

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Parti PRIMA e SECONDA

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - CAGLIARI V. Nazario Sauro, 9 - Tel. 070 6061



RACCOLTA DELLE LEGGI DELLA REGIONE SARDA 2006

NOTA

Nella presente pubblicazione le “Leggi” sono riportate depurate di eventuali errori materiali verificatisi in fase di stampa, per i quali sia stata successivamente pubblicata la relativa “ERRATA CORRIGE”. In calce alle pagine che contengono correzioni - contrassegnate con un asterisco e scritte in “neretto” - vengono indicati gli estremi del bollettino in cui sono state pubblicate dette “ERRATA CORRIGE”.

INDICE CRONOLOGICO - NUMERICO
DELLE LEGGI REGIONALI 2006

Leggi regionali 2006

N. 1 - 24 febbraio 2006 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2006).

pag. 7

N. 2 - 24 febbraio 2006 - Bilancio di previsione per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008.

pag. 35

N. 3 - 14 aprile 2006 - Disposizioni in materia di pesca.

pag. 408

N. 4 - 11 maggio 2006 - Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo.

pag. 414

N. 5 - 18 maggio 2006 - Disciplina generale delle attività commerciali.

pag. 443

N. 6 - 18 maggio 2006 - Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS).

pag. 458

N. 7 - 23 maggio 2006 - Istituzione, attribuzioni e disciplina della Consulta per il nuovo statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo.

pag. 468

N. 8 - 1 giugno 2006 - Integrazioni alla legge regionale 17 gennaio 2005, n.2 (Indizione elezioni comunali e provinciali) e alla legge regionale 7 ottobre 2005, n.13 (Scioglimento organi enti locali). Interventi per la partecipazione elettorale.

pag. 473

N. 9 - 12 giugno 2006 - Conferimento funzioni e compiti agli enti locali.

pag. 474

N. 10 - 28 luglio 2006 - Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n.5.

pag. 503

N. 11 - 2 agosto 2006 - Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n.27, 5 maggio 1983, n.11 e 9 giugno 1999, n.23.

pag. 519

N. 12 - 8 agosto 2006 - Norme generali in materia di edilizia residenziale pubblica e trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) in Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA).

pag. 539

N.13 - 8 agosto 2006 - Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna.

pag. 547

N. 14 - 20 settembre 2006 - Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura.

pag. 557

N. 15 - 20 settembre 2006 - Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna.

pag. 571

N. 16 - 2 novembre 2006 - Riavvio produttivo della miniera "Genna Tres Montis" nei Comuni di Silius e San Basilio.

pag. 578

N. 17 - 6 dicembre 2006 - Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali)

pag. 579

N. 18 - 6 dicembre 2006 - Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna.

pag. 581

N. 19 - 6 dicembre 2006 - Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici.

pag. 587

N. 20 - 18 dicembre 2006 - Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi.

pag. 598

N. 21 - 28 dicembre 2006 - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2007 e disposizioni per la chiusura dell'esercizio 2006.

pag. 603

INDICE ANALITICO - ALFABETICO
DELLE LEGGI REGIONALI 2006

A	C
Agricoltura	Cinema
N.13 - 8 agosto 2006 - Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna.	N. 15 - 20 settembre 2006 - Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna.
pag. 547	pag. 571
Ambiente	Commercio
N. 6 - 18 maggio 2006 - Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS).	N. 5 - 18 maggio 2006 - Disciplina generale delle attività commerciali.
pag. 458	pag. 443
Attività Estrattive	N. 17 - 6 dicembre 2006 - Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali)
N. 16 - 2 novembre 2006 - Riavvio produttivo della miniera "Genna Tres Montis" nei Comuni di Silius e San Basilio.	pag. 579
pag. 578	Consulta regionale
B	N. 7 - 23 maggio 2006 - Istituzione, attribuzioni e disciplina della Consulta per il nuovo statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo.
Beni culturali	pag. 468
N. 14 - 20 settembre 2006 - Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura.	E
pag. 557	Edilizia
Bilancio	N. 12 - 8 agosto 2006 - Norme generali in materia di edilizia residenziale pubblica e trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) in Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA).
N. 1 - 24 febbraio 2006 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2006).	pag. 539
pag. 7	Elezioni
N. 2 - 24 febbraio 2006 - Bilancio di previsione per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008.	N. 8 - 1 giugno 2006 - Integrazioni alla legge regionale 17 gennaio 2005, n.2 (Indizione elezioni comunali e provinciali) e alla legge regionale 7 ottobre 2005, n.13 (Scioglimento organi enti locali). Interventi per la partecipazione elettorale.
pag. 35	pag. 473
N. 11 - 2 agosto 2006 - Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n.27, 5 maggio 1983, n.11 e 9 giugno 1999, n.23.	Enti Locali
pag. 519	N. 9 - 12 giugno 2006 - Conferimento funzioni e compiti agli enti locali.
N. 21 - 28 dicembre 2006 - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2007 e disposizioni per la chiusura dell'esercizio 2006.	pag. 474
pag. 603	Entrate e riqualificazione della spesa
	N. 4 - 11 maggio 2006 - Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo.
	pag. 414

<p>P</p> <p>Pesca</p> <p>N. 3 - 14 aprile 2006 - Disposizioni in materia di pesca.</p> <p>pag. 408</p>	<p>del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n.5.</p> <p>pag. 503</p>
<p>R</p> <p>Risorse Idriche</p> <p>N. 19 - 6 dicembre 2006 - Disciplina in materia di risorse idriche e bacini idrografici.</p> <p>pag. 587</p>	<p>Spettacolo</p> <p>N. 18 - 6 dicembre 2006 - Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna.</p> <p>pag. 581</p>
<p>S</p> <p>Sanità</p> <p>N. 10 - 28 luglio 2006 - Tutela della salute e riordino</p>	<p>T</p> <p>Turismo</p> <p>N. 20 - 18 dicembre 2006 - Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi.</p> <p>pag. 598</p>

Legge regionale pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 7 del 1 marzo 2006

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2006, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2006).

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga
la seguente legge:

Capo I
Disposizioni finanziarie

Art. 1

Disposizioni di carattere finanziario

1. Ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 (Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione), e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, nell'anno 2006, il ricorso ad uno o più mutui o in alternativa il ricorso a prestiti obbligazionari, dall'Amministrazione regionale esclusivamente garantiti, per un importo complessivo di euro 165.759.000, a copertura delle spese elencate nella tabella F, allegata alla presente legge (UPB E03.053).

2. Le condizioni e le modalità previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005) trovano applicazione per la contrazione dei mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari di cui al comma 1.

3. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 decorre dal 1° gennaio 2007; il relativo onere è valutato in euro 9.584.000 per ciascuno degli anni dal 2007 al 2036 (UPB S03.050 e S03.051).

4. L'Amministrazione regionale provvede a dare copertura al disavanzo di amministrazione a tutto il 31 dicembre 2005, stimato in euro 3.166.598.000 (UPB E03.053) e derivante dalla somma algebrica del disavanzo a tutto il 2004 (pari ad euro -3.098.598.000) e del saldo finanziario dell'anno 2005 (pari ad euro -68.000.000), calcolato come differenza tra l'ammontare dei mutui autorizzati e contratti nello stesso anno, mediante ricorso all'indebitamento per euro 1.316.598.000 (UPB E03.053) e mediante utilizzo di entrate proprie per le restanti quote (UPB E03.034 e E03.036); il mutuo è contratto con le condizioni e le modalità di cui ai commi 2 e 3 ed i relativi oneri sono valutati in euro 76.139.000 per ciascuno degli anni dal 2007 al 2035 (UPB S03.050 e UPB S03.051).

5. Nelle tabelle A e B, allegata alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi spe-

ciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli anni 2006, 2007 e 2008; i relativi stanziamenti sono determinati come segue:

a) fondo speciale per spese correnti (UPB S03.006)

2006	euro	107.941.000
2007	euro	66.086.000
2008	euro	67.444.000

b) fondo speciale per spese in conto capitale (UPB S03.007)

2006	euro	10.000.000
2007	euro	—
2008	euro	14.670.000

6. Le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rinviavano alla legge finanziaria la loro determinazione, a' termini della lettera b bis) del comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (legge finanziaria 2003), sono quantificate nella misura indicata nell'allegata tabella C.

7. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone un decremento, a' termini della lettera b ter) del comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2003, sono determinate, per gli anni 2006-2008, nella misura indicata nell'allegata tabella D.

8. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone un incremento restano determinate, per gli anni 2006-2008, nella misura indicata nell'allegata tabella E.

9. Ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008, ai sensi del comma 148 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006) gli enti locali calcolano il complesso delle spese di cui al comma 143 del citato articolo 1, al netto delle spese di investimento che nel triennio 2001 - 2003 risultavano gestite fuori bilancio a' termini dell'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, nonché al netto dei finanziamenti regionali destinati a spese di investimento ed a funzioni trasferite o delegate dalla Regione agli enti locali medesimi. Sono altresì confermate le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 1 della legge regionale n. 7 del 2005 (legge finanziaria 2005), concernenti il patto di stabilità.

10. È disposto, nell'anno 2006, il riversamento alle entrate del bilancio regionale della somma di euro 15.000.000 rinveniente dalla contabilità speciale di cui alla Legge 23 giugno 1994, n. 402, titolo di spesa 12.3.01 (UPB E03.022).

11. È disposto, nell'anno 2006, il versamento, in conto entrate del bilancio regionale, della somma complessiva di euro 5.070.000 rinveniente dai sottoelencati fondi di rotazione (UPB E03.050 - Cap. 36103):

a) euro 2.000.000 dal fondo relativo alla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66 (Istituzione di un fondo per la tutela dei livelli produttivi e occupativi nel settore industriale), costituito presso la Banca CIS;

b) euro 2.500.000 dal fondo relativo alla legge regionale n. 66 del 1976, costituito presso la SFIRS;

c) euro 570.000 rinveniente dal fondo di rotazione relativo agli articoli 17 e 18 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, costituito presso la banca CIS Spa.

12. Nella legge regionale 11 agosto 1983, n. 16, sono introdotte le seguenti modifiche: a) il comma 1 dell'articolo 2 è così sostituito:

“1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire, a carico del proprio bilancio, presso uno o più istituti di credito o banche, un fondo di rotazione per la concessione dei prestiti agevolati di cui ai numeri 1) e 2) del precedente articolo 1 e per il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 10.”; b) il numero 1 del comma 1 dell'articolo 12 è abrogato.

13. Le disposizioni vigenti istitutive dei comitati deliberanti, costituiti presso le banche convenzionate per la gestione dei fondi di rotazione ed assimilati, le cui spese gravano sui fondi regionali, sono abrogate; le risultanze istruttorie effettuate dal soggetto convenzionato sono trasmesse direttamente all'Assessorato competente ad adottare il provvedimento di concessione delle provvidenze creditizie.

14. L'articolo 144 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è abrogato.

Capo II

Disposizioni nei vari settori di intervento

Art. 2

Disposizioni a favore degli enti locali

1. È autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 55.000.000 per il finanziamento degli interventi comunali finalizzati all'occupazione, di cui all'articolo 24 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 (UPB S04.020).

2. Per le finalità di cui al comma 23 dell'articolo 6 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 13, relative alla concessione di contributi a favore dei comuni per la ristrutturazione ed il risanamento di sedi comunali danneggiate da eventi dolosi, è autorizzato, nell'anno 2006, lo stanziamento di euro 500.000 (UPB S04.020).

3. Gli stanziamenti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 7 del 2005 (legge finanziaria 2005) sono prioritariamente destinati al completamento di opere pubbliche in corso di realizzazione.

4. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29, lo stanziamento iscritto in conto dell'UPB S04.130 (cap. 04214) nell'anno 2006 è esclusivamente destinato al recupero primario dei centri storici.

Art. 3

Disposizioni in materia di ambiente, caccia e pesca

1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale n. 7 del 2005 (legge finanziaria 2005), è autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 1.400.000 per la manutenzione programmata dei lavori realizzati nell'ambito del programma di salvaguardia del litorale e delle retrostanti zone umide di interesse internazionale dell'area metropolitana di Cagliari (UPB S05.048).

2. È autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 3.000.000 per le finalità di cui al comma 19 dell'articolo 14 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), relative alla concessione di contributi agli enti locali per lo smaltimento di rifiuti urbani (UPB S05.021).

3. Per le finalità di cui al comma 6 dell'articolo 40 della legge regionale n. 7 del 2005 (legge finanziaria 2005), relative alla realizzazione dei parchi e delle riserve naturali regionali da istituirsi ai sensi della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31, nonché per progetti di sviluppo locale per l'utilizzo sostenibile di aree di riconosciuto valore ambientale, è autorizzata la spesa di euro 21.500.000 nell'anno 2006 e di euro 1.000.000 nell'anno 2007 (UPB S05.035).

4. È autorizzata, ai sensi della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, nell'anno 2006, la spesa pari a euro 100.000 quale cofinanziamento regionale alla redazione della Carta della natura relativa al territorio regionale (UPB S05.035).

5. Le somme sussistenti alla data del 31 dicembre 2005, in conto residui dell'UPB S05.060 (cap. 05204), destinate alla realizzazione del Piano forestale ambientale (PFAR) ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, sono conservate nello stesso conto per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 4

Disposizioni in materia di agricoltura

1. Al fine di adeguare gli allevamenti zootecnici alle prescrizioni della normativa in materia di protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati, è autorizzata l'integrazione, con fondi regionali, degli aiuti previsti dalla Misura 4.9, bovini da latte, del POR 2000-2006 fino alla percentuale massima del 60 per cento della spesa ammissibile; il relativo onere è pari a complessivi euro 3.500.000, in ragione di euro 1.750.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007 (UPB S06.041).

2. Al fine di adeguare gli allevamenti zootecnici e le industrie di trasformazione agroalimentare alle prescrizioni della normativa in materia ambientale, è autorizzata l'integrazione, con fondo regionale, degli aiuti previsti dalla Misura 4.10 del POR 2000-2006 fino alla percentuale massima del 60 per cento della spesa ammissibile; il relativo onere è pari ad euro 1.500.000 per l'anno 2006.

3. A valere sulle risorse rinvenienti dalla Legge 23 dicembre 1999, n. 499, una quota pari ad euro 3.000.000, per l'anno 2006, è destinata all'erogazione di finanziamenti, nella misura del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore dei comuni per interventi finalizzati a prevenire l'insorgenza ed il diffondersi della peste suina africana e della trichinosi (UPB S06.041).

4. Per le spese di funzionamento dell'Agenzia regionale sarda per l'erogazione in agricoltura (ARSEA Sardegna) è autorizzata una spesa annua valutata in euro 1.000.000 (UPB S06.021).

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire l'anagrafe delle aziende agricole della Sardegna; le relative modalità di istituzione e la tenuta dell'anagrafe sono definite con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

6. Le convenzioni di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2005 (legge finanziaria 2005), possono essere estese anche alle attività di istituzione e tenuta dell'anagrafe di cui al comma 5 del presente articolo.

7. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, la spesa di euro 2.000.000 per la concessione ai consorzi di bonifica, ad esclusione di quelli che usufruiscono di introiti per la vendita di energia elettrica, di contributi per l'abbattimento dei costi energetici per il sollevamento dell'acqua (UPB S06.043).

8. Delle disponibilità sussistenti in conto dei residui dell'UPB S06.030 (Cap. 06103) una somma complessivamente pari a euro 37.000.000 è destina-

ta, quale integrazione delle assegnazioni disposte negli anni 2003, 2004 e 2005, in ragione di:

- euro 18.000.000 per le finalità di cui al comma 7 dell'articolo 11 della legge regionale 6 novembre 1992, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni;

- euro 19.000.000 per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, e successive modifiche ed integrazioni.

I commi 1 e 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 7 del 2005 sono abrogati.

9. Per la liquidazione del Consorzio SAR Sardegna è autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 2.000.000 (UPB S06.045).

10. Allo scopo di favorire la concentrazione dei consorzi fidi, è autorizzata, nell'anno 2006, a valere sull'UPB S06.023 (cap. 06088) la spesa di euro 300.000 a favore del consorzio fidi unificato costituito tra tutti i consorzi fidi vigenti alla data del 31 dicembre 2005, aventi sede ed operanti in Sardegna, espressione o emanazione delle organizzazioni di rappresentanza e tutela dell'agricoltura riconosciute a livello nazionale. L'intervento è finalizzato all'integrazione del fondo rischi.

Art. 5

Disposizioni in materia di opere pubbliche

1. Per la realizzazione di un programma straordinario di edilizia abitativa è disposto lo stanziamento complessivo di euro 61.000.000, in ragione di euro 35.000.000 nell'anno 2006 e di euro 13.000.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Alla suddetta spesa si fa fronte per euro 51.000.000 mediante utilizzo dei finanziamenti erogati dallo Stato in applicazione dell'Accordo di programma del 27 ottobre 2000 in materia di edilizia agevolata e per euro 10.000.000 con fondi regionali (UPB S08.080). Il programma è destinato:

a) ad interventi di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale nelle aree urbane a maggior presenza di patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli II.AA.CC.PP.;

b) ad interventi di costruzione e recupero, ovvero di acquisto e recupero di alloggi di edilizia popolare da attribuire prioritariamente in locazione a canone moderato.

2. Per le opere di competenza regionale da realizzarsi in adempimento delle disposizioni normative introdotte con decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e per gli interventi pubblici ricadenti nella fattispecie di cui all'articolo 7 della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8, i termini di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15, e del comma 5 ter dell'articolo 62

della legge regionale n. 11 del 1983, sono incrementati di un ulteriore anno.

3. Le somme sussistenti in conto residui, non impegnate alla data del 31 dicembre 2005, relative agli interventi per la difesa del suolo ricompresi nel Piano di assetto idrogeologico, sono ulteriormente conservate per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

4. Per le spese di completamento del complesso integrato termale di Fordongianus è autorizzato, sul bilancio regionale per l'anno 2006, lo stanziamento di euro 500.000 (UPB S08.028).

5. Per l'ampliamento e la costruzione di cimiteri di cui al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2003, è autorizzato lo stanziamento per l'anno 2006 di euro 3.500.000 e di euro 2.500.000 per l'anno 2007 (UPB S08.033).

6. Per la concessione di finanziamenti volti alla realizzazione di opere pubbliche primarie e di infrastrutture di interesse degli enti locali è autorizzato lo stanziamento di euro 10.500.000 per l'anno 2006 e di euro 6.000.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 (UPB S08.033).

7. È autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 900.000, per la realizzazione di un programma di opere pubbliche di interesse provinciale e sovramunicipale (UPB S08.053).

8. È autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 515.000 per l'attuazione di un programma straordinario di interventi finalizzati al completamento di mattatoi intercomunali (UPB S08.028).

9. È autorizzata la spesa di euro 1.000.000 nell'anno 2006 e di euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 per la realizzazione di investimenti nel comparto delle opere portuali di competenza regionale (UPB S08.031).

10. È autorizzata la spesa di euro 4.000.000 per l'anno 2006 e di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 quale finanziamento alle province per la manutenzione di strade di loro competenza (UPB S08.053).

11. Per l'attuazione di interventi nel settore viario, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, e dell'articolo 7 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, è autorizzata la spesa di euro 8.703.000 nell'anno 2006 e di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 (UPB S08.053).

12. Per la progettazione di opere di viabilità di interesse regionale e statale, comprese le opere di viabilità statale da trasferire alla Regione ai sensi dell'articolo 99 del decreto legislativo 31 marzo

1998, n. 112, è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 nell'anno 2006 e di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 (UPB S08.055).

13. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, la spesa di euro 1.000.000 per la realizzazione di interventi strutturali sulle opere di sbarramento esistenti (UPB S08.072).

14. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2006 e 2007, la spesa di euro 750.000 quale contributo straordinario per i lavori di recupero e restauro della cattedrale di Cagliari. All'attuazione dell'opera da parte dell'ente proprietario si provvede in regime di delega con le modalità previste dall'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 1987 (UPB S08.033).

15. È autorizzata, nell'anno 2006, l'ulteriore spesa di euro 250.000 per il proseguimento degli interventi previsti dal comma 24 dell'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2005 (legge finanziaria 2005) (UPB S08.033).

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti ai comuni per la concessione di contributi integrativi ai conduttori di abitazione in locazione previsti dall'articolo 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431; la relativa spesa è valutata, per l'anno 2006, in euro 4.000.000 (UPB S08.079).

Art. 6

Interventi a favore del sistema industriale

1. Per le finalità di cui al comma 14 dell'articolo 11 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, concernente l'assegnazione da parte della Regione Sardegna di una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica, è autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 200.000 a copertura degli oneri derivanti dall'espletamento delle procedure di gara (UPB S09.057).

2. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2005 (legge finanziaria 2005), relative alla gestione liquidatoria della Marfil Spa e delle finanziarie regionali Sigma Invest Spa e Intex Spa e loro collegate, è autorizzata, nell'anno 2006, l'ulteriore spesa di euro 3.800.000 (UPB S09.055).

3. È autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 9.467.000 per la realizzazione di progetti di ambientalizzazione territoriale con particolare riguardo all'area di Molentargius (UPB S09.058).

4. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2005 (legge finanziaria 2005), al fine di favorire il consolidamento e l'innovazione del siste-

ma industriale regionale nonché la nascita di nuove iniziative che presentino condizioni di forte competitività, è autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 15.000.000 per la concessione di agevolazioni finanziarie alle PMI operanti in Sardegna.

Gli interventi, disciplinati da direttive approvate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'industria, sono finalizzati a:

- a) promuovere il riutilizzo di immobili industriali in disuso;
- b) sostenere operazioni di consolidamento dei prestiti a breve termine;
- c) favorire la fusione, qualificazione e sviluppo dei Consorzi fidi;
- d) favorire l'accesso ai finanziamenti nazionali per le piccole imprese e le imprese artigiane per percorsi di internazionalizzazione di lungo periodo;
- e) consentire il risparmio energetico delle imprese.

5. Per la gestione degli interventi di cui al comma 4 l'Assessorato regionale dell'industria può costituire apposito fondo presso enti creditizi e/o intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che esercitino attività di concessione di finanziamenti, da selezionarsi mediante procedura ad evidenza pubblica (UPB S09.014, S09.024 e S09.038).

6. Per gli oneri derivanti dall'assolvimento degli obblighi fiscali relativi all'IVA dovuta per gli interventi di cui al comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6, è autorizzata nell'anno 2006 la spesa di euro 1.033.000 (UPB S09.014).

Art. 7

Disposizioni in materia di lavoro

1. Per il cofinanziamento di progetti sperimentali di azioni innovative in materia di politiche del lavoro finanziati dal Ministero del lavoro, è istituito, nel bilancio della Regione, un apposito fondo con una dotazione iniziale di euro 1.500.000; alle dotazioni per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria (UPB S10.009).

2. È autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 15.500.000 per la formazione professionale dei lavoratori in Sardegna (UPB S10.035).

3. A valere sull'UPB S10.058 (cap. 10153) una quota pari a euro 150.000 è destinata al finanziamento di un progetto relativo alla filiera lattiero-casearia, prioritariamente per il comparto ovicaprino.

4. Per le finalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, relative alle reti

di partenariato imprenditoriale, è autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 1.000.000 (UPB S01.045).

5. È autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 25.000.000 per le finalità di cui all'articolo 43 della legge regionale n. 20 del 2005, destinate alla realizzazione di un programma di azioni sperimentali, nelle forme previste dal medesimo articolo, per l'indennità di inserimento di inoccupati e disoccupati (UPB S10.009).

6. Le procedure previste dal comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 7 del 2005 (legge finanziaria 2005), non si applicano agli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 della medesima legge; per gli stessi interventi trovano applicazione le procedure previste dall'articolo 19 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8

Disposizioni nel settore dell'istruzione, spettacolo, cultura e sport

1. A favore dell'istruzione sono autorizzati, nell'anno 2006, i seguenti interventi:

a) la spesa di euro 5.000.000 per la concessione di borse di studio per studenti frequentanti le scuole pubbliche medie inferiori e superiori appartenenti a famiglie svantaggiate (UPB S11.062);

b) la spesa di euro 2.850.000 per la concessione di contributi alle scuole pubbliche medie superiori per la fornitura di libri di testo in comodato agli studenti appartenenti a famiglie svantaggiate (UPB S11.062);

c) la spesa di euro 2.000.000 per l'abbattimento dei costi di trasporto degli studenti pendolari delle scuole medie superiori (UPB S11.062);

d) la spesa di euro 2.500.000 per la concessione di prestiti d'onore agli studenti iscritti alle lauree triennali e specialistiche nelle università con sede nella regione (UPB S11.067);

e) la spesa complessiva di euro 50.000 per la concessione di borse di studio finalizzate a scambi di istruzione per i giovani sardi di famiglie disagiate delle scuole medie superiori, di cui euro 32.000 a favore dell'associazione sarda Intercultura ed euro 18.000 a favore della associazione AEGEE (UPB S11.072);

f) la spesa di euro 2.500.000 a favore delle Università di Cagliari e Sassari per il finanziamento dei programmi comunitari ERASMUS, SOCRATES e LEONARDO e per il miglioramento dei servizi agli studenti dei due atenei (UPB S11.067);

g) la spesa di euro 78.000 a favore delle Scuole superiori per traduttori e interpreti per le finalità previste dall'articolo 24 della legge regionale 6 dicembre 1997, n. 32 (UPB S11.067);

h) la spesa di euro 65.000 a favore della Facoltà teologica della Sardegna, quale contributo per le spese di funzionamento (UPB S11.067);

i) la spesa di euro 300.000 per la realizzazione degli interventi previsti dal comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6, relativi alla concessione di borse di studio per la frequenza della scuola speciale regionale per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria (UPB S11.072);

l) la spesa di euro 100.000 da destinare al finanziamento di progetti di ricerca scientifica e di riviste culturali aventi prevalentemente riferimento alla realtà sarda, dei quali euro 50.000 a favore di progetti finalizzati alla ricerca sulla Sindrome di Crisponi; destinatari degli interventi possono essere, oltre ai soggetti privati, gli istituti di ricerca ad esclusione delle Università (UPB S11.072);

m) la dotazione del fondo a favore delle sedi universitarie decentrate, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 7 del 2005 (legge finanziaria 2005), per l'anno 2006, pari ad euro 6.900.000 è ripartita come segue (UPB S11.067):

- 1) corsi universitari ad Olbia
euro 129.000
- 2) corsi universitari a Tempio Pausania
euro 86.000
- 3) corsi universitari ad Alghero
euro 750.000
- 4) Consorzio universitario per la promozione degli studi universitari nella Sardegna centrale
euro 3.100.000
- 5) Consorzio Uno di Oristano
euro 2.220.000
- 6) Consorzio Forgea International
euro 170.000
- 7) Associazione universitaria Sulcis-Iglesiente (AUSI)
euro 445.000

n) la spesa di euro 150.000 per le finalità di cui all'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 13, relative a interventi a favore della gioventù (UPB S11.072).

2. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 7 del 2005 (legge finanziaria 2005), è sostituito dal seguente:

“2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi finalizzati all'abbattimento dei costi legati al "fitto casa" a studenti universitari frequentanti corsi di laurea in università italiane o estere, la cui corrispondente classe di laurea non è presente negli ordinamenti delle Facoltà delle Università della Sardegna. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono emesse le relative direttive". Per l'esercizio finanziario 2006 è autorizzata la spesa di euro 250.000 (UPB S11.067).

3. Le disposizioni di cui al comma 19 dell'articolo 25 della legge regionale n. 7 del 2002 (legge finanziaria 2002) relative alla rendicontazione dei finanziamenti regionali concessi in materia di diritto allo studio, sono estese anche ai contributi concessi ai sensi della legge regionale 22 giugno 1992, n. 12 (Interventi a sostegno delle attività delle Università della terza età in Sardegna).

4. A favore delle attività di cultura, spettacolo e sport sono autorizzati i seguenti interventi:

a) una spesa valutata in annui euro 200.000 per il funzionamento della Sardegna Film Commission (UPB S11.052);

b) la concessione di un contributo annuo valutato in euro 35.000 a favore della Fondazione Maria Carta, per le spese di funzionamento e per l'attività istituzionale (UPB S11.015);

c) la concessione di un contributo annuo valutato in euro 35.000 per il funzionamento del Consorzio del Parco Grazia Deledda (UPB S11.052);

d) la concessione di un contributo annuo valutato in euro 30.000 all'amministrazione provinciale di Nuoro per l'organizzazione del Premio Grazia Deledda (UPB S11.052);

e) la concessione di un contributo annuo valutato in euro 134.000 a favore del Centro studi filologici sardi per le spese di funzionamento (UPB S11.052);

f) il contributo regionale di cui alla legge regionale 9 giugno 1989, n. 35 (Partecipazione della Regione alla creazione della Fondazione e al finanziamento del Premio letterario intitolato a Giuseppe Dessì) è erogato annualmente alla Fondazione Giuseppe Dessì di Villacidro;

g) la spesa di euro 650.000 per il restauro e il consolidamento di chiese di particolare interesse storico ed artistico nell'anno 2006 (UPB S11.027);

h) per le finalità di cui al comma 13 dell'articolo 12 della legge regionale n. 7 del 2005 (legge finanziaria 2005), riferite all'anno 2006, lo stanziamento di euro 90.000 (UPB S11.048).

5. L'Amministrazione regionale concorre alla realizzazione del Servizio bibliotecario Nazionale (SBN), promuovendo attività di catalogazione di beni librari e documentari da affidare in convenzione a cooperative e società. Per i suddetti fini è autorizzata prioritariamente la prosecuzione delle attività in essere ai sensi degli articoli 92 e 93 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (Azioni 7/A2, 7/A3 e 7/BI); i relativi oneri sono valutati in euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007 (UPB S11.033).

6. A partire dall'esercizio finanziario 2007 il termine per la presentazione delle domande di contributo di cui alle sottoindicate leggi regionali è fissato nella data del 15 febbraio di ogni anno:

a) legge regionale 21 giugno 1950, n. 17 (Erogazione di contributi per lo spettacolo e per manifestazioni culturali, artistiche e sportive);

b) legge regionale 18 novembre 1986, n. 64 (Interventi regionali per lo sviluppo delle attività musicali popolari);

c) legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, articolo 56 (Interventi per le attività teatrali e musicali) e articolo 60 (Finanziamenti per l'attività istituzionale di enti ed organismi con finalità didattiche e socioculturali);

d) legge regionale 22 giugno 1992, n. 12 (Interventi a sostegno delle attività delle Università della terza età in Sardegna);

e) legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28 (Interventi a favore della istituzione delle scuole civiche di musica);

f) legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna);

g) legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 (Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna).

7. Per l'anno 2006 le domande di ammissione ai benefici di cui alle leggi regionali elencate al comma 6 devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. I soggetti beneficiari di contributi relativi ad attività da svolgersi nell'anno di riferimento del contributo medesimo devono provvedere alla relativa rendicontazione secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme, entro i tre mesi successivi alla data dell'evento, pena la revoca del contributo medesimo.

9. Le somme assegnate agli enti locali per la realizzazione dei programmi di edilizia scolastica ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6, sono mantenute nei bilanci degli enti beneficiari fino alla data del 31 dicembre

2006, ancorché non impegnate entro i termini di legge.

Art. 9

Disposizioni in materia di sanità e assistenza sociale

1. L'integrazione regionale al finanziamento della spesa sanitaria è determinata sulla base della definizione della stessa spesa da parte dello Stato, intervenuta con apposita delibera del CIPE; per tale finalità, nell'anno 2006, è autorizzata una spesa valutata in euro 702.204.000 (UPB S12.029 e S12.030).

2. È autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 100.000 a favore del coordinamento regionale della Lega italiana per la lotta contro i tumori, per il funzionamento e per l'attuazione di un programma di educazione sanitaria (UPB S12.027).

3. Per le finalità di cui alla lettera a) del comma 15 dell'articolo 13 della legge regionale n. 7 del 2005 (legge finanziaria 2005), relative ad uno studio delle malattie ereditarie del metabolismo, è autorizzata, nell'anno 2006, l'ulteriore spesa di euro 200.000 (UPB S12.027).

4. Per la riorganizzazione delle funzioni regionali in materia di donazioni, prelievi e trapianti di organi, tessuti e cellule, è autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 1.500.000 (UPB S12.044).

5. È autorizzato, nell'anno 2006, lo stanziamento di euro 820.000 quale contributo straordinario a favore dell'Istituto zooprofilattico della Sardegna per lo svolgimento delle proprie attività (UPB S12.057).

6. Per fronteggiare l'epizoozia denominata "blue tongue" di cui agli articoli 6 e 8 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 15, è autorizzata una spesa valutata in annui euro 600.000 (UPB S12.059).

7. È autorizzata, nell'anno 2006, l'erogazione di un ulteriore contributo di euro 50.000 a favore del "Coordinamento volontario penitenziario di Cagliari ONLUS" per la realizzazione, presso la Casa circondariale di Buoncammino, in accordo con la relativa direzione e nell'ambito delle previsioni del nuovo ordinamento penitenziario, di un progetto-pilota consistente nell'attivazione, mediante apposito sportello, di servizi a favore dei detenuti e delle rispettive famiglie (UPB S12.068).

8. Per la prosecuzione degli interventi previsti dal comma 9 dell'articolo 15 della legge regionale n. 3 del 2003, è autorizzata una spesa valutata in annui euro 200.000 (UPB S12.068).

9. Fino all'approvazione del provvedimento di riordino delle provvidenze di cui all'articolo 48 del-

la legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona), a favore dei cittadini affetti da neoplasia maligna di cui alla lettera f) dell'articolo 1 della legge regionale 3 dicembre 2004, n. 9, sono erogati esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio e soggiorno.

10. Il 20 per cento delle risorse destinate agli interventi di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 marzo 1997, n. 20, è attribuito alle aziende sanitarie locali interessate per la predisposizione e la diretta realizzazione di progetti terapeutici riabilitativi a favore di persone con disturbo mentale.

11. È autorizzata per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 la spesa di euro 400.000 per la realizzazione di attività finalizzate al reinserimento sociale e lavorativo, a favore di persone con provvedimenti penali detentivi e/o in esecuzione penale esterna, gestite da organizzazioni ONLUS, in raccordo con gli uffici regionali dell'Esecuzione penale esterna, il Centro giustizia minorile e le rispettive Magistrature di sorveglianza (UPB S12.068).

12. Al fine di accelerare le procedure di approvazione delle opere di edilizia sanitaria e di accrescere la capacità di spesa, le funzioni del Comitato tecnico regionale sanitario, previste dalla lettera c) dell'articolo 4 della legge regionale 23 novembre 1962, n. 18 (Abrogazione della legge regionale 2 febbraio 1950, n. 1, e istituzione del Comitato tecnico regionale sanitario), sono attribuite, in relazione al valore dei progetti, rispettivamente, alla sezione competente per materia del Comitato tecnico amministrativo regionale e al Comitato tecnico amministrativo provinciale di cui agli articoli 13 e 18 della legge regionale n. 24 del 1987. La legge regionale n. 18 del 1962 è abrogata.

13. Al fine di garantire il completamento di interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico che risultano incompiuti e a rischio di degrado, è autorizzata, nell'anno 2006, la spesa complessiva di euro 66.000.000. Il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, tenuto conto di criteri di urgenza, ai sensi della lettera i) dell'articolo 4, della legge regionale n. 1 del 1977 e successive modifiche ed integrazioni (UPB S12.029).

Art. 10

Disposizioni in materia di trasporti

1. A valere sullo stanziamento recato dall'UPB S13.021 una quota, per un importo fino ad euro

10.100.000, è destinata alla copertura degli oneri derivanti dai rinnovi del CCNL del trasporto pubblico locale.

2. Al fine del potenziamento del servizio di trasporto finalizzato all'abbattimento della dispersione scolastica nelle scuole superiori, è autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 3.000.000 (UPB S13.021).

3. È autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 1.332.000 per la copertura degli oneri derivanti dalla liquidazione della Porto Terminal Mediterraneo Spa (PTM) (UPB S13.015).

Capo III

Disposizioni in materia di personale

Art. 11

Contrattazione collettiva e contenimento della spesa

1. Ai fini di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 62 della legge regionale n. 31 del 1998 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), l'ammontare massimo delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva relativa al biennio economico 2006-2007, nell'ambito del quadriennio contrattuale 2006-2009, è determinato in euro 16.071.000, con il limite di spesa a regime di euro 10.744.000. La spesa, quantificata per l'anno 2006 in euro 5.327.000 ed in euro 10.744.000 per gli anni successivi, grava sulla UPB S03.005.

2. Gli enti soggetti all'applicazione della predetta legge regionale n. 31 del 1998 con oneri contrattuali a carico dei propri bilanci provvedono all'iscrizione delle relative somme in conformità al disposto del comma 1.

Capo IV

Disposizioni diverse

Art. 12

Disposizioni varie

1. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale n. 3 del 2003, relative all'abbattimento dei costi obbligatori di assicurazione dei volontari ai sensi della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39, è autorizzata una spesa annua valutata in euro 300.000 (UPB S01.022).

2. Per la redazione ed il funzionamento del sito internet istituzionale della Regione è autorizzata una spesa valutata in annui euro 200.000 (UPB S01.054).

3. Per le finalità di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 7 del 2005 è autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro

13.000.000; per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria (UPB S03.089).

4. Per le finalità di cui all'articolo 39 della legge regionale n. 7 del 2005 (legge finanziaria 2005), relative al riordino del patrimonio immobiliare, è autorizzata, nell'anno 2006, l'ulteriore spesa di euro 200.000 (UPB S04.035).

Art. 13
Copertura finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il

triennio 2006-2007-2008 ed in quelle dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 14
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 24 febbraio 2006

Soru

TABELLA A
Indicazione delle voci (disegni di legge)
da includere nel fondo di parte corrente (UPB S03.006 - Fondi regionali)

TABELLA A
Indicazione delle voci (disegni di legge)
da includere nel fondo di parte corrente
(UPB S03.006 - Fondi regionali)

	<i>(importi in migliaia di euro)</i>		
	2006	2007	2008
1) Istituzione e gestione dei parchi e delle riserve naturali	2.500	2.500	2.500
2) Norme in materia di inquinamento acustico	1.000	1.000	1.000
3) Norme in materia di qualità dell'aria	1.000	1.000	1.000
4) Tutela, conservazione e valorizzazione dell'agrobiodiversità e della biodiversità vegetale della Sardegna	4.100	4.100	4.100
5) Riordino e razionalizzazione delle professioni turistiche	130	130	130
6) Risorse idriche e bacini idrografici	2.000	2.000	2.000
7) Disciplina delle attività estrattive	1.000	1.000	1.000
8) Riordino funzioni in materia di aree industriali	7.415	7.415	7.415
9) Interventi regionali per il cinema	1.200	3.000	3.000
10) Norme per la disciplina della polizia amministrativa locale e la promozione di un sistema integrato di sicurezza	1.000	1.000	1.000
11) Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi	1.200	2.049	2.049
12) Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali	---	13.000	15.330
13) Interventi vari di parte corrente	12.726	1.972	1.000
14) Accantonamenti ex articolo 34 bis del Regolamento	72.670	25.920	25.920
Totale	107.941	66.086	67.444

TABELLA B
Indicazione delle voci (disegni di legge)
da includere nel fondo in conto capitale (UPB S03.007 - Fondi regionali)

TABELLA B
Indicazione delle voci (disegni di legge)
da includere nel fondo in conto capitale
(UPB S03.007 - Fondi regionali)

		(importi in migliaia di euro)		
		2006	2007	2008
1)	Interventi vari	10.000	---	14.670
Totale		10.000	---	14.670

TABELLA C

Importi da iscrivere in bilancio relativamente alle spese
per le quali le vigenti norme fanno rinvio alla legge finanziaria
(articolo 1, comma 6, della presente legge)

TABELLA C

Importi da iscrivere in bilancio relativamente alle spese per le quali le vigenti norme fanno rinvio alla legge finanziaria
(articolo 1, comma 6, della presente legge)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI		UPB	CAPITOLO	2006	2007	2008	TOTALE COMPETENZE
01 - PRESIDENZA DELLA GIUNTA							
L.R. 20/03 - Interventi a sostegno dei cassintegrati		S01.021	01038	800	0	0	800
03 - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO							
L.R. 37/98 - Parco scientifico e tecnologico		S03.035	03129	0	0	0	0
L.R. 24/99 - art. 10 - Risorse per la contrattazione per il personale dell'Ente foreste		S03.005	03025	4.500	5.000	5.000	14.500
L.R. 9/96 - art. 2 - Norme sulla tesoreria regionale		S03.053	03209	500	0	0	500
04 - ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA							
L.R. 19/97 - Produttività personale degli enti locali		S04.019	04025	3.100	0	0	0
L.R. 12/05 - Unioni di comuni e Comunità montane		S04.019	04021	4.500	3.000	1.500	9.000
05 - AMBIENTE							
L.R. 34/98 - Fermo biologico		S05.050	05146	5.000	5.000	5.000	15.000
L.R. 22/05 - Protezione dell'ambiente da pericoli derivanti dall'amianto		S05.023	05082	100	100	100	300
			05082-01	300	250	250	800
			05082-02	600	650	650	1.900
			05082-03	1.430	1.430	1.430	4.290
			05082-04	20	20	20	60

08 - LAVORI PUBBLICI									
L.R. 32/91 - Norme per favorire l'abolizione delle barriere architettoniche	S08.028	08132	2.000	0	0	2.000			
L.R. 29/97 - Funzionamento Autorità d'ambito	S08.070	08195	300	300	300	900			
L.R. 10/05 - Trasferimento personale dai soggetti gestori dei servizi idrici regionali al servizio idrico integrato	S08.015*	08033*	15.000	7.000	0	22.000			
L.R. 7/05 - art. 5, c. 15 - Monitoraggio edilizia residenziale	S08.079	08166	125	0	0	125			
09 - INDUSTRIA									
L.R. 44/89 e successive integrazioni - Provvedimenti a favore delle PMI industriali	S09.025	09067	0	0	0	0			
		09069	0	0	0	0			
L.R. 11/98 - art. 28, comma 2 e successive integrazioni - Consolidamento finanziario delle PMI industriali	S09.025	09071	500	0	0	500			
L.R. 33/98 - Riconversione aree minerarie	S09.024	09062	0	0	0	0			
	S09.028	09119	0	0	0	0			
L.R. 33/98 - Gestione liquidatoria EMSA - parte corrente	S09.045	09139	3.000	3.000	3.000	9.000			
	S09.056	09157	50.200	0	0	50.200			
10 - LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE									
L.R. 31/94 - Modifiche alla L.R. 16/83 - Agevolazioni creditizie a favore delle cooperative di produzione lavoro e loro consorzi	S10.059	10160	3.000	3.000	3.000	9.000			
L.R. 7/97 - Fondo regionale per le società miste	S10.024	10065	0	0	0	0			
		10069	0	0	0	0			
L.R. 7/97 - Lavori socialmente utili	S10.027	10108	1.000	0	0	1.000			
		10109	0	0	0	0			

L.R. 36/98 - Politiche attive sul costo del lavoro	S10.022	10047	30	30	30	30	90
	S10.023	10055	0	0	0	0	0
		10056	0	0	0	0	0
	S10.024	10073	25.984	25.984	25.984	77.952	
	S10.026	10083	0	0	0	0	0
	S10.021	10041	75	75	75	225	
	S10.025	10077	1.800	1.800	1.800	5.400	
	S10.052	10061/P	500	0	0	0	0
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE							
L.R. 31/84 - Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate	S11.059	11055	900	800	800	2.500	
		11056	900	700	700	2.300	
		11059	200	150	150	500	
		11061	1.350	1.000	1.000	3.350	
		11062	80	70	60	210	
	S11.060	11069	1.000	800	800	2.600	
		11070	20.000	20.000	20.000	60.000	
		11071	0	0	0	0	
	S11.062	11079	260	200	200	660	

	S11.063	11087	100	60	60	220
	S11.072	11175	400	200	100	700
L.R. 26/96 - Interventi regionali per l'Università	S11.067	11120	13.500	12.500	12.500	38.500
L.R. 28/97 - Scuole civiche di musica	S11.052	11176	1.300	900	600	2.800
L.R. 28/97 - Scuole civiche di musica - Borse di studio	S11.052	11177	0	0	0	0
L.R. 3/03, art. 13, c. 6, lett. i) - Associazione nazionale perseguitati politici italiani ANPPIA e Unione autonoma partigiani sardi UAPS	S11.052	11331	100	100	100	300
12 - IGIENE, SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE						
L.R. 11/90 - Interventi a sostegno della ricerca sulla B-talassemia	S12.027	12085	250	250	250	750
L.R. 3/03, art. 15, c. 15 - Ricerca screening prevenzione ed educazione sanitaria	S12.025	12012	1.500	1.500	1.500	4.500
L.R. 3/03, art. 16, c. 15 - Attività di recupero detenuti e soggetti sottoposti ad esecuzione penale	S12.068	12250	0	0	0	0
L.R. 6/04, art. 14, c. 3 - Acquisto scorte di sangue	S12.044	12163	2.000	2.000	2.000	6.000
L.R. 22/05 - Protezione dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto	S12.030	12109	500	500	500	1.500
	S12.041	12129	50	50	50	150
13 - TRASPORTI						
L.R. 18/89 - Istituzione Fondo regionale compensativo minori entrate per tariffe agevolate	S13.021	13011	2.000	2.000	2.000	6.000
L.R. 21/05, art. 48, c. 2 - Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale	S13.021	13023	800	800	800	2.400
L.R. 21/05, art. 2 - Conferimento funzioni di trasporto che non richiedono esercizio a livello regionale alle autonomie locali	S13.021	13021	0	0	0	0
L.R. 21/05, art. 29 - Conferenza regionale sui trasporti	S13.021	13024	0	50	0	50

TABELLA D

Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa
per le quali si dispone una riduzione (articolo 1, comma 7, della presente legge)

TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI		(importi in migliaia di euro)			
	UPB	CAPITOLO	2006	2007	2008
03 - PROGRAMMAZIONE					
L.R. 6/01, art. 6, c. 15 - Sofferenze finanziarie E.E.L.L. e IACP	S03.055 - S03.056	03178 - 03179	3.279 (1.721)	3.279 (1.721)	3.279 (6.721)
04 - ENTI LOCALI					
L.R. 2/94, art. 55 - Concorso interessi su mutui contrattati da consorzi fra comuni e da consorzi industriali	S04.020	04047			0 (52)
L.R. 1/99, art. 8 - Recupero centri storici	S04.130	04214	15.000 (10.823)		
05 - AMBIENTE					
L.R. 7/02, art. 14, c. 15 - Valutazione ambientale	S05.035	05084	0 (150)	0 (130)	
06 - AGRICOLTURA					
L.R. 30/75, artt. 1 e 8 - Concorso mutui miglioramenti fondiari	S06.023	06073			0 (15.339)
L.R. 60/79 - Proprietà coltivatrice	S06.023	06289			0 (9.193)
L.R. 18/89, art. 25 - Mutui miglioramento fondiario	S06.023	06081			0 (821)
L.R. 1/99, art. 19, c. 2 - Ricomposizione fondiaria	S06.042	06302			0 (10.330)

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono il decremento

TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI		(importi in migliaia di euro)			
	UPB	CAPITOLO	2006	2007	2008
07 - TURISMO L.R. 40/93, art. 16 - Concorso interessi imprese turistiche	S07.024	07085			2000 (6.005)
L.R. 40/93, art. 3 - Compensi agli enti creditizi per gestione fondo per concorso interessi e canoni alle imprese turistiche	S07.025	07096			50 (363)
08 - LAVORI PUBBLICI L.R. 19/64, art. 4 - Fondo prestazioni garanzie mutui per costruzione edifici di culto	S08.017	08045			62 (22)
L.R. 27/72 - Assunzione oneri di enti vari per l'esecuzione di opere pubbliche ammesse al contributo statale	S08.017	08047			303 (18)
L.R. 26/84, art. 15 - Somme da versare al fondo edilizia economica di cui alla L. 22/75	S08.080	08185			0 (10.071)
L.R. 33/86 - Contributi ammortamento mutui di investimento assunti dagli EE.LL.	S08.017	08046			1.361 (188)
L.R. 1/99 - Opere pubbliche di interesse degli EE.LL.	S08.033	08323	580 (1.420)		
09 - INDUSTRIA L.R. 21/93 - Interventi urgenti a sostegno dell'industria	S09.024	09058			6.000 (5.879)
L.R. 11/98, art. 21, c. 2 - Fondo incentivazione piccole medie imprese	S09.024	09061		3.000 (7.329)	6.000 (4.329)

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono il decremento

TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI		(importi in migliaia di euro)			
	UPB	CAPITOLO	2006	2007	2008
10 - LAVORO L.R. 8/97, art. 32 - Finanziamenti ad enti ed organismi cooperanti nel settore della sicurezza sociale	S10.049	10134			700 (37)
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE L.R. 1/90, art. 60 - Finanziamenti ad enti e organismi con finalità didattica e socio culturale	S11.033	11241	800 (200)	600 (400)	400 (13)
L.R. 12/92, artt. 2 e 5 - Università della terza età	S11.072	11182		200 (10)	150 (160)
L.R. 9/96, art. 54 - Contributo annuo Associazione Lao Silesu	S11.015	11329			30 (22)
L.R. 8/97, art. 32, c. 5 - Deputazione storia patria	S11.052	11311			10 (16)
L.R. 26/97 - Promozione e valorizzazione della lingua sarda	S11.015	11122			700 (1.056)
12 - SANITÀ L.R. 14/01, art. 2 - Concorso pagamento rette dovute dai tossicodipendenti alle comunità	S12.077	12211	0 (700)	0 (700)	0 (2.582)
L.R. 7/02, art. 27, c. 11 - Contributi alle associazioni in favore di nefropatici, emodializzati e trapiantati	S12.068	12267			0 (31)

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono il decremento

TABELLA E

Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa
per le quali si dispone un incremento (articolo 1, comma 8, della presente legge)

TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI		(in migliaia di euro)			
	UPB	CAPITOLO	2006	2007	2008
02 - AFFARI GENERALI					
L.R. 38/82, art.35 - Quote ad associazioni ed enti che perseguono interessi regionali	S02.017	02026	190 (30)		150 (114)
03 - PROGRAMMAZIONE					
L.R. 6/92, art. 52 - Assistenza alle piccole e medie imprese	S03.061	03108	3.000 (3.000)	2.000 (2.000)	2.000 (1.742)
04 - ENTI LOCALI					
L.R. 28/72 - Contributi ad associazioni e comitati locali per la partecipazione alla programmazione	S04.022	04058	162 (162)	160 (160)	158 (106)
L.R. 6/04 - art. 18 - Predisposizione Piani territoriali	S04.118	04199	1.800 (1.800)		
07 - TURISMO					
L.R. 40/93, art. 16 - Concorso interessi imprese turistiche	S07.024	07085	2.000 (1.500)	2.000 (2.000)	
L.R. 51/93 - Provvidenze a favore dell'artigianato	S07.038	07127	12.000 (12.000)	8.000 (8.000)	7.000 (7.000)
08 - LAVORI PUBBLICI					
L.R. 32/85 - Fondo regionale per l'edilizia abitativa	S08.080	08188			8.500 (8.500)
L.R. 7/05, art. 5, c. 3 - Gestione liquidatoria ESAF	S08.014	08029	15.000 (3.000)		

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento

TABELLA E

(importi in migliaia di euro)		ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI				2006	2007	2008
		UPB	CAPITOLO					
09 - INDUSTRIA								
L.R. 21/93 - Interventi urgenti a sostegno dell'industria		S09.024	09058			3.000 (3.000)	3.000 (3.000)	
10 - LAVORO								
L.R. 14/68 - Sezione provinciale Unione italiana ciechi		S10.049	10131			495 (95)	450 (50)	450 (424)
L.R. 1/86 - Contributi a favore delle attività dei coltivatori diretti sui problemi dello sviluppo economico e sociale		S10.049	10136			1.702 (1.702)	754 (754)	754 (181)
L.R. 8/97, art. 32 - Finanziamenti ad enti ed organismi cooperanti nel settore della sicurezza sociale		S10.049	10134			770 (770)	700 (700)	
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE								
L.R. 35/89 - Contributo annuale Fondazione G. Dessì		S11.052	11319			115 (29)	115 (29)	115 (27)
L.R. 1/90, art. 60 - Finanziamenti ad enti ed organismi con finalità didattica e socio culturali		S11.066	11108			80 (20)	60 (20)	40 (4)
		S11.052	11330			42 (25)	42 (25)	
		S11.015	11332			100 (100)	100 (100)	100 (17)

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento

TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI		(importi in migliaia di euro)			
	UPB	CAPITOLO	2006	2007	2008
L.R. 39/91 - AILUN	S11.067	11124	950 (340)	688 (78)	688 (17)
L.R. 12/92, artt. 2 e 5 - Università della terza età	S11.072	11182	400 (160)		
L.R. 6/95, art. 50, c. 5 - Contributo annuo Istituto storico arborese	S11.015	11321	26 (26)	26 (26)	
L.R. 9/96, art. 54 - Contributo annuo Associazione Lao Silesu	S11.015	11329	30 (30)	30 (30)	
L.R. 8/97, art. 32, c. 5 - Deputazione storia patria	S11.052	11311	10 (10)	10 (10)	
L.R. 26/97 - Promozione e valorizzazione della lingua sarda	S11.015	11122	700 (700)	700 (700)	
L.R. 6/01, art. 5, c. 4 - Edilizia scolastica	S11.065	11100	26.000 (13.384)		
12 - SANITÀ					
L.R. 7/05, art. 13, c. 18 - Contributi per l'auto-aiuto	S12.068	12108			80 (80)

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento

TABELLA F

Dimostrazione del rispetto del vincolo del ricorso al credito
(articolo 37, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11)

TABELLA F

Dimostrazione del rispetto del vincolo del ricorso al credito
(articolo 37, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11)

(migliaia di euro)

OGGETTO DEGLI INTERVENTI	UPB	CAP.	
Trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente o organismo appartenente al settore P.A.	S04.017	04046-00/P	102.759
	S12.029	12100-00	63.000
TOTALE COMPLESSIVO			165.759

Legge regionale pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 7 del 1 marzo 2006

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2006, n. 2

Bilancio di previsione per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per gli anni 2006 - 2008

INDICE

Legge di approvazione	Pag. 36
Riepiloghi	
Quadro generale riassuntivo delle entrate	Pag. 42
Quadro generale riassuntivo delle spese	Pag. 45
Riassunto delle entrate per titoli e categorie economiche	Pag. 47
Riassunto delle spese per stati di previsione	Pag. 56
Riassunto delle spese per titoli e stati di previsione	Pag. 59
Riassunto delle spese per ambiti	Pag. 67
Riassunto delle spese per titoli e ambiti	Pag. 70
Riassunto delle spese per ambiti e aree omogenee	Pag. 76
Riassunto delle spese per titoli e aree omogenee	Pag. 86

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Stato di previsione dell'entrata	Pag. 96
----------------------------------	---------

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

01 - Presidenza della Giunta	Pag. 248
------------------------------	----------

02 - Affari generali, personale e riforma della Regione	Pag. 259
03 - Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio	Pag. 270
04 - Enti locali, finanze ed urbanistica	Pag. 282
05 - Difesa dell'ambiente	Pag. 295
06 - Agricoltura e riforma agro-pastorale	Pag. 308
07 - Turismo, artigianato e commercio	Pag. 318
08 - Lavori pubblici	Pag. 325
09 - Industria	Pag. 338
10 - Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale	Pag. 346
11 - Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Pag. 357
12 - Igiene, sanità e assistenza sociale	Pag. 368
13 - Trasporti	Pag. 379

ELENCHI

N. 1 Spese obbligatorie e d'ordine	Pag. 385
N. 2 Spese occorrenti per restituire tributi indebitamente percetti, tasse ed imposte su prodotti che si esportano, e per stipendi, pensioni e altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge	Pag. 399
N. 3 - Spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti e istituti o di somme comunque percette per conto di terzi	Pag. 403

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2006, n. 2

Bilancio di previsione per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per gli anni 2006 - 2008

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga
la seguente legge:

Stato di previsione dell'entrata

Art. 1

1. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'anno 2006, dal 1° gennaio al 31 dicembre, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge.

Art. 2

1. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio è autorizzato, ove occorra, a disporre con propri decreti l'istituzione nello stato di previsione dell'entrata di nuovi capitoli nell'ambito delle corrispondenti unità previsionali di base istituite o da istituire col medesimo provvedimento.

Totale generale della spesa

Art. 3

1. È approvato in euro 9.515.778.000 in termini di competenza ed in euro 8.770.825.000 in termini di cassa, dal 1° gennaio al 31 dicembre, il totale della spesa della Regione per l'anno 2006.

Stati di previsione della spesa

Art. 4

1. Sono autorizzati gli impegni, le liquidazioni ed i pagamenti delle spese, secondo le leggi in vigore, per l'anno 2006, dal 1° gennaio al 31 dicembre, in conformità degli stati di previsione della spesa annessi alla presente legge (tabelle da 01 a 13) entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza e di cassa in conformità di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.

Elenchi

Art. 5

1. Per gli effetti di cui all'articolo 23 della legge regionale n. 11 del 1983 sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle iscritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Art. 6

1. Per gli effetti di cui all'articolo 24 della legge regionale n. 11 del 1983, sono considerate spese occorrenti per restituire tributi indebitamente riscossi, o tasse e imposte su prodotti che si esportano, per integrare le assegnazioni relative a stipendi, pensio-

ni e altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge e per integrare le dotazioni dei fondi speciali per la riassegnazione delle somme perentorie agli effetti amministrativi e del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritti nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, quelle iscritte nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge.

Art. 7

1. Per gli effetti di cui al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale n. 11 del 1983, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti e istituti, o di somme comunque riscosse per conto di terzi, quelle iscritte nell'elenco n. 3 annesso alla presente legge.

Quadro generale riassuntivo

Bilancio annuale

Art. 8

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006.

Art. 9

1. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato a disporre, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale medesimo di concerto con gli Assessori competenti per le assegnazioni a destinazione non vincolata*, l'istituzione di appositi capitoli negli stati di previsione della spesa nell'ambito delle corrispondenti unità previsionali di base istituite o da istituire col medesimo provvedimento, e l'iscrizione ad essi, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei correlativi capitoli dello stato di previsione dell'entrata, istituiti a termini dell'articolo 2, in conformità della specifica destinazione data ai fondi assegnati alla Regione dallo Stato, dalla Unione europea o da altri enti, in applicazione di apposite norme.

2. Si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per le reiscrizioni di assegnazioni statali con vincolo di specifica destinazione di cui sia stata accertata l'economia di stanziamento nell'anno 2005 con contestuale minore accertamento della relativa entrata.

3. Con lo stesso procedimento di cui al comma 1 è autorizzata l'iscrizione dei fondi medesimi a capitoli già esistenti.

(*) Rettifica B.U. 7/3/2006 n. 8, pag. 54

4. Con la procedura di cui al comma 1 sono autorizzate:

a) l'iscrizione delle quote dei mutui contratti dalla Regione, ivi compresi quelli i cui oneri di ammortamento siano assunti a carico del bilancio dello Stato;

b) le variazioni di bilancio necessarie a dare attuazione ai programmi integrati d'area approvati a termini della legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14, agli interventi inclusi nella programmazione negoziata e agli accordi di programma approvati dalla Giunta regionale, attingendo dalle disponibilità del capitolo 03040 (UPB S03.008) e, ove occorra, anche mediante le modalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 12 marzo 1976, n. 12.

Art. 10

1. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le variazioni di bilancio, anche mediante applicazione della procedura prevista dall'articolo 2 della legge regionale n. 12 del 1976, necessarie per l'attuazione delle ordinanze del Commissario governativo emesse a termini del comma 1 dell'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 1995 e dell'articolo 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2004, n. 3387.

Art. 11

1. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato, con proprio decreto, ad integrare la dotazione del fondo di cassa di cui all'articolo 31 bis della legge regionale n. 11 del 1983 (UPB S03.003 - cap. 03013) in corrispondenza con l'accertamento di nuove entrate di cassa.

Art. 12

1. Ai fini dell'attuazione dei programmi operativi e delle iniziative comunitarie inseriti nel quadro comunitario di sostegno per gli anni 2000-2006, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento comunitario n. 1260/1999 e dei vincoli imposti dall'Unione europea, l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, variazioni compensative tra unità previsionali di base, fermo restando il piano finanziario approvato con decisione della Commissione europea, anche mediante l'applicazione della procedura di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 12 del 1976.

Art. 13

1. Al fine del recepimento delle modifiche dei programmi finanziati con il concorso dell'Unione europea e sulla base delle autorizzazioni emesse dalla stessa, l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio è autorizzato a disporre, con proprio decreto da comunicare entro cinque giorni alla Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare, le necessarie variazioni di bilancio, anche con l'applicazione della procedura di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 12 del 1976 attingendo, ove occorra, per il cofinanziamento regionale, al fondo di cui all'articolo 23 della legge regionale n. 11 del 1983 (UPB S03.002).

Art. 14

1. Per gli obblighi derivanti dall'applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, modificato dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, relativi all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato a disporre con propri decreti, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei capitoli d'entrata 11607 e 11608 (UPB E03.032), l'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli di spesa 03160 e 03162 (UPB S03.043) e 12115 (UPB S12.030) anche mediante variazioni compensative tra gli stessi capitoli, ancorché riferiti ad unità previsionali di base differenti.

Art. 15

1. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato, ove occorra, a disporre con propri decreti l'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli di spesa relativi alla quota capitale e/o interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti dalla Regione, mediante variazioni compensative tra gli stessi, ancorché riferiti ad unità previsionali di base differenti.

Art. 16

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 febbraio 2005 (Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano), l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto da inviarsi, per conoscenza, alla competente Commissione consiliare, provvede alle necessarie variazioni di

bilancio nel rispetto dello stanziamento autorizzato dalla legge di bilancio.

Disposizioni diverse

Art. 17

1. Lo stanziamento di cui all'articolo 83 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, è trasferito, con decreto dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, anche mediante l'applicazione delle procedure di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 12 del 1976, ai vari capitoli esistenti o da istituire nell'ambito delle corrispondenti unità previsionali di base individuate nel programma di spesa.

Art. 18

1. Al fine dell'attuazione del comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, con proprio decreto, provvede all'iscrizione delle somme derivanti dai compensi corrisposti da terzi ai dirigenti dell'Amministrazione regionale in conto del capitolo 02071 (UPB S02.066) previo accertamento in conto del capitolo d'entrata 34010 (UPB E02.047).

Art. 19

1. Al fine dell'attuazione dell'articolo 103 del contratto collettivo regionale di lavoro per gli anni 1998-2001, il direttore generale dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, sulla base della determinazione, emessa su conforme deliberazione della Giunta regionale, del direttore del servizio competente dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, a ripartire lo stanziamento dei fondi unici di cui ai capitoli 02072, 02072-01 (UPB S02.053) ai vari fondi per la retribuzione di rendimento e di posizione, attribuiti a ciascuna direzione generale.

2. Con le medesime procedure di cui al comma 1 si provvede alle variazioni di bilancio conseguenti all'utilizzo del fondo di cui al capitolo 02072-01 (UPB S02.053).

Art. 20

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contrattuali in materia di fondi di cui agli articoli 102 e 102 bis del contratto collettivo regionale del lavoro 2002-2005, l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio è autorizzato, con proprio decreto, su proposta dell'Assessore regionale degli affari generali, per-

sonale e riforma della Regione, ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per l'utilizzo delle economie di spesa individuate dalle citate disposizioni da destinare ai fondi medesimi.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale biennio economico 2000-2001 e con le stesse modalità indicate nel comma 1, sono apportate le variazioni di bilancio necessarie per l'utilizzo delle economie di spesa realizzate in conto delle risorse destinate alla copertura degli oneri assicurativi.

Art. 21

1. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, provvede a trasferire, dai corrispondenti capitoli, le somme relative alle spese di missione destinate all'attuazione di interventi, progetti, programmi cofinanziati dall'Unione europea, dallo Stato o da altri enti pubblici da imputarsi ai capitoli 02053 e 02054 (UPB S02.048).

Art. 22

1. I trasferimenti dai fondi di cui all'articolo 29 della legge regionale n. 11 del 1983, relativi alla revisione dei prezzi contrattuali, possono essere disposti a favore dei vari capitoli compresi nel titolo II, categoria 1, degli stati di previsione della spesa, nell'ambito delle corrispondenti unità previsionali di base, nonché del capitolo 08139 (UPB S08.028) dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei lavori pubblici.

2. Nel caso in cui i capitoli di provenienza fossero stati nel frattempo soppressi, i loro corrispondenti possono essere reistituiti, ai fini di cui al comma 1, con decreto dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio.

3. Si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per i trasferimenti sino a euro 260.000.

Art. 23

1. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale medesimo, di concerto con gli Assessori rispettivamente interessati, è autorizzato a disporre, con proprio decreto, l'iscrizione ai competenti capitoli di spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei capitoli d'entrata 32404, 32405 (UPB E01.078), 36203-01 (UPB E08.065) e 36203-02 (UPB E08.027) degli importi corrispondenti, o delle mi-

nori somme effettivamente occorrenti agli interessi attivi maturati sui conti correnti di cui al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, agli interessi attivi maturati sulle somme erogate agli enti locali con vincolo di destinazione specifica ed alle economie realizzate rispetto ai fondi messi a disposizione degli enti stessi, di cui al comma 3 dell'articolo 9 della medesima legge, al 31 dicembre 2005.

2. Nel caso in cui gli enti gestori e gli enti locali interessati abbiano richiesto - a' termini rispettivamente del comma 6 dell'articolo 4 e del comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 1 del 1975 - la riassegnazione degli importi degli interessi e delle economie realizzate e l'Amministrazione regionale disponga l'accoglimento di tali richieste prima che siano avvenuti i rispettivi versamenti, alle riassegnazioni stesse può farsi luogo - previa l'adozione di provvedimenti di variazione di bilancio di cui al comma 1 e sulla base della dimostrazione dei correlativi accertamenti d'entrata - mediante l'emissione di ordinativi diretti da commutarsi in quietanze di entrata.

Art. 24

1. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, con proprio decreto, è autorizzato ad iscrivere, previo accertamento in conto del capitolo di entrata 36211 (UPB E04.083), le somme derivanti dalla vendita delle riproduzioni della Carta tecnica regionale, in conto del capitolo 04198 (UPB S04.125) per essere utilizzate ai fini dell'aggiornamento della Carta medesima e della produzione di materiale cartografico.

Art. 25

1. Gli stanziamenti sussistenti in conto competenza e in conto residui sul capitolo 04048 (UPB S04.020) di cui all'articolo 19 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, sono trasferiti per quanto di competenza ai relativi capitoli delle UPB S04.077 (capitolo 04148), S04.086 (capitolo 04153), S04.094 (capitolo 04156), S04.079 (capitolo 04160), S04.027 (capitolo 04164), S04.029 (capitolo 04168); al trasferimento provvede, con proprio decreto, l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, anche mediante l'applicazione della procedura di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 12 del 1976.

Art. 26

1. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 35 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio è autorizzato a disporre, con propri decreti, in corrispondenza degli accertamenti effettuati in conto del capitolo di entrata 36213 (UPB E04.076) l'iscrizione ai capitoli di spesa 04186, 04187 (UPB S04.111) e 04231 (UPB S04.112) delle somme relative ai rimborsi delle anticipazioni concesse a favore dei comuni per la redazione e l'attuazione dei piani di risanamento urbanistico.

Art. 27

1. Ai fini dell'applicazione del decreto ministeriale 3 settembre 1998, n. 370, l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio è autorizzato a disporre, con propri decreti, in corrispondenza degli accertamenti effettuati in conto del capitolo di entrata 35004 (UPB E05.020) l'iscrizione al capitolo di spesa 05061 (UPB S05.020) delle somme relative alla riscossione delle spese amministrative per le procedure di notifica e di sorveglianza delle spedizioni transfrontaliere.

Art. 28

1. All'utilizzo degli stanziamenti iscritti in conto dei capitoli 05056 (UPB S05.020) e 05062 (UPB S05.021) si provvede previo accertamento delle correlative entrate in conto del capitolo 11605 (UPB E05.013).

Art. 29

1. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, è autorizzato a disporre, in corrispondenza degli accertamenti effettuati in conto del capitolo di entrata 36238 (UPB E06.077), l'iscrizione al capitolo 06322 (UPB S06.058) delle somme relative alla riscossione delle spese di partecipazione alle fiere agro-alimentari.

Art. 30

1. Lo stanziamento di cui alla legge regionale 9 agosto 2002, n. 13, (UPB S06.030 - capitolo 06103), è trasferito ai competenti capitoli delle UPB S06.067, S06.074, S06.087, S06.081, sulla base dei fabbisogni di pagamento rappresentati dai rispettivi Servizi ripartimentali dell'agricoltura; al relativo trasferimento provvede, con proprio decreto, l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, su proposta

dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, secondo le disposizioni previste dalla legge regionale n. 12 del 1976. Con le stesse modalità sono, altresì, autorizzate variazioni compensative tra le suddette unità previsionali di base.

Art. 31

1. Ai fini dell'applicazione della lettera f) dell'articolo 13 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato a disporre, con propri decreti, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo d'entrata 36126 (UPB E08.075), l'iscrizione al capitolo di spesa 08162 (UPB S08.079) delle somme da versare alla Cassa depositi e prestiti, a seguito dei rimborsi dei contributi erogati per gli interventi di edilizia agevolata.

2. Gli oneri relativi al pagamento delle semestralità di contributo per gli interventi di edilizia rurale, attivati ai sensi dell'articolo 26 della Legge n. 457 del 1978, fanno carico allo stanziamento iscritto nel capitolo di spesa 08171 (UPB S08.080).

Art. 32

1. Gli stanziamenti iscritti in conto del capitolo 08005 (UPB S08.005) possono essere utilizzati, oltre che per i compensi da corrispondere alle imprese esecutrici di opere immobiliari a diretto carico della Regione, per i maggiori oneri dovuti dagli enti delegati dall'Assessorato dei lavori pubblici per l'attuazione degli interventi nelle zone interne previsti dalla delibera del CIPE del 3 agosto 1998, relativi all'azione organica 6.3 - Interventi nelle zone interne.

Art. 33

1. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, è autorizzato ad iscrivere in conto del capitolo 08166 (UPB S08.079), previo accertamento in conto del capitolo di entrata 36126 (UPB E08.075), le somme derivanti da recuperi relativi ai contributi erogati per interventi di edilizia agevolata, ai fini della tenuta, manutenzione e informatizzazione dell'anagrafe dei beneficiari delle agevolazioni in materia di edilizia residenziale.

Art. 34

1. Per le finalità previste dal comma 4 dell'articolo 164 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, cre-

dito e assetto del territorio è autorizzato a disporre, con proprio decreto, in corrispondenza degli accertamenti effettuati in conto dei capitoli d'entrata 35013 (UPB E11.044), 35013-02 (UPB E11.050), 35013-01 (UPB E11.055), 35013-03 (UPB E11.060) l'iscrizione in conto dei capitoli di spesa 11347 (UPB S11.080), 11352 (UPB S11.085), 11357 (UPB S11.090) e 11362 (UPB S11.095) delle somme provenienti dalle sanzioni erogate ai termini dell'articolo 15 della Legge 25 giugno 1939, n. 1497.

Art. 35

1. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale medesimo di concerto con l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e assistenza sociale, è autorizzato a disporre, con propri decreti, il trasferimento delle somme iscritte ai fondi da ripartire di cui ai capitoli 12113, 12116 e 12118 (UPB S12.030), ai capitoli esistenti ed a quelli da istituire nell'ambito delle corrispondenti unità previsionali di base, istituite o da istituire, per l'applicazione della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. Con le stesse modalità indicate nel comma 1 ed in relazione alle quantificazioni definitive che sono accertate nel corso dell'applicazione dei criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale previsti dall'articolo 17 della Legge 22 dicembre 1984, n. 887, è autorizzato il ripristino - mediante opportuna riduzione degli stanziamenti portati dai vari capitoli di spesa alimentati dalla quota regionale del Fondo sanitario nazionale - delle disponibilità occorrenti nei fondi da ripartire di cui ai precitati capitoli 12113 e 12116 (UPB S12.030).

Art. 36

1. Le articolazioni dei capitoli di spesa, ancora operanti, effettuate ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, nell'anno 1998, per l'utilizzazione degli stanziamenti relativi agli interventi straordinari affidati alla realizzazione della Regione, ai sensi dei piani annuali di attuazione di cui alla Legge 1° marzo 1986, n. 64, restano valide anche per l'anno 2006.

Bilancio pluriennale

Art. 37

1. È approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2007-2008 nel testo allegato alla presente legge.

<p>Quadro generale riassuntivo Bilancio pluriennale Art. 38</p> <p>1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2007-2008.</p> <p>Entrata in vigore Art. 39</p>	<p>1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.</p> <p>La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.</p> <p>E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.</p> <p>Data a Cagliari, addì 24 febbraio 2006</p> <p>Soru</p>
--	---

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE
DEL BILANCIO PLURIENNALE

NOTA: Gli importi sono indicati in migliaia di euro (1 euro = 1.936,27 lire)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE
BILANCIO PLURIENNALE 2006/2008

importi in migliaia di Euro

TITOLO	2006			Cassa	2007		2008		TOTALE COMPETENZE
	Residui	Competenza	Competenza		Competenza				
TITOLO I - TRIBUTI PROPRI E QUOTE DI TRIBUTI DEVOLUTI DALLO STATO									
AS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FR	709.347	5.960.404	3.910.365	3.908.216	4.028.710	13.897.330			
TOTALE	709.347	5.960.404	3.910.365	3.908.216	4.028.710	13.897.330			
TITOLO II - CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER COMPETENZE DELEGATE									
AS	4.152.647	1.798.339	348.355	1.067.183	1.023.262	3.888.784			
FR	0	0	3.874.374	0	0	0			
TOTALE	4.152.647	1.798.339	4.222.729	1.067.183	1.023.262	3.888.784			
TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI									
AS	214.461	5	0	0	0	5			
FR	151.245	169.649	586.731	44.202	35.106	248.957			
TOTALE	365.706	169.654	586.731	44.202	35.106	248.962			
TITOLO IV - ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI - TRASFERIMENTI CAPITALI - RIMBORSI CREDITI									
AS	0	0	0	0	0	0			
FR	96	80.051	30.000	53.151	43.151	176.353			
TOTALE	96	80.051	30.000	53.151	43.151	176.353			
TITOLO V - MUTUI PRESTITI OD ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE									
AS	0	0	0	0	0	0			
FR	500.000	1.482.317	0	0	0	1.482.317			
TOTALE	500.000	1.482.317	0	0	0	1.482.317			
TITOLO VI - PARTITE DI GIRO									
AS	163	0	0	0	0	0			
FR	0	25.013	21.000	25.013	25.013	75.039			
TOTALE	163	25.013	21.000	25.013	25.013	75.039			
TITOLO VII - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
AS	0	0	0	0	0	0			
FR	0	0	0	0	0	0			
TOTALE	0	0	0	0	0	0			

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE
BILANCIO PLURIENNALE 2006/2008

importi in migliaia di Euro

TITOLO	2006		Cassa	2007		2008		TOTALE COMPETENZE
	Residui	Competenza		Competenza	Competenza			
ASSEGNAZIONI STATALI	4.367.271	1.798.344	348.355	1.067.183	1.023.262			3.888.789
FONDI REGIONALI	1.360.688	7.717.434	8.422.470	4.030.582	4.131.980			15.879.996
TOTALE ENTRATE	5.727.959	9.515.778	8.770.825	5.097.765	5.155.242			19.768.785

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE
DEL BILANCIO PLURIENNALE

NOTA: Gli importi sono indicati in migliaia di euro (1 euro = 1.936,27 lire)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE
BILANCIO PLURIENNALE 2006/2008

importi in migliaia di Euro

TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
	Residui	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza			
TITOLO I - SPESE CORRENTI								
AS	1.391.323	1.071.731	0	978.635		966.892		3.017.258
FR	1.597.058	3.233.081	5.753.332	3.085.537		3.109.653		9.428.271
TOTALE	2.988.381	4.304.812	5.753.332	4.064.172		4.076.545		12.445.529
TITOLO II - SPESE D'INVESTIMENTO								
AS	3.403.444	701.310	0	61.602		54.240		817.152
FR	3.154.787	1.057.438	2.724.938	651.215		758.925		2.467.578
TOTALE	6.558.231	1.758.748	2.724.938	712.817		813.165		3.284.730
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI MUTUI E PRESTITI								
AS	1	25.303	0	26.946		2.130		54.379
FR	4.884	235.304	260.607	268.817		238.389		742.510
TOTALE	4.885	260.607	260.607	295.763		240.519		796.889
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO								
AS	0	0	0	0		0		0
FR	6.208	25.013	31.948	25.013		25.013		75.039
TOTALE	6.208	25.013	31.948	25.013		25.013		75.039
TITOLO V - COPERTURA DISAVANZO								
AS	0	0	0	0		0		0
FR	0	3.166.598	0	0		0		3.166.598
TOTALE	0	3.166.598	0	0		0		3.166.598
ASSEGNAZIONI STATALI								
FONDI REGIONALI	4.794.768	1.798.344	0	1.067.183		1.023.262		3.888.789
TOTALE SPESE	4.762.937	7.717.434	8.770.825	4.030.582		4.131.980		15.879.996
	9.557.705	9.515.778	8.770.825	5.097.765		5.155.242		19.768.785

RIASSUNTO DELLE ENTRATE PER TITOLI E CATEGORIE ECONOMICHE

NOTA: Gli importi sono indicati in migliaia di euro (1 euro = 1.936,27 lire)

importi in migliaia di Euro

TITOLO I - TRIBUTI PROPRI E QUOTE DI TRIBUTI DEVOLUTI DALLO STATO

CATEGORIE DI ENTRATA	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
	Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
1 TRIBUTI PROPRI	272.332	881.187	1.010.365	761.187	761.187	761.187	761.187	2.403.561
2 TRIBUTI DEVOLUTI DALLO STATO E SOMME SOSTITUTIVE DI TRIBUTI	437.015	5.079.217	2.900.000	3.147.029	3.147.029	3.267.523	3.267.523	11.493.769
Totale Titolo I	709.347	5.960.404	3.910.365	3.908.216	3.908.216	4.028.710	4.028.710	13.897.330

TITOLO II - CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER COMPETENZE DELEGATE
importi in migliaia di Euro

CATEGORIE DI ENTRATA	2006		2007		2008		TOTALE COMPETENZE
	Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	
1 ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI STATALI CONNESSE AI PROGRAMMI DI SVILUPPO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE 281/1970	4.380	2.509	2.911	160	160	160	2.829
2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI SPECIALI DI CUI AL TERZO COMMA DELL'ART. 119 DELLA COSTITUZIONE E DA ALTRI PARTICOLARI FINANZIAMENTI PREVISTI DAGLI ST	247.039	218.761	350.547	0	0	0	218.761
3 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI	3.813.775	1.544.007	3.761.563	1.038.691	1.005.479	1.005.479	3.588.177
4 ENTRATE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE	87.453	33.062	107.708	28.332	17.623	17.623	79.017
Totale Titolo II	4.152.647	1.798.339	4.222.729	1.067.183	1.023.262	1.023.262	3.888.784

importi in migliaia di Euro

CATEGORIE DI ENTRATA		2006		2007	2008		TOTALE COMPETENZE
		Residui	Competenze		Competenze	Competenze	
1	VENDITA DI BENI E DI SERVIZI RESI DALLA REGIONE	1	521	526	526	526	1.573
2	RENDITE PATRIMONIALI E PROVENTI DEL DEMANIO	10.011	15.306	15.281	10.216	10.216	40.803
3	UTILE DI ENTI ED AZIENDE REGIONALI	0	0	0	0	0	0
4	ENTRATE DIVERSE	22.205	5.873	5.658	5.510	5.510	17.041
5	PROVENTI SPECIALI	63	907	907	907	907	2.721
6	RECUPERI E RIMBORSI	333.425	145.862	20.640	16.767	16.767	183.269
7	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	1	1.185	1.190	1.180	1.180	3.555
Totale Titolo III		365.706	169.654	44.202	35.106	35.106	248.962

importi in migliaia di Euro

TITOLO IV - ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI - TRASFERIMENTI CAPITALI - RIMBORSI CREDITI

CATEGORIE DI ENTRATA		2006		2007		2008		TOTALE COMPETENZE
		Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	
1	ALIENAZIONE DI BENI E DIRITTI PATRIMONIALI E AFFRANCAZIONE DI CANONI	96	80.000	30.000	53.100	43.100		176.200
3	RIMBORSO DI CREDITI E DI ANTICIPAZIONI	0	51	0	51	51		153
Totale Titolo IV		96	80.051	30.000	53.151	43.151		176.353

importi in migliaia di Euro

TITOLO V - MUTUI PRESTITI OD ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE

CATEGORIE DI ENTRATA		2006		2007		2008		TOTALE COMPETENZE
		Residui	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
1	MUTUI	500.000	1.482.317	0	0	0	0	1.482.317
Totale Titolo		500.000	1.482.317	0	0	0	0	1.482.317
	V							

TITOLO VI - PARTITE DI GIRO		importi in migliaia di Euro					
CATEGORIE DI ENTRATA		2006		2007	2008	TOTALE	
		Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	COMPETENZE
1	PARTITE DI GIRO	163	25.013	21.000	25.013	25.013	75.039
	Totale Titolo VI	163	25.013	21.000	25.013	25.013	75.039

Importi in migliaia di Euro

CATEGORIE DI ENTRATA		2006		2007		2008		TOTALE COMPETENZE
		Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	
1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0	0	0	0	0	0	0
Totale Titolo VII		0	0	0	0	0	0	0

TOTALI ENTRATE

Importi in migliaia di Euro

	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
	Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze		
TOTALE TITOLO I	709.347	5.960.404	3.910.365	3.908.216	4.028.710		13.897.330	
TOTALE TITOLO II	4.152.647	1.798.339	4.222.729	1.067.183	1.023.262		3.888.784	
TOTALE TITOLO III	365.706	169.654	586.731	44.202	35.106		248.962	
TOTALE TITOLO IV	96	80.051	30.000	53.151	43.151		176.353	
TOTALE TITOLO V	500.000	1.482.317	0	0	0		1.482.317	
TOTALE TITOLO VI	163	25.013	21.000	25.013	25.013		75.039	
TOTALE TITOLO VII	0	0	0	0	0		0	
TOTALE	5.727.959	9.515.778	8.770.825	5.097.765	5.155.242		19.768.785	

RIASSUNTO DELLE SPESE PER STATI DI PREVISIONE

NOTA: Gli importi sono indicati in migliaia di euro (1 euro = 1.936,27 lire)

STATI DI PREVISIONE			2006			2007	2008	TOTALE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	COMPETENZE
01	PRESIDENZA DELLA GIUNTA	AS FR	1.047 42.452	17.557 111.131	0 125.860	0 97.005	0 94.684	17.557 302.820
	TOT.		43.499	128.688	125.860	97.005	94.684	320.377
02	AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE	AS FR	76.196 69.554	7.715 256.065	0 289.531	0 253.068	0 252.572	7.715 761.705
	TOT.		145.750	263.780	289.531	253.068	252.572	769.420
03	PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO	AS FR	217.078 396.833	86.880 4.022.826	0 1.309.730	40.840 749.325	14.325 838.333	142.045 5.610.484
	TOT.		613.909	4.109.706	1.309.730	790.165	852.658	5.752.529
04	ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA	AS FR	195.193 686.977	95.197 532.509	0 763.984	35.261 440.338	27.845 409.008	158.303 1.381.855
	TOT.		882.160	627.706	763.984	475.599	436.853	1.540.158
05	DIFESA DELL'AMBIENTE	AS FR	584.020 125.113	89.364 248.262	0 603.898	0 207.151	0 206.111	89.364 681.524
	TOT.		709.133	337.626	603.898	207.151	206.111	750.888
06	AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE	AS FR	311.799 520.142	128.769 143.049	0 428.848	160 108.839	160 107.789	129.089 359.677
	TOT.		831.941	271.818	428.848	108.999	107.949	488.766
07	TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO	AS FR	92.392 352.678	44.929 130.026	0 177.114	0 66.679	0 63.579	44.929 260.284
	TOT.		445.070	174.955	177.114	66.679	63.579	305.213
08	LAVORI PUBBLICI	AS FR	1.215.120 624.266	123.833 125.947	0 470.536	28.721 50.554	26.587 39.224	179.141 215.725
	TOT.		1.839.386	249.780	470.536	79.275	65.811	394.866
09	INDUSTRIA	AS FR	182.133 312.353	19.519 111.172	0 206.446	0 13.456	0 29.446	19.519 154.074
	TOT.		494.486	130.691	206.446	13.456	29.446	175.593
10	LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE	AS FR	378.816 311.189	124.293 172.248	0 328.422	25.045 91.722	25.045 81.312	174.383 345.282
	TOT.		690.005	296.541	328.422	116.767	106.357	519.665
11	PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT	AS FR	247.130 341.769	89.845 207.325	0 370.943	14.286 125.700	6.430 122.265	110.561 455.290
	TOT.		588.899	297.170	370.943	139.986	128.695	565.851

STATI DI PREVISIONE		2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
		Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
12 IGIENE, SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE	AS	1.119.966	947.933	0	922.870	922.870	922.870	922.870	2.793.673
	FR	931.109	1.554.031	3.507.519	1.733.790	1.733.790	1.783.752	1.783.752	5.071.573
	TOT.	2.051.075	2.501.964	3.507.519	2.656.660	2.656.660	2.706.622	2.706.622	7.865.246
13 TRASPORTI	AS	173.890	22.510	0	0	0	0	0	22.510
	FR	48.502	102.843	187.994	92.955	92.955	103.905	103.905	299.703
	TOT.	222.392	125.353	187.994	92.955	92.955	103.905	103.905	322.213
TOTALI SPESA									
ASSEGNAZIONI STATALI		1.391.323	1.071.731	0	978.635	978.635	966.892	966.892	3.017.258
FONDI REGIONALI		1.597.058	3.233.081	5.753.332	3.085.537	3.109.653	3.109.653	3.109.653	9.428.271
TOTALE TITOLO I		2.988.381	4.304.812	5.753.332	4.064.172	4.064.172	4.076.545	4.076.545	12.445.529
ASSEGNAZIONI STATALI		3.403.444	701.310	0	61.602	61.602	54.240	54.240	817.152
FONDI REGIONALI		3.154.787	1.057.438	2.724.938	651.215	758.925	758.925	758.925	2.467.578
TOTALE TITOLO II		6.558.231	1.758.748	2.724.938	712.817	813.165	813.165	813.165	3.284.730
ASSEGNAZIONI STATALI		1	25.303	0	26.946	26.946	2.130	2.130	54.379
FONDI REGIONALI		4.884	235.304	260.607	268.817	238.389	238.389	238.389	742.510
TOTALE TITOLO III		4.885	260.607	260.607	295.763	240.519	240.519	240.519	796.889
ASSEGNAZIONI STATALI		0	0	0	0	0	0	0	0
FONDI REGIONALI		6.208	25.013	31.948	25.013	25.013	25.013	25.013	75.039
TOTALE TITOLO IV		6.208	25.013	31.948	25.013	25.013	25.013	25.013	75.039
ASSEGNAZIONI STATALI		0	0	0	0	0	0	0	0
FONDI REGIONALI		0	3.166.598	0	0	0	0	0	3.166.598
TOTALE TITOLO V		0	3.166.598	0	0	0	0	0	3.166.598
TOTALE		9.557.705	9.515.778	8.770.825	5.097.765	5.097.765	5.155.242	5.155.242	19.768.785

RIASSUNTO DELLE SPESE PER TITOLI E STATI DI PREVISIONE

NOTA: Gli importi sono indicati in migliaia di euro (1 euro = 1.936,27 lire)

TITOLO I - SPESE CORRENTI

Importi in migliaia di Euro

STATI DI PREVISIONE		2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
		Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
01 PRESIDENZA DELLA GIUNTA	AS	1.047	4.124	0	0	0	0	4.124	
	FR	37.132	110.131	110.290	97.005	94.684	0	301.820	
	TOT.								
02 AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE	AS	38.179	114.255	110.290	97.005	94.684	0	305.944	
	FR	40	0	0	0	0	0	0	
	TOT.	52.238	231.055	227.898	228.058	227.562	0	686.675	
03 PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO	TOT.	52.278	231.055	227.898	228.058	227.562	0	686.675	
	AS	3.755	3.592	0	2.552	1.705	0	7.849	
	FR	144.941	489.015	881.602	358.308	353.124	0	1.200.447	
04 ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA	TOT.	148.896	492.807	881.602	360.860	354.829	0	1.208.296	
	AS	15.708	15.706	0	15.701	15.701	0	47.108	
	FR	60.259	325.451	341.464	282.157	281.027	0	888.635	
05 DIFESA DELL'AMBIENTE	TOT.	75.967	341.157	341.464	297.858	296.728	0	935.743	
	AS	4.319	2.036	0	0	0	0	2.036	
	FR	34.812	67.678	61.841	34.341	33.301	0	135.320	
06 AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE	TOT.	39.131	69.714	61.841	34.341	33.301	0	137.356	
	AS	8.308	3.300	0	160	3.620	0	3.620	
	FR	77.165	94.501	105.583	84.057	83.857	0	262.415	
07 TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO	TOT.	85.473	97.801	105.583	84.217	84.017	0	266.035	
	AS	10.116	5.079	0	0	0	0	5.079	
	FR	26.861	34.132	36.814	18.476	16.376	0	68.984	
08 LAVORI PUBBLICI	TOT.	36.977	39.211	36.814	18.476	16.376	0	74.063	
	AS	2.440	4.922	0	5.000	5.000	0	14.922	
	FR	48.250	41.415	46.317	6.020	5.890	0	53.325	
09 INDUSTRIA	TOT.	50.690	46.337	46.317	11.020	10.890	0	68.247	
	AS	3.801	0	0	0	0	0	0	
	FR	9.887	5.766	9.513	1.556	1.546	0	8.868	
10 LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE	TOT.	13.688	5.766	9.513	1.556	1.546	0	8.868	
	AS	252.889	81.733	0	21.456	21.456	0	124.645	
	FR	108.150	89.912	182.921	39.408	30.098	0	159.418	
11 PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT	TOT.	361.039	171.845	182.921	60.864	51.554	0	284.063	
	AS	16.671	11.078	0	10.896	0	0	21.974	
	FR	97.019	159.134	184.102	114.451	110.576	0	384.161	
TOT.		113.690	170.212	184.102	125.347	110.576	0	406.135	

importi in migliaia di Euro

TITOLO I - SPESE CORRENTI

STATI DI PREVISIONE	2006		2007		2008		TOTALE COMPETENZE
	Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	
12 IGIENE, SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE	AS FR	1.072.228 897.546	940.161 1.484.048	0 3.467.813	922.870 1.731.745	922.870 1.781.707	2.785.901 4.997.500
13 TRASPORTI	TOT. AS FR	1.969.772 3 2.798	2.424.209 0 100.843	3.467.813 0 97.174	2.654.615 0 89.955	2.704.577 0 89.905	7.783.401 0 280.703
TOTALE	TOT.	2.801	100.843	97.174	89.955	89.905	280.703
ASSEGNAZIONI STATALI		1.391.323	1.071.731	0	978.635	966.892	3.017.258
FONDI REGIONALI		1.597.058	3.233.081	5.753.332	3.085.537	3.109.653	9.428.271
TOTALE TITOLO I		2.988.381	4.304.812	5.753.332	4.064.172	4.076.545	12.445.529

importi in migliaia di Euro

TITOLO II - SPESE D'INVESTIMENTO

STATI DI PREVISIONE	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
	Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
01 PRESIDENZA DELLA GIUNTA	AS FR	0 13.433 1.000	0 15.570	0 0	0 0	0 0	0 0	13.433 1.000
TOT.								
02 AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE	AS FR	5.320 76.156 11.111	15.570 0 29.685	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	14.433 7.715 0
TOT.								
03 PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO	AS FR	87.267 213.320 247.008	29.685 0 167.521	0 11.342 122.200	0 10.490 246.820	0 0 0	0 0 0	7.715 79.817 500.929
TOT.								
04 ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA	AS FR	460.328 179.475 626.718	189.894 79.491 207.058	167.521 0 422.520	133.542 19.560 158.181	257.310 12.144 127.981	0 0 0	580.746 111.195 493.220
TOT.								
05 DIFESA DELL'AMBIENTE	AS FR	806.193 579.701 90.301	286.549 87.328 180.584	422.520 0 542.057	177.741 0 172.810	140.125 0 172.810	0 0 0	604.415 87.328 526.204
TOT.								
06 AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE	AS FR	670.002 303.491 442.977	287.912 125.469 48.548	542.057 0 323.265	172.810 0 24.782	172.810 0 23.932	0 0 0	613.532 125.469 97.262
TOT.								
07 TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO	AS FR	746.468 82.276 325.814	174.017 39.850 95.891	323.265 0 140.300	24.782 0 48.200	23.932 0 47.200	0 0 0	222.731 39.850 191.291
TOT.								
08 LAVORI PUBBLICI	AS FR	408.090 1.212.680 576.016	135.741 118.911 84.532	140.300 0 424.219	48.200 23.721 44.534	47.200 21.587 33.334	0 0 0	231.141 164.219 162.400
TOT.								
09 INDUSTRIA	AS FR	1.788.696 178.332 302.466	203.443 19.519 105.406	424.219 0 196.933	68.255 0 11.900	54.921 0 27.900	0 0 0	326.619 19.519 145.206
TOT.								
10 LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE	AS FR	480.798 125.927 203.039	124.925 42.560 82.336	196.933 0 145.501	11.900 3.589 52.314	27.900 51.214 0	0 0 0	164.725 49.738 185.864
TOT.								
11 PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT	AS FR	328.966 230.459 244.750	124.896 78.767 48.191	145.501 0 186.841	55.903 3.390 11.249	54.803 6.430 11.689	0 0 0	235.602 88.587 71.129
TOT.								
		475.209	126.958	186.841	14.639	18.119		159.716

importi in migliaia di Euro

TITOLO II - SPESE D'INVESTIMENTO

	STATI DI PREVISIONE	2006		2007		2008		TOTALE COMPETENZE
		Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	
12 IGIENE, SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE	AS	47.740	7.772	0	0	0	0	7.772
	FR	33.563	69.983	39.706	2.045	2.045	2.045	74.073
	TOT.							
13 TRASPORTI	AS	81.303	77.755	39.706	2.045	2.045	2.045	81.845
	FR	173.887	22.510	0	0	0	0	22.510
	TOT.	219.591	24.510	90.820	3.000	14.000	14.000	41.510
TOTALE	ASSEGNAZIONI STATALI	3.403.444	701.310	0	61.602	54.240	54.240	817.152
	FONDI REGIONALI	3.154.787	1.057.438	2.724.938	651.215	758.925	758.925	2.467.578
	TOTALE TITOLO II	6.558.231	1.758.748	2.724.938	712.817	813.165	813.165	3.284.730

importi in migliaia di Euro

TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI MUTUI E PRESTITI

STATI DI PREVISIONE	2006			2007	2008		TOTALE COMPETENZE
	Residui	Competenze	Cassa		Competenze	Competenze	
03 PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO	1 4.884	25.303 235.304	0 260.607	26.946 268.817	2.130 238.389	54.379 742.510	
TOT.	4.885	260.607	260.607	295.763	240.519	796.889	
TOTALE	1 4.884	25.303 235.304	0 260.607	26.946 268.817	2.130 238.389	54.379 742.510	
ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE TITOLO III	4.885	260.607	260.607	295.763	240.519	796.889	

importi in migliaia di Euro

TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO

STATI DI PREVISIONE	2006		2007		2008		TOTALE COMPETENZE
	Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	
02 AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE	AS	0	0	0	0	0	0
	FR	6.205	31.948	25.010	25.010	25.010	75.030
	TOT.	6.205	31.948	25.010	25.010	25.010	75.030
07 TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO	AS	0	0	0	0	0	0
	FR	3	0	3	3	3	9
	TOT.	3	0	3	3	3	9
TOTALE ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE TITOLO IV	AS	0	0	0	0	0	0
	FR	6.208	31.948	25.013	25.013	25.013	75.039
	TOT.	6.208	31.948	25.013	25.013	25.013	75.039

STATI DI PREVISIONE		2006		2007		2008		TOTALE COMPETENZE
		Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	
03 PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO	AS	0	0	0	0	0	0	0
	FR	0	3.166.598	0	0	0	0	3.166.598
	TOT.	0	3.166.598	0	0	0	0	3.166.598
TOTALE ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE TITOLO V		0	0	0	0	0	0	0
		0	3.166.598	0	0	0	0	3.166.598
		0	3.166.598	0	0	0	0	3.166.598

importi in migliaia di Euro

TITOLO V - COPERTURA DISAVANZO

RIASSUNTO DELLE SPESE PER AMBITI

NOTA: Gli importi sono indicati in migliaia di euro (1 euro = 1.936,27 lire)

AMBITI		Importi in migliaia di Euro				
		2006		2007	2008	TOTALE
		Residui	Competenze	Cassa	Competenze	COMPETENZE
01	Assetto istituzionale e organizzativo	AS FR TOT.	139.203 848.784 987.987	0 1.241.768 1.241.768	39.838 879.536 919.374	132.235 2.706.258 2.838.493
02	Settori produttivi	AS FR TOT.	1.066.987 1.413.098 2.480.085	0 1.153.393 1.153.393	36.547 259.043 295.590	441.663 1.054.035 1.495.698
03	Assetto del territorio	AS FR TOT.	2.119.206 977.128 3.096.334	0 1.215.480 1.215.480	48.424 269.982 318.406	389.341 903.599 1.292.940
04	Settore sociale	AS FR TOT.	1.416.395 1.214.514 2.630.909	0 3.882.921 3.882.921	912.876 1.871.037 2.783.913	2.863.209 5.536.379 8.399.588
05	Fondi speciali e globali	AS FR TOT.	0 244.841 244.841	0 817.684 817.684	0 276.510 276.510	0 1.199.045 1.199.045
06	Partite finanziarie	AS FR TOT.	1.019 46.279 47.298	28.895 3.546.746 3.575.641	29.498 448.778 478.276	62.228 4.403.602 4.465.830
07	Partite che si compensano con l'entrata	AS FR TOT.	312 726 1.038	113 706 819	0 686 686	113 2.048 2.161
08	Partite di giro	AS FR TOT.	0 6.205 6.205	0 31.948 31.948	0 25.010 25.010	0 75.030 75.030
09	Rifinanziamento del piano di rinascita	AS FR TOT.	51.646 11.362 63.008	0 0 0	0 0 0	0 0 0

AMBITI		2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
		Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALI SPESA									
ASSEGNAZIONI STATALI		1.391.323	1.071.731	0	978.635	966.892	966.892	3.017.258	
FONDI REGIONALI		1.597.058	3.233.081	5.753.332	3.085.537	3.109.653	3.109.653	9.428.271	
TOTALE TITOLO I		2.988.381	4.304.812	5.753.332	4.064.172	4.076.545	4.076.545	12.445.529	
ASSEGNAZIONI STATALI		3.403.444	701.310	0	61.602	54.240	54.240	817.152	
FONDI REGIONALI		3.154.787	1.057.438	2.724.938	651.215	758.925	758.925	2.467.578	
TOTALE TITOLO II		6.558.231	1.758.748	2.724.938	712.817	813.165	813.165	3.284.730	
ASSEGNAZIONI STATALI		1	25.303	0	26.946	2.130	2.130	54.379	
FONDI REGIONALI		4.884	235.304	260.607	268.817	238.389	238.389	742.510	
TOTALE TITOLO III		4.885	260.607	260.607	295.763	240.519	240.519	796.889	
ASSEGNAZIONI STATALI		0	0	0	0	0	0	0	
FONDI REGIONALI		6.208	25.013	31.948	25.013	25.013	25.013	75.039	
TOTALE TITOLO IV		6.208	25.013	31.948	25.013	25.013	25.013	75.039	
ASSEGNAZIONI STATALI		0	0	0	0	0	0	0	
FONDI REGIONALI		0	3.166.598	0	0	0	0	3.166.598	
TOTALE TITOLO V		0	3.166.598	0	0	0	0	3.166.598	
TOTALE		9.557.705	9.515.778	8.770.825	5.097.765	5.155.242	5.155.242	19.768.785	

RIASSUNTO DELLE SPESE PER TITOLI E AMBITI

NOTA: Gli importi sono indicati in migliaia di euro (1 euro = 1.936,27 lire)

importi in migliaia di Euro

TITOLO I - SPESE CORRENTI

	AMBITI	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
		Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
01	Assetto istituzionale e organizzativo	AS FR TOT.	9.513 285.134 294.647	46.314 786.930 833.244	0 845.097 845.097	39.781 745.152 784.933	29.072 740.903 769.975	115.167 2.272.985 2.388.152	
02	Settori produttivi	AS FR TOT.	274.872 160.180 435.052	88.622 224.520 313.142	0 318.575 318.575	21.616 144.297 165.913	21.616 133.599 155.215	131.854 502.416 634.270	
03	Assetto del territorio	AS FR TOT.	20.425 46.313 66.738	6.836 58.383 65.219	0 52.773 52.773	5.000 23.141 28.141	5.000 22.001 27.001	16.836 103.525 120.361	
04	Settore sociale	AS FR TOT.	1.085.183 1.004.711 2.089.894	926.254 1.629.449 2.555.703	0 3.618.704 3.618.704	909.686 1.837.798 2.747.484	909.499 1.883.205 2.792.704	2.745.439 5.350.452 8.095.891	
05	Fondi speciali e globali	AS FR TOT.	0 65.652 65.652	0 395.057 395.057	0 759.912 759.912	0 156.510 156.510	0 161.608 161.608	0 713.175 713.175	
06	Partite finanziarie	AS FR TOT.	1.018 34.345 35.363	3.592 138.044 141.636	0 158.251 158.251	2.552 177.961 180.513	1.705 167.689 169.394	7.849 483.694 491.543	
07	Partite che si compensano con l'entrata	AS FR TOT.	312 723 1.035	113 698 811	0 20 20	0 678 678	0 648 648	113 2.024 2.137	
TOTALE	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE TITOLO I		1.391.323 1.597.058 2.988.381	1.071.731 3.233.081 4.304.812	0 5.753.332 5.753.332	978.635 3.085.537 4.064.172	966.892 3.109.653 4.076.545	3.017.258 9.428.271 12.445.529	

importi in migliaia di Euro

TITOLO II - SPESE D'INVESTIMENTO

AMBITI	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
	Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
01 Assetto istituzionale e organizzativo	AS FR TOT.	16.954 194.755 211.709	0 396.671 396.671	57 134.384 134.441	57 104.134 104.191	57 104.134 104.191	57 104.134 104.191	17.088 433.273 450.341
02 Settori produttivi	AS FR TOT.	792.115 280.799 1.072.914	0 0 0	14.931 114.746 129.677	14.079 139.746 153.825	14.079 139.746 153.825	14.079 139.746 153.825	309.809 551.619 861.428
03 Assetto del territorio	AS FR TOT.	2.045.033 297.127 2.342.160	834.818 834.818 1.669.636	43.424 246.841 290.265	33.674 235.641 269.315	33.674 235.641 269.315	33.674 235.641 269.315	372.505 800.074 1.172.579
04 Settore sociale	AS FR TOT.	317.592 612.999 930.591	1.162.707 1.162.707 2.325.414	3.190 33.239 36.429	6.430 32.729 39.159	6.430 32.729 39.159	6.430 32.729 39.159	117.770 185.927 303.697
05 Fondi speciali e globali	AS FR TOT.	0 179.189 179.189	0 57.772 57.772	0 120.000 120.000	0 244.670 244.670	0 244.670 244.670	0 244.670 244.670	0 485.870 485.870
06 Partite finanziarie	AS FR TOT.	0 7.050 7.050	0 8.753 8.753	0 2.000 2.000	0 2.000 2.000	0 2.000 2.000	0 2.000 2.000	0 10.800 10.800
07 Partite che si compensano con l'entrata	AS FR TOT.	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
09 Rifinanziamento del piano di rinascita	AS FR TOT.	51.646 11.362 63.008	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	15 15 0
TOTALE	AS FR TOT.	3.403.444 3.154.787 6.558.231	0 2.724.938 2.724.938	61.602 651.215 712.817	54.240 758.925 813.165	54.240 758.925 813.165	54.240 758.925 813.165	817.152 2.467.578 3.284.730
ASSEGNAZIONI STATALI								
FONDI REGIONALI								
TOTALE TITOLO II								

importi in migliaia di Euro

TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI MUTUI E PRESTITI

AMBITI	2006			2007	2008		TOTALE COMPETENZE
	Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze		
06 Partite finanziarie	1	25.303	0	26.946	2.130	54.379	
AS	4.884	235.304	260.607	268.817	238.389	742.510	
FR	4.885	260.607	260.607	295.763	240.519	796.889	
TOT.							
TOTALE	1	25.303	0	26.946	2.130	54.379	
ASSEGNAZIONI STATALI							
FONDI REGIONALI	4.884	235.304	260.607	268.817	238.389	742.510	
TOTALE TITOLO III	4.885	260.607	260.607	295.763	240.519	796.889	

importi in migliaia di Euro

TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO

AMBITI	2006		2007		2008		TOTALE COMPETENZE
	Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	
07 Partite che si compensano con l'entrata							
AS	0	0	0	0	0	0	0
FR	3	3	0	3	3	3	9
TOT.	3	3	0	3	3	3	9
08 Partite di giro							
AS	0	0	0	0	0	0	0
FR	6.205	25.010	31.948	25.010	25.010	25.010	75.030
TOT.	6.205	25.010	31.948	25.010	25.010	25.010	75.030
TOTALE							
ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0
FONDI REGIONALI	6.208	25.013	31.948	25.013	25.013	25.013	75.039
TOTALE TITOLO IV	6.208	25.013	31.948	25.013	25.013	25.013	75.039

importi in migliaia di Euro

TITOLO V - COPERTURA DISAVANZO

AMBITI		2006		2007		2008		TOTALE COMPETENZE
		Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	
06	Partite finanziarie	0	0	0	0	0	0	0
	AS	0	3.166.598	0	0	0	0	3.166.598
	FR	0	3.166.598	0	0	0	0	3.166.598
	TOT.	0						
TOTALE		0	0	0	0	0	0	0
ASSEGNAZIONI STATALI		0	3.166.598	0	0	0	0	3.166.598
FONDI REGIONALI		0	3.166.598	0	0	0	0	3.166.598
TOTALE TITOLO V		0		0		0		

RIASSUNTO DELLE SPESE PER AMBITI E AREE OMOGENEE

NOTA: Gli importi sono indicati in migliaia di euro (1 euro = 1.936,27 lire)

01 Assetto istituzionale e organizzativo

Importi in migliaia di Euro

AREE OMOGENEE	2006		2007		2008		TOTALE COMPETENZE
	Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze		
01 Organi istituzionali	AS 18.349	2.260	0	0	0	2.260	
	FR 24.105	103.019	108.202	93.357	93.307	289.683	
TOT.	42.454	105.279	108.202	93.357	93.307	291.943	
02 Organi di controllo	AS 2.501	0	0	0	0	0	
	FR 131	320	1.510	320	320	960	
TOT.	2.632	320	1.510	320	320	960	
03 Spese funzionamento e personale Organi Istituz.	AS 0	0	0	0	0	0	
	FR 1.708	747	563	727	707	2.181	
TOT.	1.708	747	563	727	707	2.181	
04 Spese del personale regionale (compresi Fondi)	AS 40	0	0	0	0	0	
	FR 140.122	236.527	247.450	241.559	241.154	719.240	
TOT.	140.162	236.527	247.450	241.559	241.154	719.240	
05 Risorse strumentali e materiali	AS 20.856	3.522	0	0	0	3.522	
	FR 53.122	69.348	86.942	57.527	54.945	181.820	
TOT.	73.978	72.870	86.942	57.527	54.945	185.342	
06 Spese di funzionamento Enti strumentali	AS 2.620	25.580	0	24.080	13.371	63.031	
	FR 64.659	116.928	155.388	115.514	115.314	347.756	
TOT.	67.279	142.508	155.388	139.594	128.685	410.787	
07 Trasferimento agli EE.LL. ex L.R. 25/93	AS 6.460	19.101	0	15.701	15.701	50.503	
	FR 529.713	435.117	570.516	355.600	328.800	1.117.517	
TOT.	536.173	454.218	570.516	371.301	342.501	1.168.020	
08 Attività di promozione e pubblicità istituzionale	AS 5	0	0	0	0	0	
	FR 9.069	10.000	11.750	8.000	6.000	24.000	
TOT.	9.074	10.000	11.750	8.000	6.000	24.000	
09 Attività di supporto a quella istituzionale	AS 87.408	9.024	0	0	0	9.024	
	FR 21.642	6.610	37.764	4.070	3.630	14.310	
TOT.	109.050	15.634	37.764	4.070	3.630	23.334	
10 Affari legali	AS 0	0	0	0	0	0	
	FR 349	357	574	352	352	1.061	
TOT.	349	357	574	352	352	1.061	
11 Varie	AS 964	3.781	0	57	57	3.895	
	FR 4.164	2.712	21.109	2.510	2.508	7.730	
TOT.	5.128	6.493	21.109	2.567	2.565	11.625	
TOTALI AMBITO 01							
ASSEGNAZIONI STATALI	9.513	46.314	0	39.781	29.072	115.167	
FONDI REGIONALI	285.134	786.930	845.097	745.152	740.903	2.272.985	
TOTALE TITOLO I	294.647	833.244	845.097	784.933	769.975	2.388.152	
ASSEGNAZIONI STATALI	129.690	16.954	0	57	57	17.068	
FONDI REGIONALI	563.650	194.755	396.671	134.384	104.134	433.273	
TOTALE TITOLO II	693.340	211.709	396.671	134.441	104.191	450.341	

importi in migliaia di Euro

02 Settori produttivi

AREE OMOGENEE		2006		2007	2008	TOTALE COMPETENZE
		Residui	Competenze			
12 Agricoltura	AS	325.386	133.559	160	160	133.879
	FR	458.770	59.791	31.582	30.532	121.905
	TOT.	784.156	193.350	31.742	30.692	255.784
13 Industria	AS	165.728	26.021	11.342	10.490	47.853
	FR	304.514	87.739	7.500	23.500	118.739
	TOT.	470.242	113.760	18.842	33.990	166.592
14 Artigianato	AS	18.244	3.961	0	0	3.961
	FR	101.860	68.865	40.466	39.166	148.497
	TOT.	120.104	72.826	40.466	39.166	152.458
15 Turismo	AS	73.849	40.968	0	0	40.968
	FR	147.203	32.968	7.050	5.450	45.468
	TOT.	221.052	73.936	7.050	5.450	86.436
16 Commercio, fiere, mostre e mercati	AS	500	0	0	0	0
	FR	95.613	15.050	8.050	8.050	31.150
	TOT.	96.113	15.050	8.050	8.050	31.150
17 Lavoro	AS	372.643	124.298	25.045	25.045	174.388
	FR	257.851	125.853	60.297	51.747	237.897
	TOT.	630.494	250.151	85.342	76.792	412.285
19 Pesca e acquacoltura	AS	36.529	5.559	0	0	5.559
	FR	18.927	7.344	6.500	6.500	20.344
	TOT.	55.456	12.903	6.500	6.500	25.903
20 Servizi	AS	7.131	3.390	0	0	3.390
	FR	23.474	120.791	97.450	108.400	326.641
	TOT.	30.605	124.181	97.450	108.400	330.031
21 Varie	AS	66.977	31.665	0	0	31.665
	FR	4.886	3.246	148	0	3.394
	TOT.	71.863	34.911	148	0	35.059
TOTALI AMBITO 02						
ASSEGNAZIONI STATALI		274.872	88.622	21.616	21.616	131.854
FONDI REGIONALI		160.180	224.520	144.297	133.599	502.416
TOTALE TITOLO I		435.052	313.142	165.913	155.215	634.270
ASSEGNAZIONI STATALI		792.115	280.799	14.931	14.079	309.809
FONDI REGIONALI		1.252.918	297.127	114.746	139.746	551.619
TOTALE TITOLO II		2.045.033	577.926	129.677	153.825	861.428

03 Assetto del territorio

04 Settore sociale		Importi in migliaia di Euro				
AREE OMOGENEE		2006		2007	2008	TOTALE COMPETENZE
		Residui	Competenze	Cassa	Competenze	
17 Lavoro	AS	667	0	0	0	0
	FR	0	0	650	0	0
TOT.		667	0	650	0	0
31 Servizi alle famiglie	AS	75.459	39.013	0	11.808	62.629
	FR	51.976	76.971	139.309	61.178	189.527
TOT.		127.435	115.984	139.309	72.986	252.156
33 Tutela e difesa della salute	AS	1.032.076	906.396	0	896.705	2.699.806
	FR	882.763	1.485.416	3.375.070	1.730.724	4.906.672
TOT.		1.914.839	2.391.812	3.375.070	2.627.429	7.606.478
34 Istruzione	AS	69.203	20.683	0	120	20.803
	FR	84.211	73.903	115.800	47.098	168.309
TOT.		153.414	94.586	115.800	47.098	189.112
35 Cultura	AS	62.522	10.210	0	67	10.277
	FR	34.586	25.355	67.974	17.789	62.948
TOT.		97.108	35.565	67.974	17.789	73.225
36 Patrimonio culturale	AS	128.362	36.029	0	6.430	45.379
	FR	61.773	10.555	65.827	7.170	24.595
TOT.		190.135	46.584	65.827	13.600	70.374
37 Sport	AS	47	0	0	0	0
	FR	20.679	14.683	17.606	10.538	36.049
TOT.		20.726	14.683	17.606	10.538	36.049
38 Tempo libero	AS	46.332	20.392	0	0	20.682
	FR	20.700	29.255	52.784	18.346	66.747
TOT.		67.032	49.647	52.784	18.346	87.409
39 Cooperazione sociale	AS	0	395	0	0	395
	FR	53.251	30.791	40.797	22.141	76.523
TOT.		53.251	31.186	40.797	22.141	76.918
40 Veterinaria e profilassi del bestiame	AS	1.727	1.286	0	986	3.258
	FR	4.575	2.479	7.104	950	4.609
TOT.		6.302	3.765	7.104	1.936	7.867
TOTALI AMBITO 04						
ASSEGNAZIONI STATALI		1.085.183	926.254	0	909.686	2.745.439
FONDI REGIONALI		1.004.711	1.629.449	3.618.704	1.837.798	5.350.452
TOTALE TITOLO I		2.089.894	2.555.703	3.618.704	2.747.484	8.095.891
ASSEGNAZIONI STATALI		331.212	108.150	0	6.430	117.770
FONDI REGIONALI		209.803	119.959	264.217	33.239	185.927
TOTALE TITOLO II		541.015	228.109	264.217	39.159	303.697

importi in migliaia di Euro

05 Fondi speciali e globali

AREE OMOGENEE	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
	Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
41 FNOL	AS FR TOT.	0 6.150 6.150	0 0 0	0 66.086 66.086	0 82.114 82.114	0 266.141 266.141	0 266.141 266.141	0 266.141 266.141
42 Fondi vari riserva	AS FR TOT.	0 61.252 61.252	0 760.112 760.112	0 90.424 90.424	0 94.164 94.164	0 472.904 472.904	0 472.904 472.904	0 472.904 472.904
43 P.I.A. e programmazione negoziata	AS FR TOT.	0 177.439 177.439	0 57.572 57.572	0 120.000 120.000	0 230.000 230.000	0 460.000 460.000	0 460.000 460.000	0 460.000 460.000
TOTALI AMBITO 05								
ASSEGNAZIONI STATALI	AS	0	0	0	0	0	0	0
FONDI REGIONALI	FR	65.652	759.912	156.510	161.608	713.175	713.175	713.175
TOTALE TITOLO I	TOT.	65.652	759.912	156.510	161.608	713.175	713.175	713.175
ASSEGNAZIONI STATALI	AS	0	0	0	0	0	0	0
FONDI REGIONALI	FR	179.189	57.772	120.000	244.670	485.870	485.870	485.870
TOTALE TITOLO II	TOT.	179.189	57.772	120.000	244.670	485.870	485.870	485.870

Importi in migliaia di Euro

06 Partite finanziarie

AREE OMOGENEE		2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
		Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze		
44 Oneri finanziari	AS	1.019	28.895	0	29.498	3.835	62.228		
	FR	37.440	3.534.814	413.711	446.196	405.546	4.386.556		
	TOT.	38.459	3.563.709	413.711	475.694	409.381	4.448.784		
	AS	0	0	0	0	0	0		
45 Rimborsi	FR	433	4.500	4.500	0	0	4.500		
	TOT.	433	4.500	4.500	0	0	4.500		
	AS	0	0	0	0	0	0		
	FR	1.356	632	647	582	532	1.746		
46 Imposte e tasse	TOT.	1.356	632	647	582	532	1.746		
	AS	0	0	0	0	0	0		
	FR	7.050	6.800	8.753	2.000	2.000	10.800		
	TOT.	7.050	6.800	8.753	2.000	2.000	10.800		
TOTALI AMBITO 06									
ASSEGNAZIONI STATALI		1.018	3.592	0	2.552	1.705	7.849		
FONDI REGIONALI		34.345	138.044	158.251	177.961	167.689	483.694		
TOTALE TITOLO I		35.363	141.636	158.251	180.513	169.394	491.543		
ASSEGNAZIONI STATALI		0	0	0	0	0	0		
FONDI REGIONALI		7.050	6.800	8.753	2.000	2.000	10.800		
TOTALE TITOLO II		7.050	6.800	8.753	2.000	2.000	10.800		
ASSEGNAZIONI STATALI		1	25.303	0	26.946	2.130	54.379		
FONDI REGIONALI		4.884	235.304	260.607	268.817	238.389	742.510		
TOTALE TITOLO III		4.885	260.607	260.607	295.763	240.519	796.889		
ASSEGNAZIONI STATALI		0	0	0	0	0	0		
FONDI REGIONALI		0	3.166.598	0	0	0	3.166.598		
TOTALE TITOLO V		0	3.166.598	0	0	0	3.166.598		

importi in migliaia di Euro

07 Partite che si compensano con l'entrata

AREE OMOGENEE	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
	Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
48 Partite che si compensano con l'entrata								
AS	312	113	0	0	0	0	113	
FR	726	706	20	686	686	656	2.048	
TOT.	1.038	819	20	686	686	656	2.161	
TOTALI AMBITO 07								
ASSEGNAZIONI STATALI	312	113	0	0	0	0	113	
FONDI REGIONALI	723	698	20	678	648	648	2.024	
TOTALE TITOLO I	1.035	811	20	678	648	648	2.137	
ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	
FONDI REGIONALI	0	5	0	5	5	5	15	
TOTALE TITOLO II	0	5	0	5	5	5	15	
ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	
FONDI REGIONALI	3	3	0	3	3	3	9	
TOTALE TITOLO IV	3	3	0	3	3	3	9	

08 Partite di giro		importi in migliaia di Euro							
AREE OMOGENEE		2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE:
		Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze		
49	Partite di giro	0	0	0	0	0	0	0	
	AS	6.205	25.010	31.948	25.010	25.010	25.010	75.030	
	FR	6.205	25.010	31.948	25.010	25.010	25.010	75.030	
	TOT.								
TOTALI AMBITO 08		0	0	0	0	0	0	0	
	ASSEGNAZIONI STATALI	6.205	25.010	31.948	25.010	25.010	25.010	75.030	
	FONDI REGIONALI	6.205	25.010	31.948	25.010	25.010	25.010	75.030	
	TOTALE TITOLO IV								

09 Rifiinanziamento del piano di rinascita

importi in migliaia di Euro

AREE OMOGENEE		2006		2007	2008	TOTALE COMPETENZE
		Residui	Competenze	Competenze	Competenze	
50 Rifiinanziamento del piano di rinascita	AS	51.646	0	0	0	0
	FR	11.362	0	0	0	0
	TOT.	63.008	0	0	0	0
TOTALI AMBITO 09						
ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE TITOLO II		51.646	0	0	0	0
		11.362	0	0	0	0
		63.008	0	0	0	0

RIASSUNTO DELLE SPESE PER TITOLI E AREE OMOGENEE

NOTA: Gli importi sono indicati in migliaia di euro (1 euro = 1.936,27 lire)

importi in migliaia di Euro

TITOLO I - SPESE CORRENTI

AREE OMOGENEE	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
	Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
01 Organi istituzionali	AS FR TOT.	0 20.972 20.972	0 96.331 96.331	0 93.357 93.357	0 93.357 93.357	0 93.357 93.357	0 289.683 289.683	
02 Organi di controllo	AS FR TOT.	2.501 131 2.632	0 1.510 1.510	0 320 320	0 320 320	0 320 320	0 960 960	
03 Spese funzionamento e personale Organi Istituz.	AS FR TOT.	0 1.708 1.708	0 563 563	0 747 747	0 727 727	0 707 707	0 2.181 2.181	
04 Spese del personale regionale (compresi Fondi)	AS FR TOT.	40 140.122 140.162	0 247.450 247.450	0 236.527 236.527	0 241.559 241.559	0 241.154 241.154	0 719.240 719.240	
05 Risorse strumentali e materiali	AS FR TOT.	572 29.539 30.111	0 70.686 70.686	0 68.727 68.727	0 57.527 57.527	0 54.945 54.945	0 181.199 181.199	
06 Spese di funzionamento Enti strumentali	AS FR TOT.	2.620 64.659 67.279	0 155.388 155.388	25.580 116.928 142.508	24.080 115.514 139.594	13.371 115.314 128.685	63.031 347.756 410.787	
07 Trasferimento agli EE.LL. ex L.R. 25/93	AS FR TOT.	0 8.841 8.841	0 250.351 250.351	15.701 243.059 258.760	15.701 223.242 238.943	15.701 224.642 240.343	47.103 690.943 738.046	
08 Attività di promozione e pubblicità istituzionale	AS FR TOT.	5 9.069 9.074	0 11.750 11.750	0 10.000 10.000	0 8.000 8.000	0 6.000 6.000	0 24.000 24.000	
09 Attività di supporto a quella istituzionale	AS FR TOT.	2.823 7.914 10.737	0 7.348 7.348	1.309 6.360 7.669	0 3.870 3.870	0 3.480 3.480	1.309 13.710 15.019	
10 Affari legali	AS FR TOT.	0 349 349	0 574 574	0 357 357	0 352 352	0 352 352	0 1.061 1.061	
11 Varie	AS FR TOT.	952 1.830 2.782	0 3.146 3.146	3.724 886 4.610	0 684 684	0 682 682	3.724 2.252 5.976	
12 Agricoltura	AS FR TOT.	8.033 12.363 20.396	0 9.439 9.439	1.800 9.150 10.950	160 6.800 6.960	160 6.600 6.760	2.120 22.550 24.670	
13 Industria	AS FR TOT.	3.801 2.973 6.774	0 5.100 5.100	0 1.500 1.500	0 1.500 1.500	0 1.500 1.500	0 4.500 4.500	
14 Artigianato	AS FR TOT.	0 558 558	0 2.961 2.961	0 3.166 3.166	0 1.466 1.466	0 1.166 1.166	0 5.798 5.798	

TITOLO I - SPESE CORRENTI

importi in migliaia di Euro

AREE OMOGENEE		2006		2007	2008	TOTALE
		Residui	Competenze	Cassa	Competenze	COMPETENZE
15 Turismo	AS	9.616	5.079	0	0	5.079
	FR	10.603	16.976	15.950	5.050	25.476
	TOT.	20.219	22.055	15.950	5.050	30.555
16 Commercio, fiere, mostre e mercati	AS	500	0	0	0	0
	FR	7.662	850	2.987	850	2.550
	TOT.	8.162	850	2.987	850	2.550
17 Lavoro	AS	252.483	81.738	0	21.456	124.650
	FR	101.281	68.517	161.732	27.933	115.983
	TOT.	353.764	150.255	161.732	49.389	240.633
19 Pesca e acquacoltura	AS	851	0	0	0	0
	FR	10.192	6.100	8.929	6.100	18.300
	TOT.	11.043	6.100	8.929	6.100	18.300
20 Servizi	AS	0	0	0	0	0
	FR	14.533	118.192	111.892	94.450	307.042
	TOT.	14.533	118.192	111.892	94.450	307.042
21 Varie	AS	255	5	0	0	5
	FR	15	69	235	148	217
	TOT.	270	74	235	148	222
22 Urbanistica	AS	14.850	0	0	0	0
	FR	15.341	7.470	13.260	70	7.610
	TOT.	30.191	7.470	13.260	70	7.610
23 Trasporti e viabilità	AS	3	0	0	0	0
	FR	6.986	2.176	1.825	1.000	4.176
	TOT.	6.989	2.176	1.825	1.000	4.176
24 Edilizia	AS	2.104	4.800	0	5.000	14.800
	FR	2.253	4.202	11.316	77	4.356
	TOT.	4.357	9.002	11.316	5.077	19.156
25 Opere civili	AS	0	0	0	0	0
	FR	840	400	366	400	1.200
	TOT.	840	400	366	400	1.200
26 Protezione civile, antincendi (barracelli)	AS	666	407	0	0	407
	FR	4.860	9.821	12.016	9.821	29.463
	TOT.	5.526	10.228	12.016	9.821	29.870
27 Protezione ambiente e difesa suolo	AS	2.802	1.629	0	0	1.629
	FR	16.033	34.314	13.990	11.773	56.720
	TOT.	18.835	35.943	13.990	11.773	58.349
31 Servizi alle famiglie	AS	51.737	17.808	0	11.808	41.424
	FR	30.199	75.283	110.371	61.178	187.839
	TOT.	81.936	93.091	110.371	72.986	229.263
33 Tutela e difesa della salute	AS	1.014.415	906.396	0	896.705	2.699.806
	FR	873.792	1.417.126	3.351.126	1.728.684	4.834.302
	TOT.	1.888.207	2.323.522	3.351.126	2.625.389	7.534.108

segue Legge n. 2/2006

importi in migliaia di Euro

TITOLO I - SPESE CORRENTI

AREE OMOGENEE		2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
		Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
34 Istruzione	AS	13.730	302	0	120	0	0	0	422
	FR	41.775	65.508	77.587	43.891	43.891	43.891	43.891	153.080
	TOT.	55.505	65.810	77.587	44.011	44.011	43.891	43.891	153.502
35 Cultura	AS	2.860	67	0	67	0	0	0	134
	FR	24.057	23.565	26.912	19.804	19.804	17.789	17.789	61.158
	TOT.	26.917	23.632	26.912	19.871	19.871	17.789	17.789	61.292
36 Patrimonio culturale	AS	0	0	0	0	0	0	0	0
	FR	1.424	1.470	1.766	540	540	0	0	2.010
	TOT.	1.424	1.470	1.766	540	540	0	0	2.010
37 Sport	AS	47	0	0	0	0	0	0	0
	FR	16.575	13.181	13.674	9.726	9.726	9.436	9.436	32.343
	TOT.	16.622	13.181	13.674	9.726	9.726	9.436	9.436	32.343
38 Tempo libero	AS	0	0	0	0	0	0	0	0
	FR	10.474	26.046	23.974	19.146	19.146	18.346	18.346	63.538
	TOT.	10.474	26.046	23.974	19.146	19.146	18.346	18.346	63.538
39 Cooperazione sociale	AS	0	395	0	0	0	0	0	395
	FR	2.362	4.791	5.797	3.641	3.641	3.141	3.141	11.573
	TOT.	2.362	5.186	5.797	3.641	3.641	3.141	3.141	11.968
40 Veterinaria e profilassi del bestiame	AS	1.727	1.286	0	986	986	986	986	3.258
	FR	4.053	2.479	6.847	1.180	1.180	950	950	4.609
	TOT.	5.780	3.765	6.847	2.166	2.166	1.936	1.936	7.867
41 FNOL	AS	0	0	0	0	0	0	0	0
	FR	4.400	107.941	0	66.086	66.086	67.444	67.444	241.471
	TOT.	4.400	107.941	0	66.086	66.086	67.444	67.444	241.471
42 Fondi vari riserva	AS	0	0	0	0	0	0	0	0
	FR	61.252	287.116	759.912	90.424	90.424	94.164	94.164	471.704
	TOT.	61.252	287.116	759.912	90.424	90.424	94.164	94.164	471.704
44 Oneri finanziari	AS	1.018	3.592	0	2.552	2.552	1.705	1.705	7.849
	FR	32.556	132.912	153.104	177.379	177.379	167.157	167.157	477.448
	TOT.	33.574	136.504	153.104	179.931	179.931	168.862	168.862	485.297
45 Rimborsi	AS	0	0	0	0	0	0	0	0
	FR	433	4.500	4.500	0	0	0	0	4.500
	TOT.	433	4.500	4.500	0	0	0	0	4.500
46 Imposte e tasse	AS	0	0	0	0	0	0	0	0
	FR	1.356	632	647	582	582	532	532	1.746
	TOT.	1.356	632	647	582	582	532	532	1.746
48 Partite che si compensano con l'entrata	AS	312	113	0	0	0	0	0	113
	FR	723	698	20	678	678	648	648	2.024
	TOT.	1.035	811	20	678	678	648	648	2.137
TOTALE									
	AS	1.391.323	1.071.731	0	978.635	978.635	966.892	966.892	3.017.258
	FR	1.597.058	3.233.081	5.753.332	3.085.537	3.085.537	3.109.653	3.109.653	9.428.271
	TOTALE	2.988.381	4.304.812	5.753.332	4.064.172	4.064.172	4.076.545	4.076.545	12.445.529
ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE TITOLO I									

TITOLO II - SPESE D'INVESTIMENTO

importi in migliaia di Euro

AREE OMOGENEE		2006		Cassa	2007		2008		TOTALE COMPETENZE
		Residui	Competenze		Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
01	Organi istituzionali	AS FR TOT.	18.349 3.133 21.482	0 11.871 11.871	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2.260 0 2.260
05	Risorse strumentali e materiali	AS FR TOT.	20.284 23.583 43.867	0 16.256 16.256	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	3.522 621 4.143
07	Trasferimento agli EE.LL. ex L.R. 25/93	AS FR TOT.	6.460 520.872 527.332	0 192.058 195.458	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	3.400 426.574 429.974
09	Attività di supporto a quella istituzionale	AS FR TOT.	84.585 13.728 98.313	0 250 7.955	0 200 200	0 0 0	0 0 0	0 0 0	7.715 600 8.315
11	Varie	AS FR TOT.	12 2.334 2.346	57 1.826 1.883	57 1.826 1.883	0 0 0	0 0 0	0 0 0	171 5.478 5.649
12	Agricoltura	AS FR TOT.	317.353 446.407 763.760	131.759 50.641 182.400	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	131.759 99.355 231.114
13	Industria	AS FR TOT.	161.927 301.541 463.468	26.021 86.239 112.260	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	47.853 114.239 162.092
14	Artigianato	AS FR TOT.	18.244 101.302 119.546	3.951 65.699 69.660	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	3.951 142.699 146.660
15	Turismo	AS FR TOT.	64.233 136.600 200.833	35.889 15.992 51.881	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	35.889 19.992 55.881
16	Commercio, fiere, mostre e mercati	AS FR TOT.	0 87.951 87.951	0 14.200 14.200	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 28.600 28.600
17	Lavoro	AS FR TOT.	120.827 156.570 277.397	42.560 57.336 99.896	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	49.738 121.914 171.652
19	Pesca e acquacoltura	AS FR TOT.	35.678 8.735 44.413	5.559 1.244 6.803	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	5.559 2.044 7.603
20	Servizi	AS FR TOT.	7.131 8.941 16.072	3.390 2.599 5.989	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	3.390 19.599 22.989
21	Varie	AS FR TOT.	66.722 4.871 71.593	31.660 3.177 34.837	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	31.660 3.177 34.837

importi in migliaia di Euro

TITOLO II - SPESE D'INVESTIMENTO

AREE OMOGENEE		2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
		Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze		
22 Urbanistica	AS	154.666	73.831	0	19.560	12.144	105.535		
	FR	81.898	15.000	72.840	25.823	25.823	66.646		
	TOT.	236.564	88.831	72.840	45.383	37.967	172.181		
23 Trasporti e viabilità	AS	431.295	45.840	0	0	0	45.840		
	FR	55.372	2.334	146.324	0	0	2.334		
	TOT.	486.667	48.174	146.324	0	0	48.174		
24 Edilizia	AS	384.064	37.031	0	23.107	20.973	81.111		
	FR	201.722	52.853	172.060	12.458	11.508	76.819		
	TOT.	585.786	89.884	172.060	35.565	32.481	157.930		
25 Opere civili	AS	461.864	36.473	0	557	557	37.587		
	FR	460.416	50.319	212.270	28.250	18.000	96.569		
	TOT.	922.280	86.792	212.270	28.807	18.557	134.156		
26 Protezione civile, antincendi (barracelli)	AS	31.175	3.217	0	0	0	3.217		
	FR	4.682	3.268	19.946	2.700	2.700	8.668		
	TOT.	35.857	6.485	19.946	2.700	2.700	11.885		
27 Protezione ambiente e difesa suolo	AS	628.149	97.050	0	0	0	97.050		
	FR	120.789	193.818	535.102	177.610	177.610	549.038		
	TOT.	748.938	290.868	535.102	177.610	177.610	646.088		
29 Interventi per la montagna	AS	7.568	0	0	0	0	0		
	FR	3.468	0	0	0	0	0		
	TOT.	11.036	0	0	0	0	0		
30 Varie	AS	0	1.965	0	200	0	2.165		
	FR	2.468	0	4.165	0	0	0		
	TOT.	2.468	1.965	4.165	200	0	2.165		
31 Servizi alle famiglie	AS	23.722	21.205	0	0	0	21.205		
	FR	21.777	1.688	28.938	0	0	1.688		
	TOT.	45.499	22.893	28.938	0	0	22.893		
33 Tutela e difesa della salute	AS	17.661	0	0	0	0	0		
	FR	8.971	68.290	23.944	2.040	2.040	72.370		
	TOT.	26.632	68.290	23.944	2.040	2.040	72.370		
34 Istruzione	AS	55.473	20.381	0	0	0	20.381		
	FR	42.436	8.395	38.213	3.417	3.417	15.229		
	TOT.	97.909	28.776	38.213	3.417	3.417	35.610		
35 Cultura	AS	59.662	10.143	0	0	0	10.143		
	FR	10.529	1.790	41.062	0	0	1.790		
	TOT.	70.191	11.933	41.062	0	0	11.933		
36 Patrimonio culturale	AS	128.362	36.029	0	2.920	6.430	45.379		
	FR	60.349	9.085	64.061	6.730	7.170	22.985		
	TOT.	188.711	45.114	64.061	9.650	13.600	68.364		
37 Sport	AS	0	0	0	0	0	0		
	FR	4.104	1.502	3.932	1.102	1.102	3.706		
	TOT.	4.104	1.502	3.932	1.102	1.102	3.706		

importi in migliaia di Euro

TITOLO II - SPESE D'INVESTIMENTO

AREE OMOGENEE	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
	Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
38 Tempo libero	AS 46.332 FR 10.226 TOT. 56.558	20.392 3.209 23.601	0 28.810 28.810	270 0 270	0 0 0	0 0 0	0 0 0	20.662 3.209 23.871
39 Cooperazione sociale	AS 0 FR 50.889 TOT. 50.889	0 26.000 26.000	0 35.000 35.000	0 19.950 19.950	0 19.000 19.000	0 0 0	0 0 0	0 64.950 64.950
40 Veterinaria e profilassi del bestiame	AS 0 FR 522 TOT. 522	0 0 0	0 257 257	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
41 FNOL	AS 0 FR 1.750 TOT. 1.750	0 10.000 10.000	0 0 0	0 0 0	0 14.670 14.670	0 0 0	0 0 0	0 24.670 24.670
42 Fondi vari riserva	AS 0 FR 0 TOT. 0	0 1.200 1.200	0 200 200	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 1.200 1.200
43 P.I.A. e programmazione negoziata	AS 0 FR 177.439 TOT. 177.439	0 110.000 110.000	0 57.572 57.572	0 120.000 120.000	0 230.000 230.000	0 0 0	0 0 0	0 460.000 460.000
44 Oneri finanziari	AS 0 FR 0 TOT. 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
47 Partecipazioni	AS 0 FR 7.050 TOT. 7.050	0 6.800 6.800	0 8.753 8.753	0 2.000 2.000	0 2.000 2.000	0 0 0	0 0 0	0 10.800 10.800
48 Parite che si compensano con l'entrata	AS 0 FR 0 TOT. 0	0 5 5	0 0 0	0 5 5	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 15 15
50 Rifinanziamento del piano di rinascita	AS 51.646 FR 11.362 TOT. 63.008	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
TOTALE	3.403.444 3.154.787 6.558.231	701.310 1.057.438 1.758.748	0 2.724.938 2.724.938	61.602 651.215 712.817	54.240 758.925 813.165	817.152 2.467.578 3.284.730	817.152 2.467.578 3.284.730	817.152 2.467.578 3.284.730
ASSEGNAZIONI STATALI								
FONDI REGIONALI								
TOTALE TITOLO II								

Importi in migliaia di Euro

TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI MUTUI E PRESTITI

AREE OMOGENEE		2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
		Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze		
44 Oneri finanziari	AS	1	25.303	0	26.946	2.130	2.130	54.379	
	FR	4.884	235.304	260.607	268.817	238.389	238.389	742.510	
	TOT.	4.885	260.607	260.607	295.763	240.519	240.519	796.889	
TOTALE	ASSEGNAZIONI STATALI	1	25.303	0	26.946	2.130	2.130	54.379	
	FONDI REGIONALI	4.884	235.304	260.607	268.817	238.389	238.389	742.510	
	TOTALE TITOLO III	4.885	260.607	260.607	295.763	240.519	240.519	796.889	

TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO										Importi in migliaia di Euro	
AREE OMOGENEE			2006				2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze			
48	Partite che si compensano con l'entrata		AS FR TOT.	0 3 3	0 3 0	0 0 0	0 3 3	0 3 3	0 9 9	0 9 9	
49	Partite di giro		AS FR TOT.	0 6.205 6.205	0 25.010 25.010	0 31.948 31.948	0 25.010 25.010	0 25.010 25.010	0 75.030 75.030	0 75.030 75.030	
TOTALE											
ASSEGNAZIONI STATALI				0	0	0	0	0	0	0	
FONDI REGIONALI				6.208	25.013	31.948	25.013	25.013	75.039	75.039	
TOTALE TITOLO IV				6.208	25.013	31.948	25.013	25.013	75.039	75.039	

importi in migliaia di Euro

TITOLO V - COPERTURA DISAVANZO

AREE OMOGENEE		2006		2007		2008		TOTALE COMPETENZE
		Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	
44	Oneri finanziari	0	0	0	0	0	0	0
	AS	0	3.166.598	0	0	0	0	3.166.598
	FR	0	3.166.598	0	0	0	0	3.166.598
	TOT.	0	3.166.598	0	0	0	0	3.166.598
TOTALE	ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0
	FONDI REGIONALI	0	3.166.598	0	0	0	0	3.166.598
	TOTALE TITOLO V	0	3.166.598	0	0	0	0	3.166.598

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

NOTA: Gli importi sono indicati in migliaia di euro (1 euro = 1.936,27)

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 01 PRESIDENZA DELLA GIUNTA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
DIREZIONE 00		DIREZIONE POLITICA								
TITOLO II		TITOLO II - CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER COMPETENZE DELEGATE								
CAT. ECON. 03		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI								
<u>E01.001</u>	2 03	II								
Emergenza idrica		AS	184.993	9	0	0	0	0	0	9
		FR	0	0	184.993	0	0	0	0	0
		TOT	184.993	9	184.993	0	0	0	0	9
TOTALE CAT. ECON. 03		ASSEGNAZIONI STATALI	184.993	9	0	0	0	0	0	9
		FONDI REGIONALI	0	0	184.993	0	0	0	0	0
		TOTALE	184.993	9	184.993	0	0	0	0	9
TOTALE TITOLO II		ASSEGNAZIONI STATALI	184.993	9	0	0	0	0	0	9
		FONDI REGIONALI	0	0	184.993	0	0	0	0	0
		TOTALE	184.993	9	184.993	0	0	0	0	9
TOTALE DIREZIONE 00		ASSEGNAZIONI STATALI	184.993	9	0	0	0	0	0	9
		FONDI REGIONALI	0	0	184.993	0	0	0	0	0
		TOTALE	184.993	9	184.993	0	0	0	0	9

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 01 PRESIDENZA DELLA GIUNTA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007	2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze		Competenze	Competenze	
DIREZIONE 01		DIREZIONE GENERALE DELLA PRESIDENZA						
TITOLO III		TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI						
CAT. ECON. 06		RECUPERI E RIMBORSI						
E01.004	3 06	III						
Recuperi di somme anticipate dal Commissario Governativo			0	0	0	0	0	0
		AS	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 06		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0	0	0	0	0	0
CAT. ECON. 07		PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	0	0	0	0	0	0
E01.005	3 07	III						
Partite che si compensano nella spesa			0	0	0	0	0	0
		AS	0	10	10	10	10	30
		FR	0	10	10	10	10	30
		TOT	0	10	10	10	10	30
TOTALE CAT. ECON. 07		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO III		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0	10	10	10	10	30
SERVIZIO 01		AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	0	0	0	0	0	0
TITOLO II		TITOLO II - CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER COMPETENZE DELEGATE	0	10	10	10	10	30
CAT. ECON. 03		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI	0	10	10	10	10	30

Importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 01 PRESIDENZA DELLA GIUNTA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
E01.006	2 03	II								
Servizio Civile Nazionale		AS	0	395	0	0	0	0	0	395
		FR	0	0	395	0	0	0	0	0
		TOT	0	395	395	0	0	0	0	395
TOTALE CAT. ECON. 03		ASSEGNAZIONI STATALI	0	395	0	0	0	0	0	395
		FONDI REGIONALI	0	0	395	0	0	0	0	0
		TOTALE	0	395	395	0	0	0	0	395
TOTALE TITOLO II		ASSEGNAZIONI STATALI	0	395	0	0	0	0	0	395
		FONDI REGIONALI	0	0	395	0	0	0	0	0
		TOTALE	0	395	395	0	0	0	0	395
TITOLO III		TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI								
		DI ENTI O AZIENDE REGIONALI								
CAT. ECON. 04		ENTRATE DIVERSE								
E01.007	3 04	III								
Entrate e recuperi vari ed eventuali		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	217	200	217	217	217	217	651
		TOT	0	217	200	217	217	217	217	651
E01.008	3 04	III								
Programma Comunitario Interreg III A		AS	0	5	0	0	0	0	0	5
		FR	0	0	5	0	0	0	0	0
		TOT	0	5	5	0	0	0	0	5
TOTALE CAT. ECON. 04		ASSEGNAZIONI STATALI	0	5	0	0	0	0	0	5
		FONDI REGIONALI	0	217	205	217	217	217	217	651
		TOTALE	0	222	205	217	217	217	217	656
CAT. ECON. 05		PROVENTI SPECIALI								
E01.009	3 05	III								
Sanzioni		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	5	46	46	46	46	46	46	138
		TOT	5	46	46	46	46	46	46	138
TOTALE CAT. ECON. 05		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	5	46	46	46	46	46	46	138
		TOTALE	5	46	46	46	46	46	46	138

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 01 PRESIDENZA DELLA GIUNTA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALE TITOLO III		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0	5 263	0 251	0 263	0 263	0 263	5 789 794
TOTALE SERVIZIO 01		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0	400 263	0 646	0 263	0 263	0 263	400 789 1.189
SERVIZIO 03		AFFARI REGIONALI E NAZIONALI	5	663	646	263	263	263	
TITOLO II		TITOLO II - CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER COMPETENZE DELEGATE							
CAT. ECON. 03		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI							
E01.015	2 03	II							
Contributi per servizi militari									
		AS	0	13.433	0	0	0	0	13.433
		FR	0	0	13.433	0	0	0	0
		TOT	0	13.433	13.433	0	0	0	13.433
E01.016	2 03	II							
Programmazione, attuazione, monitoraggio e controllo degli APQ									
		AS	0	3.724	0	0	0	0	3.724
		FR	0	0	2.000	0	0	0	0
		TOT	0	3.724	2.000	0	0	0	3.724
TOTALE CAT. ECON. 03		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0	17.157 0	0 15.433	0 15.433	0 0	0 0	17.157 0 17.157
TOTALE TITOLO II		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0	17.157 0	15.433 15.433	0 0	0 0	0 0	17.157 0 17.157
TOTALE SERVIZIO 03		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0	17.157 0	15.433 15.433	0 0	0 0	0 0	17.157 0 17.157
SERVIZIO 04		AFFARI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	0	17.157	0	0	0	0	17.157

STATO DI PREVISIONE 01 PRESIDENZA DELLA GIUNTA

Importi in migliaia di Euro

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
TITOLO II		TITOLO II - CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER COMPETENZE DELEGATE								
CAT. ECON. 03		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI								
<u>E01.021</u>	2 03	II	91	0	0	0	0	0	0	0
		Programmi cofinanziati dallo Stato e dall'Unione Europea	0	0	0	0	0	0	0	0
		AS	91	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	91	0	0	0	0	0	0	0
<u>E01.022</u>	2 03	II	14	0	0	0	0	0	0	0
		Programmi cofinanziati dall'Unione Europea	0	0	0	0	0	0	0	0
		AS	14	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	14	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 03		ASSEGNAZIONI STATALI	105	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	105	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II		ASSEGNAZIONI STATALI	105	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	105	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO III		TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI								
CAT. ECON. 06		RECUPERI E RIMBORSI								
<u>E01.025</u>	3 06	III	0	0	0	0	0	0	0	0
		Rimborsi per anticipi su programmi cofinanziati	173	0	0	0	0	0	0	0
		AS	173	0	0	0	0	0	0	0
		FR	173	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	173	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 06		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	173	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	173	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO III		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	173	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	173	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO VI		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO								

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007	2008	TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa			
CAT. ECON. 01	PARTITE DI GIRO							
E01.028	6 01	VI						
Contributi FESR		AS	163	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0
		TOT	163	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 01	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		163	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO VI	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		163	0	0	0	0	0
TOTALE SERVIZIO 04	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		268	0	0	0	0	0
			173	0	0	0	0	0
			441	0	0	0	0	0
SERVIZIO 05	TRASPARENZA E COMUNICAZIONE							
TITOLO II	TITOLO II - CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER COMPETENZE DELEGATE							
CAT. ECON. 03	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI							
E01.034	2 03	II						
Rimborsi Stato per messaggi politici autogestiti		AS	209	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0
		TOT	209	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 03	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		209	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		209	0	0	0	0	0
TITOLO III	TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI							
CAT. ECON. 06	RECUPERI E RIMBORSI							

STATO DI PREVISIONE 01 PRESIDENZA DELLA GIUNTA

importi in migliaia di Euro

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
E01.037	3 06	III								
Rimborsi per costi di riproduzione copie e documenti		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	15	0	15	15	15	15	45
		TOT	0	15	0	15	15	15	15	45
TOTALE CAT. ECON. 06										
		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	15	0	15	15	15	15	45
		TOTALE	0	15	0	15	15	15	15	45
TOTALE TITOLO III										
		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	15	0	15	15	15	15	45
		TOTALE	0	15	0	15	15	15	15	45
TOTALE SERVIZIO 05										
		ASSEGNAZIONI STATALI	209	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	15	0	15	15	15	15	45
		TOTALE	209	15	0	15	15	15	15	45
SERVIZIO 07 STATISTICO REGIONALE ED ELETTORALE										
TITOLO III										
		TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI								
CAT. ECON. 06 RECUPERI E RIMBORSI										
E01.043	3 06	III								
Rimborsi spese elezioni		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 06										
		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO III										
		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE SERVIZIO 07										
		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 01 PRESIDENZA DELLA GIUNTA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALE DIREZIONE 01	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		477	17.557	0	0	0	0	0	17.557
			178	288	16.089	288	288	288	864	
			655	17.845	16.089	288	288	288	18.421	

STATO DI PREVISIONE 01 PRESIDENZA DELLA GIUNTA

importi in migliaia di Euro

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
DIREZIONE 02		DIREZIONE GENERALE DELL'AREA LEGALE								
SERVIZIO 02		AFFARI LEGALI DI GIURISDIZIONE ORDINARIA								
TITOLO III		TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI								
CAT. ECON. 04		ENTRATE DIVERSE								
<u>E01.060</u>	3 04	III								
Partite che si compensano nella spesa		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	50	0	50	50	50	150	150
		TOT	0	50	0	50	50	50	150	150
TOTALE CAT. ECON. 04		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	0	50	0	50	50	50	150	150
TOTALE TITOLO III		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	0	50	0	50	50	50	150	150
TOTALE SERVIZIO 02		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	0	50	0	50	50	50	150	150
SERVIZIO 04		AFFARI LEGISLATIVI E DEL BURAS								
TITOLO III		TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI								
CAT. ECON. 01		VENDITA DI BENI E DI SERVIZI RESI DALLA REGIONE								
<u>E01.068</u>	3 01	III								
Proventi derivanti dalla vendita del BURAS		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	465	200	465	465	465	1.395	1.395
		TOT	0	465	200	465	465	465	1.395	1.395
TOTALE CAT. ECON. 01		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	0	465	200	465	465	465	1.395	1.395

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 01 PRESIDENZA DELLA GIUNTA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALE TITOLO III		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	465	200	465	465	465	465	1.395
		TOTALE	0	465	200	465	465	465	465	1.395
TOTALE SERVIZIO 04		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	465	200	465	465	465	465	1.395
		TOTALE	0	465	200	465	465	465	465	1.395
TOTALE DIREZIONE 02		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	515	200	515	515	515	515	1.545
		TOTALE	0	515	200	515	515	515	515	1.545

STATO DI PREVISIONE 01 PRESIDENZA DELLA GIUNTA

importi in migliaia di Euro

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007	2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa		Competenze	Competenze	
DIREZIONE 03		DIREZIONE GENERALE DELLA RAGIONERIA							
SERVIZIO 03		GESTIONE BILANCIO							
TITOLO III		TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI							
CAT. ECON. 02		RENDITE PATRIMONIALI E PROVENTI DEL DEMANIO							
E01.078	3 02	III							
Interessi e recuperi derivanti da conti correnti			0	0	0	0	0	0	0
		AS	0	12.050	4.000	12.050	7.050	31.150	
		FR	0	12.050	4.000	12.050	7.050	31.150	
		TOT	0						
TOTALE CAT. ECON. 02		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0	0	0	0	0	0	0
			0	12.050	4.000	12.050	7.050	31.150	
			0	12.050	4.000	12.050	7.050	31.150	
CAT. ECON. 05		PROVENTI SPECIALI							
E01.080	3 05	III							
Sanzioni a funzionari delegati			0	0	0	0	0	0	0
		AS	0	1	0	1	1	3	
		FR	0	1	0	1	1	3	
		TOT	0						
TOTALE CAT. ECON. 05		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0	0	0	0	0	0	0
			0	1	0	1	1	3	
			0	1	0	1	1	3	
CAT. ECON. 06		RECUPERI E RIMBORSI							
E01.079	3 06	III							
Recuperi da conti correnti ex L.R. 1/75			0	0	0	0	0	0	0
		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0
E01.081	3 06	III							
Recupero depositi provvisori			0	0	0	0	0	0	0
		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 01 PRESIDENZA DELLA GIUNTA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALE CAT. ECON. 06		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO III		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	12.051	4.000	12.051	7.051	7.051	31.153
		TOTALE	0	12.051	4.000	12.051	7.051	7.051	31.153
TOTALE SERVIZIO 03		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	12.051	4.000	12.051	7.051	7.051	31.153
		TOTALE	0	12.051	4.000	12.051	7.051	7.051	31.153
TOTALE DIREZIONE 03		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	12.051	4.000	12.051	7.051	7.051	31.153
		TOTALE	0	12.051	4.000	12.051	7.051	7.051	31.153
TOTALE STATO DI PREVISIONE 01		ASSEGNAZIONI STATALI	185.307	17.561	0	0	0	0	17.561
		FONDI REGIONALI	0	0	200.821	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO II	185.307	17.561	200.821	0	0	0	17.561
		ASSEGNAZIONI STATALI	0	5	0	0	0	0	5
		FONDI REGIONALI	178	12.854	4.461	12.854	7.854	7.854	33.562
		TOTALE TITOLO III	178	12.859	4.461	12.854	7.854	7.854	33.567
		ASSEGNAZIONI STATALI	163	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO VI	163	0	0	0	0	0	0
		ASSEGNAZIONI STATALI	185.470	17.566	0	0	0	0	17.566
		FONDI REGIONALI	178	12.854	205.282	12.854	7.854	7.854	33.562
		TOTALE TITOLI	185.648	30.420	205.282	12.854	7.854	7.854	51.128

segue Legge n. 2/2006

Importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 02 AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	Residui	2006		2007	2008		TOTALE COMPETENZE
				Competenze	Cassa		Competenze	Competenze	
DIREZIONE 01		DIREZIONE GENERALE AFFARI GENERALI							
TITOLO II		TITOLO II - CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER COMPETENZE DELEGATE							
CAT. ECON. 03		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI							
E02.003	2 03	II							
Società dell'informazione									
		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 03		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	0	0	0	0	0	0	0
SERVIZIO 01		AFFARI GENERALI	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO III		TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI							
CAT. ECON. 04		ENTRATE DIVERSE							
E02.005	3 04	III							
Entrate e recuperi vari ed eventuali			0	0	0	0	0	0	0
		AS	79	100	0	100	100	100	300
		FR	79	100	0	100	100	100	300
		TOT							
E02.006	3 04	III							
Proventi da azioni di rivalsa su danni causati da attentati			0	0	0	0	0	0	0
		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 04		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI	79	100	0	100	100	100	300
		TOTALE	79	100	0	100	100	100	300

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 02 AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				CODICI		TITOLO		2006			2007		2008		TOTALE	
								Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	COMPETENZE		
CAT. ECON. 06				RECUPERI E RIMBORSI												
<u>E02.007</u>				3 06		III										
				Rimborsi delle anticipazioni su indennizzi ex L.R. 21/1998												
						AS		0	0	0	0	0	0	0		
						FR		0	0	0	0	0	0	0		
				TOT				0	0	0	0	0	0	0		
TOTALE CAT. ECON. 06				ASSEGNAZIONI STATALI												
				FONDI REGIONALI												
				TOTALE				0	0	0	0	0	0	0		
CAT. ECON. 07				PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA												
				SPESA												
<u>E02.032</u>				3 07		III										
				Partite che si compensano nella spesa												
						AS		0	0	0	0	0	0	0		
						FR		0	5	0	5	5	5	15		
				TOT				0	5	0	5	5	5	15		
TOTALE CAT. ECON. 07				ASSEGNAZIONI STATALI												
				FONDI REGIONALI												
				TOTALE				0	5	0	5	5	5	15		
TOTALE TITOLO III								0	0	0	0	0	0	0		
								0	5	0	5	5	5	15		
								0	5	0	5	5	5	15		
TOTALE SERVIZIO 01								0	0	0	0	0	0	0		
								79	105	0	105	105	105	315		
								79	105	0	105	105	105	315		
SERVIZIO 03				SVILUPPO DELLA SOCIETA'												
				DELL'INFORMAZIONE"												
TITOLO II																
CAT. ECON. 03				ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED												
				ASSEGNAZIONI STATALI												
<u>E02.015</u>				2 03		II										
				Programmi cofinanziati dallo Stato e dall'Unione Europea				1.578	0	0	0	0	0	0		
								0	0	0	0	0	0	0		
								1.578	0	0	0	0	0	0		

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 02 AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	
<u>E02.043</u>	2.03	II							
Studi di fattibilità		AS	201	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	201	0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 03	ASSEGNAZIONI STATALI		1.779	0	0	0	0	0	0
	FONDI REGIONALI		0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE		1.779	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II	ASSEGNAZIONI STATALI		1.779	0	0	0	0	0	0
	FONDI REGIONALI		0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE		1.779	0	0	0	0	0	0
TOTALE SERVIZIO 03	ASSEGNAZIONI STATALI		1.779	0	0	0	0	0	0
	FONDI REGIONALI		0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE		1.779	0	0	0	0	0	0
TOTALE DIREZIONE 01	ASSEGNAZIONI STATALI		1.779	0	0	0	0	0	0
	FONDI REGIONALI		79	105	0	105	105	105	315
	TOTALE		1.858	105	0	105	105	105	315

STATO DI PREVISIONE 02 AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

importi in migliaia di Euro

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
DIREZIONE 02		DIREZIONE GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE E METODO E DEL PERSONALE								
		TITOLO III								
		TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI								
		CAT. ECON. 04								
		ENTRATE DIVERSE								
		E02.025								
		Entrate e recuperi vari ed eventuali								
		3 04								
		III								
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	72	241	0	241	241	241	241	723
		TOT	72	241	0	241	241	241	241	723
		TOTALE CAT. ECON. 04								
		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI								
		TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE CAT. ECON. 04	72	241	0	241	241	241	241	723
		FONDI REGIONALI	72	241	0	241	241	241	241	723
		TOTALE	72	241	0	241	241	241	241	723
		CAT. ECON. 06								
		RECUPERI E RIMBORSI								
		E02.026								
		Rimborsi e recuperi								
		3 06								
		III								
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE CAT. ECON. 06								
		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI								
		TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE CAT. ECON. 06	0	0	0	0	0	0	0	0
		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0	0
		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0
		SERVIZIO 03								
		GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL RAPPORTO DI LAVORO								
		TITOLO II								
		TITOLO II - CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER COMPETENZE DELEGATE								
		CAT. ECON. 03								
		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI								
		72	72	241	0	241	241	241	241	723
		72	72	241	0	241	241	241	241	723

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 02 AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
E02.044 Inventario Forestale Nazionale	2 03	II	AS FR TOT	130 0 130	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
TOTALE CAT. ECON. 03		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	130 0 130	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
TOTALE TITOLO II		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	130 0 130	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
TITOLO III		TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI								
CAT. ECON. 04 ENTRATE DIVERSE										
E02.047 Somme da riversare al trattamento accessorio dei dirigenti	3 04	III	AS FR TOT	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
E02.048 Rimborso emolumenti personale in comando	3 04	III	AS FR TOT	0 4.131 4.131	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
TOTALE CAT. ECON. 04		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0 4.131 4.131	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
CAT. ECON. 06 RECUPERI E RIMBORSI										
E02.031 Rimborsi per giovani occupati	3 06	III	AS FR TOT	0 5.750 5.750	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
E02.049 Esercizio di funzioni di protezione civile	3 06	III	AS FR TOT	0 0 0	0 186 186	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 186 186
			00	00	00	00	00	00	00	00

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 02 AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALE CAT. ECON. 06		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	5.750	186	0	0	0	0	186
		TOTALE	5.750	186	0	0	0	0	186
TOTALE TITOLO III		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	9.881	186	0	0	0	0	186
		TOTALE	9.881	186	0	0	0	0	186
TOTALE SERVIZIO 03		ASSEGNAZIONI STATALI	130	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	9.881	186	0	0	0	0	186
		TOTALE	10.011	186	0	0	0	0	186
SERVIZIO 05 PREVIDENZA E ASSISTENZA E F.I.T.Q.									
TITOLO VI		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO							
CAT. ECON. 01		PARTITE DI GIRO							
E02.033	601	VI							
Partite di giro			0	0	0	0	0	0	0
		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	25.010	21.000	25.010	25.010	25.010	75.030
		TOT	0	25.010	21.000	25.010	25.010	25.010	75.030
TOTALE CAT. ECON. 01		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	25.010	21.000	25.010	25.010	25.010	75.030
		TOTALE	0	25.010	21.000	25.010	25.010	25.010	75.030
TOTALE TITOLO VI		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	25.010	21.000	25.010	25.010	25.010	75.030
		TOTALE	0	25.010	21.000	25.010	25.010	25.010	75.030
TOTALE SERVIZIO 05		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	25.010	21.000	25.010	25.010	25.010	75.030
		TOTALE	0	25.010	21.000	25.010	25.010	25.010	75.030
TOTALE DIREZIONE 02		ASSEGNAZIONI STATALI	130	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	9.953	25.437	21.000	25.251	25.251	25.251	75.939
		TOTALE	10.083	25.437	21.000	25.251	25.251	25.251	75.939

en

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 02 AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALE STATO DI PREVISIONE 02		ASSEGNAZIONI STATALI	1.909	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO II	1.909	0	0	0	0	0	0	0
		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	10.032	532	0	346	346	346	346	1.224
		TOTALE TITOLO III	10.032	532	0	346	346	346	346	1.224
		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	25.010	21.000	25.010	25.010	25.010	25.010	75.030
		TOTALE TITOLO VI	0	25.010	21.000	25.010	25.010	25.010	25.010	75.030
		ASSEGNAZIONI STATALI	1.909	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	10.032	25.542	21.000	25.356	25.356	25.356	25.356	76.254
		TOTALE TITOLI	11.941	25.542	21.000	25.356	25.356	25.356	25.356	76.254

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 03 PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007	2008	TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	
DIREZIONE 01 DIREZIONE GENERALE								
TITOLO II		TITOLO II - CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI/ANCHE PER COMPETENZE DELEGATE						
CAT. ECON. 03		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI						
E03.001	2 03	II						
		Contributi comunitari per progetto "Valoren Sardegna"						
		AS	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 03		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI						
		TOTALE	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI						
		TOTALE	0	0	0	0	0	0
TITOLO III		TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI						
CAT. ECON. 04		ENTRATE DIVERSE						
E03.004	3 04	III						
		Entrate e recuperi vari ed eventuali						
		AS	0	0	0	0	0	0
		FR	10.000	800	0	800	800	2.400
		TOT	10.000	800	0	800	800	2.400
TOTALE CAT. ECON. 04		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI						
		TOTALE	0	0	0	0	0	0
		10.000	800	800	0	800	800	2.400
		10.000	800	800	0	800	800	2.400
CAT. ECON. 07		PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA						
E03.005	3 07	III						
		Partite che si compensano nella spesa						
		AS	0	0	0	0	0	0
		FR	0	10	0	10	10	30
		TOT	0	10	0	10	10	30

STATO DI PREVISIONE 03 PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Importi in migliaia di Euro

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALE CAT. ECON. 07		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0 0 0	0 10 10	0 0 0	0 10 10	0 10 10	0 30 30	0 30 30
TOTALE TITOLO III		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0 10.000 10.000	0 810 810	0 0 0	0 810 810	0 810 810	0 2.430 2.430	0 2.430 2.430
SERVIZIO 01		AFFARI GENERALI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI, GESTIONE DEL PERSONALE, MONITORAGGIO DEI FLUSSI FINANZIARI							
TITOLO III		TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI							
CAT. ECON. 06		RECUPERI E RIMBORSI							
E03.011		3 06 III							
Recuperi di finanziamenti erogati a favore degli Enti Locali		AS FR TOT	0 7.367 7.367	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
TOTALE CAT. ECON. 06		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0 7.367 7.367	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
TOTALE TITOLO III		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0 7.367 7.367	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
TOTALE SERVIZIO 01		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0 7.367 7.367	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
SERVIZIO 02		BILANCIO E CONTROLLO FINANZIARIO DEGLI ENTI STRUMENTALI							
TITOLO II		TITOLO II - CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER COMPETENZE DELEGATE							

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 03 PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			Cassa	2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze			Competenze	Competenze	Competenze		
CAT. ECON. 02		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI SPECIALI DI CUI AL TERZO COMMA DELL'ART. 119 DELLA COSTITUZIONE E DA ALTRI PARTICOLARI FINANZIAMENTI PREVISTI DAGLI ST									
E03.017	2 02	II									
Contributi speciali per lo sviluppo economico e sociale			90.814	0	0	0	0	0	0	0	0
		AS									
		FR	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
		TOT	90.814	0	0	20.000	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 02			90.814	0	0	0	0	0	0	0	0
		ASSEGNAZIONI STATALI									
		FONDI REGIONALI	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
		TOTALE	90.814	0	0	20.000	0	0	0	0	0
CAT. ECON. 03		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI									
E03.016	2 03	II									
Contributi statali per agevolazioni a favore del sistema produttivo			21	9.000	0	0	0	0	0	0	9.000
		AS									
		FR	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0
		TOT	21	9.000	0	9.000	0	0	0	0	9.000
E03.018	2 03	II									
Trasferimenti dallo Stato per il funzionamento del Nucleo regionale "Conti pubblici territoriali"			261	0	0	0	0	0	0	0	0
		AS									
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	261	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 03			282	9.000	0	0	0	0	0	0	9.000
		ASSEGNAZIONI STATALI									
		FONDI REGIONALI	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0
		TOTALE	282	9.000	0	9.000	0	0	0	0	9.000
TOTALE TITOLO II			91.096	9.000	0	0	0	0	0	0	9.000
		ASSEGNAZIONI STATALI									
		FONDI REGIONALI	0	0	0	29.000	0	0	0	0	0
		TOTALE	91.096	9.000	0	29.000	0	0	0	0	9.000
TITOLO III		TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI									
CAT. ECON. 06		RECUPERI E RIMBORSI									

STATO DI PREVISIONE 03 PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

importi in migliaia di Euro

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
E03.021	3 06	III								
Fondo incentivi alle imprese										
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	19.930	19.930	0	0	0	0	19.930
		TOT	0	19.930	19.930	0	0	0	0	19.930
E03.022	3 06	III								
Recuperi dalla contabilità speciale ex Legge 268/74 e ex Legge 402/94										
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	30.000	15.000	30.000	0	0	0	0	15.000
		TOT	30.000	15.000	30.000	0	0	0	0	15.000
E03.023	3 06	III								
Rimborso svolgimento funzioni per conto dello Stato										
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 06										
		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	30.000	34.930	49.930	0	0	0	0	34.930
		TOTALE	30.000	34.930	49.930	0	0	0	0	34.930
TOTALE TITOLO III										
		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	30.000	34.930	49.930	0	0	0	0	34.930
		TOTALE	30.000	34.930	49.930	0	0	0	0	34.930
TITOLO VII										
TITOLO VII - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
CAT. ECON. 01										
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
E03.026	7 01	VII								
Avanzo di amministrazione e quota FNOL ex art. 30, comma 9, L.R. 3 agosto 1983, n.11										
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 01										
		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO VII										
		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0

STATO DI PREVISIONE 03 PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Importi in migliaia di Euro

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALE SERVIZIO 02	ASSEGNAZIONI STATALI		91.096	9.000	0	0	0	0	0	9.000
	FONDI REGIONALI		30.000	34.930	78.930	0	0	0	0	34.930
	TOTALE		121.096	43.930	78.930	0	0	0	0	43.930
SERVIZIO 03	ENTRATE									
TITOLO I	TITOLO I - TRIBUTI PROPRI E QUOTE DI TRIBUTI DEVOLUTI DALLO STATO									
CAT. ECON. 01	TRIBUTI PROPRI									
E03.032	IRAP e addizionale IRPEF	I 01	0	0	0	0	0	0	0	0
		AS	272.037	868.326	1.000.000	748.326	748.326	748.326	748.326	2.364.978
		FR	272.037	868.326	1.000.000	748.326	748.326	748.326	748.326	2.364.978
		TOT								
TOTALE CAT. ECON. 01	ASSEGNAZIONI STATALI		0	0	0	0	0	0	0	0
	FONDI REGIONALI		272.037	868.326	1.000.000	748.326	748.326	748.326	748.326	2.364.978
	TOTALE		272.037	868.326	1.000.000	748.326	748.326	748.326	748.326	2.364.978
CAT. ECON. 02	TRIBUTI DEVOLUTI DALLO STATO E SOMME SOSTITUTIVE DI TRIBUTI									
E03.033	Imposte e tasse sugli affari	I 02	0	0	0	0	0	0	0	0
		AS	26.960	287.323	100.000	180.323	180.323	191.323	191.323	658.969
		FR	26.960	287.323	100.000	180.323	180.323	191.323	191.323	658.969
		TOT								
E03.034	Quote di tributi erariali devoluti dallo Stato	I 02	0	0	0	0	0	0	0	0
		AS	310.983	3.476.000	2.286.000	1.981.000	1.981.000	2.071.000	2.071.000	7.528.000
		FR	310.983	3.476.000	2.286.000	1.981.000	1.981.000	2.071.000	2.071.000	7.528.000
		TOT								
E03.035	Imposte sui consumi	I 02	0	0	0	0	0	0	0	0
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	255.500	0	266.000	266.000	276.500	276.500	798.000
		TOT								
E03.036	Partecipazione IVA	I 02	0	0	0	0	0	0	0	0
		AS	99.072	1.060.394	514.000	719.706	719.706	728.700	728.700	2.508.800
		FR	99.072	1.060.394	514.000	719.706	719.706	728.700	728.700	2.508.800
		TOT								

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 03 PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		Cassa	2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze		Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALE CAT. ECON. 02		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	437.015	5.079.217	2.900.000	3.147.029	3.267.523	3.267.523	11.493.769	11.493.769
		TOTALE	437.015	5.079.217	2.900.000	3.147.029	3.267.523	3.267.523	11.493.769	11.493.769
TOTALE TITOLO I		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	709.052	5.947.543	3.900.000	3.895.355	4.015.849	4.015.849	13.858.747	13.858.747
		TOTALE	709.052	5.947.543	3.900.000	3.895.355	4.015.849	4.015.849	13.858.747	13.858.747
TITOLO III		TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI								
		DI ENTI O AZIENDE REGIONALI								
CAT. ECON. 05		PROVENTI SPECIALI								
<u>E03.039</u>	3 05	III								
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 05		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0
CAT. ECON. 06		RECUPERI E RIMBORSI								
<u>E03.040</u>	3 06	III								
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	935	516	0	516	516	516	1.548	1.548
		TOT	935	516	0	516	516	516	1.548	1.548
TOTALE CAT. ECON. 06		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	935	516	0	516	516	516	1.548	1.548
		TOTALE	935	516	0	516	516	516	1.548	1.548
TOTALE TITOLO III		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	935	516	0	516	516	516	1.548	1.548
		TOTALE	935	516	0	516	516	516	1.548	1.548
TOTALE SERVIZIO 03		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	935	516	0	516	516	516	1.548	1.548
		TOTALE	935	516	0	516	516	516	1.548	1.548
TOTALE SERVIZIO 03		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	709.987	5.948.059	3.900.000	3.895.871	4.016.365	4.016.365	13.860.295	13.860.295
		TOTALE	709.987	5.948.059	3.900.000	3.895.871	4.016.365	4.016.365	13.860.295	13.860.295
SERVIZIO 04		CREDITO								

STATO DI PREVISIONE 03 PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

importi in migliaia di Euro

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			CODICI	TITOLO	2006			2007		2008	TOTALE
					Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	COMPETENZE	
TITOLO II											
TITOLO II - CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER COMPETENZE DELEGATE											
CAT. ECON. 03 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI											
<u>E03.046</u>											
Rimborso rata mutui a carico dello Stato					24.962	28.895	0	29.498	3.835	62.228	
AS					0	0	0	0	0	0	
FR					24.962	28.895	0	29.498	3.835	62.228	
TOT					24.962	28.895	0	29.498	3.835	62.228	
TOTALE CAT. ECON. 03					24.962	28.895	0	29.498	3.835	62.228	
ASSEGNAZIONI STATALI					0	0	0	0	0	0	
FONDI REGIONALI					24.962	28.895	0	29.498	3.835	62.228	
TOTALE					24.962	28.895	0	29.498	3.835	62.228	
TOTALE TITOLO II					24.962	28.895	0	29.498	3.835	62.228	
ASSEGNAZIONI STATALI					0	0	0	0	0	0	
FONDI REGIONALI					24.962	28.895	0	29.498	3.835	62.228	
TOTALE					24.962	28.895	0	29.498	3.835	62.228	
TITOLO III											
TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI											
CAT. ECON. 06 RECUPERI E RIMBORSI											
<u>E03.048</u>											
Recuperi anticipazioni alla CC.DD.PP. per mutui settore idrico					0	0	0	0	0	0	
AS					0	0	0	0	0	0	
FR					0	0	0	0	0	0	
TOT					0	0	0	0	0	0	
<u>E03.049</u>											
Rimborsi relativi a prestiti obbligazionari					0	0	0	0	0	0	
AS					0	0	0	0	0	0	
FR					0	1.627	0	1.513	0	3.140	
TOT					0	1.627	0	1.513	0	3.140	
<u>E03.050</u>											
Recuperi da istituti ed enti creditizi					0	0	0	0	0	0	
AS					0	0	0	0	0	0	
FR					31.880	25.800	250.000	15.700	13.600	55.100	
TOT					31.880	25.800	250.000	15.700	13.600	55.100	
TOTALE CAT. ECON. 06					31.880	27.427	250.000	17.213	13.600	58.240	
ASSEGNAZIONI STATALI					0	0	0	0	0	0	
FONDI REGIONALI					31.880	27.427	250.000	17.213	13.600	58.240	
TOTALE					31.880	27.427	250.000	17.213	13.600	58.240	

STATO DI PREVISIONE 03 PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Importi in migliaia di Euro

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			Cassa	2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze			Competenze		Competenze		
TOTALE TITOLO III		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0 31.880 31.880	0 27.427 27.427	0 250.000 250.000	0 17.213 17.213	0 13.600 13.600	0 58.240 58.240			
TITOLO V		TITOLO V - MUTUI PRESTITI OD ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE									
CAT. ECON. 01	MUTUI										
E03.053											
Ricavo di mutui	5 01	V	0	0	0	0	0	0			0
		AS	500.000	1.482.317	0	0	0	0			1.482.317
		FR	500.000	1.482.317	0	0	0	0			1.482.317
		TOT	0	0	0	0	0	0			0
TOTALE CAT. ECON. 01		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	500.000 500.000 500.000	1.482.317 1.482.317 1.482.317	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1.482.317 1.482.317 1.482.317			
TOTALE TITOLO V		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0 500.000 500.000	0 1.482.317 1.482.317	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 1.482.317 1.482.317			0
TOTALE SERVIZIO 04		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	24.962 531.880 556.842	28.895 1.509.744 1.538.639	0 250.000 250.000	29.498 17.213 46.711	3.835 13.600 17.435	62.228 1.540.557 1.602.785			
SERVIZIO 05		VERIFICA PROGRAMMAZIONE DI SPESA E ATTIVITA' CONNESSE ALLE FUNZIONI DI AUTORITA' DI PAGAMENTO									
TITOLO II		TITOLO II - CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI/ANCHE PER COMPETENZE DELEGATE									
CAT. ECON. 03		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI									
E03.059											
Programmi cofinanziati dall'Unione Europea e Stato	2 03	II	1.316.055	381.676	0	0	0	381.676			381.676
		AS	0	0	871.525	0	0	0			0
		FR	1.316.055	381.676	871.525	0	0	381.676			381.676
		TOT									

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 03 PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		Cassa	2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze		Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALE CAT. ECON. 03		ASSEGNAZIONI STATALI	1.316.055	381.676	0	0	0	0	0	381.676
		FONDI REGIONALI	0	0	871.525	0	0	0	0	0
		TOTALE	1.316.055	381.676	871.525	0	0	0	0	381.676
TOTALE TITOLO II		ASSEGNAZIONI STATALI	1.316.055	381.676	0	0	0	0	0	381.676
		FONDI REGIONALI	0	0	871.525	0	0	0	0	0
		TOTALE	1.316.055	381.676	871.525	0	0	0	0	381.676
TOTALE SERVIZIO 05		ASSEGNAZIONI STATALI	1.316.055	381.676	0	0	0	0	0	381.676
		FONDI REGIONALI	0	0	871.525	0	0	0	0	0
		TOTALE	1.316.055	381.676	871.525	0	0	0	0	381.676
TOTALE DIREZIONE 01		ASSEGNAZIONI STATALI	1.432.113	419.571	0	29.498	3.835	452.904		
		FONDI REGIONALI	1.289.234	7.493.543	5.100.455	3.913.894	4.030.775	15.438.212		
		TOTALE	2.721.347	7.913.114	5.100.455	3.943.392	4.034.610	15.891.116		

Importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 03 PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		Cassa	2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze		Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
DIREZIONE 60		CENTRO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE								
		TITOLO II - CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER COMPETENZE DELEGATE								
		CAT. ECON. 03 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI								
<u>E03.070</u>	2 03	II								
		Programmi cofinanziati dallo Stato	137.391	0	0	0	0	0	0	0
		AS								
		FR	0	0	50.000	0	0	0	0	0
		TOT	137.391	0	50.000	0	0	0	0	0
<u>E03.071</u>	2 03	II								
		Programmi cofinanziati dall'Unione Europea	41.655	0	0	0	0	0	0	0
		AS								
		FR	0	0	20.000	0	0	0	0	0
		TOT	41.655	0	20.000	0	0	0	0	0
<u>E03.072</u>	2 03	II								
		Interventi nelle aree depresse	0	0	0	0	0	0	0	0
		AS								
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>E03.073</u>	2 03	II								
		Interventi straordinari nel Mezzogiorno L.64/86	231.961	0	0	0	0	0	0	0
		AS								
		FR	0	0	10.000	0	0	0	0	0
		TOT	231.961	0	10.000	0	0	0	0	0
<u>E03.074</u>	2 03	II								
		Programmi integrati di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0
		AS								
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>E03.075</u>	2 03	II								
		Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0
		AS								
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	0

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 03 PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		Cassa	2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze		Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
E03.076	2 03	II								
Finanziamento interventi di Programmazione negoziata										
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	0
E03.077	2 03	II								
Sostegno alla ricerca scientifica e innovazione tecnologica										
		AS	0	6.502	0	11.342	10.490	10.490	28.334	28.334
		FR	0	0	1.502	0	0	0	0	0
		TOT	0	6.502	1.502	11.342	10.490	10.490	28.334	28.334
TOTALE CAT. ECON. 03										
		ASSEGNAZIONI STATALI	411.007	6.502	0	11.342	10.490	10.490	28.334	28.334
		FONDI REGIONALI	0	0	81.502	0	0	0	0	0
		TOTALE	411.007	6.502	81.502	11.342	10.490	10.490	28.334	28.334
TOTALE TITOLO II										
		ASSEGNAZIONI STATALI	411.007	6.502	0	11.342	10.490	10.490	28.334	28.334
		FONDI REGIONALI	0	0	81.502	0	0	0	0	0
		TOTALE	411.007	6.502	81.502	11.342	10.490	10.490	28.334	28.334
TITOLO III		TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI								
CAT. ECON. 06		RECUPERI E RIMBORSI								
E03.079	3 06	III								
Recuperi Legge n. 64/1986										
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	0
E03.080	3 06	III								
Rimborsi APQ sviluppo locale										
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	46.000	0	0	0	0	46.000	46.000
		TOT	0	46.000	0	0	0	0	46.000	46.000
TOTALE CAT. ECON. 06										
		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	46.000	0	0	0	0	46.000	46.000
		TOTALE	0	46.000	0	0	0	0	46.000	46.000
TOTALE TITOLO III										
		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	46.000	0	0	0	0	46.000	46.000
		TOTALE	0	46.000	0	0	0	0	46.000	46.000

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 03 PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		Cassa	2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze		Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALE DIREZIONE 60	ASSEGNAZIONI STATALI		411.007	6.502	0	11.342	10.490	28.334		
	FONDI REGIONALI		0	46.000	81.502	0	0	46.000		
	TOTALE		411.007	52.502	81.502	11.342	10.490	74.334		
TOTALE STATO DI PREVISIONE 03	ASSEGNAZIONI STATALI		0	0	0	0	0	0		
	FONDI REGIONALI		709.052	5.947.543	3.900.000	3.895.355	4.015.849	13.858.747		
	TOTALE TITOLO I		709.052	5.947.543	3.900.000	3.895.355	4.015.849	13.858.747		
	ASSEGNAZIONI STATALI		1.843.120	426.073	0	40.840	14.325	481.238		
	FONDI REGIONALI		0	0	982.027	0	0	0		
	TOTALE TITOLO II		1.843.120	426.073	982.027	40.840	14.325	481.238		
	ASSEGNAZIONI STATALI		0	0	0	0	0	0		
	FONDI REGIONALI		80.182	109.683	299.930	18.539	14.926	143.148		
	TOTALE TITOLO III		80.182	109.683	299.930	18.539	14.926	143.148		
	ASSEGNAZIONI STATALI		0	0	0	0	0	0		
	FONDI REGIONALI		500.000	1.482.317	0	0	0	1.482.317		
	TOTALE TITOLO V		500.000	1.482.317	0	0	0	1.482.317		
	ASSEGNAZIONI STATALI		0	0	0	0	0	0		
	FONDI REGIONALI		0	0	0	0	0	0		
	TOTALE TITOLO VII		0	0	0	0	0	0		
	ASSEGNAZIONI STATALI		1.843.120	426.073	0	40.840	14.325	481.238		
	FONDI REGIONALI		1.289.234	7.539.543	5.181.957	3.913.894	4.030.775	15.484.212		
	TOTALE TITOLI		3.132.354	7.965.616	5.181.957	3.954.734	4.045.100	15.965.450		

STATO DI PREVISIONE 04 ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
DIREZIONE 01		DIREZIONE GENERALE								
SERVIZIO 01		AFFARI GENERALI, BILANCIO, GESTIONE DEL PERSONALE E CONTEZIOSO								
TITOLO II		TITOLO II - CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER COMPETENZE DELEGATE								
CAT. ECON. 03		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI								
<u>E04.001</u>	2 03	II								
Programmi cofinanziati dall'Unione Europea e dallo Stato										
		AS	1.752	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	1.752	0	0	0	0	0
		TOT	1.752	0	1.752	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 03		ASSEGNAZIONI STATALI	1.752	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	0	1.752	0	0	0	0	0
		TOTALE	1.752	0	1.752	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II		ASSEGNAZIONI STATALI	1.752	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	0	1.752	0	0	0	0	0
		TOTALE	1.752	0	1.752	0	0	0	0	0
TITOLO III		TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI								
CAT. ECON. 04		ENTRATE DIVERSE								
<u>E04.004</u>	3 04	III								
Entrate e recuperi vari ed eventuali :										
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	25	10	25	25	25	25	75
		TOT	0	25	10	25	25	25	25	75
<u>E04.007</u>	3 04	III								
Proventi derivanti da sentenze										
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	7.664	0	1.000	0	0	0	0	0
		TOT	7.664	0	1.000	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 04		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	7.664	25	1.010	25	25	25	25	75
		TOTALE	7.664	25	1.010	25	25	25	25	75

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 04 ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		Cassa	2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze		Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
CAT. ECON. 06	RECUPERIE RIMBORSI									
E04.008	3 06	III								
Rimborsi per costi di riproduzione copie e documenti		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	3	5	5	5	5	5	5	15
		TOT	3	5	5	5	5	5	5	15
E04.010	3 06	III								
Recuperi di crediti d'imposta		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	25	25	25	25	25	25	25
		TOT	0	25	25	25	25	25	25	25
TOTALE CAT. ECON. 06	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0 3 3	0 30 30	0 30 30	0 30 30	0 5 5	0 5 5	0 5 5	0 40 40
CAT. ECON. 07	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA									
E04.009	3 07	III								
Partite che si compensano nella spesa		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	30	5	30	30	30	30	90
		TOT	0	30	5	30	30	30	30	90
TOTALE CAT. ECON. 07	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0 0 0	0 30 30	0 5 5	0 30 30	0 30 30	0 30 30	0 30 30	0 90 90
TOTALE TITOLO III	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0 7.667 7.667	0 85 85	0 1.045 1.045	0 60 60	0 60 60	0 60 60	0 60 60	0 205 205
TOTALE SERVIZIO 01	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		1.752 7.667 9.419	0 85 85	0 2.797 2.797	0 60 60	0 60 60	0 60 60	0 60 60	0 205 205
SERVIZIO 02	ENTI LOCALI									
TITOLO II	TITOLO II - CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER COMPETENZE DELEGATE									
CAT. ECON. 03	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI									

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 04 ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		Cassa	2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze		Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
E04.014	2 03	II								
Interventi a favore delle Comunità Montane		AS	7.653	3.400	0	0	0	0	0	3.400
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	7.653	3.400	0	0	0	0	0	3.400
E04.015	2 03	II								
Finanziamenti per eventi calamitosi		AS	258	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	258	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 03		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI	7.911	3.400	0	0	0	0	0	3.400
		TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0
			7.911	3.400	0	0	0	0	0	3.400
CAT. ECON. 04		ENTRATE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE								
E04.016	2 04	II								
Finanziamenti Enti Locali per funzioni ex DPR 348/79		AS	1.343	15.701	0	15.701	15.701	15.701	15.701	47.103
		FR	0	0	15.000	0	0	0	0	0
		TOT	1.343	15.701	15.000	15.701	15.701	15.701	15.701	47.103
TOTALE CAT. ECON. 04		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI	1.343	15.701	0	15.701	15.701	15.701	15.701	47.103
		TOTALE	0	0	15.000	0	0	0	0	0
			1.343	15.701	15.000	15.701	15.701	15.701	15.701	47.103
TOTALE TITOLO II		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI	9.254	19.101	0	15.701	15.701	15.701	15.701	50.503
		TOTALE	0	0	15.000	0	0	0	0	0
			9.254	19.101	15.000	15.701	15.701	15.701	15.701	50.503
TITOLO III		TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI								
CAT. ECON. 06		RECUPERI E RIMBORSI								
E04.019	3 06	III								
Recuperi di finanziamenti erogati a favore degli Enti Locali		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	6.869	0	6.869	0	0	0	0	0
		TOT	6.869	0	6.869	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 06		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	6.869	0	6.869	0	0	0	0	0
			6.869	0	6.869	0	0	0	0	0

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 04 ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALE TITOLO III		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0	0	0	0	0	0	0
			6.869	0	6.869	0	0	0	0
			6.869	0	6.869	0	0	0	0
TOTALE SERVIZIO 02		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	9.254	19.101	0	15.701	15.701	15.701	50.503
			6.869	0	21.869	0	0	0	0
			16.123	19.101	21.869	15.701	15.701	15.701	50.503
SERVIZIO 03		CENTRALE DEMANIO E PATRIMONIO							
TITOLO III		TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI							
CAT. ECON. 02		RENDITE PATRIMONIALI E PROVENTI DEL DEMANIO							
<u>E04.027</u>	3 02	III							
Redditi da terreni e fabbricati			0	0	0	0	0	0	0
		AS							
		FR	122	1.655	1.500	1.660	1.660	1.660	4.975
		TOT	122	1.655	1.500	1.660	1.660	1.660	4.975
<u>E04.029</u>	3 02	III							
Proventi da poste attive ex EMSA			0	0	0	0	0	0	0
		AS							
		FR	2.324	0	0	0	0	0	0
		TOT	2.324	0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 02		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0	0	0	0	0	0	0
			2.446	1.655	1.500	1.660	1.660	1.660	4.975
			2.446	1.655	1.500	1.660	1.660	1.660	4.975
CAT. ECON. 03		UTILE DI ENTI ED AZIENDE REGIONALI							
<u>E04.026</u>	3 03	III							
Proventi derivanti da utili			0	0	0	0	0	0	0
		AS							
		FR	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 03		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
CAT. ECON. 07		PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	0	0	0	0	0	0	0

STATO DI PREVISIONE 04 ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		Cassa	2007 Competenze	2008 Competenze	TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze				
E04.028	3 07	III						
Partite che si compensano nella spesa		AS	0	0	0	0	0	0
		FR	0	25	5	25	25	75
		TOT	0	25	5	25	25	75
TOTALE CAT. ECON. 07		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	25	5	25	25	75
		TOTALE	0	25	5	25	25	75
TOTALE TITOLO III		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	2.446	1.680	1.505	1.685	1.685	5.050
		TOTALE	2.446	1.680	1.505	1.685	1.685	5.050
TITOLO IV		TITOLO IV - ALIENAZIONE BENI						
		PATRIMONIALI - TRASFERIMENTI CAPITALI						
		- RIMBORSI CREDITI						
CAT. ECON. 01		ALIENAZIONE DI BENI E DIRITTI						
		PATRIMONIALI E AFFRANCAZIONE DI						
		CANONI						
E04.032	4 01	IV						
Vendita beni patrimoniali		AS	0	0	0	0	0	0
		FR	96	80.000	30.000	53.100	43.100	176.200
		TOT	96	80.000	30.000	53.100	43.100	176.200
TOTALE CAT. ECON. 01		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	96	80.000	30.000	53.100	43.100	176.200
		TOTALE	96	80.000	30.000	53.100	43.100	176.200
TOTALE TITOLO IV		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	96	80.000	30.000	53.100	43.100	176.200
		TOTALE	96	80.000	30.000	53.100	43.100	176.200
TOTALE SERVIZIO 03		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	96	80.000	30.000	53.100	43.100	176.200
		TOTALE	96	80.000	30.000	53.100	43.100	176.200
SERVIZIO 04		PROVVEDITORATO						
TITOLO II		TITOLO II - CONTRIBUTI ED						
		ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER	2.542	81.680	31.505	54.785	44.785	181.250
		COMPETENZE DELEGATE	2.542	81.680	31.505	54.785	44.785	181.250

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 04 ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
CAT. ECON. 03	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI									
E04.036	2 03	II								
Società dell'informazione		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 03	ASSEGNAZIONI STATALI		0	0	0	0	0	0	0	0
	FONDI REGIONALI		0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II	ASSEGNAZIONI STATALI		0	0	0	0	0	0	0	0
	FONDI REGIONALI		0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO III	TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI									
	DI ENTI O AZIENDE REGIONALI									
CAT. ECON. 04	ENTRATE DIVERSE									
E04.038	3 04	III								
Proventi da canoni per autosilos		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	103	100	103	103	103	103	309
		TOT	0	103	100	103	103	103	103	309
TOTALE CAT. ECON. 04	ASSEGNAZIONI STATALI		0	0	0	0	0	0	0	0
	FONDI REGIONALI		0	103	100	103	103	103	103	309
	TOTALE		0	103	100	103	103	103	103	309
CAT. ECON. 06	RECUPERI E RIMBORSI									
E04.039	3 06	III								
Entrate e rimborsi vari ed eventuali		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	96	26	20	26	26	26	26	78
		TOT	96	26	20	26	26	26	26	78
TOTALE CAT. ECON. 06	ASSEGNAZIONI STATALI		0	0	0	0	0	0	0	0
	FONDI REGIONALI		96	26	20	26	26	26	26	78
	TOTALE		96	26	20	26	26	26	26	78
TOTALE TITOLO III	ASSEGNAZIONI STATALI		0	0	0	0	0	0	0	0
	FONDI REGIONALI		96	129	120	129	129	129	129	387
	TOTALE		96	129	120	129	129	129	129	387

STATO DI PREVISIONE 04 ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007	2008	TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	
TOTALE SERVIZIO 04	ASSEGNAZIONI STATALI		0	0	0	0	0	0
	FONDI REGIONALI		96	129	120	129	129	387
	TOTALE		96	129	120	129	129	387
SERVIZIO 05	TECNICO							
TITOLO III	TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI							
CAT. ECON. 06	RECUPERI E RIMBORSI							
<u>E04.045</u>	3 06 III							
Entrate e rimborsi vari ed eventuali	AS		0	0	0	0	0	0
	FR		0	5	2	5	5	15
	TOT		0	5	2	5	5	15
TOTALE CAT. ECON. 06	ASSEGNAZIONI STATALI		0	0	0	0	0	0
	FONDI REGIONALI		0	5	2	5	5	15
	TOTALE		0	5	2	5	5	15
TOTALE TITOLO III	ASSEGNAZIONI STATALI		0	0	0	0	0	0
	FONDI REGIONALI		0	5	2	5	5	15
	TOTALE		0	5	2	5	5	15
TOTALE SERVIZIO 05	ASSEGNAZIONI STATALI		0	0	0	0	0	0
	FONDI REGIONALI		0	5	2	5	5	15
	TOTALE		0	5	2	5	5	15
SERVIZIO 30	TERRITORIALE DEMANIO E PATRIMONIO DI ORISTANO-NUORO-MEDIO CAMPIDANO							
TITOLO III	TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI							
CAT. ECON. 02	RENDITE PATRIMONIALI E PROVENTI DEL DEMANIO							
<u>E04.051</u>	3 02 III							
Redditi da terreni e fabbricati	AS		0	0	0	0	0	0
	FR		0	150	100	150	150	450
	TOT		0	150	100	150	150	450

Importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 04 ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			2006		2007		2008		TOTALE COMPETENZE
CODICI	TITOLO	Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALE CAT. ECON. 02	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0 0 0	0 150 150	0 100 100	0 150 150	0 150 150	0 150 150	0 450 450	
CAT. ECON. 07	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA								
E04.052	3 07 III								
Partite che si compensano nella spesa	AS FR TOT	0 0 0	0 8 8	0 3 3	0 8 8	0 8 8	0 8 8	0 24 24	
TOTALE CAT. ECON. 07	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0 0 0	0 8 8	0 3 3	0 8 8	0 8 8	0 8 8	0 24 24	
TOTALE TITOLO III	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0 0 0	0 158 158	0 103 103	0 158 158	0 158 158	0 158 158	0 474 474	
TOTALE SERVIZIO 30	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0 0 0	0 158 158	0 103 103	0 158 158	0 158 158	0 158 158	0 474 474	
SERVIZIO 31	TERRITORIALE DEMANIO E PATRIMONIO SASSARI								
TITOLO III	TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI								
CAT. ECON. 02	RENDITE PATRIMONIALI E PROVENTI DEL DEMANIO								
E04.058	3 02 III								
Redditi da terreni e fabbricati	AS FR TOT	0 0 0	0 150 150	0 100 100	0 150 150	0 150 150	0 150 150	0 450 450	
TOTALE CAT. ECON. 02	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0 0 0	0 150 150	0 100 100	0 150 150	0 150 150	0 150 150	0 450 450	
CAT. ECON. 07	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA								

STATO DI PREVISIONE 04 - ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

importi in migliaia di Euro

segue Legge n. 2/2006

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
E04.059	3 07	III								
Partite che si compensano nella spesa		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	8	3	8	8	8	8	24
		TOT	0	8	3	8	8	8	8	24
TOTALE CAT. ECON. 07		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	8	3	8	8	8	8	24
		TOTALE	0	8	3	8	8	8	8	24
TOTALE TITOLO III		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	158	103	158	158	158	158	474
		TOTALE	0	158	103	158	158	158	158	474
TOTALE SERVIZIO 31		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	158	103	158	158	158	158	474
		TOTALE	0	158	103	158	158	158	158	474
SERVIZIO 32		TERRITORIALE DEMANIO E								
		PATRIMONIO TEMPIO-OLBIA								
TITOLO III		TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI								
		DI ENTI O AZIENDE REGIONALI								
CAT. ECON. 02		RENDITE PATRIMONIALI E PROVENTI DEL								
		DEMANIO								
E04.065	3 02	III								
Redditi da terreni e fabbricati		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	33	150	100	150	150	150	150	450
		TOT	33	150	100	150	150	150	150	450
TOTALE CAT. ECON. 02		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	33	150	100	150	150	150	150	450
		TOTALE	33	150	100	150	150	150	150	450
CAT. ECON. 07		PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA								
		SPESA								
E04.066	3 07	III								
Partite che si compensano nella spesa		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	8	0	8	8	8	8	24
		TOT	0	8	0	8	8	8	8	24

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 04 ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		CODICI	TITOLO	2006		2007		2008		TOTALE COMPETENZE
				Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALE CAT. ECON. 07			ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0
			FONDI REGIONALI	0	8	0	8	8	8	24
			TOTALE	0	8	0	8	8	8	24
TOTALE TITOLO III			ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0
			FONDI REGIONALI	33	158	100	158	158	158	474
			TOTALE	33	158	100	158	158	158	474
TOTALE SERVIZIO 32			ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0
			FONDI REGIONALI	33	158	100	158	158	158	474
			TOTALE	33	158	100	158	158	158	474
TOTALE DIREZIONE 01			ASSEGNAZIONI STATALI	11.006	19.101	0	15.701	15.701	15.701	50.503
			FONDI REGIONALI	17.207	82.373	56.599	55.453	45.453	45.453	183.279
			TOTALE	28.213	101.474	56.599	71.154	61.154	61.154	233.782

STATO DI PREVISIONE 04 ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007	2008	TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Competenze	Competenze	
DIREZIONE 02		DIREZIONE GENERALE PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE E DELLA VIGILANZA EDILIZIA					
SERVIZIO 01		AFFARI GENERALI					
TITOLO III		TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI					
CAT. ECON. 06		RECUPERI E RIMBORSI					
<u>E04.076</u>	3 06	III					
Recuperi sui piani di risanamento urbanistico		AS	0	0	0	0	0
		FR	792	0	0	0	0
		TOT	792	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 06		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI	792	0	0	0	0
		TOTALE	792	0	0	0	0
TOTALE TITOLO III		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0
		TOTALE	792	0	0	0	0
TOTALE SERVIZIO 01		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0
		TOTALE	792	0	0	0	0
SERVIZIO 03		INFORMATIVO E CARTOGRAFICO REGIONALE					
TITOLO II		TITOLO II - CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER COMPETENZE DELEGATE					
CAT. ECON. 03		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI					
<u>E04.081</u>	2 03	II					
Programmi cofinanziati dall'Unione Europea e dallo Stato		AS	29	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0
		TOT	29	0	0	0	0

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 04 ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007	2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze		Competenze	Competenze	
E04.082	2 03	II Programmi cofinanziati dall'Unione Europea e dallo Stato						
		AS	640	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0
		TOT	640	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 03		ASSEGNAZIONI STATALI	669	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	669	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II		ASSEGNAZIONI STATALI	669	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	669	0	0	0	0	0
TITOLO III		TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI						
		DI ENTI O AZIENDE REGIONALI						
CAT. ECON. 06		RECUPERI E RIMBORSI						
E04.083	3 06	III Rimborsi per costi di riproduzione copie della Carta Tecnica Regionale						
		AS	0	0	0	0	0	0
		FR	0	2.000	0	0	0	2.000
		TOT	0	2.000	0	0	0	2.000
TOTALE CAT. ECON. 06		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	2.000	0	0	0	2.000
		TOTALE	0	2.000	0	0	0	2.000
TOTALE TITOLO III		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	2.000	0	0	0	2.000
		TOTALE	0	2.000	0	0	0	2.000
TOTALE SERVIZIO 03		ASSEGNAZIONI STATALI	669	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	2.000	0	0	0	2.000
		TOTALE	669	2.000	0	0	0	2.000
SERVIZIO 04		AREE URBANE E CENTRI STORICI						
TITOLO II		TITOLO II - CONTRIBUTI ED						
		ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER						
		COMPETENZE DELEGATE						
CAT. ECON. 03		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED						
		ASSEGNAZIONI STATALI	669	0	0	0	0	0
			0	2.000	0	0	0	2.000
			669	2.000	0	0	0	2.000

STATO DI PREVISIONE 04 ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
E04.088	2 03	II								
Programmi cofinanziati dall'Unione Europea e dallo Stato										
		AS	8.520	12.185	0	19.560	12.144	12.144	43.889	
		FR	0	0	20.000	0	0	0	0	
		TOT	8.520	12.185	20.000	19.560	12.144	12.144	43.889	
TOTALE CAT. ECON. 03		ASSEGNAZIONI STATALI	8.520	12.185	0	19.560	12.144	12.144	43.889	
		FONDI REGIONALI	0	0	20.000	0	0	0	0	
		TOTALE	8.520	12.185	20.000	19.560	12.144	12.144	43.889	
TOTALE TITOLO II		ASSEGNAZIONI STATALI	8.520	12.185	0	19.560	12.144	12.144	43.889	
		FONDI REGIONALI	0	0	20.000	0	0	0	0	
		TOTALE	8.520	12.185	20.000	19.560	12.144	12.144	43.889	
TITOLO III		TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI								
		DI ENTI O AZIENDE REGIONALI								
CAT. ECON. 04		ENTRATE DIVERSE								
E04.089	3 04	III								
Programma Comunitario INTERREG III A										
		AS	0	0	0	0	0	0	0	
		FR	0	49	0	148	0	0	197	
		TOT	0	49	0	148	0	0	197	
TOTALE CAT. ECON. 04		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	
		FONDI REGIONALI	0	49	0	148	0	0	197	
		TOTALE	0	49	0	148	0	0	197	
TOTALE TITOLO III		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	
		FONDI REGIONALI	0	49	0	148	0	0	197	
		TOTALE	0	49	0	148	0	0	197	
TOTALE SERVIZIO 04		ASSEGNAZIONI STATALI	8.520	12.185	0	19.560	12.144	12.144	43.889	
		FONDI REGIONALI	0	49	20.000	148	0	0	197	
		TOTALE	8.520	12.234	20.000	19.708	12.144	12.144	44.086	
TOTALE DIREZIONE 02		ASSEGNAZIONI STATALI	9.189	12.185	0	19.560	12.144	12.144	43.889	
		FONDI REGIONALI	792	2.049	21.383	148	0	0	2.197	
		TOTALE	9.981	14.234	21.383	19.708	12.144	12.144	46.086	

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 04 ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALE STATO DI PREVISIONE 04		ASSEGNAZIONI STATALI	20.195	31.286	0	35.261	27.845		94.392
		FONDI REGIONALI	0	0	37.343	0	0		0
		TOTALE TITOLO II	20.195	31.286	37.343	35.261	27.845		94.392
		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0		0
		FONDI REGIONALI	17.903	4.422	10.639	2.501	2.353		9.276
		TOTALE TITOLO III	17.903	4.422	10.639	2.501	2.353		9.276
		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0		0
		FONDI REGIONALI	96	80.000	30.000	53.100	43.100		176.200
		TOTALE TITOLO IV	96	80.000	30.000	53.100	43.100		176.200
		ASSEGNAZIONI STATALI	20.195	31.286	0	35.261	27.845		94.392
		FONDI REGIONALI	17.999	84.422	77.982	55.601	45.453		185.476
		TOTALE TITOLI	38.194	115.708	77.982	90.862	73.298		279.868

STATO DI PREVISIONE 05 DIFESA DELL'AMBIENTE

importi in migliaia di Euro

segue Legge n. 2/2006

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			Cassa	2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Competenze		Competenze	Competenze	Competenze		
DIREZIONE 01 DIREZIONE GENERALE											
TITOLO III		TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI									
CAT. ECON. 04		ENTRATE DIVERSE									
E05.004	3 04	III									
Entrate e recuperi vari ed eventuali											
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	1	191	191	191	191	191	191	191	573
		TOT	1	191	191	191	191	191	191	191	573
TOTALE CAT. ECON. 04		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	191	191	191	191	191	191	191	573
TOTALE TITOLO III		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	191	191	191	191	191	191	191	573
SERVIZIO 01		AFFARI GENERALI	1	191	191	191	191	191	191	191	573
TITOLO II		TITOLO II - CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER COMPETENZE DELEGATE	1	191	191	191	191	191	191	191	573
CAT. ECON. 02		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI SPECIALI DI CUI AL TERZO COMMA DELL'ART. 119 DELLA COSTITUZIONE E DA ALTRI PARTICOLARI FINANZIAMENTI PREVISTI DAGLI ST									
E05.008	2 02	II									
Programmi cofinanziati dall'Unione Europea e Stato											
		AS	8.318	4.217	12.500	12.500	0	0	0	0	4.217
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	8.318	4.217	12.500	12.500	0	0	0	0	4.217
TOTALE CAT. ECON. 02		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	8.318	4.217	12.500	12.500	0	0	0	0	4.217
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	8.318	4.217	12.500	12.500	0	0	0	0	4.217
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8.318	4.217	12.500	12.500	0	0	0	0	4.217
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8.318	4.217	12.500	12.500	0	0	0	0	4.217

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 05 DIFESA DELL'AMBIENTE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALE SERVIZIO 01	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		8.318 0 8.318	4.217 0 4.217	12.500 0 12.500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	4.217 0 4.217
SERVIZIO 02	ATMOSFERICO E DEL SUOLO, GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE								
TITOLO I	TITOLO I - TRIBUTI PROPRI E QUOTE DI TRIBUTI DEVOLUTI DALLO STATO								
CAT. ECON. 01	TRIBUTI PROPRI								
E05.012	I 01	I							
	Tributo speciale per il deposito in discarica	AS FR TOT	0 0 0	0 8.110 8.110	0 8.110 8.110	0 8.110 8.110	0 8.110 8.110	0 8.110 8.110	0 24.330 24.330
TOTALE CAT. ECON. 01	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0 0 0	0 8.110 8.110	0 8.110 8.110	0 8.110 8.110	0 8.110 8.110	0 8.110 8.110	0 24.330 24.330
TOTALE TITOLO I	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0 0 0	0 8.110 8.110	0 8.110 8.110	0 8.110 8.110	0 8.110 8.110	0 8.110 8.110	0 24.330 24.330
TITOLO II	TITOLO II - CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER COMPETENZE DELEGATE								
CAT. ECON. 03	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI								
E05.013	II 2 03	II							
	Disinquinamento dei territori del Sulcis-Iglesiente	AS FR TOT	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
E05.014	II 2 03	II							
	Piani triennali di tutela ambientale	AS FR TOT	9.116 0 9.116	0 0 0	0 9.116 9.116	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0

STATO DI PREVISIONE 05 DIFESA DELL'AMBIENTE

importi in migliaia di Euro

segue Legge n. 2/2006

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
E05.015	2 03	II								
Interventi nell'ambito della gestione dei rifiuti		AS	12.258	1.445	0	0	0	0	0	1.445
		FR	0	0	12.258	0	0	0	0	0
		TOT	12.258	1.445	12.258	0	0	0	0	1.445
TOTALE CAT. ECON. 03		ASSEGNAZIONI STATALI	21.374	1.445	0	0	0	0	0	1.445
		FONDI REGIONALI	0	0	21.374	0	0	0	0	0
		TOTALE	21.374	1.445	21.374	0	0	0	0	1.445
TOTALE TITOLO II		ASSEGNAZIONI STATALI	21.374	1.445	0	0	0	0	0	1.445
		FONDI REGIONALI	0	0	21.374	0	0	0	0	0
		TOTALE	21.374	1.445	21.374	0	0	0	0	1.445
TITOLO III		TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI								
CAT. ECON. 05		PROVENTI SPECIALI								
E05.018	3 05	III								
Proventi derivanti dal rilascio di autorizzazioni in materia di ambiente		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	200	200	200	200	200	200	600
		TOT	0	200	200	200	200	200	200	600
E05.020	3 05	III								
Spese notifica sorveglianza spedizioni trasfrontaliere rifiuti		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	6	6	6	6	6	6	18
		TOT	0	6	6	6	6	6	6	18
TOTALE CAT. ECON. 05		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	206	206	206	206	206	206	618
		TOTALE	0	206	206	206	206	206	206	618
CAT. ECON. 06		RECUPERI E RIMBORSI								
E05.019	3 06	III								
Rimborsi finanziamenti interventi di bonifica aree inquinate (ex D.lgs. 22/97)		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	500	500	500	500	500	500	1.500
		TOT	0	500	500	500	500	500	500	1.500
TOTALE CAT. ECON. 06		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	500	500	500	500	500	500	1.500
		TOTALE	0	500	500	500	500	500	500	1.500

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		Cassa	2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze		Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALE TITOLO III		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0 0 0	0 706 706	0 706 706	0 706 706	0 706 706	0 706 706	0 2.118 2.118	0 2.118 2.118
TOTALE SERVIZIO 02		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	21.374 0 21.374	1.445 8.816 10.261	0 30.190 30.190	0 8.816 8.816	0 8.816 8.816	0 8.816 8.816	1.445 26.448 27.893	1.445 26.448 27.893
SERVIZIO 03		TUTELA DELLE ACQUE, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO								
TITOLO II		TITOLO II - CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER COMPETENZE DELEGATE								
CAT. ECON. 03		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI								
<u>E05.026</u>	2 03	II								
Tutela delle acque			152.330	0	0	0	0	0	0	0
		AS								
		FR	0	0	139.955	0	0	0	0	0
		TOT	152.330	0	139.955	0	0	0	0	0
<u>E05.027</u>	2 03	II								
Interventi nelle aree depresse			25.177	0	0	0	0	0	0	0
		AS								
		FR	0	0	25.100	0	0	0	0	0
		TOT	25.177	0	25.100	0	0	0	0	0
<u>E05.028</u>	2 03	II								
Programmi cofinanziati dall'Unione Europea			16.093	0	0	0	0	0	0	0
		AS								
		FR	0	0	16.093	0	0	0	0	0
		TOT	16.093	0	16.093	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 03		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	193.600 0 193.600	0 0 0	0 181.148 181.148	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
TOTALE TITOLO II		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	193.600 0 193.600	0 0 0	0 181.148 181.148	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0

STATO DI PREVISIONE 05 DIFESA DELL'AMBIENTE

importi in migliaia di Euro

segue Legge n. 2/2006

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALE SERVIZIO 03	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		193.600 0 193.600	0 0 0	0 181.148 181.148	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
SERVIZIO 04	CONSERVAZIONE DELLA NATURA E DEGLI HABITAT - TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA ED ESERCIZIO ATTIVITA' VENATORIA - I.R.F. E ATTIVITA' FITOSANITARIA								
TITOLO I	TITOLO I - TRIBUTI PROPRI E QUOTE DI TRIBUTI DEVOLUTI DALLO STATO								
CAT. ECON. 01	TRIBUTI PROPRI								
<u>E05.034</u>	I 01 I								
Tassa sulle concessioni regionali in materia di caccia			0	0	0	0	0	0	0
FR			255	2.000	2.255	2.000	2.000	2.000	6.000
TOT			255	2.000	2.255	2.000	2.000	2.000	6.000
TOTALE CAT. ECON. 01	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0 255 255	0 2.000 2.000	0 2.255 2.255	0 2.000 2.000	0 2.000 2.000	0 2.000 2.000	0 6.000 6.000
TOTALE TITOLO I	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0 255 255	0 2.000 2.000	0 2.255 2.255	0 2.000 2.000	0 2.000 2.000	0 2.000 2.000	0 6.000 6.000
TITOLO II	TITOLO II - CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER COMPETENZE DELEGATE								
CAT. ECON. 03	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI								
<u>E05.037</u>	II 2 03 II								
Programmi cofinanziati dall'Unione Europea			11	0	0	0	0	0	0
AS			0	0	0	0	0	0	0
FR			0	0	0	0	0	0	0
TOT			11	0	0	0	0	0	0

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 05 DIFESA DELL'AMBIENTE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007	2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze		Competenze	Competenze	
E05.038	2 03	II						
Programmi per aree naturali protette		AS	4.984	1.629	0	0	0	1.629
		FR	0	0	5.500	0	0	0
		TOT	4.984	1.629	5.500	0	0	1.629
E05.039	2 03	II						
Interventi per la lotta agli insetti		AS	2.000	0	0	0	0	0
		FR	0	0	2.000	0	0	0
		TOT	2.000	0	2.000	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 03		ASSEGNAZIONI STATALI	6.995	1.629	0	0	0	1.629
		FONDI REGIONALI	0	0	7.500	0	0	0
		TOTALE	6.995	1.629	7.500	0	0	1.629
TOTALE TITOLO II		ASSEGNAZIONI STATALI	6.995	1.629	0	0	0	1.629
		FONDI REGIONALI	0	0	7.500	0	0	0
		TOTALE	6.995	1.629	7.500	0	0	1.629
TITOLO III		TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI						
		DI ENTI O AZIENDE REGIONALI						
CAT. ECON. 05		PROVENTI SPECIALI						
E05.042	3 05	III						
Somme recuperate in materia di attività venatoria e tutela degli habitat		AS	0	0	0	0	0	0
		FR	0	5	5	5	5	15
		TOT	0	5	5	5	5	15
TOTALE CAT. ECON. 05		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	5	5	5	5	15
		TOTALE	0	5	5	5	5	15
CAT. ECON. 06		RECUPERI E RIMBORSI						
E05.043	3 06	III						
Somme recuperate in materia di attività venatoria e tutela degli habitat		AS	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 06		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	0	0	0	0	0	0

STATO DI PREVISIONE 05 DIFESA DELL'AMBIENTE

importi in migliaia di Euro

segue Legge n. 2/2006

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALE TITOLO III		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	5	5	5	5	5	15
		TOTALE	0	5	5	5	5	5	15
TOTALE SERVIZIO 04		ASSEGNAZIONI STATALI	6.995	1.629	0	0	0	0	1.629
		FONDI REGIONALI	255	2.005	9.760	2.005	2.005	2.005	6.015
		TOTALE	7.250	3.634	9.760	2.005	2.005	2.005	7.644
SERVIZIO 05		PESCA, ACQUACOLTURA E STAGNI							
TITOLO II		TITOLO II - CONTRIBUTI ED							
		ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER							
		COMPETENZE DELEGATE							
CAT. ECON. 03		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED							
		ASSEGNAZIONI STATALI							
<u>E05.049</u>	2 03	II							
		Salvaguardia area metropolitana di Cagliari	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0
<u>E05.050</u>	2 03	II							
		Valorizzazione ittica e bonifica lagune sarde	18.561	0	0	0	0	0	0
		AS	18.561	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	18.000	0	0	0	0
		TOT	18.561	0	18.000	0	0	0	0
<u>E05.051</u>	2 03	II							
		Monitoraggio delle acque marine	1.258	0	0	0	0	0	0
		AS	1.258	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	1.000	0	0	0	0
		TOT	1.258	0	1.000	0	0	0	0
<u>E05.052</u>	2 03	II							
		Programmi cofinanziati dallo Stato	2.089	1.342	0	0	0	0	1.342
		AS	2.089	1.342	0	0	0	0	1.342
		FR	0	0	2.000	0	0	0	0
		TOT	2.089	1.342	2.000	0	0	0	1.342
<u>E05.053</u>	2 03	II							
		Programmi cofinanziati dall'Unione Europea	1.337	0	0	0	0	0	0
		AS	1.337	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	1.000	0	0	0	0
		TOT	1.337	0	1.000	0	0	0	0

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 05 DIFESA DELL'AMBIENTE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALE CAT. ECON. 03	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		23.245 0 23.245	1.342 0 1.342	0 22.000 22.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1.342 0 1.342
TOTALE TITOLO II	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		23.245 0 23.245	1.342 0 1.342	0 22.000 22.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1.342 0 1.342
TITOLO III	TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI								
CAT. ECON. 02	RENDITE PATRIMONIALI E PROVENTI DEL DEMANIO								
<u>E05.056</u>	3 02 III								
Canoni concessione temporanea pesca		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	47	0	47	47	47	141
		TOT	0	47	0	47	47	47	141
TOTALE CAT. ECON. 02	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0 0 0	0 47 47	0 0 0	0 47 47	0 47 47	0 47 47	0 141 141
CAT. ECON. 05	PROVENTI SPECIALI								
<u>E05.057</u>	3 05 III								
Versamenti per autorizzazioni e sanzioni in materia di pesca		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	23	23	23	23	23	69
		TOT	0	23	23	23	23	23	69
TOTALE CAT. ECON. 05	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0 0 0	0 23 23	0 23 23	0 23 23	0 23 23	0 23 23	0 69 69
CAT. ECON. 06	RECUPERI E RIMBORSI								
<u>E05.058</u>	3 06 III								
Rimborsi per interventi a favore della pesca		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 06	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 05 DIFESA DELL'AMBIENTE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	
CAT. ECON. 07		PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA							
<u>E05.059</u>	3 07	III							
Partite che si compensano nella spesa		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	2	0	2	2	2	6
		TOT	0	2	0	2	2	2	6
TOTALE CAT. ECON. 07		ASSEGNAZIONI STATALI		0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI		0	0	2	2	2	6
		TOTALE		0	0	2	2	2	6
TOTALE TITOLO III		ASSEGNAZIONI STATALI		0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI		0	0	2	2	2	6
		TOTALE		0	0	2	2	2	6
TOTALE SERVIZIO 05		ASSEGNAZIONI STATALI		72	23	72	72	72	216
		FONDI REGIONALI		0	23	72	72	72	216
		TOTALE	23.245	1.342	0	0	0	0	1.342
			0	72	22.023	72	72	72	216
			23.245	1.414	22.023	72	72	72	1.558
SERVIZIO 06		PROTEZIONE CIVILE, TUTELA DEL SUOLO E POLITICHE FORESTALI							
TITOLO II		TITOLO II - CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER COMPETENZE DELEGATE							
CAT. ECON. 01		ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI STATALI CONNESSE AI PROGRAMMI DI SVILUPPO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE 281/1970							
<u>E05.065</u>	i 2 01	II							
Interventi per la forestazione		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 01		ASSEGNAZIONI STATALI		0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI		0	0	0	0	0	0
		TOTALE		0	0	0	0	0	0
CAT. ECON. 03		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI							

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
E05.066	2 03	II								
Programmi cofinanziati dall'Unione Europea		AS	180	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	180	0	0	0	0	0	0	0
E05.067	2 03	II								
Tutela del suolo e dissesti idrogeologici		AS	17.354	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	1.800	0	0	0	0	0
		TOT	17.354	0	1.800	0	0	0	0	0
E05.068	2 03	II								
Interventi per la forestazione		AS	496	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	496	0	0	0	0	0
		TOT	496	0	496	0	0	0	0	0
E05.069	2 03	II								
Interventi di Protezione Civile		AS	5.378	407	0	0	0	0	0	407
		FR	0	0	407	0	0	0	0	0
		TOT	5.378	407	407	0	0	0	0	407
E05.070	2 03	II								
Calamità naturali		AS	1.653	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	1.653	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 03	ASSEGNAZIONI STATALI		25.061	407	0	0	0	0	0	407
	FONDI REGIONALI		0	0	2.703	0	0	0	0	0
	TOTALE		25.061	407	2.703	0	0	0	0	407
TOTALE TITOLO II	ASSEGNAZIONI STATALI		25.061	407	0	0	0	0	0	407
	FONDI REGIONALI		0	0	2.703	0	0	0	0	0
	TOTALE		25.061	407	2.703	0	0	0	0	407
TITOLO III	TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI									
	DI ENTI O AZIENDE REGIONALI									
CAT. ECON. 04	ENTRATE DIVERSE									
E05.074	3 04	III								
Programma Comunitario INTERREG III A		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	262	0	0	0	0	0	262
		TOT	0	262	0	0	0	0	0	262

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze			
TOTALE CAT. ECON. 04		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0 0 0	0 262 262	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 262 262	
CAT. ECON. 06		RECUPERI E RIMBORSI								
<u>E05.073</u>										
Recupero somme da operai forestali	3 06	III								
		AS	0	0	0	0	0	0	0	
		FR	0	0	0	0	0	0	0	
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE CAT. ECON. 06		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
TOTALE TITOLO III		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0 0 0	0 262 262	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 262 262	
TOTALE SERVIZIO 06		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	25.061 0 25.061	407 262 669	0 2.703 2.703	0 0 0	0 0 0	0 0 0	407 262 669	
SERVIZIO 07		SVILUPPO SOSTENIBILE, VALUTAZIONI AMBIENTALI, AUTORITÀ AMBIENTALE E SISTEMI INFORMATIVI AMBIENTALI								
TITOLO II		TITOLO II - CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER COMPETENZE DELEGATE								
CAT. ECON. 03		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI								
<u>E05.079</u>										
Interventi per lo sviluppo sostenibile e per l'educazione ambientale	2 03	II	366	0	0	0	0	0	0	
		AS	0	0	0	0	0	0	0	
		FR	366	0	0	0	0	0	0	
		TOT	366	0	0	0	0	0	0	
TOTALE CAT. ECON. 03		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	366 0 366	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 05 DIFESA DELL'AMBIENTE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALE TITOLO II		ASSEGNAZIONI STATALI	366	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	366	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE SERVIZIO 07		ASSEGNAZIONI STATALI	366	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	366	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE DIREZIONE 01		ASSEGNAZIONI STATALI	278.959	9.040	12.500	0	0	0	0	9.040
		FONDI REGIONALI	256	11.346	246.015	11.084	11.084	11.084	11.084	33.514
		TOTALE	279.215	20.386	258.515	11.084	11.084	11.084	11.084	42.554

STATO DI PREVISIONE 05 DIFESA DELL'AMBIENTE

importi in migliaia di Euro

segue Legge n. 2/2006

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
DIREZIONE 02		DIREZIONE GENERALE DEL CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE								
TITOLO III		TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI								
CAT. ECON. 04		ENTRATE DIVERSE								
<u>E05.089</u>	3 04	III								
Entrate e recuperi vari ed eventuali		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	191	0	191	191	191	191	573
		TOT	0	191	0	191	191	191	191	573
TOTALE CAT. ECON. 04		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	191	0	191	191	191	191	573
		TOTALE	0	191	0	191	191	191	191	573
TOTALE TITOLO III		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	191	0	191	191	191	191	573
		TOTALE	0	191	0	191	191	191	191	573
SERVIZIO 01		AFFARI GENERALI, AFFARI DEL PERSONALE ED ECONOMATO								
TITOLO II		TITOLO II - CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER COMPETENZE DELEGATE								
CAT. ECON. 03		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI								
<u>E05.094</u>	2 03	II								
Previdenza e difesa degli incendi boschivi		AS	52	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	52	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 03		ASSEGNAZIONI STATALI	52	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	52	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II		ASSEGNAZIONI STATALI	52	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	52	0	0	0	0	0	0	0

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 05 DIFESA DELL'AMBIENTE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALE SERVIZIO 01		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	52 0 52	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
SERVIZIO 02		COORDINAMENTO E CONTROLLO DEGLI INTERVENTI E DELL' ANTINCENDIO								
TITOLO II		TITOLO II - CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER COMPETENZE DELEGATE								
CAT. ECON. 03		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI								
E05.100	2 03	II								
Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi		AS	2.946	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	2.946	0	0	0	0	0
		TOT	2.946	0	2.946	0	0	0	0	0
E05.101	2 03	II								
Inventario Forestale Nazionale		AS	159	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	159	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 03		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	3.105 0 3.105	0 0 0	0 2.946 2.946	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
TOTALE TITOLO II		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	3.105 0 3.105	0 0 0	0 2.946 2.946	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
TITOLO III		TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI								
CAT. ECON. 04		ENTRATE DIVERSE								
E05.103	3 04	III								
Programma Comunitario INTERREG III A		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	47	0	0	0	0	47	47
		TOT	0	47	0	0	0	0	47	47

STATO DI PREVISIONE 05 DIFESA DELL'AMBIENTE

importi in migliaia di Euro

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALE CAT. ECON. 04	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0	0	0	0	0	0	0	0
CAT. ECON. 05	PROVENTI SPECIALI		0	47	0	0	0	0	0	47
<u>E05.102</u>				47						47
Proventi e sanzioni amministrative	3 05	III								
	AS		0	0	0	0	0	0	0	0
	FR		0	116	116	116	116	116	116	348
	TOT		0	116	116	116	116	116	116	348
TOTALE CAT. ECON. 05	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0	0	0	0	0	0	0	0
	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0	116	116	116	116	116	116	348
TOTALE TITOLO III	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0	0	0	0	0	0	0	0
	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0	163	116	116	116	116	116	395
TOTALE SERVIZIO 02	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		3.105	0	0	0	0	0	0	0
	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		3.105	163	3.062	116	116	116	116	395
SERVIZIO 30	TERRITORIALE DEGLI ISPETTORATI RIPARTIMENTALI DEL C.F.V.A. - CAGLIARI									
TITOLO III	TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI									
CAT. ECON. 05	PROVENTI SPECIALI									
<u>E05.110</u>										
Proventi e sanzioni amministrative	3 05	III								
	AS		0	0	0	0	0	0	0	0
	FR		0	46	46	46	46	46	46	138
	TOT		0	46	46	46	46	46	46	138
TOTALE CAT. ECON. 05	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0	0	0	0	0	0	0	0
	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0	46	46	46	46	46	46	138
TOTALE TITOLO III	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0	0	0	0	0	0	0	0
	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0	46	46	46	46	46	46	138
	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0	0	0	0	0	0	0	0
	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0	46	46	46	46	46	46	138
	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0	0	0	0	0	0	0	0
	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0	46	46	46	46	46	46	138
	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0	0	0	0	0	0	0	0
	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0	46	46	46	46	46	46	138

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 05 DIFESA DELL'AMBIENTE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALE SERVIZIO 30	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIZIO 31	TERRITORIALE DEGLI ISPETTORATI RIPARTIMENTALI DEL C.F.V.A. - SASSARI		0	46	46	46	46	46	46	138
			0	46	46	46	46	46	46	138
TITOLO III	TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI									
CAT. ECON. 05	PROVENTI SPECIALI									
E05.114	3 05 III									
Proventi sanzioni amministrative			0	0	0	0	0	0	0	0
	AS									
	FR		1	46	46	46	46	46	46	138
	TOT		1	46	46	46	46	46	46	138
TOTALE CAT. ECON. 05	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0	0	0	0	0	0	0	0
			1	46	46	46	46	46	46	138
			1	46	46	46	46	46	46	138
TOTALE TITOLO III	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0	0	0	0	0	0	0	0
			1	46	46	46	46	46	46	138
			1	46	46	46	46	46	46	138
TOTALE SERVIZIO 31	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0	0	0	0	0	0	0	0
			1	46	46	46	46	46	46	138
			1	46	46	46	46	46	46	138
SERVIZIO 32	TERRITORIALE DEGLI ISPETTORATI RIPARTIMENTALI DEL C.F.V.A. - NUORO		0	0	0	0	0	0	0	0
			1	46	46	46	46	46	46	138
			1	46	46	46	46	46	46	138
TITOLO III	TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI									
CAT. ECON. 05	PROVENTI SPECIALI									
E05.118	3 05 III									
Proventi sanzioni amministrative			0	0	0	0	0	0	0	0
	AS									
	FR		4	46	0	46	46	46	46	138
	TOT		4	46	0	46	46	46	46	138

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze			
TOTALE CAT. ECON. 05		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0 4 4	0 46 46	0 0 0	0 46 46	0 46 46	0 46 46	0 138 138	
TOTALE TITOLO III		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0 4 4	0 46 46	0 0 0	0 46 46	0 46 46	0 46 46	0 138 138	
TOTALE SERVIZIO 32		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0 4 4	0 46 46	0 0 0	0 46 46	0 46 46	0 46 46	0 138 138	
SERVIZIO 33		TERRITORIALE DEGLI ISPETTORATI RIPARTIMENTALI DEL C.F.V.A. - ORISTANO								
TITOLO III		TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI								
CAT. ECON. 05		PROVENTI SPECIALI								
E05.122		III								
Proventi sanzioni amministrative		3 05	0	0	0	0	0	0	0	
		AS	0	46	46	46	46	46	138	
		FR	0	46	46	46	46	46	138	
		TOT	0	46	46	46	46	46	138	
TOTALE CAT. ECON. 05		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0 0 0	0 46 46	0 0 0	0 46 46	0 46 46	0 46 46	0 138 138	
TOTALE TITOLO III		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0 0 0	0 46 46	0 0 0	0 46 46	0 46 46	0 46 46	0 138 138	
TOTALE SERVIZIO 33		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0 0 0	0 46 46	0 0 0	0 46 46	0 46 46	0 46 46	0 138 138	
SERVIZIO 34		TERRITORIALE DEGLI ISPETTORATI RIPARTIMENTALI DEL C.F.V.A. - TEMPIO								
TITOLO III		TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI								

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 05 DIFESA DELL'AMBIENTE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007	2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze		Competenze	Competenze	
CAT. ECON. 05	PROVENTI SPECIALI							
<u>E05.126</u>	3 05	III						
Proventi sanzioni amministrative		AS	0	0	0	0	0	0
		FR	0	46	46	46	46	138
		TOT	0	46	46	46	46	138
TOTALE CAT. ECON. 05	ASSEGNAZIONI STATALI		0	0	0	0	0	0
	FONDI REGIONALI		0	46	46	46	46	138
	TOTALE		0	46	46	46	46	138
TOTALE TITOLO III	ASSEGNAZIONI STATALI		0	0	0	0	0	0
	FONDI REGIONALI		0	46	46	46	46	138
	TOTALE		0	46	46	46	46	138
TOTALE SERVIZIO 34	ASSEGNAZIONI STATALI		0	0	0	0	0	0
	FONDI REGIONALI		0	46	46	46	46	138
	TOTALE		0	46	46	46	46	138
SERVIZIO 35	TERRITORIALE DEGLI ISPETTORATI RIPARTIMENTALI DEL C.F.V.A. - LANUSEI		0	46	46	46	46	138
TITOLO III	TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI		0	46	46	46	46	138
CAT. ECON. 05	PROVENTI SPECIALI							
<u>E05.130</u>	3 05	III						
Proventi sanzioni amministrative		AS	0	0	0	0	0	0
		FR	0	46	46	46	46	138
		TOT	0	46	46	46	46	138
TOTALE CAT. ECON. 05	ASSEGNAZIONI STATALI		0	0	0	0	0	0
	FONDI REGIONALI		0	46	46	46	46	138
	TOTALE		0	46	46	46	46	138
TOTALE TITOLO III	ASSEGNAZIONI STATALI		0	0	0	0	0	0
	FONDI REGIONALI		0	46	46	46	46	138
	TOTALE		0	46	46	46	46	138
TOTALE SERVIZIO 35	ASSEGNAZIONI STATALI		0	0	0	0	0	0
	FONDI REGIONALI		0	46	46	46	46	138
	TOTALE		0	46	46	46	46	138

STATO DI PREVISIONE 05 DIFESA DELL'AMBIENTE

importi in migliaia di Euro

segue Legge n. 2/2006

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		Cassa	2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze		Competenze	Competenze			
SERVIZIO 36		TERRITORIALE DEGLI ISPETTORATI RIPARTIMENTALI DEL C.F.V.A. - IGLESIAS								
TITOLO III		TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI								
CAT. ECON. 05		PROVENTI SPECIALI								
<u>E05.134</u>	3 05	III								
Proventi sanzioni amministrative		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	46	46	46	46	46	46	138
		TOT	0	46	46	46	46	46	46	138
TOTALE CAT. ECON. 05		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI								
		TOTALE								
TOTALE TITOLO III		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI								
		TOTALE								
TOTALE SERVIZIO 36		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI								
		TOTALE								
TOTALE DIREZIONE 02		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI								
		TOTALE								
TOTALE STATO DI PREVISIONE 05		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI								
		TOTALE TITOLO I								
		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI								
		TOTALE TITOLO II								
		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI								
		TOTALE TITOLO III								
		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI								
		TOTALE TITOLO I								
		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI								
		TOTALE TITOLO I								
		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI								
		TOTALE TITOLO I								
		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI								
		TOTALE TITOLO I								
		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI								
		TOTALE TITOLO I								
		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI								
		TOTALE TITOLO I								
		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI								
		TOTALE TITOLO I								
		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI								
		TOTALE TITOLO I								
		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI								
		TOTALE TITOLO I								
		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI								
		TOTALE TITOLO I								
		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI								
		TOTALE TITOLO I								
		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI								
		TOTALE TITOLO I								
		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI								
		TOTALE TITOLO I								
		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI								
		TOTALE TITOLO I								
		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI								
		TOTALE TITOLO I								
		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI								
		TOTALE TITOLO I								
		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI								
		TOTALE TITOLO I								
		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI								
		TOTALE TITOLO I								
		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI								
		TOTALE TITOLO I								
		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI								
		TOTALE TITOLO I								
		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI								
		TOTALE TITOLO I								
		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI								
		TOTALE TITOLO I								
		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI								
		TOTALE TITOLO I								
		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI								
		TOTALE TITOLO I								
		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI								
		TOTALE TITOLO I								
		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI								
		TOTALE TITOLO I								
		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI								
		TOTALE TITOLO I								
		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI								
		TOTALE TITOLO I								
		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI								
		TOTALE TITOLO I								
		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI								
		TOTALE TITOLO I								
		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI								
		TOTALE TITOLO I								
		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI								
		TOTALE TITOLO I								
		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI								
		TOTALE TITOLO I								
		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI								
		TOTALE TITOLO I								
		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI								
		TOTALE TITOLO I								
		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI								
		TOTALE TITOLO I								
		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI								
		TOTALE TITOLO I								
		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI								
		TOTALE TITOLO I								
		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI								
		TOTALE TITOLO I								
		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI								
		TOTALE TITOLO I								
		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI								
		TOTALE TITOLO I								
		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI								
		TOTALE TITOLO I								
		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI								
		TOTALE TITOLO I								
		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI								
		TOTALE TITOLO I								
		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI								
		TOTALE TITOLO I								
		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI								
		TOTALE TITOLO I								
		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI								
		TOTALE TITOLO I								
		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI								
		TOTALE TITOLO I								
		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI								
		TOTALE TITOLO I								
		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI								
		TOTALE TITOLO I								
		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI								
		TOTALE TITOLO I								
		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI								
		TOTALE TITOLO I								
		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI								
		TOTALE TITOLO I								
		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI								
		TOTALE TITOLO I								
		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI								
		TOTALE TITOLO I								
		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI								
		TOTALE TITOLO I								

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007	2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze		Competenze	Competenze	
DIREZIONE 01		DIREZIONE GENERALE						
TITOLO II		TITOLO II - CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER COMPETENZE DELEGATE						
CAT. ECON. 01		ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI STATALI CONNESSE AI PROGRAMMI DI SVILUPPO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE 281/1970						
E06.001	2 01	II						
Interventi nel settore agricolo e zootecnico		AS	3.108	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0
		TOT	3.108	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 01		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI	3.108	0	0	0	0	0
		TOTALE	3.108	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI	3.108	0	0	0	0	0
		TOTALE	3.108	0	0	0	0	0
TITOLO III		TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI						
CAT. ECON. 04		ENTRATE DIVERSE						
E06.005	3 04	III						
Entrate e recuperi varie ed eventuali		AS	0	0	0	0	0	0
		FR	0	600	0	600	600	1.800
		TOT	0	600	0	600	600	1.800
TOTALE CAT. ECON. 04		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	0	600	0	600	600	1.800
TOTALE TITOLO III		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	0	600	0	600	600	1.800
SERVIZIO 01		ATTIVITA' GENERALI, LEGALI-AMMINISTRATIVE E USI CIVILI						
			0	600	0	600	600	1.800
			0	600	0	600	600	1.800

STATO DI PREVISIONE 06 AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

importi in migliaia di Euro

segue Legge n. 2/2006

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
TITOLO II		TITOLO II - CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER COMPETENZE DELEGATE								
CAT. ECON. 01		ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI STATALI CONNESSE AI PROGRAMMI DI SVILUPPO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE 28/1/1970								
<u>E06.011</u>	2 01	II								
		Interventi nel settore agricolo e zootecnico								
		AS	467	1.800	0	160	160	160	160	2.120
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	467	1.800	0	160	160	160	160	2.120
TOTALE CAT. ECON. 01		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI	467	1.800	0	160	160	160	160	2.120
		TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0
CAT. ECON. 03		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI	467	1.800	0	160	160	160	160	2.120
<u>E06.010</u>	2 03	II								
		Funzioni trasferite per convenzioni ex Agensud								
		AS	71	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	71	0	0	0	0	0
		TOT	71	0	71	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 03		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI	71	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	0	0	71	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI	538	1.800	0	160	160	160	160	2.120
		TOTALE	0	0	71	0	0	0	0	0
		TOTALE	538	1.800	71	160	160	160	160	2.120
TITOLO III		TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI								
CAT. ECON. 06		RECUPERI E RIMBORSI								
<u>E06.015</u>	3 06	III								
		Rimborsi e recuperi								
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	38	4.891	0	0	0	0	0	4.891
		TOT	38	4.891	0	0	0	0	0	4.891

STATO DI PREVISIONE 06 AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

segue Legge n. 2/2006

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007	2008	TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALE CAT. ECON. 06		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0 38 38	0 4.891 4.891	0 0 0	0 0 0	0 4.891 4.891
TOTALE TITOLO III		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0 38 38	0 4.891 4.891	0 0 0	0 0 0	0 4.891 4.891
TOTALE SERVIZIO 01		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	538 38 576	1.800 4.891 6.691	160 71 160	160 0 160	2.120 4.891 7.011
SERVIZIO 02		STUDI, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, RICERCA E ASSISTENZA TECNICA					
TITOLO II		TITOLO II - CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER COMPETENZE DELEGATE					
CAT. ECON. 01		ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI STATALI CONNESSE AI PROGRAMMI DI SVILUPPO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE 281/1970					
E06.020	2 01	II					
Programmi di sviluppo nel settore agricolo e zootecnico			90	0	0	0	0
	AS						
	FR		0	0	0	0	0
	TOT		90	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 01		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	90 0 90	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
CAT. ECON. 02		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI SPECIALI DI CUI AL TERZO COMMA DELL'ART. 119 DELLA COSTITUZIONE E DA ALTRI PARTICOLARI FINANZIAMENTI PREVISTI DAGLI ST					
E06.018	2 02	II					
Programmi cofinanziati dall'Unione Europea e Stato			92.032	107.840	155.468	0	107.840
	AS						
	FR		0	0	0	0	0
	TOT		92.032	107.840	155.468	0	107.840

STATO DI PREVISIONE 06 AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

importi in migliaia di Euro

segue Legge n. 2/2006

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		Cassa	2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze		Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALE CAT. ECON. 02	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		92.032 0 92.032	107.840 0 107.840	155.468 0 155.468	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	107.840 0 107.840
CAT. ECON. 03	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI									
E06.019	2 03 II									
Programmi cofinanziati dallo Stato		AS	142	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	142	0	0	0	0	0	0	0
E06.021	2 03 II									
Interventi nel settore agricolo e zootecnico		AS	2.522	12.000	0	0	0	0	0	12.000
		FR	0	0	12.000	0	0	0	0	0
		TOT	2.522	12.000	12.000	0	0	0	0	12.000
E06.023	2 03 II									
Programmi cofinanziati dallo Stato - CIFDA		AS	3.471	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	3.471	0	0	0	0	0
		TOT	3.471	0	3.471	0	0	0	0	0
E06.024	2 03 II									
Programma nazionale di cui al D.Lgs. 173/98		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 03	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		6.135 0 6.135	12.000 0 12.000	0 15.471 15.471	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	12.000 0 12.000
CAT. ECON. 04	ENTRATE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE									
E06.022	2 04 II									
Interventi nel settore agricolo e zootecnico		AS	11.139	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	11.139	0	0	0	0	0
		TOT	11.139	0	11.139	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 04	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		11.139 0 11.139	0 0 0	11.139 0 11.139	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0

Importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 06 AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007	2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze		Competenze	Competenze	
TOTALE TITOLO II		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	109.396 0 109.396	119.840 0 119.840	155.468 26.610 182.078	0 0 0	0 0 0	119.840 0 119.840
TITOLO III		TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI						
CAT. ECON. 06		RECUPERI E RIMBORSI						
E06.027	3 06	III						
Recuperi da somme erogate		AS FR TOT	0 32.862 32.862	0 0 0	0 32.862 32.862	0 0 0	0 0 0	0 0 0
TOTALE CAT. ECON. 06		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0 32.862 32.862	0 0 0	0 32.862 32.862	0 0 0	0 0 0	0 0 0
TOTALE TITOLO III		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0 32.862 32.862	0 0 0	0 32.862 32.862	0 0 0	0 0 0	0 0 0
TOTALE SERVIZIO 02		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	109.396 32.862 142.258	119.840 0 119.840	155.468 59.472 214.940	0 0 0	0 0 0	119.840 0 119.840
SERVIZIO 03		PRODUZIONI						
TITOLO II		TITOLO II - CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER COMPETENZE DELEGATE						
CAT. ECON. 01		ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI STATALI CONNESSE AI PROGRAMMI DI SVILUPPO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE 281/1970						
E06.035	2 01	II						
Interventi nel settore agricolo e zootecnico		AS FR TOT	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0

STATO DI PREVISIONE 06 AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

importi in migliaia di Euro

segue Legge n. 2/2006

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		Cassa	2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze		Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALE CAT. ECON. 01	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
CAT. ECON. 03	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI									
E06.034	2 03 II									
Interventi nel settore agricolo e zootecnico	AS		250	1.012	0	0	0	0	0	1.012
	FR		0	0	250	0	0	0	0	0
	TOT		250	1.012	250	0	0	0	0	1.012
E06.037	2 03 II									
Interventi per lo sviluppo nel settore agricolo e agro-alimentare, agro-industriale e forestale	AS		4.256	0	0	0	0	0	0	0
	FR		0	0	4.256	0	0	0	0	0
	TOT		4.256	0	4.256	0	0	0	0	0
E06.038	2 03 II									
Miglioramento qualitativo della produzione dell'olio d'oliva	AS		214	0	0	0	0	0	0	0
	FR		0	0	214	0	0	0	0	0
	TOT		214	0	214	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 03	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		4.720 0 4.720	1.012 0 1.012	0 0 4.720	0 0 4.720	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1.012 0 1.012
CAT. ECON. 04	ENTRATE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE									
E06.033	2 04 II									
Fondo di solidarietà in agricoltura	AS		8	0	0	0	0	0	0	0
	FR		0	0	0	0	0	0	0	0
	TOT		8	0	0	0	0	0	0	0
E06.036	2 04 II									
Interventi nel settore agricolo e zootecnico	AS		4.756	4.508	0	0	0	0	0	4.508
	FR		0	0	4.756	0	0	0	0	0
	TOT		4.756	4.508	4.756	0	0	0	0	4.508
TOTALE CAT. ECON. 04	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		4.764 0 4.764	4.508 0 4.508	0 0 4.756	0 0 4.756	0 0 0	0 0 0	0 0 0	4.508 0 4.508

Importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 06 AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALE TITOLO II		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	9.484 0 9.484	5.520 0 5.520	0 9.476 9.476	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	5.520 0 5.520
TITOLO III		TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI								
CAT. ECON. 05		PROVENTI SPECIALI								
<u>E06.043</u>	3 05	III								
		Somme riscosse per sanzioni e diritti	0	0	0	0	0	0	0	0
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>E06.045</u>	3 05	III								
		Sanzioni per violazioni delle norme comunitarie, statali e regionali	0	0	0	0	0	0	0	0
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 05		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
CAT. ECON. 06		RECUPERI E RIMBORSI								
<u>E06.040</u>	3 06	III								
		Rimborsi Stato per eventi calamitosi	0	0	0	0	0	0	0	0
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	26.654	26.654	0	0	0	0	26.654
		TOT	0	26.654	26.654	0	0	0	0	26.654
<u>E06.041</u>	3 06	III								
		Rimborsi di anticipazioni nel settore agricolo	0	0	0	0	0	0	0	0
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>E06.044</u>	3 06	III								
		Recuperi da somme erogate	0	0	0	0	0	0	0	0
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	0

STATO DI PREVISIONE 06 AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

importi in migliaia di Euro

segue Legge n. 2/2006

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
E06.046	3 06	III Tariffe per il controllo e la certificazione nel settore viticolo	AS FR TOT	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
E06.047	3 06	III Acquisizione dei diritti di impianto dei vigneti	AS FR TOT	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
TOTALE CAT. ECON. 06		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0 0 0	0 26.654 26.654	0 26.654 26.654	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 26.654 26.654	0 26.654 26.654
TOTALE TITOLO III		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0 0 0	0 26.654 26.654	0 26.654 26.654	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 26.654 26.654	0 26.654 26.654
TOTALE SERVIZIO 03		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	9.484 0 9.484	5.520 26.654 32.174	0 36.130 36.130	0 0 0	0 0 0	0 0 0	5.520 26.654 32.174	5.520 26.654 32.174
SERVIZIO 04		STRUTTURE E INFRASTRUTTURE								
TITOLO II		TITOLO II - CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER COMPETENZE DELEGATE								
CAT. ECON. 03		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI								
E06.052	2 03	II Interventi nelle aree depresse	AS FR TOT	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
E06.053	2 03	II Intervento straordinario nel Mezzogiorno	AS FR TOT	10.795 0 10.795	1.783 0 1.783	0 10.795 10.795	0 0 0	0 0 0	1.783 0 1.783	1.783 0 1.783

Importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 06 AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
E06.054	2 03	II	387	0	0	0	0	0	0	0
Programmi cofinanziati dallo Stato		AS								0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	387	0	0	0	0	0	0	0
E06.055	2 03	II		3.000	0	0	0	0	0	3.000
Interventi per la peste suina africana		AS	0							0
		FR	0	0	3.000	0	0	0	0	0
		TOT	0	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000
TOTALE CAT. ECON. 03		ASSEGNAZIONI STATALI	11.182	4.783	0	0	0	0	0	4.783
		FONDI REGIONALI	0	0	13.795	0	0	0	0	0
		TOTALE	11.182	4.783	13.795	0	0	0	0	4.783
TOTALE TITOLO II		ASSEGNAZIONI STATALI	11.182	4.783	0	0	0	0	0	4.783
		FONDI REGIONALI	0	0	13.795	0	0	0	0	0
		TOTALE	11.182	4.783	13.795	0	0	0	0	4.783
TITOLO III		TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI								
		DI ENTI O AZIENDE REGIONALI								
CAT. ECON. 06		RECUPERI E RIMBORSI								
E06.057	3 06	III	0	0	0	0	0	0	0	0
Recupero di somme erogate		AS								0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 06		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO III		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE SERVIZIO 04		ASSEGNAZIONI STATALI	11.182	4.783	0	0	0	0	0	4.783
		FONDI REGIONALI	0	0	13.795	0	0	0	0	0
		TOTALE	11.182	4.783	13.795	0	0	0	0	4.783
SERVIZIO 05		SVILUPPO LOCALE E								
		AGRO-AMBIENTALE								

STATO DI PREVISIONE 06 AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

segue Legge n. 2/2006

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		CODICI		TITOLO		2006		Cassa	2007	2008	TOTALE
						Residui	Competenze		Competenze	Competenze	COMPETENZE
TITOLO II	TITOLO II - CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER COMPETENZE DELEGATE										
CAT. ECON. 03	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI										
<u>E06.063</u>	Interventi nel settore agricolo	2 03	II								
				AS		1.728	0	0	0	0	0
				FR		0	0	1.500	0	0	0
				TOT		1.728	0	1.500	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 03	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI					1.728	0	0	0	0	0
	TOTALE					1.728	0	1.500	0	0	0
TOTALE TITOLO II	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI					1.728	0	1.500	0	0	0
	TOTALE					1.728	0	1.500	0	0	0
TITOLO III	TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI										
CAT. ECON. 06	RECUPERI E RIMBORSI										
<u>E06.066</u>	Rimborsi e recuperi di somme erogate	3 06	III								
				AS		0	0	0	0	0	0
				FR		0	0	0	0	0	0
				TOT		0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 06	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI					0	0	0	0	0	0
	TOTALE					0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO III	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI					0	0	0	0	0	0
	TOTALE					0	0	0	0	0	0
TOTALE SERVIZIO 05	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI					1.728	0	0	0	0	0
	TOTALE					1.728	0	1.500	0	0	0
SERVIZIO 06	POLITICHE DI MERCATO E QUALITA'										

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 06 AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

segue Legge n. 2/2006

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007	2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	
TITOLO II		TITOLO II - CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER COMPETENZE DELEGATE							
CAT. ECON. 01		ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI STATALI CONNESSE AI PROGRAMMI DI SVILUPPO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE 281/1970							
<u>E06.072</u>	2 01	II							
Interventi nel settore agricolo e zootecnico		AS	0	43	0	0	0	0	43
		FR	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	43	0	0	0	0	43
TOTALE CAT. ECON. 01		ASSEGNAZIONI STATALI	0	43	0	0	0	0	43
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	0	43	0	0	0	0	43
CAT. ECON. 03		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI							
<u>E06.073</u>	2 03	II							
Interventi nel settore agricolo		AS	3.669	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	3.669	0	0	0	0
		TOT	3.669	0	3.669	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 03		ASSEGNAZIONI STATALI	3.669	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	0	3.669	0	0	0	0
		TOTALE	3.669	0	3.669	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II		ASSEGNAZIONI STATALI	3.669	43	0	0	0	0	43
		FONDI REGIONALI	0	0	3.669	0	0	0	0
		TOTALE	3.669	43	3.669	0	0	0	43
TITOLO III		TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI							
CAT. ECON. 05		PROVENTI SPECIALI							
<u>E06.076</u>	3 05	III							
Somme riscosse per sanzioni amministrative		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	10	0	10	10	10	30
		TOT	0	10	0	10	10	10	30

Importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 06 AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		Cassa	2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze		Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALE CAT. ECON. 05		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	10	0	10	10	10	10	30
			0	10	0	10	10	10	10	30
CAT. ECON. 06		RECUPERI E RIMBORSI								
	3 06	III								
<u>E06.07Z</u>										
Recuperi da somme erogate		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 06		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO III		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	10	0	10	10	10	10	30
			0	10	0	10	10	10	10	30
TOTALE SERVIZIO 06		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	3.669	43	0	0	0	0	0	43
			0	10	3.669	10	10	10	10	30
			3.669	53	3.669	10	10	10	10	73
SERVIZIO 30		RIPARTIMENTALE DELL'AGRICOLTURA DI CAGLIARI								
TITOLO II		TITOLO II - CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER COMPETENZE DELEGATE								
CAT. ECON. 03		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI								
	2 03	II								
<u>E06.083</u>										
Interventi nel settore agricolo e zootecnico		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 03		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 06 AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007	2008	TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa			
TOTALE TITOLO II		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
TITOLO III		TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI						
CAT. ECON. 05		PROVENTI SPECIALI						
<u>E06.085</u>	3 05	III						
Sanzioni per violazioni delle norme comunitarie, statali e regionali			0	0	0	0	0	0
		AS	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 05		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
CAT. ECON. 06		RECUPERI E RIMBORSI						
<u>E06.086</u>	3 06	III						
Recupero di somme erogate			0	0	0	0	0	0
		AS	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 06		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
TOTALE TITOLO III		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
TOTALE SERVIZIO 30		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
SERVIZIO 31		RIPARTIMENTALE DELL'AGRICOLTURA DI ORISTANO						
TITOLO II		TITOLO II - CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER COMPETENZE DELEGATE	0	0	0	0	0	0

STATO DI PREVISIONE 06 AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

segue Legge n. 2/2006

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
CAT. ECON. 03	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI									
<u>E06.094</u>	2 03	II								
	Interventi nel settore agricolo e zootecnico	AS	496	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	496	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 03	ASSEGNAZIONI STATALI		496	0	0	0	0	0	0	0
	FONDI REGIONALI		0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE		496	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II	ASSEGNAZIONI STATALI		496	0	0	0	0	0	0	0
	FONDI REGIONALI		0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE		496	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO III	TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI									
CAT. ECON. 05	PROVENTI SPECIALI									
<u>E06.096</u>	3 05	III								
	Sanzioni per violazioni delle norme comunitarie, statali e regionali	AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 05	ASSEGNAZIONI STATALI		0	0	0	0	0	0	0	0
	FONDI REGIONALI		0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE		0	0	0	0	0	0	0	0
CAT. ECON. 06	RECUPERI E RIMBORSI									
<u>E06.097</u>	3 06	III								
	Recupero di somme erogate	AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 06	ASSEGNAZIONI STATALI		0	0	0	0	0	0	0	0
	FONDI REGIONALI		0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO III	ASSEGNAZIONI STATALI		0	0	0	0	0	0	0	0
	FONDI REGIONALI		0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE		0	0	0	0	0	0	0	0

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 06 AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALE SERVIZIO 31		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	496 0 496	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
SERVIZIO 32		RIPARTIMENTALE DELL'AGRICOLTURA DI SASSARI								
TITOLO II		TITOLO II - CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER COMPETENZE DELEGATE								
CAT. ECON. 03		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI								
<u>E06.103</u>	2 03	II								
Interventi nel settore agricolo e zootecnico			0	0	0	0	0	0	0	0
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>E06.104</u>	2 03	II								
Interventi nel settore agricolo e zootecnico			0	0	0	0	0	0	0	0
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 03		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
TOTALE TITOLO II		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
TITOLO III		TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI								
CAT. ECON. 05		PROVENTI SPECIALI								
<u>E06.108</u>	3 05	III								
Sanzioni per violazioni delle norme comunitarie, statali e regionali			0	0	0	0	0	0	0	0
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	0

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 06 AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

segue Legge n. 2/2006

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALE CAT. ECON. 05	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0	0	0	0	0	0	0	0
CAT. ECON. 06	RECUPERI E RIMBORSI		0	0	0	0	0	0	0	0
E06.107	3 06	III								
Recupero di somme erogate		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 06	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO III	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE SERVIZIO 32	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIZIO 33	RIPARTIMENTALE DELL'AGRICOLTURA DI NUORO		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO II	TITOLO II - CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI/ANCHE PER COMPETENZE DELEGATE									
CAT. ECON. 03	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI									
E06.114	2 03	II								
Interventi nel settore agricolo e zootecnico		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 03	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0	0	0	0	0	0	0	0

Importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 06 AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALE TITOLO II		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
TITOLO III		TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI							
CAT. ECON. 05		PROVENTI SPECIALI							
E06.117	3 05	III							
Sanzioni per violazioni delle norme comunitarie, statali e regionali									
		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 05		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
CAT. ECON. 06		RECUPERI E RIMBORSI							
E06.118	3 06	III							
Recupero di somme erogate									
		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 06		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO III		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
TOTALE SERVIZIO 33		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
TOTALE DIREZIONE 01		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	139.801	131.986	155.468	180	180	132.306	
			32.900	32.155	116.882	610	610	33.375	
			172.501	164.141	272.350	770	770	165.681	

STATO DI PREVISIONE 06 AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

importi in migliaia di Euro

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		Cassa	2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze		Competenze	Competenze	Competenze		
TOTALE STATO DI PREVISIONE 06		ASSEGNAZIONI STATALI	139.601	131.986	155.468		160		160	132.306
		FONDI REGIONALI	0	0	57.366		0		0	0
		TOTALE TITOLO II	139.601	131.986	212.834		160		160	132.306
		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0		0		0	0
		FONDI REGIONALI	32.900	32.155	59.516		610		610	33.375
		TOTALE TITOLO III	32.900	32.155	59.516		610		610	33.375
		ASSEGNAZIONI STATALI	139.601	131.986	155.468		160		160	132.306
		FONDI REGIONALI	32.900	32.155	116.882		610		610	33.375
		TOTALE TITOLI	172.501	164.141	272.350		770		770	165.681

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 07 TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007	2008	TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Competenze	Competenze	
DIREZIONE 01	DIREZIONE GENERALE						
TITOLO III	TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI						
CAT. ECON. 04	ENTRATE DIVERSE						
E07.001	3 04 III						
Entrate e recuperi vari ed eventuali	AS		0	0	0	0	0
	FR		0	150	150	150	450
	TOT		0	150	150	150	450
TOTALE CAT. ECON. 04	ASSEGNAZIONI STATALI		0	0	0	0	0
	FONDI REGIONALI		0	150	150	150	450
	TOTALE		0	150	150	150	450
TOTALE TITOLO III	ASSEGNAZIONI STATALI		0	0	0	0	0
	FONDI REGIONALI		0	150	150	150	450
	TOTALE		0	150	150	150	450
SERVIZIO 01	AMMINISTRATIVO E LEGALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI GENERALI						
TITOLO III	TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI						
CAT. ECON. 06	RECUPERI E RIMBORSI						
E07.005	3 06 III						
Recuperi da fondi rotazione	AS		0	0	0	0	0
	FR		2.000	0	0	0	0
	TOT		2.000	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 06	ASSEGNAZIONI STATALI		0	0	0	0	0
	FONDI REGIONALI		2.000	0	0	0	0
	TOTALE		2.000	0	0	0	0
TOTALE TITOLO III	ASSEGNAZIONI STATALI		0	0	0	0	0
	FONDI REGIONALI		2.000	0	0	0	0
	TOTALE		2.000	0	0	0	0
TOTALE SERVIZIO 01	ASSEGNAZIONI STATALI		0	0	0	0	0
	FONDI REGIONALI		2.000	0	0	0	0
	TOTALE		2.000	0	0	0	0

STATO DI PREVISIONE 07 TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

importi in migliaia di Euro

segue Legge n. 2/2006

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007	2008	TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	
SERVIZIO 02	TURISMO							
TITOLO I		TITOLO I - TRIBUTI PROPRI E QUOTE DI TRIBUTI DEVOLUTI DALLO STATO						
CAT. ECON. 01		TRIBUTI PROPRI						
<u>E07.012</u>	1 01	I						
Tassa sulle agenzie di viaggio e turistiche		AS	0	0	0	0	0	0
		FR	40	0	0	0	0	0
		TOT	40	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 01		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	40	0	0	0	0	0
		TOTALE	40	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO I		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	40	0	0	0	0	0
		TOTALE	40	0	0	0	0	0
TITOLO II		TITOLO II - CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER COMPETENZE DELEGATE						
CAT. ECON. 03		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI						
<u>E07.014</u>	2 03	II						
Sistemi turistici locali		AS	5.265	9.767	0	0	0	9.767
		FR	0	0	12.767	0	0	0
		TOT	5.265	9.767	12.767	0	0	9.767
<u>E07.019</u>	2 03	II						
Valorizzazione turistica del territorio		AS	384	0	0	0	0	0
		FR	0	0	384	0	0	0
		TOT	384	0	384	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 03		ASSEGNAZIONI STATALI	5.649	9.767	0	0	0	9.767
		FONDI REGIONALI	0	0	13.151	0	0	0
		TOTALE	5.649	9.767	13.151	0	0	9.767
TOTALE TITOLO II		ASSEGNAZIONI STATALI	5.649	9.767	0	0	0	9.767
		FONDI REGIONALI	0	0	13.151	0	0	0
		TOTALE	5.649	9.767	13.151	0	0	9.767

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 07 TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
TITOLO III		TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI								
CAT. ECON. 03		UTILE DI ENTI ED AZIENDE REGIONALI								
<u>E07.015</u>	3 03	III								
Entrate derivanti dalla liquidazione dell'Ente Sardo Industrie Turistiche		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 03		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0
CAT. ECON. 05		PROVENTI SPECIALI								
<u>E07.011</u>	3 05	III								
Somme derivanti da proventi e sanzioni		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	40	40	40	40	40	40	120
		TOT	0	40	40	40	40	40	40	120
TOTALE CAT. ECON. 05		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO III		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI	0	40	40	40	40	40	40	120
		TOTALE	0	40	40	40	40	40	40	120
TITOLO VI		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO								
CAT. ECON. 01		PARTITE DI GIRO								
<u>E07.013</u>	6 01	VI								
Partite che si compensano nella spesa		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	3	0	3	3	3	3	9
		TOT	0	3	0	3	3	3	3	9
TOTALE CAT. ECON. 01		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	0	3	0	3	3	3	3	9

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 07 TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALE TITOLO VI		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	3	0	3	3	3	3	9
		TOTALE	0	3	0	3	3	3	3	9
TOTALE SERVIZIO 02		ASSEGNAZIONI STATALI	5.649	9.767	0	0	0	0	0	9.767
		FONDI REGIONALI	40	43	13.191	43	43	43	43	129
		TOTALE	5.689	9.810	13.191	43	43	43	43	9.896
SERVIZIO 03		ARTIGIANATO								
TITOLO III		TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI								
CAT. ECON. 05		PROVENTI SPECIALI								
<u>E07.026</u>		3 05 III								
Somme rimosse per sanzioni amministrative		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 05		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO III		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE SERVIZIO 03		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIZIO 04		COMMERCIO								
TITOLO II		TITOLO II - CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER COMPETENZE DELEGATE								
CAT. ECON. 03		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI								

segue Legge n. 2/2006

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 07 TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	
E07.033	2 03	II							
Interventi di incentivazione alle attività commerciali		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0
E07.034	2 03	II							
Interventi per la tutela del consumatore		AS	500	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	500	0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 03		ASSEGNAZIONI STATALI	500	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	500	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II		ASSEGNAZIONI STATALI	500	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	500	0	0	0	0	0	0
TITOLO III		TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI							
		DI ENTI O AZIENDE REGIONALI							
CAT. ECON. 06		RECUPERI E RIMBORSI							
E07.032	3 06	III							
Rimborsi e recuperi da imprese commerciali		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 06		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO III		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE SERVIZIO 04		ASSEGNAZIONI STATALI	500	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	500	0	0	0	0	0	0
TOTALE DIREZIONE 01		ASSEGNAZIONI STATALI	6.149	9.767	0	0	0	9.767	0
		FONDI REGIONALI	2.040	193	13.191	193	193	579	0
		TOTALE	8.189	9.960	13.191	193	193	10.346	0

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 07 TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALE STATO DI PREVISIONE 07		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	40	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO I	40	0	0	0	0	0	0
		ASSEGNAZIONI STATALI	6.149	9.767	0	0	0	0	9.767
		FONDI REGIONALI	0	0	13.151	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO II	6.149	9.767	13.151	0	0	0	9.767
		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	2.000	190	40	190	190	190	570
		TOTALE TITOLO III	2.000	190	40	190	190	190	570
		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	3	0	3	3	3	9
		TOTALE TITOLO VI	0	3	0	3	3	3	9
		ASSEGNAZIONI STATALI	6.149	9.767	0	0	0	0	9.767
		FONDI REGIONALI	2.040	193	13.191	193	193	193	579
		TOTALE TITOLI	8.189	9.960	13.191	193	193	193	10.346

Importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 08 LAVORI PUBBLICI

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007	2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa		Competenze	Competenze	
DIREZIONE 01 DIREZIONE GENERALE									
TITOLO III									
TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI									
CAT. ECON. 04 ENTRATE DIVERSE									
E08.001									
Entrate e recuperi vari ed eventuali									
	3 04	III	0	0	0	0	0	0	0
			258	300	258	300	300	300	900
		TOT	258	300	258	300	300	300	900
TOTALE CAT. ECON. 04									
ASSEGNAZIONI STATALI									
FONDI REGIONALI									
TOTALE									
			0	0	0	0	0	0	0
			258	300	258	300	300	300	900
		TOTALE	258	300	258	300	300	300	900
CAT. ECON. 06 RECUPERI E RIMBORSI									
E08.002									
Recuperi somme erogate									
	3 06	III	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 06									
ASSEGNAZIONI STATALI									
FONDI REGIONALI									
TOTALE									
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO III									
ASSEGNAZIONI STATALI									
FONDI REGIONALI									
TOTALE									
			0	0	0	0	0	0	0
			258	300	258	300	300	300	900
		TOTALE	258	300	258	300	300	300	900
SERVIZIO 01 AFFARI GENERALI, PERSONALE E BILANCIO									
TITOLO II									
TITOLO II - CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER COMPETENZE DELEGATE									
CAT. ECON. 04 ENTRATE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE									

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 08 LAVORI PUBBLICI

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007	2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze		Competenze	Competenze	
E08.007	2 04	II						
Funzioni delegate in materia di OO.PP. e di edilizia residenziale		AS	57	57	0	57	57	171
		FR	0	0	0	0	0	0
		TOT	57	57	0	57	57	171
TOTALE CAT. ECON. 04		ASSEGNAZIONI STATALI	57	57	0	57	57	171
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	57	57	0	57	57	171
TOTALE TITOLO II		ASSEGNAZIONI STATALI	57	57	0	57	57	171
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	57	57	0	57	57	171
TITOLO III		TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI						
		DI ENTI O AZIENDE REGIONALI						
CAT. ECON. 06		RECUPERI E RIMBORSI						
E08.011	3 06	III						
Rimborsi su anticipazioni per dighe		AS	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 06		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	0	0	0	0	0	0
CAT. ECON. 07		PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA						
E08.010	3 07	III						
Partite che si compensano nella spesa		AS	0	0	0	0	0	0
		FR	0	1	0	1	1	3
		TOT	0	1	0	1	1	3
TOTALE CAT. ECON. 07		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	1	0	1	1	3
		TOTALE	0	1	0	1	1	3
TOTALE TITOLO III		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	1	0	1	1	3
		TOTALE	0	1	0	1	1	3

STATO DI PREVISIONE 08 LAVORI PUBBLICI

importi in migliaia di Euro

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007	2008	TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa			
TOTALE SERVIZIO 01	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		57 0 57	57 1 58	0 0 0	57 1 58	57 1 58	171 3 174
SERVIZIO 02	OPERE DI COMPETENZA REGIONALE E DEGLI ENTI							
TITOLO II	TITOLO II - CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER COMPETENZE DELEGATE							
CAT. ECON. 01	ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI STATALI CONNESSE AI PROGRAMMI DI SVILUPPO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE 281/1970							
E08.019	2.01	II						
Parcheggi urbani		AS	0	666	0	0	0	666
		FR	0	0	666	0	0	0
		TOT	0	666	666	0	0	666
TOTALE CAT. ECON. 01	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0 0 0	666 0 666	0 0 666	0 0 666	0 0 666	666 0 666
CAT. ECON. 03	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI							
E08.017	2.03	II						
Edilizia sanitaria, patrimoniale e demaniale		AS	290.275	2.311	0	2.311	2.311	6.933
		FR	0	0	185.277	0	0	0
		TOT	290.275	2.311	185.277	2.311	2.311	6.933
E08.020	2.03	II						
Finanziamenti per il comparto turistico		AS	775	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0
		TOT	775	0	0	0	0	0
E08.021	2.03	II						
Finanziamenti per infrastrutture stradali		AS	278	312	0	0	0	312
		FR	0	0	312	0	0	0
		TOT	278	312	312	0	0	312

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 08 LAVORI PUBBLICI

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	
E08.022	2 03	II							
Interventi a favore delle aree depresse		AS	2.396	848	0	0	0	848	
		FR	0	0	3.200	0	0	0	
		TOT	2.396	848	3.200	0	0	848	
TOTALE CAT. ECON. 03		ASSEGNAZIONI STATALI	293.724	3.471	0	2.311	2.311	8.093	
		FONDI REGIONALI	0	0	188.789	0	0	0	
		TOTALE	293.724	3.471	188.789	2.311	2.311	8.093	
CAT. ECON. 04		ENTRATE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE							
E08.018	2 04	II							
Funzioni delegate in materia di OO.PP. e di edilizia residenziale		AS	10.291	0	0	0	0	0	
		FR	0	0	10.291	0	0	0	
		TOT	10.291	0	10.291	0	0	0	
TOTALE CAT. ECON. 04		ASSEGNAZIONI STATALI	10.291	0	0	0	0	0	
		FONDI REGIONALI	0	0	10.291	0	0	0	
		TOTALE	10.291	0	10.291	0	0	0	
TOTALE TITOLO II		ASSEGNAZIONI STATALI	304.015	4.137	0	2.311	2.311	8.759	
		FONDI REGIONALI	0	0	199.746	0	0	0	
		TOTALE	304.015	4.137	199.746	2.311	2.311	8.759	
TITOLO III		TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI							
CAT. ECON. 02		RENDITE PATRIMONIALI E PROVENTI DEL DEMANIO							
E08.026	3 02	III							
Interessi su finanziamenti di programmi di opere pubbliche		AS	0	0	0	0	0	0	
		FR	0	0	0	0	0	0	
		TOT	0	0	0	0	0	0	
TOTALE CAT. ECON. 02		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0	
		TOTALE	0	0	0	0	0	0	
CAT. ECON. 06		RECUPERI E RIMBORSI							

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 08 LAVORI PUBBLICI

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
E08.025 Economie, recuperi e rimborsi	3 06	III								
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	0
E08.027 Economie su finanziamenti di opere pubbliche	3 06	III								
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 06		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO III		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE SERVIZIO 02		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	304.015	4.137	0	2.311	2.311	2.311	2.311	8.759
SERVIZIO 03 ALBI REGIONALI E CONTRATTI										
TITOLO II										
CAT. ECON. 04 ENTRATE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE										
E08.033 Funzioni delegate in materia di OO.PP. e di edilizia residenziale	2 04	II								
		AS	7.931	57	0	57	57	57	57	171
		FR	0	0	7.428	0	0	0	0	0
		TOT	7.931	57	7.428	57	57	57	57	171
TOTALE CAT. ECON. 04		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	7.931	57	0	57	57	57	57	171
TOTALE TITOLO II		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	7.931	57	7.428	57	57	57	57	171
		AS	7.931	57	0	57	57	57	57	171
		FR	0	0	7.428	0	0	0	0	0
		TOT	7.931	57	7.428	57	57	57	57	171
		AS	7.931	57	0	57	57	57	57	171
		FR	0	0	7.428	0	0	0	0	0
		TOT	7.931	57	7.428	57	57	57	57	171

STATO DI PREVISIONE 08 LAVORI PUBBLICI

importi in migliaia di Euro

segue Legge n. 2/2006

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	
TITOLO III		TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI							
CAT. ECON. 05		PROVENTI SPECIALI							
E08.036	3 05	III							
		Proventi su diritti fissi iscrizione albo appaltatori opere pubbliche	0	0	0	0	0	0	0
		AS							
		FR	53	52	52	52	52	52	156
		TOT	53	52	52	52	52	52	156
TOTALE CAT. ECON. 05		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	53	52	52	52	52	52	156
		TOTALE	53	52	52	52	52	52	156
CAT. ECON. 07		PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA							
E08.037	3 07	III							
		Partite che si compensano nella spesa	0	0	0	0	0	0	0
		AS							
		FR	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 07		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO III		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	53	52	52	52	52	52	156
		TOTALE	53	52	52	52	52	52	156
TOTALE SERVIZIO 03		ASSEGNAZIONI STATALI	7.931	57	0	57	57	57	171
		FONDI REGIONALI	53	52	7.480	52	52	52	156
		TOTALE	7.984	109	7.480	109	109	109	327
SERVIZIO 04		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO							
TITOLO II		TITOLO II - CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER COMPETENZE DELEGATE							
CAT. ECON. 03		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI							

STATO DI PREVISIONE 08 LAVORI PUBBLICI

Importi in migliaia di Euro

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007	2008	TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Competenze	Competenze	
E08.043	2 03	II					
Programmi cofinanziati dallo Stato		AS	775	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0
		TOT	775	0	0	0	0
E08.044	2 03	II					
Programmi cofinanziati dall'Unione Europea		AS	1.808	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0
		TOT	1.808	0	0	0	0
E08.045	2 03	II					
Interventi a favore delle aree depresse		AS	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0
E08.046	2 03	II					
Finanziamenti per la viabilità		AS	181.606	10.473	500	500	11.473
		FR	0	0	0	0	0
		TOT	181.606	10.473	500	500	11.473
TOTALE CAT. ECON. 03		ASSEGNAZIONI STATALI					
		FONDI REGIONALI					
		TOTALE	184.189	10.473	500	500	11.473
TOTALE TITOLO II		ASSEGNAZIONI STATALI					
		FONDI REGIONALI					
		TOTALE	184.189	10.473	500	500	11.473
TOTALE SERVIZIO 04		ASSEGNAZIONI STATALI					
		FONDI REGIONALI					
		TOTALE	184.189	10.473	500	500	11.473
SERVIZIO 05		DIFESA DEL SUOLO					
TITOLO II		TITOLO II - CONTRIBUTI ED					
		ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER					
		COMPETENZE DELEGATE					
CAT. ECON. 03		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED					
		ASSEGNAZIONI STATALI					
		TOTALE	184.189	10.473	500	500	11.473

Importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 08 LAVORI PUBBLICI

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007	2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze		Competenze	Competenze	
E08.053	2 03	II						
Interventi per la difesa del suolo		AS	27.090	5.000	0	0	0	5.000
		FR	0	0	27.090	0	0	0
		TOT	27.090	5.000	27.090	0	0	5.000
E08.054	2 03	II						
Interventi urgenti per la difesa del suolo		AS	2.924	0	0	0	0	0
		FR	0	0	2.756	0	0	0
		TOT	2.924	0	2.756	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 03		ASSEGNAZIONI STATALI	30.014	5.000	0	0	0	5.000
		FONDI REGIONALI	0	0	29.846	0	0	0
		TOTALE	30.014	5.000	29.846	0	0	5.000
CAT. ECON. 04		ENTRATE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE						
E08.052	2 04	II						
Finanziamenti per reti di monitoraggio		AS	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 04		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II		ASSEGNAZIONI STATALI	30.014	5.000	0	0	0	5.000
		FONDI REGIONALI	0	0	29.846	0	0	0
		TOTALE	30.014	5.000	29.846	0	0	5.000
TOTALE SERVIZIO 05		ASSEGNAZIONI STATALI	30.014	5.000	0	0	0	5.000
		FONDI REGIONALI	0	0	29.846	0	0	0
		TOTALE	30.014	5.000	29.846	0	0	5.000
SERVIZIO 06		INFRASTRUTTURE E RISORSE IDRICHE						
TITOLO II		TITOLO II - CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER COMPETENZE DELEGATE						
CAT. ECON. 03		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI						

STATO DI PREVISIONE 08 LAVORI PUBBLICI

importi in migliaia di Euro

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
E08.060	2 03	II								
Interventi nelle aree depresse		AS	33.039	11.254	0	0	0	0	0	11.254
		FR	0	0	43.000	0	0	0	0	0
		TOT	33.039	11.254	43.000	0	0	0	0	11.254
E08.061	2 03	II								
Interventi urgenti per l'emergenza idrica		AS	92.130	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	90.000	0	0	0	0	0
		TOT	92.130	0	90.000	0	0	0	0	0
E08.062	2 03	II								
Emergenza idrica		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 03		ASSEGNAZIONI STATALI	125.169	11.254	0	0	0	0	0	11.254
		FONDI REGIONALI	0	0	133.000	0	0	0	0	0
		TOTALE	125.169	11.254	133.000	0	0	0	0	11.254
TOTALE TITOLO II		ASSEGNAZIONI STATALI	125.169	11.254	0	0	0	0	0	11.254
		FONDI REGIONALI	0	0	133.000	0	0	0	0	0
		TOTALE	125.169	11.254	133.000	0	0	0	0	11.254
TITOLO III		TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI								
		DI ENTI O AZIENDE REGIONALI								
CAT. ECON. 06		RECUPERI E RIMBORSI								
E08.065	3 06	III								
Economie e proventi del settore idraulico		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 06		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0
CAT. ECON. 07		PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA								
		SPESA								

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 08 LAVORI PUBBLICI

segue Legge n. 2/2006

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007	2008	TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Competenze	Competenze	
E08.064	3 07	III					
Partite che si compensano nella spesa		AS	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 07		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0
		TOTALE	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO III		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0
		TOTALE	0	0	0	0	0
TOTALE SERVIZIO 06		ASSEGNAZIONI STATALI	125.169	11.254	0	0	11.254
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0
		TOTALE	125.169	11.254	0	0	11.254
SERVIZIO 07 EDILIZIA RESIDENZIALE							
TITOLO II		TITOLO II - CONTRIBUTI ED					
		ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER					
		COMPETENZE DELEGATE					
CAT. ECON. 03		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED					
		ASSEGNAZIONI STATALI					
E08.071	2 03	II					
Edilizia residenziale, sovvenzionata, agevolata e rurale		AS	30.500	39.520	25.796	23.662	88.978
		FR	0	0	0	0	0
		TOT	30.500	39.520	25.796	23.662	88.978
TOTALE CAT. ECON. 03		ASSEGNAZIONI STATALI	30.500	39.520	25.796	23.662	88.978
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0
		TOTALE	30.500	39.520	25.796	23.662	88.978
CAT. ECON. 04		ENTRATE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI					
		DELEGATE					
E08.072	2 04	II					
Funzioni delegate in materia di edilizia residenziale		AS	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0

STATO DI PREVISIONE 08 LAVORI PUBBLICI

importi in migliaia di Euro

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALE CAT. ECON. 04		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
TOTALE TITOLO II		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	30.500 0 30.500	39.520 0 39.520	0 65.000 65.000	25.796 0 25.796	23.662 0 23.662	88.978 0 88.978	0 0 0	88.978 0 88.978
TITOLO III		TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI								
CAT. ECON. 06		RECUPERI E RIMBORSI								
<u>E08.075</u>	3 06	III								
Recuperi e rimborsi			0	0	0	0	0	0	0	0
		AS								0
		FR		125	0	0	0	0	0	125
		TOT	0	125	0	0	0	0	0	125
TOTALE CAT. ECON. 06		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0 0 0	0 125 125	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 125 125
CAT. ECON. 07		PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA								
<u>E08.076</u>	3 07	III								
Partite che si compensano nella spesa			0	0	0	0	0	0	0	0
		AS								0
		FR	0	3	0	3	3	3	3	9
		TOT	0	3	0	3	3	3	3	9
TOTALE CAT. ECON. 07		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0 0 0	0 3 3	0 0 0	0 3 3	0 3 3	0 3 3	0 3 3	0 9 9
TOTALE TITOLO III		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0 0 0	0 3 3	0 0 0	0 3 3	0 3 3	0 3 3	0 3 3	0 9 9
TITOLO IV		TITOLO IV - ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI - TRASFERIMENTI CAPITALI - RIMBORSI CREDITI								
CAT. ECON. 03		RIMBORSO DI CREDITI E DI ANTICIPAZIONI								
			0	128	0	3	3	3	3	0
			0	128	0	3	3	3	3	134
			0	128	0	3	3	3	3	134

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007	2008	TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa			
E08.079	4 03	IV						
Recuperi crediti e anticipazioni		AS	0	0	0	0	0	0
		FR	0	51	0	51	51	153
		TOT	0	51	0	51	51	153
TOTALE CAT. ECON. 03		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	51	0	51	51	153
		TOTALE	0	51	0	51	51	153
TOTALE TITOLO IV		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	51	0	51	51	153
		TOTALE	0	51	0	51	51	153
TOTALE SERVIZIO 07		ASSEGNAZIONI STATALI	30.500	39.520	0	25.796	23.662	88.978
		FONDI REGIONALI	0	179	65.000	54	54	287
		TOTALE	30.500	39.699	65.000	25.850	23.716	89.265
SERVIZIO 30		GENIO CIVILE DI CAGLIARI						
TITOLO II		TITOLO II - CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER COMPETENZE DELEGATE						
CAT. ECON. 03		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI						
E08.085	2 03	II						
Interventi per la difesa del suolo		AS	45.551	0	0	0	0	0
		FR	0	0	35	0	0	0
		TOT	45.551	0	35	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 03		ASSEGNAZIONI STATALI	45.551	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	0	35	0	0	0
		TOTALE	45.551	0	35	0	0	0
TOTALE TITOLO II		ASSEGNAZIONI STATALI	45.551	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	0	35	0	0	0
		TOTALE	45.551	0	35	0	0	0
TITOLO III		TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI						
CAT. ECON. 01		VENDITA DI BENI E DI SERVIZI RESI DALLA REGIONE						

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 08 LAVORI PUBBLICI

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
E08.088	3 01	III								
Proventi per l'utilizzo acque pubbliche e per l'energia elettrica										
AS			0	0	0	0	0	0	0	0
FR			1	30	30	30	30	30	30	90
TOT			1	30	30	30	30	30	30	90
TOTALE CAT. ECON. 01		ASSEGNAZIONI STATALI								
FONDI REGIONALI			0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE			1	30	30	30	30	30	30	90
CAT. ECON. 02		RENDITE PATRIMONIALI E PROVENTI DEL DEMANIO								
E08.089	3 02	III								
Proventi su acque pubbliche										
AS			0	0	0	0	0	0	0	0
FR			3	80	0	80	80	80	80	240
TOT			3	80	0	80	80	80	80	240
TOTALE CAT. ECON. 02		ASSEGNAZIONI STATALI								
FONDI REGIONALI			0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE			3	80	0	80	80	80	80	240
CAT. ECON. 07		PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA								
E08.090	3 07	III								
Partite che si compensano nella spesa										
AS			0	0	0	0	0	0	0	0
FR			1	21	0	21	21	21	21	63
TOT			1	21	0	21	21	21	21	63
TOTALE CAT. ECON. 07		ASSEGNAZIONI STATALI								
FONDI REGIONALI			0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE			1	21	0	21	21	21	21	63
TOTALE TITOLO III		ASSEGNAZIONI STATALI								
FONDI REGIONALI			5	131	30	131	131	131	131	393
TOTALE			5	131	30	131	131	131	131	393
TOTALE SERVIZIO 30		ASSEGNAZIONI STATALI								
FONDI REGIONALI			45.551	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE			5	131	65	131	131	131	131	393
SERVIZIO 31		GENIO CIVILE DI NUORO	45.556	131	65	131	131	131	131	393

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 08 LAVORI PUBBLICI

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		Cassa	2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze		Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
TITOLO II		TITOLO II - CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER COMPETENZE DELEGATE								
CAT. ECON. 03		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI								
E08.096	2 03	II								
Interventi per la difesa del suolo		AS	258	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	258	0	0	0	0	0
		TOT	258	0	258	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 03		ASSEGNAZIONI STATALI	258	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	0	258	0	0	0	0	0
		TOTALE	258	0	258	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II		ASSEGNAZIONI STATALI	258	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	0	258	0	0	0	0	0
		TOTALE	258	0	258	0	0	0	0	0
TITOLO III		TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI								
CAT. ECON. 01		VENDITA DI BENI E DI SERVIZI RESI DALLA REGIONE								
E08.099	3 01	III								
Proventi per l'utilizzo acque pubbliche e per l'energia elettrica		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	5	5	5	5	10
		TOT	0	0	0	5	5	5	5	10
TOTALE CAT. ECON. 01		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	0	0	5	5	5	5	10
		TOTALE	0	0	0	5	5	5	5	10
CAT. ECON. 02		RENDITE PATRIMONIALI E PROVENTI DEL DEMANIO								
E08.100	3 02	III								
Proventi su acque pubbliche		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	292	0	292	292	292	292	876
		TOT	0	292	0	292	292	292	292	876

STATO DI PREVISIONE 08 LAVORI PUBBLICI

importi in migliaia di Euro

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007	2008	TOTALE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	COMPETENZE
TOTALE CAT. ECON. 02	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0 0 0	0 292 292	0 0 0	0 292 292	0 292 292	0 876 876
CAT. ECON. 07	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA							
E08.101	3 07	III						
Partite che si compensano nella spesa		AS FR TOT	0 0 0	0 10 10	0 0 0	0 10 10	0 5 5	0 25 25
TOTALE CAT. ECON. 07	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0 0 0	0 10 10	0 0 0	0 10 10	0 5 5	0 25 25
TOTALE TITOLO III	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0 0 0	0 10 10	0 0 0	0 10 10	0 5 5	0 25 25
TOTALE SERVIZIO 31	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0 0 0	0 302 302	0 0 0	0 307 307	0 302 302	0 911 911
SERVIZIO 32	GENIO CIVILE DI ORISTANO							
TITOLO III	TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI							
CAT. ECON. 01	VENDITA DI BENI E DI SERVIZI RESI DALLA REGIONE		258 0 258	0 302 302	0 258 258	0 307 307	0 302 302	0 911 911
E08.106	3 01	III						
Proventi per l'utilizzo acque pubbliche e per l'energia elettrica		AS FR TOT	0 0 0	0 2 2	0 3 3	0 2 2	0 2 2	0 6 6
TOTALE CAT. ECON. 01	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0 0 0	0 2 2	0 3 3	0 2 2	0 2 2	0 6 6
CAT. ECON. 02	RENDITE PATRIMONIALI E PROVENTI DEL DEMANIO		0	2	3	2	2	6

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 08 LAVORI PUBBLICI

segue Legge n. 2/2006

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	
E08.107	3 02	III							
Proventi su acque pubbliche		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	20	20	20	20	20	40
		TOT	0	20	20	20	20	20	40
TOTALE CAT. ECON. 02		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	20	20	20	20	20	40
		TOTALE	0	20	20	20	20	20	40
CAT. ECON. 07		PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA							
E08.108	3 07	III							
Partite che si compensano nella spesa		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	10	10	10	10	10	30
		TOT	0	10	10	10	10	10	30
TOTALE CAT. ECON. 07		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	10	10	10	10	10	30
		TOTALE	0	10	10	10	10	10	30
TOTALE TITOLO III		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	32	33	32	32	32	76
		TOTALE	0	32	33	32	32	32	76
TOTALE SERVIZIO 32		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	32	33	32	32	32	76
		TOTALE	0	32	33	32	32	32	76
SERVIZIO 33		GENIO CIVILE DI SASSARI							
TITOLO II		TITOLO II - CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER COMPETENZE DELEGATE							
CAT. ECON. 03		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI							
E08.114	2 03	II							
Interventi per la difesa del suolo		AS	2.841	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	1.000	0	0	0	0
		TOT	2.841	0	1.000	0	0	0	0

STATO DI PREVISIONE 08 LAVORI PUBBLICI

importi in migliaia di Euro

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		Cassa	2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze		Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALE CAT. ECON. 03		ASSEGNAZIONI STATALI	2.841	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	0	1.000	0	0	0	0	0
		TOTALE	2.841	0	1.000	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II		ASSEGNAZIONI STATALI	2.841	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	0	1.000	0	0	0	0	0
		TOTALE	2.841	0	1.000	0	0	0	0	0
TITOLO III		TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI								
		DI ENTI O AZIENDE REGIONALI								
CAT. ECON. 01		VENDITA DI BENI E DI SERVIZI RESI								
		DALLA REGIONE								
E08.117	3 01	III								
Proventi per l'utilizzo acque pubbliche e per l'energia elettrica		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	14	0	14	14	14	14	42
		TOT	0	14	0	14	14	14	14	42
TOTALE CAT. ECON. 01		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	14	0	14	14	14	14	42
		TOTALE	0	14	0	14	14	14	14	42
CAT. ECON. 02		RENDITE PATRIMONIALI E PROVENTI DEL								
		DEMANIO								
E08.118	3 02	III								
Proventi su acque pubbliche		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	75	75	45	45	0	0	120
		TOT	0	75	75	45	45	0	0	120
TOTALE CAT. ECON. 02		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	75	75	45	45	0	0	120
		TOTALE	0	75	75	45	45	0	0	120
CAT. ECON. 07		PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA								
		SPESA								
E08.119	3 07	III								
Partite che si compensano nella spesa		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	24	0	29	24	24	24	77
		TOT	0	24	0	29	24	24	24	77

STATO DI PREVISIONE 08 LAVORI PUBBLICI

importi in migliaia di Euro

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALE CAT. ECON. 07		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	24	0	29	24	77	77
		TOTALE	0	24	0	29	24	77	77
TOTALE TITOLO III		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	113	75	88	38	239	239
		TOTALE	0	113	75	88	38	239	239
TOTALE SERVIZIO 33		ASSEGNAZIONI STATALI	2.841	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	113	1.075	88	38	239	239
		TOTALE	2.841	113	1.075	88	38	239	239
TOTALE DIREZIONE 01		ASSEGNAZIONI STATALI	730.525	70.498	0	28.721	26.587	125.806	125.806
		FONDI REGIONALI	316	1.110	619.336	965	890	2.965	2.965
		TOTALE	730.841	71.608	619.336	29.686	27.477	128.771	128.771
TOTALE STATO DI PREVISIONE 08		ASSEGNAZIONI STATALI	730.525	70.498	0	28.721	26.587	125.806	125.806
		FONDI REGIONALI	0	0	618.888	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO II	730.525	70.498	618.888	28.721	26.587	125.806	125.806
		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	316	1.059	448	914	839	2.812	2.812
		TOTALE TITOLO III	316	1.059	448	914	839	2.812	2.812
		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	51	0	51	51	153	153
		TOTALE TITOLO IV	0	51	0	51	51	153	153
		ASSEGNAZIONI STATALI	730.525	70.498	0	28.721	26.587	125.806	125.806
		FONDI REGIONALI	316	1.110	619.336	965	890	2.965	2.965
		TOTALE TITOLI	730.841	71.608	619.336	29.686	27.477	128.771	128.771

STATO DI PREVISIONE 09 INDUSTRIA

importi in migliaia di Euro

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
DIREZIONE 01	DIREZIONE GENERALE									
SERVIZIO 01	AFFARI GENERALI E PROMOZIONE DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE									
TITOLO III	TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI									
CAT. ECON. 04	ENTRATE DIVERSE									
<u>E09.005</u>	3 04	III								
Entrate e recuperi vari ed eventuali		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	155	0	155	155	155	155	465
		TOT	0	155	0	155	155	155	155	465
TOTALE CAT. ECON. 04	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0	0	0	0	0	0	0	0
CAT. ECON. 05	PROVENTI SPECIALI									
<u>E09.006</u>	3 05	III								
Sanzioni		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	86	0	86	86	86	86	258
		TOT	0	86	0	86	86	86	86	258
TOTALE CAT. ECON. 05	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0	0	0	0	0	0	0	0
CAT. ECON. 06	RECUPERI E RIMBORSI									
<u>E09.007</u>	3 06	III								
Rimborsi per costi di riproduzione copie e documenti		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	3	0	3	3	3	3	9
		TOT	0	3	0	3	3	3	3	9
TOTALE CAT. ECON. 06	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO III	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0	3	0	3	3	3	3	9
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	244	0	244	244	244	244	732
		TOT	0	244	0	244	244	244	244	732

STATO DI PREVISIONE 09 INDUSTRIA

importi in migliaia di Euro

segue Legge n. 2/2006

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007	2008	TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze		Competenze	
TOTALE SERVIZIO 01		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0 0 0	0 244 244	0 244 244	0 244 244	0 732 732
SERVIZIO 02		POLITICHE PER L'IMPRESA					
TITOLO II		TITOLO II - CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER COMPETENZE DELEGATE					
CAT. ECON. 03		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI					
E09.013	2 03	II					
Interventi nelle aree depresse		AS FR TOT	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
E09.014	2 03	II					
Interventi per la Sardegna Centrale		AS FR TOT	29.506 0 29.506	2.718 0 2.718	0 0 0	0 0 0	2.718 0 2.718
TOTALE CAT. ECON. 03		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	29.506 0 29.506	2.718 0 2.718	0 0 0	0 0 0	2.718 0 2.718
TOTALE TITOLO II		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	29.506 0 29.506	2.718 0 2.718	0 0 0	0 0 0	2.718 0 2.718
TITOLO III		TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI					
CAT. ECON. 06		RECUPERI E RIMBORSI					
E09.017	3 06	III					
Recupero somme erogate		AS FR TOT	0 0 0	0 1.937 1.937	0 1.800 1.800	0 1.600 1.600	0 5.337 5.337
TOTALE CAT. ECON. 06		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0 0 0	0 1.937 1.937	0 1.800 1.800	0 1.600 1.600	0 5.337 5.337

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 09 INDUSTRIA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALE TITOLO III		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0 0 0	0 1.937 0	0 0 0	0 1.800 1.800	0 1.600 1.600	0 5.337 5.337	0 5.337 5.337
TOTALE SERVIZIO 02		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	29.506 0 29.506	2.718 1.937 4.655	0 30.718 30.718	0 1.800 1.800	0 1.600 1.600	2.718 5.337 8.055	2.718 5.337 8.055
SERVIZIO 03		ENERGIA							
TITOLO II		TITOLO II - CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER COMPETENZE DELEGATE							
CAT. ECON. 03		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI							
E09.021	2.03	II	26	0	0	0	0	0	0
Programmi cofinanziati dall'Unione Europea									
		AS	26	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	26	0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 03		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	26 0 26	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
CAT. ECON. 04		ENTRATE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE							
E09.022	2.04	II	5.093	0	0	0	0	0	0
Interventi in materia energetica									
		AS	5.093	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	2.593	0	0	0	0
		TOT	5.093	0	2.593	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 04		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	5.093 0 5.093	0 0 0	0 2.593 2.593	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
TOTALE TITOLO II		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	5.119 0 5.119	0 0 0	0 2.593 2.593	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
TITOLO III		TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI							

STATO DI PREVISIONE 09 INDUSTRIA Importi in migliaia di Euro

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
CAT. ECON. 01	VENDITA DI BENI E DI SERVIZI RESI DALLA REGIONE									
E09.034	3 01	III								
	Proventi su diritti d'ufficio per concessioni minerarie e di cave	AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	10	0	10	10	10	10	30
	TOT		0	10	0	10	10	10	10	30
TOTALE CAT. ECON. 01	ASSEGNAZIONI STATALI		0	0	0	0	0	0	0	0
	FONDI REGIONALI		0	10	0	10	10	10	10	30
	TOTALE		0	10	0	10	10	10	10	30
CAT. ECON. 02	RENDITE PATRIMONIALI E PROVENTI DEL DEMANIO									
E09.035	3 02	III								
	Diritti su autorizzazioni settore minerario	AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	113	637	637	637	637	637	637	1.911
	TOT		113	637	637	637	637	637	637	1.911
TOTALE CAT. ECON. 02	ASSEGNAZIONI STATALI		0	0	0	0	0	0	0	0
	FONDI REGIONALI		113	637	637	637	637	637	637	1.911
	TOTALE		113	637	637	637	637	637	637	1.911
CAT. ECON. 05	PROVENTI SPECIALI									
E09.036	3 05	III								
	Proventi da canoni e da sanzioni su cave	AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOT		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 05	ASSEGNAZIONI STATALI		0	0	0	0	0	0	0	0
	FONDI REGIONALI		0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO III	ASSEGNAZIONI STATALI		0	0	0	0	0	0	0	0
	FONDI REGIONALI		113	647	637	647	647	647	647	1.941
	TOTALE		113	647	637	647	647	647	647	1.941
TOTALE SERVIZIO 04	ASSEGNAZIONI STATALI		36.299	0	0	0	0	0	0	0
	FONDI REGIONALI		113	647	32.936	647	647	647	647	1.941
	TOTALE		36.412	647	32.936	647	647	647	647	1.941
SERVIZIO 05	PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI									

STATO DI PREVISIONE 09 INDUSTRIA

importi in migliaia di Euro

segue Legge n. 2/2006

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
TITOLO III		TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI								
CAT. ECON. 02		RENDITE PATRIMONIALI E PROVENTI DEL DEMANIO								
E09.042	3 02	III								
Proventi da poste attive		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	7.416	0	7.416	0	0	0	0	0
		TOT	7.416	0	7.416	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 02		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	7.416	0	7.416	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO III		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	7.416	0	7.416	0	0	0	0	0
TOTALE SERVIZIO 05		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	7.416	0	7.416	0	0	0	0	0
TOTALE DIREZIONE 01		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI	70.924	2.718	0	0	0	0	0	2.718
		TOTALE	7.529	2.828	73.663	2.691	2.491	2.491	2.491	8.010
		TOTALE	78.453	5.546	73.663	2.691	2.491	2.491	2.491	10.728
TOTALE STATO DI PREVISIONE 09		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI	70.924	2.718	0	0	0	0	0	2.718
		TOTALE TITOLO II	0	0	65.610	0	0	0	0	0
		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	65.610	0	0	0	0	2.718
		TOTALE TITOLO III	7.529	2.828	8.053	2.691	2.491	2.491	2.491	8.010
		ASSEGNAZIONI STATALI	7.529	2.828	8.053	2.691	2.491	2.491	2.491	8.010
		TOTALE TITOLO III	70.924	2.718	0	0	0	0	0	2.718
		ASSEGNAZIONI STATALI	7.529	2.828	73.663	2.691	2.491	2.491	2.491	8.010
		TOTALE TITOLI	78.453	5.546	73.663	2.691	2.491	2.491	2.491	10.728

STATO DI PREVISIONE 10 LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

importi in migliaia di Euro

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007	2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze		Competenze	Competenze	
DIREZIONE 01	DIREZIONE GENERALE							
TITOLO II		TITOLO II - CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER COMPETENZE DELEGATE						
CAT. ECON. 03		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI						
E10.001	2 03	II						
Risorse per l'attività delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità	AS		750	0	0	0	0	0
	FR		0	0	0	0	0	0
	TOT		750	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 03			750	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II			750	0	0	0	0	0
SERVIZIO 01	AFFARI GENERALI							
TITOLO II		TITOLO II - CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER COMPETENZE DELEGATE						
CAT. ECON. 02		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI SPECIALI DI CUI AL TERZO COMMA DELL'ART. 119 DELLA COSTITUZIONE E DA ALTRI PARTICOLARI FINANZIAMENTI PREVISTI DAGLI ST						
E10.005	2 02	II						
Programmi cofinanziati dall'Unione Europea e Stato	AS		55.875	106.704	162.579	0	0	106.704
	FR		0	0	0	0	0	0
	TOT		55.875	106.704	162.579	0	0	106.704
TOTALE CAT. ECON. 02			55.875	106.704	162.579	0	0	106.704
CAT. ECON. 03		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI						
			55.875	106.704	162.579	0	0	106.704
			55.875	106.704	162.579	0	0	106.704

STATO DI PREVISIONE 10 LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Importi in migliaia di Euro

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		Cassa	2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze		Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
E10.006	2 03	II								
Programma di Iniziativa Comunitaria Equal		AS	9.862	3.493	0	0	0	0	0	3.493
		FR	0	0	9.862	0	0	0	0	0
		TOT	9.862	3.493	9.862	0	0	0	0	3.493
TOTALE CAT. ECON. 03		ASSEGNAZIONI STATALI	9.862	3.493	0	0	0	0	0	3.493
		FONDI REGIONALI	0	0	9.862	0	0	0	0	0
		TOTALE	9.862	3.493	9.862	0	0	0	0	3.493
TOTALE TITOLO II		ASSEGNAZIONI STATALI	65.737	110.197	162.579	0	0	0	0	110.197
		FONDI REGIONALI	0	0	9.862	0	0	0	0	0
		TOTALE	65.737	110.197	172.441	0	0	0	0	110.197
TITOLO III		TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI								
		DI ENTI O AZIENDE REGIONALI								
CAT. ECON. 04		ENTRATE DIVERSE								
E10.009	3 04	III								
Entrate e recuperi vari ed eventuali		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	100	0	100	100	100	100	300
		TOT	0	100	0	100	100	100	100	300
TOTALE CAT. ECON. 04		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	100	0	100	100	100	100	300
		TOTALE	0	100	0	100	100	100	100	300
TOTALE TITOLO III		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	100	0	100	100	100	100	300
		TOTALE	0	100	0	100	100	100	100	300
TOTALE SERVIZIO 01		ASSEGNAZIONI STATALI	65.737	110.197	162.579	0	0	0	0	110.197
		FONDI REGIONALI	0	100	9.862	100	100	100	100	300
		TOTALE	65.737	110.297	172.441	100	100	100	100	110.497
SERVIZIO 02		AMMORTIZZATORI SOCIALI E								
		POLITICHE DEGLI INCENTIVI								
TITOLO II		TITOLO II - CONTRIBUTI ED								
		ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER								
		COMPETENZE DELEGATE								
CAT. ECON. 03		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED								
		ASSEGNAZIONI STATALI								

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 10 LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		Cassa	2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze		Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
E10.015	2 03	II								
Sostegno imprenditoria femminile		AS	12.103	3.664	0	3.664	3.664	3.664	3.664	10.992
		FR	0	0	15.103	0	0	0	0	0
		TOT	12.103	3.664	15.103	3.664	3.664	3.664	3.664	10.992
E10.016	2 03	II								
Politiche attive del lavoro		AS	9.212	1.500	0	0	0	0	0	1.500
		FR	0	0	10.500	0	0	0	0	0
		TOT	9.212	1.500	10.500	0	0	0	0	1.500
E10.017	2 03	II								
Parco Geominerario della Sardegna		AS	11.018	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	11.018	0	0	0	0	0
		TOT	11.018	0	11.018	0	0	0	0	0
E10.018	2 03	II								
Finanziamenti per l'emersione del lavoro irregolare		AS	5.304	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	3.519	0	0	0	0	0
		TOT	5.304	0	3.519	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 03		ASSEGNAZIONI STATALI	37.637	5.164	0	3.664	3.664	3.664	3.664	12.492
		FONDI REGIONALI	0	0	40.140	0	0	0	0	0
		TOTALE	37.637	5.164	40.140	3.664	3.664	3.664	3.664	12.492
TOTALE TITOLO II		ASSEGNAZIONI STATALI	37.637	5.164	0	3.664	3.664	3.664	3.664	12.492
		FONDI REGIONALI	0	0	40.140	0	0	0	0	0
		TOTALE	37.637	5.164	40.140	3.664	3.664	3.664	3.664	12.492
TITOLO III		TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI								
		DI ENTI O AZIENDE REGIONALI								
CAT. ECON. 05		PROVENTI SPECIALI								
E10.021	3 05	III								
Sanzioni per violazioni su disposizioni per centralinisti non vedenti		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 05		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0
CAT. ECON. 06		RECUPERI E RIMBORSI								

STATO DI PREVISIONE 10 LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

importi in migliaia di Euro

segue Legge n. 2/2006

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
E10.022	3 06	III								
Rimborsi e recuperi su erogazioni effettuate nel settore del lavoro		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	400	0	350	350	300	300	1.050
		TOT	0	400	0	350	350	300	300	1.050
TOTALE CAT. ECON. 06		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	400	0	350	350	300	300	1.050
		TOTALE	0	400	0	350	350	300	300	1.050
TOTALE TITOLO III		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	400	0	350	350	300	300	1.050
		TOTALE	0	400	0	350	350	300	300	1.050
TOTALE SERVIZIO 02		ASSEGNAZIONI STATALI	37.637	5.164	0	3.664	3.664	3.664	3.664	12.492
		FONDI REGIONALI	0	400	40.140	350	350	300	300	1.050
		TOTALE	37.637	5.564	40.140	4.014	4.014	3.964	3.964	13.542
SERVIZIO 03		PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE								
TITOLO II		TITOLO II - CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER COMPETENZE DELEGATE								
CAT. ECON. 03		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI								
E10.028	2 03	II								
Finanziamenti per la formazione professionale		AS	210.571	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500	28.500
		FR	0	0	148.000	0	0	0	0	0
		TOT	210.571	9.500	148.000	9.500	9.500	9.500	9.500	28.500
TOTALE CAT. ECON. 03		ASSEGNAZIONI STATALI	210.571	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500	28.500
		FONDI REGIONALI	0	0	148.000	0	0	0	0	0
		TOTALE	210.571	9.500	148.000	9.500	9.500	9.500	9.500	28.500
TOTALE TITOLO II		ASSEGNAZIONI STATALI	210.571	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500	28.500
		FONDI REGIONALI	0	0	148.000	0	0	0	0	0
		TOTALE	210.571	9.500	148.000	9.500	9.500	9.500	9.500	28.500
TITOLO III		TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI	210.571	9.500	148.000	9.500	9.500	9.500	9.500	28.500

STATO DI PREVISIONE 10 LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

importi in migliaia di Euro

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	
CAT. ECON. 06	RECUPERI E RIMBORSI								
E10.031	3 06	III							
Rimborsi e recuperi		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	18	0	18	18	18	54
		TOT	0	18	0	18	18	18	54
TOTALE CAT. ECON. 06									
	ASSEGNAZIONI STATALI		0	0	0	0	0	0	0
	FONDI REGIONALI		0	18	0	18	18	18	54
	TOTALE		0	18	0	18	18	18	54
TOTALE TITOLO III									
	ASSEGNAZIONI STATALI		0	0	0	0	0	0	0
	FONDI REGIONALI		0	18	0	18	18	18	54
	TOTALE		0	18	0	18	18	18	54
TOTALE SERVIZIO 03									
	ASSEGNAZIONI STATALI		210.571	9.500	0	9.500	9.500	9.500	28.500
	FONDI REGIONALI		0	18	148.000	18	18	18	54
	TOTALE		210.571	9.518	148.000	9.518	9.518	9.518	28.554
SERVIZIO 04	POLITICHE PER L'IMPIEGO E SICUREZZA SOCIALE								
TITOLO II	TITOLO II - CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER COMPETENZE DELEGATE								
CAT. ECON. 03	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI								
E10.032	2 03	II							
Delega in materia di mercato del lavoro		AS	0	11.260	0	11.260	11.260	11.260	33.780
		FR	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	11.260	0	11.260	11.260	11.260	33.780
E10.037	2 03	II							
Politiche per l'impiego dei diversamente abili		AS	134	621	0	621	621	621	1.863
		FR	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	134	621	0	621	621	621	1.863
TOTALE CAT. ECON. 03									
	ASSEGNAZIONI STATALI		134	11.881	0	11.881	11.881	11.881	35.643
	FONDI REGIONALI		0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE		134	11.881	0	11.881	11.881	11.881	35.643

STATO DI PREVISIONE 10 LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
 importi in migliaia di Euro

segue Legge n. 2/2006

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		Cassa	2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze		Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALE TITOLO II	II	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	134 0 134	11.881 0 11.881	0 0 0	11.881 0 11.881	11.881 0 11.881	11.881 0 11.881	35.643 0 35.643	
TITOLO III	III	TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI								
CAT. ECON. 06	06	RECUPERI E RIMBORSI								
E10.040	3 06	III								
Recuperi di somme erogate dal Servizio Politiche per l'impiego e la sicurezza sociale	AS FR TOT		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
TOTALE CAT. ECON. 06	06	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
CAT. ECON. 07	07	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA								
E10.041	3 07	III								
Partite che si compensano nella spesa	AS FR TOT		0 0 0	0 1.000 1.000	0 0 0	0 1.000 1.000	0 1.000 1.000	0 1.000 1.000	0 3.000 3.000	
TOTALE CAT. ECON. 07	07	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0 0 0	0 1.000 1.000	0 0 0	0 1.000 1.000	0 1.000 1.000	0 1.000 1.000	0 3.000 3.000	
TOTALE TITOLO III	III	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0 0 0	0 1.000 1.000	0 0 0	0 1.000 1.000	0 1.000 1.000	0 1.000 1.000	0 3.000 3.000	
TOTALE SERVIZIO 04	04	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	134 0 134	11.881 0 12.881	0 0 0	11.881 0 12.881	11.881 0 12.881	11.881 0 12.881	35.643 3.000 38.643	
SERVIZIO 05	05	COOPERAZIONE, EMIGRAZIONE E IMMIGRAZIONE								
TITOLO II	II	TITOLO II - CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER COMPETENZE DELEGATE								

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 10 LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	
CAT. ECON. 03	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI								
<u>E10.047</u>	2.03	II							
	Interventi a favore degli immigrati ed emigrati	AS	385	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	385	0	0	0	0
		TOT	385	0	385	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 03	ASSEGNAZIONI STATALI		385	0	0	0	0	0	0
	FONDI REGIONALI		0	0	385	0	0	0	0
	TOTALE		385	0	385	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II	ASSEGNAZIONI STATALI		385	0	0	0	0	0	0
	FONDI REGIONALI		0	0	385	0	0	0	0
	TOTALE		385	0	385	0	0	0	0
TITOLO III	TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI								
CAT. ECON. 06	RECUPERI E RIMBORSI								
<u>E10.050</u>	3.06	III							
	Recuperi dal fondo sociale regionale e di somme erogate dal servizio	AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	1	100	0	90	80	270	270
		TOT	1	100	0	90	80	270	270
TOTALE CAT. ECON. 06	ASSEGNAZIONI STATALI		0	0	0	0	0	0	0
	FONDI REGIONALI		1	100	0	90	80	270	270
	TOTALE		1	100	0	90	80	270	270
TOTALE TITOLO III	ASSEGNAZIONI STATALI		0	0	0	0	0	0	0
	FONDI REGIONALI		1	100	0	90	80	270	270
	TOTALE		1	100	0	90	80	270	270
TOTALE SERVIZIO 05	ASSEGNAZIONI STATALI		385	0	0	0	0	0	0
	FONDI REGIONALI		1	100	385	90	80	270	270
	TOTALE		386	100	385	90	80	270	270
TOTALE DIREZIONE 01	ASSEGNAZIONI STATALI		315.214	136.742	162.579	25.045	25.045	186.832	186.832
	FONDI REGIONALI		1	1.618	198.387	1.558	1.498	4.674	4.674
	TOTALE		315.215	138.360	360.966	26.603	26.543	191.506	191.506

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007	2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa		Competenze	Competenze	
DIREZIONE 60	AGENZIA DEL LAVORO								
TITOLO II		TITOLO II - CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER COMPETENZE DELEGATE							
CAT. ECON. 03		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI							
<u>E10.060</u>	2 03	II							
		Interventi per favorire l'occupazione	0	0	0	0	0	0	0
		AS							0
		FR	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0
<u>E10.061</u>	2 03	II							
		Progetti a finanziamento e/o cofinanziamento comunitario	279	0	0	0	0	0	0
		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	279	0	0	0	0	0	0
		TOT	279	0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 03		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI	279	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI	279	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	279	0	0	0	0	0	0
TITOLO III		TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI							
CAT. ECON. 04		ENTRATE DIVERSE							
<u>E10.064</u>	3 04	III							
		Spese per l'attuazione delle attività di decentramento e orientamento in materie di politiche del lavoro	0	0	0	0	0	0	0
		AS							0
		FR	0	60	0	60	60	60	180
		TOT	0	60	0	60	60	60	180
TOTALE CAT. ECON. 04		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	0	60	0	60	60	60	180
		TOTALE	0	60	0	60	60	60	180
CAT. ECON. 06		RECUPERI E RIMBORSI							

STATO DI PREVISIONE 10 LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
 importi in migliaia di Euro

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze			
E10.065	3 06	III								
Recuperi da somme erogate		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 06		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO III		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	60	0	60	60	60	60	180
		TOTALE	0	60	0	60	60	60	60	180
TOTALE DIREZIONE 60		ASSEGNAZIONI STATALI	279	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	60	0	60	60	60	60	180
		TOTALE	279	60	0	60	60	60	60	180
TOTALE STATO DI PREVISIONE 10		ASSEGNAZIONI STATALI	315.493	136.742	162.579	25.045	25.045	25.045	25.045	186.832
		FONDI REGIONALI	0	0	198.387	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO II	315.493	136.742	360.966	25.045	25.045	25.045	25.045	186.832
		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	1	1.678	0	1.618	1.618	1.558	1.558	4.854
		TOTALE TITOLO III	1	1.678	0	1.618	1.618	1.558	1.558	4.854
TOTALE STATO DI PREVISIONE 10		ASSEGNAZIONI STATALI	315.493	136.742	162.579	25.045	25.045	25.045	25.045	186.832
		FONDI REGIONALI	1	1.678	198.387	1.618	1.618	1.558	1.558	4.854
		TOTALE TITOLI	315.494	138.420	360.966	26.663	26.603	26.603	26.603	191.686

STATO DI PREVISIONE 11 PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

segue Legge n. 2/2006

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007	2008	TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	
DIREZIONE 01 DIREZIONE GENERALE								
TITOLO III		TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI						
CAT. ECON. 04		ENTRATE DIVERSE						
E11.001	3 04	III						
Entrate e recuperi vari ed eventuali		AS	0	0	0	0	0	0
		FR	0	222	0	222	222	666
		TOT	0	222	0	222	222	666
TOTALE CAT. ECON. 04		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	222	0	222	222	666
		TOTALE	0	222	0	222	222	666
TOTALE TITOLO III		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	222	0	222	222	666
		TOTALE	0	222	0	222	222	666
SERVIZIO 02 LINGUA E CULTURA SARDA, EDITORIA E INFORMAZIONE								
TITOLO II		TITOLO II - CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER COMPETENZE DELEGATE						
CAT. ECON. 03		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI						
E11.007	2 03	II						
Interventi per la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura sarda		AS	486	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0
		TOT	486	0	0	0	0	0
E11.008	2 03	II						
Finanziamenti per l'editoria		AS	0	67	0	67	67	134
		FR	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	67	0	67	67	134
TOTALE CAT. ECON. 03		ASSEGNAZIONI STATALI	486	67	0	67	67	134
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	486	67	0	67	67	134

STATO DI PREVISIONE 11 PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
importi in migliaia di Euro

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze			
TOTALE TITOLO II		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	486 0 486	67 0 67	0 0 0	67 0 67	0 0 0	0 0 0	134 0 134	
TOTALE SERVIZIO 02		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	486 0 486	67 0 67	0 0 0	67 0 67	0 0 0	0 0 0	134 0 134	
SERVIZIO 03		BENI CULTURALI	486	67	0	67	0	0	134	
TITOLO II		TITOLO II - CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER COMPETENZE DELEGATE								
CAT. ECON. 01		ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI STATALI CONNESSE AI PROGRAMMI DI SVILUPPO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE 281/1970								
<u>E11.012</u>	2 01	II								
Patrimonio storico-artistico		AS	715	0	0	0	0	0	0	
		FR	0	0	0	0	0	0	0	
		TOT	715	0	0	0	0	0	0	
TOTALE CAT. ECON. 01		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	715 0 715	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
CAT. ECON. 03		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI								
<u>E11.013</u>	2 03	II								
Programmi cofinanziati dall'Unione Europea		AS	14	0	0	0	0	0	0	
		FR	0	0	0	0	0	0	0	
		TOT	14	0	0	0	0	0	0	
<u>E11.014</u>	2 03	II								
Interventi nelle aree depresse		AS	0	0	0	0	0	0	0	
		FR	0	0	0	0	0	0	0	
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 11 PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	
E11.015	2.03	II							
Recupero e tutela del patrimonio storico-artistico		AS	0	3.830	0	2.920	6.430	13.180	
		FR	0	0	2.830	0	0	0	
		TOT	0	3.830	2.830	2.920	6.430	13.180	
TOTALE CAT. ECON. 03		ASSEGNAZIONI STATALI	14	3.830	0	2.920	6.430	13.180	
		FONDI REGIONALI	0	0	2.830	0	0	0	
		TOTALE	14	3.830	2.830	2.920	6.430	13.180	
TOTALE TITOLO II		ASSEGNAZIONI STATALI	729	3.830	0	2.920	6.430	13.180	
		FONDI REGIONALI	0	0	2.830	0	0	0	
		TOTALE	729	3.830	2.830	2.920	6.430	13.180	
TOTALE SERVIZIO 03		ASSEGNAZIONI STATALI	729	3.830	0	2.920	6.430	13.180	
		FONDI REGIONALI	0	0	2.830	0	0	0	
		TOTALE	729	3.830	2.830	2.920	6.430	13.180	
SERVIZIO 04 BENI LIBRARI									
TITOLO II		TITOLO II - CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER COMPETENZE DELEGATE							
CAT. ECON. 03		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI							
E11.021	2.03	II							
Finanziamenti per le biblioteche		AS	17	0	0	0	0	0	
		FR	0	0	0	0	0	0	
		TOT	17	0	0	0	0	0	
E11.022	2.03	II							
Finanziamenti per l'Archivio storico della Regione		AS	0	80	0	120	0	200	
		FR	0	0	0	0	0	0	
		TOT	0	80	0	120	0	200	
TOTALE CAT. ECON. 03		ASSEGNAZIONI STATALI	17	80	0	120	0	200	
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0	
		TOTALE	17	80	0	120	0	200	
CAT. ECON. 04		ENTRATE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE							

STATO DI PREVISIONE 11 PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

importi in migliaia di Euro

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
E11.020	2 04	II								
Finanziamenti statali per le biblioteche		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 04		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II		ASSEGNAZIONI STATALI	17	80	0	120	0	0	0	200
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	17	80	0	120	0	0	0	200
TOTALE SERVIZIO 04		ASSEGNAZIONI STATALI	17	80	0	120	0	0	0	200
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	17	80	0	120	0	0	0	200
SERVIZIO 06		SPORT E SPETTACOLO								
TITOLO II		TITOLO II - CONTRIBUTI ED								
		ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER								
		COMPETENZE DELEGATE								
CAT. ECON. 03		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED								
		ASSEGNAZIONI STATALI								
E11.025	2 03	II								
Programmi cofinanziati dall'Unione Europea		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	0
E11.026	2 03	II								
Attività culturali e di spettacolo		AS	0	80	0	270	0	0	0	350
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	80	0	270	0	0	0	350
TOTALE CAT. ECON. 03		ASSEGNAZIONI STATALI	0	80	0	270	0	0	0	350
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	0	80	0	270	0	0	0	350
TOTALE TITOLO II		ASSEGNAZIONI STATALI	0	80	0	270	0	0	0	350
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	0	80	0	270	0	0	0	350

STATO DI PREVISIONE 11 PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

segue Legge n. 2/2006

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007	2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa		Competenze	Competenze	
TITOLO V		TITOLO V - MUTUI PRESTITI OD ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE							
CAT. ECON. 01	MUTUI								
E11.024	5 01	V	0	0	0	0	0	0	0
Mutui centri sportivi		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 01		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO V		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE SERVIZIO 06		ASSEGNAZIONI STATALI	0	80	0	270	0	0	350
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	0	80	0	270	0	0	350
SERVIZIO 07	ISTRUZIONE								
TITOLO I		TITOLO I - TRIBUTI PROPRI E QUOTE DI TRIBUTI DEVOLUTI DALLO STATO							
CAT. ECON. 01	TRIBUTI PROPRI								
E11.027	1 01	I	0	0	0	0	0	0	0
Tassa regionale diritto allo studio		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	2.632	0	2.632	2.632	2.632	7.896
		TOT	0	2.632	0	2.632	2.632	2.632	7.896
TOTALE CAT. ECON. 01		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	2.632	0	2.632	2.632	2.632	7.896
		TOTALE	0	2.632	0	2.632	2.632	2.632	7.896
TOTALE TITOLO I		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	2.632	0	2.632	2.632	2.632	7.896
		TOTALE	0	2.632	0	2.632	2.632	2.632	7.896

STATO DI PREVISIONE 11 PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

importi in migliaia di Euro

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			CODICI	TITOLO	2006			2007	2008	TOTALE
					Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	COMPETENZE
TITOLO II										
TITOLO II - CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER COMPETENZE DELEGATE										
CAT. ECON. 03 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI										
E11.033										
Finanziamenti a favore delle scuole non statali					0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
E11.035										
Interventi a favore della gioventù					0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 03					0	0	0	0	0	0
ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI					0	0	0	0	0	0
TOTALE					0	0	0	0	0	0
CAT. ECON. 04 ENTRATE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE										
E11.030										
Finanziamenti per convitti nazionali					222	222	0	0	0	222
					0	0	222	0	0	0
					222	222	222	0	0	222
E11.031										
Finanziamenti per l'edilizia scolastica					0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
E11.032										
Finanziamenti per il diritto allo studio					18.738	0	0	0	0	0
					0	0	18.738	0	0	0
					18.738	0	18.738	0	0	0
E11.034										
Finanziamenti per il diritto allo studio universitario					7.978	10.709	0	10.709	0	21.418
					0	0	17.978	0	0	0
					7.978	10.709	17.978	10.709	0	21.418

STATO DI PREVISIONE 11 PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

segue Legge n. 2/2006

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze		
TOTALE CAT. ECON. 04	ASSEGNAZIONI STATALI		26.938	10.931	0	10.709	0	0	21.640	
	FONDI REGIONALI		0	0	36.938	0	0	0	0	
	TOTALE		26.938	10.931	36.938	10.709	0	0	21.640	
TOTALE TITOLO II	ASSEGNAZIONI STATALI		26.938	10.931	0	10.709	0	0	21.640	
	FONDI REGIONALI		0	0	36.938	0	0	0	0	
	TOTALE		26.938	10.931	36.938	10.709	0	0	21.640	
TITOLO III	TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI									
	DI ENTI O AZIENDE REGIONALI									
CAT. ECON. 06	RECUPERI E RIMBORSI									
<u>E11.038</u>	3 06	III								
Rimborsi per interventi piano tecnologie didattiche		AS	0	0	0	0	0	0	0	
		FR	0	0	0	0	0	0	0	
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE CAT. ECON. 06	ASSEGNAZIONI STATALI		0	0	0	0	0	0	0	
	FONDI REGIONALI		0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE		0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE TITOLO III	ASSEGNAZIONI STATALI		0	0	0	0	0	0	0	
	FONDI REGIONALI		0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE		0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE SERVIZIO 07	ASSEGNAZIONI STATALI		26.938	10.931	0	10.709	0	0	21.640	
	FONDI REGIONALI		0	2.632	36.938	2.632	2.632	7.896		
	TOTALE		26.938	13.563	36.938	13.341	2.632	29.536		
SERVIZIO 30	TUTELA PAESAGGIO DI CAGLIARI									
TITOLO II	TITOLO II - CONTRIBUTI ED									
	ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER									
	COMPETENZE DELEGATE									
CAT. ECON. 03	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED									
	ASSEGNAZIONI STATALI									
<u>E11.042</u>	2 03	II								
Recupero e tutela del paesaggio		AS	0	1.370	0	200	0	0	1.570	
		FR	0	0	0	0	0	0	0	
		TOT	0	1.370	0	200	0	0	1.570	

STATO DI PREVISIONE 11 PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

importi in migliaia di Euro

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALE CAT. ECON. 03	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0 0 0	1.370 0 1.370	0 0 0	200 0 200	0 0 0	0 0 0	1.570 0 1.570
TOTALE TITOLO II	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0 0 0	1.370 0 1.370	0 0 0	200 0 200	0 0 0	0 0 0	1.570 0 1.570
TITOLO III	TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI								
CAT. ECON. 05	PROVENTI SPECIALI								
<u>E11.044</u>	3 05 III								
Sanzioni su abusi su zone soggette a vincolo paesaggistico		AS FR TOT	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
TOTALE CAT. ECON. 05	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
TOTALE TITOLO III	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
TOTALE SERVIZIO 30	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0 0 0	1.370 0 1.370	0 0 0	200 0 200	0 0 0	0 0 0	1.570 0 1.570
SERVIZIO 31	TUTELA PAESAGGIO DI ORISTANO								
TITOLO III	TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI								
CAT. ECON. 05	PROVENTI SPECIALI								
<u>E11.050</u>	3 05 III								
Sanzioni su abusi su zone soggette a vincolo paesaggistico		AS FR TOT	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 11 PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALE CAT. ECON. 05		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO III		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE SERVIZIO 31		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIZIO 32		TUTELA PAESAGGIO DI SASSARI	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO II		TITOLO II - CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER COMPETENZE DELEGATE	0	0	0	0	0	0	0	0
CAT. ECON. 03		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
E11.053	2 03	II	0	595	0	0	0	0	0	595
Recupero e tutela del paesaggio		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	595	0	0	0	0	0	595
TOTALE CAT. ECON. 03		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0	595	0	0	0	0	0	595
TOTALE TITOLO II		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0	595	0	0	0	0	0	595
TITOLO III		TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI	0	595	0	0	0	0	0	595
CAT. ECON. 05		PROVENTI SPECIALI	0	0	0	0	0	0	0	0
E11.055	3 05	III	0	595	0	0	0	0	0	595
Sanzioni su abusi su zone soggette a vincolo paesaggistico		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	0

STATO DI PREVISIONE 11 PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Importi in migliaia di Euro

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007	2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALE CAT. ECON. 05	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO III	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0	0	0	0	0	0	0
TOTALE SERVIZIO 32	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0	0	0	0	0	0	0
SERVIZIO 33 TUTELA PAESAGGIO DI NUORO									
TITOLO III									
CAT. ECON. 05									
E11.060									
Sanzioni su abusi su zone soggette a vincolo paesaggistico									
TOTALE CAT. ECON. 05	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO III	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0	0	0	0	0	0	0
TOTALE SERVIZIO 33	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0	0	0	0	0	0	0
TOTALE DIREZIONE 01	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0	0	0	0	0	0	0
			28.170	16.953	0	14.286	6.430	37.669	
			0	2.854	39.768	2.854	2.854	8.562	
			28.170	19.807	39.768	17.140	9.284	46.231	

STATO DI PREVISIONE 11 PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Importi in migliaia di Euro

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze		
TOTALE STATO DI PREVISIONE 11	ASSEGNAZIONI STATALI		0	0	0	0	0	0	0	0
	FONDI REGIONALI		0	2.632	0	2.632	2.632	2.632	7.896	7.896
	TOTALE TITOLO I		0	2.632	0	2.632	2.632	2.632	7.896	7.896
	ASSEGNAZIONI STATALI		28.170	16.953	0	14.286	6.430	6.430	37.669	37.669
	FONDI REGIONALI		0	0	39.768	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO II		28.170	16.953	39.768	14.286	6.430	6.430	37.669	37.669
	ASSEGNAZIONI STATALI		0	0	0	0	0	0	0	0
	FONDI REGIONALI		0	222	0	222	222	222	666	666
	TOTALE TITOLO III		0	222	0	222	222	222	666	666
	ASSEGNAZIONI STATALI		0	0	0	0	0	0	0	0
	FONDI REGIONALI		0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO V		0	0	0	0	0	0	0	0
	ASSEGNAZIONI STATALI		28.170	16.953	0	14.286	6.430	6.430	37.669	37.669
FONDI REGIONALI		0	2.854	39.768	2.854	2.854	2.854	8.562	8.562	
TOTALE TITOLI		28.170	19.807	39.768	17.140	9.284	9.284	46.231	46.231	

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 12 IGIENE, SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				CODICI		TITOLO		2006			2007		2008		TOTALE	
								Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze			
DIREZIONE 01 DIREZIONE GENERALE																
TITOLO II		TITOLO II - CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER COMPETENZE DELEGATE														
CAT. ECON. 03		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI														
<u>E12.002</u>		2 03 II														
Riqualificazione assistenza sanitaria		AS														
		FR														
		TOT														
		1.300														
		0														
		1.300														
		1.300														
		1.300														
		0														
		2.600														
		2.600														
		0														
		1.300														
		0														
		2.600														
		2.600														
		0														
		1.300														
		0														
		2.600														
		2.600														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		2.600														
		2.600														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		2.600														
		2.600														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		2.600														
		2.600														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		2.600														
		2.600														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		2.600														
		2.600														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		2.600														
		2.600														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		2.600														
		2.600														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		2.600														
		2.600														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		2.600														
		2.600														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		2.600														
		2.600														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		2.600														
		2.600														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		2.600														
		2.600														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		2.600														
		2.600														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		2.600														
		2.600														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		2.600														
		2.600														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		2.600														
		2.600														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		2.600														
		2.600														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		2.600														
		2.600														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		2.600														
		2.600														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		2.600														
		2.600														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		2.600														
		2.600														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		2.600														
		2.600														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		2.600														
		2.600														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		2.600														
		2.600														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		2.600														
		2.600														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		2.600														
		2.600														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		2.600														
		2.600														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		2.600														
		2.600														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		2.600														
		2.600														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		2.600														
		2.600														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		2.600														
		2.600														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		2.600														
		2.600														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		2.600														
		2.600														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		2.600														
		2.600														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		2.600														
		2.600														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		2.600														
		2.600														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		2.600														
		2.600														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		2.600														
		2.600														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		2.600														
		2.600														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		2.600														
		2.600														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		2.600														
		2.600														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		2.600														
		2.600														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		2.600														
		2.600														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		2.600														
		2.600														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		2.600														
		2.600														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		2.600														
		2.600														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		2.600														
		2.600														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		2.600														
		2.600														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		2.600														
		2.600														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		2.600														
		2.600														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		2.600														
		2.600														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		2.600														
		2.600														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		2.600														
		2.600														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		1.300														
		1.300														
		0														
		2.600														
		2.600														
		0														
		1.300														
		1.300														

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 12 IGIENE, SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007	2008	TOTALE
			Residui	Competenze	Competenze	Competenze	COMPETENZE
TITOLO II		TITOLO II - CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER COMPETENZE DELEGATE					
CAT. ECON. 03		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI					
E12.007	2 03	II					
Finanziamenti sistema informativo		AS	667	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0
		TOT	667	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 03		ASSEGNAZIONI STATALI	667	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0
		TOTALE	667	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II		ASSEGNAZIONI STATALI	667	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0
		TOTALE	667	0	0	0	0
TITOLO III		TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI					
CAT. ECON. 07		PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA					
E12.008	3 07	III					
Partite che si compensano nella spesa		AS	0	0	0	0	0
		FR	0	5	5	5	15
		TOT	0	5	5	5	15
TOTALE CAT. ECON. 07		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	5	5	5	15
		TOTALE	0	5	5	5	15
TOTALE TITOLO III		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	5	5	5	15
		TOTALE	0	5	5	5	15
TOTALE SERVIZIO 01		ASSEGNAZIONI STATALI	667	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	5	5	5	15
		TOTALE	667	5	5	5	15

segue Legge n. 2/2006

Importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 12 IGIENE, SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
SERVIZIO 02		PROGRAMMAZIONE SANITARIA ED ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTROLLI DI GESTIONE								
TITOLO II		TITOLO II - CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER COMPETENZE DELEGATE								
CAT. ECON. 03		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI								
E12.013	2 03	II								
Programmi speciali per ricerca e sperimentazione		AS	1.342	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	1.342	0	0	0	0	0	0	0
E12.014	2 03	II								
Servizio Sanitario Nazionale		AS	300.556	903.826	0	896.041	896.041	896.041	896.041	2.695.908
		FR	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0
		TOT	300.556	903.826	1.200.000	896.041	896.041	896.041	896.041	2.695.908
E12.015	2 03	II								
Finanziamenti per l'edilizia sanitaria		AS	61.475	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	50.000	0	0	0	0	0
		TOT	61.475	0	50.000	0	0	0	0	0
E12.016	2 03	II								
Formazione personale sanitario		AS	5.916	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	5.916	0	0	0	0	0
		TOT	5.916	0	5.916	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 03		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	369.289	903.826	0	896.041	896.041	896.041	896.041	2.695.908
			0	0	1.255.916	0	0	0	0	0
			369.289	903.826	1.255.916	896.041	896.041	896.041	896.041	2.695.908
CAT. ECON. 04		ENTRATE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE								
E12.018	2 04	II								
Finanziamenti per l'edilizia sanitaria		AS	334	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	334	0	0	0	0	0	0	0

STATO DI PREVISIONE 12 IGIENE, SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE

Importi in migliaia di Euro

segue Legge n. 2/2006

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALE CAT. ECON. 04	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		334 0 334	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
TOTALE TITOLO II	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		369.623 0 369.623	903.826 0 903.826	0 1.255.916 1.255.916	896.041 0 896.041	896.041 0 896.041	896.041 0 896.041	896.041 0 896.041	2.695.908 0 2.695.908
TITOLO III	TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI									
CAT. ECON. 06	RECUPERI E RIMBORSI									
<u>E12.020</u>	3 06 III									
Rimborsi dallo Stato per il Servizio Sanitario		AS	214.461	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	202.129	0	0	0	0	0
		TOT	214.461	0	202.129	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 06	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		214.461 0 214.461	0 0 0	0 202.129 202.129	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
CAT. ECON. 07	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA									
<u>E12.019</u>	3 07 III									
Partite che si compensano nella spesa		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	5	0	5	5	5	5	15
		TOT	0	5	0	5	5	5	5	15
TOTALE CAT. ECON. 07	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0 0 0	0 5 5	0 0 0	0 5 5	0 5 5	0 5 5	0 5 5	0 15 15
TOTALE TITOLO III	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		214.461 0 214.461	0 5 5	0 202.129 202.129	0 5 5	0 5 5	0 5 5	0 5 5	0 15 15
TOTALE SERVIZIO 02	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		584.084 0 584.084	903.826 5 903.831	0 1.458.045 1.458.045	896.041 5 896.046	896.041 5 896.046	896.041 5 896.046	896.041 5 896.046	2.695.908 15 2.695.923

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 12 IGIENE, SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			2006		2007		2008		TOTALE COMPETENZE
CODICI	TITOLO		Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	
SERVIZIO 03	ASSISTENZA DISTRETTUALE ED OSPEDALIERA ED OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO								
TITOLO II	TITOLO II - CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER COMPETENZE DELEGATE								
CAT. ECON. 03	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI								
<u>E12.026</u>	2 03	II							
Gestione dati									
			AS	0	0	0	0	0	0
			FR	0	0	0	0	0	0
			TOT	0	0	0	0	0	0
<u>E12.027</u>	2 03	II							
Servizio Sanitario Nazionale			17.164	1.283	0	1.050	1.050	1.050	3.383
			AS	0	0	0	0	0	0
			FR	0	17.050	0	0	0	0
			TOT	17.164	17.050	1.050	1.050	1.050	3.383
<u>E12.028</u>	2 03	II							
Strutture proposte alle attività trasfusionali			0	0	0	0	0	0	0
			AS	0	0	0	0	0	0
			FR	0	0	0	0	0	0
			TOT	0	0	0	0	0	0
<u>E12.029</u>	2 03	II							
Educazione sanitaria			718	0	0	0	0	0	0
			AS	0	0	0	0	0	0
			FR	0	718	0	0	0	0
			TOT	718	718	0	0	0	0
<u>E12.030</u>	2 03	II							
Servizio Sanitario Nazionale - Farmacie			250	0	0	0	0	0	0
			AS	0	0	0	0	0	0
			FR	0	0	0	0	0	0
			TOT	250	0	0	0	0	0
<u>E12.031</u>	2 03	II							
Assistenza domiciliare integrata			0	0	0	0	0	0	0
			AS	0	0	0	0	0	0
			FR	0	0	0	0	0	0
			TOT	0	0	0	0	0	0

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 12 IGIENE, SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		Cassa	2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze		Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
E12.032 Assistenza Sanitaria	2 03	II	AS FR TOT	0 0 0	413 0 413	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	413 0 413
TOTALE CAT. ECON. 03		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	18.132 0 18.132	1.696 0 1.696	0 17.768 17.768	0 0 0	1.050 0 1.050	1.050 0 1.050	0 0 0	3.796 0 3.796
TOTALE TITOLO II		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	18.132 0 18.132	1.696 0 1.696	0 17.768 17.768	0 0 0	1.050 0 1.050	1.050 0 1.050	0 0 0	3.796 0 3.796
TOTALE SERVIZIO 03		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	18.132 0 18.132	1.696 0 1.696	0 17.768 17.768	0 0 0	1.050 0 1.050	1.050 0 1.050	0 0 0	3.796 0 3.796
SERVIZIO 04 PREVENZIONE			18.132	1.696	17.768	1.050	1.050	1.050	1.050	3.796
TITOLO II		TITOLO II - CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER COMPETENZE DELEGATE								
CAT. ECON. 03		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI								
E12.040 Servizio Sanitario Nazionale	2 03	II	AS FR TOT	6.324 0 6.324	1.860 0 1.860	0 6.324 6.324	600 0 600	600 0 600	600 0 600	3.060 0 3.060
E12.041 Interventi a difesa dai pericoli dell'amianto	2 03	II	AS FR TOT	159 0 159	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
E12.042 Prevenzione randagismo	2 03	II	AS FR TOT	159 0 159	257 0 257	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	257 0 257

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 12 IGIENE, SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
E12.043	2 03	II								
Finanziamenti Istituti Zooprofilattici			31.865	13.371	0	13.371	13.371	13.371	40.113	
		AS							0	
		FR	0	0	45.000	0	0	0	0	
		TOT	31.865	13.371	45.000	13.371	13.371	13.371	40.113	
E12.044	2 03	II								
Eradicazione e sorveglianza delle malattie infettive nel settore zootecnico			350	43	0	0	0	0	43	
		AS							0	
		FR	0	0	350	0	0	0	0	
		TOT	350	43	350	0	0	0	43	
E12.045	2 03	II								
Modifiche patenti di guida speciali			2	0	0	0	0	0	0	
		AS							0	
		FR	0	0	2	0	0	0	0	
		TOT	2	0	2	0	0	0	0	
E12.046	2 03	II								
Commissioni mediche			24	0	0	0	0	0	0	
		AS							0	
		FR	0	0	0	0	0	0	0	
		TOT	24	0	0	0	0	0	0	
E12.047	2 03	II								
Prevenzione rischi per la salute negli ambienti di vita e di lavoro			0	0	0	0	0	0	0	
		AS							0	
		FR	0	0	0	0	0	0	0	
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE CAT. ECON. 03			38.883	15.531	0	13.971	13.971	13.971	43.473	
ASSEGNAZIONI STATALI			0	0		0	0	0	0	
FONDI REGIONALI			38.883	15.531	51.676	13.971	13.971	13.971	43.473	
TOTALE			38.883	15.531	51.676	13.971	13.971	13.971	43.473	
TOTALE TITOLO II			38.883	15.531	0	13.971	13.971	13.971	43.473	
ASSEGNAZIONI STATALI			0	0		0	0	0	0	
FONDI REGIONALI			38.883	15.531	51.676	13.971	13.971	13.971	43.473	
TOTALE			38.883	15.531	51.676	13.971	13.971	13.971	43.473	
TITOLO III										
TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI										
CAT. ECON. 04										
ENTRATE DIVERSE										
E12.038	3 04	III								
Contributi su ispezioni frontaliere			0	0	0	0	0	0	0	
		AS							0	
		FR	0	0	0	0	0	0	0	
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 12 IGIENE, SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE

segue Legge n. 2/2006

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		Cassa	2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze		Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALE CAT. ECON. 04	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0	0	0	0	0	0	0	0
CAT. ECON. 05	PROVENTI SPECIALI		0	0	0	0	0	0	0	0
<u>E12.037</u>	3 05	III								
Sanzioni sulle violazioni dell'anagrafe		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 05	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0	0	0	0	0	0	0	0
CAT. ECON. 06	RECUPERI E RIMBORSI		0	0	0	0	0	0	0	0
<u>E12.050</u>	3 06	III								
Sanità animale ed igiene degli alimenti		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 06	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0	0	0	0	0	0	0	0
CAT. ECON. 07	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA		0	0	0	0	0	0	0	0
<u>E12.039</u>	3 07	III								
Proventi derivanti dalle riscossioni operate dai servizi veterinari		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 07	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO III	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0	0	0	0	0	0	0	0

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 12 IGIENE, SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALE SERVIZIO 04		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI	38.883 0	15.531 0	0 51.676	13.971 0	13.971 0	13.971 0	43.473 0
		TOTALE	38.883	15.531	51.676	13.971	13.971	13.971	43.473
TOTALE DIREZIONE 01		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI	643.066 0	922.353 16	0 1.530.756	911.062 16	911.062 16	911.062 16	2.744.477 48
		TOTALE	643.066	922.369	1.530.756	911.078	911.078	911.078	2.744.525

STATO DI PREVISIONE 12 IGIENE, SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE
 importi in migliaia di Euro

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007	2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa		Competenze	Competenze	
DIREZIONE 02		DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI							
SERVIZIO 05		PROGRAMMAZIONE SOCIALE							
TITOLO II		TITOLO II - CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI/ANCHE PER COMPETENZE DELEGATE							
CAT. ECON. 03		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI							
E12.053	2 03	II							
Indennità ai cittadini affetti da TBC			1.303	0	0	0	0	0	0
			FR	0	986	0	0	0	0
			TOT	1.303	986	0	0	0	0
E12.055	2 03	II							
Osservatorio regionale per le politiche sociali			0	0	0	0	0	0	0
			FR	0	0	0	0	0	0
			TOT	0	0	0	0	0	0
E12.056	2 03	II							
Interventi per portatori di Handicap gravi			0	0	0	0	0	0	0
			FR	0	0	0	0	0	0
			TOT	0	0	0	0	0	0
E12.057	2 03	II							
Prevenzione cecità			176	0	0	0	0	0	0
			FR	0	0	0	0	0	0
			TOT	176	0	0	0	0	0
E12.058	2 03	II							
Infanzia e adolescenza			5.192	4.441	0	0	0	0	4.441
			FR	0	9.441	0	0	0	0
			TOT	5.192	9.441	0	0	0	4.441
E12.059	2 03	II							
Servizi di pronta accoglienza			0	0	0	0	0	0	0
			FR	0	0	0	0	0	0
			TOT	0	0	0	0	0	0

Importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 12 IGIENE, SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
E12.060	2 03	II								
Servizi alle famiglie e anziani		AS	0	16.000	16.000	10.000	10.000	10.000	36.000	
		FR	0	0	0	0	0	0	0	
		TOT	0	16.000	16.000	10.000	10.000	10.000	36.000	
TOTALE CAT. ECON. 03		ASSEGNAZIONI STATALI	6.671	20.441	16.000	10.000	10.000	10.000	40.441	
		FONDI REGIONALI	0	0	10.427	0	0	0	0	
		TOTALE	6.671	20.441	26.427	10.000	10.000	10.000	40.441	
CAT. ECON. 04		ENTRATE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE								
E12.054	2 04	II								
Servizi socio assistenziali		AS	0	1.808	1.808	1.808	1.808	1.808	5.424	
		FR	0	0	0	0	0	0	0	
		TOT	0	1.808	1.808	1.808	1.808	1.808	5.424	
TOTALE CAT. ECON. 04		ASSEGNAZIONI STATALI	0	1.808	1.808	1.808	1.808	1.808	5.424	
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0	0	
		TOTALE	0	1.808	1.808	1.808	1.808	1.808	5.424	
TOTALE TITOLO II		ASSEGNAZIONI STATALI	6.671	22.249	17.808	11.808	11.808	11.808	45.865	
		FONDI REGIONALI	0	0	10.427	0	0	0	0	
		TOTALE	6.671	22.249	28.235	11.808	11.808	11.808	45.865	
TOTALE SERVIZIO 05		ASSEGNAZIONI STATALI	6.671	22.249	17.808	11.808	11.808	11.808	45.865	
		FONDI REGIONALI	0	0	10.427	0	0	0	0	
		TOTALE	6.671	22.249	28.235	11.808	11.808	11.808	45.865	
SERVIZIO 06		VALUTAZIONE, FINANZIAMENTO E MONITORAGGIO DELLA SPESA SOCIALE, PROVVIDENZA AGLI INVALIDI CIVILI								
TITOLO II		TITOLO II - CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER COMPETENZE DELEGATE								
CAT. ECON. 03		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI								

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 12 IGIENE, SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007	2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze		Competenze	Competenze	
E12.066 Assistenza sociale	2 03	II						
		AS	5.526	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0
		TOT	5.526	0	0	0	0	0
E12.067 Tossicodipendenza e AIDS	2 03	II						
		AS	16.400	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0
		TOT	16.400	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 03		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	21.926	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			21.926	0	0	0	0	0
CAT. ECON. 04		ENTRATE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE						
E12.069 Servizi socio assistenziali	2 04	II						
		AS	19.563	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0
		TOT	19.563	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 04		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	19.563	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			19.563	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	41.489	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			41.489	0	0	0	0	0
TITOLO III		TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI						
CAT. ECON. 06		RECUPERI E RIMBORSI						
E12.068 Invalidi civili	3 06	III						
		AS	0	0	0	0	0	0
		FR	198	99	99	99	99	297
		TOT	198	99	99	99	99	297
TOTALE CAT. ECON. 06		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	198	99	99	99	99	297
			198	99	99	99	99	297

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 12 IGIENE, SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALE TITOLO III		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	198	99	198	99	99	99	297
		TOTALE	198	99	198	99	99	99	297
TOTALE SERVIZIO 06		ASSEGNAZIONI STATALI	41.489	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	198	99	32.113	99	99	99	297
		TOTALE	41.687	99	32.113	99	99	99	297
TOTALE DIREZIONE 02		ASSEGNAZIONI STATALI	48.160	22.249	17.808	11.808	11.808	11.808	45.865
		FONDI REGIONALI	198	99	42.540	99	99	99	297
		TOTALE	48.358	22.348	60.348	11.907	11.907	11.907	46.162
TOTALE STATO DI PREVISIONE 12		ASSEGNAZIONI STATALI	476.765	944.602	17.808	922.870	922.870	922.870	2.790.342
		FONDI REGIONALI	0	0	1.370.969	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO II	476.765	944.602	1.388.777	922.870	922.870	922.870	2.790.342
		ASSEGNAZIONI STATALI	214.461	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	198	115	202.327	115	115	115	345
		TOTALE TITOLO III	214.659	115	202.327	115	115	115	345
		ASSEGNAZIONI STATALI	691.226	944.602	17.808	922.870	922.870	922.870	2.790.342
		FONDI REGIONALI	198	115	1.573.296	115	115	115	345
		TOTALE TITOLI	691.424	944.717	1.591.104	922.985	922.985	922.985	2.790.687

STATO DI PREVISIONE 13 TRASPORTI

importi in migliaia di Euro

segue Legge n. 2/2006

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
DIREZIONE 01		DIREZIONE GENERALE								
TITOLO II		TITOLO II - CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER COMPETENZE DELEGATE								
CAT. ECON. 03		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI								
<u>E13.001</u>	2 03	II								
INTERREG III - B		AS	410	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	410	0	0	0	0	0
		TOT	410	0	410	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 03		ASSEGNAZIONI STATALI	410	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	0	410	0	0	0	0	0
		TOTALE	410	0	410	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II		ASSEGNAZIONI STATALI	410	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	0	410	0	0	0	0	0
		TOTALE	410	0	410	0	0	0	0	0
TITOLO III		TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI								
CAT. ECON. 04		ENTRATE DIVERSE								
<u>E13.004</u>	3 04	III								
Entrate e recuperi vari ed eventuali		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 04		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO III		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIZIO 02		MOBILITA'								
TITOLO I		TITOLO I - TRIBUTI PROPRI E QUOTE DI TRIBUTI DEVOLUTI DALLO STATO								

STATO DI PREVISIONE 13 TRASPORTI

importi in migliaia di Euro

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	
CAT. ECON. 01	TRIBUTI PROPRI								
E13.010	1 01	I							
Tassa sulle concessioni di linea		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	119	0	119	119	119	357
		TOT	0	119	0	119	119	119	357
TOTALE CAT. ECON. 01			0	0	0	0	0	0	0
	ASSEGNAZIONI STATALI								
	FONDI REGIONALI		0	119	0	119	119	119	357
TOTALE			0	119	0	119	119	119	357
TOTALE TITOLO I			0	0	0	0	0	0	0
	ASSEGNAZIONI STATALI								
	FONDI REGIONALI		0	119	0	119	119	119	357
TOTALE			0	119	0	119	119	119	357
TITOLO II									
	TITOLO II - CONTRIBUTI ED								
	ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER								
	COMPETENZE DELEGATE								
CAT. ECON. 03	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED								
	ASSEGNAZIONI STATALI								
E13.013	2 03	II							
Assegnazioni statali a favore del trasporto pubblico locale		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 03			0	0	0	0	0	0	0
	ASSEGNAZIONI STATALI								
	FONDI REGIONALI		0	0	0	0	0	0	0
TOTALE			0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II			0	0	0	0	0	0	0
	ASSEGNAZIONI STATALI								
	FONDI REGIONALI		0	0	0	0	0	0	0
TOTALE			0	0	0	0	0	0	0
TITOLO III									
	TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI								
	DI ENTI O AZIENDE REGIONALI								
CAT. ECON. 04	ENTRATE DIVERSE								
E13.016	3 04	III							
Partecipazioni a favore delle aziende di trasporto		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	1.999	0	1.999	1.999	1.999	5.997
		TOT	0	1.999	0	1.999	1.999	1.999	5.997

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007	2008	TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa			
TOTALE CAT. ECON. 04	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0	0	0	0	0	0
CAT. ECON. 05	PROVENTI SPECIALI		0	1.999	0	1.999	1.999	5.997
<u>E13.017</u>	3 05	III						
Partite che si compensano nella spesa			0	0	0	0	0	0
	AS		0	0	0	0	0	0
	FR		0	0	0	0	0	0
	TOT		0	0	0	0	0	0
<u>E13.018</u>	3 05	III						
Sanzioni nel settore trasporto			0	0	0	0	0	0
	AS		0	0	0	0	0	0
	FR		0	0	0	0	0	0
	TOT		0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 05	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0	0	0	0	0	0
CAT. ECON. 06	RECUPERI E RIMBORSI		0	0	0	0	0	0
<u>E13.019</u>	3 06	III						
Rimborsi oneri contratto autoferrottranvieri			0	0	0	0	0	0
	AS		0	0	0	0	0	0
	FR		0	0	0	0	0	0
	TOT		0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 06	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO III	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0	0	0	0	0	0
TOTALE SERVIZIO 02	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0	1.999	0	1.999	1.999	5.997
SERVIZIO 03	INFRASTRUTTURE		0	0	0	0	0	0
			0	2.118	0	2.118	2.118	6.354
			0	2.118	0	2.118	2.118	6.354
TITOLO II	TITOLO II - CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI ANCHE PER COMPETENZE DELEGATE							

Importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 13 TRASPORTI

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007	2008	TOTALE
			Residui	Competenze	Competenze	Competenze	
CAT. ECON. 03		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI					
<u>E13.025</u>	2 03	II					
Finanziamenti per aeroporti		AS	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0
<u>E13.026</u>	2 03	II					
Programmi cofinanziati dall'Unione Europea		AS	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0
<u>E13.027</u>	2 03	II					
Finanziamenti per la mobilità		AS	50.131	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0
		TOT	50.131	0	0	0	0
<u>E13.028</u>	2 03	II					
Messa in sicurezza aree sciabili		AS	0	76	0	0	76
		FR	0	0	0	0	0
		TOT	0	76	0	0	76
<u>E13.030</u>	2 03	II					
Funzioni trasferite per convenzioni ex Agensud		AS	1.832	1.037	0	0	1.037
		FR	0	0	0	0	0
		TOT	1.832	1.037	0	0	1.037
TOTALE CAT. ECON. 03		ASSEGNAZIONI STATALI	51.963	1.113	0	0	1.113
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0
		TOTALE	51.963	1.113	0	0	1.113
TOTALE TITOLO II		ASSEGNAZIONI STATALI	51.963	1.113	0	0	1.113
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0
		TOTALE	51.963	1.113	0	0	1.113
TITOLO III		TITOLO III - RENDITE PATRIMONIALI - UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI	51.963	1.113	0	0	1.113
CAT. ECON. 06		RECUPERI E RIMBORSI	51.963	1.113	0	0	1.113

importi in migliaia di Euro

TOTALI ENTRATA		2006			2007	2008		TOTALE COMPETENZE
		Residui	Competenze	Cassa		Competenze	Competenze	
E13.031	3 06 III							
Rimborsi finanziamenti per aeroporti	AS	0	0	0	0	0	0	0
	FR	0	0	0	0	0	0	0
	TOT	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. ECON. 06	ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0
	FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO III	ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0
	FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE SERVIZIO 03	ASSEGNAZIONI STATALI	51.963	1.113	0	0	0	0	1.113
	FONDI REGIONALI	0	0	51.963	0	0	0	0
	TOTALE	51.963	1.113	51.963	0	0	0	1.113
TOTALE DIREZIONE 01	ASSEGNAZIONI STATALI	52.373	1.113	0	0	0	0	1.113
	FONDI REGIONALI	0	2.118	52.373	2.118	2.118	2.118	6.354
	TOTALE	52.373	3.231	52.373	2.118	2.118	2.118	7.467
TOTALE STATO DI PREVISIONE 13	ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0
	FONDI REGIONALI	0	119	0	119	119	119	357
	TOTALE TITOLO I	0	119	0	119	119	119	357
	ASSEGNAZIONI STATALI	52.373	1.113	0	0	0	0	1.113
	FONDI REGIONALI	0	0	52.373	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO II	52.373	1.113	52.373	0	0	0	1.113
	ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0
	FONDI REGIONALI	0	1.999	0	1.999	1.999	1.999	5.997
	TOTALE TITOLO III	0	1.999	0	1.999	1.999	1.999	5.997
	ASSEGNAZIONI STATALI	52.373	1.113	0	0	0	0	1.113
	FONDI REGIONALI	0	2.118	52.373	2.118	2.118	2.118	6.354
	TOTALE TITOLI	52.373	3.231	52.373	2.118	2.118	2.118	7.467

importi in migliaia di Euro

TOTALI ENTRATA		2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
		Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALE	ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
	FONDI REGIONALI	709.347	5.960.404	3.910.365	3.908.216	3.908.216	4.028.710	4.028.710	13.897.330
	TOTALE TITOLO I	709.347	5.960.404	3.910.365	3.908.216	3.908.216	4.028.710	4.028.710	13.897.330
	ASSEGNAZIONI STATALI	4.152.647	1.798.339	348.355	1.067.183	1.067.183	1.023.262	1.023.262	3.888.784
	FONDI REGIONALI	0	0	3.874.374	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO II	4.152.647	1.798.339	4.222.729	1.067.183	1.067.183	1.023.262	1.023.262	3.888.784
	ASSEGNAZIONI STATALI	214.461	5	0	0	0	0	0	5
	FONDI REGIONALI	151.245	169.649	586.731	44.202	44.202	35.106	35.106	248.957
	TOTALE TITOLO III	365.706	169.654	586.731	44.202	44.202	35.106	35.106	248.962
	ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
	FONDI REGIONALI	96	80.051	30.000	53.151	53.151	43.151	43.151	176.353
	TOTALE TITOLO IV	96	80.051	30.000	53.151	53.151	43.151	43.151	176.353
	ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
	FONDI REGIONALI	500.000	1.482.317	0	0	0	0	0	1.482.317
	TOTALE TITOLO V	500.000	1.482.317	0	0	0	0	0	1.482.317
	ASSEGNAZIONI STATALI	163	0	0	0	0	0	0	0
	FONDI REGIONALI	0	25.013	21.000	25.013	25.013	25.013	25.013	75.039
	TOTALE TITOLO VI	163	25.013	21.000	25.013	25.013	25.013	25.013	75.039
	ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
	FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO VII	0	0	0	0	0	0	0	0
	ASSEGNAZIONI STATALI	4.367.271	1.798.344	348.355	1.067.183	1.067.183	1.023.262	1.023.262	3.888.789
	FONDI REGIONALI	1.360.688	7.717.434	8.422.470	4.030.582	4.030.582	4.131.980	4.131.980	15.879.996
	TOTALE TITOLI	5.727.959	9.515.778	8.770.825	5.097.765	5.097.765	5.155.242	5.155.242	19.768.785

^^^

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
01 PRESIDENZA DELLA GIUNTA

NOTA: Gli importi sono indicati in migliaia di euro (1 euro = 1.936,27 lire)

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 01 PRESIDENZA DELLA GIUNTA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007	2008	TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa			
DIREZIONE 00 DIREZIONE POLITICA								
<u>S01.001</u>	01 01	I						
Spese di rappresentanza			0	0	0	0	0	0
		AS						
		FR	121	230	199	210	190	630
		TOT	121	230	199	210	190	630
<u>S01.002</u>	03 25	I						
Interventi del Commissario governativo sull'emergenza idrica			0	0	0	0	0	0
		AS						
		FR	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0
<u>S01.003</u>	03 25	II						
Emergenza idrica - investimenti			0	0	0	0	0	0
		AS						
		FR	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0
<u>S01.004</u>	04 31	I						
Eventi alluvionali del dicembre 2004			0	0	0	0	0	0
		AS						
		FR	5.017	0	0	0	0	0
		TOT	5.017	0	0	0	0	0
TOTALE DIREZIONE 00		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	5.138	230	199	210	190	630
		TOTALE	5.138	230	199	210	190	630

STATO DI PREVISIONE 01 PRESIDENZA DELLA GIUNTA

segue Legge n. 2/2006

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			CODICI	TITOLO	2006			2007	2008	TOTALE
					Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	COMPETENZE
DIREZIONE 01 DIREZIONE GENERALE DELLA PRESIDENZA										
<u>S01.009</u>	05 42	I		AS	0	0	0	0	0	0
Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare					0	100	100	0	0	100
				TOT	0	100	100	0	0	100
<u>S01.010</u>	01 09	I		AS	0	0	0	0	0	0
Studi, ricerche, collaborazioni e simili					344	350	434	250	150	750
				TOT	344	350	434	250	150	750
<u>S01.011</u>	01 05	I		AS	0	0	0	0	0	0
Spese generali					5	5	0	5	5	15
				TOT	5	5	0	5	5	15
<u>S01.012</u>	07 48	I		AS	0	0	0	0	0	0
Partite che si compensano nell'entrata					10	10	0	10	10	30
				TOT	10	10	0	10	10	30
<u>S01.013</u>	01 04	I		AS	0	0	0	0	0	0
Rendimento e posizione personale non dirigente					190	0	0	0	0	0
				TOT	190	0	0	0	0	0
<u>S01.014</u>	01 05	I		AS	0	0	0	0	0	0
Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro					314	300	203	300	300	900
				TOT	314	300	203	300	300	900
SERVIZIO 01 AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI										
<u>S01.020</u>	01 01	I		AS	0	0	0	0	0	0
Consiglio regionale					0	94.500	85.000	85.000	85.000	264.500
				TOT	0	94.500	85.000	85.000	85.000	264.500

Importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 01 PRESIDENZA DELLA GIUNTA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007	2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	
S01.021 Interventi in campo sociale	04 31	I	0	0	0	0	0	0	0
		AS							
		FR	802	800	459	0	0	0	800
		TOT	802	800	459	0	0	0	800
S01.022 Volontariato	04 31	I	0	0	0	0	0	0	0
		AS							
		FR	126	326	389	326	326	326	978
		TOT	126	326	389	326	326	326	978
S01.023 Politiche regionali sulla condizione giovanile	04 39	I	0	0	0	0	0	0	0
		AS							
		FR	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0
S01.024 Rimborso delle spese di difesa del personale	01 04	I	0	0	0	0	0	0	0
		AS							
		FR	26	80	202	60	40	40	180
		TOT	26	80	202	60	40	40	180
S01.025 Commissione pari opportunità	01 09	I	0	0	0	0	0	0	0
		AS							
		FR	245	200	200	200	200	200	600
		TOT	245	200	200	200	200	200	600
S01.026 Programma Comunitario Interreg III A	02 17	I	45	5	0	0	0	0	5
		AS							
		FR	0	0	50	0	0	0	0
		TOT	45	5	50	0	0	0	5
S01.027 Servizio Civile Nazionale	04 39	I	0	395	0	0	0	0	395
		AS							
		FR	0	0	100	0	0	0	0
		TOT	0	395	100	0	0	0	395
TOTALE SERVIZIO 01			45	400	0	0	0	0	400
ASSEGNAZIONI STATALI									
FONDI REGIONALI			1.199	95.906	86.400	85.586	85.566	85.566	267.058
TOTALE			1.244	96.306	86.400	85.586	85.566	85.566	267.458
SERVIZIO 03	AFFARI REGIONALI E NAZIONALI								

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007	2008	TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Competenze	Competenze	
S01.035	04.31	II					
Servizi sociali - investimenti							
		AS	0	13.433	0	0	13.433
		FR	0	0	0	0	0
		TOT	0	13.433	0	0	13.433
S01.036	02.17	II					
Interventi orientati alla creazione di imprenditoria giovanile							
		AS	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0
S01.038	01.01	I					
Indennità e rimborsi ai componenti Comitati							
		AS	0	0	0	0	0
		FR	6	17	5	5	27
		TOT	6	17	5	5	27
S01.039	01.11	I					
Programmazione, attuazione, monitoraggio e controllo degli APQ							
		AS	952	3.724	0	0	3.724
		FR	0	0	0	0	0
		TOT	952	3.724	0	0	3.724
TOTALE SERVIZIO 03							
		AS	952	17.157	0	0	17.157
		FR	6	17	5	5	27
		TOTALE	958	17.174	5	5	17.184
SERVIZIO 04							
AFFARI COMUNITARI E INTERNAZIONALI							
S01.043	04.39	I					
Cooperazione con i paesi in via di sviluppo e collaborazione internazionale							
		AS	0	0	0	0	0
		FR	2.160	1.513	1.163	1.163	3.839
		TOT	2.160	1.513	1.163	1.163	3.839
S01.044	01.09	I					
Politiche comunitarie							
		AS	45	0	0	0	0
		FR	91	30	30	30	90
		TOT	136	30	30	30	90
S01.045	02.17	II					
Fondo per progetti orientati alla creazione di nuova occupazione e di partenariato imprenditoriale							
		AS	0	0	0	0	0
		FR	5.320	1.000	0	0	1.000
		TOT	5.320	1.000	0	0	1.000

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 01 PRESIDENZA DELLA GIUNTA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALE SERVIZIO 04	ASSEGNAZIONI STATALI		45	0	0	0	0	0	0
	FONDI REGIONALI		7.571	2.543	4.841	1.193	1.193	1.193	4.929
	TOTALE		7.616	2.543	4.841	1.193	1.193	1.193	4.929
SERVIZIO 05	TRASPARENZA E COMUNICAZIONE								
S01.052	01 05	I							
	Acquisizione di documentazione informatica	AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	18	18	14	13	13	45
	TOT		0	18	18	14	13	13	45
S01.053	01 08	I							
	Promozione e pubblicità istituzionale	AS	5	0	0	0	0	0	0
		FR	9.069	10.000	11.750	8.000	6.000	6.000	24.000
	TOT		9.074	10.000	11.750	8.000	6.000	6.000	24.000
S01.054	01 09	I							
	Studi, ricerche e collaborazioni in materia di relazioni con il pubblico e comunicazione interna	AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	492	700	569	500	340	340	1.540
	TOT		492	700	569	500	340	340	1.540
S01.055	01 09	I							
	Interventi finalizzati al coordinamento delle attività degli archivi correnti e di deposito	AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	147	100	180	80	60	60	240
	TOT		147	100	180	80	60	60	240
TOTALE SERVIZIO 05	ASSEGNAZIONI STATALI		5	0	0	0	0	0	0
	FONDI REGIONALI		9.708	10.818	12.517	8.594	6.413	6.413	25.825
	TOTALE		9.713	10.818	12.517	8.594	6.413	6.413	25.825
SERVIZIO 07	STATISTICO REGIONALE ED ELETTORALE								
S01.063	02 12	I							
	Censimento dell'Agricoltura in Sardegna	AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0
	TOT		0	0	0	0	0	0	0
S01.064	01 01	I							
	Elezioni e referendum regionali	AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	16.921	0	4.134	0	0	0	0
	TOT		16.921	0	4.134	0	0	0	0

STATO DI PREVISIONE 01 PRESIDENZA DELLA GIUNTA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALE SERVIZIO 07		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	16.921	0	4.134	0	0	0	0
		TOTALE	16.921	0	4.134	0	0	0	0
SERVIZIO 09		CONSERVATORIA DELLE COSTE							
<u>S01.076</u>	03 21	I							
Gestione integrata zone costiere		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0
<u>S01.077</u>	03 21	I							
Studi, ricerche e attività di promozione e informazione sulla tutela e conservazione delle coste		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE SERVIZIO 09		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE DIREZIONE 01		ASSEGNAZIONI STATALI	1.047	17.557	0	0	0	17.557	
		FONDI REGIONALI	36.268	110.049	123.935	95.943	93.642	299.634	
		TOTALE	37.315	127.606	123.935	95.943	93.642	317.191	

STATO DI PREVISIONE 01 PRESIDENZA DELLA GIUNTA

Importi in migliaia di Euro

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007	2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa		Competenze	Competenze	
DIREZIONE 02 DIREZIONE GENERALE DELL'AREA LEGALE									
<u>S01.085</u>	01 04	I							
Rendimento e posizione personale non dirigente			0	0	0	0	0	0	0
		AS							0
		FR	177	0	106	0	0	0	0
		TOT	177	0	106	0	0	0	0
SERVIZIO 02 AFFARI LEGALI DI GIURISDIZIONE ORDINARIA									
<u>S01.091</u>	01 10	I							
Giurisdizione Ordinaria - Spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori			0	0	0	0	0	0	0
		AS							0
		FR	98	150	380	150	150	150	450
		TOT	98	150	380	150	150	150	450
S01.092									
Compensi avvocati Servizio legislativo			0	0	0	0	0	0	0
		AS							0
		FR	0	52	51	52	52	52	156
		TOT	0	52	51	52	52	52	156
TOTALE SERVIZIO 02									
ASSEGNAZIONI STATALI			0	0	0	0	0	0	0
FONDI REGIONALI			98	202	431	202	202	202	606
TOTALE			98	202	431	202	202	202	606
SERVIZIO 03 AFFARI LEGALI DI GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA									
<u>S01.098</u>	01 10	I							
Giurisdizione Amministrativa - Spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori			0	0	0	0	0	0	0
		AS							0
		FR	250	150	137	150	150	150	450
		TOT	250	150	137	150	150	150	450
TOTALE SERVIZIO 03									
ASSEGNAZIONI STATALI			0	0	0	0	0	0	0
FONDI REGIONALI			250	150	137	150	150	150	450
TOTALE			250	150	137	150	150	150	450
SERVIZIO 04 AFFARI LEGISLATIVI E DEL BURAS									
<u>S01.104</u>	01 05	I							
Pubblicazione e vendite BURAS			0	0	0	0	0	0	0
		AS							0
		FR	186	200	400	200	200	200	600
		TOT	186	200	400	200	200	200	600

STATO DI PREVISIONE 01 PRESIDENZA DELLA GIUNTA

importi in migliaia di Euro

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALE SERVIZIO 04		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	186	200	400	200	200	200	200	600
		TOTALE	186	200	400	200	200	200	200	600
TOTALE DIREZIONE 02		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	711	552	1.074	552	552	552	552	1.656
		TOTALE	711	552	1.074	552	552	552	552	1.656

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 01 PRESIDENZA DELLA GIUNTA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007	2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze		Cassa	Competenze	
DIREZIONE 03		DIREZIONE GENERALE DELLA RAGIONERIA						
<u>S01.114</u>	01 04	I						
Rendimento e posizione personale non dirigente								
		AS	0	0	0	0	0	0
		FR	166	0	0	175	0	0
		TOT	166	0	0	175	0	0
SERVIZIO 04		AREA DEGLI INTERVENTI SOCIALI E DELLA PROGRAMMAZIONE						
<u>S01.120</u>	06 44	I						
Rimborso somme oggetto di pignoramento								
		AS	0	0	0	0	0	0
		FR	169	300	300	477	300	900
		TOT	169	300	300	477	300	900
TOTALE SERVIZIO 04		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	169	300	300	477	300	900
		TOTALE	169	300	300	477	300	900
TOTALE DIREZIONE 03		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	335	300	300	652	300	900
		TOTALE	335	300	300	652	300	900
TOTALE STATO DI PREVISIONE 01		ASSEGNAZIONI STATALI	1.047	4.124	0	0	0	4.124
		FONDI REGIONALI	37.132	110.131	97.005	110.290	94.684	301.820
		TOTALE TITOLO I	38.179	114.255	97.005	110.290	94.684	305.944
		ASSEGNAZIONI STATALI	0	13.433	0	0	0	13.433
		FONDI REGIONALI	5.320	1.000	0	15.570	0	1.000
		TOTALE TITOLO II	5.320	14.433	0	15.570	0	14.433
		ASSEGNAZIONI STATALI	1.047	17.557	0	0	0	17.557
		FONDI REGIONALI	42.452	111.131	97.005	125.860	94.684	302.820
		TOTALE TITOLI	43.499	128.688	97.005	125.860	94.684	320.377

Importi in migliaia di Euro

TOTALI SPESA	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
	Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze		
TOTALE								
ASSEGNAZIONI STATALI	1.391.323	1.071.731	0	978.635	966.892		3.017.258	
FONDI REGIONALI	1.597.058	3.233.081	5.753.332	3.085.537	3.109.653		9.423.271	
TOTALE TITOLO I	2.988.381	4.304.812	5.753.332	4.064.172	4.076.545		12.445.529	
ASSEGNAZIONI STATALI	3.403.444	701.310	0	61.602	54.240		817.152	
FONDI REGIONALI	3.154.787	1.057.438	2.724.938	651.215	758.925		2.467.578	
TOTALE TITOLO II	6.558.231	1.758.748	2.724.938	712.817	813.165		3.284.730	
ASSEGNAZIONI STATALI	1	25.303	0	26.946	2.130		54.379	
FONDI REGIONALI	4.884	235.304	260.607	268.817	238.389		742.510	
TOTALE TITOLO III	4.885	260.607	260.607	295.763	240.519		796.889	
ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0		0	
FONDI REGIONALI	6.208	25.013	31.948	25.013	25.013		75.039	
TOTALE TITOLO IV	6.208	25.013	31.948	25.013	25.013		75.039	
ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0		0	
FONDI REGIONALI	0	3.166.598	0	0	0		3.166.598	
TOTALE TITOLO V	0	3.166.598	0	0	0		3.166.598	
ASSEGNAZIONI STATALI	4.794.768	1.798.344	0	1.067.183	1.023.262		3.888.789	
FONDI REGIONALI	4.762.937	7.717.434	8.770.825	4.030.582	4.131.980		15.879.996	
TOTALE TITOLI	9.557.705	9.515.778	8.770.825	5.097.765	5.155.242		19.768.785	

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
02 AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

NOTA: Gli importi sono indicati in migliaia di euro (1 euro = 1.936,27 lire)

STATO DI PREVISIONE 02 AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

importi in migliaia di Euro

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze		
DIREZIONE 00 DIREZIONE POLITICA										
<u>S02.001</u>	01.01	I								
Spese di rappresentanza		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	1	5	5	5	5	5	5	15
		TOT	1	5	5	5	5	5	5	15
TOTALE DIREZIONE 00		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	1	5	5	5	5	5	5	15
		TOTALE	1	5	5	5	5	5	5	15

STATO DI PREVISIONE 02 AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
 importi in migliaia di Euro

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
DIREZIONE 01 DIREZIONE GENERALE AFFARI GENERALI										
S02.005	01 09	II								
Società dell'informazione		AS	47.427	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	15.000	0	0	0	0	0
		TOT	47.427	0	15.000	0	0	0	0	0
S02.006	01 09	I								
Studi, ricerche, collaborazioni e simili		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	16	15	18	15	15	15	15	45
		TOT	16	15	18	15	15	15	15	45
S02.007	05 42	I								
Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	19	20	20	0	0	0	0	20
		TOT	19	20	20	0	0	0	0	20
S02.008	01 04	I								
Rendimento e posizione personale non dirigente		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	57	0	58	0	0	0	0	0
		TOT	57	0	58	0	0	0	0	0
S02.009	01 02	I								
Adempimenti per l'attuazione del decreto legislativo 626/94		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	20	20	0	20	20	20	20	60
		TOT	20	20	0	20	20	20	20	60
SERVIZIO 01 AFFARI GENERALI										
S02.013	01 03	I								
Premi assicurativi e indennizzi		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	1.708	747	563	727	707	707	707	2.181
		TOT	1.708	747	563	727	707	707	707	2.181
S02.014	04 31	I								
Interventi per favorire la partecipazione elettorale		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	36	650	829	0	0	0	0	650
		TOT	36	650	829	0	0	0	0	650

STATO DI PREVISIONE 02 AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

importi in migliaia di Euro

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		Cassa	2007		2008	TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze		Competenze	Competenze		
S02.015	01 09	I							
Interventi per l'organizzazione e la partecipazione a incontri vari									
	AS		0	0	0	0	0	0	0
	FR		1.518	990	1.272	380	350	350	1.720
	TOT		1.518	990	1.272	380	350	350	1.720
S02.016	01 05	I							
Spese per servizi generali									
	AS		0	0	0	0	0	0	0
	FR		6	7	3	6	5	5	18
	TOT		6	7	3	6	5	5	18
S02.017	01 09	I							
Quote associative e contributi una-tantum									
	AS		0	0	0	0	0	0	0
	FR		8	215	213	160	150	150	525
	TOT		8	215	213	160	150	150	525
S02.018	07 48	I							
Partite che si compensano nell'entrata									
	AS		0	0	0	0	0	0	0
	FR		5	5	0	5	5	5	15
	TOT		5	5	0	5	5	5	15
S02.019	01 05	I							
Interventi diretti all'igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro									
	AS		0	0	0	0	0	0	0
	FR		168	200	310	150	100	100	450
	TOT		168	200	310	150	100	100	450
TOTALE SERVIZIO 01	ASSEGNAZIONI STATALI								
	FONDI REGIONALI								
	TOTALE								
			3.449	2.814	3.190	1.428	1.317	1.317	5.559
			3.449	2.814	3.190	1.428	1.317	1.317	5.559
SERVIZIO 02	RIFORMA DELLA REGIONE E								
	REVISIONE LEGISLATIVA								
S02.026	01 09	I							
Attività in materia di riforma della Regione, di riordino e di revisione legislativa									
	AS		0	0	0	0	0	0	0
	FR		40	100	44	20	20	20	140
	TOT		40	100	44	20	20	20	140
TOTALE SERVIZIO 02	ASSEGNAZIONI STATALI								
	FONDI REGIONALI								
	TOTALE								
			40	100	44	20	20	20	140
			40	100	44	20	20	20	140
SERVIZIO 03	SVILUPPO DELLA SOCIETA'								
	DELL'INFORMAZIONE"								
			40	100	44	20	20	20	140

segue Legge n. 2/2006

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 02 AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	
S02.032 Sviluppo della società dell'informazione	01 09	II	28.729	7.715	0	0	0	0	7.715
			11.111	0	14.685	0	0	0	0
			39.840	7.715	14.685	0	0	0	7.715
		TOT							
TOTALE SERVIZIO 03	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI	TOTALE	28.729	7.715	0	0	0	0	7.715
			11.111	0	14.685	0	0	0	0
			39.840	7.715	14.685	0	0	0	7.715
TOTALE DIREZIONE 01	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI	TOTALE	76.156	7.715	0	0	0	0	7.715
			14.712	2.969	33.015	1.483	1.372	5.824	
			90.868	10.684	33.015	1.483	1.372	13.539	

STATO DI PREVISIONE 02 AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

importi in migliaia di Euro

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007	2008	TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa			
DIREZIONE 02	DIREZIONE GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE E METODO E DEL PERSONALE							
<u>S02.038</u>	01 09	I						
Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare			0	0	0	0	0	0
		AS						
		FR	122	20	20	0	0	20
		TOT	122	20	20	0	0	20
<u>S02.039</u>	01 04	I						
Rendimento e posizione personale non dirigente			0	0	0	0	0	0
		AS						
		FR	253	0	252	0	0	0
		TOT	253	0	252	0	0	0
<u>S02.040</u>	01 09	I						
Studi, ricerche, collaborazioni e simili			0	0	0	0	0	0
		AS						
		FR	0	75	50	0	0	75
		TOT	0	75	50	0	0	75
SERVIZIO 01	BILANCIO, CONTENZIOSO E SUPPORTI DIREZIONALI							
<u>S02.045</u>	06 44	I						
Recupero crediti			0	0	0	0	0	0
		AS						
		FR	1	1	1	1	1	3
		TOT	1	1	1	1	1	3
<u>S02.046</u>	01 01	I						
Oneri di funzionamento della Giunta regionale e uffici di supporto			0	0	0	0	0	0
		AS						
		FR	1.036	3.478	3.444	3.368	3.368	10.214
		TOT	1.036	3.478	3.444	3.368	3.368	10.214
<u>S02.048</u>	01 04	I						
Spese di missione del personale regionale			0	0	0	0	0	0
		AS						
		FR	1.248	1.913	2.045	1.413	1.413	4.739
		TOT	1.248	1.913	2.045	1.413	1.413	4.739
<u>S02.049</u>	01 04	I						
Buoni mensa			0	0	0	0	0	0
		AS						
		FR	383	3.341	3.405	3.341	3.341	10.023
		TOT	383	3.341	3.405	3.341	3.341	10.023

STATO DI PREVISIONE 02 AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

importi in migliaia di Euro

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			Cassa	2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze			Competenze		Competenze		
S02.050	01 05	I									
Spese assicurative		AS	0	0		0	0		0		0
		FR	181	150		83	150		150		450
		TOT	181	150		83	150		150		450
S02.051	01 05	I									
Pubblicazione contratto e testi vari		AS	0	0		0	0		0		0
		FR	0	0		0	0		0		0
		TOT	0	0		0	0		0		0
S02.052	01 02	I									
Spese per la Commissione della Direzione dell'Ufficio del controllo interno di gestione		AS	0	0		0	0		0		0
		FR	97	300		260	300		300		900
		TOT	97	300		260	300		300		900
S02.053	01 04	I									
Fondi per la retribuzione di rendimento, di posizione e progressione del personale dipendente		AS	0	0		0	0		0		0
		FR	10	10.531		9.191	10.531		10.531		31.593
		TOT	10	10.531		9.191	10.531		10.531		31.593
S02.054	01 09	I									
Comitati di rappresentanza negoziale		AS	0	0		0	0		0		0
		FR	96	185		120	185		185		555
		TOT	96	185		120	185		185		555
TOTALE SERVIZIO 01		ASSEGNAZIONI STATALI									
FONDI REGIONALI											
TOTALE			3.052	19.899		18.549	19.289		19.289		58.477
			3.052	19.899		18.549	19.289		19.289		58.477
SERVIZIO 02		ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE									
S02.060	01 04	I									
Qualificazione e aggiornamento dei dipendenti		AS	0	0		0	0		0		0
		FR	90	450		449	400		350		1.200
		TOT	90	450		449	400		350		1.200
TOTALE SERVIZIO 02		ASSEGNAZIONI STATALI									
FONDI REGIONALI											
TOTALE			0	0		0	0		0		0
			90	450		449	400		350		1.200
			90	450		449	400		350		1.200
SERVIZIO 03		GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL RAPPORTO DI LAVORO									

STATO DI PREVISIONE 02 AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

importi in migliaia di Euro

segue Legge n. 2/2006

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
S02.066	01 04	I								
Oneri per il trattamento economico dei dipendenti, ivi compreso il salario accessorio		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	36.015	152.933	148.493	152.633	152.333	152.333	152.333	457.899
		TOT	36.015	152.933	148.493	152.633	152.333	152.333	152.333	457.899
S02.067	01 04	I								
Rimborso dell'assegno personale		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	0
S02.068	01 04	I								
Oneri aggiuntivi per il personale		AS	40	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	28	0	0	0	0	0
		TOT	40	0	28	0	0	0	0	0
TOTALE SERVIZIO 03			40	0	0	0	0	0	0	0
ASSEGNAZIONI STATALI										
FONDI REGIONALI			36.015	152.933	148.521	152.633	152.333	152.333	152.333	457.899
TOTALE			36.055	152.933	148.521	152.633	152.333	152.333	152.333	457.899
SERVIZIO 04 RECLUTAMENTO E MOBILITA'										
S02.075	01 04	I								
Oneri per lavoro temporaneo		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	1.579	0	651	0	0	0	0	0
		TOT	1.579	0	651	0	0	0	0	0
S02.076	01 04	I								
Spese per il personale comandato		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	3.292	1.280	780	1.280	1.280	1.280	1.280	3.840
		TOT	3.292	1.280	780	1.280	1.280	1.280	1.280	3.840
S02.077	01 05	I								
Interventi per l'accesso al pubblico impiego		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	569	441	333	0	0	0	0	441
		TOT	569	441	333	0	0	0	0	441
S02.078	01 01	I								
Indennità e rimborsi componenti commissioni varie		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	411	150	413	150	150	150	150	450
		TOT	411	150	413	150	150	150	150	450

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 02 AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		Cassa	2007		2008	COMPETENZE
			Residui	Competenze		Competenze	Competenze		
S02.079	01 04	I							
Oneri per il trattamento economico dei componenti degli Uffici di Gabinetto e degli Uffici ausiliari della Direzione Politica		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	406	6.780	6.289	6.780	6.780	6.780	20.340
		TOT	406	6.780	6.289	6.780	6.780	6.780	20.340
TOTALE SERVIZIO 04			0	0	0	0	0	0	0
ASSEGNAZIONI STATALI									
FONDI REGIONALI			6.257	8.651	8.466	8.210	8.210	8.210	25.071
TOTALE			6.257	8.651	8.466	8.210	8.210	8.210	25.071
SERVIZIO 05 PREVIDENZA E ASSISTENZA E F.I.T.Q.									
S02.084	01 04	I							
Spese per cura, indennizzi per causa di servizio e accertamenti sanitari		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	31	17	37	17	17	17	51
		TOT	31	17	37	17	17	17	51
S02.085	01 04	I							
Quote di assegni di quiescenza		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	5	0	5	0	0	0	0
		TOT	5	0	5	0	0	0	0
S02.086	01 04	I							
Oneri di fine rapporto		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	2.211	6.403	8.030	6.388	6.353	6.353	19.144
		TOT	2.211	6.403	8.030	6.388	6.353	6.353	19.144
S02.087	01 04	I							
Versamenti di contributi previdenziali		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	600	39.633	40.184	39.633	39.633	39.633	118.899
		TOT	600	39.633	40.184	39.633	39.633	39.633	118.899
S02.088	08 49	IV							
Versamenti di ritenute e acconti		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	6.205	25.010	31.948	25.010	25.010	25.010	75.030
		TOT	6.205	25.010	31.948	25.010	25.010	25.010	75.030
TOTALE SERVIZIO 05			0	0	0	0	0	0	0
ASSEGNAZIONI STATALI									
FONDI REGIONALI			9.052	71.063	80.204	71.048	71.013	71.013	213.124
TOTALE			9.052	71.063	80.204	71.048	71.013	71.013	213.124
TOTALE DIREZIONE 02			40	0	0	0	0	0	0
ASSEGNAZIONI STATALI									
FONDI REGIONALI			54.841	253.091	256.511	251.580	251.195	251.195	755.866
TOTALE			54.881	253.091	256.511	251.580	251.195	251.195	755.866

importi in migliaia di Euro

TOTALI SPESA	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
	Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALE STATO DI PREVISIONE 02	40	0	0	0	0	0	0	0
ASSEGNAZIONI STATALI	52.238	231.055	227.898	228.058	227.562	227.562	227.562	686.675
FONDI REGIONALI	52.278	231.055	227.898	228.058	227.562	227.562	227.562	686.675
TOTALE TITOLO I	76.156	7.715	0	0	0	0	0	7.715
ASSEGNAZIONI STATALI	11.111	0	29.685	0	0	0	0	0
FONDI REGIONALI	87.267	7.715	29.685	0	0	0	0	7.715
TOTALE TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSEGNAZIONI STATALI	6.205	25.010	31.948	25.010	25.010	25.010	25.010	75.030
FONDI REGIONALI	6.205	25.010	31.948	25.010	25.010	25.010	25.010	75.030
TOTALE TITOLO IV	76.196	7.715	0	0	0	0	0	7.715
ASSEGNAZIONI STATALI	69.554	256.065	289.531	253.068	252.572	252.572	252.572	761.705
FONDI REGIONALI	145.750	263.780	289.531	253.068	252.572	252.572	252.572	769.420
TOTALE TITOLI								

Importi in migliaia di Euro

TOTALI SPESA	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
	Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALE	1.391.323	1.071.731	0	978.635	966.892	966.892	966.892	3.017.258
ASSEGNAZIONI STATALI	1.597.058	3.233.081	5.753.332	3.085.537	3.109.653	3.109.653	3.109.653	9.428.271
FONDI REGIONALI	2.988.381	4.304.812	5.753.332	4.064.172	4.076.545	4.076.545	4.076.545	12.445.529
TOTALE TITOLO I	3.403.444	701.310	0	61.602	54.240	54.240	54.240	817.152
ASSEGNAZIONI STATALI	3.154.787	1.057.438	2.724.938	651.215	758.925	758.925	758.925	2.467.578
FONDI REGIONALI	6.558.231	1.758.748	2.724.938	712.817	813.165	813.165	813.165	3.284.730
TOTALE TITOLO II	1	25.303	0	26.946	2.130	2.130	2.130	54.379
ASSEGNAZIONI STATALI	4.884	235.304	260.607	268.817	238.389	238.389	238.389	742.510
FONDI REGIONALI	4.885	260.607	260.607	295.763	240.519	240.519	240.519	796.889
TOTALE TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSEGNAZIONI STATALI	6.208	25.013	31.948	25.013	25.013	25.013	25.013	75.039
FONDI REGIONALI	6.208	25.013	31.948	25.013	25.013	25.013	25.013	75.039
TOTALE TITOLO IV	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSEGNAZIONI STATALI	0	3.166.598	0	0	0	0	0	3.166.598
FONDI REGIONALI	0	3.166.598	0	0	0	0	0	3.166.598
TOTALE TITOLO V	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSEGNAZIONI STATALI	4.794.768	1.798.344	0	1.067.183	1.023.262	1.023.262	1.023.262	3.888.789
FONDI REGIONALI	4.762.937	7.717.434	8.770.825	4.030.582	4.131.980	4.131.980	4.131.980	15.879.996
TOTALE TITOLI	9.557.705	9.515.778	8.770.825	5.097.765	5.155.242	5.155.242	5.155.242	19.768.785

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
03 PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

NOTA: Gli importi sono indicati in migliaia di euro (1 euro = 1.936,27 lire)

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 03 PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007	2008	TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	
DIREZIONE 00 DIREZIONE POLITICA								
<u>S03.001</u>	01 01	I						
Spese di rappresentanza								
		AS	0	0	0	0	0	0
		FR	0	5	5	5	5	15
		TOT	0	5	5	5	5	15
<u>S03.002</u>	05 42	I						
Fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste								
		AS	0	0	0	0	0	0
		FR	3.807	16.050	16.000	0	0	16.050
		TOT	3.807	16.050	16.000	0	0	16.050
<u>S03.003</u>	05 42	I						
Fondo di cassa								
		AS	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	472.595	0	0	0
		TOT	0	0	472.595	0	0	0
<u>S03.004</u>	05 42	II						
Fondi di riserva per revisione e oscillazione prezzi								
		AS	0	0	0	0	0	0
		FR	0	1.000	0	0	0	1.000
		TOT	0	1.000	0	0	0	1.000
<u>S03.005</u>	01 04	I						
Fondo accordi sindacali								
		AS	0	0	0	0	0	0
		FR	88.194	13.166	22.000	19.083	19.083	51.332
		TOT	88.194	13.166	22.000	19.083	19.083	51.332
<u>S03.006</u>	05 41	I						
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente								
		AS	0	0	0	0	0	0
		FR	4.400	107.941	0	66.086	67.444	241.471
		TOT	4.400	107.941	0	66.086	67.444	241.471
<u>S03.007</u>	05 41	II						
Fondo per nuovi oneri legislativi in conto capitale								
		AS	0	0	0	0	0	0
		FR	1.750	10.000	0	0	14.670	24.670
		TOT	1.750	10.000	0	0	14.670	24.670
<u>S03.008</u>	05 43	II						
Fondo per la programmazione negoziata								
		AS	0	0	0	0	0	0
		FR	177.439	110.000	57.572	120.000	230.000	460.000
		TOT	177.439	110.000	57.572	120.000	230.000	460.000

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 03 PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO									
UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		Cassa	2007		2008	
			Residui	Competenze		Competenze	Competenze	Competenze	TOTALE COMPETENZE
S03.009	03 27	II							
Interventi urgenti per eventi alluvionali 2004			0	0	0	0	0	0	0
			3.500	0	3.500	0	0	0	0
			3.500	0	3.500	0	0	0	0
S03.010	02 21	II							
Fondo per le agevolazioni a favore del sistema produttivo			9.000	9.000	0	0	0	0	9.000
			0	0	0	0	0	0	0
			9.000	9.000	0	0	0	0	9.000
S03.011	03 30	II							
Fondo di premialità a favore degli Enti Locali			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
TOTALE DIREZIONE 00			9.000	9.000	0	0	0	0	9.000
			279.090	258.162	571.672	205.174	331.202	794.538	
TOTALE			288.090	267.162	571.672	205.174	331.202	803.538	

STATO DI PREVISIONE 03 PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

importi in migliaia di Euro

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007	2008	TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa			
DIREZIONE 01 DIREZIONE GENERALE								
<u>S03.016</u>	05 42	I						
Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare								
		AS	0	0	0	0	0	0
		FR	500	194.250	194.250	90.424	94.164	378.838
		TOT	500	194.250	194.250	90.424	94.164	378.838
<u>S03.017</u>	01 09	I						
Studi, ricerche, collaborazioni e simili								
		AS	0	0	0	0	0	0
		FR	69	50	50	40	30	120
		TOT	69	50	50	40	30	120
<u>S03.018</u>	01 05	I						
Spese generali								
		AS	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0
<u>S03.019</u>	07 48	I						
Partite che si compensano con l'entrata								
		AS	0	0	0	0	0	0
		FR	10	10	0	10	10	30
		TOT	10	10	0	10	10	30
<u>S03.020</u>	01 04	I						
Rendimento e posizione personale non dirigente								
		AS	0	0	0	0	0	0
		FR	99	0	101	0	0	0
		TOT	99	0	101	0	0	0
SERVIZIO 01 AFFARI GENERALI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI, GESTIONE DEL PERSONALE, MONITORAGGIO DEI FLUSSI FINANZIARI								
<u>S03.026</u>	04 31	I						
Informatizzazione e alfabetizzazione informatica								
		AS	0	0	0	0	0	0
		FR	256	0	177	0	0	0
		TOT	256	0	177	0	0	0
<u>S03.027</u>	01 09	II						
Monitoraggio e analisi delle finanze regionali								
		AS	0	0	0	0	0	0
		FR	324	250	324	200	150	600
		TOT	324	250	324	200	150	600

STATO DI PREVISIONE 03 PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

importi in migliaia di Euro

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALE SERVIZIO 01		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0 580 580	0 250 250	0 501 501	0 200 200	0 150 150	0 600 600	
SERVIZIO 02		BILANCIO E CONTROLLO FINANZIARIO DEGLI ENTI STRUMENTALI							
<u>S03.035</u>	09 50	II							
Versamento alle contabilità speciali		AS	51.646	0	0	0	0	0	0
		FR	11.362	0	0	0	0	0	0
		TOT	63.008	0	0	0	0	0	0
<u>S03.036</u>	06 45	I							
Rimborsi di somme assegnate e non dovute		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	433	4.500	4.500	0	0	0	4.500
		TOT	433	4.500	4.500	0	0	0	4.500
<u>S03.037</u>	06 44	V							
Copertura disavanzo		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	3.166.598	0	0	0	0	3.166.598
		TOT	0	3.166.598	0	0	0	0	3.166.598
<u>S03.038</u>	01 09	I							
Funzionamento del Nucleo regionale "Conti pubblici territoriali"		AS	218	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	109	0	0	0	0
		TOT	218	0	109	0	0	0	0
TOTALE SERVIZIO 02		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	51.864 11.795 63.659	0 3.171.098 3.171.098	0 4.609 4.609	0 0 0	0 0 0	0 3.171.098 3.171.098	
SERVIZIO 03		ENTRATE							
<u>S03.043</u>	06 46	I							
Spese per imposte e tributi		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	1.356	632	647	582	532	1.746	
		TOT	1.356	632	647	582	532	1.746	
<u>S03.044</u>	06 45	I							
Interessi su tributi indebitamente percetti		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 03 PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALE SERVIZIO 03	ASSEGNAZIONI STATALI		0	0	0	0	0	0	0
	FONDI REGIONALI		1.356	632	647	582	532	1.746	1.746
	TOTALE		1.356	632	647	582	532	1.746	1.746
SERVIZIO 04 CREDITO									
S03.049	06 44	II							
Rimborso di anticipazioni									
	AS		0	0	0	0	0	0	0
	FR		0	0	0	0	0	0	0
	TOT		0	0	0	0	0	0	0
S03.050	06 44	I							
Interessi su rate d'ammortamento mutui e/o prestiti obbligazionari									
	AS		1.018	3.592	0	2.552	1.705	7.849	7.849
	FR		30.252	130.161	150.650	175.714	165.582	471.457	471.457
	TOT		31.270	133.753	150.650	178.266	167.287	479.306	479.306
S03.051	06 44	III							
Capitale su rate d'ammortamento mutui e/o prestiti obbligazionari									
	AS		1	25.303	0	26.946	2.130	54.379	54.379
	FR		4.884	233.475	258.778	266.902	236.384	736.761	736.761
	TOT		4.885	258.778	258.778	293.848	238.514	791.140	791.140
S03.052	06 44	I							
Spese generali per mutui e prestiti obbligazionari ottenuti o da ottenere									
	AS		0	0	0	0	0	0	0
	FR		1.639	500	233	0	0	500	500
	TOT		1.639	500	233	0	0	500	500
S03.053	06 44	I							
Interventi per scoperto di cassa e per anticipazioni ex L.R. 1/2002									
	AS		0	0	0	0	0	0	0
	FR		495	500	293	0	0	500	500
	TOT		495	500	293	0	0	500	500
S03.054	01 07	II							
Finanziamenti per oneri straordinari agli Enti Locali e agli II.AA.CC.PP.									
	AS		0	0	0	0	0	0	0
	FR		876	0	1.678	0	0	0	0
	TOT		876	0	1.678	0	0	0	0
S03.055	06 44	I							
Interessi su rate di ammortamento mutui sofferenze EE.LL.									
	AS		0	0	0	0	0	0	0
	FR		0	1.450	1.450	1.364	1.274	4.088	4.088
	TOT		0	1.450	1.450	1.364	1.274	4.088	4.088

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 03 PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		Cassa	2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze		Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
S03.056	06 44	III								
Capitale su rate di ammortamento mutui sofferenze EE.LL.		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	1.829	1.829	1.915	1.915	2.005	2.005	5.749
		TOT	0	1.829	1.829	1.915	1.915	2.005	2.005	5.749
TOTALE SERVIZIO 04		ASSEGNAZIONI STATALI	1.019	28.895	0	29.498	29.498	3.835	3.835	62.228
		FONDI REGIONALI	38.146	387.915	414.911	445.895	445.895	405.245	405.245	1.219.055
		TOTALE	39.165	396.810	414.911	475.393	475.393	409.080	409.080	1.281.283
SERVIZIO 05		VERIFICA PROGRAMMAZIONE DI SPESA E ATTIVITA' CONNESSE ALLE FUNZIONI DI AUTORITA' DI PAGAMENTO								
S03.060	02 21	II								
P.I.C. - INTERREG III A		AS	38.435	13.149	0	0	0	0	0	13.149
		FR	1.592	1.493	15.250	0	0	0	0	1.493
		TOT	40.027	14.642	15.250	0	0	0	0	14.642
S03.061	06 47	II								
Partecipazione al capitale sociale		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	6	3.000	3.206	2.000	2.000	2.000	2.000	7.000
		TOT	6	3.000	3.206	2.000	2.000	2.000	2.000	7.000
TOTALE SERVIZIO 05		ASSEGNAZIONI STATALI	38.435	13.149	0	0	0	0	0	13.149
		FONDI REGIONALI	1.598	4.493	18.456	2.000	2.000	2.000	2.000	8.493
		TOTALE	40.033	17.642	18.456	2.000	2.000	2.000	2.000	21.642
TOTALE DIREZIONE 01		ASSEGNAZIONI STATALI	91.318	42.044	0	29.498	29.498	3.835	3.835	75.377
		FONDI REGIONALI	54.153	3.738.698	633.525	539.151	539.151	502.131	502.131	4.779.980
		TOTALE	145.471	3.780.742	633.525	568.649	568.649	505.966	505.966	4.855.357

segue Legge n. 2/2006

STATO DI PREVISIONE 03 PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO
 importi in migliaia di Euro

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		Cassa	2007	2008	TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze		Competenze	Competenze	
DIREZIONE 60 CENTRO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE								
S03.070	01 04	I						
Fondo retribuzione rendimento e posizione personale non dirigente								
		AS	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0
S03.071	05 42	I						
Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare								
		AS	0	0	0	0	0	0
		FR	390	300	300	0	0	300
		TOT	390	300	300	0	0	300
S03.072	01 09	I						
Monitoraggio delle spese regionali								
		AS	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0
S03.073	02 20	I						
Assistenza alle piccole e medie imprese - Agenzia Governativa Regionale								
		AS	0	0	0	0	0	0
		FR	2.500	6.500	9.000	5.000	5.000	16.500
		TOT	2.500	6.500	9.000	5.000	5.000	16.500
S03.074	03 29	II						
Organizzazione e sviluppo delle Comunità Montane								
		AS	5.791	0	0	0	0	0
		FR	3.468	0	0	0	0	0
		TOT	9.259	0	0	0	0	0
S03.075	03 29	II						
Investimenti a favore delle Comunità Montane								
		AS	1.777	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0
		TOT	1.777	0	0	0	0	0
S03.076	02 13	II						
Sostegno alla ricerca scientifica e innovazione tecnologica								
		AS	0	6.502	0	11.342	10.490	28.334
		FR	0	0	3.251	0	0	0
		TOT	0	6.502	3.251	11.342	10.490	28.334
S03.077	02 21	II						
POR 2000-2006 - Asse 4 - Promozione sostegno filiere produttive								
		AS	9.991	4.703	0	0	0	4.703
		FR	1.763	830	2.137	0	0	830
		TOT	11.754	5.533	2.137	0	0	5.533

Importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 03 PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		Cassa	2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze		Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
S03.078	04 35	II								
POR 2000-2006 - Asse 3 - Risorse umane - Ricerca										
		AS	59.662	10.143	0	0	0	0	0	10.143
		FR	10.529	1.790	41.062	0	0	0	0	1.790
		TOT	70.191	11.933	41.062	0	0	0	0	11.933
S03.079	02 21	II								
POR 2000-2006 - Assistenza tecnica										
		AS	8.219	4.608	0	0	0	0	0	4.608
		FR	1.454	813	7.600	0	0	0	0	813
		TOT	9.673	5.421	7.600	0	0	0	0	5.421
S03.080	02 20	II								
POR 2000-2006 - Asse VI - Reti e Nodi di servizio										
		AS	6.720	3.390	0	0	0	0	0	3.390
		FR	1.186	599	5.497	0	0	0	0	599
		TOT	7.906	3.989	5.497	0	0	0	0	3.989
S03.081	02 21	I								
Realizzazione di programmi cofinanziati dall'Unione Europea - Parte corrente										
		AS	18	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	18	0	0	0	0	0	0	0
S03.083	02 21	II								
P.I.C. - INTERREG III A - Assistenza tecnica										
		AS	1.077	200	0	0	0	0	0	200
		FR	62	41	768	0	0	0	0	41
		TOT	1.139	241	768	0	0	0	0	241
S03.084	03 30	II								
Programmi integrati di sviluppo										
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	3.392	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	3.392	0	0	0	0	0
S03.085	02 12	II								
Realizzazione del programma di iniziativa comunitaria LEADER+ - Investimenti										
		AS	8.762	6.290	0	0	0	0	0	6.290
		FR	2.530	2.093	11.933	0	0	0	0	2.093
		TOT	11.292	8.383	11.933	0	0	0	0	8.383
S03.086	01 02	I								
Nucleri di valutazione e verifica degli investimenti pubblici										
		AS	2.501	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	1.250	0	0	0	0	0
		TOT	2.501	0	1.250	0	0	0	0	0

segue Legge n. 2/2006

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 03 PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007	2008	TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	
<u>S03.087</u>	02.13	II Cofinanziamento interventi di Programmazione Negoziata						
			12.240	0	0	0	0	0
			29.167	0	10.351	0	0	0
		TOT	41.407	0	10.351	0	0	0
<u>S03.089</u>	02.20	I Sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica						
			0	0	0	0	0	0
			10.541	13.000	7.992	0	0	13.000
		TOT	10.541	13.000	7.992	0	0	13.000
TOTALE DIREZIONE 60		ASSEGNAZIONI STATALI	116.758	35.836	0	11.342	10.490	57.668
			63.590	25.966	104.533	5.000	5.000	35.966
			180.348	61.802	104.533	16.342	15.490	93.634
		FONDI REGIONALI						
		TOTALE						

importi in migliaia di Euro

TOTALI SPESA		2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
		Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
DIREZIONE 61 AGENZIA DELLE ENTRATE									
S03.100	01.09 I								
Agenzia regionale delle entrate									
	AS	0	0	0	0	0	0	0	0
	FR	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOT	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE DIREZIONE 61		0	0	0	0	0	0	0	0
ASSEGNAZIONI STATALI		0	0	0	0	0	0	0	0
FONDI REGIONALI		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE STATO DI PREVISIONE 03		3.755	3.592	0	2.552	1.705	7.849		
ASSEGNAZIONI STATALI		144.941	489.015	881.602	358.308	353.124	1.200.447		
FONDI REGIONALI		148.696	492.607	881.602	360.860	354.829	1.208.296		
TOTALE TITOLO I		213.320	57.985	0	11.342	10.490	79.817		
ASSEGNAZIONI STATALI		247.008	131.509	167.521	122.200	246.820	500.929		
FONDI REGIONALI		460.328	189.894	167.521	133.542	257.310	580.746		
TOTALE TITOLO II		1	25.303	0	26.946	2.130	54.379		
ASSEGNAZIONI STATALI		4.884	235.304	260.607	268.817	238.389	742.510		
FONDI REGIONALI		4.885	260.607	260.607	295.763	240.519	796.889		
TOTALE TITOLO III		0	0	0	0	0	0		
ASSEGNAZIONI STATALI		0	3.166.598	0	0	0	3.166.598		
FONDI REGIONALI		0	3.166.598	0	0	0	3.166.598		
TOTALE TITOLO V		0	0	0	0	0	0		
ASSEGNAZIONI STATALI		217.076	86.880	0	40.840	14.325	142.045		
FONDI REGIONALI		396.833	4.022.826	1.309.730	749.325	838.333	5.610.484		
TOTALE TITOLI		613.909	4.109.706	1.309.730	790.165	852.658	5.752.529		

Importi in migliaia di Euro

TOTALI SPESA	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
	Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze		
TOTALE								
ASSEGNAZIONI STATALI	1.391.323	1.071.731	0	978.635	966.892	966.892	3.017.258	
FONDI REGIONALI	1.597.058	3.233.081	5.753.332	3.085.537	3.109.653	3.109.653	9.428.271	
TOTALE TITOLO I	2.988.381	4.304.812	5.753.332	4.064.172	4.076.545	4.076.545	12.445.529	
ASSEGNAZIONI STATALI	3.403.444	701.310	0	61.602	54.240	54.240	817.152	
FONDI REGIONALI	3.154.787	1.057.438	2.724.938	651.215	758.925	758.925	2.467.578	
TOTALE TITOLO II	6.558.231	1.758.748	2.724.938	712.817	813.165	813.165	3.284.730	
ASSEGNAZIONI STATALI	1	25.303	0	26.946	2.130	2.130	54.379	
FONDI REGIONALI	4.884	235.304	260.607	268.817	238.389	238.389	742.510	
TOTALE TITOLO III	4.885	260.607	260.607	295.763	240.519	240.519	796.889	
ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	
FONDI REGIONALI	6.208	25.013	31.948	25.013	25.013	25.013	75.039	
TOTALE TITOLO IV	6.208	25.013	31.948	25.013	25.013	25.013	75.039	
ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	
FONDI REGIONALI	0	3.166.598	0	0	0	0	3.166.598	
TOTALE TITOLO V	0	3.166.598	0	0	0	0	3.166.598	
ASSEGNAZIONI STATALI	4.794.768	1.798.344	0	1.067.183	1.023.262	1.023.262	3.888.789	
FONDI REGIONALI	4.762.937	7.717.434	8.770.825	4.030.582	4.131.980	4.131.980	15.879.996	
TOTALE TITOLI	9.557.705	9.515.778	8.770.825	5.097.765	5.155.242	5.155.242	19.768.785	

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
04 ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

NOTA: Gli importi sono indicati in migliaia di euro (1 euro = 1.936,27 lire)

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 04 ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007	2008	TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	
DIREZIONE 00 DIREZIONE POLITICA								
<u>S04.001</u>	01 01	I						
Spese di rappresentanza		AS	0	0	0	0	0	0
		FR	0	5	5	5	5	15
		TOT	0	5	5	5	5	15
TOTALE DIREZIONE 00		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	5	5	5	5	15
		TOTALE	0	5	5	5	5	15

STATO DI PREVISIONE 04 ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Importi in migliaia di Euro

segue Legge n. 2/2006

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007	2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze		Competenze	Competenze	
DIREZIONE 01 DIREZIONE GENERALE								
S04.005	05 42	I						
Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare								
		AS	0	0		0	0	0
		FR	2.458	4.000		4.175	0	4.000
		TOT	2.458	4.000		4.175	0	4.000
S04.006	01 09	I						
Studi, ricerche, collaborazioni e simili								
		AS	0	0		0	0	0
		FR	33	20		23	20	60
		TOT	33	20		23	20	60
S04.007	01 04	I						
Rendimento e posizione personale non dirigente								
		AS	0	0		0	0	0
		FR	547	0		526	0	0
		TOT	547	0		526	0	0
SERVIZIO 01 AFFARI GENERALI, BILANCIO, GESTIONE DEL PERSONALE E CONTEZIOSO								
S04.011	07 48	I						
Partite che si compensano nell'entrata								
		AS	0	0		0	0	0
		FR	35	35		0	35	105
		TOT	35	35		0	35	105
S04.012	01 05	I						
Gestione degli Affari Generali e Legislativi e Animazione Comunitaria								
		AS	572	0		0	0	0
		FR	192	2.045		2.185	35	2.105
		TOT	764	2.045		2.185	35	2.105
S04.013	01 01	II						
Rete Telematica Regionale								
		AS	18.349	2.260		0	0	2.260
		FR	3.133	0		11.871	0	0
		TOT	21.482	2.260		11.871	0	2.260
TOTALE SERVIZIO 01			18.921	2.260		0	0	2.260
ASSEGNAZIONI STATALI			3.360	2.080		70	60	2.210
FONDI REGIONALI			22.281	4.340		70	60	4.470
TOTALE								
SERVIZIO 02 ENTI LOCALI								

STATO DI PREVISIONE 04 ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

importi in migliaia di Euro

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007	2008	TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa			
S04.019	01.07	I						
Trasferimenti agli Enti Locali - Parte corrente								
		AS	0	15.701	0	15.701	15.701	47.103
		FR	8.841	243.059	250.351	223.242	224.642	690.943
		TOT	8.841	258.760	250.351	238.943	240.343	738.046
S04.020	01.07	II						
Trasferimenti agli Enti Locali - Investimenti								
		AS	6.460	3.400	0	0	0	3.400
		FR	356.572	192.058	204.315	132.358	102.158	426.574
		TOT	363.032	195.458	204.315	132.358	102.158	429.974
S04.021	01.01	I						
Istituzione di nuovi enti locali e modifica delle circoscrizioni								
		AS	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0
S04.022	01.11	I						
Associazioni di Enti Locali								
		AS	0	0	0	0	0	0
		FR	163	180	95	178	176	534
		TOT	163	180	95	178	176	534
S04.023	01.09	I						
Formazione, Ricerca, Consulenza e Assistenza								
		AS	49	0	0	0	0	0
		FR	589	200	156	0	0	200
		TOT	638	200	156	0	0	200
S04.024	01.01	I						
Compagnie Barracellari								
		AS	0	0	0	0	0	0
		FR	2.302	4.364	2.797	4.364	4.364	13.092
		TOT	2.302	4.364	2.797	4.364	4.364	13.092
S04.025	01.11	II						
Finanziamenti per oneri straordinari agli Enti Locali ed agli II.AA.CC.PP.								
		AS	0	0	0	0	0	0
		FR	1.677	0	15.055	0	0	0
		TOT	1.677	0	15.055	0	0	0
S04.026	01.02	I						
Indennità al CO.CI.CO. di Iglesias								
		AS	0	0	0	0	0	0
		FR	3	0	0	0	0	0
		TOT	3	0	0	0	0	0

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze			
S04.027	01 07	II								
Interventi per lo sviluppo e l'occupazione - Territorio di Iglesias										
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	22.961	0	9.362	0	0	0	0	0
		TOT	22.961	0	9.362	0	0	0	0	0
S04.028	01 02	I								
Indennità al CO.CI.CO. di Lanusei										
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	3	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	3	0	0	0	0	0	0	0
S04.029	01 07	II								
Interventi per lo sviluppo e l'occupazione - Territorio di Lanusei										
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	11.141	0	4.638	0	0	0	0	0
		TOT	11.141	0	4.638	0	0	0	0	0
TOTALE SERVIZIO 02			6.509	19.101	0	15.701	15.701	15.701	15.701	50.503
FONDI REGIONALI			404.252	439.861	486.769	360.142	331.340	331.340	331.340	1.131.343
TOTALE			410.761	458.962	486.769	375.843	347.041	347.041	347.041	1.181.846
SERVIZIO 03 CENTRALE DEMANIO E PATRIMONIO										
S04.035	01 05	I								
Gestione del patrimonio e del demanio										
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	8.419	10.258	11.010	9.053	8.703	8.703	8.703	28.014
		TOT	8.419	10.258	11.010	9.053	8.703	8.703	8.703	28.014
S04.036	01 05	II								
Acquisizione di beni immobili										
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	20.014	0	4.267	0	0	0	0	0
		TOT	20.014	0	4.267	0	0	0	0	0
S04.037	07 48	I								
Parlute che si compensano nell'entrata										
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	19	20	2	20	20	20	20	60
		TOT	19	20	2	20	20	20	20	60
TOTALE SERVIZIO 03			0	0	0	0	0	0	0	0
ASSEGNAZIONI STATALI										
FONDI REGIONALI			28.452	10.278	15.279	9.073	8.723	8.723	8.723	28.074
TOTALE			28.452	10.278	15.279	9.073	8.723	8.723	8.723	28.074
SERVIZIO 04 PROWEDITORATO										

Importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 04 ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
S04.043	01 05	I								
Acquisizione di beni e servizi		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	9.785	34.310	35.081	29.780	29.780	29.780	29.780	93.870
		TOT	9.785	34.310	35.081	29.780	29.780	29.780	29.780	93.870
TOTALE SERVIZIO 04										
		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	9.785	34.310	35.081	29.780	29.780	29.780	29.780	93.870
		TOTALE	9.785	34.310	35.081	29.780	29.780	29.780	29.780	93.870
SERVIZIO 05 TECNICO										
S04.049	01 05	I								
Spese di funzionamento		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	7.205	17.542	17.542	14.733	14.733	12.713	12.713	44.988
		TOT	7.205	17.542	17.542	14.733	14.733	12.713	12.713	44.988
TOTALE SERVIZIO 05										
		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	7.205	17.542	17.542	14.733	14.733	12.713	12.713	44.988
		TOTALE	7.205	17.542	17.542	14.733	14.733	12.713	12.713	44.988
SERVIZIO 30										
TERRITORIALE DEMANIO E										
PATRIMONIO DI										
ORISTANO-NUORO-MEDIO										
CAMPIDANO										
S04.055	01 05	I								
Gestione del patrimonio e del demanio delle Province di Oristano, Nuoro e Medio Campidano		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	150	150	75	150	150	150	150	450
		TOT	150	150	75	150	150	150	150	450
S04.056	07 48	I								
Partite che si compensano nell'entrata		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	8	8	0	8	8	8	8	24
		TOT	8	8	0	8	8	8	8	24
TOTALE SERVIZIO 30										
		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	158	158	75	158	158	158	158	474
		TOTALE	158	158	75	158	158	158	158	474
SERVIZIO 31										
TERRITORIALE DEMANIO E										
PATRIMONIO SASSARI										

Importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 04 ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
S04.062	07.48	I								
Partite che si compensano nell'entrata										
			0	0	0	0	0	0	0	0
			8	8	0	8	8	8	8	24
			8	8	0	8	8	8	8	24
S04.063	01.05	I								
Gestione del patrimonio e del demanio della Provincia di Sassari										
			0	0	0	0	0	0	0	0
			259	150	62	150	150	150	150	450
			259	150	62	150	150	150	150	450
TOTALE SERVIZIO 31										
			0	0	0	0	0	0	0	0
			267	158	62	158	158	158	158	474
			267	158	62	158	158	158	158	474
SERVIZIO 32										
TERRITORIALE DEMANIO E										
PATRIMONIO TEMPIO-OLBIA										
S04.069	01.05	I								
Gestione del patrimonio e del demanio di Olbia e Tempio										
			0	0	0	0	0	0	0	0
			300	150	150	150	150	150	150	450
			300	150	150	150	150	150	150	450
S04.070	07.48	I								
Partite che si compensano nell'entrata										
			0	0	0	0	0	0	0	0
			8	8	0	8	8	8	8	24
			8	8	0	8	8	8	8	24
TOTALE SERVIZIO 32										
			0	0	0	0	0	0	0	0
			308	158	150	158	158	158	158	474
			308	158	150	158	158	158	158	474
SERVIZIO 33										
SERVIZIO TERRITORIALE ENTI LOCALI										
SASSARI										
S04.076	01.02	I								
Indennità al CO.CI.CO. di Sassari										
			0	0	0	0	0	0	0	0
			1	0	0	0	0	0	0	0
			1	0	0	0	0	0	0	0
S04.077	01.07	II								
Interventi per lo sviluppo e l'occupazione										
			0	0	0	0	0	0	0	0
			44.936	0	9.275	0	0	0	0	0
			44.936	0	9.275	0	0	0	0	0

nr

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 04 ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	
S04.078	01 02	I							
Indennità al CO.CI.CO. di Tempio									
		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	3	0	0	0	0	0	0
		TOT	3	0	0	0	0	0	0
S04.079	01 07	II							
Interventi per lo sviluppo e l'occupazione - Territorio di Tempio									
		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	19.977	0	7.311	0	0	0	0
		TOT	19.977	0	7.311	0	0	0	0
TOTALE SERVIZIO 33									
ASSEGNAZIONI STATALI			0	0	0	0	0	0	0
FONDI REGIONALI			64.917	0	16.586	0	0	0	0
TOTALE			64.917	0	16.586	0	0	0	0
SERVIZIO 34		SERVIZIO TERRITORIALE ENTI LOCALI NUORO							
S04.085	01 02	I							
Indennità al CO.CI.CO. di Nuoro									
		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	1	0	0	0	0	0	0
		TOT	1	0	0	0	0	0	0
S04.086	01 07	II							
Interventi per lo sviluppo e l'occupazione									
		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	27.007	0	7.086	0	0	0	0
		TOT	27.007	0	7.086	0	0	0	0
S04.087	04 31	I							
Eventi alluvionali del dicembre 2004									
		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	2.040	0	2.068	0	0	0	0
		TOT	2.040	0	2.068	0	0	0	0
TOTALE SERVIZIO 34									
ASSEGNAZIONI STATALI			0	0	0	0	0	0	0
FONDI REGIONALI			29.048	0	9.154	0	0	0	0
TOTALE			29.048	0	9.154	0	0	0	0
SERVIZIO 35		SERVIZIO TERRITORIALE ENTI LOCALI ORISTANO							
S04.093	01 02	I							
Indennità al CO.CI.CO. di Oristano									
		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	3	0	0	0	0	0	0
		TOT	3	0	0	0	0	0	0

STATO DI PREVISIONE 04 ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

importi in migliaia di Euro

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	
S04.094	01 07	II	0	0	0	0	0	0	0
Interventi per lo sviluppo e l'occupazione			37.402	0	76.500	0	0	0	0
			37.402	0	76.500	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
ASSEGNAZIONI STATALI			37.405	0	76.500	0	0	0	0
FONDI REGIONALI			37.405	0	76.500	0	0	0	0
TOTALE			25.430	21.361	0	15.701	15.701	52.763	52.763
ASSEGNAZIONI STATALI			588.195	508.565	675.978	414.292	383.110	1.305.967	1.305.967
FONDI REGIONALI			613.625	529.926	675.978	429.993	398.811	1.358.730	1.358.730
TOTALE									

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 04 ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007	2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze		Cassa	Competenze	
DIREZIONE 02 DIREZIONE GENERALE PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE E DELLA VIGILANZA EDILIZIA								
S04.104	05 42	I						
Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare			0	0	0	0	0	0
		AS						
		FR	313	500	500	0	0	500
		TOT	313	500	500	0	0	500
S04.105	01 09	I						
Studi, ricerche, collaborazioni e simili			0	0	0	0	0	0
		AS						
		FR	1.001	900	959	0	0	900
		TOT	1.001	900	959	0	0	900
S04.106	01 04	I						
Rendimento e posizione personale non dirigente			0	0	0	0	0	0
		AS						
		FR	214	0	207	0	0	0
		TOT	214	0	207	0	0	0
SERVIZIO 01 AFFARI GENERALI								
S04.111	03 22	I						
Vigilanza e controllo sull'attività urbanistica			0	0	0	0	0	0
		AS						
		FR	2.324	1.250	1.610	50	50	1.350
		TOT	2.324	1.250	1.610	50	50	1.350
S04.112	03 22	I						
Contributi ai Comuni per strumenti urbanistici			0	0	0	0	0	0
		AS						
		FR	3.622	2.000	2.619	0	0	2.000
		TOT	3.622	2.000	2.619	0	0	2.000
TOTALE SERVIZIO 01			0	0	0	0	0	0
ASSEGNAZIONI STATALI								
FONDI REGIONALI			5.946	3.250	4.229	50	50	3.350
TOTALE			5.946	3.250	4.229	50	50	3.350
SERVIZIO 02 PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE								
S04.118	03 22	I						
Spese per la pianificazione urbanistica territoriale			0	0	0	0	0	0
		AS						
		FR	3.676	2.720	2.260	20	20	2.760
		TOT	3.676	2.720	2.260	20	20	2.760

STATO DI PREVISIONE 04 ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA				Importi in migliaia di Euro			
UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007	2008	TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	
S04.119	02.21	I					
Spese per l'attuazione di progetti cofinanziati dall'Unione Europea		AS	150	0	0	0	0
		FR	0	0	75	0	0
		TOT	150	0	75	0	0
TOTALE SERVIZIO 02							
ASSEGNAZIONI STATALI			150	0	0	0	0
FONDI REGIONALI			3.676	2.720	2.335	20	2.760
TOTALE			3.826	2.720	2.335	20	2.760
SERVIZIO 03		INFORMATIVO E CARTOGRAFICO REGIONALE					
S04.125	03.22	I					
Spese per la gestione del sistema informativo e cartografico		AS	14.850	0	0	0	0
		FR	5.719	1.500	6.771	0	1.500
		TOT	20.569	1.500	6.771	0	1.500
TOTALE SERVIZIO 03							
ASSEGNAZIONI STATALI			14.850	0	0	0	0
FONDI REGIONALI			5.719	1.500	6.771	0	1.500
TOTALE			20.569	1.500	6.771	0	1.500
SERVIZIO 04		AREE URBANE E CENTRI STORICI					
S04.130	03.22	II					
Politiche per le aree urbane		AS	154.666	73.831	0	19.560	105.535
		FR	81.898	15.000	72.840	25.823	66.646
		TOT	236.564	88.831	72.840	45.383	172.181
S04.131	02.21	I					
Spese per l'attuazione di progetti cofinanziati dall'Unione Europea		AS	87	5	0	0	5
		FR	15	69	160	148	217
		TOT	102	74	160	148	222
TOTALE SERVIZIO 04							
ASSEGNAZIONI STATALI			154.753	73.836	0	19.560	105.540
FONDI REGIONALI			81.913	15.069	73.000	25.971	66.863
TOTALE			236.666	88.905	73.000	45.531	172.403
TOTALE DIREZIONE 02							
ASSEGNAZIONI STATALI			169.753	73.836	0	19.560	105.540
FONDI REGIONALI			98.782	23.939	88.001	26.041	75.873
TOTALE			268.535	97.775	88.001	45.601	181.413

importi in migliaia di Euro

TOTALI SPESA		2006		2007		2008		TOTALE COMPETENZE
		Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALE STATO DI PREVISIONE 04	ASSEGNAZIONI STATALI	15.708	15.706	0	15.701	15.701	15.701	47.108
	FONDI REGIONALI	60.259	325.451	341.464	282.157	281.027	281.027	888.635
	TOTALE TITOLO I	75.967	341.157	341.464	297.858	296.728	296.728	935.743
	ASSEGNAZIONI STATALI	179.475	79.491	0	19.560	12.144	12.144	111.195
	FONDI REGIONALI	626.718	207.058	422.520	158.181	127.981	127.981	493.220
	TOTALE TITOLO II	806.193	286.549	422.520	177.741	140.125	140.125	604.415
	ASSEGNAZIONI STATALI	195.183	95.197	0	35.261	27.845	27.845	158.303
TOTALE STATO DI PREVISIONE 04	FONDI REGIONALI	686.977	532.509	763.984	440.338	409.008	409.008	1.381.855
	TOTALE TITOLI	882.160	627.706	763.984	475.599	436.853	436.853	1.540.158

importi in migliaia di Euro

TOTALI SPESA	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
	Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALE	1.391.323	1.071.731	0	978.635	966.892	966.892	966.892	3.017.258
ASSEGNAZIONI STATALI	1.597.058	3.233.081	5.753.332	3.085.537	3.109.653	3.109.653	3.109.653	9.428.271
FONDI REGIONALI	2.988.381	4.304.812	5.753.332	4.064.172	4.076.545	4.076.545	4.076.545	12.445.529
TOTALE TITOLO I	3.403.444	701.310	0	61.602	54.240	54.240	54.240	817.152
ASSEGNAZIONI STATALI	3.154.787	1.057.438	2.724.938	651.215	758.925	758.925	758.925	2.467.578
FONDI REGIONALI	6.558.231	1.788.748	2.724.938	712.817	813.165	813.165	813.165	3.284.730
TOTALE TITOLO II	1	25.303	0	26.946	2.130	2.130	2.130	54.379
ASSEGNAZIONI STATALI	4.884	235.304	260.607	268.817	238.389	238.389	238.389	742.510
FONDI REGIONALI	4.885	260.607	260.607	295.763	240.519	240.519	240.519	796.889
TOTALE TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSEGNAZIONI STATALI	6.208	25.013	31.948	25.013	25.013	25.013	25.013	75.039
FONDI REGIONALI	6.208	25.013	31.948	25.013	25.013	25.013	25.013	75.039
TOTALE TITOLO IV	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSEGNAZIONI STATALI	0	3.166.598	0	0	0	0	0	3.166.598
FONDI REGIONALI	0	3.166.598	0	0	0	0	0	3.166.598
TOTALE TITOLO V	4.794.768	1.798.344	0	1.067.183	1.023.262	1.023.262	1.023.262	3.888.789
ASSEGNAZIONI STATALI	4.762.937	7.717.434	8.770.825	4.030.582	4.131.980	4.131.980	4.131.980	15.879.996
FONDI REGIONALI	9.557.705	9.516.778	8.770.825	5.097.765	5.155.242	5.155.242	5.155.242	19.766.785
TOTALE TITOLI								

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
05 DIFESA DELL'AMBIENTE

NOTA: Gli importi sono indicati in migliaia di euro (1 euro = 1.936,27 lire)

Importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 05 DIFESA DELL'AMBIENTE								
UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007	2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze		Competenze	Competenze	
DIREZIONE 00 DIREZIONE POLITICA								
<u>S05.001</u>	01 01	I						
Spese di rappresentanza		AS	0	0	0	0	0	0
		FR	0	5	5	5	5	15
		TOT	0	5	5	5	5	15
TOTALE DIREZIONE 00		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	5	5	5	5	15
		TOTALE	0	5	5	5	5	15

STATO DI PREVISIONE 05 DIFESA DELL'AMBIENTE

Importi in migliaia di Euro

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007	2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa		Competenze	Competenze	
DIREZIONE 01 DIREZIONE GENERALE									
<u>S05.005</u>	05 42	I							
Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare									
		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	2.444	10.000	10.000	0	0	0	10.000
		TOT	2.444	10.000	10.000	0	0	0	10.000
<u>S05.006</u>	01 04	I							
Rendimento e posizione personale non dirigente									
		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	243	0	346	0	0	0	0
		TOT	243	0	346	0	0	0	0
SERVIZIO 01 AFFARI GENERALI									
<u>S05.012</u>	01 09	I							
Studi, ricerche, collaborazioni e simili									
		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	76	50	23	50	50	50	150
		TOT	76	50	23	50	50	50	150
<u>S05.013</u>	01 01	I							
Indennità e rimborsi a componenti Comitati									
		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	13	13	26	13	13	13	39
		TOT	13	13	26	13	13	13	39
<u>S05.014</u>	03 27	I							
Agenzia Regionale Protezione Ambiente della Sardegna (ARPAS)									
		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	1.181	1.181	980	980	980	3.141
		TOT	0	1.181	1.181	980	980	980	3.141
TOTALE SERVIZIO 01 ASSEGNAZIONI STATALI									
		FONDI REGIONALI	89	1.244	1.230	1.043	1.043	1.043	3.330
		TOTALE	89	1.244	1.230	1.043	1.043	1.043	3.330
SERVIZIO 02 ATMOSFERICO E DEL SUOLO, GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE									
<u>S05.018</u>	03 27	II							
Interventi per l'attuazione dei piani di risanamento e riqualificazione ambientale del territorio e monitoraggio ambientale									
		AS	9.587	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	4.772	0	0	0	0
		TOT	9.587	0	4.772	0	0	0	0

STATO DI PREVISIONE 05 DIFESA DELL'AMBIENTE

importi in migliaia di Euro

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
S05.019	03 27	I								
Rilevamento, risanamento e controllo dell'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico										
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	5.693	2.324	2.448	2.324	2.324	2.324	2.324	6.972
		TOT	5.693	2.324	2.448	2.324	2.324	2.324	2.324	6.972
S05.020	03 27	I								
Finanziamenti di parte corrente per la gestione dei rifiuti										
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	2.102	858	882	858	858	858	858	2.574
		TOT	2.102	858	882	858	858	858	858	2.574
S05.021	03 27	II								
Investimenti nell'ambito della gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati										
		AS	59.820	12.009	0	0	0	0	0	12.009
		FR	22.130	6.077	50.787	3.060	3.060	3.060	3.060	12.197
		TOT	81.950	18.086	50.787	3.060	3.060	3.060	3.060	24.206
S05.022	03 27	I								
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (PPC)										
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	0
S05.023	03 27	I								
Protezione dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto										
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	2.450	0	2.450	2.450	2.450	2.450	7.350
		TOT	0	2.450	0	2.450	2.450	2.450	2.450	7.350
TOTALE SERVIZIO 02										
ASSEGNAZIONI STATALI			69.407	12.009	0	0	0	0	0	12.009
FONDI REGIONALI			29.925	11.709	58.889	8.692	8.692	8.692	8.692	29.093
TOTALE			99.332	23.718	58.889	8.692	8.692	8.692	8.692	41.102
SERVIZIO 03 TUTELA DELLE ACQUE, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO										
S05.027	03 27	I								
Spese per la tutela delle acque - Parte corrente										
		AS	2.105	0	0	0	0	0	0	0
		FR	205	100	250	100	100	100	100	300
		TOT	2.310	100	250	100	100	100	100	300
S05.028	03 27	II								
Spese per la tutela delle acque - Investimenti										
		AS	262.040	40.406	0	0	0	0	0	40.406
		FR	24.798	0	175.452	0	0	0	0	0
		TOT	286.838	40.406	175.452	0	0	0	0	40.406

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 05 DIFESA DELL'AMBIENTE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007	2008	TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Competenze	Competenze	
<u>S05.029</u> Emergenza idrica	03 25	II	AS FR TOT	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
TOTALE SERVIZIO 03			29.428	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			29.428	0	0	0	0
ASSEGNAZIONI STATALI			293.573	40.406	0	0	40.406
FONDI REGIONALI			25.003	100	100	100	300
TOTALE			318.576	40.506	100	100	40.706
SERVIZIO 04							
CONSERVAZIONE DELLA NATURA E DEGLI HABITAT - TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA ED ESERCIZIO ATTIVITA' VENATORIA - I.R.F. E ATTIVITA' FITOSANITARIA							
<u>S05.035</u> Interventi per la tutela dei parchi e per le aree protette - Spese correnti	03 27	I	AS FR TOT	0 1.969 1.969	0 1.680 1.680	0 660 660	1.629 24.540 26.169
<u>S05.036</u> Interventi a tutela dei Parchi e delle aree protette - Investimenti	03 27	II	AS FR TOT	0 4.072 5.244	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<u>S05.037</u> Contributi e finanziamenti in materia di gestione della fauna selvatica	03 27	I	AS FR TOT	685 2.015 2.700	0 1.500 1.500	0 1.460 1.460	0 4.440 4.440
<u>S05.038</u> Investimenti a tutela della fauna	03 27	II	AS FR TOT	0 698 698	0 400 400	0 400 400	0 1.200 1.200
<u>S05.039</u> Interventi a tutela della natura e degli habitat cofinanziati dalla Unione Europea	03 27	II	AS FR TOT	35 5 40	0 0 0	0 0 0	0 0 0

STATO DI PREVISIONE 05 DIFESA DELL'AMBIENTE importi in migliaia di Euro

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			Cassa	2007		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze			Competenze	Competenze	
S05.040	07 48	I							
Partite che si compensano con l'entrata									
		AS	0	0		0	0	0	0
		FR	10	5		0	5	5	15
		TOT	10	5		0	5	5	15
S05.041	03 27	II							
POR 2000-2006 - ASSE I - Risorse naturali - Rete ecologica regionale									
		AS	26.557	8.209		0	0	0	8.209
		FR	4.686	927		20.499	0	0	927
		TOT	31.243	9.136		20.499	0	0	9.136
S05.042	04 33	I							
Spese per l'attività fitosanitaria e per la lotta agli insetti nocivi e ai parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante									
		AS	0	0		0	0	0	0
		FR	371	7.573		14.554	7.573	7.573	22.719
		TOT	371	7.573		14.554	7.573	7.573	22.719
TOTALE SERVIZIO 04									
ASSEGNAZIONI STATALI									
FONDI REGIONALI									
TOTALE									
			28.449	9.838		0	0	0	9.838
			13.826	32.605		43.271	11.138	10.098	53.841
			42.275	42.443		43.271	11.138	10.098	63.679
SERVIZIO 05 PESCA, ACQUACOLTURA E STAGNI									
S05.048	03 27	I							
Spese varie in materia di stagni									
		AS	0	0		0	0	0	0
		FR	1.400	1.400		800	0	0	1.400
		TOT	1.400	1.400		800	0	0	1.400
S05.049	03 27	II							
Interventi a tutela degli stagni									
		AS	1.356	0		0	0	0	0
		FR	3.956	0		4.938	0	0	0
		TOT	5.312	0		4.938	0	0	0
S05.050	02 19	I							
Spese varie in materia di pesca e di acquacoltura									
		AS	851	0		0	0	0	0
		FR	10.192	6.100		8.929	6.100	6.100	18.300
		TOT	11.043	6.100		8.929	6.100	6.100	18.300
S05.051	02 19	II							
P.O.R. 2000-2006 - Interventi a favore della pesca									
		AS	33.258	4.217		0	0	0	4.217
		FR	5.865	744		22.330	0	0	744
		TOT	39.123	4.961		22.330	0	0	4.961

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 05 DIFESA DELL'AMBIENTE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
S05.052	02 19	II								
Interventi a tutela della pesca e acquacoltura										
	AS		2.420	1.342	0	0	0	0	0	1.342
	FR		2.870	500	1.825	400	400	400	400	1.300
	TOT		5.290	1.842	1.825	400	400	400	400	2.642
S05.053	07 48	I								
Partite che si compensano nell'entrata										
	AS		0	0	0	0	0	0	0	0
	FR		2	2	0	2	2	2	2	6
	TOT		2	2	0	2	2	2	2	6
TOTALE SERVIZIO 05										
ASSEGNAZIONI STATALI			37.885	5.559	0	0	0	0	0	5.559
FONDI REGIONALI			24.285	8.746	38.822	6.502	6.502	6.502	6.502	21.750
TOTALE			62.170	14.305	38.822	6.502	6.502	6.502	6.502	27.309
SERVIZIO 06										
PROTEZIONE CIVILE, TUTELA DEL SUOLO E POLITICHE FORESTALI										
S05.059	03 27	I								
Interventi per la tutela del suolo - Spese correnti										
	AS		0	0	0	0	0	0	0	0
	FR		0	100	100	0	0	0	0	100
	TOT		0	100	100	0	0	0	0	100
S05.060	03 27	II								
Interventi a tutela del suolo - Investimenti										
	AS		41.194	0	0	0	0	0	0	0
	FR		0	0	10.298	0	0	0	0	0
	TOT		41.194	0	10.298	0	0	0	0	0
S05.061	03 27	I								
Interventi per favorire la forestazione - Spese correnti										
	AS		0	0	0	0	0	0	0	0
	FR		0	0	0	0	0	0	0	0
	TOT		0	0	0	0	0	0	0	0
S05.062	03 27	II								
Interventi per la forestazione - Investimenti										
	AS		450	0	0	0	0	0	0	0
	FR		0	0	0	0	0	0	0	0
	TOT		450	0	0	0	0	0	0	0
S05.063	03 27	II								
Contributo all'Ente foreste										
	AS		0	0	0	0	0	0	0	0
	FR		0	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	498.000
	TOT		0	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	498.000

STATO DI PREVISIONE 05 DIFESA DELL'AMBIENTE

importi in migliaia di Euro

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007	2008	TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa			
S05.064	03 27	II						
POR 2000-2006 - ASSE I - Risorse naturali - Tutela del suolo								
	AS		59.899	14.406	0	0	0	14.406
	FR		10.586	1.488	40.780	0	0	1.488
	TOT		70.485	15.894	40.780	0	0	15.894
S05.065	03 26	I						
Interventi e contributi in materia di Protezione Civile - Spese correnti								
	AS		609	407	0	0	0	407
	FR		1.510	700	2.151	700	700	2.100
	TOT		2.119	1.107	2.151	700	700	2.507
S05.066	03 26	II						
Interventi e contributi in materia di Protezione Civile - Investimenti								
	AS		14.345	0	0	0	0	0
	FR		790	0	7.624	0	0	0
	TOT		15.135	0	7.624	0	0	0
S05.067	03 27	II						
Programma Comunitario INTERREG III A								
	AS		0	0	0	0	0	0
	FR		469	262	262	0	0	262
	TOT		469	262	262	0	0	262
TOTALE SERVIZIO 06	ASSEGNAZIONI STATALI							
	FONDI REGIONALI							
	TOTALE							
			116.497	14.813	0	0	0	14.813
			13.355	168.550	227.215	166.700	166.700	501.950
			129.852	183.363	227.215	166.700	166.700	516.763
SERVIZIO 07	SVILUPPO SOSTENIBILE,							
	VALUTAZIONI AMBIENTALI, AUTORITÀ							
	AMBIENTALE E SISTEMI INFORMATIVI							
	AMBIENTALI							
S05.073	03 27	II						
Interventi in materia di VIA e sistema informativo ambientale								
	AS		775	0	0	0	0	0
	FR		1.077	0	500	0	0	0
	TOT		1.852	0	500	0	0	0
S05.074	03 27	I						
Spese correnti in materia di VIA e sistema informativo ambientale								
	AS		0	0	0	0	0	0
	FR		90	0	50	0	0	0
	TOT		90	0	50	0	0	0

STATO DI PREVISIONE 05 DIFESA DELL'AMBIENTE

Importi in migliaia di Euro

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
S05.075	01 05	II								
POR 2000-2006 - ASSE I - Risorse naturali - Monitoraggio										
		AS	20.284	3.522	0	0	0	0	0	3.522
		FR	3.569	621	11.989	0	0	0	0	621
		TOT	23.853	4.143	11.989	0	0	0	0	4.143
S05.076	03 27	I								
Spese per l'attività dell'autorità ambientale e per la realizzazione di programmi per lo sviluppo sostenibile e per l'educazione ambientale - Spese correnti										
		AS	12	0	0	0	0	0	0	0
		FR	1.217	650	685	450	450	450	450	1.550
		TOT	1.229	650	685	450	450	450	450	1.550
S05.077	03 27	II								
Interventi per lo sviluppo sostenibile e per l'educazione ambientale - Investimenti										
		AS	251	0	0	0	0	0	0	0
		FR	364	0	309	0	0	0	0	0
		TOT	615	0	309	0	0	0	0	0
TOTALE SERVIZIO 07										
		ASSEGNAZIONI STATALI	21.322	3.522	0	0	0	0	0	3.522
		FONDI REGIONALI	6.317	1.271	13.533	450	450	450	450	2.171
		TOTALE	27.639	4.793	13.533	450	450	450	450	5.693
TOTALE DIREZIONE 01										
		ASSEGNAZIONI STATALI	567.133	86.147	0	0	0	0	0	86.147
		FONDI REGIONALI	115.487	234.225	578.327	194.625	194.625	193.585	193.585	622.435
		TOTALE	682.620	320.372	578.327	194.625	194.625	193.585	193.585	708.582

STATO DI PREVISIONE 05 DIFESA DELL'AMBIENTE

importi in migliaia di Euro

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007	2008	TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	
DIREZIONE 02		DIREZIONE GENERALE DEL CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE						
<u>S05.087</u>	05 42	I						
Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare			0	0	0	0	0	0
		AS						0
		FR	74	896	971	0	0	896
		TOT	74	896	971	0	0	896
<u>S05.088</u>	01 04	I						
Rendimento e posizione personale non dirigente			0	0	0	0	0	0
		AS						0
		FR	1.711	0	1.631	0	0	0
		TOT	1.711	0	1.631	0	0	0
SERVIZIO 01		AFFARI GENERALI, AFFARI DEL PERSONALE ED ECONOMATO						
<u>S05.093</u>	03 26	I						
Spese per il funzionamento del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale			0	0	0	0	0	0
		AS						0
		FR	2.030	3.490	3.933	3.490	3.490	10.470
		TOT	2.030	3.490	3.933	3.490	3.490	10.470
<u>S05.094</u>	03 26	II						
Investimenti finalizzati alle attività istituzionali del Corpo			0	0	0	0	0	0
		AS						0
		FR	59	200	299	200	200	600
		TOT	59	200	299	200	200	600
TOTALE SERVIZIO 01		ASSEGNAZIONI STATALI						
		FONDI REGIONALI						
		TOTALE	0	0	0	0	0	0
			2.089	3.690	4.232	3.690	3.690	11.070
			2.089	3.690	4.232	3.690	3.690	11.070
SERVIZIO 02		COORDINAMENTO E CONTROLLO DEGLI INTERVENTI E DELL' ANTINCENDIO						
<u>S05.100</u>	03 26	II						
Investimenti ai fini della prevenzione e difesa dagli incendi			1.874	0	0	0	0	0
		AS						0
		FR	2.387	2.500	3.836	2.500	2.500	7.500
		TOT	4.261	2.500	3.836	2.500	2.500	7.500

Importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 05 DIFESA DELL'AMBIENTE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
S05.101	03 26	II								
POR 2000-2006 - ASSE I - Risorse naturali - Prevenzione incendi										
		AS	14.956	3.217	0	0	0	0	0	3.217
		FR	1.446	568	8.187	0	0	0	0	568
		TOT	16.402	3.785	8.187	0	0	0	0	3.785
S05.102	03 26	I								
Prevenzione e difesa dagli incendi - Spese correnti										
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	1.320	5.631	5.895	5.631	5.631	5.631	5.631	16.893
		TOT	1.320	5.631	5.895	5.631	5.631	5.631	5.631	16.893
S05.103	03 27	I								
Spese per l'espletamento dell'attività di vigilanza marittima del										
Corpo - Spese correnti										
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	125	450	335	450	450	450	450	1.350
		TOT	125	450	335	450	450	450	450	1.350
S05.104	03 27	II								
Investimenti finalizzati all'attività di vigilanza marittima del Corpo										
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	350	250	412	250	250	250	250	750
		TOT	350	250	412	250	250	250	250	750
S05.105	03 26	I								
Oneri per l'aggiornamento dell'Inventario Forestale Nazionale -										
Regione Sardegna										
		AS	57	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	37	0	0	0	0	0
		TOT	57	0	37	0	0	0	0	0
S05.106	03 27	II								
Programma Comunitario INTERREG III A										
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	124	47	30	0	0	0	0	47
		TOT	124	47	30	0	0	0	0	47
TOTALE SERVIZIO 02										
ASSEGNAZIONI STATALI			16.887	3.217	0	0	0	0	0	3.217
FONDI REGIONALI			5.752	9.446	18.732	8.831	8.831	8.831	8.831	27.108
TOTALE			22.639	12.663	18.732	8.831	8.831	8.831	8.831	30.325
TOTALE DIREZIONE 02										
ASSEGNAZIONI STATALI			16.887	3.217	0	0	0	0	0	3.217
FONDI REGIONALI			9.626	14.032	25.566	12.521	12.521	12.521	12.521	39.074
TOTALE			26.513	17.249	25.566	12.521	12.521	12.521	12.521	42.291

importi in migliaia di Euro

TOTALI SPESA	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
	Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALE STATO DI PREVISIONE 05								
ASSEGNAZIONI STATALI	4.319	2.036	0	0	0	0	0	2.036
FONDI REGIONALI	34.812	67.678	61.841	34.341	33.301	33.301	33.301	135.320
TOTALE TITOLO I	39.131	69.714	61.841	34.341	33.301	33.301	33.301	137.356
ASSEGNAZIONI STATALI	579.701	87.328	0	0	0	0	0	87.328
FONDI REGIONALI	90.301	180.584	542.057	172.810	172.810	172.810	172.810	526.204
TOTALE TITOLO II	670.002	267.912	542.057	172.810	172.810	172.810	172.810	613.532
ASSEGNAZIONI STATALI	584.020	89.364	0	0	0	0	0	89.364
FONDI REGIONALI	125.113	248.262	603.898	207.151	206.111	206.111	206.111	661.524
TOTALE TITOLI	709.133	337.626	603.898	207.151	206.111	206.111	206.111	750.888

importi in migliaia di Euro

TOTALI SPESA	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
	Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALE	1.391.323	1.071.731	0	978.635	966.892	966.892	966.892	3.017.258
ASSEGNAZIONI STATALI	1.597.058	3.233.081	5.753.332	3.085.537	3.109.653	3.109.653	3.109.653	9.428.271
FONDI REGIONALI	2.988.381	4.304.812	5.753.332	4.064.172	4.076.545	4.076.545	4.076.545	12.445.529
TOTALE TITOLO I	3.403.444	701.310	0	61.602	54.240	54.240	54.240	817.152
ASSEGNAZIONI STATALI	3.154.787	1.057.438	2.724.938	651.215	758.925	758.925	758.925	2.467.578
FONDI REGIONALI	6.558.231	1.758.748	2.724.938	712.817	813.165	813.165	813.165	3.284.730
TOTALE TITOLO II	1	25.303	0	26.946	2.130	2.130	2.130	54.379
ASSEGNAZIONI STATALI	4.884	235.304	260.607	268.817	238.389	238.389	238.389	742.510
FONDI REGIONALI	4.885	260.607	260.607	295.763	240.519	240.519	240.519	796.889
TOTALE TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSEGNAZIONI STATALI	6.208	25.013	31.948	25.013	25.013	25.013	25.013	75.039
FONDI REGIONALI	6.208	25.013	31.948	25.013	25.013	25.013	25.013	75.039
TOTALE TITOLO IV	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSEGNAZIONI STATALI	0	3.166.598	0	0	0	0	0	3.166.598
FONDI REGIONALI	0	3.166.598	0	0	0	0	0	3.166.598
TOTALE TITOLO V	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSEGNAZIONI STATALI	4.794.768	1.798.344	0	1.067.183	1.023.262	1.023.262	1.023.262	3.888.789
FONDI REGIONALI	4.762.937	7.717.434	8.770.825	4.030.582	4.131.980	4.131.980	4.131.980	15.879.996
TOTALE TITOLI	9.557.705	9.515.778	8.770.825	5.097.765	5.155.242	5.155.242	5.155.242	19.768.785

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
06 AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

NOTA: Gli importi sono indicati in migliaia di euro (1 euro = 1.936,27 lire)

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 06 AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze		
DIREZIONE 00 DIREZIONE POLITICA										
<u>S06.001</u>	01.01	I								
Spese di rappresentanza		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	5	5	5	5	5	5	15
		TOT	0	5	5	5	5	5	5	15
TOTALE DIREZIONE 00	ASSEGNAZIONI STATALI		0	0	0	0	0	0	0	0
	FONDI REGIONALI		0	5	5	5	5	5	5	15
	TOTALE		0	5	5	5	5	5	5	15

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007	2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa		Competenze	Competenze	
DIREZIONE 01 DIREZIONE GENERALE									
<u>\$06.005</u>	05 42	I							
Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare									
		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	12.073	8.000	8.000	0	0	0	8.000
		TOT	12.073	8.000	8.000	0	0	0	8.000
<u>\$06.006</u>	01 04	I							
Rendimento e posizione personale non dirigente									
		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	763	0	742	0	0	0	0
		TOT	763	0	742	0	0	0	0
SERVIZIO 01 ATTIVITA' GENERALI, LEGALI-AMMINISTRATIVE E USI CIVICI									
<u>\$06.011</u>	02 12	I							
Studi, ricerche, collaborazioni e simili									
		AS	42	0	0	0	0	0	0
		FR	681	1.150	701	500	500	500	2.150
		TOT	723	1.150	701	500	500	500	2.150
<u>\$06.012</u>	01 09	I							
Spese di funzionamento									
		AS	275	0	0	0	0	0	0
		FR	28	0	149	0	0	0	0
		TOT	303	0	149	0	0	0	0
<u>\$06.013</u>	02 12	II							
Programmi di intervento cofinanziati dall'Unione Europea									
		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	2.861	0	858	0	0	0	0
		TOT	2.861	0	858	0	0	0	0
<u>\$06.015</u>	02 12	I							
Esercizio delle funzioni amministrative e di demani comunali									
		AS	0	1.800	0	160	160	160	2.120
		FR	172	0	862	0	0	0	0
		TOT	172	1.800	862	160	160	160	2.120
TOTALE SERVIZIO 01									
ASSEGNAZIONI STATALI									
FONDI REGIONALI									
TOTALE									
		AS	317	1.800	0	160	160	160	2.120
		FR	3.742	1.150	2.570	500	500	500	2.150
		TOTALE	4.059	2.950	2.570	660	660	660	4.270
SERVIZIO 02 STUDI, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, RICERCA E ASSISTENZA TECNICA									

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 06 AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
S06.020	02 12	I								
Ricerche e Sviluppo, Borse di studio e Statistica agricola - Spese correnti		AS	822	0	0	0	0	0	0	0
		FR	81	0	168	0	0	0	0	0
		TOT	903	0	168	0	0	0	0	0
S06.021	01 06	I								
Finanziamento agli Enti strumentali e ai Consorzi per la frutticoltura - Parte corrente		AS	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500
		FR	51.938	77.346	87.248	77.252	77.252	77.252	77.252	231.850
		TOT	51.938	78.846	87.248	77.252	77.252	77.252	77.252	233.350
S06.022	02 12	II								
Finanziamento agli Enti strumentali e ai Consorzi per la frutticoltura - Investimenti		AS	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
		FR	2.573	1.500	5.147	0	0	0	0	1.500
		TOT	2.573	3.500	5.147	0	0	0	0	3.500
S06.023	02 12	II								
Interventi di finanza innovativa, mutui e consorzi fidi		AS	5.904	5.000	0	0	0	0	0	5.000
		FR	30.873	502	15.570	150	100	100	100	752
		TOT	36.777	5.502	15.570	150	100	100	100	5.752
S06.024	02 12	II								
Ricerca e Sviluppo, borse di studio e statistica agricola - Investimenti		AS	1.387	1.000	0	0	0	0	0	1.000
		FR	2.636	0	804	0	0	0	0	0
		TOT	4.023	1.000	804	0	0	0	0	1.000
TOTALE SERVIZIO 02		ASSEGNAZIONI STATALI	8.113	9.500	0	0	0	0	0	9.500
FONDI REGIONALI		FR	88.101	79.348	108.937	77.402	77.352	77.352	77.352	234.102
TOTALE		TOT	96.214	88.848	108.937	77.402	77.352	77.352	77.352	243.602
SERVIZIO 03		PRODIZIONI								
S06.030	02 12	II								
A agevolazioni alle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche - Consorzi di difesa		AS	13.121	0	0	0	0	0	0	0
		FR	154.690	3.904	20.000	3.904	3.904	3.904	3.904	11.712
		TOT	167.811	3.904	20.000	3.904	3.904	3.904	3.904	11.712
S06.031	02 12	I								
Incentivi per il potenziamento della produzione zootecnica - spese correnti		AS	125	0	0	0	0	0	0	0
		FR	8	0	39	0	0	0	0	0
		TOT	133	0	39	0	0	0	0	0

STATO DI PREVISIONE 06 AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

importi in migliaia di Euro

segue Legge n. 2/2006

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		Cassa	2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze		Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
S06.032	02 12	II								
Incentivi per il potenziamento della produzione zootecnica -										
Investimenti										
		AS	3.708	5.520	0	0	0	0	0	5.520
		FR	13.972	12.278	15.111	12.278	12.278	12.278	12.278	36.834
		TOT	17.680	17.798	15.111	12.278	12.278	12.278	12.278	42.354
S06.034	02 12	II								
Interventi per il miglioramento delle produzioni vegetali -										
Investimenti										
		AS	5.297	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	732	0	0	0	0	0
		TOT	5.297	0	732	0	0	0	0	0
S06.035	02 12	I								
Interventi per il miglioramento delle produzioni vegetali - spese										
correnti										
		AS	2.307	0	0	0	0	0	0	0
		FR	222	0	314	0	0	0	0	0
		TOT	2.529	0	314	0	0	0	0	0
TOTALE SERVIZIO 03										
ASSEGNAZIONI STATALI										
FONDI REGIONALI										
TOTALE										
			24.558	5.520	0	0	0	0	0	5.520
			188.892	16.182	36.196	16.182	16.182	16.182	16.182	48.546
			193.450	21.702	36.196	16.182	16.182	16.182	16.182	54.066
SERVIZIO 04										
STRUTTURE E INFRASTRUTTURE										
S06.041	02 12	II								
Finanziamento di interventi strutturali										
		AS	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
		FR	1.736	3.250	5.162	1.750	1.750	0	0	5.000
		TOT	1.736	6.250	5.162	1.750	1.750	0	0	8.000
S06.042	02 12	II								
P.O.R. Sardegna 2000-2006 - Asse 1- Misura 1.2 - Asse 4 -										
Misura 4.9, 4.10, 4.12, 4.17, 4.19, 4.20.										
		AS	193.093	84.620	0	0	0	0	0	84.620
		FR	30.986	10.586	110.392	0	0	0	0	10.586
		TOT	224.079	95.206	110.392	0	0	0	0	95.206
S06.043	02 12	I								
Consorzi di bonifica - Spese correnti										
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	6.272	3.500	4.138	3.500	3.500	3.500	3.500	10.500
		TOT	6.272	3.500	4.138	3.500	3.500	3.500	3.500	10.500
S06.044	02 12	II								
Interventi per lo sviluppo dell'infrastrutturazione diffusa nel territorio										
		AS	7.759	1.783	0	0	0	0	0	1.783
		FR	11.620	0	5.639	0	0	0	0	0
		TOT	19.379	1.783	5.639	0	0	0	0	1.783

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 06 AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		Cassa	2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze		Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
S06.045 Liquidazione S.A.R.	02 12	I	AS FR TOT	0 2.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 2.000 2.000	0
TOTALE SERVIZIO 04		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	200.852 50.614 251.466	89.403 19.336 108.739	0 125.331 125.331	0 5.250 5.250	0 3.500 3.500	0 3.500 3.500	89.403 28.086 117.489	
SERVIZIO 05		SVILUPPO LOCALE E AGRO-AMBIENTALE								
S06.050 Valorizzazione delle risorse silvicole	02 12	II	AS FR TOT	0 6.375 6.375	0 884 884	0 3.000 3.000	0 3.000 3.000	0 3.000 3.000	0 6.000 6.000	0
S06.051 P.O.R. Sardegna 2000-2006 - Asse 4 - Misura 4.13 - Misura 4.14 - Misura 4.21	02 12	II	AS FR TOT	30.417 5.057 35.474	17.527 3.092 20.619	0 15.211 15.211	0 0 0	0 0 0	17.527 3.092 20.619	
S06.052 Piano di sviluppo rurale e azioni di supporto per l'informazione e la formazione in agricoltura	02 12	I	AS FR TOT	3.618 66 3.684	0 0 0	0 500 500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
TOTALE SERVIZIO 05		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	34.035 11.498 45.533	17.527 3.092 20.619	0 16.595 16.595	0 3.000 3.000	0 3.000 3.000	0 3.000 3.000	17.527 9.092 26.619	
SERVIZIO 06		POLITICHE DI MERCATO E QUALITA'								
S06.058 Investimenti per favorire la valorizzazione dei prodotti agricoli	02 12	II	AS FR TOT	222 12.695 12.917	43 12.000 12.043	0 6.000 6.000	0 1.500 1.500	0 2.500 2.500	43 16.000 16.043	
S06.059 Tutela, valorizzazione e marketing - Spese correnti	02 12	I	AS FR TOT	1.119 2.789 3.908	0 2.500 2.500	0 2.100 2.100	0 2.800 2.800	0 2.800 2.800	0 7.900 7.900	

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 06 AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			2006		2007	2008	TOTALE
CODICI			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	COMPETENZE
TITOLO							
S06.060	02 12	II					
P.O.R. Sardegna 2000/2006 - Asse 4 - Misura 4.11		AS	6.887	2.476	0	0	2.476
		FR	1.216	436	3.803	0	436
		TOT	8.103	2.912	3.803	0	2.912
TOTALE SERVIZIO 06							
		ASSEGNAZIONI STATALI	8.228	2.519	0	0	2.519
		FONDI REGIONALI	16.700	14.936	11.903	5.100	24.336
		TOTALE	24.928	17.455	11.903	5.100	26.855
SERVIZIO 30							
RIPARTIMENTALE							
DELL'AGRICOLTURA DI CAGLIARI							
S06.066	02 12	I					
Regolazione catastale dei terreni delle province di Cagliari e Carbonia-Iglesias		AS	0	0	0	0	0
		FR	1.536	0	320	0	0
		TOT	1.536	0	320	0	0
S06.067	02 12	II					
Miglioramento della competitività dei sistemi agricoli nelle province di Cagliari e Carbonia-Iglesias		AS	7.738	800	0	0	800
		FR	88.624	300	16.900	800	1.900
		TOT	96.362	1.100	16.900	800	2.700
TOTALE SERVIZIO 30							
		ASSEGNAZIONI STATALI	7.738	800	0	0	800
		FONDI REGIONALI	90.160	300	17.220	800	1.900
		TOTALE	97.898	1.100	17.220	800	2.700
SERVIZIO 31							
RIPARTIMENTALE							
DELL'AGRICOLTURA DI ORISTANO							
S06.073	02 12	I					
Regolazione catastale dei terreni della provincia di Oristano		AS	0	0	0	0	0
		FR	473	0	261	0	0
		TOT	473	0	261	0	0
S06.074	02 12	II					
Miglioramento della competitività dei sistemi agricoli nella provincia di Oristano		AS	7.296	0	0	0	0
		FR	14.199	200	72.000	450	1.150
		TOT	21.495	200	72.000	450	1.150
TOTALE SERVIZIO 31							
		ASSEGNAZIONI STATALI	7.296	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	14.672	200	72.261	450	1.150
		TOTALE	21.968	200	72.261	450	1.150

STATO DI PREVISIONE 06 AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

importi in migliaia di Euro

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007	2008	TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa			
SERVIZIO 32	RIPARTIMENTALE DELL'AGRICOLTURA DI SASSARI							
<u>S06.080</u>	02 12	I						
Regolazione catastale dei terreni delle provincie di Sassari e Olbia-Tempio		AS	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0
<u>S06.081</u>	02 12	II						
Miglioramento della competitività dei sistemi agricoli nelle provincie di Sassari e Olbia-Tempio		AS	9.076	0	0	0	0	0
		FR	28.489	250	18.752	600	700	1.550
		TOT	37.565	250	18.752	600	700	1.550
TOTALE SERVIZIO 32		ASSEGNAZIONI STATALI	9.076	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	28.489	250	18.752	600	700	1.550
		TOTALE	37.565	250	18.752	600	700	1.550
SERVIZIO 33	RIPARTIMENTALE DELL'AGRICOLTURA DI NUORO							
<u>S06.087</u>	02 12	II						
Miglioramento della competitività dei sistemi agricoli nelle provincie di Nuoro e dell'Ogliastra		AS	11.586	1.700	0	0	0	1.700
		FR	34.375	250	10.300	300	200	750
		TOT	45.961	1.950	10.300	300	200	2.450
<u>S06.088</u>	02 12	I						
Regolazione catastale dei terreni delle provincie di Nuoro e dell'Ogliastra		AS	0	0	0	0	0	0
		FR	63	0	36	0	0	0
		TOT	63	0	36	0	0	0
TOTALE SERVIZIO 33		ASSEGNAZIONI STATALI	11.586	1.700	0	0	0	1.700
		FONDI REGIONALI	34.438	250	10.336	300	200	750
		TOTALE	46.024	1.950	10.336	300	200	2.450
TOTALE DIREZIONE 01		ASSEGNAZIONI STATALI	311.799	128.769	0	160	160	129.089
		FONDI REGIONALI	520.142	143.044	428.843	108.834	107.784	359.662
		TOTALE	831.941	271.813	428.843	108.994	107.944	488.751
TOTALE STATO DI PREVISIONE 06		ASSEGNAZIONI STATALI	8.308	3.300	0	160	160	3.620
		FONDI REGIONALI	77.165	94.501	105.583	84.057	83.857	262.415
		TOTALE TITOLO I	85.473	97.801	105.583	84.217	84.017	266.035
		ASSEGNAZIONI STATALI	303.491	125.469	0	0	0	125.469
		FONDI REGIONALI	442.977	48.548	323.265	24.782	23.932	97.262
		TOTALE TITOLO II	746.468	174.017	323.265	24.782	23.932	222.731

importi in migliaia di Euro

TOTALI SPESA	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
	Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
ASSEGNAZIONI STATALI	311.799	128.769	0	160	160	160	160	129.089
FONDI REGIONALI	520.142	143.049	428.848	108.839	107.789	107.789	107.789	359.677
TOTALE TITOLI	831.941	271.818	428.848	108.999	107.949	107.949	107.949	488.766

importi in migliaia di Euro

TOTALI SPESA	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
	Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALE	1.391.323	1.071.731	0	978.635	966.892	966.892	966.892	3.017.258
ASSEGNAZIONI STATALI	1.597.058	3.233.081	5.753.332	3.085.537	3.109.653	3.109.653	3.109.653	9.428.271
FONDI REGIONALI	2.988.381	4.304.812	5.753.332	4.064.172	4.076.545	4.076.545	4.076.545	12.445.529
TOTALE TITOLO I	3.403.444	701.310	0	61.602	54.240	54.240	54.240	817.152
ASSEGNAZIONI STATALI	3.154.787	1.057.438	2.724.938	651.215	758.925	758.925	758.925	2.467.578
FONDI REGIONALI	6.558.231	1.758.748	2.724.938	712.817	813.165	813.165	813.165	3.284.730
TOTALE TITOLO II	1	25.303	0	26.946	2.130	2.130	2.130	54.379
ASSEGNAZIONI STATALI	4.884	235.304	260.607	268.817	238.389	238.389	238.389	742.510
FONDI REGIONALI	4.885	260.607	260.607	295.763	240.519	240.519	240.519	796.889
TOTALE TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSEGNAZIONI STATALI	6.208	25.013	31.948	25.013	25.013	25.013	25.013	75.039
FONDI REGIONALI	6.208	25.013	31.948	25.013	25.013	25.013	25.013	75.039
TOTALE TITOLO IV	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSEGNAZIONI STATALI	0	3.166.598	0	0	0	0	0	3.166.598
FONDI REGIONALI	0	3.166.598	0	0	0	0	0	3.166.598
TOTALE TITOLO V	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSEGNAZIONI STATALI	4.794.768	1.798.344	0	1.067.183	1.023.262	1.023.262	1.023.262	3.888.789
FONDI REGIONALI	4.762.937	7.717.434	8.770.825	4.030.582	4.131.980	4.131.980	4.131.980	15.879.996
TOTALE TITOLI	9.557.705	9.515.778	8.770.825	5.097.765	5.155.242	5.155.242	5.155.242	19.768.785

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
07 TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

NOTA: Gli importi sono indicati in migliaia di euro (1 euro = 1.936,27 lire)

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 07 TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		CODICI	TITOLO	2006			2007	2008	TOTALE
				Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	COMPETENZE
DIREZIONE 00 DIREZIONE POLITICA									
<u>S07.001</u>		01 01	I						
Spese di rappresentanza			AS	0	0	0	0	0	0
			FR	0	5	5	5	5	15
			TOT	0	5	5	5	5	15
TOTALE DIREZIONE 00		ASSEGNAZIONI STATALI		0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI		0	5	5	5	5	15
		TOTALE		0	5	5	5	5	15

Importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 07 TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE
					Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	COMPETENZE	
DIREZIONE 01 DIREZIONE GENERALE												
<u>S07.005</u>					05 42	I						
Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare												
				AS	0	0	0	0	0	0	0	0
				FR	582	1.500	1.501	0	0	0	0	1.500
				TOT	582	1.500	1.501	0	0	0	0	1.500
<u>S07.007</u>					01 04	I						
Rendimento e posizione personale non dirigente												
				AS	0	0	0	0	0	0	0	0
				FR	159	0	153	0	0	0	0	0
				TOT	159	0	153	0	0	0	0	0
SERVIZIO 01 AMMINISTRATIVO E LEGALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI GENERALI												
<u>S07.011</u>					01 09	I						
Studi, ricerche, collaborazioni e simili												
				AS	0	0	0	0	0	0	0	0
				FR	334	120	112	90	90	90	90	300
				TOT	334	120	112	90	90	90	90	300
<u>S07.012</u>					01 09	I						
Banche dati e acquisizione di materiale telematico												
				AS	0	0	0	0	0	0	0	0
				FR	83	0	20	0	0	0	0	0
				TOT	83	0	20	0	0	0	0	0
<u>S07.013</u>					01 09	I						
Agenzia governativa regionale "Sardegna Promozione"												
				AS	0	0	0	0	0	0	0	0
				FR	0	0	0	0	0	0	0	0
				TOT	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE SERVIZIO 01 ASSEGNAZIONI STATALI												
FONDI REGIONALI												
TOTALE					417	120	132	90	90	90	90	300
SERVIZIO 02 TURISMO					417	120	132	90	90	90	90	300
<u>S07.018</u>					01 06	I						
Enti turistici - Spese di funzionamento												
				AS	0	0	0	0	0	0	0	0
				FR	4.547	8.200	9.625	7.700	7.500	7.500	7.500	23.400
				TOT	4.547	8.200	9.625	7.700	7.500	7.500	7.500	23.400

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 07 TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
S07.019	02 15	II								
Enti turistici - Spese per investimenti										
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
			TOT							
S07.020	02 15	I								
Promozione e propaganda turistica										
			0	0	0	0	0	0	0	0
			7.289	13.640	9.674	3.700	2.700	2.700	20.040	20.040
			TOT							
S07.021	07 48	IV								
Partite che si compensano nell'entrata										
			0	0	0	0	0	0	0	0
			3	3	0	3	3	3	9	9
			TOT							
S07.022	02 15	II								
Sistemi turistici locali										
			5.503	9.767	0	0	0	0	9.767	9.767
			379	423	3.236	0	0	0	423	423
			TOT							
S07.023	02 15	II								
Valorizzazione turistica del territorio										
			627	0	0	0	0	0	0	0
			7.181	0	3.125	0	0	0	0	0
			TOT							
S07.024	02 15	II								
Incentivazioni alle attività turistico-ricettive										
			5.179	0	0	0	0	0	0	0
			124.433	11.000	20.000	2.000	2.000	2.000	15.000	15.000
			TOT							
S07.025	02 15	I								
Compensi agli enti creditizi istruttori										
			0	0	0	0	0	0	0	0
			1.669	2.450	2.946	1.350	750	750	4.550	4.550
			TOT							
S07.026	02 15	II								
POR 2000 - 2006 - Asse IV - Misura 4.5 Potenziare e qualificare l'industria turistica della Sardegna - Investimenti										
			52.723	26.122	0	0	0	0	26.122	26.122
			4.568	4.569	25.976	0	0	0	4.569	4.569
			TOT							
			57.291	30.691	25.976	0	0	0	30.691	30.691

Importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 07 TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
S07.027	02 15	I								
POR 2000 - 2006 - Asse IV - Misura 4.5 Potenziare e qualificare l'industria turistica della Sardegna - Spese correnti		AS	9.616	5.079	0	0	0	0	0	5.079
		FR	1.645	886	3.330	0	0	0	0	886
		TOT	11.261	5.965	3.330	0	0	0	0	5.965
TOTALE SERVIZIO 02		ASSEGNAZIONI STATALI	73.648	40.968	0	0	0	0	0	40.968
		FONDI REGIONALI	151.714	41.171	77.912	14.753	12.953	12.953	12.953	68.877
		TOTALE	225.362	82.139	77.912	14.753	12.953	12.953	12.953	109.845
SERVIZIO 03		ARTIGIANATO								
S07.035	02 14	I								
Compensi agli enti istruttori		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	558	2.500	2.295	800	500	500	500	3.800
		TOT	558	2.500	2.295	800	500	500	500	3.800
S07.036	01 06	I								
Spese di funzionamento delle Commissioni dell'Artigianato e dell'I.S.O.L.A.		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	2.333	3.315	3.500	3.315	3.315	3.315	3.315	9.945
		TOT	2.333	3.315	3.500	3.315	3.315	3.315	3.315	9.945
S07.037	02 14	II								
Finanziamenti all'ISOLA - investimenti		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	0
S07.038	02 14	II								
Incentivazioni alle attività artigiane		AS	18.244	3.961	0	0	0	0	0	3.961
		FR	101.302	65.699	67.963	39.000	38.000	38.000	38.000	142.699
		TOT	119.546	69.660	67.963	39.000	38.000	38.000	38.000	146.660
S07.039	02 14	I								
Cooperative artigiane di garanzia; Consorzi fidi e confederazioni		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	666	666	666	666	666	666	1.998
		TOT	0	666	666	666	666	666	666	1.998
TOTALE SERVIZIO 03		ASSEGNAZIONI STATALI	18.244	3.961	0	0	0	0	0	3.961
		FONDI REGIONALI	104.193	72.180	74.424	43.781	42.481	42.481	42.481	158.442
		TOTALE	122.437	76.141	74.424	43.781	42.481	42.481	42.481	162.403
SERVIZIO 04		COMMERCIO								

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 07 TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	
S07.045	02.16	I							
Promozione, riqualificazione e associazionismo									
		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	641	850	1.387	850	850	850	2.550
		TOT	641	850	1.387	850	850	850	2.550
S07.046	02.16	II							
Sostegno alle attività commerciali									
		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	87.951	14.200	20.000	7.200	7.200	7.200	28.600
		TOT	87.951	14.200	20.000	7.200	7.200	7.200	28.600
S07.047	02.16	I							
Sostegno per l'accesso al credito									
		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	6.807	0	1.500	0	0	0	0
		TOT	6.807	0	1.500	0	0	0	0
S07.048	02.16	I							
Interventi per la tutela del consumatore									
		AS	500	0	0	0	0	0	0
		FR	214	0	100	0	0	0	0
		TOT	714	0	100	0	0	0	0
TOTALE SERVIZIO 04		ASSEGNAZIONI STATALI							
		FONDI REGIONALI	95.613	15.050	22.987	8.050	8.050	8.050	31.150
		TOTALE	96.113	15.050	22.987	8.050	8.050	8.050	31.150
TOTALE DIREZIONE 01		ASSEGNAZIONI STATALI							
		FONDI REGIONALI	92.392	44.929	0	0	0	0	44.929
		TOTALE	352.678	130.021	177.109	66.674	63.574	63.574	260.269
			445.070	174.950	177.109	66.674	63.574	63.574	305.198
TOTALE STATO DI PREVISIONE 07		ASSEGNAZIONI STATALI							
		FONDI REGIONALI	10.116	5.079	0	0	0	0	5.079
		TOTALE TITOLO I	26.861	34.132	36.814	18.476	16.376	16.376	68.984
		ASSEGNAZIONI STATALI	36.977	39.211	36.814	18.476	16.376	16.376	74.063
		FONDI REGIONALI	82.276	39.850	0	0	0	0	39.850
		TOTALE TITOLO II	325.814	95.891	140.300	48.200	47.200	47.200	191.291
		ASSEGNAZIONI STATALI	408.090	135.741	140.300	48.200	47.200	47.200	231.141
		FONDI REGIONALI	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO IV	3	3	0	3	3	3	9
		ASSEGNAZIONI STATALI	92.392	44.929	0	0	0	0	44.929
		FONDI REGIONALI	352.678	130.026	177.114	66.679	63.579	63.579	260.284
		TOTALE TITOLI	445.070	174.955	177.114	66.679	63.579	63.579	305.213

importi in migliaia di Euro

TOTALI SPESA		2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
		Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze		
TOTALE									
ASSEGNAZIONI STATALI		1.391.323	1.071.731	0	978.635	966.892	966.892	3.017.258	
FONDI REGIONALI		1.597.058	3.233.081	5.753.332	3.085.537	3.109.653	3.109.653	9.428.271	
TOTALE TITOLO I		2.988.381	4.304.812	5.753.332	4.064.172	4.076.545	4.076.545	12.445.529	
ASSEGNAZIONI STATALI		3.403.444	701.310	0	61.602	54.240	54.240	817.152	
FONDI REGIONALI		3.154.787	1.057.438	2.724.938	651.215	758.925	758.925	2.467.578	
TOTALE TITOLO II		6.558.231	1.758.748	2.724.938	712.817	813.165	813.165	3.284.730	
ASSEGNAZIONI STATALI		1	25.303	0	26.946	2.130	2.130	54.379	
FONDI REGIONALI		4.884	235.304	260.607	268.817	238.389	238.389	742.510	
TOTALE TITOLO III		4.885	260.607	260.607	295.763	240.519	240.519	796.889	
ASSEGNAZIONI STATALI		0	0	0	0	0	0	0	
FONDI REGIONALI		6.208	25.013	31.948	25.013	25.013	25.013	75.039	
TOTALE TITOLO IV		6.208	25.013	31.948	25.013	25.013	25.013	75.039	
ASSEGNAZIONI STATALI		0	0	0	0	0	0	0	
FONDI REGIONALI		0	3.166.598	0	0	0	0	3.166.598	
TOTALE TITOLO V		0	3.166.598	0	0	0	0	3.166.598	
ASSEGNAZIONI STATALI		4.794.768	1.798.344	0	1.067.183	1.023.262	1.023.262	3.888.789	
FONDI REGIONALI		4.762.937	7.717.434	8.770.825	4.030.582	4.131.980	4.131.980	15.879.996	
TOTALE TITOLI		9.557.705	9.515.778	8.770.825	5.097.765	5.155.242	5.155.242	19.768.785	

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
08 LAVORI PUBBLICI

NOTA: Gli importi sono indicati in migliaia di euro (1 euro = 1.936,27 lire)

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 08 LAVORI PUBBLICI

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	
DIREZIONE 00	DIREZIONE POLITICA								
<u>S08.001</u>	01 01	I							
Spese di rappresentanza		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	2	5	5	5	5	5	15
		TOT	2	5	5	5	5	5	15
TOTALE DIREZIONE 00	ASSEGNAZIONI STATALI		0	0	0	0	0	0	0
	FONDI REGIONALI		2	5	5	5	5	5	15
	TOTALE		2	5	5	5	5	5	15

segue Legge n. 2/2006

STATO DI PREVISIONE 08 LAVORI PUBBLICI importi in migliaia di Euro

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze			
DIREZIONE 01 DIREZIONE GENERALE										
S08.005	05 42	II								
Fondo revisione prezzi										
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	200	200	0	0	0	0	200
		TOT	0	200	200	0	0	0	0	200
S08.006	05 42	I								
Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare										
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	32.162	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
		TOT	32.162	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
S08.007	03 25	II								
Programma pluriennale di opere pubbliche di interesse regionale										
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	3.873	0	2.509	0	0	0	0	0
		TOT	3.873	0	2.509	0	0	0	0	0
S08.008	01 04	I								
Rendimento e posizione personale non dirigente										
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	571	0	420	0	0	0	0	0
		TOT	571	0	420	0	0	0	0	0
S08.009	01 09	I								
Controllo delle derivazioni e delle utilizzazioni delle acque										
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	218	100	91	100	100	100	100	300
		TOT	218	100	91	100	100	100	100	300
SERVIZIO 01 AFFARI GENERALI, PERSONALE E BILANCIO										
S08.014	01 06	I								
Finanziamenti agli Enti strumentali. Parte corrente										
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	1.511	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	4.500
		TOT	1.511	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	4.500
S08.015	03 25	II								
Finanziamenti agli Enti strumentali. Investimenti										
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	2.427	15.000	14.927	7.000	7.000	0	0	22.000
		TOT	2.427	15.000	14.927	7.000	7.000	0	0	22.000

STATO DI PREVISIONE 08 LAVORI PUBBLICI

importi in migliaia di Euro

segue Legge n. 2/2006

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
S08.016	01.11	I								
Oneri relativi agli appalti e contratti		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	16	119	121	119	119	119	119	357
		TOT	16	119	121	119	119	119	119	357
S08.017	01.11	II								
Contributi per garanzie fidejussorie e ammortamento di mutui		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	456	1.726	2.622	1.726	1.726	1.726	1.726	5.178
		TOT	456	1.726	2.622	1.726	1.726	1.726	1.726	5.178
S08.018	01.11	II								
Oneri espropriativi		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	201	100	231	100	100	100	100	300
		TOT	201	100	231	100	100	100	100	300
S08.019	03.25	II								
Contributi per il completamento di edifici di culto		AS	4	57	0	57	57	57	57	171
		FR	0	0	106	0	0	0	0	0
		TOT	4	57	106	57	57	57	57	171
S08.020	07.48	I								
Partite che si compensano nell'entrata		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	5	1	0	1	1	1	1	3
		TOT	5	1	0	1	1	1	1	3
S08.021	01.11	I								
Oneri di carattere straordinario e generale		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	495	0	398	0	0	0	0	0
		TOT	495	0	398	0	0	0	0	0
TOTALE SERVIZIO 01		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI								
		TOTALE	4	57	0	57	57	57	57	171
		AS	5.111	18.446	18.405	10.446	10.446	3.446	3.446	32.338
		FR	5.115	18.503	18.405	10.503	10.503	3.503	3.503	32.509
SERVIZIO 02		OPERE DI COMPETENZA REGIONALE								
		E DEGLI ENTI								
S08.026	03.25	II								
Opere termali		AS	8	0	0	0	0	0	0	0
		FR	31	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	39	0	0	0	0	0	0	0

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 08 LAVORI PUBBLICI

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		Cassa	2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze		Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
S08.027	03 24	I								
Edilizia patrimoniale, demaniale e sanitaria. Parte corrente										
		AS	2.104	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	316	0	0	0	0	0
		TOT	2.104	0	316	0	0	0	0	0
S08.028	03 24	II								
Edilizia patrimoniale, demaniale e sanitaria. Investimenti										
		AS	224.384	2.311	0	2.311	2.311	2.311	2.311	6.933
		FR	34.989	7.765	54.970	3.400	2.450	2.450	2.450	13.615
		TOT	259.373	10.076	54.970	5.711	4.761	4.761	4.761	20.548
S08.029	02 15	II								
Itinerari turistici										
		AS	201	0	0	0	0	0	0	0
		FR	39	0	100	0	0	0	0	0
		TOT	240	0	100	0	0	0	0	0
S08.030	03 25	I								
Manutenzione ordinaria dei porti										
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	840	400	366	400	400	400	400	1.200
		TOT	840	400	366	400	400	400	400	1.200
S08.031	03 25	II								
Investimenti nel comparto portuale, ivi compreso quello turistico										
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	56.561	1.000	10.600	4.000	4.000	4.000	4.000	9.000
		TOT	56.561	1.000	10.600	4.000	4.000	4.000	4.000	9.000
S08.032	03 25	II								
Opere infrastrutturali										
		AS	7.032	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	2.400	0	0	0	0	0
		TOT	7.032	0	2.400	0	0	0	0	0
S08.033	03 25	II								
Finanziamenti agli Enti Locali per la realizzazione di opere di loro interesse										
		AS	18.261	1.817	0	0	0	0	0	1.817
		FR	275.276	17.680	68.764	9.250	6.000	6.000	6.000	32.930
		TOT	293.537	19.497	68.764	9.250	6.000	6.000	6.000	34.747
S08.034	03 25	II								
Finanziamenti destinati alla realizzazione delle opere inserite nei Programmi Integrati d'Area										
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	17.647	0	2.552	0	0	0	0	0
		TOT	17.647	0	2.552	0	0	0	0	0

STATO DI PREVISIONE 08 LAVORI PUBBLICI

Importi in migliaia di Euro

segue Legge n. 2/2006

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
S08.035	01 09	I								
Interventi trasferiti per convenzioni ex Agensud		AS	24	9	0	0	0	0	0	9
		FR	0	0	10	0	0	0	0	0
		TOT	24	9	10	0	0	0	0	9
TOTALE SERVIZIO 02		ASSEGNAZIONI STATALI								
FONDI REGIONALI										
TOTALE			252.014	4.137	0	2.311	2.311	2.311	2.311	8.759
			385.383	26.845	140.078	17.050	12.850	56.745	56.745	
			637.397	30.982	140.078	19.361	15.161	65.504	65.504	
SERVIZIO 03		ALBI REGIONALI E CONTRATTI								
S08.041	01 09	I								
Spese per studi, ricerche, collaborazioni e simili		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	211	300	122	150	150	150	150	600
		TOT	211	300	122	150	150	150	150	600
S08.042	01 11	I								
Oneri di carattere straordinario e generali - Parte corrente		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	18	283	266	283	283	283	283	849
		TOT	18	283	266	283	283	283	283	849
S08.043	01 11	II								
Oneri di carattere straordinario e generale - Investimenti		AS	12	57	0	57	57	57	57	171
		FR	0	0	55	0	0	0	0	0
		TOT	12	57	55	57	57	57	57	171
S08.044	01 11	I								
Contratti - Spese correnti		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	1.138	104	204	104	104	104	104	312
		TOT	1.138	104	204	104	104	104	104	312
S08.045	01 05	II								
Acquisizione di aree e di edifici di interesse regionale		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	0
S08.046	07 48	I								
Partite che si compensano nell'entrata		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	26	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	26	0	0	0	0	0	0	0

STATO DI PREVISIONE 08 LAVORI PUBBLICI

importi in migliaia di Euro

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALE SERVIZIO 03	ASSEGNAZIONI STATALI		12	57	0	57	57	57	171
	FONDI REGIONALI		1.393	687	647	537	537	537	1.761
	TOTALE		1.405	744	647	594	594	594	1.932
SERVIZIO 04	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO								
<u>S08.052</u>	01.11	I							
Oneri di carattere straordinario		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0
<u>S08.053</u>	03.25	II							
Altre infrastrutture di trasporto		AS	20.485	473	0	500	500	500	1.473
		FR	63.653	13.603	20.632	7.000	7.000	7.000	27.603
		TOT	84.138	14.076	20.632	7.500	7.500	7.500	29.076
<u>S08.054</u>	03.23	II							
Investimenti per la viabilità		AS	257.819	23.330	0	0	0	0	23.330
		FR	17.423	2.334	58.191	0	0	0	2.334
		TOT	275.242	25.664	58.191	0	0	0	25.664
<u>S08.055</u>	03.23	I							
Progettazione nel settore della viabilità		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	6.891	2.000	1.604	1.000	1.000	1.000	4.000
		TOT	6.891	2.000	1.604	1.000	1.000	1.000	4.000
TOTALE SERVIZIO 04	ASSEGNAZIONI STATALI								
	FONDI REGIONALI		278.304	23.803	0	500	500	500	24.803
	TOTALE		87.967	17.937	80.427	8.000	8.000	8.000	33.937
			366.271	41.740	80.427	8.500	8.500	8.500	58.740
SERVIZIO 05	DIFESA DEL SUOLO								
<u>S08.061</u>	01.09	I							
Servizio idrografico		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	400	420	426	420	420	420	1.260
		TOT	400	420	426	420	420	420	1.260
<u>S08.062</u>	01.09	II							
Servizio idrografico. Investimenti		AS	2.072	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	407	0	0	0	0
		TOT	2.072	0	407	0	0	0	0

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 08 LAVORI PUBBLICI

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
S08.063	03 27	I								
Interventi per la difesa del suolo. Parte corrente			0	0	0	0	0	0	0	0
		AS								
		FR	916	1.100	650	1.000	900	900	3.000	3.000
		TOT	916	1.100	650	1.000	900	900	3.000	3.000
S08.064	03 27	II								
Interventi per la difesa del suolo. Investimenti			136.368	22.020	0	0	0	0	22.020	22.020
		AS								
		FR	20.926	3.000	38.454	2.000	2.000	2.000	7.000	7.000
		TOT	157.294	25.020	38.454	2.000	2.000	2.000	29.020	29.020
TOTALE SERVIZIO 05		ASSEGNAZIONI STATALI	138.440	22.020	0	0	0	0	22.020	22.020
FONDI REGIONALI			22.242	4.520	39.937	3.420	3.320	3.320	11.260	11.260
TOTALE			160.682	26.540	39.937	3.420	3.320	3.320	33.280	33.280
SERVIZIO 06		INFRASTRUTTURE E RISORSE IDRICHE								
S08.070	01 09	I								
Servizio idrico integrato			0	0	0	0	0	0	0	0
		AS								
		FR	0	300	300	300	300	300	900	900
		TOT	0	300	300	300	300	300	900	900
S08.071	07 48	I								
Partite che si compensano nell'entrata			312	113	0	0	0	0	113	113
		AS								
		FR	16	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	328	113	0	0	0	0	113	113
S08.072	03 25	II								
Interventi per lo sviluppo e la razionalizzazione del sistema idrico			204.992	34.117	0	0	0	0	34.117	34.117
		AS								
		FR	38.586	3.036	31.292	1.000	1.000	1.000	5.036	5.036
		TOT	243.578	37.153	31.292	1.000	1.000	1.000	39.153	39.153
S08.073	03 25	II								
Emergenza idrica			181.654	9	0	0	0	0	9	9
		AS								
		FR	0	0	47.940	0	0	0	0	0
		TOT	181.654	9	47.940	0	0	0	9	9
TOTALE SERVIZIO 06		ASSEGNAZIONI STATALI	386.958	34.239	0	0	0	0	34.239	34.239
FONDI REGIONALI			38.602	3.336	79.532	1.300	1.300	1.300	5.936	5.936
TOTALE			425.560	37.575	79.532	1.300	1.300	1.300	40.175	40.175
SERVIZIO 07		EDILIZIA RESIDENZIALE								

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 08 LAVORI PUBBLICI

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
S08.079	03 24	I								
Edilizia abitativa. Parte corrente										
		AS	0	4.800	0	5.000	5.000	5.000	14.800	
		FR	2.253	4.202	11.000	77	77	77	4.356	
		TOT	2.253	9.002	11.000	5.077	5.077	5.077	19.156	
S08.080	03 24	II								
Edilizia abitativa. Investimenti										
		AS	121.203	34.720	0	20.796	18.662	18.662	74.178	
		FR	303	19.088	42.000	9.058	9.058	9.058	37.204	
		TOT	121.506	53.808	42.000	29.854	27.720	27.720	111.382	
S08.081	07 48	I								
Partite che si compensano con l'entrata										
		AS	0	0	0	0	0	0	0	
		FR	3	3	0	3	3	3	9	
		TOT	3	3	0	3	3	3	9	
TOTALE SERVIZIO 07		ASSEGNAZIONI STATALI								
FONDI REGIONALI										
TOTALE			121.203	39.520	0	25.796	23.662	23.662	88.978	
			2.559	23.293	53.000	9.138	9.138	9.138	41.569	
			123.762	62.813	53.000	34.934	32.800	32.800	130.547	
SERVIZIO 30 GENIO CIVILE DI CAGLIARI										
S08.086	03 24	II								
Protezione e consolidamento dei centri abitati										
		AS	36.055	0	0	0	0	0	0	
		FR	0	0	5.395	0	0	0	0	
		TOT	36.055	0	5.395	0	0	0	0	
S08.087	07 48	I								
Partite che si compensano nell'entrata										
		AS	0	0	0	0	0	0	0	
		FR	122	131	9	131	131	131	393	
		TOT	122	131	9	131	131	131	393	
S08.088	03 24	I								
Edilizia patrimoniale, demaniale e sanitaria. Parte corrente										
		AS	0	0	0	0	0	0	0	
		FR	0	0	0	0	0	0	0	
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	
S08.089	03 24	II								
Edilizia patrimoniale, demaniale e sanitaria. Investimenti										
		AS	0	0	0	0	0	0	0	
		FR	0	0	0	0	0	0	0	
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	

STATO DI PREVISIONE 08 LAVORI PUBBLICI

importi in migliaia di Euro

segue Legge n. 2/2006

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALE SERVIZIO 30	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		36.055 122 36.177	0 131 131	0 5.404 5.404	0 131 131	0 131 131	0 393 393	
SERVIZIO 31 GENIO CIVILE DI NUORO									
<u>S08.093</u>	03 25 II								
Interventi nel comparto idrico		AS	0	0	0	0	0	0	
		FR	2.362	0	1.229	0	0	0	
		TOT	2.362	0	1.229	0	0	0	
<u>S08.094</u>	03 24 II								
Protezione e consolidamento dei centri abitati		AS	0	0	0	0	0	0	
		FR	41.263	0	17.543	0	0	0	
		TOT	41.263	0	17.543	0	0	0	
<u>S08.095</u>	07 48 I								
Partite che si compensano nell'entrata		AS	0	0	0	0	0	0	
		FR	302	302	0	307	302	911	
		TOT	302	302	0	307	302	911	
<u>S08.096</u>	03 24 I								
Edilizia patrimoniale, demaniale e sanitaria. Parte corrente		AS	0	0	0	0	0	0	
		FR	0	0	0	0	0	0	
		TOT	0	0	0	0	0	0	
<u>S08.097</u>	03 24 II								
Edilizia patrimoniale, demaniale e sanitaria. Investimenti		AS	0	0	0	0	0	0	
		FR	0	0	0	0	0	0	
		TOT	0	0	0	0	0	0	
TOTALE SERVIZIO 31	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		43.927 43.927	0 302 302	18.772 18.772	307 307	302 302	911 911	
SERVIZIO 32 GENIO CIVILE DI ORISTANO									
<u>S08.100</u>	07 48 I								
Partite che si compensano nell'entrata		AS	0	0	0	0	0	0	
		FR	27	32	3	32	32	96	
		TOT	27	32	3	32	32	96	

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 08 LAVORI PUBBLICI

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
S08.101	03 24	I								
Edilizia patrimoniale, demaniale e sanitaria. Parte corrente		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	0
S08.102	03 24	II								
Edilizia patrimoniale, demaniale e sanitaria. Investimenti		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE SERVIZIO 32		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDI REGIONALI			27	32	3	32	32	32	32	96
TOTALE			27	32	3	32	32	32	32	96
SERVIZIO 33 GENIO CIVILE DI SASSARI										
S08.105	03 24	II								
Protezione e consolidamento dei centri abitati		AS	2.130	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	1.100	0	0	0	0	0
		TOT	2.130	0	1.100	0	0	0	0	0
S08.106	07 48	I								
Partite che si compensano nell'entrata		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	107	113	6	88	63	63	264	264
		TOT	107	113	6	88	63	63	264	264
S08.107	03 24	I								
Edilizia patrimoniale, demaniale e sanitaria. Parte corrente		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	0
S08.108	03 24	II								
Edilizia patrimoniale, demaniale e sanitaria. Investimenti		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE SERVIZIO 33		ASSEGNAZIONI STATALI	2.130	0	0	0	0	0	0	0
FONDI REGIONALI			107	113	1.106	88	63	63	264	264
TOTALE			2.237	113	1.106	88	63	63	264	264
TOTALE DIREZIONE 01		ASSEGNAZIONI STATALI	1.215.120	123.833	0	28.721	26.587	26.587	179.141	179.141
FONDI REGIONALI			624.264	125.942	470.531	50.549	39.219	39.219	215.710	215.710
TOTALE			1.839.384	249.775	470.531	79.270	65.806	65.806	394.851	394.851

importi in migliaia di Euro

TOTALI SPESA		2006		2007		2008		TOTALE COMPETENZE
		Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALE STATO DI PREVISIONE 08	ASSEGNAZIONI STATALI	2.440	4.922	0	5.000	5.000	5.000	14.922
	FONDI REGIONALI	48.250	41.415	46.317	6.020	5.890	5.890	53.325
	TOTALE TITOLO I	50.690	46.337	46.317	11.020	10.890	10.890	68.247
	ASSEGNAZIONI STATALI	1.212.680	118.911	0	23.721	21.587	21.587	164.219
	FONDI REGIONALI	576.016	84.532	424.219	44.534	33.334	33.334	162.400
	TOTALE TITOLO II	1.788.696	203.443	424.219	68.255	54.921	54.921	326.619
	ASSEGNAZIONI STATALI	1.215.120	123.833	0	28.721	26.587	26.587	179.141
	FONDI REGIONALI	624.266	125.947	470.536	50.554	39.224	39.224	215.725
	TOTALE TITOLI	1.839.386	249.780	470.536	79.275	65.811	65.811	394.866

importi in migliaia di Euro

TOTALI SPESA	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
	Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALE								
ASSEGNAZIONI STATALI	1.391.323	1.071.731	0	978.635	966.892	966.892	966.892	3.017.258
FONDI REGIONALI	1.597.058	3.233.081	5.753.332	3.085.537	3.109.653	3.109.653	3.109.653	9.428.271
TOTALE TITOLO I	2.988.381	4.304.812	5.753.332	4.064.172	4.076.545	4.076.545	4.076.545	12.445.529
ASSEGNAZIONI STATALI	3.403.444	701.310	0	61.602	54.240	54.240	54.240	817.162
FONDI REGIONALI	3.154.787	1.057.438	2.724.938	651.215	758.925	758.925	758.925	2.467.578
TOTALE TITOLO II	6.558.231	1.758.748	2.724.938	712.817	813.165	813.165	813.165	3.284.730
ASSEGNAZIONI STATALI	1	25.303	0	26.946	2.130	2.130	2.130	54.379
FONDI REGIONALI	4.884	235.304	260.607	268.817	238.389	238.389	238.389	742.510
TOTALE TITOLO III	4.885	260.607	260.607	295.763	240.519	240.519	240.519	796.889
ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDI REGIONALI	6.208	25.013	31.948	25.013	25.013	25.013	25.013	75.039
TOTALE TITOLO IV	6.208	25.013	31.948	25.013	25.013	25.013	25.013	75.039
ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDI REGIONALI	0	3.166.598	0	0	0	0	0	3.166.598
TOTALE TITOLO V	0	3.166.598	0	0	0	0	0	3.166.598
ASSEGNAZIONI STATALI	4.794.768	1.798.344	0	1.067.183	1.023.262	1.023.262	1.023.262	3.888.789
FONDI REGIONALI	4.762.937	7.717.434	8.770.825	4.030.582	4.131.980	4.131.980	4.131.980	15.879.996
TOTALE TITOLI	9.557.705	9.515.778	8.770.825	5.097.765	5.155.242	5.155.242	5.155.242	19.768.785

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
09 INDUSTRIA

NOTA: Gli importi sono indicati in migliaia di euro (1 euro = 1.936,27 lire)

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 09 INDUSTRIA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007	2008	TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	
DIREZIONE 00 DIREZIONE POLITICA								
<u>S09.001</u>	01 01	I						
Spese di rappresentanza		AS	0	0	0	0	0	0
		FR	1	5	6	5	5	15
		TOT	1	5	6	5	5	15
TOTALE DIREZIONE 00		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	1	5	6	5	5	15
		TOTALE	1	5	6	5	5	15

STATO DI PREVISIONE 09 INDUSTRIA

importi in migliaia di Euro

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze			
DIREZIONE 01 DIREZIONE GENERALE										
<u>S09.005</u>	05 42	I	0	0	0	0	0	0	0	0
Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare			6.430	4.000	4.000	0	0	0	4.000	4.000
TOT			6.430	4.000	4.000	0	0	0	4.000	4.000
<u>S09.006</u>	01 04	I	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendimento e posizione personale non dirigente			96	0	157	0	0	0	0	0
TOT			96	0	157	0	0	0	0	0
SERVIZIO 01 AFFARI GENERALI E PROMOZIONE DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE										
<u>S09.012</u>	01 09	I	0	0	0	0	0	0	0	0
Studi, ricerche, collaborazioni e simili			86	60	50	50	40	150	150	150
TOT			86	60	50	50	40	150	150	150
<u>S09.013</u>	02 13	I	0	0	0	0	0	0	0	0
Agenzie Governative Regionali			1.400	1.100	3.300	1.100	1.100	3.300	3.300	3.300
TOT			1.400	1.100	3.300	1.100	1.100	3.300	3.300	3.300
<u>S09.014</u>	02 13	II	0	0	0	0	0	0	0	0
Attività promozionali per spese di investimento e partecipazione al capitale			12.921	4.033	6.958	0	0	4.033	4.033	4.033
TOT			12.921	4.033	6.958	0	0	4.033	4.033	4.033
<u>S09.015</u>	02 13	II	3.992	85	0	0	0	0	85	85
POR 2000-2006 - Interventi per l'attrazione di imprese esterne			704	15	2.396	0	0	15	15	15
TOT			4.696	100	2.396	0	0	100	100	100
<u>S09.016</u>	01 06	I	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanziamenti agli enti strumentali - Spese correnti			0	0	0	0	0	0	0	0
TOT			0	0	0	0	0	0	0	0

segue Legge n. 2/2006

STATO DI PREVISIONE 09 INDUSTRIA

Importi in migliaia di Euro

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
S09.017	02 13	II								
Finanziamenti ad enti strumentali - Investimenti										
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE SERVIZIO 01		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI								
		TOTALE	3.992	85	0	0	0	0	0	85
			15.111	5.208	12.704	1.150	1.140	1.140	7.498	7.498
			19.103	5.293	12.704	1.150	1.140	1.140	7.583	7.583
SERVIZIO 02		POLITICHE PER L'IMPRESA								
S09.023	06 44	II								
Fondo garanzie sussidiarie L.R. 22/1953										
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	0
S09.024	02 13	II								
Sostegno agli investimenti										
		AS	8.851	0	0	0	0	0	0	0
		FR	114.452	21.500	27.443	6.000	12.000	12.000	39.500	39.500
		TOT	123.303	21.500	27.443	6.000	12.000	12.000	39.500	39.500
S09.025	02 13	II								
Interventi finanziari e gestionali										
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	43.528	500	18.000	0	0	0	500	500
		TOT	43.528	500	18.000	0	0	0	500	500
S09.026	02 13	II								
POR 2000-2006 - Sistemi locali di sviluppo industriale										
		AS	97.892	15.015	0	0	0	0	15.015	15.015
		FR	16.732	3.192	24.259	0	0	0	3.192	3.192
		TOT	114.624	18.207	24.259	0	0	0	18.207	18.207
S09.027	02 13	II								
Interventi infrastrutturali nelle aree attrezzate										
		AS	14.832	0	0	0	0	0	0	0
		FR	46.854	5.000	25.307	0	10.000	10.000	15.000	15.000
		TOT	61.686	5.000	25.307	0	10.000	10.000	15.000	15.000
S09.028	02 13	II								
Opere infrastrutturali nelle zone minerarie										
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	3.322	0	1.526	0	0	0	0	0
		TOT	3.322	0	1.526	0	0	0	0	0

STATO DI PREVISIONE 09 INDUSTRIA

Importi in migliaia di Euro

segue Legge n. 2/2006

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		Cassa	2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze		Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
S09.029	02 13	II								
Interventi straordinari - spese per opere L. 64/86 - Investimenti										
		AS	7.522	2.718	0	0	0	0	0	2.718
		FR	0	0	2.000	0	0	0	0	0
		TOT	7.522	2.718	2.000	0	0	0	0	2.718
S09.030	02 13	I								
Consorzi industriali										
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE SERVIZIO 02										
		ASSEGNAZIONI STATALI	129.097	17.733	0	0	0	0	0	17.733
		FONDI REGIONALI	224.888	30.192	98.535	6.000	22.000	0	0	58.192
		TOTALE	353.985	47.925	98.535	6.000	22.000	0	0	75.925
SERVIZIO 03 ENERGIA										
S09.036	02 13	I								
Promozione e sviluppo energetico										
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	90	0	36	0	0	0	0	0
		TOT	90	0	36	0	0	0	0	0
S09.037	02 13	II								
POR 2000-2006 - Fonti di energia rinnovabili										
		AS	12.675	1.701	0	0	0	0	0	1.701
		FR	2.237	299	5.000	0	0	0	0	299
		TOT	14.912	2.000	5.000	0	0	0	0	2.000
S09.038	02 13	II								
Interventi in materia energetica										
		AS	3.923	0	0	0	0	0	0	0
		FR	8.743	1.500	5.000	0	0	0	0	1.500
		TOT	12.666	1.500	5.000	0	0	0	0	1.500
TOTALE SERVIZIO 03										
		ASSEGNAZIONI STATALI	16.598	1.701	0	0	0	0	0	1.701
		FONDI REGIONALI	11.070	1.799	10.036	0	0	0	0	1.799
		TOTALE	27.668	3.500	10.036	0	0	0	0	3.500
SERVIZIO 04 ATTIVITA' ESTRATTIVE										
S09.044	02 13	I								
Attività mineraria										
		AS	3.801	0	0	0	0	0	0	0
		FR	1.180	0	1.500	0	0	0	0	0
		TOT	4.981	0	1.500	0	0	0	0	0

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 09 INDUSTRIA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	
S09.045	03 27	II							
Interventi finanziari e di riqualificazione ambientale									
		AS	28.645	0	0	0	0	0	0
		FR	23.048	5.900	15.000	5.900	5.900	5.900	17.700
		TOT	51.693	5.900	15.000	5.900	5.900	5.900	17.700
S09.046	03 27	I							
Attività ispettive e di vigilanza									
		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	301	1	0	1	1	1	3
		TOT	301	1	0	1	1	1	3
S09.047	02 13	I							
Obblighi derivanti da passività ex EMSA - parte corrente									
		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0
S09.048	02 13	II							
Obblighi derivanti da passività ex EMSA									
		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	2.723	0	750	0	0	0	0
		TOT	2.723	0	750	0	0	0	0
TOTALE SERVIZIO 04		ASSEGNAZIONI STATALI							
FONDI REGIONALI									
TOTALE			32.446	0	0	0	0	0	0
			27.252	5.901	17.250	5.901	5.901	5.901	17.703
			59.698	5.901	17.250	5.901	5.901	5.901	17.703
SERVIZIO 05 PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI									
S09.054	02 13	I							
Liquidazione ex SIPAS									
		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	303	400	264	400	400	400	1.200
		TOT	303	400	264	400	400	400	1.200
S09.055	06 47	II							
Partecipazioni azionarie									
		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	7.044	3.800	5.547	0	0	0	3.800
		TOT	7.044	3.800	5.547	0	0	0	3.800
S09.056	02 13	II							
Gestione partecipazioni ex EMSA									
		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	20.158	50.200	56.247	0	0	0	50.200
		TOT	20.158	50.200	56.247	0	0	0	50.200

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 09 INDUSTRIA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	
S09.057		I							
Oneri relativi espletamento procedure di gara	01 11	AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	200	200	0	0	0	200
		TOT	0	200	200	0	0	0	200
S09.058		II							
Ambientalizzazione territoriale	03 27	AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	9.467	1.500	0	0	0	9.467
		TOT	0	9.467	1.500	0	0	0	9.467
TOTALE SERVIZIO 05		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0
FONDI REGIONALI			27.505	64.067	63.758	400	400	400	64.867
TOTALE			27.505	64.067	63.758	400	400	400	64.867
TOTALE DIREZIONE 01		ASSEGNAZIONI STATALI	182.133	19.519	0	0	0	0	19.519
FONDI REGIONALI			312.352	111.167	206.440	13.451	29.441	29.441	154.059
TOTALE			494.485	130.686	206.440	13.451	29.441	29.441	173.578
TOTALE STATO DI PREVISIONE 09		ASSEGNAZIONI STATALI	3.801	0	0	0	0	0	0
FONDI REGIONALI			9.887	5.766	9.513	1.556	1.546	1.546	8.868
TOTALE TITOLO I			13.688	5.766	9.513	1.556	1.546	1.546	8.868
ASSEGNAZIONI STATALI			178.332	19.519	0	0	0	0	19.519
FONDI REGIONALI			302.466	105.406	196.933	11.900	27.900	27.900	145.206
TOTALE TITOLO II			480.798	124.925	196.933	11.900	27.900	27.900	164.725
ASSEGNAZIONI STATALI			182.133	19.519	0	0	0	0	19.519
FONDI REGIONALI			312.353	111.172	206.446	13.456	29.446	29.446	154.074
TOTALE TITOLI			494.486	130.691	206.446	13.456	29.446	29.446	173.593

segue Legge n. 2/2006

importi in migliaia di Euro

TOTALI SPESA	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
	Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALE	1.391.323	1.071.731	0	978.635	966.892	966.892	966.892	3.017.258
ASSEGNAZIONI STATALI	1.597.058	3.233.081	5.753.332	3.085.537	3.109.653	3.109.653	3.109.653	9.428.271
FONDI REGIONALI	2.988.381	4.304.812	5.753.332	4.064.172	4.076.545	4.076.545	4.076.545	12.445.529
TOTALE TITOLO I	3.403.444	701.310	0	61.602	54.240	54.240	54.240	817.152
ASSEGNAZIONI STATALI	3.154.787	1.057.438	2.724.938	651.215	758.925	758.925	758.925	2.467.578
FONDI REGIONALI	6.558.231	1.758.748	2.724.938	712.817	813.165	813.165	813.165	3.284.730
TOTALE TITOLO II	1	25.303	0	26.946	2.130	2.130	2.130	54.379
ASSEGNAZIONI STATALI	4.884	235.304	260.607	268.817	238.389	238.389	238.389	742.510
FONDI REGIONALI	4.885	260.607	260.607	295.763	240.519	240.519	240.519	796.889
TOTALE TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSEGNAZIONI STATALI	6.208	25.013	31.948	25.013	25.013	25.013	25.013	75.039
FONDI REGIONALI	6.208	25.013	31.948	25.013	25.013	25.013	25.013	75.039
TOTALE TITOLO IV	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSEGNAZIONI STATALI	0	3.166.598	0	0	0	0	0	3.166.598
FONDI REGIONALI	0	3.166.598	0	0	0	0	0	3.166.598
TOTALE TITOLO V	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSEGNAZIONI STATALI	4.794.768	1.798.344	0	1.067.183	1.023.262	1.023.262	1.023.262	3.888.769
FONDI REGIONALI	4.762.937	7.717.434	8.770.825	4.030.582	4.131.980	4.131.980	4.131.980	15.879.996
TOTALE TITOLI	9.557.705	9.515.778	8.770.825	5.097.765	5.155.242	5.155.242	5.155.242	19.768.785

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
10 LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

NOTA: Gli importi sono indicati in migliaia di euro (1 euro = 1.936,27 lire)

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 10 LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007	2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze		Competenze	Competenze	
DIREZIONE 00	DIREZIONE POLITICA							
S10.001	01 01	I						
Spese di rappresentanza		AS	0	0	0	0	0	0
		FR	0	5	5	5	5	15
		TOT	0	5	5	5	5	15
TOTALE DIREZIONE 00	ASSEGNAZIONI STATALI		0	0	0	0	0	0
	FONDI REGIONALI		0	5	5	5	5	15
	TOTALE		0	5	5	5	5	15

STATO DI PREVISIONE 10 LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

importi in migliaia di Euro

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		Cassa	2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze		Competenze	Competenze			
DIREZIONE 01 DIREZIONE GENERALE										
<u>\$10.005</u>	05 42	I								
Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare										
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	5.500	5.500	0	0	0	0	5.500
		TOT	0	5.500	5.500	0	0	0	0	5.500
<u>\$10.006</u>	01 04	I								
Rendimento e posizione personale non dirigente										
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	123	0	123	0	0	0	0	0
		TOT	123	0	123	0	0	0	0	0
<u>\$10.007</u>	02 17	I								
Fondo per le attività delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità										
		AS	902	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	170	0	0	0	0	0
		TOT	902	0	170	0	0	0	0	0
<u>\$10.008</u>	01 09	I								
Studi, ricerche, collaborazioni e simili										
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	58	50	35	40	30	30	30	120
		TOT	58	50	35	40	30	30	30	120
<u>\$10.009</u>	02 17	I								
Azioni innovative in materia di politiche del lavoro										
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	26.500	375	0	0	0	0	26.500
		TOT	0	26.500	375	0	0	0	0	26.500
SERVIZIO 01 AFFARI GENERALI										
<u>\$10.013</u>	02 17	II								
Investimenti a favore della formazione professionale										
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>\$10.014</u>	01 10	I								
Spese per notifiche e pignoramenti										
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	1	5	6	0	0	0	0	5
		TOT	1	5	6	0	0	0	0	5

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 10 LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		Cassa	2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze		Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
S10.015	02.17	I								
Iniziativa comunitaria "Equal"			6.150	3.493	0	0	0	0	0	3.493
		AS	1.222	591	5.536	0	0	0	0	591
		FR	7.372	4.084	5.536	0	0	0	0	4.084
		TOT								
TOTALE SERVIZIO 01			6.150	3.493	0	0	0	0	0	3.493
ASSEGNAZIONI STATALI			1.223	596	5.542	0	0	0	0	596
FONDI REGIONALI			7.373	4.089	5.542	0	0	0	0	4.089
TOTALE										
SERVIZIO 02										
AMMORTIZZATORI SOCIALI E										
POLITICHE DEGLI INCENTIVI										
S10.021	02.17	I								
Spese correnti per l'imprenditoria femminile			423	75	0	75	75	75	75	225
		AS	671	75	300	75	75	75	75	225
		FR	1.094	150	300	150	150	150	150	450
		TOT								
S10.022	02.17	I								
Interventi sul costo del lavoro			17.305	1.500	0	0	0	0	0	1.500
		AS	60	30	4.000	30	30	30	30	90
		FR	17.365	1.530	4.000	30	30	30	30	1.590
		TOT								
S10.023	02.17	I								
Politiche attive del lavoro - Parte corrente			0	0	0	0	0	0	0	0
		AS	3.155	600	421	500	400	400	400	1.500
		FR	3.155	600	421	500	400	400	400	1.500
		TOT								
S10.024	02.17	II								
Politiche attive del lavoro - Investimenti			0	0	0	0	0	0	0	0
		AS	104.871	33.844	42.913	30.414	30.314	30.314	30.314	94.572
		FR	104.871	33.844	42.913	30.414	30.314	30.314	30.314	94.572
		TOT								
S10.025	02.17	II								
Interventi a sostegno dell'imprenditoria femminile			19.979	3.589	0	3.589	3.589	3.589	3.589	10.767
		AS	6.106	1.800	6.084	1.800	1.800	1.800	1.800	5.400
		FR	26.085	5.389	6.084	5.389	5.389	5.389	5.389	16.167
		TOT								
S10.026	02.17	I								
Borse di studio per progetti formativi			0	0	0	0	0	0	0	0
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT								

STATO DI PREVISIONE 10 LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Importi in migliaia di Euro

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			CODICI	TITOLO	2006			2007		2008	TOTALE
					Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	COMPETENZE	
S10.027			02 17	I	0	0	0	0	0	0	0
Interventi a favore dei lavoratori socialmente utili					1.030	1.000	1.325	0	0	0	1.000
TOT					1.030	1.000	1.325	0	0	0	1.000
S10.028			02 17	II	21.849	0	0	0	0	0	0
Parco Geominerario della Sardegna					687	15.000	17.876	0	0	0	15.000
TOT					22.536	15.000	17.876	0	0	0	15.000
S10.029			04 17	I	667	0	0	0	0	0	0
Misure per l'emersione dell'economia sommersa					0	0	650	0	0	0	0
TOT					667	0	650	0	0	0	0
S10.030			02 17	II	0	0	0	0	0	0	0
Progetto "Sardegna fatti bella"					0	0	0	0	0	0	0
TOT					0	0	0	0	0	0	0
TOTALE SERVIZIO 02					60.223	5.164	0	3.664	3.664		12.492
ASSEGNAZIONI STATALI					116.580	52.349	73.569	32.819	32.619		117.787
FONDI REGIONALI					176.803	57.513	73.569	36.483	36.283		130.279
TOTALE											
SERVIZIO 03 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE											
S10.035			02 17	I	31.398	9.500	0	9.500	9.500		28.500
Programmazione e politica della formazione e del sistema formativo					82.902	29.211	65.000	20.518	13.518		63.247
TOT					114.300	38.711	65.000	30.018	23.018		91.747
S10.036			02 17	I	30.560	1.820	0	0	0		1.820
POR 2000-2006 - Misura 3.14 - 3.15 - Formazione nell'ambito dell'asse 1 - Risorse naturali - e dell'Asse II - Risorse Culturali					0	0	6.800	0	0		0
TOT					30.560	1.820	6.800	0	0		1.820
S10.037			02 17	I	94.552	33.904	0	0	0		33.904
POR 2000-2006 - Asse 3 - Risorse umane - Formazione					0	0	46.254	0	0		0
TOT					94.552	33.904	46.254	0	0		33.904

segue Legge n. 2/2006

STATO DI PREVISIONE 10 LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

importi in migliaia di Euro

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		Cassa	2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze		Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
S10.038	02 17	I								
POR 2000-2006 - Asse 4 - Sistemi locali di sviluppo - Formazione										
		AS	37.181	8.890	0	0	0	0	0	8.890
		FR	0	0	9.169	0	0	0	0	0
		TOT	37.181	8.890	9.169	0	0	0	0	8.890
S10.039	02 17	I								
POR 2000-2006 - Asse 5 - Città - Formazione										
		AS	18.592	5.335	0	0	0	0	0	5.335
		FR	0	0	6.674	0	0	0	0	0
		TOT	18.592	5.335	6.674	0	0	0	0	5.335
S10.040	02 17	I								
POR 2000-2006 - Asse 6 - Reti di nodi e servizi - Formazione per le Società dell'informazione										
		AS	14.043	5.335	0	0	0	0	0	5.335
		FR	0	0	6.480	0	0	0	0	0
		TOT	14.043	5.335	6.480	0	0	0	0	5.335
S10.041	02 12	II								
Formazione nell'ambito dell'Asse IV - Feoga										
		AS	5.100	0	0	0	0	0	0	0
		FR	900	0	2.840	0	0	0	0	0
		TOT	6.000	0	2.840	0	0	0	0	0
S10.042	01 01	I								
Attività formative e funzionamento delle sedi per la Formazione interna										
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	100	150	129	130	100	100	100	380
		TOT	100	150	129	130	100	100	100	380
TOTALE SERVIZIO 03		ASSEGNAZIONI STATALI								
		FONDI REGIONALI	231.426	64.784	0	9.500	9.500	9.500	9.500	83.784
		TOTALE	83.902	29.361	143.346	20.648	13.618	13.618	13.618	63.627
			315.328	94.145	143.346	30.148	23.118	23.118	23.118	147.411
SERVIZIO 04		POLITICHE PER L'IMPIEGO E SICUREZZA SOCIALE								
S10.049	04 31	I								
Finanziamenti per servizi socio-assistenziali										
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	910	3.526	3.126	2.321	2.321	2.321	2.321	8.168
		TOT	910	3.526	3.126	2.321	2.321	2.321	2.321	8.168
S10.050	01 05	II								
Realizzazione di centri di formazione										
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	0

STATO DI PREVISIONE 10 LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

importi in migliaia di Euro

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		Cassa	2007		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze		Competenze	Competenze	
S10.051	02 17	II						
POR 2000-2006 - Asse 3 - Risorse umane - Politiche attive del lavoro		AS	78.999	38.971	0	0	0	38.971
		FR	15.292	5.492	34.023	0	0	5.492
		TOT	94.291	44.463	34.023	0	0	44.463
S10.052	02 17	I						
Politiche per l'impiego dei diversamente abili		AS	144	621	0	621	621	1.863
		FR	1.722	1.500	1.518	1.000	1.000	3.500
		TOT	1.866	2.121	1.518	1.621	1.621	5.363
S10.053	02 17	I						
Delega in materia di mercato del lavoro		AS	0	11.260	0	11.260	11.260	33.780
		FR	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	11.260	0	11.260	11.260	33.780
TOTALE SERVIZIO 04		ASSEGNAZIONI STATALI	79.143	50.852	0	11.881	11.881	74.614
		FONDI REGIONALI	17.924	10.518	38.667	3.321	3.321	17.160
		TOTALE	97.067	61.370	38.667	15.202	15.202	91.774
SERVIZIO 05		COOPERAZIONE, EMIGRAZIONE E IMMIGRAZIONE						
S10.057	04 31	I						
Interventi a favore degli immigrati ed emigrati		AS	451	0	0	0	0	0
		FR	3.581	5.000	4.904	3.800	3.600	12.400
		TOT	4.032	5.000	4.904	3.800	3.600	12.400
S10.058	04 39	I						
Interventi a favore della cooperazione		AS	0	0	0	0	0	0
		FR	202	3.278	3.123	2.478	1.978	7.734
		TOT	202	3.278	3.123	2.478	1.978	7.734
S10.059	04 39	II						
Investimenti a favore della cooperazione		AS	0	0	0	0	0	0
		FR	50.889	26.000	35.000	19.950	19.000	64.950
		TOT	50.889	26.000	35.000	19.950	19.000	64.950
S10.060	02 17	II						
Progetti comunali per l'occupazione		AS	0	0	0	0	0	0
		FR	1.036	0	1.000	0	0	0
		TOT	1.036	0	1.000	0	0	0

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 10 LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		Cassa	2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze		Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALE SERVIZIO 05		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	451 55.708 56.159	0 34.278 34.278	0 44.027 44.027	0 26.228 26.228	0 24.578 24.578	0 85.084 85.084		
SERVIZIO 30		COORDINAMENTO TERRITORIALE DELLE SEDI PERIFERICHE CAGLIARI - ORISTANO								
S10.066	02 17	I								
Attività formativa nelle province di Cagliari e Oristano		AS	0	0	0	0	0	0		
		FR	2.252	3.000	2.753	2.000	1.500	6.500		
		TOT	2.252	3.000	2.753	2.000	1.500	6.500		
S10.067	02 17	II								
Investimenti a favore della formazione professionale		AS	0	0	0	0	0	0		
		FR	797	0	388	0	0	0		
		TOT	797	0	388	0	0	0		
TOTALE SERVIZIO 30		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0 3.049 3.049	0 3.000 3.000	0 3.141 3.141	0 2.000 2.000	0 1.500 1.500	0 6.500 6.500		
SERVIZIO 31		COORDINAMENTO TERRITORIALE DELLE SEDI PERIFERICHE SASSARI - NUORO								
S10.073	02 17	I								
Attività formativa nelle province di Nuoro e Sassari		AS	0	0	0	0	0	0		
		FR	2.784	3.100	2.903	2.100	2.100	7.300		
		TOT	2.784	3.100	2.903	2.100	2.100	7.300		
S10.074	02 17	II								
Investimenti a favore della formazione professionale		AS	0	0	0	0	0	0		
		FR	6	0	6	0	0	0		
		TOT	6	0	6	0	0	0		
TOTALE SERVIZIO 31		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	0 2.790 2.790	0 3.100 3.100	0 2.909 2.909	0 2.100 2.100	0 2.100 2.100	0 7.300 7.300		
TOTALE DIREZIONE 01		ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE	378.295 281.357 659.652	124.293 165.252 289.545	0 317.404 317.404	25.045 87.156 112.201	25.045 77.766 102.811	174.383 330.174 504.557		

importi in migliaia di Euro

TOTALI SPESA	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
	Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
ASSEGNAZIONI STATALI	378.816	124.293	0	25.045	25.045	25.045	25.045	174.383
FONDI REGIONALI	311.189	172.248	328.422	91.722	91.722	81.312	81.312	345.282
TOTALE TITOLI	690.005	296.541	328.422	116.767	116.767	106.357	106.357	519.665

importi in migliaia di Euro

TOTALI SPESA		2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
		Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze		
TOTALE									
ASSEGNAZIONI STATALI		1.391.323	1.071.731	0	978.635	966.892	966.892	3.017.258	
FONDI REGIONALI		1.597.058	3.233.081	5.753.332	3.085.537	3.109.653	3.109.653	9.428.271	
TOTALE TITOLO I		2.988.381	4.304.812	5.753.332	4.064.172	4.076.545	4.076.545	12.445.529	
ASSEGNAZIONI STATALI		3.403.444	701.310	0	61.602	54.240	54.240	817.152	
FONDI REGIONALI		3.154.787	1.057.438	2.724.938	651.215	758.925	758.925	2.467.578	
TOTALE TITOLO II		6.558.231	1.758.748	2.724.938	712.817	813.165	813.165	3.284.730	
ASSEGNAZIONI STATALI		1	25.303	0	26.946	2.130	2.130	54.379	
FONDI REGIONALI		4.884	235.304	260.607	288.817	238.389	238.389	742.510	
TOTALE TITOLO III		4.885	260.607	260.607	295.763	240.519	240.519	796.889	
ASSEGNAZIONI STATALI		0	0	0	0	0	0	0	
FONDI REGIONALI		6.208	25.013	31.948	25.013	25.013	25.013	75.039	
TOTALE TITOLO IV		6.208	25.013	31.948	25.013	25.013	25.013	75.039	
ASSEGNAZIONI STATALI		0	0	0	0	0	0	0	
FONDI REGIONALI		0	3.166.598	0	0	0	0	3.166.598	
TOTALE TITOLO V		0	3.166.598	0	0	0	0	3.166.598	
ASSEGNAZIONI STATALI		4.794.768	1.798.344	0	1.067.183	1.023.262	1.023.262	3.888.789	
FONDI REGIONALI		4.762.937	7.717.434	8.770.825	4.030.582	4.131.980	4.131.980	15.879.996	
TOTALE TITOLI		9.557.705	9.515.778	8.770.825	5.097.765	5.155.242	5.155.242	19.768.785	

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
11 PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

NOTA: Gli importi sono indicati in migliaia di euro (1 euro = 1.936,27 lire)

STATO DI PREVISIONE 11 PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
 importi in migliaia di Euro

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007	2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa		Competenze	Competenze	
DIREZIONE 01 DIREZIONE GENERALE									
S11.007	01 09	I							
Spese per studi, ricerche, collaborazioni e simili									
		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	61	80	82	60	40	180	
		TOT	61	80	82	60	40	180	
S11.008	05 42	I							
Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare									
		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	8.000	8.000	0	0	8.000	
		TOT	0	8.000	8.000	0	0	8.000	
S11.009	01 04	I							
Rendimento e posizione personale non dirigente									
		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	395	0	395	0	0	0	0
		TOT	395	0	395	0	0	0	0
SERVIZIO 02 LINGUA E CULTURA SARDA, EDITORIA E INFORMAZIONE									
S11.014	04 35	I							
Interventi nel campo della comunicazione e tutela delle attività culturali									
		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0
S11.015	04 35	I							
Interventi per la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura sarda									
		AS	2.805	0	0	0	0	0	0
		FR	8.376	4.236	4.995	2.686	1.836	8.758	
		TOT	11.181	4.236	4.995	2.686	1.836	8.758	
S11.016	04 35	I							
Interventi per manifestazioni tradizionali e dell'identità									
		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	310	300	219	200	200	700	
		TOT	310	300	219	200	200	700	
S11.017	04 35	I							
Interventi per promuovere e sostenere l'editoria e l'informazione									
		AS	0	67	0	67	0	134	
		FR	1.063	1.408	1.491	818	413	2.639	
		TOT	1.063	1.475	1.491	885	413	2.773	

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			2006		2007		2008		TOTALE
CODICI	TITOLO		Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	COMPETENZE	
<u>S11.018</u>	II								
Investimenti per attività culturali	04 35	AS	0	0	0	0	0	0	
		FR	0	0	0	0	0	0	
		TOT	0	0	0	0	0	0	
TOTALE SERVIZIO 02			2.805	67	0	67	0	134	
FONDI REGIONALI			9.749	5.944	6.705	3.704	2.449	12.097	
TOTALE			12.554	6.011	6.705	3.771	2.449	12.231	
SERVIZIO 03									
BENI CULTURALI									
<u>S11.023</u>	I								
Contributi per il funzionamento dell'Istituto Superiore Regionale	01 06	AS	0	0	0	0	0	0	
Etnografico (I.S.R.E.)		FR	0	3.544	3.140	3.544	3.544	10.632	
		TOT	0	3.544	3.140	3.544	3.544	10.632	
<u>S11.024</u>	II								
Finanziamenti all'Istituto Superiore Regionale Etnografico	04 34	AS	0	0	0	0	0	0	
(I.S.R.E.) per investimenti		FR	2.423	0	1.547	0	0	0	
		TOT	2.423	0	1.547	0	0	0	
<u>S11.025</u>	I								
Tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali	04 36	AS	0	0	0	0	0	0	
		FR	1.424	1.470	1.766	540	0	2.010	
		TOT	1.424	1.470	1.766	540	0	2.010	
<u>S11.026</u>	II								
P.O.R. 2000-2006 - Asse 2 - Risorse culturali - Beni culturali	04 36	AS	117.290	31.660	0	0	0	31.660	
		FR	21.662	2.535	46.555	0	0	2.535	
		TOT	138.952	34.195	46.555	0	0	34.195	
<u>S11.027</u>	II								
Investimenti per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei	04 36	AS	5.131	3.830	0	2.920	6.430	13.180	
beni culturali		FR	37.871	6.550	14.400	6.730	7.170	20.450	
		TOT	43.002	10.380	14.400	9.650	13.600	33.630	
TOTALE SERVIZIO 03			122.421	35.490	0	2.920	6.430	44.840	
ASSEGNAZIONI STATALI			63.380	14.099	67.408	10.814	10.714	35.627	
FONDI REGIONALI			185.801	49.589	67.408	13.734	17.144	80.467	
TOTALE									
SERVIZIO 04									
BENI LIBRARI									

STATO DI PREVISIONE 11 PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

importi in migliaia di Euro

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		Cassa	2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze		Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
S11.033	04 35	I								
Interventi a favore delle biblioteche e per la promozione della lettura			55	0	0	0	0	0	0	0
		AS	13.772	12.821	15.207	11.370	10.670	10.670	34.861	34.861
		FR	13.827	12.821	15.207	11.370	10.670	10.670	34.861	34.861
		TOT								
S11.034	04 35	I								
Beni librari			0	0	0	0	0	0	0	0
		AS	527	300	500	230	170	170	700	700
		FR	527	300	500	230	170	170	700	700
		TOT								
S11.036	04 36	II								
Servizi bibliotecari ed archivistici			5.941	539	0	0	0	0	539	539
		AS	816	0	3.106	0	0	0	0	0
		FR	6.757	539	3.106	0	0	0	539	539
		TOT								
TOTALE SERVIZIO 04		ASSEGNAZIONI STATALI	5.996	539	0	0	0	0	539	539
FONDI REGIONALI			15.115	13.121	18.813	11.600	10.840	10.840	35.561	35.561
TOTALE			21.111	13.660	18.813	11.600	10.840	10.840	36.100	36.100
SERVIZIO 05		BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO								
S11.042	04 34	I								
Biblioteca e archivio storico regionali, documentazione storica e cultura locale			0	80	0	120	0	0	200	200
		AS	244	350	474	200	200	200	750	750
		FR	244	430	474	320	200	200	950	950
		TOT								
TOTALE SERVIZIO 05		ASSEGNAZIONI STATALI	0	80	0	120	0	0	200	200
FONDI REGIONALI			244	350	474	200	200	200	750	750
TOTALE			244	430	474	320	200	200	950	950
SERVIZIO 06		SPORT E SPETTACOLO								
S11.048	04 37	I								
Manifestazioni ed iniziative di promozione nel settore dello sport			47	0	0	0	0	0	0	0
		AS	15.846	12.776	13.249	9.426	9.266	9.266	31.468	31.468
		FR	15.893	12.776	13.249	9.426	9.266	9.266	31.468	31.468
		TOT								
S11.049	04 37	II								
Interventi in conto capitale per impianti sportivi			0	0	0	0	0	0	0	0
		AS	4.104	1.502	3.932	1.102	1.102	1.102	3.706	3.706
		FR	4.104	1.502	3.932	1.102	1.102	1.102	3.706	3.706
		TOT								

Importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 11 PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
S11.050	04 37	I Formazione e tutela sanitaria nel settore dello sport	0	0	0	0	0	0	0	0
		AS								875
		FR	729	405	425	300	170	170		875
		TOT	729	405	425	300				
S11.051	04 38	II P.O.R. 2000-2006 - Asse 2 - Risorse culturali - Spettacolo								
		AS	46.332	20.312	0	0	0	0	0	20.312
		FR	8.177	3.209	27.334	0	0	0	0	3.209
		TOT	54.509	23.521	27.334	0	0	0	0	23.521
S11.052	04 38	I Interventi per attività e manifestazioni culturali e di spettacolo	0	0	0	0	0	0	0	0
		AS								
		FR	10.474	26.046	23.974	19.146	18.346	18.346		63.538
		TOT	10.474	26.046	23.974	19.146				63.538
S11.053	04 38	II Investimenti per attività culturali	0	80	0	270	0	0	0	350
		AS								
		FR	2.049	0	1.476	0	0	0	0	0
		TOT	2.049	80	1.476	270	0	0	0	350
S11.054	04 35	I Progetto "La Fabbrica della Creatività"	0	0	0	0	0	0	0	0
		AS								
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE SERVIZIO 06 ASSEGNAZIONI STATALI			46.379	20.392	0	270	0	0	0	20.662
FONDI REGIONALI			41.379	43.938	70.390	29.974	28.884	28.884		102.796
TOTALE			87.758	64.330	70.390	30.244	28.884	28.884		123.458
SERVIZIO 07 ISTRUZIONE										
S11.059	04 34	I Interventi per il diritto allo studio - Spese correnti	13.730	0	0	0	0	0	0	0
		AS								
		FR	2.757	3.495	16.998	2.770	2.750	2.750		9.015
		TOT	16.487	3.495	16.998	2.770	2.750	2.750		9.015
S11.060	04 34	I Interventi a favore della scuola dell'infanzia - Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0
		AS								
		FR	9.840	21.000	22.259	20.800	20.800	20.800		62.600
		TOT	9.840	21.000	22.259	20.800	20.800	20.800		62.600

STATO DI PREVISIONE 11 PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

importi in migliaia di Euro

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
S11.061	04 34	II								
Interventi per il diritto allo studio - Investimenti		AS	3.829	0	0	0	0	0	0	0
		FR	120	0	2.656	0	0	0	0	0
		TOT	3.949	0	2.656	0	0	0	0	0
S11.062	04 34	I								
Istruzione dell'obbligo e superiore		AS	0	222	0	0	0	0	0	222
		FR	350	10.110	8.243	200	200	200	200	10.510
		TOT	350	10.332	8.243	200	200	200	200	10.732
S11.063	04 34	II								
Investimenti a favore dell'istruzione dell'obbligo e superiore		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	228	100	198	60	60	60	60	220
		TOT	228	100	198	60	60	60	60	220
S11.064	04 34	II								
P.O.R. 2000-2006 - Asse 3 - Prevenzione, dispersione scolastica e infrastrutture scolastiche		AS	34.366	10.169	0	0	0	0	0	10.169
		FR	6.503	136	15.000	0	0	0	0	136
		TOT	40.869	10.305	15.000	0	0	0	0	10.305
S11.065	03 24	II								
Edilizia scolastica e adeguamento locali		AS	292	0	0	0	0	0	0	0
		FR	125.167	26.000	51.052	0	0	0	0	26.000
		TOT	125.459	26.000	51.052	0	0	0	0	26.000
S11.066	04 34	I								
Contributi per favorire il diritto allo studio		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	280	270	320	230	190	190	190	690
		TOT	280	270	320	230	190	190	190	690
S11.067	04 34	I								
Formazione universitaria		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	26.506	28.763	27.425	19.188	19.188	19.188	19.188	67.139
		TOT	26.506	28.763	27.425	19.188	19.188	19.188	19.188	67.139
S11.068	04 34	II								
Istruzione universitaria - Investimenti		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	14.005	3.000	3.500	0	0	0	0	3.000
		TOT	14.005	3.000	3.500	0	0	0	0	3.000

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 11 PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
S11.069	01 06	I								
Diritto allo studio universitario - ERSU - Spese correnti			34	10.709	0	10.709	0	0	0	21.418
		AS								
		FR	2.232	22.203	33.000	22.203	22.203	22.203	22.203	66.609
		TOT	2.266	32.912	33.000	32.912	22.203	22.203	22.203	88.027
S11.070	04 34	II								
Diritto allo studio universitario - ERSU - Investimenti			0	0	0	0	0	0	0	0
		AS								
		FR	15.764	3.357	4.780	3.357	3.357	3.357	3.357	10.071
		TOT	15.764	3.357	4.780	3.357	3.357	3.357	3.357	10.071
S11.071	04 34	II								
P.O.R. 2000-2006 - Asse 3 - Formazione integrata e universitaria e altri interventi comunitari			17.278	10.212	0	0	0	0	0	10.212
		AS								
		FR	3.393	1.802	10.532	0	0	0	0	1.802
		TOT	20.671	12.014	10.532	0	0	0	0	12.014
S11.072	04 34	I								
Formazione integrata			0	0	0	0	0	0	0	0
		AS								
		FR	1.798	1.520	1.868	503	353	353	353	2.376
		TOT	1.798	1.520	1.868	503	353	353	353	2.376
S11.073	04 34	I								
Progetto "Sardegna parla inglese"			0	0	0	0	0	0	0	0
		AS								
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE SERVIZIO 07		ASSEGNAZIONI STATALI	69.529	31.312	0	10.709	0	0	0	42.021
FONDI REGIONALI			208.943	121.756	197.831	69.311	69.101	69.101	69.101	260.168
TOTALE			278.472	153.068	197.831	80.020	69.101	69.101	69.101	302.189
SERVIZIO 30 TUTELA PAESAGGIO DI CAGLIARI										
S11.079	01 01	I								
Indennità e rimborsi a componenti Comitati			0	0	0	0	0	0	0	0
		AS								
		FR	6	8	14	8	8	8	8	24
		TOT	6	8	14	8	8	8	8	24
S11.080	03 30	II								
Tutela paesaggio Cagliari			0	1.370	0	200	0	0	0	1.570
		AS								
		FR	759	0	200	0	0	0	0	0
		TOT	759	1.370	200	200	0	0	0	1.570

STATO DI PREVISIONE 11 PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

importi in migliaia di Euro

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007	2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa		Competenze	Competenze	
TOTALE SERVIZIO 30	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0 765 765	1.370 8 1.378	0 214 214	200 8 208	0 8 8	1.570 24 1.594	
SERVIZIO 31	TUTELA PAESAGGIO DI ORISTANO								
<u>S11.084</u>	01 01 I	AS	0	0	0	0	0	0	
	Indennità e rimborsi a componenti Comitati	FR	10	8	18	8	8	24	
	TOT		10	8	18	8	8	24	
<u>S11.085</u>	03 30 II	AS	0	0	0	0	0	0	
	Tutela paesaggio Oristano	FR	51	0	23	0	0	0	
	TOT		51	0	23	0	0	0	
TOTALE SERVIZIO 31	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0 61 61	0 8 8	0 41 41	0 8 8	0 8 8	0 24 24	
SERVIZIO 32	TUTELA PAESAGGIO DI SASSARI								
<u>S11.089</u>	01 01 I	AS	0	0	0	0	0	0	
	Indennità e rimborsi a componenti Comitati	FR	9	8	17	8	8	24	
	TOT		9	8	17	8	8	24	
<u>S11.090</u>	03 30 II	AS	0	595	0	0	0	595	
	Tutela paesaggio Sassari	FR	1.091	0	400	0	0	0	
	TOT		1.091	595	400	0	0	595	
TOTALE SERVIZIO 32	ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE		0 1.100 1.100	595 8 603	0 417 417	0 8 8	0 8 8	595 24 619	
SERVIZIO 33	TUTELA PAESAGGIO DI NUORO								
<u>S11.095</u>	03 30 II	AS	0	0	0	0	0	0	
	Tutela paesaggio Nuoro	FR	567	0	150	0	0	0	
	TOT		567	0	150	0	0	0	

importi in migliaia di Euro

TOTALI SPESA		2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
		Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
\$11.096	01.01 I								
Indennità e rimborsi a componenti Comitati	AS	0	0	0	0	0	0	0	0
	FR	10	8	18	8	8	8	8	24
	TOT	10	8	18	8	8	8	8	24
TOTALE SERVIZIO 33									
ASSEGNAZIONI STATALI		0	0	0	0	0	0	0	0
FONDI REGIONALI		577	8	168	8	8	8	8	24
TOTALE		577	8	168	8	8	8	8	24
TOTALE DIREZIONE 01									
ASSEGNAZIONI STATALI		247.130	89.845	0	14.286	6.430	6.430	6.430	110.561
FONDI REGIONALI		341.769	207.320	370.938	125.695	122.260	122.260	122.260	455.275
TOTALE		588.899	297.165	370.938	139.981	128.690	128.690	128.690	565.836
TOTALE STATO DI PREVISIONE 11									
ASSEGNAZIONI STATALI		16.671	11.078	0	10.896	0	0	0	21.974
FONDI REGIONALI		97.019	159.134	184.102	114.451	110.576	110.576	110.576	384.161
TOTALE TITOLO I		113.690	170.212	184.102	125.347	110.576	110.576	110.576	406.135
ASSEGNAZIONI STATALI		230.459	78.767	0	3.390	6.430	6.430	6.430	88.587
FONDI REGIONALI		244.750	48.191	186.841	11.249	11.689	11.689	11.689	71.129
TOTALE TITOLO II		475.209	126.958	186.841	14.639	18.119	18.119	18.119	159.716
ASSEGNAZIONI STATALI		247.130	89.845	0	14.286	6.430	6.430	6.430	110.561
FONDI REGIONALI		341.769	207.325	370.943	125.700	122.265	122.265	122.265	455.290
TOTALE TITOLI		588.899	297.170	370.943	139.988	128.695	128.695	128.695	555.851

importi in migliaia di Euro

TOTALI SPESA	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
	Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALE								
ASSEGNAZIONI STATALI	1.391.323	1.071.731	0	978.635	966.892	966.892	966.892	3.017.258
FONDI REGIONALI	1.597.058	3.233.081	5.753.332	3.085.537	3.109.653	3.109.653	3.109.653	9.428.271
TOTALE TITOLO I	2.988.381	4.304.812	5.753.332	4.064.172	4.076.545	4.076.545	4.076.545	12.445.529
ASSEGNAZIONI STATALI	3.403.444	701.310	0	61.602	54.240	54.240	54.240	817.152
FONDI REGIONALI	3.154.787	1.057.438	2.724.938	651.215	758.925	758.925	758.925	2.467.578
TOTALE TITOLO II	6.558.231	1.758.748	2.724.938	712.817	813.165	813.165	813.165	3.284.730
ASSEGNAZIONI STATALI	1	25.303	0	26.946	2.130	2.130	2.130	54.379
FONDI REGIONALI	4.884	235.304	260.607	268.817	238.389	238.389	238.389	742.510
TOTALE TITOLO III	4.885	260.607	260.607	295.763	240.519	240.519	240.519	796.889
ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDI REGIONALI	6.208	25.013	31.948	25.013	25.013	25.013	25.013	75.039
TOTALE TITOLO IV	6.208	25.013	31.948	25.013	25.013	25.013	25.013	75.039
ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDI REGIONALI	0	3.166.598	0	0	0	0	0	3.166.598
TOTALE TITOLO V	0	3.166.598	0	0	0	0	0	3.166.598
ASSEGNAZIONI STATALI	4.794.768	1.798.344	0	1.067.183	1.023.262	1.023.262	1.023.262	3.888.789
FONDI REGIONALI	4.762.937	7.717.434	8.770.825	4.030.582	4.131.980	4.131.980	4.131.980	15.879.996
TOTALE TITOLI	9.557.705	9.515.778	8.770.825	5.097.765	5.155.242	5.155.242	5.155.242	19.768.785

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
12 IGIENE, SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE

NOTA: Gli importi sono indicati in migliaia di euro (1 euro = 1.936,27 lire)

STATO DI PREVISIONE 12 IGIENE, SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE							importi in migliaia di Euro	
UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007		2008	
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	TOTALE COMPETENZE
DIREZIONE 00	DIREZIONE POLITICA							
S12.001	01 01	I						
Spese di rappresentanza		AS	0	0	0	0	0	0
		FR	0	5	5	5	5	15
		TOT	0	5	5	5	5	15
TOTALE DIREZIONE 00	ASSEGNAZIONI STATALI		0	0	0	0	0	0
	FONDI REGIONALI		0	5	5	5	5	15
	TOTALE		0	5	5	5	5	15

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 12 IGIENE, SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			CODICI		TITOLO		2006			2007		2008		TOTALE		
							Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	COMPETENZE		
DIREZIONE 01 DIREZIONE GENERALE																
<u>S12.006</u>			05 42		I		0	0	0	0	0	0	0	0		
Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare							0	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500		
TOT							0	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500		
<u>S12.007</u>			01 04		I		0	0	0	0	0	0	0	0		
Rendimento e posizione personale non dirigente							216	0	216	0	0	0	0	0		
FR							216	0	216	0	0	0	0	0		
TOT							216	0	216	0	0	0	0	0		
<u>S12.009</u>			01 09		I		2.211	1.300	0	0	0	0	0	1.300		
Studi, ricerche, collaborazioni e simili							15	0	627	0	0	0	0	0		
TOT							2.226	1.300	627	0	0	0	0	1.300		
SERVIZIO 01 AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SISTEMA INFORMATIVO																
<u>S12.014</u>			01 09		I		1	0	0	0	0	0	0	0		
Sistema informativo assessorato							147	100	148	100	100	100	100	300		
TOT							148	100	148	100	100	100	100	300		
<u>S12.015</u>			04 33		I		0	0	0	0	0	0	0	0		
Notificazione di atti							0	2	2	2	2	2	2	6		
FR							0	2	2	2	2	2	2	6		
TOT							0	2	2	2	2	2	2	6		
<u>S12.016</u>			06 45		I		0	0	0	0	0	0	0	0		
Rimborsi alle USL per il personale comandato							0	0	0	0	0	0	0	0		
FR							0	0	0	0	0	0	0	0		
TOT							0	0	0	0	0	0	0	0		
<u>S12.017</u>			07 48		I		0	0	0	0	0	0	0	0		
Partite che si compensano nell'entrata							0	0	0	0	0	0	0	0		
FR							0	5	0	5	5	5	5	15		
TOT							0	5	0	5	5	5	5	15		

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 12 IGIENE, SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	
S12.018	04 33	I							
Sanzioni amministrative									
		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0
S12.019	01 01	I							
Indennità e rimborsi a componenti Commissioni varie									
		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	23	25	50	25	25	25	75
		TOT	23	25	50	25	25	25	75
S12.020	01 09	II							
Società dell'informazione									
		AS	6.357	0	0	0	0	0	0
		FR	2.293	0	0	0	0	0	0
		TOT	8.650	0	0	0	0	0	0
TOTALE SERVIZIO 01									
ASSEGNAZIONI STATALI			6.358	0	0	0	0	0	0
FONDI REGIONALI			2.463	132	200	132	132	132	396
TOTALE			8.821	132	200	132	132	132	396
SERVIZIO 02									
PROGRAMMAZIONE SANITARIA ED ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTROLLI DI GESTIONE									
S12.024	04 33	I							
Formazione e aggiornamento del personale sanitario e veterinario									
		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	100	25	100	100	100	300
		TOT	0	100	25	100	100	100	300
S12.025	04 33	I							
Programmi speciali di ricerca, sperimentazione, prevenzione ed educazione sanitaria.									
		AS	2.101	0	0	0	0	0	0
		FR	2.202	1.500	1.877	1.500	1.500	1.500	4.500
		TOT	4.303	1.500	1.877	1.500	1.500	1.500	4.500
S12.026	04 33	I							
Formazione del personale sanitario									
		AS	17.176	0	0	0	0	0	0
		FR	498	0	2.800	0	0	0	0
		TOT	17.674	0	2.800	0	0	0	0
S12.027	04 33	I							
Lotta contro le patologie croniche e sociali									
		AS	169	0	0	0	0	0	0
		FR	818	550	642	250	250	250	1.050
		TOT	987	550	642	250	250	250	1.050

importi in migliaia di Euro

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		CODICI	TITOLO	2006		2007	2008	TOTALE
				Residui	Competenze	Cassa	Competenze	COMPETENZE
S12.028	Investimenti per la lotta contro le malattie sociali	04 33	II					
			AS	0	0	0	0	0
			FR	754	250	370	0	250
			TOT	754	250	370	0	250
S12.029	Strutture sanitarie	04 33	II					
			AS	17.661	0	0	0	0
			FR	7.569	68.000	23.307	2.000	72.000
			TOT	25.230	68.000	23.307	2.000	72.000
S12.030	Spese per il Servizio Sanitario Regionale. Parte corrente	04 33	I					
			AS	989.885	903.190	0	895.405	2.694.000
			FR	860.137	1.401.060	3.318.972	1.675.116	4.791.484
			TOT	1.850.022	2.304.250	3.318.972	2.570.521	7.485.484
S12.031	Finanziamento scuola di specializzazione facoltà di veterinaria	04 40	I					
			AS	410	386	0	386	1.158
			FR	0	0	336	0	0
			TOT	410	386	336	386	1.158
S12.032	Borse di studio di medicina e veterinaria	04 35	I					
			AS	0	0	0	0	0
			FR	9	4.500	4.500	4.500	13.500
			TOT	9	4.500	4.500	4.500	13.500
S12.033	Rimborsi per contributi indebiti o inesigibili	04 33	I					
			AS	0	0	0	0	0
			FR	0	0	0	0	0
			TOT	0	0	0	0	0
S12.034	Partite che si compensano nell'entrata	07 48	II					
			AS	0	0	0	0	0
			FR	0	5	0	5	15
			TOT	0	5	0	5	15
S12.035	Controlli sulle Aziende Sanitarie	04 33	I					
			AS	0	0	0	0	0
			FR	171	0	10	0	0
			TOT	171	0	10	0	0

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 12 IGIENE, SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		Cassa	2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze		Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALE SERVIZIO 02 ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE			1.027.402 872.158 1.899.560	903.576 1.475.965 2.379.541	0 3.352.839 3.352.839	895.791 1.683.471 2.579.262	895.791 1.723.663 2.619.454	895.791 1.723.663 2.619.454	2.895.158 4.883.099 7.578.257	
SERVIZIO 03 ASSISTENZA DISTRETTUALE ED OSPEDALIERA ED OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO										
S12.041	01 09	I								
Osservatorio epidemiologico regionale										
		AS	0	0	0	0	0	0	0	
		FR	133	80	54	80	80	80	240	
		TOT	133	80	54	80	80	80	240	
S12.042	04 33	I								
Assistenza sanitaria										
		AS	0	413	0	0	0	0	413	
		FR	1.193	2.300	1.933	1.500	1.500	1.500	5.300	
		TOT	1.193	2.713	1.933	1.500	1.500	1.500	5.713	
S12.043	04 33	II								
Contributi alle associazioni di volontariato										
		AS	0	0	0	0	0	0	0	
		FR	648	40	267	40	40	40	120	
		TOT	648	40	267	40	40	40	120	
S12.044	04 33	I								
Attività trapianti e approvvigionamento di sangue ed emoderivati										
		AS	1.869	1.233	0	1.000	1.000	1.000	3.233	
		FR	1.604	3.630	3.900	2.130	2.130	2.130	7.890	
		TOT	3.473	4.863	3.900	3.130	3.130	3.130	11.123	
S12.045	04 33	II								
Strutture trasfusionali										
		AS	0	0	0	0	0	0	0	
		FR	0	0	0	0	0	0	0	
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	
S12.046	04 33	I								
Liste di attesa										
		AS	0	0	0	0	0	0	0	
		FR	0	0	0	0	0	0	0	
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	
S12.047	04 33	I								
Farmacie										
		AS	1.028	300	0	300	300	300	900	
		FR	225	175	1.253	125	125	125	425	
		TOT	1.253	475	1.253	425	425	425	1.325	

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 12 IGIENE, SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		CODICI	TITOLO	2006			2007	2008	TOTALE
				Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	COMPETENZE
S12.048		04 31	I						
Assistenza domiciliare integrata			AS	0	0	0	0	0	0
			FR	0	0	0	0	0	0
			TOT	0	0	0	0	0	0
S12.049		04 31	I						
Consultori familiari			AS	898	0	0	0	0	0
			FR	0	0	224	0	0	0
			TOT	898	0	224	0	0	0
TOTALE SERVIZIO 03									
ASSEGNAZIONI STATALI				3.795	1.946	0	1.300	1.300	4.546
FONDI REGIONALI				3.803	6.225	7.631	3.875	3.875	13.975
TOTALE				7.598	8.171	7.631	5.175	5.175	18.521
SERVIZIO 04 PREVENZIONE									
S12.055		04 33	I						
Igiene e sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro			AS	292	1.260	0	0	0	1.260
			FR	100	0	121	0	0	0
			TOT	392	1.260	121	0	0	1.260
S12.056		04 33	I						
Igiene degli alimenti di origine animale			AS	0	0	0	0	0	0
			FR	1.800	236	1.057	196	196	628
			TOT	1.800	236	1.057	196	196	628
S12.057		01 06	I						
Istituto zooprofilattico. Parte corrente			AS	2.586	13.371	0	13.371	13.371	40.113
			FR	2.098	820	18.875	0	0	820
			TOT	4.684	14.191	18.875	13.371	13.371	40.933
S12.058		04 40	II						
Istituto zooprofilattico. Investimenti			AS	0	0	0	0	0	0
			FR	522	0	257	0	0	0
			TOT	522	0	257	0	0	0
S12.059		04 40	I						
Profilassi e lotta contro le malattie infettive nel settore zootecnico			AS	1.317	643	0	600	600	1.843
			FR	3.568	1.669	5.210	600	600	2.869
			TOT	4.885	2.312	5.210	1.200	1.200	4.712

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 12 IGIENE, SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
S12.060	04.40	I								
Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche										
		AS	0	257	0	0	0	0	0	257
		FR	250	730	1.169	500	270	270	270	1.500
		TOT	250	987	1.169	500	270	270	270	1.757
S12.061	04.40	I								
Osservatorio veterinario										
		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	235	80	132	80	80	80	80	240
		TOT	235	80	132	80	80	80	80	240
TOTALE SERVIZIO 04										
		ASSEGNAZIONI STATALI	4.195	15.531	0	13.971	13.971	13.971	13.971	43.473
		FONDI REGIONALI	8.573	3.535	26.821	1.376	1.146	1.146	1.146	6.057
		TOTALE	12.768	19.066	26.821	15.347	15.117	15.117	15.117	49.530
TOTALE DIREZIONE 01										
		ASSEGNAZIONI STATALI	1.043.961	922.353	0	911.062	911.062	911.062	911.062	2.744.477
		FONDI REGIONALI	887.228	1.487.357	3.389.834	1.688.854	1.728.816	1.728.816	1.728.816	4.905.027
		TOTALE	1.931.189	2.409.710	3.389.834	2.599.916	2.639.878	2.639.878	2.639.878	7.649.504

STATO DI PREVISIONE 12 IGIENE, SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE

importi in migliaia di Euro

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze			
DIREZIONE 02 DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI										
S12.064	05 42	I								
Somme per le quali sussiste l'obbligo di pagare		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	0
S12.065	01 04	I								
Rendimento e posizione personale non dirigente		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	0
S12.069	04 31	II								
Investimenti nel settore socio-assistenziale		AS	23.722	7.772	0	0	0	0	0	7.772
		FR	21.777	1.688	15.505	0	0	0	0	1.688
		TOT	45.499	9.460	15.505	0	0	0	0	9.460
SERVIZIO 05 PROGRAMMAZIONE SOCIALE										
S12.067	04 33	I								
Malattie sociali e riabilitazione - Indennità ex T.B.C.		AS	157	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	93	0	0	0	0	0
		TOT	157	0	93	0	0	0	0	0
S12.068	04 31	I								
Interventi in politiche sociali		AS	17.119	17.808	0	11.808	11.808	11.808	11.808	41.424
		FR	506	35.602	53.811	29.252	29.252	29.252	29.252	94.106
		TOT	17.625	53.410	53.811	41.060	41.060	41.060	41.060	135.530
TOTALE SERVIZIO 05 ASSEGNAZIONI STATALI FONDI REGIONALI TOTALE										
		AS	17.276	17.808	0	11.808	11.808	11.808	11.808	41.424
		FR	506	35.602	53.904	29.252	29.252	29.252	29.252	94.106
		TOTALE	17.782	53.410	53.904	41.060	41.060	41.060	41.060	135.530
SERVIZIO 06 VALUTAZIONE, FINANZIAMENTO E MONITORAGGIO DELLA SPESA SOCIALE, PROVVIDENZA AGLI INVALIDI CIVILI										
S12.075	04 31	I								
Invalidi civili		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	34	99	126	99	99	99	99	297
		TOT	34	99	126	99	99	99	99	297

segue Legge n. 2/2006

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 12 IGIENE, SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006		2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	
S12.076	04 31	I							
Interventi in materia socio-assistenziale									
		AS	33.269	0	0	0	0	0	0
		FR	16.891	29.280	44.258	15.580	25.580	70.440	70.440
		TOT	50.160	29.280	44.258	15.580	25.580	70.440	70.440
S12.077	04 33	I							
Tossicodipendenze e AIDS. Spese correnti									
		AS	1.738	0	0	0	0	0	0
		FR	4.673	0	3.887	0	0	0	0
		TOT	6.411	0	3.887	0	0	0	0
S12.079	04 33	I							
Assistenza psichiatrica - Spese correnti									
		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE SERVIZIO 06		ASSEGNAZIONI STATALI	35.007	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	21.598	29.379	48.271	15.679	25.679	70.737	70.737
		TOTALE	56.605	29.379	48.271	15.679	25.679	70.737	70.737
TOTALE DIREZIONE 02		ASSEGNAZIONI STATALI	76.005	25.580	0	11.808	11.808	49.196	49.196
		FONDI REGIONALI	43.881	66.669	117.680	44.931	54.931	166.531	166.531
		TOTALE	119.886	92.249	117.680	56.739	66.739	215.727	215.727
TOTALE STATO DI PREVISIONE 12		ASSEGNAZIONI STATALI	1.072.226	940.161	0	922.870	922.870	2.785.901	2.785.901
		FONDI REGIONALI	897.546	1.484.048	3.467.813	1.731.745	1.781.707	4.997.500	4.997.500
		TOTALE TITOLO I	1.969.772	2.424.209	3.467.813	2.654.615	2.704.577	7.783.401	7.783.401
		ASSEGNAZIONI STATALI	47.740	7.772	0	0	0	7.772	7.772
		FONDI REGIONALI	33.563	69.983	39.706	2.045	2.045	74.073	74.073
		TOTALE TITOLO II	81.303	77.755	39.706	2.045	2.045	81.845	81.845
		ASSEGNAZIONI STATALI	1.119.966	947.933	0	922.870	922.870	2.793.673	2.793.673
		FONDI REGIONALI	931.109	1.554.031	3.507.519	1.733.790	1.783.752	5.071.573	5.071.573
		TOTALE TITOLI	2.051.075	2.501.964	3.507.519	2.656.660	2.706.622	7.865.246	7.865.246

importi in migliaia di Euro

TOTALI SPESA	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
	Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
TOTALE	1.391.323	1.071.731	0	978.635	966.892	966.892	966.892	3.017.258
ASSEGNAZIONI STATALI	1.597.058	3.233.081	5.753.332	3.085.537	3.109.653	3.109.653	3.109.653	9.428.271
FONDI REGIONALI	2.988.381	4.304.812	5.753.332	4.064.172	4.076.545	4.076.545	4.076.545	12.445.529
TOTALE TITOLO I	3.403.444	701.310	0	61.602	54.240	54.240	54.240	817.152
ASSEGNAZIONI STATALI	3.154.787	1.057.438	2.724.938	651.215	758.925	758.925	758.925	2.467.578
FONDI REGIONALI	6.558.231	1.758.748	2.724.938	712.817	813.165	813.165	813.165	3.284.730
TOTALE TITOLO II	1	25.303	0	26.946	2.130	2.130	2.130	54.379
ASSEGNAZIONI STATALI	4.884	235.304	260.607	268.817	238.389	238.389	238.389	742.510
FONDI REGIONALI	4.885	260.607	260.607	295.763	240.519	240.519	240.519	796.889
TOTALE TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSEGNAZIONI STATALI	6.208	25.013	31.948	25.013	25.013	25.013	25.013	75.039
FONDI REGIONALI	6.208	25.013	31.948	25.013	25.013	25.013	25.013	75.039
TOTALE TITOLO IV	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSEGNAZIONI STATALI	0	3.166.598	0	0	0	0	0	3.166.598
FONDI REGIONALI	0	3.166.598	0	0	0	0	0	3.166.598
TOTALE TITOLO V	0	3.166.598	0	0	0	0	0	3.166.598
ASSEGNAZIONI STATALI	4.794.768	1.798.344	0	1.067.183	1.023.262	1.023.262	1.023.262	3.888.789
FONDI REGIONALI	4.762.937	7.717.434	8.770.825	4.030.582	4.131.980	4.131.980	4.131.980	15.879.996
TOTALE TITOLI	9.557.705	9.515.778	8.770.825	5.097.765	5.155.242	5.155.242	5.155.242	19.768.785

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
13 TRASPORTI

NOTA: Gli importi sono indicati in migliaia di euro (1 euro = 1.936,27 lire)

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 13 TRASPORTI

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007	2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa		Competenze	Competenze	
DIREZIONE 00 DIREZIONE POLITICA									
<u>S13.001</u>	01 01	I							
Spese di rappresentanza		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	5	5	5	5	5	15
		TOT	0	5	5	5	5	5	15
TOTALE DIREZIONE 00		ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0
		FONDI REGIONALI	0	5	5	5	5	5	15
		TOTALE	0	5	5	5	5	5	15

segue Legge n. 2/2006

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 13 TRASPORTI

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007	2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa		Competenze	Competenze	
DIREZIONE 01 DIREZIONE GENERALE									
<u>S13.006</u>	05 42	I							
Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare									
		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	1.500	1.500	0	0	0	1.500
		TOT	0	1.500	1.500	0	0	0	1.500
<u>S13.007</u>	01 09	I							
Studi, ricerche, collaborazioni e simili									
		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	1.159	470	495	500	500	500	1.470
		TOT	1.159	470	495	500	500	500	1.470
<u>S13.008</u>	01 04	I							
Rendimento e posizione personale non dirigente									
		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	52	0	53	0	0	0	0
		TOT	52	0	53	0	0	0	0
<u>S13.009</u>	03 23	I							
INTERREG III - B									
		AS	3	0	0	0	0	0	0
		FR	95	176	221	0	0	0	176
		TOT	98	176	221	0	0	0	176
SERVIZIO 01 AFFARI GENERALI									
<u>S13.015</u>	02 20	I							
Liquidazione PTM									
		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	1.332	0	0	0	0	1.332
		TOT	0	1.332	0	0	0	0	1.332
<u>S13.016</u>	02 20	I							
Agevolazioni tariffarie									
		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	6.000
		TOT	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	6.000
TOTALE SERVIZIO 01									
		AS	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	3.332	2.000	2.000	2.000	2.000	7.332
		TOTALE	0	3.332	2.000	2.000	2.000	2.000	7.332
SERVIZIO 02 MOBILITA'									

importi in migliaia di Euro

STATO DI PREVISIONE 13 TRASPORTI

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CODICI	TITOLO	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
			Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze	Competenze	
S13.021	02 20	I	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo regionale dei trasporti - Parte corrente		AS								
		FR	1.492	95.360	92.900	87.450	87.400	87.400	270.210	
		TOT	1.492	95.360	92.900	87.450	87.400	87.400	270.210	
S13.022	02 20	II								
Fondo regionale dei trasporti - Investimenti		AS	411	0	0	0	0	0	0	0
		FR	7.755	2.000	2.687	3.000	14.000	14.000	19.000	
		TOT	8.166	2.000	2.687	3.000	14.000	14.000	19.000	
S13.023	03 23	II								
Continuità territoriale		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	0
S13.024	03 23	II								
Attività generali connesse alle linee marittime ed aeree		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE SERVIZIO 02		ASSEGNAZIONI STATALI								
FONDI REGIONALI										
TOTALE			411	0	0	0	0	0	0	0
			9.247	97.360	95.587	90.450	101.400	101.400	289.210	
			9.658	97.360	95.587	90.450	101.400	101.400	289.210	
SERVIZIO 03 INFRASTRUTTURE										
S13.030	03 23	I								
Planificazione e sviluppo del sistema dei trasporti		AS	0	0	0	0	0	0	0	0
		FR	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT	0	0	0	0	0	0	0	0
S13.031	03 23	II								
Investimenti per la realizzazione di strutture e servizi di trasporto		AS	59.286	1.113	0	0	0	0	1.113	
		FR	17.832	0	20.200	0	0	0	0	
		TOT	77.118	1.113	20.200	0	0	0	1.113	
S13.032	03 23	II								
P.O.R. 2000-2006 Corridoio plurimodale		AS	24.002	3.133	0	0	0	0	3.133	
		FR	4.201	0	18.186	0	0	0	0	
		TOT	28.203	3.133	18.186	0	0	0	3.133	

importi in migliaia di Euro

TOTALI SPESA		2006		2007	2008	TOTALE
		Residui	Competenze	Cassa	Competenze	COMPETENZE
S13.033 P.O.R. 2000-2006 Accessibilità e governo delle mobilità nei maggiori contesti urbani	03 23 II					
	AS	90.188	18.264	0	0	18.264
	FR	15.916	0	49.747	0	0
	TOT	106.104	18.264	49.747	0	18.264
TOTALE SERVIZIO 03						
ASSEGNAZIONI STATALI		173.476	22.510	0	0	22.510
FONDI REGIONALI		37.949	0	88.133	0	0
TOTALE		211.425	22.510	88.133	0	22.510
TOTALE DIREZIONE 01						
ASSEGNAZIONI STATALI		173.890	22.510	0	0	22.510
FONDI REGIONALI		48.502	102.838	187.989	103.900	299.688
TOTALE		222.392	125.348	187.989	103.900	322.198
TOTALE STATO DI PREVISIONE 13						
ASSEGNAZIONI STATALI		3	0	0	0	0
FONDI REGIONALI		2.798	100.843	97.174	89.955	280.703
TOTALE TITOLO I		2.801	100.843	97.174	89.955	280.703
ASSEGNAZIONI STATALI		173.887	22.510	0	0	22.510
FONDI REGIONALI		45.704	2.000	90.820	14.000	19.000
TOTALE TITOLO II		219.591	24.510	90.820	14.000	41.510
ASSEGNAZIONI STATALI		173.890	22.510	0	0	22.510
FONDI REGIONALI		48.502	102.843	187.994	103.905	299.703
TOTALE TITOLI		222.392	125.353	187.994	103.905	322.213

importi in migliaia di Euro

TOTALI SPESA	2006			2007		2008		TOTALE COMPETENZE
	Residui	Competenze	Cassa	Competenze	Competenze	Competenze		
TOTALE								
ASSEGNAZIONI STATALI	1.391.323	1.071.731	0	978.635	966.892	966.892	3.017.258	
FONDI REGIONALI	1.597.058	3.233.081	5.753.332	3.085.537	3.109.653	3.109.653	9.428.271	
TOTALE TITOLO I	2.988.381	4.304.812	5.753.332	4.064.172	4.076.545	4.076.545	12.445.529	
ASSEGNAZIONI STATALI	3.403.444	701.310	0	61.602	54.240	54.240	817.152	
FONDI REGIONALI	3.154.787	1.057.438	2.724.938	651.215	758.925	758.925	2.467.578	
TOTALE TITOLO II	6.558.231	1.758.748	2.724.938	712.817	813.165	813.165	3.284.730	
ASSEGNAZIONI STATALI	1	25.303	0	26.946	2.130	2.130	54.379	
FONDI REGIONALI	4.884	235.304	260.607	268.817	238.389	238.389	742.510	
TOTALE TITOLO III	4.885	260.607	260.607	295.763	240.519	240.519	796.889	
ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	
FONDI REGIONALI	6.208	25.013	31.948	25.013	25.013	25.013	75.039	
TOTALE TITOLO IV	6.208	25.013	31.948	25.013	25.013	25.013	75.039	
ASSEGNAZIONI STATALI	0	0	0	0	0	0	0	
FONDI REGIONALI	0	3.166.598	0	0	0	0	3.166.598	
TOTALE TITOLO V	0	3.166.598	0	0	0	0	3.166.598	
ASSEGNAZIONI STATALI	4.794.768	1.798.344	0	1.067.183	1.023.262	1.023.262	3.888.789	
FONDI REGIONALI	4.762.937	7.717.434	8.770.825	4.030.582	4.131.980	4.131.980	15.879.996	
TOTALE TITOLI	9.557.705	9.515.778	8.770.825	5.097.765	5.155.242	5.155.242	19.768.785	

ELENCO N. 1

SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE

legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, articoli 23 e 26

SPESE OBBLIGATORIE

UPB	S01.009	Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare	01083-00	Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a spese per le elezioni regionali (L.R. 6 marzo 1979, n. 7, L.R. 17 maggio 1984, n. 23, L.R. 10 marzo 1989, n. 10, L.R. 11 marzo 1992, n. 1, L.R. 27 agosto 1992, n. 16 e L.R. 1 giugno 1993, n. 24) (spesa obbligatoria)
UPB	S01.011	Spese derivanti da transazioni, sentenze, arbitrati e titoli esecutivi (spesa obbligatoria)	01084-00	Spese per i referendum popolari di cui agli artt. 32, 43 e 54 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (L.R. 17 maggio 1957, n. 20, L.R. 24 maggio 1984, n. 25, L.R. 15 luglio 1986, n. 48, L.R. 14 agosto 1992, n. 13 e L.R. 1 giugno 1993, n. 24) (spesa obbligatoria) Rif. cap. entrata 36111
UPB	S01.013	Spese generali	01085-00	Spese a parziale o totale carico dell'Amministrazione regionale di copia, stampa, carta bollata, marche, registrazione fiscale ed altre inerenti, relative a contratti e convenzioni tra l'Amministrazione regionale ed altri enti pubblici o di diritto pubblico anche non territoriali, nonché relative ad atti o dichiarazioni unilaterali, ovvero a verbalizzazioni, tutti ricevuti o redatti in forma pubblica amministrativa od autenticati nella sottoscrizione (spesa obbligatoria)
UPB	S01.024	Rimborso delle spese di difesa del personale	UPB S01.085	Rendimento e posizione personale non dirigente
UPB	S01.024	Rimborso delle spese di difesa del personale	01133-00	Fondi per la retribuzione di rendimento e di posizione del personale non dirigente (art.34, L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e artt.102 e 102 bis del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro) (spesa obbligatoria)
UPB	S01.064	Elezioni e referendum regionali	UPB S01.091	Giurisdizione Ordinaria - Spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori
UPB	S01.064	Elezioni e referendum regionali	01136-00	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori (spesa obbligatoria)
UPB	S01.064	Elezioni e referendum regionali	UPB S01.092	Compensi avvocati Servizio legislativo
UPB	S01.064	Elezioni e referendum regionali	01139-00	Compensi agli Avvocati e Procuratori del servizio legislativo a titolo di diritti ed onorari relativi a controversie che non abbiano comportato la soccombenza dell'Amministrazione regionale (art. 11, L.R. 26 agosto 1988, n. 32 e art. 7, L.R. 5 giugno

UPB	S01.098	Giurisdizione Amministrativa - Spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori	1989, n. 24) (spesa obbligatoria) Rif. cap. entrata 34003			del personale non dirigente (art.34, L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e artt.102 e 102 bis del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro) (spesa obbligatoria))
	01147-00	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori (spesa obbligatoria)		UPB	S02.009	Adempimenti per l'attuazione del decreto legislativo 626/94
UPB	S01.104	Pubblicazione e vendite BURAS			02007-01	Fondo a disposizione del datore di lavoro per l'esercizio delle sue funzioni (D.lgs.vo 626/94 e art. 28, L.R. 24 dicembre 1998, n. 37) (spesa obbligatoria)
	01142-00	Spese per la pubblicazione e la vendita del bollettino ufficiale della Regione (art. 17, D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250 e art. 57, L.R. 30 aprile 1991, n. 13) (spesa obbligatoria)		UPB	S02.013	Premi assicurativi e indennizzi
UPB	S01.114	Rendimento e posizione personale non dirigente			02008-00	Spese per l'assicurazione contro i rischi di infortunio e contro i danni arrecati dal Presidente della Giunta o dagli Assessori nell'esercizio delle loro funzioni (art.2, L.R. 22 luglio 1993, n. 31 e art. 52, commi 3 e 4, L.R. 8 marzo 1997, n. 8) (spesa obbligatoria)
	01123-00	Fondi per la retribuzione di rendimento e di posizione del personale non dirigente (art.34, L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e artt.102 e 102 bis del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro) (spesa obbligatoria)			02009-00	Indennizzi e relative spese di liquidazione per danni causati da attentati ai soggetti esposti a particolare rischio (art. 2, L.R. 3 luglio 1998, n. 21) (spesa obbligatoria)
UPB	S01.120	Rimborso somme oggetto di pignoramento		UPB	S02.014	Interventi per favorire la partecipazione elettorale
	01126-00	Rimborso delle somme oggetto di pignoramento o di altra forma di riscossione coattiva (art. 6, comma 3, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1) (spesa obbligatoria)			02011-00	Contributi nelle spese di viaggio agli elettori emigrati per favorire l'espletamento del diritto di voto in occasione delle elezioni del Consiglio regionale della Sardegna, dei referendum popolari e per il rinnovo di consigli comunali e provinciali (L.R. 12 novembre 1984, n. 9, art. 91, L.R. 30 maggio 1989, n. 18 e art. 5, L.R. 15 gennaio 1991, n. 7, art. 46, L.R. 20 aprile 1993, n. 17, art. 10, comma 7, L.R. 9 giugno 1994, n. 27 e art.41, commi 1, 2 e 3, L.R. 8 marzo 1997, n. 8) (spesa obbligatoria)
UPB	S02.007	Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare				
	02005-00	Spese derivanti da transazioni, sentenze, arbitrati e titoli esecutivi (spesa obbligatoria)			02012-00	Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a contributi nelle spese di viaggio agli elettori emigrati per favorire l'espletamento del diritto di voto in occasione delle elezioni regionali del Consiglio regionale della Sardegna, dei referendum popolari e per il rinnovo dei
UPB	S02.008	Rendimento e posizione personale non dirigente				
	02007-00	Fondi per la retribuzione di rendimento e di posizione				

segue Legge n. 2/2006

UPB	S02.015	consigli comunali e provinciali (L.R. 12 marzo 1984, n. 9, art. 91, L.R. 30 maggio 1989, n. 18 e art. 5, L.R. 15 gennaio 1991, n. 7) (spesa obbligatoria)	UPB	S02.046	Regionale di Lavoro) (spesa obbligatoria)
UPB	S02.016	Interventi per l'organizzazione e la partecipazione a incontri vari	UPB	S02.053	Oneri di funzionamento della Giunta regionale e uffici di supporto
UPB	S02.019	Spese per pubblicazioni, bandi, avvisi legali e simili (art. 69, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2) (Spesa obbligatoria)	UPB	S02.066	Stipendi ed altri assegni fissi al Presidente ed ai componenti della Giunta regionale (L.R. 27 giugno 1949, n. 2, L.R. 8 giugno 1954, n. 10, L.R. 7 aprile 1986, n. 2, L.R. 1 marzo 1988, n. 15 e art. 101, L.R. 30 aprile 1991, n. 13) (spesa obbligatoria)
UPB	S02.038	Saldo di impegni esercizi decorsi relativi a spese per pubblicazione di bandi, avvisi legali e simili (spesa obbligatoria)	UPB	S02.069-00	Fondi per la retribuzione di rendimento, di posizione e progressione del personale dipendente
UPB	S02.039	Spese per servizi generali	UPB	S02.069-00	Fondo per la retribuzione di rendimento da ripartire tra le Direzioni generali e le partizioni amministrative (art. 30, comma 4, L.R. 22 aprile 2002, n. 7, art. 16, L.R. 22 aprile 2005, n. 7 e art. 18 della legge di bilancio) (spesa obbligatoria)
UPB	S02.039	Spese per le trasformazioni tecniche dei centralini finalizzate all'impiego dei non vedenti e per le forniture di strumenti adeguati all'espletamento delle mansioni di centralinista telefonico e rimborsi delle stesse spese sostenute dai datori di lavoro (art. 8, L. 29 marzo 1985, n. 113) (Spesa obbligatoria)	UPB	S02.069-00	Fondo unico per la retribuzione di posizione e incarichi da ripartire tra le Direzioni generali e le partizioni amministrative (art. 102 bis C.C.R.L., art. 30, comma 4, L.R. 22 aprile 2002, n. 7, art. 16, L.R. 22 aprile 2005, n. 7 e art. 18 della legge di bilancio) (spesa obbligatoria)
UPB	S02.039	Interventi diretti all'igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro	UPB	S02.069-00	Fondo unico per la per le progressioni professionali (art. 102 ter C.C.R.L.) (spesa obbligatoria)
UPB	S02.039	Spese per adempimenti connessi all'attuazione dei D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni (art. 28, L.R. 24 dicembre 1998, n. 37) (spesa obbligatoria)	UPB	S02.069-00	Oneri per il trattamento economico dei dipendenti, ivi compreso il salario accessorio
UPB	S02.039	Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare	UPB	S02.069-00	Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale dell'Amministrazione regionale (L.R. 13 novembre 1998, n. 31) (Spesa obbligatoria)
UPB	S02.039	Spese derivanti da transazioni, sentenze, arbitrati e titoli esecutivi (spesa obbligatoria)	UPB	S02.069-00	Retribuzioni al personale dirigente dell'Amministrazione regionale (L.R. 13 novembre 1998, n. 31) (spesa obbligatoria)
UPB	S02.039	Rendimento e posizione personale non dirigente	UPB	S02.069-00	Fondi per la retribuzione di rendimento e di posizione del personale non dirigente (art. 34, L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e art. 102 e 102 bis del Contratto Collettivo

02069-01	Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi alle retribuzioni al personale dirigente dell'Amministrazione regionale L.R. 13 novembre 1998, n. 31 (spesa obbligatoria)	02075-01	Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'Amministrazione regionale (art. 16, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446) (spesa obbligatoria)
02070-00	Retrocessioni di posizione al personale dirigente dell'Amministrazione regionale (L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e art. 30, comma 6, L.R. 22 aprile 2002, n. 7) (spesa obbligatoria)	02076-00	Spese derivanti dall'eventuale inquadramento nella qualifica dirigenziale di dipendenti precedentemente esclusi dalle relative graduatorie (L.R. 27 dicembre 1996, n.39) (spesa obbligatoria)
02070-01	Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi alle retribuzioni di posizione al personale dirigente dell'Amministrazione regionale (L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e art. 30, comma 6, L.R. 22 aprile 2002, n. 7) (spesa obbligatoria)	02078-00	Indennità speciale al personale dell'amministrazione regionale in servizio presso l'Ufficio di collegamento con sede a Bruxelles (art. 2 bis, comma 4, L.R. 15 febbraio 1996, n. 12 integrato dall'art. 1, L.R. 12 agosto 1997, n. 22) e spese per il personale collocato fuori ruolo ed inviato ai sensi del terzo comma dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, in servizio alla rappresentanza permanente presso l'Unione Europea (art. 2, L.R. 12 agosto 1997, n. 22) (spesa obbligatoria)
02071-00	Fondo per la retribuzione del risultato al personale dirigente dell'Amministrazione regionale (L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e art. 17 della legge di bilancio) (spesa obbligatoria)	02079-00	Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e carico dell'amministrazione per il personale degli Uffici di Gabinetto ed Ausiliari dei componenti della Giunta Regionale (spesa obbligatoria)
02073-00	Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a fondo per il finanziamento dei premi di produttività e di altri compensi incentivanti la produttività, per la promozione di una più razionale ed efficace utilizzazione del lavoro, nonché per favorire i necessari processi di innovazione e riorganizzazione dei servizi (punto 4.2 delle norme risultanti dalla disciplina dell'accordo contrattuale per il triennio 1985-1987 di cui al D.P.G.R. 5 dicembre 1986, n. 193) (spesa obbligatoria)	UPB S02.079	Oneri per il trattamento economico dei componenti degli Uffici di Gabinetto e degli uffici ausiliari della Direzione Politica
02074-00	Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'Amministrazione regionale per i dipendenti (art. 16, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446) (spesa obbligatoria)	02066-00	Retrocessioni e indennità al personale degli Uffici di gabinetto e ausiliari dei componenti della Giunta regionale e al Dirigente dell'Ufficio stampa (art. 6, D.L.C.P.S. 16 novembre 1947, n. 1282, art. 3, comma quarto, lett. b) e sesto, D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, L.R. 9 agosto 1967, n. 9, artt. 26, 27 e 28, L.R. 26 agosto 1988, n. 32, art. 73 L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 16, L.R. 14 giugno 2000, n. 6 e art. 30, comma 5, L.R. 22 aprile 2002, n. 7) (spesa obbligatoria)
02075-00	Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'Amministrazione per il personale dirigente (art. 16, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446) (spesa obbligatoria)		

UPB	S02.084	Spese per cura, indennizzi per causa di servizio e accertamenti sanitari			trattamento di quiescenza a favore del personale dirigente dell'Amministrazione regionale (L.R. 5 maggio 1965, n. 15) (spesa obbligatoria)
		Spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, delle infermità del personale dell'Amministrazione regionale riconosciute dipendenti da causa di servizio (art. 68, T.U. approvato con il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3) (spesa obbligatoria)	02083-00	02119-00	Contributi dovuti per il trattamento di quiescenza del personale della Amministrazione regionale in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336 (art. 1, L.R. 23 marzo 1973, n. 4) (spesa obbligatoria)
		Spese per accertamenti sanitari relativi al personale dell'Amministrazione regionale (art. 53, L.R. 17 agosto 1978, n. 51, art. 7, L.R. 25 giugno 1984, n. 33, art. 12, L.R. 5 novembre 1985, n. 26 e D.P.G.R. 30 novembre 1988 n. 201) (spesa obbligatoria)	02084-00	02120-00	Spese per il trattamento di fine rapporto del personale trasferito alla Regione ai sensi del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036 e dell'art. 22 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480 (art. 125, L.R. 27 giugno 1986, n. 44) (spesa obbligatoria)
		Indennizzi per la perdita dell'integrità fisica subita dal personale dell'Amministrazione regionale per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio (L.R. 25 giugno 1984, n. 33) (spesa obbligatoria)	02085-00	02121-00	Spese per il trattamento di fine rapporto del personale del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge regionale n. 13 del 1986, per il periodo di appartenenza al soppresso Centro regionale antimalarico ed antinsetti (CRAAI), e del personale del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge regionale n. 4 del 1990, per il periodo di appartenenza al centro residenziale per anziani di Alghero, anteriormente al passaggio alle dipendenze dell'Amministrazione regionale (art. 6, L.R. 1 giugno 1999, n. 21) (spesa obbligatoria)
UPB	S02.085	Quote di assegni di quiescenza			
		Quote, poste a carico dell'Amministrazione regionale, di assegni di quiescenza ad oneri ripartiti liquidati ai dipendenti dell'Amministrazione stessa, alle vedove e agli orfani aventi diritto, dalla cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (art. 31, legge 24 maggio 1962, n. 610) (spesa obbligatoria)	02114-00	02122-00	Spese per il trattamento di fine rapporto del personale assunto ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285 (art. 1, L.R. 3 novembre 1995, n. 27) (spesa obbligatoria)
UPB	S02.086	Oneri di fine rapporto			
		Versamento contributi al fondo per l'integrazione e il trattamento di quiescenza a favore del personale degli Uffici di Gabinetto ed ausiliari dei componenti della Giunta Regionale (spesa obbligatoria)	02115-00	UPB S02.087	Versamenti di contributi previdenziali
		Versamento di contributi al fondo per l'integrazione e il trattamento di quiescenza a favore del personale non dirigente dell'Amministrazione regionale (L.R. 5 maggio 1965, n. 15) (spesa obbligatoria)	02117-00	02124-00	Versamento contributi dovuti per il trattamento di quiescenza del personale degli Uffici di Gabinetto ed ausiliari dei componenti della Giunta Regionale (spesa obbligatoria)
		Versamento di contributi al fondo per l'integrazione e il	02118-00	02125-00	Saldo di impegni di esercizio decorsi relativo al versamento di contributi dovuti per il trattamento di quiescenza del personale non dirigente (spesa obbligatoria)

02126-00	Versamento di contributi dovuti per il trattamento di previdenza del personale non dirigente (spesa obbligatoria)	03135-00	Rimborsi alla Unione Europea di quote di finanziamenti non utilizzate per l'attuazione di programmi comunitari (spesa obbligatoria)
02127-00	Versamento contributi dovuti per il trattamento di previdenza del personale dirigente (spesa obbligatoria)	UPB S03.043	Spese per imposte e tributi
02128-00	Saldo di impegni di esercizio decorsi relativo al versamento di contributi dovuti per il trattamento di previdenza del personale dirigente (spesa obbligatoria)	03152-00	Somme da corrispondere agli uffici del territorio del Ministero delle Finanze per le spese postali sostenute per conto della Regione per il versamento della quota di imposta di bollo di competenza della Regione (spesa obbligatoria)
UPB S03.016	Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare	03153-00	Compensi spettanti all'Ente poste italiane per il servizio di riscossione di imposte dirette (D.M. Finanze 5 marzo 1993) (spesa obbligatoria)
03067-00	Spese derivanti da transazioni, sentenze, arbitrati e titoli esecutivi (spesa obbligatoria)	03158-00	Rimborso alla Tesoreria regionale delle spese relative a bolli, imposte e tasse gravanti gli ordinativi di incasso e di pagamento ed a carico della Regione per legge o convenzione, ovvero assunti a suo carico per espressa indicazione sui titoli emessi (art. 6, comma 3, del capitolato speciale allegato alla L.R. 7 luglio 1975, n. 27) (spesa obbligatoria)
UPB S03.018	Spese generali	03159-00	Rimborso agli istituti tesorieri dei pagamenti effettuati per conto della Regione i cui titoli di spesa, smarriti dopo il pagamento (spesa obbligatoria)
03083-00	Spese a parziale o totale carico dell'Amministrazione regionale di copia, stampa, carta bollata, marche, registrazione fiscale ed altre inerenti, relative a contratti e convenzioni tra l'Amministrazione regionale ed altri enti pubblici o di diritto pubblico anche non territoriali nonché relative ad atti o dichiarazioni unilaterali, ovvero a verbalizzazioni, tutti ricevuti o redatti in forma pubblica amministrativa od autenticati nella sottoscrizione (spesa obbligatoria)	UPB S03.050	Interessi su rate d'ammortamento mutui e/o prestiti obbligazionari
UPB S03.020	Rendimento e posizione personale non dirigente	03176-00	Spese per il pagamento degli interessi di mora maturati in conseguenza del ritardo di accredito di rate di ammortamento di mutui o prestiti (spesa obbligatoria)
03093-00	Fondi per la retribuzione di rendimento e di posizione del personale non dirigente (art.34, L.R. 13 novembre 1988, n. 31 e artt.102 e 102 bis del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro) (spesa obbligatoria))	03177-00	Quota interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti ex deroga D.L. 12 luglio 2004, n. 168 convertito nella L. 30 luglio 2004, n. 194 per contributi ed investimenti a favore dei privati (spesa obbligatoria)
UPB S03.036	Rimborsi di somme assegnate e non dovute	03180-00	Quota interessi delle rate di ammortamento dei mutui
03134-00	Rimborsi allo Stato di quote di assegnazioni statali non impegnate per l'applicazione di leggi statali (art. 25, L.R. 26 gennaio 1989, n. 5) (spesa obbligatoria)		

03181-00	contratti per investimenti nel settore pubblico (art. 1, L.R. 9 giugno 1994, n. 27, art. 1, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 34, L.R. 24 dicembre 1998, n. 37 art. 1 comma 1, della legge finanziaria) (spesa obbligatoria)	UPB	S03.051	Capitale su rate d'ammortamento mutui e/o prestiti obbligazionari
03182-00	Quota interessi delle rate d'ammortamento di prestiti obbligazionari (art.37, L.R. 5 maggio 1983, n.11, art.35 L. 23 dicembre 1994, n.724, art.1, commi 11 e 15, L.R. 8 marzo 1997, n. 8 e art. 3, L.R. 20 aprile 2000, n.4) (spesa obbligatoria)		03191-00	Quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui contratti ex deroga D.L. 12 luglio 2004, n. 168 convertito nella L. 30 luglio 2004, n. 194 per contributi ed investimenti ai privati (Spesa obbligatoria)
	Quota interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti per il ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali relativi agli esercizi 1990 e 1991 (D.L. 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, nella L. 19 novembre 1990, n. 334, D.L. 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1993, n. 67, art. 63, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 3, comma 9, L.R. 20 aprile 2000, n.4) (spesa obbligatoria)		03192-00	Quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui contratti per investimenti nel settore pubblico (art. 1, L.R. 9 giugno 1994, n. 27, art. 1, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 4, L.R. 24 dicembre 1998, n. 37, art. 3, L.R. 20 aprile 2000, n. 4 e art. 1, comma 1, della legge finanziaria) (spesa obbligatoria)
03183-00	Quota interessi delle rate di ammortamento ed interessi di preammortamento dei mutui, con oneri a carico dello Stato, contratti per il ripiano dei disavanzi delle Unità Sanitarie Locali relativo all'anno 1990 (D.L. 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 1990, n. 334 e art. 3, D.L. 18 gennaio 1993, n. 9 convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1993, n. 67 art. 63, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 3, comma 9, L.R. 20 aprile 2000, n.4) (spesa obbligatoria) Rif. cap. entrata 23505/P		03193-00	Quota capitale delle rate di ammortamento di prestiti obbligazionari (art.37, L.R. 5 maggio 1983, n.11, art.35, L. 23 dicembre 1994, n.724, art.1, commi 11 e 15, L.R. 8 marzo 1997, n. 8 e art. 3, L.R. 20 aprile 2000, n.4) (spesa obbligatoria)
03184-00	Quota di interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento da parte dei comuni degli interventi destinati alle iniziative per lo sviluppo e l'occupazione previste dall'articolo 19 della legge regionale 24 dicembre 1998, n.37 (art.23, L.R. 20 aprile 2000, n.4 e art. 4, comma 10, L.R. 24 aprile 2001, n.6) (spesa obbligatoria)		03194-00	Quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui contratti per il ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali relativi agli esercizi 1990 e 1991 (D.L. 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, nella L. 19 novembre 1990, n. 334, D.L. 18 gennaio 1993, n. 9 convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1993, n. 67, art. 63, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 3, comma 9, L.R. 20 aprile 2000, n.4) (spesa obbligatoria)
			03195-00	Quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui, con oneri a carico dello Stato, contratti per il ripiano dei disavanzi delle Unità Sanitarie Locali relativo all'anno 1990 (D.L. 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 1990, n. 334 e art. 3, D.L. 18 gennaio 1993, n. 9 convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1993, n. 67) (spesa obbligatoria) Rif. cap. entrata 23505/P

03196-00	UPB	S03.052	Quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento da parte dei comuni degli interventi destinati alle iniziative per lo sviluppo e l'occupazione previste dall'articolo 19 della legge regionale 24 dicembre 1998, n.37 (art.23, L.R. 20 aprile 2000, n.4 e art. 4, comma 10 L.R. 24 aprile 2001, n.6) (spesa obbligatoria)	UPB	S03.070	Fondo retribuzione personale non dirigente
					03226-00	Fondo per la retribuzione di rendimento e di posizione del personale non dirigente (art.34, L.R. 13 dicembre 1998, n.31 e art.102 e 104 del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro) (spesa obbligatoria)
	UPB	S03.052	Spese generali per mutui e prestiti obbligazionari ottenuti o da ottenere	UPB	S03.071	Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare
03203-00			Spese per gli oneri derivanti dall'emissione di prestiti obbligazionari, ivi compresa l'eventuale una-tantum dello 0,1% da riversare allo Stato (art.37, L.R. 5 maggio 1983, n.11, art.35, L. 23 dicembre 1994, n.724, art.1, commi 11 e 15, L.R. 8 marzo 1997, n. 8) (spesa obbligatoria)		03232-00	Spese derivanti da transazioni, sentenze, arbitrati e titoli esecutivi (spesa obbligatoria)
				UPB	S04.005	Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare
03204-00			Spese relative a mutui e prestiti obbligazionari ottenuti o da ottenere. (Spesa obbligatoria)		04005-00	Spese derivanti da transazioni, sentenze, arbitrati e titoli esecutivi (spesa obbligatoria)
	UPB	S03.055	Interessi su rate di ammortamento mutui sofferenze EE.LL.	UPB	S04.007	Rendimento e posizione personale non dirigente
03178-00			Quota di interessi delle rate d'ammortamento dei mutui contratti per i finanziamenti agli Enti locali ed agli Istituti Autonomi Case Popolari per fronteggiare oneri straordinari derivanti da investimenti (art. 6, comma 15, L.R. 24 aprile 2001, n. 6, art. 7, comma 6, L.R. 22 aprile 2002, n. 7 e art. 3, L.R. 9 agosto 2002, n. 15) (spesa obbligatoria)		04011-00	Fondi per la retribuzione di rendimento e di posizione del personale non dirigente (art.34, L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e art.102 e 102 bis del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro) (spesa obbligatoria)
				UPB	S04.021	Istituzione di nuovi enti locali e modifica delle circoscrizioni
					04055-00	Spese per l'istituzione di nuovi comuni, per la variazione, la determinazione e la definizione delle circoscrizioni comunali e per la modifica della denominazione dei comuni e delle frazioni. Spese per il referendum popolare di cui all'articolo 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, spese per le consultazioni popolari per il riassetto delle circoscrizioni provinciali (L.R. 17 maggio 1957, n. 20, L.R. 30 ottobre 1986, n. 58 e art. 7, 16 e 19, L.R. 2 gennaio 1997, n. 4) (spesa obbligatoria)
	UPB	S03.056	Capitale su rate di ammortamento mutui sofferenze EE.LL.			Gestione del patrimonio e del demanio
03190-00			Quota capitale delle rate d'ammortamento dei mutui contratti per i finanziamenti agli Enti locali ed agli Istituti Autonomi Case Popolari per fronteggiare oneri straordinari derivanti da investimenti (art. 6, comma 15, L.R. 24 aprile 2001, n. 6, art. 7, comma 6, L.R. 22 aprile 2002, n. 7 e art. 3, L.R. 9 agosto 2002, n. 15) (spesa obbligatoria)	UPB	S04.035	Oneri condominiali relativi ai beni patrimoniali (spesa
					04075-00	

04078-00	obbligatoria)	Spese relative a rate di mutui contratti da enti soppressi e trasferiti alla Regione ai sensi degli articoli 75, 76 e 79 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 (spesa obbligatoria)	04118-00	corrispondenza (spesa obbligatoria)
04079-00		Spese per imposte sui beni demaniali e patrimoniali della Regione (art. 39, D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250) (spesa obbligatoria)	UPB S04.049	Spese di funzionamento
04080-00		Spese per l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili ed altri oneri tributari e cessioni a qualsiasi titolo di beni patrimoniali (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643) (spesa obbligatoria)	04133-01	Spese per le trasformazioni tecniche dei centralini finalizzate all'impiego dei non vedenti e per le forniture di strumenti adeguati all'espletamento delle mansioni di centralinista telefonico e rimborsi delle stesse spese sostenute dai datori di lavoro (art. 8, L.R. 29 marzo 1985, n. 113) (Spesa obbligatoria)
04081-00		Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a spese per imposte comunali sui beni demaniali o patrimoniali della Regione (art. 39, D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250) (spesa obbligatoria)	04134-00	Spese per la sistemazione e per l'adattamento di locali ed impianti in conseguenza di norme di sicurezza emanate dall'autorità competente (spesa obbligatoria)
04083-00		Spese per la corresponsione di indennità di avviamento ai conduttori di immobili di proprietà regionale adibiti ad uso diverso di quello di abitazione (art. 1, D.L. 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, nella L. 6 febbraio 1987, n. 15) (spesa obbligatoria)	04137-00	Spese per fitti di locali, canoni e locazioni finanziarie per l'acquisizione di beni immobili e mobili; spese per i locali della sezione giurisdizionale e delle sezioni regionali riunite della Corte dei Conti (art. 10, D.P.R. 29 aprile 1982, n. 240) (spesa obbligatoria) (Rif. cap. es entrata 36225-00)
UPB S04.043	Acquisizione di beni e servizi		04138-00	Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a spese per fitti di locali, canoni e locazioni finanziarie per l'acquisizione di beni immobili e mobili (spesa obbligatoria)
04102-00		Spese per la fornitura delle uniformi al personale dell'Amministrazione regionale (spesa obbligatoria)	UPB S04.104	Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare
04103-00		Saldo d'impegni d'esercizi decorsi relativi a spese per la fornitura delle uniformi al personale dell'Amministrazione regionale (spesa obbligatoria)	04171-00	Spese derivanti da transazioni, sentenze, arbitrati e titoli esecutivi (spesa obbligatoria)
04111-00		Spese per la manutenzione e la riparazione di mobili e di suppellettili di macchine per l'ufficio e di attrezzature e materiali speciali (spesa obbligatoria)	UPB S04.106	Rendimento e posizione personale non dirigente
04113-00		Spese postali, telegrafiche e per la distribuzione della	04174-00	Fondi per la retribuzione di rendimento e di posizione del personale non dirigente (art.34, L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e art.102 e 102 bis del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro) (spesa obbligatoria)

UPB	S05.005	Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare	UPB	S05.102	Previdenza e difesa dagli incendi - Spese correnti
	05008-00	Spese derivanti da transazioni, sentenze, arbitrati e titoli esecutivi (spesa obbligatoria)		05320-00	Spese per la gestione del personale stagionale da impiegare nel servizio antincendi secondo le previsioni dei piani annuali antincendi dell'Amministrazione regionale (art. 1, lett. a), L.R. 21 luglio 1954, n. 28, art. 1, L.R. 5 novembre 1985, n. 26) (spesa obbligatoria)
UPB	S05.006	Rendimento e posizione personale non dirigente	UPB	S06.005	Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare
	05012-00	Fondi per la retribuzione di rendimento e di posizione del personale non dirigente (art.34, L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e artt.102 e 102 bis del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro) (spesa obbligatoria)		06007-00	Spese derivanti da transazioni, sentenze, arbitrati e titoli esecutivi (spesa obbligatoria)
UPB	S05.037	Contributi e finanziamenti in materia di gestione della fauna selvatica	UPB	S06.006	Rendimento e posizione personale non dirigente
	05106-00	Risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica (art. 59, L.R. 29 luglio 1998, n. 23 e art. 9, L.R. 19 luglio 2000, n. 14) (spesa obbligatoria)		06018-00	Fondi per la retribuzione di rendimento e di posizione del personale non dirigente (art.34, L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e artt.102 e 102 bis del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro) (spesa obbligatoria)
UPB	S05.087	Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare	UPB	S07.005	Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare
	05285-00	Spese derivanti da transazioni, sentenze, arbitrati e titoli esecutivi (spesa obbligatoria)		07005-00	Spese derivanti da transazioni, sentenze, arbitrati e titoli esecutivi (spesa obbligatoria)
UPB	S05.088	Rendimento e posizione personale non dirigente	UPB	S07.007	Rendimento e posizione personale non dirigente
	05288-00	Fondi per la retribuzione di rendimento e di posizione del personale non dirigente (art.34, L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e artt.102 e 102 bis del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro) (spesa obbligatoria)		07016-00	Fondi per la retribuzione di rendimento e di posizione del personale non dirigente (art.34, L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e artt.102 e 102 bis del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro) (spesa obbligatoria)
UPB	S05.093	Spese per il funzionamento del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale	UPB	S08.008	Rendimento e posizione personale non dirigente
	05295-00	Spese per le divise, capi di vestiario, equipaggiamento, armamento, munizionamento, buffetterie e caserme, ivi comprese quelle inerenti ai corsi di addestramento all'uso delle armi necessarie allo svolgimento dei compiti d'istituto del personale appartenente al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (art. 27, L.R. 5 novembre 1985 n. 26, e D.P.G.R. 27 aprile 1990, n. 80) (spesa obbligatoria)		08020-00	Fondi per la retribuzione di rendimento e di posizione del personale non dirigente (art.34, L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e artt.102 e 102 bis del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro) (spesa obbligatoria)

UPB	S08.016	Oneri relativi agli appalti e contratti	UPB	S00.005	Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare
	08039-00	Spese derivanti dalla notifica di atti di sopralluogo ex art. 7, terzo comma, legge 2359/1865 per la formazione di stati di consistenza nei procedimenti espropriativi per causa di pubblica utilità a cura della Regione Sarda e spese per la notifica, la registrazione, la visura e la consultazione di atti e provvedimenti amministrativi relativi alla gestione di opere di pertinenza dell'Assessorato dei lavori pubblici ai sensi della legge 7 gennaio 1977, n. 1 (art. 3, comma 5, L.R. 25 maggio 1999, n. 18) (spesa obbligatoria)	UPB	10006-00	Spese derivanti da transazioni, sentenze, arbitrati e titoli esecutivi (spesa obbligatoria)
			UPB	S00.006	Rendimento e posizione personale non dirigente
				10010-00	Fondi per la retribuzione di rendimento e di posizione del personale non dirigente (art.34, L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e art.102 e 102 bis del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro) (spesa obbligatoria)
UPB	S08.021	Oneri di carattere straordinario e generale	UPB	S00.085	Affari Generali, Personale, Bilancio e Contabilità, Logistica e Impiantistica Informatico-Telematica
	08076-00	Spese derivanti da transazioni, sentenze, arbitrati, titoli esecutivi nonché dalla risoluzione di riserve afferenti ad appalti gestiti direttamente dall'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici (spesa obbligatoria)		10281-00	Spese derivanti da transazioni, sentenze, arbitrati e titoli esecutivi (spesa obbligatoria)
UPB	S08.063	Interventi per la difesa del suolo. Parte corrente	UPB	S01.008	Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare
	08243-00	Spese per l'esercizio, la manutenzione e la sorveglianza di opere idrauliche di seconda e terza categoria (L.R. 19 dicembre 1975, n. 61 e art.5, comma 1, lett.a, L.R. 22 aprile 1987, n.24); spese per il servizio di piena (art. 55, regolamento approvato con R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669) (spesa obbligatoria)		11014-00	Spese derivanti da transazioni, sentenze, arbitrati e titoli esecutivi (spesa obbligatoria)
UPB	S09.005	Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare	UPB	S01.009	Rendimento e posizione personale non dirigente
	09005-00	Spese derivanti da transazioni, sentenze, arbitrati e titoli esecutivi (spesa obbligatoria)		11017-00	Fondi per la retribuzione di rendimento e di posizione del personale non dirigente (art.34, L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e art.102 e 102 bis del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro) (spesa obbligatoria)
UPB	S09.006	Rendimento e posizione personale non dirigente	UPB	S02.006	Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare
	09006-00	Fondi per la retribuzione di rendimento e di posizione del personale non dirigente (art.34, L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e art.102 e 102 bis del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro) (spesa obbligatoria)		12007-00	Spese derivanti da transazioni, sentenze, arbitrati e titoli esecutivi (spesa obbligatoria)
			UPB	S02.007	Rendimento e posizione personale non dirigente
				12021-00	Fondi per la retribuzione di rendimento e di posizione del personale non dirigente (art.34, L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e art.102 e 102 bis del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro) (spesa obbligatoria)

UPB	S02.015	Notificazione di atti	UPB	S03.008	Rendimento e posizione personale non dirigente
	12055-00	Somme spettanti ai Comuni per la notificazione degli atti dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale (Legge 3 agosto 1999, n.265) (Spesa obbligatoria)		13010-00	Fondi per la retribuzione di rendimento e di posizione del personale non dirigente (art.34, L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e art.102 e 102 bis del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro) (spesa obbligatoria)
UPB	S02.016	Rimborsi alle USL per il personale comandato			
	12060-00	Rimborsi alle Unità Sanitarie Locali e/o alle Aziende U.S.L. delle somme anticipate per il trattamento economico del proprio personale comandato presso la Regione (art. 44, D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e L.R. 13 agosto 1985, n. 18) (spesa obbligatoria)			
UPB	S02.018	Sanzioni amministrative			
	12307-00	Quota parte da ripartire fra gli agenti e funzionari che prelevano i campioni e che eseguono le analisi relative, dell'importo delle pene pecuniarie e delle somme versate per la definizione delle stesse in via amministrativa, in applicazione delle disposizioni di legge riguardanti la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, di cui all'articolo unico della legge 5 aprile 1961, n. 322 (art. 20, D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480) (spesa obbligatoria)			
UPB	S02.047	Farmacie			
	12168-00	Indennità di residenza a favore di titolari di farmacie rurali, indennità di gestione dei dispensari farmaceutici ed indennità integrativa a favore dei comuni, dei titolari e dei gestori provvisori di farmacie rurali di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 221 (artt. 8 e 9, L.R. 27 aprile 1984, n. 12) (spesa obbligatoria)			
UPB	S03.006	Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare			
	13005-00	Spese derivanti da transazioni, sentenze, arbitrati e titoli esecutivi (spesa obbligatoria)			

SPESE D'ORDINE

UPB	S03.043	Spese per imposte e tributi
	Cap. 03154-00	Rimborsi per indebito e per inesigibilità afferenti alla quota di nove decimi delle imposte erariali sui terreni, sui fabbricati e sui redditi agrari (art. 32, D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250) (spesa d'ordine)
	Cap. 03155-00	Rimborsi per indebito e per inesigibilità afferenti alla quota di nove decimi dell'imposta erariale di ricchezza mobile (art. 33, D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250) (spesa d'ordine)
	Cap. 03156-00	Rimborso di tributi indebitamente percetti (spesa d'ordine)
	Cap. 03157-00	Rimborso di entrate extra tributarie non dovute (spesa d'ordine)
UPB	S05.037	Contributi e finanziamenti in materia di Caccia
	Cap. 05112-00	Rimborsi delle tasse indebitamente percepite sulle concessioni regionali in materia di caccia (art. 81, comma 2, e 89, L.R. 29 luglio 1998, n. 23) (spesa d'ordine)
UPB	S02.033	Rimborsi per contributi indebiti o inesigibili
	Cap. 12143-00	Rimborsi a favore degli esattori e dei ricevitori provinciali per contributi indebiti od inesigibili per l'assistenza ospedaliera volontaria e spese per la meccanizzazione dei ruoli (art. 14, DL 8 luglio 1974, n.264, convertito con modificazioni, nella Legge 17 agosto 1974, n. 386 e L.R. 5 giugno 1980, n. 9) (spesa d'ordine)

ELENCO N. 2

**SPESE OCCORRENTI PER RESTITUIRE TRIBUTI INDEBITAMENTE PERCETTI, TASSE ED IMPOSTE
SU PRODOTTI CHE SI ESPORTANO, E PER STIPENDI, PENSIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI,
TASSATIVAMENTE AUTORIZZATI E REGOLATI PER LEGGE**

legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, articoli 24 e 26

UPB	S02.046	Oneri di funzionamento della Giunta regionale e uffici di supporto	Cap. 02073-00	Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a fondo per il finanziamento dei premi di produttività e di altri compensi incentivanti la produttività, per la promozione di una più razionale ed efficace utilizzazione del lavoro, nonché per favorire i necessari processi di innovazione e riorganizzazione dei servizi (punto 4.2 delle norme risultanti dalla disciplina dell'accordo contrattuale per il triennio 1985-1987 di cui al D.P.G.R. 5 dicembre 1986, n. 193) (spesa obbligatoria)
	Cap. 02045-00	Stipendi ed altri assegni fissi al Presidente ed ai componenti della Giunta regionale (L.R. 27 giugno 1949, n. 2, L.R. 8 giugno 1954, n. 10, L.R. 7 aprile 1966, n. 2, L.R. 1 marzo 1968, n. 15 e art. 101, L.R. 30 aprile 1991, n. 13) (spesa obbligatoria)		
UPB	S02.053	Fondi per la retribuzione di rendimento, di posizione e progressione del personale dipendente	Cap. 02074-00	Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'Amministrazione regionale per i dipendenti (art. 16, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446) (spesa obbligatoria)
	Cap. 02072-00	Fondo per la retribuzione di rendimento da ripartire tra le Direzioni generali e le partizioni amministrative (art. 102, C.C.R.L., art. 30, comma 4, L.R. 22 aprile 2002, n. 7, art. 16, L.R. 22 aprile 2005, n. 7 e art. 18 della legge di bilancio) (spesa obbligatoria)	Cap. 02075-00	Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'Amministrazione per il personale dirigente (art. 16, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446) (spesa obbligatoria)
UPB	S02.066	Oneri per il trattamento economico dei dipendenti, ivi compreso il salario accessorio	UPB S02.079	Oneri per il trattamento economico dei componenti degli Uffici di Gabinetto e degli uffici ausiliari della Direzione Politica
	Cap. 02068-00	Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale dell'Amministrazione regionale (L.R. 13 novembre 1998, n. 31) (Spesa obbligatoria)	Cap. 02066-00	Retribuzioni e indennità al personale degli Uffici di gabinetto e ausiliari dei componenti della Giunta regionale e al Dirigente dell'Ufficio stampa (art. 6, D.L.C.P.S. 16 novembre 1947, n. 1282, art. 3, comma quarto, lett. b) e sesto, D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, L.R. 9 agosto 1967, n. 9, art. 26, 27 e 28, L.R. 26 agosto 1988, n. 32, art. 73 L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 16, L.R. 14 giugno 2000, n. 6 e art. 30, comma 5, L.R. 22 aprile 2002, n. 7) (spesa obbligatoria)
	Cap. 02069-00	Retribuzioni al personale dirigente dell'Amministrazione regionale (L.R. 13 novembre 1998, n. 31) (spesa obbligatoria)		
	Cap. 02069-01	Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi alle retribuzioni al personale dirigente dell'Amministrazione regionale L.R. 13 novembre 1998, n. 31 (spesa obbligatoria)	Cap. 02066-01	Stipendi e indennità componenti degli uffici ausiliari degli organi della direzione politica (art. 16, L.R. 14 giugno 2000, n. 6 e art. 30, comma 5, L.R. 22 aprile 2002, n. 17) (spesa obbligatoria)
	Cap. 02070-00	Retribuzioni di posizione al personale dirigente dell'Amministrazione regionale (L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e art. 30, comma 6, L.R. 22 aprile 2002, n. 7) (spesa obbligatoria)		

UPB	S02.085	Quote di assegni di quiescenza	Quote, poste a carico dell'Amministrazione regionale, di assegni di quiescenza ad oneri ripartiti liquidati ai dipendenti dell'Amministrazione stessa, alle vedove e agli orfani aventi diritto, dalla cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (art. 31, legge 24 maggio 1962, n. 610) (spesa obbligatoria)	Cap. 02114-00	
UPB	S02.086	Oneri di fine rapporto			
		Versamento di contributi al fondo per l'integrazione e il trattamento di quiescenza a favore del personale non dirigente dell'Amministrazione regionale (L.R. 5 maggio 1965, n. 15) (spesa obbligatoria)	Cap. 02117-00	Cap. 02122-00	Spese per il trattamento di fine rapporto del personale assunto ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285 (art. 1, L.R. 3 novembre 1995, n. 27) (spesa obbligatoria)
		Versamento di contributi al fondo per l'integrazione e il trattamento di quiescenza a favore del personale dirigente dell'Amministrazione regionale (L.R. 5 maggio 1965, n. 15) (spesa obbligatoria)	Cap. 02118-00	UPB	Versamenti di contributi previdenziali
		Contributi dovuti per il trattamento di quiescenza del personale della Amministrazione regionale in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336 (art. 1, L.R. 23 marzo 1973, n. 4) (spesa obbligatoria)	Cap. 02119-00	Cap. 02126-00	Versamento di contributi dovuti per il trattamento di previdenza del personale non dirigente (spesa obbligatoria)
		Spese per il trattamento di fine rapporto del personale trasferito alla Regione ai sensi del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036 e dell'art. 22 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480 (art. 125, L.R. 27 giugno 1986, n. 44) (spesa obbligatoria)	Cap. 02120-00	Cap. 02127-00	Versamento contributi dovuti per il trattamento di previdenza del personale dirigente (spesa obbligatoria)
				UPB	Versamenti ritenute e acconti
				Cap. 02132-00	Versamento ritenute al fondo per l'integrazione e il trattamento di quiescenza a favore dei dipendenti dell'Amministrazione regionale (L.R. 5 maggio 1965, n. 15) Rif. cap. entrata 61101
				Cap. 02133-00	Versamento ritenute dovute per il trattamento di previdenza del personale Rif. cap. entrata 61102
				UPB	Fondo riserva spese obbligatorie e impreviste
				Cap. 03007-00	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (art. 23, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 5, comma 2, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 8, L.R. 20 aprile 2000, n.5)
				UPB	Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare
				Cap. 03066-00	Fondo speciale per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi e per la riassegnazione di somme per le quali permangono

n.264, convertito con modificazioni, nella Legge 17 agosto 1974, n. 386 e L.R. 5 giugno 1980, n. 9) (spesa d'ordine)

l'obbligo a pagare (art. 8, comma 2, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 16, L.R. 9 giugno 1999, n. 23, art. 1, comma 13 L.R. 24 aprile 2001, n.6 e art. 2, comma 5, L.R. 22 aprile 2005, n. 7)

UPB	S03.043	Spese per imposte e tributi
	Cap. 03154-00	Rimborsi per indebito e per inesigibilità afferenti alla quota di nove decimi delle imposte erariali sui terreni, sui fabbricati e sui redditi agrari (art. 32, D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250) (spesa d'ordine)
	Cap. 03155-00	Rimborsi per indebito e per inesigibilità afferenti alla quota di nove decimi dell'imposta erariale di ricchezza mobile (art. 33, D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250) (spesa d'ordine)
	Cap. 03156-00	Rimborso di tributi indebitamente percetti (spesa d'ordine)
UPB	S05.037	Contributi e finanziamenti in materia di gestione della fauna selvatica
	Cap. 05112-00	Rimborsi delle tasse indebitamente percepite sulle concessioni regionali in materia di caccia (artt. 81, comma 2, e 89, L.R. 29 luglio 1998, n. 23) (spesa d'ordine)
UPB	S12.016	Rimborsi alle USL per il personale comandato
	Cap. 12060-00	Rimborsi alle Unità Sanitarie Locali e/o alle Aziende U.S.L. delle somme anticipate per il trattamento economico del proprio personale comandato presso la Regione (art. 44, D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e L.R. 13 agosto 1985, n. 18) (spesa obbligatoria)
UPB	S12.033	Rimborsi per contributi indebiti o inesigibili
	Cap. 12143-00	Rimborsi a favore degli esattori e dei ricevitori provinciali per contributi indebiti od inesigibili per l'assistenza ospedaliera volontaria e spese per la meccanizzazione dei ruoli (art. 14, DL 8 luglio 1974,

ELENCO N. 3

SPESE OCCORRENTI PER LA RESTITUZIONE DI SOMME AVUTE IN DEPOSITO O PER IL PAGAMENTO DI QUOTE DI ENTRATA DEVOLUTE AD ENTI E ISTITUTI O DI SOMME COMUNQUE PERCETTE PER CONTO DI TERZI

legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, articoli 25 e 26

UPB	S01.012	Partite che si compensano nell'entrata		Rif. cap. entrata 61302
	Cap. 01026	Spese, a carico dei contraenti con l'Amministrazione regionale, di copia, stampa, carta bollata ed altre inerenti ai contratti, e di registrazione degli stessi (art. 16 ter, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 introdotto dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1975, n. 790) Rif. cap. entrata 37202	Cap. 02131	Versamento ritenute al fondo per l'integrazione e il trattamento di quiescenza a favore dei dipendenti dell'Amministrazione regionale (L.R. 5 maggio 1965, n. 15) Rif. cap. entrata 61101
UPB	S01.092	Compensi Avvocati Servizio Legislativo	Cap. 02132	Versamento ritenute dovute per il trattamento di previdenza del personale Rif. cap. entrata 61102
	Cap. 01139	Compensi agli Avvocati e Procuratori del servizio legislativo a titolo di diritti ed onorari relativi a controversie che non abbiano comportato la soccombenza dell'Amministrazione regionale (art. 11, L.R. 26 agosto 1988, n. 32 e art. 7, L.R. 5 giugno 1989, n. 24) (spesa obbligatoria) Rif. cap. entrata 34003	Cap. 02133	Versamento ritenute dovute per il trattamento di assistenza del personale Rif. cap. entrata 61103
UPB	S02.018	Partite che si compensano nell'entrata	UPB	Partite che si compensano con l'entrata
	Cap. 02030	Spese, a carico dei contraenti con l'Amministrazione regionale, di copia, stampa, carta bollata ed altre inerenti ai contratti, e di registrazione degli stessi (art. 16 ter, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 introdotto dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1975, n. 790) Rif. cap. entrata 37202-01	Cap. 03088	Spese, a carico dei contraenti con l'Amministrazione regionale, di copia, stampa, carta bollata ed altre inerenti ai contratti e di registrazione degli stessi (art. 16 ter, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 introdotto dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1975, n. 790) Rif. cap. entrata 37202/02
UPB	S02.066	Oneri per il trattamento economico dei dipendenti, ivi compreso il salario accessorio	UPB	Partite che si compensano con l'entrata
	Cap. 02071	Fondo per la retribuzione del risultato al personale dirigente dell'Amministrazione regionale (L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e art. 17 della legge di bilancio) (spesa obbligatoria)	Cap. 04013	Spese, a carico dei contraenti con l'Amministrazione regionale, di copia, stampa, carta bollata ed altre inerenti ai contratti, e di registrazione degli stessi (art. 16 ter, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1975, n. 790) Rif. cap. entrata 37202/03
UPB	S02.088	Versamenti di ritenute e acconti	UPB	Partite che si compensano con l'entrata
	Cap. 02130	Acconti sulle pensioni ai dipendenti ed eredi e rimborsi agli Enti di previdenza (art. 8, D.P.R. 8 agosto 1986, n. 538)	Cap. 04098	Spese a carico dei richiedenti concessioni, licenze e autorizzazioni in materia di demanio marittimo per finalità turistico-ricreative, per l'espletamento di istruttorie, visite, sopralluoghi, ricognizioni e per spese di copia, stampa, bollo ed altre inerenti alla stipula e registrazione degli atti o licenze (art. 46, D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, art. 11 Regolamento di

Cap. 04099	UPB	S05.040	esecuzione del codice della navigazione) Rif. cap. entrata 37204-01/P	Spese a carico dei richiedenti di concessioni in uso, locazione o affitto di beni demaniali e patrimoniali della Regione, per l'espletamento di istruttorie, visite, sopralluoghi, ricognizioni e spese di copia, bollo ed altre inerenti alla stipula e registrazione dei relativi atti e contratti (art.43, comma 5, L.R. 8 marzo 1997, n. 8) Rif. cap. entrata 37204-02	UPB	S08.046	16 ter, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e art. 1 della L. 27 dicembre 1975, n. 790) Rif. cap. entrata 37202-04
Cap. 05137	UPB	S05.053	Restituzione di somme riscosse per la vendita di fauna selvatica morta sequestrata, in caso di accertata mancata infrazione (art. 73, comma 4, L.R. 29 luglio 1998, n. 23) Rif. cap. entrata 35009	Partite che si compensano con l'entrata	UPB	S08.071	Partite che si compensano con l'entrata
Cap. 07057	UPB	S07.021	Spese a carico dei richiedenti concessioni, riconoscimenti, licenze, autorizzazioni e nulla osta in materia di demanio e specchi acquedotti marittimi attinenti all'attività della pesca per l'espletamento di istruttorie, rilievi, accertamenti, sopralluoghi ed alta sorveglianza dei lavori (R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627) Rif. cap. entrata 37204	Partite che si compensano con l'entrata	UPB	S08.087	Spese, a carico dei richiedenti di concessioni, riconoscimenti, licenze, autorizzazioni e nulla osta in materia di utilizzazioni di acque e di impianti elettrici, occorrenti per l'espletamento di istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, e per le pubblicazioni relative (legge 15 novembre 1973, n. 765) Rif. cap. entrata 37201-01
Cap. 08062	UPB	S08.020	Rimborsi delle cauzioni depositate dai titolari di agenzie di viaggio e turismo a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla legge regionale di disciplina in Sardegna, delle agenzie di viaggio e turismo (art. 10, L.R. 13 luglio 1988, n. 13) Rif. cap. entrata 61304	Partite che si compensano con l'entrata	UPB	S08.095	Partite che si compensano con l'entrata
Cap. 08386	UPB	S08.087	Spese, a carico dei richiedenti concessioni, riconoscimenti, licenze, autorizzazioni e nulla osta in materia di utilizzazioni di acque e di impianti elettrici, occorrenti per l'espletamento di istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, e per le pubblicazioni relative (legge 15 novembre 1973, n. 765) Rif. cap. entrata 37201-01	Partite che si compensano con l'entrata	UPB	S08.095	Partite che si compensano con l'entrata
Cap. 08386	UPB	S08.095	Spese, a carico dei richiedenti concessioni, riconoscimenti, licenze, autorizzazioni e nulla osta in materia di utilizzazioni di acque e di impianti elettrici, occorrenti per l'espletamento di istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, e per le pubblicazioni relative (legge 15 novembre 1973, n. 765) Rif. cap. entrata 37201-01	Partite che si compensano con l'entrata	UPB	S08.095	Partite che si compensano con l'entrata

segue Legge n. 2/2006

UPB	S08.100	Cap. 08397	accertamenti e sopralluoghi, e per le pubblicazioni relative e conseguenti attività organizzative (legge 15 novembre 1973, n. 765) Rif. cap. entrata 37201-02	UPB	S11.090	Cap. 11357	ambientale (Decreto legislativo 29 ottobre 1999 e art. 32 della legge di bilancio) Rif. cap. entrata 35013-02
			Partite che si compensano con l'entrata				Tutela paesaggio Sassari
			Spese, a carico dei richiedenti di concessioni, riconoscimenti, licenze, autorizzazioni e nulla osta in materia di utilizzazioni di acque e di impianti elettrici, occorrenti per l'espletamento di istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, e per le pubblicazioni relative e conseguenti attività organizzative (legge 15 novembre 1973, n. 765) Rif. cap. entrata 37201-03	UPB	S11.095	Cap. 11362	Interventi di recupero e risanamento paesistico ambientale (Decreto legislativo 29 ottobre 1999 e art. 32 della legge di bilancio) Rif. cap. entrata 35013-01
UPB	S08.106	Cap. 08414	Partite che si compensano con l'entrata				Tutela paesaggio Nuoro
			Spese, a carico dei richiedenti di concessioni, riconoscimenti, licenze, autorizzazioni e nulla osta in materia di utilizzazioni di acque e di impianti elettrici, occorrenti per l'espletamento di istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, e per le pubblicazioni relative e conseguenti attività organizzative (legge 15 novembre 1973, n. 765) Rif. cap. entrata 37201-04	UPB	S12.017	Cap. 12065	Interventi di recupero e risanamento paesistico ambientale (Decreto legislativo 29 ottobre 1999 e art. 32 della legge di bilancio) Rif. cap. entrata 35013-03
UPB	S10.052	Cap. 10061	Politiche per l'impiego dei diversamente abili				Partite che si compensano con l'entrata
			Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili (L.R. 28 ottobre 2002, n. 20 e art. 31 L.R. 5 dicembre 2005, n. 20) Rif. cap. entrata				Quota parte, 50 per cento, delle somme riscosse nell'esercizio in corso a titolo di recupero spese sanitarie per azioni di surroga e di rivalsa esercitate ai sensi dell'art. 3, penultimo comma della L.R. 16 marzo 1981, n. 13 da assegnare alle Unità sanitarie locali e/o alle Aziende U.S.L. ai sensi del penultimo comma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 ad integrazione del finanziamento di parte corrente Rif. cap. entrata 37206
UPB	S11.080	Cap. 11347	Tutela paesaggio Cagliari	UPB	S12.034	Cap. 12148	Partite che si compensano con l'entrata
			Interventi di recupero e risanamento paesistico ambientale (art. 164 decreto legislativo 29 ottobre 1999 e art. 32 della legge di bilancio) Rif. cap. entrate 35013				Quota parte, 50 per cento, delle somme riscosse nell'esercizio in corso a titolo di recupero, spese sanitarie per azioni di surroga e di rivalsa (esercitate ai sensi dell'art. 3, penultimo comma, della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13) da assegnare alle unità sanitarie locali e/o alle Aziende U.S.L. ai sensi del penultimo comma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, per l'acquisto di attrezzature in conto capitale (art. 62, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9) Rif. cap. entrata 37206/01
UPB	S11.085	Cap. 11352	Tutela paesaggio Oristano				
			Interventi di recupero e risanamento paesistico				

UPB	S13.021	Gestione del servizio di trasporto pubblico di linea
	Cap. 13022	Riparto delle sanzioni pecuniarie derivanti dall'applicazione della legge sulle tasse delle concessioni regionali per trasporto pubblico di linea (art. 1, legge 7 febbraio 1951, n. 168 e successive modificazioni, e art. 9, L.R. 30 agosto 1991, n. 34) Rif. cap. entrata 35021

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 13 del 24 aprile 2006

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2006, n. 3

Disposizioni in materia di pesca.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga

la seguente legge:

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Finalità

1. Le presenti norme disciplinano, ad integrazione di quanto disposto dalla legge regionale 7 marzo 1956, n. 37 (Disposizioni relative all'esercizio di funzioni in materia di pesca), in via transitoria, le funzioni amministrative di competenza della Regione in materia di pesca e acquacoltura in acque marine, salmastre e dolci, ivi comprese la mitilicoltura e la molluschicoltura, fino all'emanazione di norme organiche di revisione della vigente legislazione regionale, avuto riguardo alle disposizioni della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in armonia con i principi della riforma della politica comunitaria della pesca.

2. Gli interventi previsti dalla presente legge comprendono anche la marinocoltura.

Art. 2
Applicazione della normativa statale in materia di pesca

1. Per quanto non espressamente disciplinato con legge regionale si applicano le disposizioni statali in materia di pesca con particolare riferimento alle vigenti disposizioni della Legge 14 luglio 1965, n. 963 (Disciplina della pesca marittima), e successive modifiche ed integrazioni, e al relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

2. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il Comitato tecnico consultivo della pesca, può, con proprio decreto, emanare disposizioni integrative e correttive della suddetta regolamentazione al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche ed applicazioni tecnologiche e per conformare la stessa alle prescrizioni previste dalla regolamentazione comunitaria.

Art. 3

Piano regionale della pesca e dell'acquacoltura

1. La Regione, in attuazione dei principi e delle finalità ispiratori della presente legge ed al fine di raccordare la programmazione regionale agli obiettivi dei programmi nazionali e comunitari, adotta il Piano regionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, di seguito denominato Piano.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 il Piano, articolato per comparti, comprende:

- a) una parte generale concernente lo stato del settore pesca e acquacoltura in Sardegna;
- b) una parte specifica concernente gli obiettivi del comparto;
- c) una parte economica concernente l'indicazione delle risorse del bilancio e la ripartizione delle stesse tra i diversi settori d'intervento.

3. Il Piano deve tenere conto dei sottospecificati obiettivi:

- a) perseguire la durabilità delle risorse ittiche per le generazioni presenti e future e la tutela della biodiversità;
- b) perseguire lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione della produzione della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse, così come definite dalle pertinenti leggi, anche attraverso la promozione dei piani di gestione delle risorse ittiche e dei programmi di sviluppo dell'acquacoltura, sentite le associazioni, le organizzazioni di produttori e i consorzi riconosciuti in conformità con le norme comunitarie;
- c) sviluppare le opportunità occupazionali, il ricambio generazionale delle attività economiche e delle tutele sociali anche attraverso l'incentivazione della multifunzionalità, la promozione della cooperazione, dell'associazionismo e delle iniziative in favore dei lavoratori dipendenti;
- d) tutelare il consumatore in termini di rintracciabilità dei prodotti ittici, valorizzazione della qualità della produzione nazionale e della trasparenza informativa;
- e) razionalizzare e riqualificare il mercato interno;
- f) sviluppare la ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura secondo i principi della programmazione nazionale della ricerca;
- g) semplificare le procedure amministrative relative ai rapporti tra imprese ittiche e pubbliche am-

ministrazioni, anche attraverso l'istituzione di organismi per lo svolgimento di servizi al comparto;

h) promuovere l'aggiornamento professionale e la divulgazione dei fabbisogni formativi del settore della pesca e dell'acquacoltura ed i conseguenti interventi di formazione continua e permanente.

Art. 4

Approvazione del Piano

1. Il Piano è proposto dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e, prima dell'approvazione da parte della Giunta regionale, è sottoposto al parere del Comitato tecnico consultivo della pesca e, successivamente, a quello della competente Commissione del Consiglio regionale.

2. Il Comitato tecnico consultivo della pesca e la Commissione del Consiglio regionale esprimono il parere di competenza entro trenta giorni dal ricevimento formale della proposta del Piano, decorsi i quali il parere si intende espresso favorevolmente.

3. In fase di prima applicazione il Piano è elaborato dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo II

Misure gestionali

Art. 5

Istituzione dei distretti di pesca

1. Al fine di ottenere uno sfruttamento sostenibile delle risorse e per contenere l'impatto della pesca sulla conservazione degli ecosistemi marini per le finalità di cui all'articolo 17 del Regolamento n. 2371/CE del Consiglio del 20 dicembre 2002, le attività di pesca nelle acque situate entro le dodici miglia nautiche dalle linee di base soggette alla giurisdizione della Regione sono riservate alle imbarcazioni che di fatto svolgono attività in dette acque, fatto salvo il diritto di accesso previsto dallo stesso articolo.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 e in attuazione del disposto della legge regionale n. 37 del 1956 e del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul demanio marittimo e nel mare territoriale), l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, con appositi decreti da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base dei dati scientifici relativi allo sforzo di pesca in atto e alla consistenza delle

risorse biologiche, sentito il Comitato tecnico consultivo regionale della pesca, provvede a suddividere il litorale e le acque territoriali antistanti il territorio della Sardegna in distretti di pesca; la suddivisione è volta:

a) all'ottimale utilizzazione delle risorse attraverso la razionalizzazione dello sforzo di pesca esercitato dalle imprese di pesca iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna;

b) alla razionale utilizzazione degli spazi disponibili a terra per le attività di pesca e acquacoltura;

c) all'eliminazione preventiva di usi conflittuali del mare e del litorale della Sardegna.

3. I decreti sono corredati ed integrati da apposita cartografia.

4. La gestione dei distretti di pesca è disciplinata dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente con proprio decreto, sentito il parere del Comitato tecnico consultivo della pesca; la gestione dei distretti di pesca, nel rispetto della pesca sportiva, può essere affidata a organismi di gestione costituiti fra imprese di pesca e loro associazioni.

5. I distretti di pesca e la loro gestione possono essere modificati con le stesse modalità indicate nei commi precedenti.

Art. 6

Interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche

1. Al fine di regolare lo sforzo di pesca sulla base della consistenza delle risorse biologiche del mare, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, per le finalità di cui al capitolo II del Regolamento n. 2371/CE del 2002, tenuto conto delle indicazioni della ricerca scientifica, adotta un Piano triennale di protezione delle risorse acquatiche per gli anni 2006-2008 attraverso l'adozione di misure volte a migliorare la sostenibilità della pesca marittima anche mediante interruzioni tecniche dell'attività di pesca, limitazione delle catture, limitazione del numero e del tipo dei pescherecci autorizzati ad operare, prescrizioni tecniche sugli attrezzi da pesca, sulle zone di divieto e sulla protezione delle zone "nursery".

2. Il Piano regionale concorre al perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale delle risorse acquatiche per gli anni 2004-2006 adottato dal Ministero per le politiche agricole e forestali, tenuto conto delle peculiarità biologiche del mare della Sardegna e secondo le modalità di attuazione previste nella presente legge.

3. L'interruzione dell'attività di pesca, che può essere obbligatoria, riguarda le imbarcazioni iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna e che abbiano base operativa nell'Isola; essa può riguardare tutti o parte dei distretti di pesca come individuati all'articolo 4.

4. In dipendenza dell'adozione del Piano di protezione delle risorse acquatiche, sono riconosciute, a favore dei membri dell'equipaggio dei pescherecci interessati alle limitazioni dell'attività di pesca, misure di accompagnamento a carattere sociale, a compensazione del mancato reddito conformemente a quanto previsto dal paragrafo 6 dell'articolo 12 del Regolamento n. 2792/CE del Consiglio del 17 dicembre 1999, nella misura prevista dai commi 5 e 6 dell'articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 34 (Nuove norme di attuazione sul fermo biologico).

5. Il Piano di protezione, ove riguardante uno o più distretti, può essere affidato ad appositi organismi di gestione costituiti tra le imprese di pesca e le loro associazioni.

6. Le modalità tecniche di attuazione della misura, ivi compresa l'entità delle compensazioni per le limitazioni dell'attività di pesca, sono adottate con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il Comitato tecnico consultivo regionale della pesca.

Capo III

Aiuti agli investimenti delle imprese di pesca e acquacoltura

Art. 7

Finalità degli aiuti

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla legge regionale 23 giugno 1998, n. 19 (Disposizioni per l'attuazione degli interventi finanziari dell'Unione europea in materia di pesca e acquacoltura e disposizioni varie), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti per investimenti nelle imprese di pesca e acquacoltura, ivi compresa la mitilicoltura e la molluschicoltura, finalizzati a:

- a) ridurre i costi di produzione;
- b) migliorare e riconvertire la produzione e incrementare la qualità;
- c) tutelare e migliorare l'ambiente naturale e le condizioni di igiene negli allevamenti ittici;
- d) promuovere la diversificazione delle attività nelle imprese di pesca e acquacoltura.

Art. 8

Beneficiari degli aiuti

1. Possono beneficiare degli aiuti gli imprenditori ittici, come definiti all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57) e successive modificazioni ed integrazioni, le imprese, singole o associate, operanti in Sardegna, a condizione che possano comprovare, mediante valutazione delle prospettive:

- a) redditività;
- b) possesso di conoscenze e competenze professionali adeguate.

Art. 9

Investimenti ammessi a finanziamento

1. Sono ammessi a finanziamento i sottoindicati interventi:

- a) ammodernamento di pescherecci;
- b) acquacoltura;
- c) lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- d) attrezzature dei porti da pesca;
- e) promozione, innovazione tecnologica e assistenza tecnica;
- f) interventi sulla piccola pesca costiera;
- g) azioni realizzate dagli operatori del settore;
- h) misure socio-economiche a sostegno della riconversione e della diversificazione delle attività di pesca;
- i) impianti di depurazione delle acque utilizzate nella stabulazione;
- l) interventi in attuazione della normativa vigente a tutela della sicurezza del lavoro in terra e in mare.

2. Oltre agli interventi di cui al comma 1 sono ammesse a finanziamento le spese relative alle iniziative connesse alla pesca. Si considerano connesse alle attività di pesca, purché non prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca, ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti:

- a) attività di imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata "pescaturismo";
- b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizio-

ne degli ecosistemi acquatici e vallivi delle risorse della pesca e dell'acquacoltura, e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche e di acquacoltura, esercitata da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominata "ittiturismo";

c) prima lavorazione dei prodotti del mare e dell'acquacoltura, conservazione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione, nonché azioni di promozione e valorizzazione.

3. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché al comma 2 dell'articolo 24 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), relativamente all'utilizzo di opere provvisorie per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.

4. L'imbarco di persone di cui alla lettera a) del comma 2, è autorizzato dall'autorità marittima dell'ufficio di iscrizione della nave da pesca secondo le modalità fissate dalle disposizioni vigenti. Le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 2 devono essere svolte in un rapporto di connessione e di complementarietà con l'attività di pesca e di acquacoltura che deve essere principale.

5. Le attività di pescaturismo e di ititurismo sono disciplinate con apposito decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, fatte salve le autorizzazioni necessarie per l'agibilità delle imbarcazioni e l'idoneità degli impianti delle infrastrutture da parte dei competenti organi.

6. Ulteriori investimenti ammessi a finanziamento sono:

a) acquisto e installazione a bordo di pescherecci di dispositivi elettronici di localizzazione (Blue box) che consentano ad un centro di controllo per la pesca di sorvegliare a distanza le imbarcazioni;

b) acquisto di deterrenti acustici a norma del regolamento n. 812/CE del Consiglio del 26 aprile 2004 che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca;

c) iniziative complementari e di diversificazione dell'attività di pesca e di acquacoltura quali:

1) la ristrutturazione e la diversificazione delle attività economiche;

2) la promozione della pluriattività;

3) la valorizzazione dei prodotti locali;

4) le piccole infrastrutture legate al pescaturismo e all'ittiturismo;

5) il sostegno alla cooperazione interregionale e transnazionale;

6) l'acquisizione delle competenze necessarie per l'elaborazione di strategie di sviluppo locali.

Art. 10

Tipo e intensità degli aiuti

1. Il contributo pubblico per le azioni di cui all'articolo 9, ricomprese nelle previsioni di intervento del Regolamento n. 2792/CE del 1999 e successive modifiche ed integrazioni, è determinato secondo l'allegato IV dello stesso Regolamento.

2. Gli interventi previsti al comma 6 dell'articolo 9 sono finanziati nel seguente modo:

a) le azioni di cui alle lettere a) e b) fino al 100 per cento dei costi ammissibili;

b) le azioni di cui alla lettera c) fino al 60 per cento dei costi ammissibili.

Capo IV

Aiuti per danni da calamità naturali o eventi eccezionali

Art. 11

Fondo di solidarietà regionale della pesca

1. È istituito il fondo di solidarietà regionale della pesca le cui risorse sono destinate alla concessione da parte dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, in caso di calamità naturali o di avversità meteomarine ovvero ecologiche di carattere eccezionale, i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compromesso i bilanci economici delle imprese e delle cooperative della pesca, a titolo di primo intervento, di contributi a copertura del danno, a favore dei pescatori singoli o associati, che abbiano subito gravi danni e si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva delle proprie aziende.

2. Si considera compromesso un bilancio aziendale qualora il danno rispetto al fatturato medio delle imprese nei tre anni precedenti l'evento raggiunga la soglia indicata al punto 4.6. degli "Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura" pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C229 del 14 settembre 2004,

3. È consentito un aiuto fino al 100 per cento per compensare i danni materiali subiti.

4. Il compito del fondo è inoltre quello di:

a) contribuire, entro i limiti previsti dalla disciplina comune sugli aiuti di Stato in materia di pesca e di acquacoltura, al pagamento dei premi relativi ai contratti di assicurazione, stipulati da imprese di pesca o di acquacoltura, che abbiano per oggetto rischi connessi ad eventi ambientali o atmosferici per:

1) risarcire i danni subiti da strutture aziendali a causa dell'insieme delle avversità atmosferiche;

2) risarcire i danni subiti dalle produzioni a causa dell'insieme delle avversità atmosferiche e degli eventi ambientali o di inquinamento, in grado di incidere in misura superiore all'ordinario sulla produzione;

b) concedere indennizzi:

1) ai concessionari della pesca nelle zone umide ed agli acquacoltori per danni provocati alle produzioni ittiche nelle aree umide e negli impianti di allevamento intensivo dalla fauna selvatica protetta;

2) ai pescatori marittimi per i danni arrecati alle attrezzature retiere dalla fauna marina protetta.

5. I criteri e le modalità tecniche di attuazione del fondo sono fissati con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente, sentito il Comitato tecnico consultivo della pesca.

6. Agli effetti della presente legge sono equiparati ai pescatori gli acquacoltori in acque marine e salmastre, i molluschicoltori ed i mitilicoltori, nonché i soggetti che esercitano l'attività di acquacoltura.

7. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentiti le Università degli Studi della Sardegna o gli istituti scientifici operanti nel settore, sulla base di accertamenti disposti ed effettuati in relazione ad indicatori obiettivi di ordine biologico, ambientale ed economico, dichiara, entro trenta giorni dalle segnalazioni, l'esistenza di eccezionale calamità naturale o di avversità meteomarina ovvero ecologica e la relativa incidenza degli stessi eventi sulle strutture o sui bilanci economici delle imprese di cui al comma 1.

8. Qualora i danni subiti a seguito degli eventi calamitosi di cui al comma 1 siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di altri enti pubblici o compagnie assicuratrici, la corresponsione dei contributi previsti ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza.

9. La dotazione del fondo di cui al comma 1, nel limite del 5 per cento delle somme complessive disponibili, può essere destinata dall'Assessorato re-

gionale della difesa dell'ambiente al finanziamento di ricerche scientifiche concernenti l'impatto degli eventi calamitosi sulle attività produttive danneggiate.

10. Il pagamento dei contributi in favore dei soggetti danneggiati è disposto dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente mediante apertura di credito a favore dei comuni nel cui territorio si è verificato l'evento.

11. Le risorse stanziare nel fondo permangono nello stesso sino al loro completo utilizzo; conseguentemente non trovano applicazione i termini di impegnabilità e di pagamento disposti dalla vigente legge di contabilità.

Capo V

Disposizioni varie

Art. 12

Abrogazione

1. Dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogati:

a) l'articolo 10 della legge regionale 19 luglio 2000, n. 14 (Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sulla tutela delle acque dall'inquinamento, modifica alle leggi regionali 21 settembre 1993, n. 46 e 29 luglio 1998, n. 23 e disposizioni varie);

b) i commi 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 9 dell'articolo 1, e gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge regionale n. 34 del 1998.

Art. 13

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 3, 6, 9, 11, valutati in complessivi euro 6.950.000 per l'anno 2006, si fa fronte:

a) per quelli di cui all'articolo 3, determinati in euro 150.000, mediante utilizzo delle disponibilità sussistenti in conto dell'UPB S05.052;

b) per quelli di cui all'articolo 6, determinati in euro 5.000.000, mediante utilizzo delle risorse già destinate agli interventi di cui alla legge regionale n. 34 del 1998, iscritte in conto dell'UPB S05.050;

c) per quelli di cui all'articolo 9, determinati in euro 1.000.000, per quanto riguarda la somma di euro 250.000 mediante utilizzo delle risorse già destinate agli interventi di cui alla legge regionale n. 19 del 1998 ed iscritte in conto dell'UPB S05.052 (cap. 05184) e per quanto riguarda il restante importo di euro 750.000 mediante la variazione di bilancio di cui al comma 2;

<p>d) per quelli di cui all'articolo 11, determinati in euro 800.000, mediante utilizzo delle risorse stan- ziate in conto dell'UPB S05.050 (cap. 05149 e 05150).</p> <p>2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2006-2008 sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>in aumento</p> <p>05 - Ambiente</p> <p>UPB S05.052</p> <p>Interventi a tutela della pesca e acquacoltura</p> <p>2006 euro 750.000</p> <p>2007 euro —</p> <p>2008 euro —</p> <p>In diminuzione</p> <p>03 - Programmazione</p> <p>UPB S03.006</p> <p>Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corren- te</p> <p>2006 euro 750.000</p> <p>2007 euro —</p>	<p>2008 euro —</p> <p>mediante riduzione della voce 13 della tabella A) allegata alla legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006).</p> <p>3. Alla determinazione degli oneri per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria della Regione.</p> <p>Art. 14</p> <p>Entrata in vigore</p> <p>1. La presente legge è notificata alla Commissio- ne europea e le disposizioni in essa contenute in ma- teria di aiuti di stato entrano in vigore dopo l'appro- vazione della Commissione stessa.</p> <p>La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.</p> <p>E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.</p> <p>Data a Cagliari, addì 14 aprile 2006</p> <p>Soru</p>
---	---

Legge regionale pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 6 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 15 del 13 maggio 2006

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2006, n. 4

Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo.

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga
la seguente legge:

Capo I

Disposizioni finanziarie

Art. 1

Agenzia della Regione autonoma della Sardegna per le entrate

1. È istituita l'Agenzia della Regione autonoma della Sardegna per le entrate, quale organo tecnico-specialistico in materia di entrate a sostegno dell'Amministrazione regionale nelle seguenti attività:

a) ricerche ed elaborazioni statistiche sui flussi di entrata e sugli effetti economici delle imposte, a supporto delle politiche regionali in materia finanziaria e di bilancio;

b) predisposizione degli strumenti normativi, regolamentari ed operativi per l'implementazione della fiscalità e per lo sviluppo della politica regionale delle entrate;

c) gestione dei tributi regionali;

d) adempimenti connessi al contenzioso tributario e alla gestione del recupero dei crediti;

e) vigilanza e controllo sulle tasse e sulle concessioni regionali;

f) informazione all'utenza in materia di fiscalità regionale.

2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale, ed è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio; essa ha sede in Cagliari.

3. Sono organi dell'Agenzia il direttore generale e il collegio dei revisori dei conti; essi sono nominati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di entrate, d'intesa con l'Assessore competente in materia di personale.

4. Il direttore generale è scelto mediante selezione pubblica per titoli; il personale dipendente

dell'Agenzia è scelto mediante selezione pubblica per titoli e/o mediante utilizzo di personale del ruolo unico dell'Amministrazione regionale.

5. Il direttore generale, scelto tra esperti in materia di tributi e di finanza regionale, deve essere in possesso del titolo di laurea quadriennale o quinquennale e di documentata esperienza professionale maturata in ambito pubblico o privato; il suo rapporto di lavoro con l'Agenzia è regolato da contratto quinquennale di diritto privato, rinnovabile una sola volta, ed ha carattere pieno ed esclusivo.

6. La prima dotazione organica del personale dell'Agenzia è determinata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di entrate e di concerto con l'Assessore competente in materia di personale, in numero non superiore a otto unità. L'Agenzia è inserita nel comparto contrattuale del personale dell'Amministrazione e degli enti regionali ed è soggetta alle disposizioni della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e successive modifiche e integrazioni.

7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, in conformità dei principi dettati dal presente articolo, previo parere della Commissione consiliare competente che deve esprimersi entro venti giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito, approva, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di entrate, lo statuto dell'Agenzia, ne nomina gli organi e ne determina la dotazione organica.

8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati in euro 3.550.000 per l'anno 2006 ed in euro 550.000 per gli anni successivi (UPB S03.100).

Art. 2

Imposta regionale sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case

1. È istituita l'imposta regionale sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case.

2. L'imposta si applica sulle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso:

a) di fabbricati, siti in Sardegna entro tre chilometri dalla battigia marina, destinati ad uso abitativo, escluse le unità immobiliari che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o del coniuge;

b) di quote o di azioni non negoziate sui mercati regolamentati di società titolari della proprietà o di altro diritto reale sui fabbricati di cui alla lettera a), per la parte ascrivibile ai predetti fabbricati. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite

partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente collegabili alle predette partecipazioni.

3. Soggetto passivo dell'imposta è l'alienante a titolo oneroso avente domicilio fiscale fuori dal territorio regionale o avente domicilio fiscale in Sardegna da meno di ventiquattro mesi.

4. Non sono soggetti passivi dell'imposta i nati in Sardegna e i rispettivi coniugi.

5. La plusvalenza di cui alla lettera a) del comma 2 è costituita dalla differenza tra il prezzo o il corrispettivo di cessione ed il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al miglioramento del bene medesimo e rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

6. La plusvalenza di cui alla lettera b) del comma 2 si calcola raffrontando il prezzo o corrispettivo di cessione con il costo d'acquisto di partecipazione. La parte delle plusvalenze derivanti dalla cessione di quote o azioni ascrivibili ai fabbricati di cui alla lettera a) del comma 2, si calcola facendo riferimento ai valori contabili emergenti dall'ultimo bilancio o rendiconto approvato, rapportando il valore netto di bilancio delle seconde case site in Sardegna nei tre chilometri dalla battigia marina e il totale dell'attivo di bilancio o rendiconto approvato.

7. L'imposta regionale si applica nella misura del 20 per cento sulle plusvalenze calcolate ai sensi dei commi 5 e 6.

8. L'imposta dovuta sulla plusvalenza realizzata per effetto della cessione del fabbricato deve essere versata in tesoreria regionale entro venti giorni dalla data dell'atto di cessione, se formato in Italia, entro sessanta giorni se formato all'estero. Negli stessi termini deve essere inviata alla Regione Sardegna, da parte del cedente, apposita dichiarazione di conseguimento della plusvalenza recante i dati che ne consentono la determinazione, utilizzando moduli approvati con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio di concerto con l'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica. All'atto della cessione l'alienante può chiedere al notaio, fornendo la necessaria provvista, di provvedere alla presentazione della dichiarazione, all'applicazione e al versamento dell'imposta nella tesoreria regionale nei termini suddetti. Di tale circostanza deve essere fatta menzione nell'atto avente ad oggetto la cessione a titolo oneroso del fabbricato. Il notaio è comunque

obbligato a comunicare alla Regione Sardegna entro venti giorni dalla stipulazione, e secondo le modalità previste con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio di concerto con l'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, gli estremi dell'atto avente ad oggetto la cessione del fabbricato con le caratteristiche di cui alla lettera a) del comma 2.

9. L'imposta dovuta sulla plusvalenza realizzata per effetto del trasferimento delle quote o delle azioni delle società titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui fabbricati di cui alla lettera a) del comma 2 deve essere versata nella tesoreria regionale entro sessanta giorni dalla data della cessione. L'organo amministrativo delle anzidette società è obbligato a comunicare, entro trenta giorni dalla cessione, l'avvenuto trasferimento alla Regione Sardegna secondo le modalità previste con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio di concerto con l'Assessore regionale agli enti locali, finanze e urbanistica. Nel medesimo termine, l'organo amministrativo deve, altresì, comunicare al socio cedente che la cessione delle quote potrebbe implicare obbligo di versamento dell'imposta e mettere a disposizione, qualora quest'ultimo ne faccia richiesta, tutta la documentazione necessaria per il calcolo della plusvalenza. Nei trenta giorni successivi, il cedente deve, qualora ne sussistano le condizioni, presentare la dichiarazione prevista nel comma 8.

10. La Regione Sardegna dispone, ai fini del controllo dell'adempimento degli obblighi strumentali al regolare adempimento dell'obbligazione tributaria, dei poteri previsti dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con le stesse prerogative possono intervenire, previa richiesta dell'Amministrazione regionale, i funzionari degli uffici tributi dei comuni in cui è situato l'immobile ceduto.

11. Il recupero dell'imposta dovuta avviene con avviso di accertamento recante la liquidazione dell'imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi al saggio legale, da notificarsi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello dell'avvenuta cessione. La notificazione dell'avviso di accertamento può essere effettuata, oltre che con le regole previste dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche a mezzo posta mediante

raccomandata con avviso di ricevimento. L'avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

12. Il contribuente destinatario dell'avviso di accertamento può, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, procedere alla definizione dell'atto con le regole e con gli effetti previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, o, in alternativa, instaurare la procedura di accertamento con adesione. Sono applicabili le norme regolatrici dell'istituto contenute nel decreto legislativo n. 218 del 1997.

13. Le somme che risultano dovute sulla base della dichiarazione, unitamente agli interessi e alle sanzioni, e le somme liquidate nell'avviso di accertamento dalla Regione per imposta, sanzioni ed interessi e non versate entro il termine previsto dal comma 12 sono rimosse coattivamente mediante iscrizione a ruolo, da effettuarsi, a pena di decadenza e secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo per mancata impugnazione o a seguito di sentenza passata in giudicato favorevole in tutto o in parte all'Amministrazione.

14. Il contribuente può chiedere alla Regione Sardegna il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine decadenziale di tre anni dal giorno del pagamento dell'imposta.

15. Per l'omessa o infedele dichiarazione della plusvalenza conseguita si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta.

16. Chi non esegue in tutto o in parte i versamenti dell'imposta dovuta quali risultano dalla dichiarazione presentata o li esegue tardivamente è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato.

17. Alle sanzioni di cui ai commi precedenti è soggetto in luogo del cedente il notaio che, avendo ricevuto la provvista, non proceda alla presentazione della dichiarazione e/o al versamento tempestivo delle somme dovute.

18. Per la mancata comunicazione prevista al comma 8, il notaio è soggetto alla sanzione ammini-

strativa da euro 1.032 a euro 7.746. La medesima sanzione è irrogata nei confronti delle società titolari del diritto di proprietà o di altri diritti reali sui fabbricati di cui alla lettera a) del comma 2 le cui azioni o quote sono state trasferite, qualora l'organo amministrativo non provveda alla comunicazione di cui al comma 9.

19. Il gettito dell'imposta di cui al presente articolo è destinato per il 75 per cento al fondo perequativo per lo sviluppo e la coesione territoriale e per il restante 25 per cento al comune nel quale detto gettito è generato.

20. L'imposta regionale sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case si applica alle cessioni a titolo oneroso effettuate successivamente alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna delle deliberazioni della Giunta regionale previste ai commi 8 e 9.

Art. 3

Imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico

1. È istituita l'imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico.

2. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati siti nel territorio regionale ad una distanza inferiore ai tre chilometri dalla linea di battigia marina, non adibiti ad abitazione principale da parte del proprietario o del titolare di altro diritto reale sugli stessi.

3. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di fabbricati di cui al comma 2, ovvero il titolare di diritto reale sugli stessi di usufrutto, uso, abitazione, con domicilio fiscale fuori dal territorio regionale; per gli immobili sui quali è costituito il diritto di superficie, soggetto passivo è il superficiario che ha costruito il fabbricato con il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale; per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario con domicilio fiscale fuori dal territorio regionale.

4. Non sono soggetti passivi coloro che siano nati in Sardegna, i rispettivi coniugi e i loro figli anche se nati fuori dall'Isola.

5. L'imposta regionale è stabilita nella misura annua di:

- a) euro 900 per fabbricati di superficie fino a 60 metri quadri;
- b) euro 1.500 per fabbricati di superficie compresa tra 61 e 100 metri quadri;
- c) euro 2.250 per fabbricati di superficie compresa tra 101 e 150 metri quadri;

d) euro 3.000 per fabbricati di superficie compresa tra 151 e 200 metri quadri;

e) euro 15 per metro quadro per la superficie eccedente 200 metri quadri.

La superficie è misurata sul filo interno dei muri. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.

6. Le misure previste al comma 5 sono aumentate del 20 per cento per i fabbricati ubicati ad una distanza inferiore ai 300 metri dalla linea di battigia marina.

7. L'imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratta la titolarità della proprietà o degli altri diritti reali; a tal fine il mese durante il quale la titolarità si è protratta per almeno quattordici giorni è computato per intero. L'imposta è versata in un'unica soluzione dal 1° al 30 novembre di ogni anno, secondo le modalità stabilite con delibera della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

8. Il gettito della presente imposta è destinato per il 75 per cento al fondo perequativo per lo sviluppo e la coesione territoriale di cui all'articolo 5 e per il restante 25 per cento al comune nel quale detto gettito è generato.

9. La Regione Sardegna dispone dei poteri di controllo riconosciuti ai comuni ai fini dell'imposta comunale sugli immobili dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. La Regione può chiedere ai comuni interessati di svolgere indagini e verifiche su fabbricati situati all'interno del territorio dei comuni medesimi.

10. Il recupero dell'imposta dovuta e non versata avviene con avviso di accertamento recante la liquidazione dell'imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi al saggio legale da notificarsi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello dell'avvenuta cessione. La notificazione dell'avviso di accertamento può essere effettuata, oltre che con le regole previste dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. L'avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo ri-

chiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

11. Il contribuente destinatario dell'avviso di accertamento può, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, procedere alla definizione dell'atto con le regole e con gli effetti previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 218 del 1997, o, in alternativa, instaurare la procedura di accertamento con adesione. Sono applicabili le norme regolatrici dell'istituto contenute nel decreto legislativo n. 218 del 1997.

12. Le somme liquidate nell'avviso di accertamento dalla Regione per imposta, sanzioni ed interessi e non versate entro il termine previsto dal comma 11 sono rimosse coattivamente mediante iscrizione a ruolo, da effettuarsi, a pena di decadenza e secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo per mancata impugnazione o a seguito di sentenza passata in giudicato favorevole in tutto o in parte all'Amministrazione.

13. Il contribuente può chiedere alla Regione Sardegna il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine decadenziale di tre anni dal giorno del pagamento dell'imposta.

14. Se il soggetto passivo dell'imposta non ha dichiarato o comunicato l'immobile posseduto ai fini dell'imposta comunale sugli immobili o ha presentato, con riferimento ai medesimi fabbricati, una dichiarazione infedele, allo stesso si applica una sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico non versata.

15. Chi, avendo adempiuto correttamente agli adempimenti ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, non esegue in tutto o in parte i versamenti dell'imposta regionale sulle seconde case dovuta o li esegue tardivamente è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato.

16. L'imposta si applica a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna.

Art. 4

Imposta regionale su aeromobili ed unità da diporto

1. A decorrere dall'anno 2006 è istituita l'imposta regionale sugli aeromobili e le unità da diporto.

2. Presupposto dell'imposta sono:

a) lo scalo negli aerodromi del territorio regionale degli aeromobili dell'aviazione generale di cui all'articolo 743 e seguenti del Codice della navigazione adibiti al trasporto privato, nel periodo compreso dal 1° giugno al 30 settembre;

b) lo scalo nei porti, negli approdi e nei punti di ormeggio ubicati nel territorio regionale delle unità da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nel periodo compreso dal 1° giugno al 30 settembre.

3. Soggetto passivo dell'imposta è la persona o la società avente domicilio fiscale fuori dal territorio regionale che assume l'esercizio dell'aeromobile ai sensi degli articoli 874 e seguenti del Codice della navigazione, o che assume l'esercizio dell'unità da diporto ai sensi degli articoli 265 e seguenti del Codice della navigazione.

4. L'imposta regionale sugli aeromobili è dovuta per ogni scalo, quella sulle imbarcazioni e le navi da diporto è dovuta annualmente. Essa è stabilita nella misura di:

a) euro 150 per gli aeromobili abilitati fino al trasporto di quattro passeggeri;

b) euro 400 per gli aeromobili abilitati al trasporto da cinque a dodici passeggeri;

c) euro 1.000 per gli aeromobili abilitati al trasporto di oltre dodici passeggeri;

d) euro 1.000 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 14 e 15,99 metri;

e) euro 2.000 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 16 e 19,99 metri;

f) euro 3.000 per le navi di lunghezza compresa tra 20 e 23,99 metri;

g) euro 5.000 per le navi di lunghezza compresa tra 24 e 29,99 metri;

h) euro 10.000 per le navi di lunghezza compresa tra 30 e 60 metri;

i) euro 15.000 per le navi di lunghezza superiore ai 60 metri.

Per le unità a vela con motore ausiliario l'imposta è ridotta del 50 per cento.

5. Sono esenti dall'imposta le navi adibite all'esercizio di attività crocieristica e le imbarcazioni che vengono in Sardegna per partecipare a regate di carattere sportivo; non sono soggette, altresì, al pagamento della presente imposta le unità da diporto che sostano tutto l'anno nelle strutture portuali regionali.

6. L'imposta è versata, entro dodici ore dall'arrivo degli aeromobili e delle unità da diporto negli aerodromi, nei porti, negli approdi e nei punti d'ormeggio ubicati nel territorio regionale ai soggetti

incaricati della riscossione, i quali rilasciano un contrassegno comprovante l'assolvimento dell'obbligo tributario.

7. La riscossione del tributo può essere affidata dalla Giunta regionale mediante apposita deliberazione:

a) al corpo forestale regionale;

b) al personale dell'Amministrazione regionale;

c) ai soggetti che gestiscono gli aerodromi, i porti, gli approdi e i punti d'ormeggio ubicati nel territorio regionale, previa stipula di apposita convenzione nella quale è previsto, in favore degli stessi soggetti, il riconoscimento di un aggio pari al 5 per cento del gettito del tributo riscosso.

8. I soggetti incaricati della riscossione procedono, settimanalmente, con le modalità previste da apposita deliberazione della Giunta regionale, al riversamento in tesoreria regionale del tributo percepito, al netto degli eventuali aggi ad essi spettanti. Con la predetta deliberazione sono altresì disciplinate le caratteristiche dei contrassegni e i dati che negli stessi devono essere riportati per individuare gli aeromobili e le unità da diporto.

9. I soggetti incaricati della riscossione sono obbligati a verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria e a trasmettere periodicamente i dati e le informazioni concernenti l'individuazione dell'effettivo numero degli scali degli aeromobili e dei natanti che hanno sostato nel periodo 1° giugno-30 settembre nei porti, negli approdi e nei punti d'ormeggio ubicati nel territorio. Entro il 31 ottobre di ciascun anno sono obbligati a presentare all'Amministrazione regionale un rendiconto amministrativo delle somme incassate secondo le modalità previste con deliberazione della Giunta regionale.

10. L'agente della riscossione che non provvede, in tutto o in parte, a riversare settimanalmente in tesoreria regionale il gettito riscosso, è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta non versata. Per il mancato o ritardato adempimento degli obblighi previsti al comma 8, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.032 a euro 7.746.

11. Gli impiegati dell'Amministrazione regionale appositamente autorizzati e muniti di appositi cartellini identificativi, possono effettuare direttamente controlli presso gli scali portuali ed aeroportuali.

12. Il recupero dell'imposta dovuta e non versata avviene con avviso di accertamento recante la liquidazione dell'imposta dovuta e delle relative sanzio-

ni ed interessi al saggio legale da notificarsi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere versata l'imposta di cui al comma 6. La notificazione dell'avviso di accertamento può essere effettuata, oltre che con le regole previste dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. L'avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

13. Il contribuente destinatario dell'avviso di accertamento può, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, procedere alla definizione dell'atto con le regole e con gli effetti previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 218 del 1997.

14. Le somme liquidate nell'avviso di accertamento dalla Regione per imposta, sanzioni ed interessi e non versate entro il termine previsto dal comma 13 sono rimosse coattivamente mediante iscrizione a ruolo, da effettuarsi, a pena di decadenza e secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo per mancata impugnazione o a seguito di sentenza passata in giudicato favorevole in tutto o in parte all'Amministrazione.

15. Il contribuente può chiedere alla Regione Sardegna il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine decadenziale di tre anni dal giorno del pagamento dell'imposta.

16. Chi non esegue in tutto o in parte i versamenti dell'imposta dovuta o li esegue tardivamente è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 100 per cento dell'importo non versato.

Art. 5

Fondo regionale per lo sviluppo e la coesione territoriale

1. È istituito il fondo regionale per lo sviluppo e la coesione territoriale; esso è alimentato dal 75 per cento del gettito derivante dall'imposta regionale sulle plusvalenze generate dalla cessione di fabbricati e dall'imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico di cui agli articoli 2 e 3.

2. Il fondo regionale per lo sviluppo e la coesione territoriale è destinato a finanziare:

- a) per il 40 per cento programmi di interesse regionale;
- b) per il 40 per cento programmi di interesse comunale;
- c) per il 20 per cento programmi di interesse provinciale.

3. I programmi di cui al comma 2 sono individuati e regolamentati con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

4. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, provvede alle variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 5.

5. È abrogato il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006).

Art. 6

Disposizioni in materia di contabilità

1. Nell'articolo 56 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, sono introdotte le seguenti modifiche:

- a) nel comma 3 le parole "venti giorni" sono sostituite con le parole "quindici giorni" e l'espressione "gli stessi devono avere regolare corso" è sostituita con "gli stessi devono essere registrati";
- b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La Ragioneria generale provvede, entro i successivi quindici giorni dalla data di registrazione dell'atto di impegno di cui al comma 2, al controllo di legalità contabile. Tale controllo è diretto esclusivamente a verificare la legittimità dell'impegno a termini dell'articolo 40. Nel caso in cui la Ragioneria riscontri vizi di legittimità contabile nell'atto ne dà comunicazione al soggetto emittente, che dispone circa il seguito da dare allo stesso atto, all'organo gerarchicamente superiore nonché al competente organo politico. La Giunta regionale può limitare il controllo di cui al comma 5 a specifiche categorie di atti da individuarsi secondo criteri di campionamento, stabiliti dalla Giunta medesima."

2. Per le spese effettuate a valere sui conti detenuti dalla Regione presso la Tesoreria centrale dello Stato, la Ragioneria generale provvede, sulla base del programma di riparto delle risorse a favore del settore sanitario effettuato con delibera della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di sanità, a contabilizzare il relativo impegno e il relativo accertamento e ad effet-

tuare il pagamento mediante commutazione in quietanza d'entrata da imputarsi ai competenti capitoli di bilancio regionale.

3. Nell'ambito dei vigenti sistemi di pagamento è ammessa l'utilizzazione da parte del Presidente, degli Assessori, dei dirigenti e dipendenti dell'Amministrazione regionale, delle carte di credito per il pagamento delle spese dagli stessi sostenute per missioni in territorio nazionale ed estero. La Giunta regionale, con propria delibera adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, disciplina le procedure per la rendicontazione ed il controllo sull'utilizzo della carta di credito. Per le finalità di cui al presente comma è stipulata apposita convenzione secondo le indicazioni contenute nel comma 2 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 9 dicembre 1996, n. 701, e successive modifiche ed integrazioni; le spese per l'acquisto delle carte di credito e quelle accessorie sono imputate ai competenti capitoli di spesa relativi alle missioni.

4. La Ragioneria provvede all'incasso delle somme riscosse a titolo di deposito provvisorio, qualora le stesse, decorsi i termini di giacenza previsti dal decreto ministeriale 30 giugno 1939 (Istruzioni generali sui servizi del Tesoro), dovessero risultare, in tutto o in parte, ancora presenti su tale conto.

5. La Tesoreria regionale, tenuto conto dei termini di cui al comma 4, provvede a trasmettere alla Ragioneria gli elenchi dei depositi provvisori, articolati per tipologia, dei quali non risulti effettuata la restituzione.

6. I servizi competenti per materia sono informati, a cura della Ragioneria, affinché procedano allo svincolo per i depositi provvisori cauzionali, alla richiesta motivata di mantenimento del deposito per i depositi provvisori per concorrere alle aste, ovvero, producano tutti gli elementi utili all'eliminazione del deposito.

7. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che i servizi di cui al comma 6 abbiano provveduto a quanto richiesto, la Ragioneria generale procede all'accertamento e al versamento in conto entrate del bilancio regionale dei depositi provvisori dei quali non risulti, in tutto o in parte, effettuata la restituzione, nel termine di sei mesi, se trattasi di depositi per concorrere alle aste, e nel termine del secondo esercizio successivo a quello in cui vennero effettuati, per tutti gli altri.

8. In sede di prima applicazione la Ragioneria procede al versamento d'ufficio di tutti i depositi

provvisori derivanti da titoli di spesa non andati a buon fine provenienti dall'esercizio 2004 e precedenti (UPB E01.081).

9. Le somme per le quali si è provveduto all'incasso possono, su richiesta dell'avente diritto e previa verifica della sussistenza del credito, essere riassegnate ai competenti capitoli di spesa, mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 31 della legge regionale n. 11 del 1983.

10. La competenza in materia di entrate relative ad assegnazioni statali è attribuita all'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio; restano fermi, in capo ai competenti Assessorati, gli adempimenti necessari all'effettiva acquisizione delle entrate medesime.

Capo II

Disposizioni per favorire lo sviluppo economico

Art. 7

Agenzia regionale di promozione economica
"Sardegna Promozione"

1. È istituita l'Agenzia governativa regionale denominata "Sardegna Promozione", agenzia regionale di promozione economica per il coordinamento, la gestione delle attività di promozione economica e il sostegno della capacità di esportazione e penetrazione dei prodotti sardi nei mercati esterni, con personalità giuridica di diritto pubblico nonché autonomia regolamentare, organizzativa, contabile, finanziaria e gestionale. L'Agenzia promuove l'immagine unitaria della Sardegna, fornisce servizi nei processi di internazionalizzazione, coordina programmi di marketing territoriale, promuove, tutela e salvaguarda l'artigianato tipico tradizionale ed artistico; realizza, inoltre, tutte le azioni ad essa delegate dalla Giunta regionale dirette a perseguire le proprie finalità statutarie. L'Agenzia, articolata nell'area di promozione e internazionalizzazione e in quella di promozione degli investimenti, è regolata da un apposito statuto, approvato con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta congiunta degli Assessori competenti per materia, previo parere della Commissione consiliare competente che deve essere espresso entro venti giorni decorsi i quali il parere si intende acquisito, col quale sono disciplinate l'organizzazione della struttura operativa e il funzionamento degli organi.

2. L'Agenzia è soggetta alle disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, ed è inserita nel comparto di contrattazione del personale dell'Amministrazione e degli enti disciplinato dalla medesima legge.

3. L'Istituto sardo per l'organizzazione del lavoro artigiano (ISOLA) è soppresso. Le funzioni e i compiti svolti dall'ISOLA in materia di promozione e commercializzazione dei prodotti dell'artigianato tipico, tradizionale ed artistico, sono trasferiti all'Agenzia "Sardegna Promozione"; le altre attività e competenze sono svolte dall'Assessorato competente per materia. Con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore competente entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, sono nominati un commissario liquidatore ed un collegio sindacale. Entro trenta giorni dalla nomina il commissario liquidatore presenta alla Giunta regionale, per il tramite dell'Assessore competente, un programma di liquidazione. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del programma della gestione liquidatoria sono sospese tutte le procedure eventualmente in atto per la vendita dei beni immobili dell'ente. Alla cessazione della gestione liquidatoria dell'ISOLA, l'Amministrazione regionale succede in tutti i rapporti di carattere finanziario o patrimoniale di cui l'ISOLA era titolare e negli obblighi derivanti da contratti, convenzioni o da disposizioni di legge. Il personale inquadrato nell'Amministrazione regionale è iscritto al Fondo integrativo del trattamento di quiescenza (FITQ) al quale, a cura della gestione liquidatoria, sono versate le quote rivalutate dei contributi, a carico dell'Amministrazione e del dipendente, provenienti dal fondo integrativo dell'ente soppresso.

4. Il personale del BIC Sardegna con contratto a tempo indeterminato, in servizio alla data del 31 dicembre 2005, può essere inquadrato nell'Agenzia "Sardegna Promozione" subordinatamente al superamento di apposite procedure concorsuali, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati in euro 5.000.000 annui (UPB S07.013).

Art. 8

Soppressione degli enti provinciali del turismo

1. Gli enti di cui all'articolo 23 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7, sono soppressi.

2. L'Amministrazione regionale succede in tutti i rapporti e obblighi amministrativi e giuridici, debitori o creditizi, di carattere finanziario, fiscale o patrimoniale di cui gli stessi enti sono titolari alla data della cessazione della gestione liquidatoria.

3. L'Amministrazione regionale succede inoltre in tutte le cause pendenti e/o pretese in corso o futu-

re facenti capo agli stessi enti. A tal fine è disposto l'accertamento delle risorse che residuano al termine della gestione liquidatoria, salvo capienza dei rispettivi fondi; l'Assessore competente in materia di bilancio provvede, con proprio decreto, alle conseguenti variazioni di bilancio.

4. Agli oneri di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 7 del 2005 si fa fronte annualmente con apposito stanziamento di bilancio.

Art. 9

Interventi nel settore dell'artigianato

1. La costituzione delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui alla legge regionale 10 settembre 1990, n. 41 (Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato), avviene mediante designazione dei componenti da parte delle organizzazioni artigiane di categoria maggiormente rappresentative.

2. I commi 3 bis e 3 ter dell'articolo 12 della legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51, sono sostituiti dai seguenti:

"3 bis. I fondi di garanzia costituiti con versamenti dei soci, purché di ammontare non inferiore ad euro 25.000 presso gli enti creditizi convenzionati, dalle cooperative artigiane di garanzia che dimostrino la costituzione del fondo rischi il cui ammontare non deve essere inferiore ad euro 500.000, sono integrati a domanda da contributi concessi dall'Amministrazione regionale. L'ammontare dei contributi è ripartito tra gli aventi diritto per un terzo sulla base del capitale sociale sottoscritto e versato, per un terzo sull'ammontare dei finanziamenti garantiti ed effettivamente erogati nell'anno dagli enti creditizi convenzionati e per un terzo sull'ammontare del fondo rischi.

3 ter. I fondi di garanzia costituiti con versamenti dei soci, purché di ammontare non inferiore ad euro 50.000, presso gli enti creditizi convenzionati, dai consorzi fidi che dimostrino la costituzione del fondo rischi il cui ammontare non deve essere inferiore ad euro 500.000, sono integrati a domanda da contributi concessi dall'Amministrazione regionale. L'ammontare di contributi è ripartito tra gli aventi diritto per un terzo sulla base del capitale sociale sottoscritto e versato, per un terzo sull'ammontare dei finanziamenti garantiti ed effettivamente erogati nell'anno dagli enti creditizi convenzionati e per un terzo sull'ammontare del fondo rischi."

3. A valere sulle disponibilità sussistenti nel conto dei residui della UPB S07.038 (cap. 07136) una quota pari ad euro 4.000.000 è destinata alla concessione di contributi alle imprese artigiane, ai

sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 51 del 1993.

Art. 10

Disposizioni a favore degli enti locali

1. Per la realizzazione di progetti pilota finalizzati alla progettazione del riuso turistico e del marketing e per la realizzazione di attività nei centri storici di paesi siti in prossimità della costa, è autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 5.000.000; il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di urbanistica, a' termini della lettera i) dell'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni (UPB S04.130).

2. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25, è sostituito dal seguente:

“2. La quota del medesimo fondo destinata alle province è ripartita fra di esse sulla base dei parametri per la ripartizione delle risorse individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 14 dell'articolo 1 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7.”.

3. Il comma 5 dell'articolo 19 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni), è sostituito dal seguente:

“5. Le modifiche e le abrogazioni disposte dal presente articolo entrano in vigore all'atto dell'istituzione delle comunità montane ai sensi della presente legge.”.

4. Una quota fino ad euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 dello stanziamento iscritto in conto dell'UPB S04.019 (cap. 04019) è ripartita fra i comuni singoli o associati e le province che attuano processi di mobilità volontaria e di riorganizzazione per l'inserimento nelle proprie dotazioni organiche del personale delle comunità montane che cessa per effetto dell'applicazione della legge regionale n. 12 del 2005.

5. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1, è sostituito dal seguente:

“2. È autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 3.000.000 per la concessione di contributi a favore degli enti locali che hanno già attivato la raccolta differenziata e provvedono, in tutto o in parte, allo smaltimento dei rifiuti urbani mediante l'utilizzo di impianti di incenerimento e termovalorizzazione, sulla base dei quantitativi dei rifiuti urbani conferiti nel corso dell'anno precedente. Il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta

regionale ai sensi della lettera i) dell'articolo 4 della legge regionale n. 1 del 1977 (UPB S05.021).”.

6. I beni contenuti nella parte prima dell'ottavo elenco annuale dei beni immobili regionali alienabili, di cui alla delibera della Giunta regionale n. 7/12 del 21 febbraio 2006 sono trasferiti, in deroga alle norme di cui alla legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35, ai comuni interessati al prezzo simbolico di euro 1 ciascuno.

7. L'Assessore regionale dei lavori pubblici è autorizzato al trasferimento del patrimonio degli IACP destinato a uso pubblico, ai comuni ed alle province che ne facciano richiesta al prezzo simbolico di euro 1. Il provvedimento motivato di trasferimento è trasmesso alla Commissione consiliare competente per la relativa presa d'atto.

Art. 11

Conservatoria delle coste

1. La Regione promuove la valorizzazione delle coste dell'Isola con studi e ricerche finalizzati alla tutela attiva secondo i principi dello sviluppo sostenibile; per tale finalità è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 500.000 (UPB S01.077).

Art. 12

Interventi nel settore agricolo

1. Allo scopo di favorire il processo di concentrazione dei consorzi fidi vigenti alla data del 31 dicembre 2005, costituiti fra piccole e medie imprese, aventi sede ed operanti in Sardegna, prevalentemente nel settore agricolo e agro-industriale, è autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 5.000.000 a valere sulle risorse rinvenienti dalla Legge 23 dicembre 1999, n. 499 (UPB S06.023).

2. L'intervento è finalizzato all'integrazione dei fondi rischi dei consorzi derivanti dal processo di concentrazione e deve essere utilizzato esclusivamente a sostegno delle operazioni finanziarie e creditizie riguardanti le imprese che esercitano un'attività legata alla produzione, alla trasformazione ed alla commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE; le relative finalità, i criteri e le modalità di erogazione, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, e da sottoporre all'esame di compatibilità rispetto alle norme europee in materia di aiuti di Stato in agricoltura.

3. I termini di impegnabilità relativi ai progetti di potenziamento di elettrificazione rurale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21, già prorogati da ultimo dal comma 7

dell'articolo 7 della legge regionale n. 7 del 2005, sono prorogati di un ulteriore anno. Il mancato impegno entro tale termine comporta l'immediato riversamento delle somme detenute.

4. L'Amministrazione regionale non procede al recupero delle anticipazioni erogate a favore delle aziende agricole per il finanziamento di progetti di investimento conclusi oltre i termini previsti, qualora le opere siano state completate, anche per soli lotti funzionali, e sia presentata richiesta di collaudo entro il 30 ottobre 2006.

5. Restano a carico dell'Amministrazione regionale le spese non rendicontabili all'Unione europea relative alla corresponsione all'ISMEA dei costi amministrativi inerenti la gestione della misura 4.19 - Ricomposizione fondiaria - del POR Sardegna.

6. Una quota parte dello stanziamento autorizzato dal comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 13, sussistente in conto residui della UPB S06.052 (cap. 06344), può essere destinata alla compartecipazione regionale relativa alla valutazione del piano di sviluppo rurale 2007-2013 di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005.

7. A valere sulle disponibilità sussistenti in conto dell'UPB S06.030 (cap. 06103) e al fine di consentire il completamento della realizzazione degli interventi di assetto idrogeologico delegati al Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare allo stesso Consorzio le somme non disponibili a seguito del pignoramento disposto dall'autorità giudiziaria per il recupero dei crediti vantati dall'Ente autonomo del Flumendosa, pari ad euro 3.600.000.

Art. 13

Interventi a favore dei consorzi di bonifica

1. A valere sulle disponibilità recate nel conto dei residui della UPB S06.030 (capitolo 06103) è autorizzata l'erogazione, a favore del Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale, del Consorzio di bonifica del Cixerri e del Consorzio di bonifica del Basso Sulcis, della somma complessiva di euro 15.000.000 destinata ad abbattere i costi di manutenzione sostenuti negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, detratte le somme già assegnate per le finalità di cui all'articolo 13 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 21, e successive modificazioni e integrazioni, e ai commi 1 e 2 dell'articolo 30 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, e successive modificazioni e integrazioni.

2. A valere sulle disponibilità recate nel conto dei residui della UPB S06.030 (capitolo 06103), è

autorizzata nell'anno 2006 l'erogazione a favore dei consorzi di bonifica di una somma di euro 10.000.000 per le finalità di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 21 del 1984, e successive modificazioni e integrazioni, e ai commi 1 e 2 dell'articolo 30 della legge regionale n. 37 del 1998, e successive modificazioni e integrazioni, anche al fine di ottimizzare la gestione dei servizi attraverso un razionale e produttivo impiego degli operai assunti a tempo determinato e nelle more di una riorganizzazione dei Consorzi di bonifica della Sardegna.

3. Alle variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione dei commi 1 e 2, nonché del comma 7 dell'articolo 12 della presente legge e del comma 8 dell'articolo 4 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1, provvede l'Assessore competente in materia di bilancio, anche con la procedura di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 12 del 1976.

Art. 14

Interventi a favore del sistema industriale

1. Per i fini di cui al punto 2 della lettera a) dell'articolo 32 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 (Disciplina delle attività di cava), l'Amministrazione regionale è autorizzata, a valere sullo stanziamento iscritto in conto dell'UPB S09.045 (cap. 09139), ad erogare contributi a fondo perduto in favore di imprese che presentino progetti di riabilitazione ambientale di cave abbandonate che comportino l'eliminazione e il riutilizzo dei materiali di discarica. Il contributo è erogato in regime de minimis, con una intensità massima di aiuto pari al 50 per cento dei costi dei progetti di ripristino e comunque tenuto conto del differenziale tra gli stessi costi e il valore del materiale riutilizzabile.

2. Condizioni per l'ottenimento del contributo di cui al comma 1 sono:

a) l'accordo di disponibilità dell'area interessata dalla discarica tra il proprietario e il soggetto proponente;

b) l'inesistenza di soggetto obbligato alla riabilitazione dell'area.

3. Le modalità e i criteri per l'erogazione dei contributi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'industria e comunque privilegiando aree di particolare interesse paesaggistico (parchi, aree SIC), archeologico, monumentale e iniziative di imprese che utilizzino il materiale di discarica per il loro processo produttivo in alternativa all'apertura di nuove cave.

Art. 15

Sardegna fatti bella

1. Al fine di favorire il risanamento, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio ecologico-ambientale della Sardegna, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere, finanziare, coordinare e controllare uno specifico programma di interventi denominato "Sardegna fatti bella", da realizzarsi da parte degli enti locali singoli o associati. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro, approva le direttive di attuazione, con l'indicazione della ripartizione delle risorse secondo le modalità previste dall'articolo 5 della legge regionale n. 25 del 1993.

2. Gli enti beneficiari concorrono al finanziamento per la realizzazione dei progetti inclusi nel programma di cui al comma 1, in misura non inferiore ad un terzo delle spese ammesse, mediante utilizzo delle risorse loro assegnate ai termini del comma 1 dell'articolo 2* della legge regionale n. 1 del 2006, per un complessivo importo fino a euro 10.000.000; tali progetti devono essere precipuamente rivolti alla pulizia delle campagne, delle aree prospicienti le spiagge e dei centri abitati, nonché a iniziative di educazione ambientale nelle scuole dell'obbligo.

3. I progetti devono avere la durata di un anno e devono essere attuati con l'impiego di disoccupati e inoccupati, secondo quanto previsto dall'articolo 36 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego). Le somme attribuite ai comuni devono essere utilizzate prevalentemente per la copertura del costo della manodopera e dello smaltimento dei rifiuti recuperati in misura non inferiore al 90 per cento dell'intero progetto.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 20.000.000, di cui almeno euro 1.000.000 da destinarsi ad interventi nel Comune di La Maddalena (UPB S10.030).

Art. 16

Sardegna speaks English e Fabbrica della creatività

1. È autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 20.000.000 per la realizzazione di un programma denominato "Sardegna speaks English", finalizzato alla diffusione della conoscenza della lingua inglese. I relativi criteri e le modalità di attuazione sono approvati dalla Giunta regionale su proposta

dell'Assessore competente per materia, previo parere della Commissione consiliare competente da esprimersi entro venti giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito (UPB S11.073).

2. È autorizzata la spesa di euro 3.000.000, nell'anno 2006, per la realizzazione di un progetto sperimentale interdisciplinare e interculturale denominato "Fabbrica della creatività", finalizzato alla creazione di un centro di incontro, di lavoro e di formazione delle arti contemporanee; i criteri e le modalità di attuazione del progetto sono definiti con delibera della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente per materia previo parere della Commissione consiliare competente da esprimersi entro venti giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito (UPB S11.054).

Capo III

Politiche sociali

Art. 17

Disposizioni in materia di politiche sociali

1. Al fine di favorire il rientro nella famiglia e nella comunità di appartenenza di persone attualmente inserite in strutture residenziali a carattere sociale e/o sanitario, superare la istituzionalizzazione e promuovere la permanenza nel proprio domicilio, è autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 per la realizzazione di un programma sperimentale triennale denominato "Ritornare a casa". La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, predispone, sentiti gli enti locali, gli organismi di volontariato, di cooperazione sociale e di promozione sociale, le linee guida per l'attuazione del programma sperimentale che indicano le condizioni dei beneficiari ai quali è prioritariamente rivolto il programma, le modalità e i tempi di predisposizione dei piani, le condizioni di ammissibilità ai finanziamenti, i sistemi di monitoraggio e di valutazione dell'efficacia degli interventi (UPB S12.076).

2. Al fine di favorire percorsi volti all'inclusione sociale di giovani dimessi da strutture residenziali che devono completare la fase di transizione verso la piena autonomia e integrazione sociale o completare il percorso scolastico o formativo, è autorizzata, per il finanziamento di un programma sperimentale, la spesa di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Il programma promuove interventi di accompagnamento e di sostegno ai giovani ancora in difficoltà attraverso l'attribuzione di portafogli per l'inclusione sociale da corrispondere, tramite i comuni, a seguito di un progetto personalizzato condiviso con atto formale dall'ente locale,

dal destinatario dell'intervento e dal responsabile del portafoglio. Tale programma sperimentale è esteso alle persone inserite in un programma terapeutico-riabilitativo condotto presso i servizi per le tossicodipendenze delle aziende sanitarie locali o che abbiano completato un programma presso le strutture residenziali e semiresidenziali per le tossicodipendenze regolarmente accreditate. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, predispone, sentiti gli enti locali, gli organismi di volontariato, di cooperazione sociale e di promozione sociale, le linee guida per regolamentare l'assegnazione, l'utilizzazione e la rendicontazione dei portafogli (UPB S12.076).

3. Al fine di garantire la riqualificazione ed il coordinamento dei servizi pubblici e privati volti a prevenire il fenomeno delle dipendenze e ad assistere le persone con dipendenze da sostanze o con dipendenze comportamentali, è autorizzata la spesa di euro 600.000 per l'anno 2006 e di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale predispone un piano per le dipendenze, anche prevedendo unità di coordinamento dei servizi per le dipendenze (UPB S12.077).

4. Al fine di favorire la permanenza delle persone parzialmente o totalmente non autosufficienti nella propria casa, sostenere le loro famiglie e incoraggiare l'emersione dal lavoro precario ed irregolare di coloro che offrono assistenza è autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2006 e di euro 1.000.000 per l'anno 2007. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione, approva il relativo programma (UPB S12.076).

5. Il mutuo agevolato concedibile ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, (Fondo per l'edilizia abitativa) è elevato sino ad euro 90.000 e può avere durata decennale, quindicennale o ventennale con ammortamento mediante il pagamento di rate semestrali posticipate costanti a fronte delle quali la riduzione del tasso di interesse è di 14 semestralità per mutui decennali e di 20 semestralità per gli altri mutui. Ai mutui contratti dalle famiglie di nuova formazione il cui reddito, determinato ai sensi della legge regionale n. 32 del 1985, sia inferiore a euro 21.536, è assicurata, in deroga alle disposizioni della stessa legge, l'applicazione di un tasso pari a zero; a tal fine costituiscono "giovane coppia" coloro i quali abbiano contratto matrimonio non oltre i tre anni antecedenti la domanda di agevolazione ovvero intendano contrarre matrimonio

nell'anno successivo alla domanda stessa. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle domande per le quali non si è ancora giunti all'erogazione a saldo del mutuo alla data di entrata in vigore della presente legge e in regime di nuova convenzione con gli istituti di credito convenzionati.

6. L'articolo 5 della legge regionale 1° giugno 1999, n. 21, è sostituito dal seguente:

"Art. 5 (Spese per il personale delle case per anziani)

1. La Regione eroga a favore dei comuni di Alghero, Iglesias e Sassari, esclusivamente le spese relative al personale comandato o trasferito dall'Amministrazione regionale alle case per anziani fino ad esaurimento del predetto personale."

7. Le spese relative all'attuazione del comma 6 fanno carico alle disponibilità recate dalla UPB S12.068.

8. I comuni interessati alla gestione delle case per anziani di cui al comma 6 possono trattenere i contributi regionali loro erogati negli anni tra il 2001 e il 2005, esclusa la ripetizione delle somme rimborsate, a condizione che rendicontino, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'effettuazione di spese a carico dei bilanci comunali, sostenute, negli stessi anni, per le case ex ONPI:

a) per il personale effettivamente impiegato nella gestione delle strutture, anche con contratti atipici o con appalto di servizi escluso il personale comandato dalla Regione;

b) per gli interventi di manutenzione ordinaria e per gli acquisti, i servizi ed i programmi, anche parzialmente realizzati, a favore degli anziani ospiti delle strutture residenziali.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata al finanziamento, per l'anno 2006, dei progetti di cui al comma 18 dell'articolo 4 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6, prioritariamente finalizzati agli interventi su talassemia e sclerosi multipla. Le spese previste per l'attuazione del presente comma sono valutate in euro 1.000.000 (UPB S12.025)

Capo IV

Contenimento della spesa e organizzazione in materia di personale

Art. 18

Disposizioni in materia di agricoltura

1. Il personale della Regione e degli enti strumentali assegnato all'ARSEA Sardegna conserva il trattamento giuridico, economico e previdenziale dell'ente di provenienza.

2. Il termine stabilito dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 2001, n. 16 (Ulteriore sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare l'epizoozia denominata blue tongue), già prorogato dal comma 11 dell'articolo 9 della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (legge finanziaria 2003), e dal comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (legge finanziaria 2004), è ulteriormente prorogato, in deroga alla normativa vigente, alla data del 31 dicembre 2007, per le esigenze operative dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

3. La norma del comma 8 dell'articolo 7 della legge regionale n. 6 del 2004, va interpretata intendendo l'espressione "nelle more ... servizio idrico integrato" riferita soltanto al personale che abbia optato per il passaggio all'ESAF. Al personale che abbia optato per il passaggio al Consorzio interprovinciale per la frutticoltura si applica il contratto collettivo di lavoro per il personale non dirigenziale con la salvaguardia prevista dall'articolo 2112 del Codice civile.

4. La gestione liquidatoria degli enti soppressi ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005), è prorogata fino all'entrata in vigore della legge di riforma degli enti operanti nel settore agricolo di cui al comma 1 dell'articolo 31 della medesima legge. Alla gestione liquidatoria provvede il commissario straordinario di cui al comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale n. 7 del 2005.

5. Le spese per la gestione liquidatoria di cui al comma 4 sono valutate, sino all'entrata in vigore della legge di riforma degli enti operanti nel settore agricolo, in euro 23.695.000 (a valere sulle UPB S06.021, S06.022 e S06.024). A tal fine, l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, variazioni compensative tra le suddette unità previsionali di base.

Art. 19

Incentivi alla cancellazione dall'albo ed alla ricollocazione del personale di cui alla legge regionale n. 42 del 1989

1. L'Amministrazione regionale, in attuazione del comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale n. 7 del 2005, è autorizzata ad incentivare la cancellazione del personale dall'albo di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 giugno 1989, n. 42, e la ricollocazione presso altre istituzioni o enti secondo le disposizioni indicate nel presente articolo.

2. Al personale iscritto, alla data del 1° gennaio 2005, all'albo regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 42 del 1989, che abbia maturato entro il 31 dicembre 2006 i requisiti di legge per la pensione e che chieda la cancellazione dall'albo e contestualmente la risoluzione del rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2006, è corrisposta, a titolo di incentivazione, un'indennità pari a due mensilità della retribuzione in godimento, escluso il salario accessorio, per ogni anno derivante dalla differenza fra sessantacinque anni per gli uomini e sessant'anni per le donne e l'età anagrafica, espressa in anni, posseduta alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3. Al personale che non abbia maturato alla data del 31 dicembre 2006 i requisiti di legge per la pensione e che chieda comunque la cancellazione dall'albo e contestualmente la risoluzione del rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2006, è corrisposta, a titolo di incentivazione, una indennità pari a cinque mensilità della retribuzione in godimento, escluso il salario accessorio, per ogni anno mancante al raggiungimento dei requisiti di legge per la pensione e comunque fino a un massimo di cinque anni. Allo stesso personale, per il periodo compreso tra la data di maturazione dei requisiti per la pensione e quella del compimento dei sessantacinque anni di età per gli uomini e sessant'anni di età per le donne, è inoltre corrisposta, con medesimi parametri di riferimento, l'indennità stabilita dal comma 2.

4. Sono a carico dell'Amministrazione regionale, limitatamente ai lavoratori di cui al comma 3, gli oneri contributivi corrispondenti ai versamenti INPS necessari per il raggiungimento dei requisiti di legge per la pensione, per un periodo massimo di cinque anni.

5. Le domande, indirizzate all'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, devono indicare il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 e la decorrenza dell'estinzione del rapporto di lavoro.

6. Le indennità, come determinate ai commi 2 e 3, sono corrisposte entro tre mesi dalla data di estinzione del rapporto di lavoro.

7. Sono conferite alle province, ai sensi del comma 4 dell'articolo 39 della legge regionale n. 20 del 2005 e nell'ambito dei processi di trasferimento delle funzioni amministrative dalla Regione agli enti locali, a partire dal 1° gennaio 2007, le funzioni e i compiti amministrativi e gestionali relativi alla formazione professionale; in particolare alla:

a) formazione iniziale destinata ai giovani e finalizzata all'assolvimento dell'obbligo formativo ai sensi della normativa nazionale;

b) formazione iniziale rivolta a tutti i cittadini e finalizzata al raggiungimento di una qualifica professionale;

c) formazione diretta alle fasce deboli del mercato del lavoro;

d) formazione permanente per i cittadini;

e) formazione continua per i lavoratori dipendenti ed autonomi.

La provincia individua, tramite i servizi per il lavoro, i fabbisogni formativi nel territorio provinciale e programma l'attività formativa annuale d'intesa con il sistema dei servizi provinciali per il lavoro e il sistema scolastico, sulla base delle proprie risorse e di quelle regionali, statali e comunitarie destinate a tale scopo.

8. I comuni e le province, in relazione alle nuove funzioni ed a compiti in materia di formazione professionale, servizi all'impiego e politiche del lavoro, già trasferite ed in via di trasferimento possono assumere a tempo indeterminato, previa selezione anche per titoli, finalizzata alla verifica dell'idoneità all'assolvimento dei compiti propri della nuova qualifica di inquadramento, il personale della formazione professionale iscritto all'albo di cui alla legge regionale n. 42 del 1989. All'assunzione del predetto personale si procede prioritariamente rispetto ad ogni altra assunzione finalizzata all'assolvimento dei medesimi compiti e funzioni.

9. Per le finalità di cui al comma 8 l'Amministrazione regionale assume a proprio carico, per ciascuna delle annualità 2006, 2007 e 2008, l'onere finanziario corrispondente al 50 per cento del trattamento stipendiale spettante al predetto personale. Il contributo è subordinato alla cancellazione dall'albo e alla risoluzione del rapporto di lavoro con gli enti di formazione.

10. Il contributo di cui al comma 9 è erogato, a favore delle società miste pubblico/private costituite da enti locali, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale già iscritto all'albo del personale della formazione professionale.

11. A favore di enti di formazione professionale accreditati in Sardegna che assumano con contratto a tempo indeterminato personale iscritto all'albo di cui alla legge regionale n. 42 del 1989, la convenzione stralcio di cui alla medesima legge è prorogata di un ulteriore anno, a condizione che gli enti procedano in aumento della propria dotazione organica

e in assenza di procedure di licenziamento durante il periodo interessato dal contributo.

12. A decorrere dal 1° gennaio 2007 sono esclusi dalla convenzione stralcio per gli operatori di cui alla legge regionale n. 42 del 1989 i soggetti inquadrati all'ottavo ed al nono livello del CCNL della formazione professionale.

13. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale emana direttive di attuazione del presente articolo. Entro il 31 dicembre la Giunta predispone e trasmette al Consiglio regionale un rapporto sullo stato di attuazione del presente articolo.

14. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati in euro 7.000.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 (UPB S10.035).

Art. 20

Contrattazione collettiva, contenimento della spesa e razionalizzazione in materia di personale

1. Le disposizioni dell'articolo 19 della legge regionale n. 7 del 2005 sono estese a favore dei dipendenti a tempo indeterminato che maturino i requisiti previsti dal comma 1 del medesimo articolo nel corso del 2006, intendendosi i termini previsti nello stesso articolo prorogati di un anno. Alla relativa spesa si fa fronte con le risorse stanziare in conto della UPB S02.066. Per evitare squilibri nei flussi finanziari connessi ai pagamenti dei TFR e degli assegni integrativi di pensione è autorizzata a favore del FITQ l'immediata anticipazione del 50 per cento delle somme ad esso presuntivamente dovute per l'anno 2006, con graduale compensazione della somma anticipata, mediante versamento ordinario dei contributi dovuti in corso d'anno, operando in modo che la quota residua non superi il 50 per cento dei contributi da maturare.

2. I posti che si rendono vacanti, nell'Amministrazione e negli enti, a seguito dell'applicazione del comma 1 sono portati in detrazione nella dotazione organica complessiva di cui al comma 1 dell'articolo 15 della predetta legge regionale n. 7 del 2005 e nelle corrispondenti dotazioni degli enti. Le dotazioni dirigenziali sono ridefinite in riduzione nel contesto degli interventi di riorganizzazione. I commi 4 e 5 dell'articolo 19 della legge regionale n. 7 del 2005 sono abrogati.

3. Ferme le riduzioni d'organico di cui al comma 2, per l'anno 2006 nell'Amministrazione regionale

e negli enti non sono consentite assunzioni di personale delle categorie A, B e C.

4. Per sopperire alle esigenze organizzative dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna, lo stesso è autorizzato ad inquadrare a tempo indeterminato i dipendenti assunti a termine, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 39/47 del 1° dicembre 1992, il cui rapporto di lavoro sia stato rinnovato o prorogato per un periodo complessivo pari al primo, a condizione che l'assunzione stessa sia stata disposta a seguito di procedure concorsuali pubbliche. L'inquadramento ha luogo nella categoria equivalente alla qualifica professionale per la quale sono stati indetti i concorsi e nel primo livello retributivo della categoria medesima, con il riconoscimento dell'anzianità di servizio resa col rapporto di lavoro a tempo determinato. A tal fine l'Istituto è autorizzato ad ampliare la propria dotazione organica dei posti necessari all'inquadramento del personale come sopra individuato.

5. Per consentire l'utilizzo della graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione di agenti forestali, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, la totalità degli idonei nella prima fase del concorso medesimo è sottoposta agli accertamenti di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, ed avviata al corso di cui all'articolo 13 della medesima legge. Agli adempimenti necessari si provvede con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, previa deliberazione della Giunta regionale.

6. Per far fronte alle ulteriori esigenze derivanti dall'attuazione del comma 5, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad adeguare il contingente dei sottufficiali fino al numero previsto dal comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, attingendo dalla graduatoria degli idonei della selezione interna approvata con decreto assessoriale n. 256/P del 22 marzo 2005; i relativi oneri, valutati in euro 10.000 annui, fanno carico alle disponibilità recate dalla UPB S02.066.

7. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 7 del 2005, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Il riparto tra le strutture è disposto ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 31 del 1998, secondo criteri deliberati dalla Giunta regionale."

8. I commi 1 e 2 dell'articolo 40 della legge regionale n. 31 del 1998 sono sostituiti dal seguente:

"1. L'Amministrazione regionale, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, è autorizzata a disporre o a richiedere il

comando di personale degli enti del comparto di contrattazione collettiva regionale e a disporre il comando di proprio personale presso altri enti ed amministrazioni. La stessa Amministrazione è autorizzata a richiedere il comando di personale di altri enti e amministrazioni pubbliche, nel limite di dodici unità nello stesso esercizio finanziario e per un periodo non superiore ad un anno, rinnovabile una sola volta. Il comando è disposto, sentito il dipendente interessato, con provvedimento dell'Assessore competente in materia di personale. Per la realizzazione di specifici progetti, sulla base di intese definite tra l'Amministrazione, gli enti e le agenzie regionali, gli enti locali e le aziende sanitarie locali interessate, può disporsi la mobilità temporanea di personale, nei limiti dei fabbisogni e delle risorse stanziata a copertura della dotazione organica dell'amministrazione o dell'ente di assegnazione su cui gravano i relativi oneri. Le intese stabiliscono compiti, modalità e tempi che non possono superare il biennio."

Sono abrogati il comma 4 e la lettera a) del comma 5 del medesimo articolo 40.

9. Il comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:

"1. L'Amministrazione e gli enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale, relativamente a tutti i profili professionali delle diverse qualifiche funzionali, esclusi il personale dirigenziale e gli avvocati addetti agli uffici legali dell'Amministrazione e degli enti."

10. Sono abrogati l'articolo 1 e i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1996, n. 39. In deroga al comma 1 dello stesso articolo 2, e con la decorrenza ivi prevista, la qualifica funzionale dirigenziale è attribuita ai coordinatori generali dell'Amministrazione che, formalmente nominati secondo l'ordinamento vigente anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, abbiano esercitato le relative funzioni con diritto al trattamento economico connesso alla qualifica dirigenziale e alle funzioni attribuite e siano cessati dal servizio entro la predetta data.

11. L'Amministrazione e gli enti appartenenti al comparto contrattuale regionale, nei limiti delle risorse stanziata nei rispettivi bilanci a copertura delle funzioni dirigenziali, quando il numero dei dirigenti in servizio si presenti insufficiente rispetto alle posizioni istituite, possono attribuire le funzioni medesime a dirigente di altra amministrazione o ente pubblico, collocato in comando, aspettativa o

fuori ruolo secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza; l'attribuzione non può avere durata superiore a tre anni. È fatta salva la norma dell'articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998 per le funzioni di direttore generale. L'Amministrazione regionale, fino all'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica dirigenziale, e per un numero non superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso, è inoltre autorizzata ad attribuire le funzioni di direzione di servizio a dipendenti della categoria D ed area C del Corpo forestale in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale e delle competenze professionali richieste per l'attuazione di specifici obiettivi assegnati alla struttura. Al dipendente incaricato spetta, per la durata dell'incarico, il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale; tale incarico è strettamente temporaneo, fino all'espletamento di concorsi, e non dà luogo a nessun titolo o riconoscimento di mansioni superiori.

12. A decorrere dal 1° gennaio 2006, l'attribuzione di compensi accessori comunque legati al risultato conseguito dai dirigenti nell'esercizio delle loro funzioni e al rendimento del personale, è subordinata all'applicazione e agli esiti dei processi di valutazione, e cessano di essere applicate le disposizioni di legge o dei contratti collettivi in contrasto con la presente norma. Per consentire l'attuazione del sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali, la Giunta regionale istituisce il nucleo di supporto alla valutazione, quale organo di collaborazione e consulenza tecnica ed il comitato dei garanti, quale organo di riesame, a richiesta dell'interessato, della valutazione individuale delle prestazioni dirigenziali. Il nucleo di supporto alla valutazione è composto da tre esperti, interni all'amministrazione, individuati nelle aree funzionali dell'organizzazione, della programmazione e dei controlli interni; il comitato dei garanti è composto da un rappresentante eletto dai dirigenti del comparto regionale e da due esperti della materia, uno interno ed uno esterno all'Amministrazione regionale, i cui incarichi hanno durata triennale.

13. I compensi previsti dal comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27, come integrato dal comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 1° giugno 1999, n. 22, devono intendersi come importi massimi da graduare in relazione alla tipologia e alla complessità del concorso, con decreto dell'Assessore competente in materia di personale.

14. Le lettere f) del comma 1 e h) del comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, come modificato dall'articolo 73 della

legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, sono sostituite dalla seguente: "da un dipendente da adibire a mansioni di autista e di supporto nelle attività amministrative"; nell'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1967, n. 9, sono soppresse le parole da "al segretario" sino a "stampa".

15. I dipendenti dei soppressi enti provinciali del turismo ed aziende autonome di cura e soggiorno di cui agli articoli 23 e 24 della legge regionale n. 7 del 2005, in servizio alla data della presente legge e già iscritti a fondi integrativi del trattamento di quiescenza e per il trattamento di fine rapporto, possono chiedere, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione al FITQ costituito presso l'Amministrazione regionale ai sensi della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15. L'iscrizione decorre dalla data di chiusura del rapporto di lavoro con l'ente soppresso ed è riconosciuto utile, ai soli fini del trattamento integrativo di pensione, l'intero periodo di iscrizione al fondo dell'ente di provenienza.

16. Nei confronti dei dipendenti di cui al comma 15 cessati dal servizio è assicurata, a cura del FITQ regionale, la continuità dei trattamenti integrativi di pensione, diretti o indiretti, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

17. Per le finalità del comma 15 le somme sussistenti nei fondi dei soppressi enti sono versate, a cura del commissario liquidatore, al FITQ regionale, al quale l'Amministrazione regionale è altresì tenuta a versare l'eventuale differenza tra queste e l'importo rivalutato, corrispondente ai contributi capitalizzati. La stessa Amministrazione, inoltre, assicura annualmente la somma necessaria al pagamento dei trattamenti integrativi di cui al comma 16*, determinata per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 in euro 180.000 (UPB S02.086).

18. L'Amministrazione regionale è autorizzata al versamento della somma di euro 3.210.000, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 a favore del Fondo integrativo pensioni, istituito con la legge regionale n. 15 del 1965, a titolo di pagamento di quote di contribuzioni pregresse dovute per la copertura contributiva di periodi di servizio riconosciuti utili a favore di personale transitato nei ruoli regionali in virtù di norme statali e regionali e di quote integrative di quiescenza spettanti al personale degli enti regionali soppressi (UPB. S02.086).

19. Al fine di avviare il processo di omogeneizzazione con gli altri settori lavorativi e in attesa della revisione organica della legge regionale n. 15 del 1965, il contributo di cui al primo alinea dell'articolo

(*) Rettifica B.U. 1/6/2006 n. 18, pag. 55

lo 2 della legge medesima è aumentato di punti 1,50 a decorrere dal 1° gennaio 2006, e di un ulteriore punto a decorrere dal 1° gennaio 2007, con corrispondenti aumenti, dalle stesse decorrenze, dell'aliquota posta a carico dell'Amministrazione. Ai relativi oneri si provvede con gli appositi stanziamenti della UPB S02.086.

20. Per l'attuazione delle disposizioni relative agli istituti incentivanti contenuti nei contratti collettivi regionali di lavoro, le somme non utilizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario negli appositi fondi sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione delle risorse relative alla retribuzione accessoria in applicazione dei contratti collettivi sono disposte dall'Assessore competente in materia di bilancio, su proposta della direzione generale competente in materia di personale.

21. Il comma 8 dell'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:

“8. Con la procedura prevista dal comma 4 il provvedimento di attribuzione delle funzioni può essere revocato e il dirigente destinato a diversa funzione dirigenziale, per esigenze attinenti all'ottimale utilizzazione delle competenze professionali, in relazione agli obiettivi, alle priorità date e ai programmi da realizzare ovvero in conseguenza di processi di riorganizzazione. Il provvedimento deve essere specificamente motivato e non può implicare giudizio negativo sull'operato del dirigente, nel qual caso si applica l'articolo 22. La revoca non può essere disposta nei dodici mesi successivi all'insediamento della Giunta regionale. Al dirigente trasferito a funzione dirigenziale di minor valore economico è conservata l'originaria indennità fino alla scadenza del precedente incarico, ma comunque non oltre i dodici mesi.”.

22. Nel comma 9 dell'articolo 47 della legge regionale n. 31 del 1998, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “I criteri di riparto e i limiti massimi degli incentivi sono stabiliti dalla Giunta regionale o dagli organi di amministrazione degli enti”.

23. Nell'articolo 47 della legge regionale n. 31 del 1998, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

“9 bis. Le somme rimosse dall'Amministrazione a titolo di diritti ed onorari a seguito di sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva sono dovute, nella misura indicata dalla Giunta regionale e secondo criteri da essa stabiliti, agli avvocati dell'area legale.

9 ter. I compensi corrisposti ai sensi dei commi 9 e 9 bis, sono da considerare comprensivi, se dovuti, degli eventuali oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e sostituiscono le retribuzioni legate al risultato o al rendimento previste dai contratti collettivi, fatte salve eventuali integrazioni a carico dei corrispondenti fondi ove le somme ripartite fossero inferiori a detti compensi.”.

24. È abrogato il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale n. 32 del 1988, nel testo modificato dall'articolo 7 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24.

25. Nel comma 3 dell'articolo 32 e nell'articolo 56 della legge regionale n. 31 del 1998 la percentuale del 40 per cento è sostituita da quella del 20 per cento. La lettera a) del comma 8 dell'articolo 32 è abrogata.

26. Nella legge regionale 7 aprile 1966, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati:

a) nel primo periodo della lettera e) del comma 2 dell'articolo 1, le parole “e l'importo delle indennità di missione spettanti”, nonché l'intero secondo periodo;

b) l'articolo 1 bis.

27. Le indennità di missione o trasferta previste dall'articolo 3 della legge regionale 9 novembre 1981, n. 37, dalla legge regionale n. 27 del 1987, e da analoghe disposizioni contenute nelle leggi regionali, relative agli organi dell'amministrazione e degli enti regionali e alle categorie di soggetti di cui alla medesima legge regionale n. 27 del 1987, sono abrogate.

28. Il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale n. 20 del 2005 è abrogato.

29. Per garantire l'operatività degli uffici nelle attività operative, ausiliarie e di collegamento, in deroga a quanto previsto dal comma 3, i posti disponibili nelle dotazioni organiche delle categorie A e B, come ridefinite dall'articolo 15 della legge regionale n. 7 del 2005, sono coperti mediante l'inquadramento dei dipendenti che, in qualità di idonei nella pubblica selezione indetta ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 52 della legge regionale n. 31 del 1998 per il reclutamento di personale delle categorie medesime, abbiano prestato servizio con contratto a tempo determinato, successivamente prorogato per un uguale periodo. L'inquadramento ha luogo nel livello iniziale rispettivamente delle categorie A e B secondo il contratto collettivo di lavoro e con il riconoscimento dell'anzianità di servizio reso a tempo determinato. L'Agenzia regionale

del lavoro è autorizzata ad adottare analoghi provvedimenti per l'inquadramento di personale che sia stato reclutato, ai sensi del predetto articolo 52, nelle categorie A e B ed abbia avuto prorogato almeno una volta il contratto di assunzione a tempo determinato.

30. Al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 1° luglio 2002, n. 10, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore delle province che, sulla base di intese sottoscritte entro il 31 dicembre 2006, dispongano il trasferimento di personale a favore delle province di nuova istituzione. A tal fine è autorizzata, nello stesso anno, la spesa di euro 2.000.000 (UPB S04.019).

31. Su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, di concerto con l'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione, la Giunta regionale definisce i criteri per l'erogazione dei contributi di cui al comma 30 che le province interessate possono destinare ad incentivare i trasferimenti di personale.

32. All'atto del trasferimento del personale, le province provvedono alla revisione delle rispettive dotazioni organiche, assumendo a riferimento gli attuali ambiti territoriali e i criteri di contenimento e razionalizzazione della spesa, e comunque portando in detrazione i posti già occupati dal personale trasferito.

33. Per assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte, l'Agenzia regionale del lavoro è autorizzata ad inquadrare i dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il rapporto stesso sia stato prorogato almeno una volta e che il contratto sia stato preceduto da selezione pubblica conforme ai principi della legge regionale n. 31 del 1998; l'inquadramento è disposto, nei limiti del contingente organico dell'Agenzia e delle risorse ad esso destinate, nel livello iniziale della categoria corrispondente a quella di assunzione, secondo il contratto collettivo di lavoro regionale, e con il riconoscimento di servizio reso a tempo determinato.

34. Il personale assunto negli anni 2003, 2004 e 2005 dall'Ente foreste della Sardegna in attuazione del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale n. 3 del 2003, è inserito nelle dotazioni organiche dell'Ente di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 24 del 1999, fermo restando l'inquadramento giu-

ridico ed economico e l'obbligo di prestare la propria opera per i compiti previsti dalla stessa norma.

35. Al personale cessato dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2004, ricompreso, ai soli effetti giuridici, nelle graduatorie dei dipendenti ammessi a partecipare alle progressioni professionali di cui all'accordo contrattuale sottoscritto in data 20 giugno 2005, è attribuito a regime - nella rispettiva categoria di inquadramento - il livello economico superiore a quello di appartenenza, con decorrenza, ai fini economici, dal primo giorno del mese antecedente la data di collocamento in quiescenza; gli oneri previsti dal presente comma sono valutati in euro 200.000 per l'anno 2006 (UPB S02.066).

Capo V

Altre politiche settoriali

Art. 21

Disposizioni in materia di opere pubbliche

1. I finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche classificate di competenza regionale a' termini dell'articolo 5 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, affidate in concessione, che siano stati revocati possono, previa deliberazione della Giunta regionale di conferma programmatica dell'intervento, essere utilizzati in regime di gestione diretta dall'Assessorato competente per materia.

2. Con le modalità di cui al comma 1 è autorizzata la riprogrammazione degli stanziamenti disposti a favore del settore delle opere portuali.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale n. 24 del 1987 è inserito il seguente:

“1 bis. Per le finalità di cui al presente articolo, a garanzia dell'efficiente ed efficace attuazione dei programmi di opere pubbliche da realizzarsi in regime di delega o mediante atti convenzionali, gli Assessorati regionali competenti in materia, provvedono all'attivazione di specifiche procedure di monitoraggio delle opere stesse, anche mediante utilizzo di una quota parte delle risorse finanziarie destinate, non superiore allo 0,5 per cento delle stesse, da determinarsi in sede di predisposizione del singolo programma di cui alla lettera l) dell'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e dell'articolo 9 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.”.

4. Nelle more di una disciplina organica di assetto idrogeologico, il Piano di bacino unico regionale o i Piani stralcio di bacino, compresi quelli forestale e idrogeologico, di cui alla Legge 18 maggio 1989, n. 183, sono approvati con decreto del Presidente della Regione, previa conforme delibera di adozio-

ne degli stessi da parte della Giunta regionale, in qualità di Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino, sulla base di apposite "linee generali per la redazione del Piano" approvate dal Consiglio regionale secondo le procedure previste dall'articolo 2 della legge regionale 19 luglio 2000, n. 14. I piani stralcio già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati, con le medesime modalità, prescindendo dalle richieste "linee generali".

5. Alla cessazione della gestione liquidatoria dell'ESAF, disposta con il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2005, l'Amministrazione regionale succede in tutti i rapporti giuridici a carattere finanziario e patrimoniale di cui l'ESAF era titolare e negli obblighi e diritti derivanti da contratti e convenzioni o spettanti allo stesso ente in forza di legge. A parziale modifica e integrazione di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 12 luglio 2005, n. 10, l'Amministrazione regionale è autorizzata a versare, per ciascuno degli anni dal 2009 al 2015, la somma di euro 2.400.000 al Fondo integrativo per il trattamento di quiescenza (FITQ) costituito presso la stessa Amministrazione regionale, in conto delle quote rivalutate dei contributi versati al fondo integrativo pensioni dell'ESAF, nonché delle risorse necessarie per la corresponsione dei contributi integrativi. A cura della gestione liquidatoria dell'ESAF sono trasferiti al FITQ esclusivamente gli stanziamenti previsti dal citato articolo 2 della legge regionale n. 10 del 2005 (UPB S08.014).

6. È disposto il trasferimento in capo all'ESAF Spa, ovvero al soggetto gestore del Servizio idrico integrato di cui alla Legge 12 dicembre 1994, n. 36, degli interventi affidati all'ESAF, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 24 del 1987 e successive modifiche ed integrazioni. Al predetto trasferimento si provvede mediante convenzione di finanziamento con la quale sono altresì regolati i relativi trasferimenti finanziari.

7. La partecipazione azionaria detenuta dall'ESAF in liquidazione, a seguito dell'operazione di fusione delle attuali società di gestione del Servizio idrico integrato nel gestore unico del medesimo servizio, è trasferita al patrimonio della Regione, con attribuzione dei diritti dell'azionista all'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

8. Nel comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, sono abrogate le parole "nel limite dell'80 per cento della spesa necessaria". La disposizione abrogativa ha effetto sui pro-

grammi d'intervento approvati a decorrere dal 1° gennaio 2005.

9. L'importo previsto dal comma 12 dell'articolo 8 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, è stabilito dalle amministrazioni comunali.

10. I commi 6 e 7 dell'articolo 1 della legge regionale 2 aprile 1997, n. 12, sono abrogati.

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all'Ente autonomo del Flumendosa i seguenti contributi straordinari:

a) euro 4.000.000 nell'anno 2006 per la copertura dei maggiori costi energetici e di esercizio relativi al recupero delle risorse marginali del sistema Flumendosa-Campidano di approvvigionamento idrico multisettoriale dell'area meridionale della Sardegna (UPB S08.014);

b) euro 2.500.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 per gli oneri di manutenzione delle infrastrutture idrauliche del sistema Flumendosa-Campidano (UPB S08.072).

12. Al fine di garantire l'effettiva applicabilità dell'articolo 4 della legge regionale 7 maggio 1999, n. 14, gli aventi diritto al contributo di cui alla lettera i) dell'articolo 1 della Legge 10 gennaio 1952, n. 9, possono accedere al contributo di euro 20.658,28 qualora, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 14 del 1999, non abbiano ottenuto alcun acconto del contributo in conseguenza dell'esaurimento delle risorse previste dalla Legge n. 9 del 1952. I Comuni di Gairo, Cardedu e Osini sono delegati all'erogazione del contributo.

13. Al fine di garantire l'applicabilità dell'articolo 6 della legge regionale n. 14 del 1999, il saldo del contributo integrativo, sino all'importo di euro 7.746,85, è erogato a tutti gli aventi diritto in attesa di conguaglio alla data di entrata in vigore della presente norma, dai Comuni interessati di Gairo, Cardedu e Osini. I citati comuni provvedono all'erogazione del saldo del contributo a tutti gli aventi diritto, previo accertamento del rilascio dell'eventuale alloggio detenuto in via provvisoria.

14. Sono abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 6 ed il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 14 del 1999.

15. In relazione alle particolari tensioni abitative conseguenti al trasferimento degli abitati di Gairo, Cardedu e Osini, le rispettive amministrazioni comunali sono autorizzate ad assegnare gli alloggi costruiti a seguito dell'alluvione del 1951, comunque occupati alla data del 7 maggio 1999, verificata la reale sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 14 della legge regionale n. 13 del 1989.

16. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 12, 13, 14 e 15 si fa fronte con le risorse già destinate all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 14 del 1999 (UPB S08.094).

17. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 14, è inserito il seguente:

“3bis. La validità dell'attestazione, che comprova l'iscrizione all'albo regionale appaltatori, avente la durata di anni tre dalla data della deliberazione della commissione di cui all'articolo 3, è prorogata di sei mesi rispetto al termine naturale di scadenza della prima revisione generale.”.

18. Il comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2006 è sostituito dal seguente:

“7. È autorizzata la complessiva spesa di euro 3.000.000 per la realizzazione di un programma di opere pubbliche di interesse provinciale, sovramunicipale e regionale di cui euro 2.100.000 in conto della UPB S08.033 ed euro 900.000 in conto della UPB S08.053.”.

Art. 22

Disposizioni in materia di ambiente, caccia e pesca

1. Per il funzionamento dell'Ufficio regionale delle valutazioni di impatto ambientale (UVAR) è autorizzata una spesa annua valutata in euro 260.000 (UPB S05.074).

2. Per la realizzazione, il potenziamento ed il completamento delle strutture della rete di educazione ambientale e dell'autorità ambientale è autorizzata una spesa annua valutata in euro 200.000 (UPB S05.077).

3. La Regione recepisce i contenuti del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, in merito alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (IPPC). Alla Regione spettano i compiti di indirizzo, regolamentazione e coordinamento.

4. Le province sono competenti al rilascio delle Autorizzazioni integrate ambientali (AIA) e possono avvalersi per le relative istruttorie dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in Sardegna (ARPAS).

5. È istituito per le attività di cui ai precedenti commi il Comitato di coordinamento IPPC, presieduto dalla Regione e costituito dai rappresentanti delle province e dell'ARPAS. Il Comitato di coordinamento per lo svolgimento delle proprie attività può avvalersi della collaborazione di esperti di elevata qualificazione professionale.

6. Ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento relativo al rilascio

dell'AIA entro i termini previsti si applicano le procedure inerenti il potere sostitutivo regionale.

7. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le procedure per il rilascio delle AIA, per l'attività di coordinamento e l'esercizio del potere sostitutivo.

8. Le spese per i controlli e per le istruttorie tecniche connesse al rilascio delle AIA sono a carico dei gestori degli impianti. Per le attività di coordinamento e, a titolo di anticipo, per l'attività di istruttoria tecnica, è autorizzata la spesa di euro 200.000 annui (UPB S05.022).

9. È istituito il catasto regionale degli impianti fissi che generano campi elettromagnetici in conformità di quanto disposto dall'articolo 8 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36; l'ARPAS, d'intesa con l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, cura la realizzazione e la gestione del catasto in raccordo con il catasto nazionale; per tale finalità è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 100.000 (UPB S05.019).

10. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i titolari dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e della radiotelevisione sono tenuti a comunicare all'ARPAS la mappa completa degli impianti di cui al comma 9, corredata delle caratteristiche tecniche necessarie per la valutazione dei campi elettromagnetici.

11. Ai gestori che non abbiano provveduto alla comunicazione di cui al comma 10, non possono essere autorizzati nuovi impianti di sistemi fissi delle telecomunicazioni e della radiotelevisione.

12. È istituito l'Ufficio tecnico del piano di tutela delle acque (UPTA) per lo svolgimento delle attività inerenti il Piano di tutela delle acque; per l'istituzione ed il funzionamento dell'Ufficio tecnico UPTA e per il funzionamento dei sistemi informativi e di supporto alle decisioni ad esso connessi è autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 300.000 (UPB S05.027).

13. La competenza per il rilascio della licenza per la pesca in acque interne per la categoria b (tipo sportivo) è attribuita alla amministrazione provinciale nel cui territorio risiede il richiedente. Tale licenza di pesca è rilasciata previa presentazione dell'attestazione di versamento del contributo di euro 20 per il costo del libretto e le spese di istruttoria.

14. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, emana direttive di indirizzo sul formato e sui contenuti dei

dati della licenza di pesca e sulle modalità di rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 13.

15. Nella legge regionale 29 luglio 1998, n. 23, ovunque ricorra il termine "risarcimento" questo va sostituito dalla parola "indennizzo". Le province provvedono al pagamento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche ed alle opere approntate sui terreni coltivati o a pascolo, nei rispettivi territori di competenza; per tali finalità è autorizzata, a valere sulle disponibilità recate dalla UPB S05.037, una spesa valutata in euro 400.000 annui da ripartirsi sulla base di criteri e modalità individuati con delibera della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore competente in materia di caccia.

16. A valere sulle disponibilità recate dalla UPB S05.102 è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 50.000 per la predisposizione dello studio di fattibilità della scuola di formazione del Corpo forestale da realizzarsi a Nuoro.

17. Per l'attuazione, la revisione, il monitoraggio e la verifica dell'efficacia del "Programma d'azione per la zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4/13 del 31 gennaio 2006, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007 (UPB S05.027).

18. L'articolo 2 della legge regionale n. 2 del 2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 2 (Condizioni per il prelievo in deroga)

1. L'Assessore regionale competente per materia consente il prelievo in deroga esclusivamente per le finalità richiamate dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CE. Il prelievo in deroga è disposto sulla base della verifica da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica del rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo citato.

2. Con la stessa procedura prevista dal comma 1, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, quando accerta che sono venute meno le condizioni di cui allo stesso comma 1, dispone la cessazione dell'attività di prelievo."

19. L'articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2004 è abrogato.

Art. 23

Disposizioni nel settore dell'istruzione, spettacolo, cultura e sport

1. A favore delle attività di istruzione, spettacolo, cultura e sport sono autorizzati i seguenti interventi:

a) la spesa di euro 150.000, per l'anno 2006, per l'acquisto in via di prelazione, ai sensi degli articoli

59, 60, 61 e 62 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e delle lettere n) e o) del comma 4 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 173 del 2004, e/o per l'acquisto di beni archeologici anche non sottoposti a vincolo (UPB S11.027);

b) la spesa di euro 300.000, per l'anno 2006, per l'assistenza tecnica agli enti locali per la verifica e il controllo delle attività di gestione delle aree archeologiche e dei musei (UPB S11.027);

c) la spesa di euro 200.000, nell'anno 2006, a valere sullo stanziamento del capitolo 11326, per la realizzazione di iniziative espositive e attività di scambi culturali anche a carattere internazionale (UPB S11.052);

d) la concessione di un contributo di euro 200.000, nell'anno 2006, a favore del Comune di La Maddalena per l'organizzazione di iniziative culturali in occasione del bicentenario della nascita di Giuseppe Garibaldi (UPB S11.052);

e) il contributo annuale all'Associazione culturale "Lao Silesu" di Iglesias di cui alla legge regionale 26 novembre 1985, n. 29, e successive modifiche e integrazioni, è da intendersi finalizzato a sostenere le spese di organizzazione del "Premio Iglesias" e le spese di funzionamento dell'Associazione medesima. È autorizzato l'utilizzo entro il 31 dicembre 2006 per le medesime finalità dei contributi stanziati (UPB S11.015);

f) la concessione di un contributo di euro 80.000, nell'anno 2006, a favore dell'Istituto etnografico di Nuoro per promuovere, in collaborazione con le Università degli studi di Cagliari e di Sassari, iniziative culturali volte a divulgare e ad approfondire la conoscenza delle opere di Grazia Deledda in occasione del settantesimo anniversario della morte e dell'ottantesimo anniversario del conferimento del Premio Nobel per la letteratura (UPB S11.052);

g) la spesa annua complessiva di euro 70.000 da ripartire in eguale parte tra l'Associazione "Casa natale di Gramsci" di Ales, l'Associazione "Casa Gramsci di Ghilarza" e l'Istituto Gramsci della Sardegna per lo svolgimento dei compiti di istituto (UPB S11.052);

h) la spesa annua complessiva di euro 125.000 da destinare, in ragione di euro 50.000 alla Fondazione Logudoro-Meilogu e di euro 75.000 alla Fondazione Siotto per lo svolgimento dei compiti di istituto (UPB S11.015).

2. È autorizzato l'utilizzo, entro il 31 dicembre 2006, dei contributi stanziati a favore della Fondazione Maria Carta per le spese di funzionamento e

per lo svolgimento delle attività istituzionali (UPB S11.015 - cap. 11315).

3. L'importo previsto dal punto 2) della lettera m) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006) è rideterminato in euro 200.000 (UPB S11.067).

4. Nella legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la denominazione del titolo IV è sostituita dalla seguente: "Contributi a sostegno della partecipazione ai campionati federali nazionali di maggior rilievo";

b) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

"Art. 31 (Contributi)

1. Il Piano triennale dello sport individua i campionati federali nazionali degli sport di squadra di maggior rilievo.

2. La Regione è autorizzata a concedere i contributi previsti dal presente articolo alle società sportive dilettantistiche sarde iscritte ai campionati individuati ai sensi del comma 1.

3. I benefici di cui al comma 2 sono estesi alle gare in trasferta, successive alla fase ordinaria di campionato, che determinano la vittoria del campionato stesso, la permanenza in esso o il passaggio ad altra serie, nonché alle gare in trasferta relative alla partecipazione alle coppe nazionali o internazionali conseguenti ai risultati ottenuti nei campionati federali.

4. Sui contributi di cui al presente articolo possono essere concesse anticipazioni fino alla misura del 60 per cento a seguito di comprovata iscrizione al campionato e ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 26 gennaio 1989, n. 5.

5. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre provvidenze concesse dalla Regione per le medesime finalità.

6. Sponsorizzazioni di squadre professionistiche sono previste nell'ambito dei piani di comunicazione, finanziati sulla base di altre normative o di apposite misure da attivare per specifici obiettivi promozionali.";

c) l'articolo 32 è abrogato.

5. La lettera f) del comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale n. 1 del 2006 è abrogata.

6. A valere sulle disponibilità recate dalla UPB S11.048 del bilancio della Regione per l'anno 2006, una quota pari a euro 300.000 è destinata per le finalità di cui agli articoli 27 e 28 della legge regionale n. 17 del 1999, per lo svolgimento delle trasferte ef-

fettuate nell'anno 2005 in territorio extraregionale per la partecipazione ai campionati.

7. Sono conferite agli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2007, le funzioni e le risorse relative ai servizi per la valorizzazione e la gestione dei beni museali, aree archeologiche, biblioteche e archivi di cui agli articoli 92 e 93 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, da ultimo prorogati con l'articolo 13 della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6, e con l'articolo 12 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (leggi finanziarie). Per quanto riguarda i servizi per la gestione e valorizzazione dei beni museali, delle aree archeologiche e delle biblioteche, le funzioni sono trasferite alle province e ai comuni che abbiano la disponibilità dei beni culturali in relazione ai quali attualmente si svolge il servizio; qualora il progetto riguardi un ambito sovracomunale, il conferimento è fatto alla provincia che gestisce il servizio fino alla costituzione di una forma associativa fra comuni tra quelle previste dalla legge regionale n. 12 del 2005. All'individuazione dei singoli enti destinatari e alla ripartizione fra essi delle risorse, si provvede con decreto dell'Assessore regionale della pubblica istruzione da emanarsi entro il 30 luglio 2006, sentiti gli enti locali interessati. Per quanto riguarda i servizi per la gestione e la valorizzazione degli archivi le funzioni sono trasferite alle province. Alla ripartizione fra esse delle risorse si provvede con decreto dell'Assessore regionale della pubblica istruzione da emanarsi entro il 30 luglio 2006, previa presentazione da parte delle province di un piano di interventi per gli archivi ricadenti nel territorio di competenza. Alla gestione dei servizi gli enti locali provvedono con le modalità previste per la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, ai sensi dei commi 7, 8 e 9 dell'articolo 37 della legge regionale n. 7 del 2005, in modo comunque da utilizzare i soggetti esecutori fin qui impegnati nei progetti. La Regione con delibera della Giunta regionale, previa intesa in sede di conferenza permanente Regione-enti locali, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie e della Conferenza permanente Regione-enti locali), stabilisce i requisiti minimi di funzionamento cui gli enti devono attenersi nella gestione del servizio. Fino all'approvazione della normativa regionale di trasferimento agli enti locali pubblici territoriali della Sardegna delle competenze in materia di gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica in ambito culturale, sono conferite agli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2007, le risorse relative ai servizi in essere per la valorizzazione e la gestione dei beni museali, aree archeologiche, biblioteche e ar-

chivi di cui all'articolo 38 della legge regionale n. 4 del 2000 e da ultimo prorogati con l'articolo 12 della legge regionale n. 7 del 2005 (legge finanziaria 2005). Pertanto, la Regione è autorizzata ad erogare contributi agli enti interessati per concorrere agli oneri d'esercizio dei medesimi servizi nelle misure stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 61/30 del 20 dicembre 2005. Alla gestione dei servizi gli enti locali provvedono con le modalità previste per la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica ai sensi dei commi 7, 8 e 9 dell'articolo 37 della legge regionale n. 7 del 2005 in modo comunque da utilizzare i soggetti esecutori fin qui impegnati nei progetti. Per la ripartizione e la conseguente assegnazione delle risorse agli enti locali si fa riferimento alle percentuali relative al costo del personale fissate con delibera della Giunta regionale n. 61/30 del 20 dicembre 2005 per i progetti finanziati ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale n. 4 del 2000. Alle spese si fa fronte, per l'anno 2007, con le risorse già stanziare dal comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale n. 7 del 2005; per gli anni successivi si provvede nell'ambito dei trasferimenti agli enti locali dovuti in attuazione della legge di conferimento di nuove funzioni e con il riordino dei trasferimenti ordinari previsti dalla legge regionale n. 25 del 1993.

Art. 24

Prevenzione per la diffusione della trichinellosi

1. Per far fronte all'emergenza determinata dall'insorgenza di un nuovo focolaio di trichinellosi e per sostenere il corretto adempimento della prassi in materia di biosicurezza, al fine di favorire la piena collaborazione degli allevatori ed il conseguente monitoraggio e controllo della malattia, è concesso un incentivo pari a euro 1.400 ad azienda a favore degli allevatori che, entro il 31 ottobre 2006, abbiano posto in essere un piano di risanamento, in conformità delle norme di riferimento.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata nell'anno 2006 la spesa di euro 1.700.000 a favore dei competenti comuni che devono provvedere ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme in materia sanitaria in capo agli allevamenti e successivamente disporre l'erogazione dell'incentivo agli aventi diritto (UPB S12.059).

Art. 25

Disposizioni urgenti per il potenziamento delle strutture residenziali dell'ERSU di Cagliari

1. Al fine di soddisfare il fabbisogno abitativo studentesco, è autorizzata a favore dell'ERSU di Cagliari la complessiva ulteriore spesa di euro

17.500.000, in ragione di euro 5.000.000 nell'anno 2006 a valere sui fondi di cui alla delibera CIPE 30 maggio 2005 da iscriversi, successivamente all'approvazione dell'APQ "Istruzione", con decreto dell'Assessore competente in materia di bilancio, e di euro 12.500.000 nell'anno 2007 (UPB S11.070), per l'acquisizione dell'area denominata "ex Sem" sita nel Comune di Cagliari e per la realizzazione di un campus per studenti universitari di almeno 1.000 posti letto.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1:

a) l'ERSU di Cagliari è autorizzato ad acquisire la proprietà dell'area e la realizzazione dei relativi interventi edificatori di cui al comma 1, anche mediante transazione dei contenziosi pendenti;

b) in deroga al comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale n. 7 del 2005, il patrimonio immobiliare, già di proprietà dell'ente di cui al comma 1, permane in capo allo stesso ed è utilizzato quale strumento di vendita e/o permuta; la presente disposizione costituisce titolo idoneo per la cancellazione delle trascrizioni già effettuate in applicazione del succitato comma 2 dell'articolo 39;

c) è disposto il trasferimento di patrimonio immobiliare disponibile regionale a favore dell'ERSU di Cagliari, da utilizzarsi quale strumento di vendita e/o permuta, per un importo sino ad euro 8.000.000.

3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 35 del 1995, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 26

Disposizioni in materia di trasporti

1. L'esclusione di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 27 agosto 1982, n. 16, non si applica ai servizi tranviari urbani e suburbani delle aree di Cagliari e Sassari ed ai servizi di linea extraurbani, di interesse regionale, in concessione alle gestioni governative.

2. Per l'attuazione di programmi regionali di opere pubbliche non riconducibili alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 24 del 1987, e successive modifiche e integrazioni, è facoltà dell'Amministrazione regionale estendere alle Gestioni governative delle ferrovie della Sardegna (FdS) e delle Ferrovie meridionali sarde (FMS), nonché agli enti a totale partecipazione pubblica operanti nelle infrastrutture di trasporto, l'applicazione del disposto di cui all'articolo 4 della medesima legge regionale.

Art. 27

Disposizioni varie

1. Le convenzioni per la concessione delle agevolazioni previste dalle leggi statali trasferite con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ancorché scadute, possono essere prorogate sino alla scadenza dei rispettivi regimi d'aiuto.

2. Alle pratiche rilasciate ai sensi della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, si applicano i termini di scadenza previsti dal comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2002, n. 1.

3. L'articolo 45 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, è sostituito dal seguente:

“Art. 45 (Disposizioni in materia di Comitato di gestione del fondo di cui alla Legge n. 266 del 1991)

1. Al fine di garantire piena integrazione e massimo coinvolgimento del volontariato nello sviluppo del sistema dei servizi alla persona a partire dai bisogni delle comunità locali, il Comitato di gestione del fondo di cui all'articolo 15 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), è costituito da:

a) quattro rappresentanti delle associazioni del volontariato, iscritte nei registri regionali, designati ai sensi del decreto ministeriale 8 ottobre 1997 e dell'articolo 19 della legge regionale n. 39 del 1993, favorendo la rappresentanza dell'intero territorio regionale;

b) un componente nominato dal Presidente della Regione;

c) un componente nominato dal Ministero del welfare;

d) sette membri nominati dagli enti e dalle casse di risparmio che versano le quote di propria spettanza nel fondo di cui all'articolo 15 della Legge n. 266 del 1991;

e) un membro nominato dall'associazione fra le casse di risparmio italiane;

f) due componenti, in rappresentanza dei comuni e delle province, eletti dal Consiglio delle autonomie locali.

2. Il Comitato di gestione, costituito ai sensi del comma 1, opera ai sensi del decreto ministeriale 8 ottobre 1997 e successive modifiche. Elegge al suo interno il presidente, è comunque costituito con la metà più uno dei componenti e resta in carica per un biennio. La procedura di rinnovo del Comitato viene attivata dal presidente uscente tre mesi prima della scadenza del mandato.

3. La carica di componente del Comitato di gestione è gratuita; è consentito solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni.

4. Il Comitato di gestione:

a) provvede ad individuare e a rendere pubblici i criteri per l'istituzione di uno o più centri di servizio nella Regione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 8 ottobre 1997; quando i criteri prevedono che gli istituendi centri di servizio possono essere più di uno, in considerazione delle diversificate esigenze del volontariato, attraverso le opportune forme di coordinamento tra i centri previste nei criteri medesimi, il Comitato mira all'utilizzo ottimale delle risorse disponibili quanto a costi e benefici, alla collaborazione tra i centri, alla circolazione e qualificazione delle esperienze;

b) riceve le istanze per la relativa istituzione dei centri di servizio e, sulla base di criteri e di scadenze preventivamente predeterminati e pubblicizzati nel Bollettino ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale, istituisce con provvedimento motivato i centri di servizio, secondo le procedure di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 8 ottobre 1997;

c) istituisce l'elenco regionale dei centri di servizio denominato “Elenco regionale dei centri di servizio” di cui all'articolo 15 della Legge n. 266 del 1991, e ne pubblicizza l'esistenza; in tale contesto viene descritta l'attività svolta da ciascun centro e vengono pubblicizzati i singoli regolamenti che li disciplinano;

d) nomina un membro degli organi deliberativi e un membro degli organi di controllo dei centri di servizio;

e) ripartisce annualmente, fra i centri di servizio istituiti nella regione, le somme scritturate nel fondo speciale di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 8 ottobre 1997;

f) riceve dai centri di servizio un rapporto annuale delle attività realizzate, nonché il bilancio preventivo e consuntivo di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 8 ottobre 1997, ne verifica la regolarità e la conformità ai rispettivi regolamenti; copia del rapporto annuale e dei bilanci è trasmessa per conoscenza alla Giunta regionale e al Consiglio regionale;

g) cancella con provvedimento motivato dall'elenco regionale, di cui alla lettera c), i centri di servizio secondo le previsioni del comma 5 dell'articolo 3 del decreto ministeriale 8 ottobre 1997.

5. L'appartenenza all'organo deliberativo ed all'organo di controllo dei soggetti gestori dei centri di servizio è incompatibile con l'appartenenza al Comitato di gestione.

6. Il funzionamento dei centri di servizio è disciplinato con le modalità previste dall'articolo 3 del

decreto ministeriale 8 ottobre 1997, attuativo della Legge n. 266 del 1991.

7. Le associazioni di volontariato che gestiscono i centri di servizio devono prevedere una base associativa aperta che favorisca il ricambio nella composizione degli organi direttivi."

4. Nell'articolo 30 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

"h bis) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari."

5. I progetti presentati ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale n. 3 del 2003, finalizzati agli interventi di stabilizzazione relativi all'Azione 1 (Terre pubbliche) e all'Azione 2 (Bosco), sono attuati dall'Amministrazione regionale tramite i soggetti esecutori titolari della progettazione; a tal fine la stessa Amministrazione modifica ed integra, per quanto necessario, i contenuti progettuali. I predetti progetti hanno durata annuale e possono essere finanziati fino ad un massimo di euro 1.000.000. Le somme stanziare dal citato articolo 12 sono assegnate, a ciascun progetto, assicurando alle spese derivanti da oneri diretti o riflessi per l'occupazione almeno il 70 per cento del costo previsto per l'intero progetto. Le stesse somme sono erogate ai soggetti esecutori con le modalità disposte dai commi 5 quater e 5 quinquies dell'articolo 92 della legge regionale n. 11 del 1988.

6. Al fine di garantire il servizio di vigilanza per la sicurezza delle navi in porto e degli impianti portuali, in attuazione delle prescrizioni obbligatorie e degli orientamenti previsti dal codice ISPS (International Ship and Port Security) è autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 400.000 per i porti di: Arbatax, Oristano, Porto Torres, Portovesme e Santa Teresa di Gallura; il relativo programma di interventi è approvato dalla Giunta regionale ai termini della lettera i) dell'articolo 4 della legge regionale n. 1 del 1977 e successive modifiche e integrazioni (UPB S13.030).

7. Le strutture realizzate dai comuni, ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 28 del 1984, a seguito di cessata gestione da parte di soggetti affidatari, possono essere date in gestione a soggetti diversi da quelli indicati dalla medesima norma.

8. I beni di cui all'allegato n. 4 della delibera n. 7/12 del 21 febbraio 2006 sono ceduti a titolo oneroso, con l'esercizio del diritto di prelazione a favore dei rispettivi conduttori, a un prezzo non inferiore al 50 per cento del valore di stima di ciascun immobile.

9. Al fine di ottimizzare l'azione amministrativa e di accelerare la riscossione dei crediti vantati dall'Amministrazione regionale, la stessa promuove le transazioni delle liti pendenti anche rinunciando agli interessi di mora dovuti a fronte del versamento del capitale scaduto e degli interessi legali maturati.

10. Al fine di ridurre i costi di gestione e recuperare risorse immobilizzate l'Amministrazione regionale, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di riversamento al bilancio regionale delle disponibilità e dei rientri ai fondi di rotazione, può cedere, pro soluto, con contestuale soppressione degli stessi fondi, i crediti derivanti dalle operazioni di finanziamento alle imprese effettuate con capitale interamente regionale per il tramite dei soggetti convenzionati con l'Amministrazione regionale, a valere su leggi regionali e nazionali istitutive di fondi di rotazione. La cessione non produce effetti sui rapporti giuridici in essere tra soggetti convenzionati e destinatari delle operazioni di finanziamento e non modifica il regime concessorio delle agevolazioni. È riconosciuto ai soggetti convenzionati il diritto di prelazione nell'acquisto del credito. La stima dei crediti è effettuata da idonea società o ente in possesso dei necessari requisiti tecnici e di terzietà, selezionata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di procedure di gara.

11. L'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio è competente all'adozione di tutte le procedure relative alla predetta cessione e alla stipula, di concerto con gli Assessorati competenti in materia di agevolazioni alle imprese, delle relative convenzioni con i soggetti cessionari; i relativi oneri sono valutati, per l'anno 2006, in euro 700.000 (UPB S03.052).

12. Per le operazioni di finanziamento attualmente in contenzioso, gli Assessorati competenti per materia sono autorizzati, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a formulare, ai sensi del comma 9, previa segnalazione dei soggetti convenzionati, proposte transattive nei confronti dei debitori. In caso di rifiuto dei debitori l'Amministrazione regionale procede alla cessione dei predetti crediti.

13. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12, è così sostituito:

"3. Contro i decreti di accertamento è ammesso ricorso in opposizione. Il dirigente competente dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale annulla i decreti di accertamento relativi a quei terreni nei quali risulti inequivocabilmente

non siano praticati o formalmente reclamati da oltre un ventennio gli usi civici.”.

14. Dopo il comma 5 dell’articolo 5 della legge regionale n. 12 del 1994 è aggiunto il seguente:

“5 bis. Non sono passibili di provvedimento definitivo di accertamento i terreni nei quali: i diritti delle collettività ad utilizzare i beni immobili non siano praticati o reclamati da oltre un ventennio, l’estinzione della pratica dell’uso civico non* sia avvenuta con violenza o clandestinità, l’uso civico su quei terreni abbia perso irreversibilmente la sua funzione economico-sociale da dimostrarsi tramite inequivocabili atti di disposizione.”.

15. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 18 bis della legge regionale n. 12 del 1994 è sostituita dalla seguente:

“b) siano stati alienati prima della data di emanazione della determinazione di accertamento dei diritti di uso civico di cui all’articolo 5 della presente legge o siano stati utilizzati dai comuni per la costruzione di opere permanenti di interesse pubblico o, rilevata la finalità di interesse pubblico, per la realizzazione di piani di zona ai sensi della Legge 18 aprile 1962, n. 167 e della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche e integrazioni, o di piani per gli insediamenti produttivi o di piani particolareggiati approvati o di piani per le zone F turistiche inserite nel PUC comunale.”.

16. Al comma 2 dell’articolo 13 bis della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 4 (Istituzione dell’Ufficio del difensore civico in Sardegna) e successive modifiche, è soppressa la frase “con sospensione dell’iscrizione all’albo professionale.”.

17. Al comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 4 dicembre 1998, n. 33, dopo il periodo “a favore di qualunque impresa” è aggiunto il seguente: “fatta salva la partecipazione ad organismi di ricerca e a carattere scientifico-culturale senza scopo di lucro, e a consorzi di imprese di diritto privato costituiti ai sensi degli articoli 2602 del Codice civile, per il coordinamento e la gestione degli interventi di pubblica utilità da realizzare nelle aree del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna.”.

18. Lo stanziamento di euro 200.000 di cui al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1, è sostituito con quello di euro 300.000 (UPB S09.057).

19. Lo stanziamento relativo all’UPB S01.010 (cap. 01020) è incrementato, per l’anno 2006, di euro 300.000.

20. È autorizzata, nell’anno 2006, la spesa di euro 1.311.000 finalizzata agli interventi di cui alla misura 7.1 del POR Sardegna 2000-2006 (UPB S03.079).

21. Lo stanziamento di cui all’UPB S06.021 per l’anno 2006 è incrementato di euro 800.000.

22. Gli stanziamenti di cui alle UPB S02.048 e S02.066 per l’anno 2006 sono rispettivamente incrementati di euro 20.000 e 30.000 per la corresponsione delle indennità a favore del personale regionale impegnato in situazioni di emergenza collegate a interventi di protezione civile e antincendio; tali tipologie di spesa sono da considerarsi quali spese obbligatorie e come tali inserite nell’elenco 1 allegato alla legge regionale n. 2 del 2006.

23. Gli stanziamenti per l’anno 2006 di cui alle UPB S11.027 e S11.033 sono incrementati, rispettivamente, di euro 1.000.000 e di euro 300.000.

Art. 28

Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono quantificati in euro 99.200.000 per l’anno 2006, in euro 40.795.000 per l’anno 2007, in euro 26.795.000 per l’anno 2008, in euro 8.805.000 per gli anni dal 2009 al 2015 ed in euro 6.405.000 per gli anni successivi e fanno carico alle UPB di cui al comma 2.

2. Nel bilancio della Regione per l’anno 2006 e per gli anni 2006-2008 sono introdotte le seguenti variazioni:

ENTRATA

in aumento

UPB E01.081			
Recupero depositi provvisori			
2006	euro		1.301.000
UPB E04.032			
Vendita beni patrimoniali			
2007	euro		12.500.000
UPB E06.015			
Rimborsi e recuperi			
2006	euro		1.311.000
UPB E06.021			
Interventi nel settore agricolo e zootecnico			
2006	euro		5.000.000 (AS)
2006	euro		800.000 (FR)
UPB E12.051 (NI)			

Sanzioni amministrative ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 1999
2006 euro 1.700.000

SPESA

in diminuzione

UPB S03.006

Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente
2006 euro 74.320.000
2007 euro 25.545.000
2008 euro 25.545.000
mediante riduzione della riserva di cui alle sottocategorie voci della tabella A allegata alla legge finanziaria:
voce 13)
2006 euro 1.650.000
voce 14)
2006 euro 72.670.000
2007 euro 25.545.000
2008 euro 25.545.000

UPB S03.007

Fondo per nuovi oneri legislativi in conto capitale
2006 euro 8.370.000
mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 1 della tabella B allegata alla legge finanziaria.

UPB S03.016

Somme per le quali sussiste l'obbligo di pagare
2006 euro 2.260.000
2007 euro 180.000
2008 euro 180.000

UPB S03.050

Interessi su rate di ammortamento mutui e/o prestiti obbligazionari
2006 euro 4.138.000
2007 euro 570.000
2008 euro 70.000

UPB S12.030

Spese per il servizio sanitario regionale. Parte corrente
2007 euro 2.000.000
2008 euro 1.000.000

in aumento

01 - PRESIDENZA

UPB S01.010

Studi, ricerche, collaborazioni e simili
2006 euro 300.000

UPB S01.077

Studi, ricerche e attività di promozione e informazione sulla tutela e conservazione delle coste
2006 euro 500.000

02 - AFFARI GENERALI

UPB S02.048

Spese di missione del personale regionale
2006 euro 20.000

UPB S02.066

Oneri per il trattamento economico dei dipendenti, ivi compreso il salario accessorio
2006 euro 230.000

UPB S02.086

Oneri di fine rapporto
2006 euro 3.390.000
2007 euro 3.390.000
2008 euro 3.390.000

03 - PROGRAMMAZIONE

UPB S03.052 (DV)

Spese generali per mutui, prestiti obbligazionari e per le procedure relative alla concessione dei crediti
2006 euro 700.000

UPB S03.079

POR 2000-2006 - Assistenza tecnica
2006 euro 1.311.000

UPB S03.100

Agenzia regionale delle entrate
2006 euro 3.550.000
2007 euro 550.000
2008 euro 550.000

04 - ENTI LOCALI

UPB S04.019

Trasferimenti agli enti locali. Parte corrente
2006 euro 2.000.000

UPB S04.130

Politiche per le aree urbane
2006 euro 5.000.000

05 - DIFESA AMBIENTE

UPB S05.019
Rilevamento, risanamento e controllo dell'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
2006 euro 100.000

UPB S05.022
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (IPPC)
2006 euro 200.000
2007 euro 200.000
2008 euro 200.000

UPB S05.027
Spese per la tutela delle acque - Parte corrente
2006 euro 800.000
2007 euro 500.000

UPB S05.074
Spese correnti in materia di VIA e sistema informativo ambientale
2006 euro 260.000
2007 euro 260.000
2008 euro 260.000

UPB S05.077
Interventi per lo sviluppo sostenibile e per l'educazione ambientale - Investimenti
2006 euro 200.000
2007 euro 200.000
2008 euro 200.000

06 - AGRICOLTURA

UPB S06.021
Finanziamento agli enti strumentali e ai consorzi per la frutticoltura - parte corrente
2006 euro 800.000

UPB S06.023 (AS)
Interventi di finanza innovativa, mutui e consorzi fidi
2006 euro 5.000.000

07 - TURISMO

UPB S07.013
Agenzia governativa regionale "Sardegna Promozione"
2006 euro 5.000.000
2007 euro 5.000.000
2008 euro 5.000.000

08 - LAVORI PUBBLICI

UPB S08.014
Finanziamenti agli enti strumentali - Parte corrente
2006 euro 4.000.000

UPB S08.072
Interventi per lo sviluppo e la razionalizzazione del sistema idrico
2006 euro 2.500.000
2007 euro 2.500.000
2008 euro 2.500.000

09 - INDUSTRIA

UPB S09.057
Oneri relativi all'espletamento di procedure di gara
2006 euro 100.000

10 - LAVORO

UPB S10.030
Progetto "Sardegna fatti bella"
2006 euro 20.000.000

UPB S10.035
Programmazione e politica della formazione e del sistema formativo
2006 euro 7.000.000
2007 euro 7.000.000
2008 euro 7.000.000

11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

UPB S11.015
Interventi per la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura sarda
2006 euro 125.000
2007 euro 125.000
2008 euro 125.000

UPB S11.027
Investimenti per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali
2006 euro 1.450.000

UPB S11.033
Interventi a favore delle biblioteche e per la promozione della lettura
2006 euro 300.000

UPB S11.052
Interventi per attività e manifestazioni culturali e di spettacolo

2006	euro	350.000	Interventi in politiche sociali	
2007	euro	70.000	2006	euro 7.200.000
2008	euro	70.000	2007	euro 7.500.000
UPB S11.054			2008	euro 6.500.000
Progetto "La fabbrica della creatività"			UPB S12.077	
2006	euro	3.000.000	Tossicodipendenze e AIDS. Spese correnti	
UPB S11.067			2006	euro 600.000
Formazione universitaria			2007	euro 1.000.000
2006	euro	114.000	2008	euro 1.000.000
UPB S11.070			13 - TRASPORTI	
Diritto allo studio universitario - ERSU - Investi-			UPB S13.030 (NI) Dir. 01 Serv. 03 (02.20)	
menti			Sicurezza nei porti	
2007	euro	12.500.000	2006	euro 400.000
UPB S11.073			Art. 29	
Progetto "Sardegna speaks English"			Entrata in vigore	
2006	euro	20.000.000	1. La presente legge entra in vigore nel giorno	
12 - SANITÀ			della sua pubblicazione sul BURAS.	
UPB S12.025			La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino	
Programmi speciali di ricerca, sperimentazione,			Ufficiale della Regione.	
prevenzione ed educazione sanitaria			E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e	
2006	euro	1.000.000	di farla osservare come legge della Regione.	
UPB S12.059			Data a Cagliari, addì 11 maggio 2006	
Profilassi e lotta contro le malattie infettive nel set-			Soru	
tore zootecnico				
2006	euro	1.700.000		
UPB S12.076				

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 16 del 23 maggio 2006

LEGGE REGIONALE 18 maggio 2006, n. 5

Disciplina generale delle attività commerciali.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga

la seguente legge:

Titolo I

Disposizioni generali e definizioni

Art. 1

Principi generali e finalità

1. La presente legge disciplina l'esercizio dell'attività commerciale nel territorio della Sardegna in armonia con i principi comunitari e costituzionali.

2. Ai fini della presente legge il commercio comprende: il commercio all'ingrosso, il commercio al dettaglio su aree private e su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande.

3. La presente legge persegue le seguenti finalità:

a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà d'impresa e la libera circolazione delle merci;

b) la tutela del consumatore;

c) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle microimprese, delle piccole e medie imprese e delle loro iniziative associate;

d) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e montane con particolare attenzione alle funzioni del commercio per la valorizzazione della qualità sociale delle città e dei territori;

e) favorire l'associazionismo tra le micro, piccole e medie imprese;

f) favorire la crescita di attività commerciali, in particolare di piccole e medie dimensioni, che integrino e valorizzino la qualità delle città, dei piccoli comuni e la loro rivitalizzazione, la riqualificazione e il riuso di aree urbane, la loro attrattività, vivibilità e sicurezza, nonché evitare lo spopolamento dei piccoli comuni e mantenere un'offerta adeguata;

g) favorire la nascita di centri commerciali naturali, intesi come insieme di attività commerciali, artigianali e di servizi, di cui all'articolo 36, che svolgono attività integrate secondo un indirizzo comune e sono individuati giuridicamente nelle forme del consorzio o

dell'associazione; possono aderire alla formazione dei centri commerciali naturali il comune, gli enti pubblici e privati e le associazioni di categoria; il centro commerciale naturale ha la finalità di valorizzare e riqualificare il commercio nelle aree urbane in armonia con il contesto culturale, sociale, architettonico, con particolare riferimento al rilancio economico-sociale dei centri storici;

h) per l'emanazione degli atti attuativi della presente legge la previa consultazione delle parti sociali: associazioni dei consumatori, delle imprese, delle amministrazioni locali e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

i) la valorizzazione del lavoro in tutte le sue forme e lo sviluppo qualificato delle attività imprenditoriali con particolare riguardo all'aggiornamento professionale degli operatori;

l) la promozione e lo sviluppo della concertazione come metodo di relazione e di collaborazione tra gli enti locali, le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori.

4. La Regione, nel perseguimento dei suddetti obiettivi, adotta politiche attive a favore del commercio, con utilizzo di risorse proprie da definirsi con successiva legge regionale, anche attraverso l'azione dei consorzi fidi e di garanzia, nonché di fondi statali e comunitari. Gli interventi concorrono al mantenimento ed allo sviluppo della rete commerciale con particolare attenzione alle piccole e medie imprese ubicate nei centri minori, nelle zone rurali e di montagna, nei centri storici, con il finanziamento di progetti finalizzati a:

a) creare una rete distributiva tradizionale nei centri storici e nei quartieri del centro urbano caratterizzati da fenomeni di desertificazione commerciale;

b) fornire servizi di supporto all'attività commerciale funzionali alle esigenze conseguenti alla particolare localizzazione degli esercizi;

c) migliorare la capacità di attrazione delle aree interessate e la loro accessibilità;

d) armonizzare le attività commerciali con la fornitura di servizi pubblici di ogni genere;

e) realizzare un qualificato livello di animazione economica, sociale e culturale.

Art. 2

Requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale

1. Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

a) coloro che sono stati dichiarati falliti;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che in concreto sia stata applicata una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del libro II del Codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;

d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513 bis, 515, 516, 517 del Codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

e) coloro che sono sottoposti ad una misura di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o di tendenza.

2. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 1 è effettuato sulla base delle disposizioni previste dal Codice di procedura penale e dalle vigenti norme sulla documentazione e semplificazione amministrativa.

3. L'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare.

4. Per l'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio o di somministrazione di alimenti e bevande è necessario possedere uno dei seguenti requisiti:

a) aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale per il commercio istituito o riconosciuto dalla Regione; tali corsi, approvati congiuntamente dagli Assessori competenti in materia di commercio e di formazione professionale, possono essere gestiti tramite rapporti convenzionali dalle organizzazioni imprenditoriali del commercio, o da enti da queste costituiti, più rappresentative a livello provinciale;

b) aver esercitato in proprio, o in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o alla somministrazione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare regolarmente iscritto come tale all'INPS, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio nel settore nel quale s'intende avviare la nuova attività commerciale o di somministrazione;

c) essere stato iscritto nell'arco degli ultimi cinque anni al Registro degli esercenti il commercio (REC) di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio).

5. Nel caso di società i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona specificamente preposta all'attività.

6. Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ed alle società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea, si applica quanto disposto dal decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 229 del 2002, sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari provvede la Camera di commercio competente per territorio.

Titolo II

Commercio al dettaglio

Capo I

Commercio su aree private

Art. 3

Definizioni

1. Il commercio all'ingrosso è l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad altri utilizzatori professionali o in grande. Tale attività non è soggetta al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 4.

2. Il commercio al dettaglio è l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende direttamente al con-

sumatore finale; l'esercizio di tale attività è disciplinato dall'articolo 4.

3. La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l'area destinata all'esposizione ed alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita esclusivamente quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, nonché quella antistante la barriera casse quando non ospiti prodotti destinati alla vendita.

4. La galleria è lo spazio di passaggio tra gli esercizi commerciali che compongono il centro commerciale nella quale è vietata ogni forma di vendita.

5. Il centro commerciale è la grande struttura di vendita, promossa o progettata o realizzata o gestita con una politica commerciale unitaria, con più esercizi commerciali, inseriti in una o più strutture funzionalmente collegate, anche se separate da strade o spazi pubblici, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica e dall'eventuale presenza di altre tipologie di attività.

6. La superficie di un centro commerciale è data dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi commerciali in esso presenti. L'autorizzazione all'apertura e all'ampliamento del centro commerciale deve indicare specificamente i singoli esercizi in esso inseriti; per l'attivazione di questi ultimi deve essere rilasciata apposita autorizzazione subordinata alla prima e le relative autorizzazioni non possono essere trasferite al di fuori dello stesso centro commerciale.

7. La variazione del settore merceologico da non alimentare ad alimentare è soggetta al procedimento per le nuove istanze.

8. Sono forme speciali di vendita: gli spacci interni, gli apparecchi automatici, la vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, la vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori. Tali attività sono soggette a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale per le società, nonché, per gli spacci interni ed i distributori automatici, al comune competente per territorio. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione in cui deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e il settore merceologico.

9. È vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio. Tale divieto non opera per la vendita di:

- a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio, l'artigianato;
- b) materiale elettrico;
- c) colori e vernici, carte da parati;
- d) ferramenta ed utensileria;
- e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
- f) articoli da riscaldamento, combustibili;
- g) strumenti scientifici e di misura;
- h) macchine per ufficio e relativi accessori;
- i) auto, moto, cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
- l) materiale per l'edilizia, legnami.

Art. 4

Tipologie di esercizi commerciali

1. Gli esercizi commerciali si distinguono in esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita.

2. Gli esercizi di vicinato hanno superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente sino a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. L'apertura, la variazione del settore merceologico, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie nei limiti di cui al presente comma sono soggetti a previa comunicazione al comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi trenta giorni e non oltre i centoventi giorni dal ricevimento da parte del comune della comunicazione, in cui deve essere dichiarata:

- a) la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e il settore merceologico;
- b) il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d'uso e di agibilità dei locali;
- c) l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

3. Le medie strutture di vendita hanno superficie superiore ai limiti di cui al comma 2 e fino a:

- a) 800 mq nei comuni con popolazione residente sino a 5.000 abitanti;
- b) 1.200 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 5.000 abitanti e sino a 10.000 abitanti;
- c) 1.800 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti e sino a 50.000 abitanti;
- d) 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti.

L'apertura, la variazione del settore merceologico, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie nei limiti di cui al presente comma sono soggetti ad autorizzazione comunale sulla base del rispetto dei criteri urbanistico-commerciali di cui all'articolo 8.

4. La superficie di vendita, che ha ad oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti, non immediatamente amovibili ed a consegna differita (mobilitici, concessionarie auto, nautica, legnami, materiali per l'edilizia e similari), è computata nella misura di:

- un ottavo della superficie lorda parcabile quando questa non sia superiore a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente sino a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti nei casi di cui al comma 2;

- un terzo della superficie lorda coperta parcabile, e comunque non superiore a 6.000 mq, quando questa sia superiore ai predetti limiti nei casi di cui al comma 3.

5. Le grandi strutture di vendita hanno superficie superiore ai limiti di cui al comma 3. L'apertura, la variazione del settore merceologico, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie sono soggetti ad autorizzazione comunale sulla base del rispetto dei criteri urbanistico-commerciali di cui agli articoli 8 e 10, previo parere favorevole di una conferenza di servizi composta da tre membri, rappresentanti rispettivamente la Regione, la provincia e il comune. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti; il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione. La conferenza si svolge in seduta pubblica, presso la sede della Regione, e ad essa partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio più rappresentative e delle associazioni sindacali dei lavoratori. Ove il bacino d'utenza riguardi anche parte del territorio di altra provincia, la conferenza ne richiede il parere non vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

6. L'istanza per l'apertura di una grande struttura di vendita deve essere inviata contemporaneamente a Regione, provincia e comune. Quest'ultimo svolge l'istruttoria nel termine di trenta giorni, salvo richieste d'integrazioni per non più di una volta e per un ulteriore termine di trenta giorni, e nei successivi sessanta giorni convoca la conferenza di servizi. La data di svolgimento deve essere concordata tra Regione e comune e non può svolgersi prima di trenta

e non oltre sessanta giorni dalla conclusione dell'istruttoria. I lavori della conferenza devono svolgersi in un termine massimo di sessanta giorni.

7. Non si procede a convocazione qualora la Regione respinga l'istanza nei trenta giorni successivi alla sua presentazione. Il provvedimento di rigetto deve essere comunicato al soggetto istante, al comune e alla provincia.

Art. 5

Orari di vendita

1. Gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e chiusura al pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore 07.00 alle ore 22.00, per un limite massimo di tredici ore giornaliere.

3. Per i centri commerciali, l'orario di apertura adottato deve essere applicato a tutte le attività facenti parte degli stessi, ivi incluse le attività artigianali.

4. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri idonei mezzi di informazione.

5. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva. Il comune individua i giorni e le zone del territorio comunale nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. La deroga è ammessa nel mese di dicembre, nonché per ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno. I comuni, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, e fatto salvo quanto previsto nel presente comma, possono prevedere turni obbligatori di apertura degli esercizi insediati nel proprio territorio. Per i procedimenti di cui al presente comma devono essere sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative sul piano regionale e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

6. Previa concertazione con le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio più rappresentative, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle altre parti sociali interessate, il comune può consentire - nei periodi di maggiore afflusso turistico, in occasione di eventi e di manifestazioni di particolare rilevanza o per rispondere alle esigenze ed ai tempi di vita e di lavoro dei cittadini - l'esercizio dell'attività di vendita fino alle ore

ventiquattro, nonché l'apertura domenicale e festiva.

7. Tutti gli esercizi al dettaglio in sede fissa osservano la chiusura nelle festività del 1° gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 15 agosto, 25 e 26 dicembre.

Art. 6

Pubblicità dei prezzi

1. I prodotti esposti per la vendita devono indicare, in modo chiaro e leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, per pezzo e per unità di misura, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

Art. 7

Vendite straordinarie

1. Per vendite straordinarie s'intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione, le vendite per rinnovo locali e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti. Nelle fattispecie si applicano i criteri di cui all'articolo 6, con specifica indicazione del prezzo originale, del prezzo scontato e del ribasso effettuato.

2. Nel caso di vendite di liquidazione per cessazione o cessione dell'attività la persona fisica o la persona giuridica cedente non può riattivare negli stessi locali alcun esercizio commerciale dello stesso settore merceologico per un periodo di dodici mesi.

3. A tutela della concorrenza, la vendita sotto-costo è consentita nei casi stabiliti dalla normativa nazionale.

4. Le vendite promozionali relative al settore non alimentare sono ammesse per non più di trenta giorni e per non più di due volte all'anno; possono essere effettuate soltanto trascorsi venti giorni dalla presentazione al comune di apposita comunicazione recante i termini iniziale e finale, la tipologia di vendita straordinaria, l'ubicazione precisa dell'esercizio, il soggetto titolare dell'impresa.

5. Le vendite straordinarie, eccetto quelle di liquidazione per cessazione o cessione d'attività, sono vietate nei quaranta giorni antecedenti la data d'inizio delle vendite di fine stagione.

6. I termini iniziali e finali delle vendite di fine stagione sono fissati con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di commercio, sentite le associazioni dei commercianti, dei consumatori e dei comuni.

7. Le vendite di liquidazione per rinnovo locali possono essere effettuate per non più di una volta all'anno; sono soggette agli obblighi di cui al com-

ma 4 e comportano la successiva chiusura obbligatoria dell'esercizio per almeno trenta giorni.

Art. 8

Programmazione urbanistico-commerciale

1. La Giunta regionale adotta, su proposta degli Assessori regionali competenti in materia di commercio e di urbanistica, i criteri di urbanistica commerciale sulla base dei seguenti principi:

a) favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1;

b) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva dei centri urbani, nelle zone interne, rurali e montane, con particolare riguardo ai centri minori;

c) favorire la crescita di attività commerciali, in particolare di piccole e medie dimensioni, che integrino e valorizzino la qualità dei comuni, la rivitalizzazione dei centri urbani, la riqualificazione ed il riuso di aree urbane sottoutilizzate, la loro attrattività, vivibilità e sicurezza, anche attraverso l'integrazione fra attività commerciali, artigianali, pubblici esercizi e attività ricreative;

d) favorire lo sviluppo del commercio nelle aree di valore storico, archeologico, ambientale e turistico;

e) individuare linee generali per favorire lo sviluppo dei centri commerciali naturali;

f) promuovere progetti di riqualificazione commerciale di aree urbane colpite da processi di spopolamento.

2. I comuni, sulla base dei provvedimenti regionali di cui al comma 1 e nei limiti di discrezionalità da essi concessi, adottano il proprio programma di urbanistica commerciale. La mancata adozione di atti comunali non costituisce motivo di sospensione o rigetto delle istanze relative a: nuove aperture, variazione del settore merceologico, trasferimenti o ampliamenti di esercizi commerciali.

3. Fino all'adozione degli atti comunali, nonché in caso di adozione contrastante con i criteri regionali, hanno applicazione integrale ed immediata i criteri stabiliti con le deliberazioni della Giunta regionale, comprese quelle di cui all'articolo 19. Gli uffici comunali provvedono alla valutazione delle domande sulla base della corrispondenza dell'istanza ai criteri regionali.

4. Per i procedimenti di cui al presente articolo sono sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative sul piano regionale e dei sindacati dei lavoratori.

Art. 9
Competenze comunali

1. I comuni stabiliscono, nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 8, la localizzazione della funzione commerciale nel proprio territorio e adottano un regolamento sulla procedura per il rilascio delle autorizzazioni necessarie.

2. Qualora ai fini dell'apertura di una media o grande struttura di vendita sia necessario il rilascio di apposito permesso o autorizzazione edilizia, l'istante deve farne richiesta contestualmente alla domanda per l'apertura dell'esercizio. Il comune predispone contemporaneamente le fasi istruttorie dei due procedimenti, edilizio e commerciale, e il rilascio di concessione e autorizzazione è disposto con un unico provvedimento firmato dai responsabili del procedimento del settore edilizio e di quello commerciale.

Art. 10
Piano regionale per le grandi strutture di vendita

1. L'Assessorato regionale competente in materia di commercio provvede all'elaborazione del Piano regionale per le grandi strutture di vendita, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di commercio).

Art. 11
Criteri di priorità

1. Successivamente alla pubblicazione del Piano regionale per le grandi strutture di vendita, nel caso di domande concorrenti per l'autorizzazione all'apertura di una grande struttura di vendita, la Giunta regionale provvede all'emanazione di un bando che tenga conto dei seguenti criteri:

- a) concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture e numero di occupati che si prevede di riassorbire nella nuova struttura;
- b) numero totale di occupati nella struttura;
- c) recupero di spazi degradati e contenitori dismessi;
- d) migliore soluzione urbanistica e minore impatto ambientale;
- e) maggiori impegni contratti in convenzione con il comune per la mitigazione degli impatti;
- f) spazi per la promozione e la vendita di prodotti sardi;
- g) impegno al rispetto degli accordi sindacali a livello nazionale e territoriale;
- h) allocazione lungo le direttrici infrastrutturali della Sardegna e nelle aree economicamente disagiate.

Art. 12
Sanzioni

1. Per tutte le violazioni previste in materia di commercio la competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative è delle amministrazioni comunali nel cui territorio esse hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti.

2. È trasferita ai comuni la competenza all'irrogazione di tutte le sanzioni di carattere commerciale - comprese le disposizioni sull'etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti - previste per la violazione di leggi regionali o di leggi statali concernenti materie trasferite o delegate alla Regione.

3. Sono trasferiti ai comuni competenti i procedimenti sanzionatori non ancora conclusi dall'Amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13
Centri di assistenza tecnica

1. Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai centri di assistenza tecnica promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale, con l'eventuale partecipazione di altri soggetti interessati, contributi per l'istituzione e la gestione, anche in forma consortile, di centri di assistenza tecnica alle imprese. I centri sono autorizzati dalla Regione all'esercizio delle attività previste nello statuto con modalità da definirsi con apposito provvedimento.

2. I centri di assistenza tecnica svolgono, a favore delle imprese, attività di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in materia d'innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria d'impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e altre materie, nonché attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali.

3. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri di cui al presente articolo allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese utenti.

4. Le spese previste per l'istituzione e la gestione dei centri di assistenza tecnica sono valutate per l'anno 2006 in euro 200.000 (UPB S07.046).

Capo II
Commercio su aree pubbliche

Art. 14
Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

b) per aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

c) per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

d) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

e) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

f) per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

g) per presenze effettive in una fiera, il numero di volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera;

h) per posteggio libero, il posteggio all'interno di un mercato che sia esclusivamente riservato alle produzioni regionali di artigianato tipico e tradizionale o dell'agro-alimentare, o che per loro natura abbiano un carattere stagionale, o che per tipologia siano assenti negli altri posteggi del mercato, esclusivamente a disposizione degli operatori in forma itinerante.

Art. 15
Rilascio delle autorizzazioni ed esercizio dell'attività

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;

b) su qualsiasi area, negli spazi appositamente definiti da ogni singolo comune, purché in forma itinerante e sui posteggi liberi.

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o, nel caso di società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti, a soci illimitatamente responsabili. Per poter esercitare l'attività l'operatore deve dimostrare di essere iscritto al Registro delle imprese di cui alla Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata dal comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita sui posteggi liberi dei mercati, alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

5. Nella domanda l'interessato deve dichiarare:

a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2;

b) il settore o i settori merceologici e, qualora non intenda esercitare in forma itinerante esclusiva, il posteggio del quale chiede la concessione.

6. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della regione cui appartiene il comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale.

7. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

8. L'esercizio del commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della salute con apposita ordinanza.

9. L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità marittime che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività non può essere superiore alla durata della concessione demaniale.

10. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

11. I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi.

12. La Giunta regionale emana le norme relative alle modalità di esercizio del commercio di cui al presente articolo, i criteri e le procedure per il rilascio, la revoca e la sospensione, nonché la reintestazione dell'autorizzazione in caso di cessione dell'attività per atto tra vivi o in caso di morte e i criteri per l'assegnazione dei posteggi. Determina altresì gli indirizzi in materia di orari, ferma restando la competenza del sindaco nel fissare i medesimi.

13. La Giunta regionale, al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, stabilisce, altresì, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, i criteri generali ai quali i comuni si devono attenere per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività e del numero dei posteggi liberi nei mercati, per l'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati che si svolgono quotidianamente o a cadenza diversa, nonché per l'istituzione di mercati destinati a merceologie esclusive. Stabilisce, altresì, le caratteristiche tipologiche delle fiere, nonché le modalità di partecipazione alle medesime, prevedendo in ogni caso il criterio della priorità nell'assegnazione dei posteggi fondato sul più alto numero di presenze effettive e delle tipologie trattate, privilegiando le produzioni dell'artigianato isolano.

14. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di commercio, provvede all'emanazione delle disposizioni d'attuazione previste dal presente articolo acquisendo il

parere obbligatorio della competente Commissione consiliare e dei rappresentanti degli enti locali e prevedendo forme di consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.

15. Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla Regione, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti. Al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori, i comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere.

16. Nella deliberazione di cui al comma 15 vengono individuate le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio di cui al presente articolo è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree predette. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. Vengono altresì deliberate le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio, quelle relative al termine, comunque non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare la trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento.

17. In caso di inerzia da parte del comune, l'Assessore regionale competente in materia di commercio provvede, in via sostitutiva, adottando le norme necessarie che restano in vigore fino all'emanazione delle norme comunali.

Art. 16

Norme a tutela delle zone rurali

1. Al fine di valorizzare e salvaguardare l'esercizio commerciale nelle aree urbane, rurali e montane, i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le altre entrate di rispettiva competenza per le attività effettuate sui posteggi.

Capo III

Sanzioni

Art. 17

Sospensioni e revoche

1. Le autorizzazioni previste dal presente titolo sono sospese per un periodo di trenta giorni qualora il titolare violi, per due volte nell'arco di dodici mesi, le prescrizioni in materia igienico-sanitaria.

2. Le autorizzazioni previste dal presente titolo decadono, o è ordinata la chiusura dell'esercizio attivato con la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 4, qualora il titolare:

a) non inizi l'attività entro dodici mesi dalla data del rilascio, quando si tratti di medie strutture di vendita, salvo eventuale proroga, per uguale periodo, in caso di comprovata necessità;

b) non inizi l'attività entro ventiquattro mesi qualora si tratti di grandi strutture di vendita, salvo eventuale proroga, per uguale periodo, concessa previo parere vincolante dall'Assessorato regionale competente in materia di commercio in caso di comprovata necessità;

c) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;

d) non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 2;

e) decada dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza e puerperio.

3. In ogni caso è ordinata la chiusura immediata dell'esercizio ove il titolare risulti sprovvisto dell'autorizzazione amministrativa richiesta per le medie e le grandi strutture di vendita ovvero, nel caso di esercizio di vicinato, del mancato rispetto del comma 2 dell'articolo 4. La chiusura è disposta anche nel caso di ampliamento abusivo dell'esercizio.

4. Per il commercio abusivo su aree pubbliche è ordinata la sospensione immediata dell'attività di vendita con la confisca delle attrezzature e delle merci.

Art. 18

Sanzioni pecuniarie

1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 15 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000.

2. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 3 e all'articolo 7 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 3.000.

3. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 5 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.

4. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 2.000.

5. In caso di recidiva gli importi sono raddoppiati.

6. Le sanzioni previste nella presente legge sono irrogate dal comune nel quale sono state commesse le relative violazioni. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze e ingiunzioni di pagamento.

7. In caso di svolgimento abusivo dell'attività il comune ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.

Capo IV

Norme transitorie e finali

Art. 19

Disciplina transitoria

1. Per le parti non contrastanti con la presente legge o con i successivi provvedimenti regionali d'attuazione, si applicano le disposizioni statali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modifiche ed integrazioni. L'Assessorato regionale competente in materia di commercio provvede all'emanazione di circolari per la corretta applicazione della presente legge.

2. Fino all'approvazione dei provvedimenti attuativi si applicano, per le parti non contrastanti con la presente legge, le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 55/108 del 29 dicembre 2000 e successive modifiche e integrazioni, nonché la normativa statale e regionale non contrastante con la presente legge. L'abaco delle compatibilità, di cui alla medesima deliberazione, si applica per la parte non contrastante con le disposizioni della presente legge.

3. Fino all'emanazione di nuove disposizioni regionali in materia di commercio su aree pubbliche si applica il decreto del Presidente della Giunta regionale 15 marzo 1995, n. 60, e successive modifiche ed integrazioni.

4. Le autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni provinciali mantengono piena validità. I comuni competenti per territorio provvedono alle successive modifiche e variazioni.

Titolo III

Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

Art. 20

Disposizioni generali e ambito di applicazione

1. Per somministrazione s'intende la vendita di alimenti e bevande per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati.

2. La presente legge si applica alla somministrazione al pubblico e alla somministrazione negli spacci interni.

3. Restano fermi le funzioni e i compiti attribuiti ai vari organismi, statali e locali, in materia di pubblica sicurezza.

Art. 21

Tipologie degli esercizi aperti al pubblico

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono inseriti in un'unica tipologia, comprendente la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.

2. Gli esercizi già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno facoltà di somministrare tutti i prodotti di cui al comma 1, fatto salvo il rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria.

3. Gli esercizi già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso di più autorizzazioni per tipologie diverse, si identificano nell'unica tipologia di cui al comma 1.

4. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività di somministrazione.

Art. 22

Programmazione delle attività di somministrazione aperte al pubblico

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove un processo di programmazione da parte dei comuni delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

2. Al fine di assicurare, in relazione alle abitudini di consumo extra-domestico, alla popolazione residente e fluttuante, ai flussi turistici e alle caratteristiche delle singole località, la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e il più equilibrato rapporto tra domanda e offerta, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni dei consumatori e dei commercianti, fissa, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri di carattere generale sulla base dei quali i comuni stabiliscono le condizioni da accertare per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico.

3. Nei successivi sei mesi i comuni, sentite le organizzazioni dei consumatori e dei commercianti, provvedono alla programmazione delle attività di somministrazione di cui al presente articolo. Trascorso il suddetto termine, e fino all'adozione degli atti comunali, hanno applicazione integrale ed immediata i criteri stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2. I comuni provvedono alla valutazione delle domande sulla base della corrispondenza dell'istanza ai criteri regionali.

4. Il comma 2 non si applica per il rilascio delle autorizzazioni concernenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuare:

a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di pasti o di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, stabilimenti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari, nonché in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio ed è in ogni caso ad esse funzionalmente e logisticamente collegata, sempreché la somministrazione di alimenti e bevande non sia svolta in forma economicamente prevalente rispetto all'attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata; l'attività d'intrattenimento e svago s'intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività d'intrattenimento; non costituisce attività di spettacolo, intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagna;

b) nelle attività di somministrazione non aperte al pubblico di cui all'articolo 24;

c) nelle attività soggette alle particolari disposizioni di cui all'articolo 25;

d) nelle attività svolte in forma temporanea.

5. I comuni, nello stabilire le condizioni di cui al comma 2, possono inoltre individuare aree di particolare interesse storico, artistico, architettonico, archeologico e ambientale nelle quali l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è vietata o sottoposta a limitazioni per incompatibilità con la natura delle aree o oggetto di deroga ai sensi della vigente normativa.

6. I comuni stabiliscono le condizioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione in forma sta-

gionale, considerandosi tale l'attività svolta per uno o più periodi, nel complesso non superiori a centotanta giorni, per ciascun anno solare.

7. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dei circoli privati è disciplinato da apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale entro centotanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 23

Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico

1. L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 2, nonché delle condizioni stabilite dai comuni ai sensi dell'articolo 22. Il rilascio dell'autorizzazione avviene, inoltre, in subordine all'accertamento dei requisiti in materia di sorvegliabilità dei locali per i quali è fatto integrale rinvio alle disposizioni stabilite dal Ministero dell'interno. Il comune accerta l'adeguata sorvegliabilità anche nel caso di locali oggetto di intervento edilizio per ampliamento.

3. Il comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico; stabilisce il termine, comunque non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare la trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento.

4. È fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande, di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi.

5. Il rispetto delle disposizioni di cui al comma 4 è richiesto ai fini dell'esercizio dell'attività ma non condiziona il rilascio dell'autorizzazione.

Art. 24

Esercizi di somministrazione non aperti al pubblico

1. Costituiscono attività di somministrazione non aperte al pubblico le attività destinate ad una cerchia delimitata ed individuabile di persone. Per tali attività si applicano le disposizioni di cui agli articoli 32 e 34.

2. L'apertura e il trasferimento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non aperti al pubblico sono soggetti a previa comunicazione al comune competente per territorio. Nella comunicazione il soggetto interessato deve dichiarare:

a) di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 2;

b) l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;

c) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d'uso.

3. Il comune accerta l'adeguata sorvegliabilità anche nel caso di locali oggetto di intervento edilizio per ampliamento.

4. La somministrazione nei circoli privati è ammessa, con le disposizioni del presente articolo, a condizione che sia effettuata in locali senza accesso diretto dalla pubblica via e privi di pubblicità esterna, a favore degli iscritti ai circoli. Nella comunicazione di cui al comma 2 i circoli debbono presentare l'atto costitutivo e lo statuto integrati dall'elenco delle cariche sociali, dei soci e dalla documentazione relativa all'eventuale adesione ad enti o associazioni riconosciute regionalmente o nazionalmente sulla base di finalità mutualistiche, assistenziali, culturali, sportive o ricreative.

Art. 25

Attività non soggette ad autorizzazione

1. Non sono soggette alle autorizzazioni di cui agli articoli 22 e 23 le attività disciplinate dal presente titolo svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza o sostegno.

2. Sono, inoltre, escluse dall'applicazione degli articoli 22 e 23;

a) le attività di somministrazione di cui alla Legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;

b) le attività di somministrazione di cui alla Legge 5 dicembre 1985, n. 730 (Disciplina dell'agrituri-

smo), e alla legge regionale 23 giugno 1998, n. 18 (Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale - Abrogazione della legge regionale 20 giugno 1986, n. 32, e modifiche alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60), limitatamente alle persone alloggiate ed ai loro ospiti.

3. Nell'ambito delle attività di cui al comma 2, l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande è effettuato sulla base del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

Art. 26

Autorizzazioni temporanee

1. In occasione di fiere, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune in cui l'attività si svolge, su richiesta del soggetto interessato. Essa può essere svolta soltanto per il periodo e nei locali o luoghi in cui si svolgono le predette manifestazioni, a condizione che il richiedente risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 o designi un responsabile in possesso dei medesimi requisiti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione.

2. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al comma 1 si osservano le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 23 con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

3. Le autorizzazioni temporanee non possono avere, per la stessa manifestazione, una durata superiore a quindici giorni.

Art. 27

Disposizioni per i distributori automatici

1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande, in locali esclusivamente adibiti a tale attività, è soggetta alle disposizioni concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti o non aperti al pubblico di cui agli articoli 22 e 23.

2. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche con gradazione superiore a 21 gradi mediante distributori automatici.

Art. 28

Esercizio di attività accessorie

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, le autorizzazioni di cui agli articoli 22 e 23 abilitano all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, di

giochi meccanici ivi compresi i biliardi, nonché all'effettuazione del gioco delle carte e degli altri giochi di società.

2. Le stesse autorizzazioni di cui al comma 1 abilitano, inoltre, all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento.

3. Resta inteso che l'esercizio delle attività di cui al comma 2 deve necessariamente avvenire nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti, in quanto applicabili, ed in particolare, di quelle in materia di sicurezza, prevenzione incendi e di inquinamento acustico.

4. Sono fatte integralmente salve le disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, così come modificate ed integrate dagli articoli 1 della Legge 6 ottobre 1995, n. 425, e 37 e seguenti della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, in particolare, per quanto concerne la distribuzione, la gestione e l'uso degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, nonché in materia di gioco d'azzardo. La pratica dei giochi nei pubblici esercizi disciplinati dalla presente legge è subordinata all'esposizione di un'apposita tabella vidimata dal comune ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311.

Art. 29

Subingresso

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o per causa di morte comporta la cessione dell'autorizzazione all'avente causa, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

2. Nel caso di subingresso per causa di morte, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 deve essere dimostrato entro dodici mesi dalla morte del titolare dell'attività.

3. Il subingresso nella proprietà o nella gestione dell'attività è soggetto a previa comunicazione al comune in cui ha sede l'esercizio e non implica il rilascio di una nuova autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Art. 30

Durata delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e be-

vande, annuali o stagionali, sono rilasciate a tempo indeterminato e si riferiscono esclusivamente ai locali in esse indicate; in ogni momento possono essere effettuate verifiche in ordine al permanere dei requisiti soggettivi e oggettivi.

2. Nelle autorizzazioni stagionali, di cui al comma 6 dell'articolo 22, sono indicati il periodo o i periodi nei quali è consentito, in corso d'anno, l'esercizio dell'attività.

3. Le autorizzazioni temporanee di cui all'articolo 26 sono rilasciate con validità limitata alla durata della manifestazione.

Art. 31

Revoca delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 23 sono revocate:

a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del suo rilascio ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;

b) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2;

c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali; in tal caso la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;

d) quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali è attivata l'azienda e non venga richiesta, da parte del proprietario dell'azienda, l'autorizzazione per il trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;

e) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;

f) quando in caso di subingresso non avvii l'attività nei termini previsti.

Art. 32

Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro i limiti minimi e massimi stabiliti dal comune.

2. Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono pubblicizzarlo mediante l'esposizione di appositi cartelli all'interno e all'esterno dell'esercizio.

Art. 33

Chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione aperti al pubblico

1. La chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico è comunicata al comune, se di durata superiore a trenta giorni consecutivi.

2. Il sindaco, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, può predisporre, sentite le organizzazioni locali degli esercenti, dei lavoratori e dei consumatori, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico. Gli esercenti sono tenuti a osservare i turni predisposti e a renderli noti al pubblico mediante l'esposizione di un apposito cartello ben visibile dall'esterno dell'esercizio.

3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale.

Art. 34

Pubblicità dei prezzi

1. I prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, su banco di vendita o in altro luogo, devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo.

2. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:

a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione all'interno dell'esercizio di apposita tabella;

b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a) cui si aggiunge l'obbligo di esposizione della tabella anche all'esterno dell'esercizio.

4. Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale componente del servizio.

5. Le modalità prescelte debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente com-

prensibile al pubblico, anche per quanto concerne eventuali aggiunte attribuibili al servizio.

Art. 35 Sanzioni

1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 2, 23 e 24 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000.

2. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 26, 27 e 28 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 3.000.

3. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 32 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000.

4. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 34 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 2.000.

5. In caso di recidiva gli importi sono raddoppiati.

6. Le sanzioni previste nella presente legge sono irrogate dal comune nel quale sono state commesse le relative violazioni. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze e ingiunzioni di pagamento.

7. In caso di svolgimento abusivo dell'attività il comune ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.

8. Le autorizzazioni previste dal presente titolo sono sospese per un periodo di trenta giorni qualora il titolare violi, per due volte nell'arco di dodici mesi, le prescrizioni in materia igienico-sanitaria.

9. Le autorizzazioni previste dal presente titolo decadono, o è ordinata la chiusura dell'esercizio attivato con la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 4, qualora il titolare:

a) non inizi l'attività entro dodici mesi dalla data del rilascio, salvo eventuale proroga per un uguale periodo in caso di comprovata necessità;

b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;

c) non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 2.

10. In ogni caso è ordinata la chiusura immediata dell'esercizio ove il titolare risulti sprovvisto dell'autorizzazione amministrativa richiesta.

Titolo IV Incentivi a favore dei centri commerciali naturali

Art. 36 Incentivi

1. Al fine di rivitalizzare i centri urbani e promuovere la qualificazione dell'offerta e la migliore accoglienza dell'utenza, ai centri commerciali naturali di cui al comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale n. 5 del 2005 sono concessi, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio, contributi fino al 70 per cento delle spese ritenute ammissibili per la realizzazione di programmi annuali di promozione.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 non possono comunque eccedere l'importo consentito dalle norme comunitarie sugli aiuti di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato competente in materia di commercio, adotta, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previo parere della competente Commissione consiliare da esprimersi entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, apposite direttive al fine di disciplinare le tipologie di spesa ammissibili per l'attuazione del programma di cui al comma 1.

4. Il programma annuale di spesa è approvato, sulla base delle domande presentate, dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di commercio, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio.

5. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 9 (Agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio), è inserito il seguente:

“Art. 8 bis (Valorizzazione dei centri urbani)

1. Nell'ambito della disciplina comunitaria “de minimis” sono finanziate la costituzione e le iniziative dei centri commerciali naturali - di cui al comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 - tese alla valorizzazione dei centri urbani.”.

6. Le spese previste per l'attuazione del comma 1 sono valutate in euro 1.000.000 annui (UPB S07.046).

Art. 37 Priorità per le agevolazioni

1. In ordine ai criteri per la concessione dei contributi previsti dal comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 9 del 2002, hanno diritto di priorità le piccole e medie imprese commerciali naturali di cui all'articolo 1.

2. Le imprese artigiane, comprese quelle che aprono punti di assistenza, che fanno parte del centro commerciale naturale, compatibili secondo le normative vigenti con l'insediamento nelle zone urbane, hanno diritto di priorità per le agevolazioni previste dalla normativa regionale di settore.

Art. 38

Interventi a favore dei comuni

1. Per l'anno 2006, a valere sulla misura 5.1 (Politiche per le aree urbane) del Complemento di programmazione 2000/2006, una quota non inferiore al 20 per cento dello stanziamento è riservata ai comuni per la realizzazione di progetti di riqualificazione urbana dei siti in cui insistono i centri commerciali naturali di cui al presente titolo.

2. Hanno priorità i comuni che, d'intesa con i titolari dei centri commerciali naturali, prevedano, nei progetti di riqualificazione, opere di supporto agli stessi.

3. Le spese previste per l'attuazione del presente articolo sono valutate in euro 15.000.000.

4. L'attuazione del presente articolo è subordinata alla conseguente modifica del Complemento di programmazione 2000-2006.

Art. 39

Centri polifunzionali

1. Nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita possono svolgere in un solo esercizio, oltre all'attività commerciale, altri servizi d'interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati, secondo le modalità e le condizioni stabilite dal comune.

Titolo V

Disposizioni finali

Art. 40

Rapporto annuale

1. L'Assessorato regionale competente in materia di commercio predispone, d'intesa con l'Osservatorio economico regionale, la redazione annuale di un rapporto sull'andamento dei prezzi e dei consumi, sull'entità e l'efficacia delle reti distributive.

2. Il rapporto è presentato alle associazioni di categoria ed inviato al Consiglio regionale.

Art. 41

Disposizioni finanziarie

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 16.200.000 per l'anno 2006 ed in euro 1.000.000 per gli anni successivi; alle stesse si fa fronte:

a) quanto ad euro 1.200.000 (200.000 per l'anno 2006, relativi all'articolo 13 e 1.000.000 per l'anno 2006 e successivi, relativi all'articolo 36) con le disponibilità sussistenti in conto della UPB S07.046 dello stato della spesa dell'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio;

b) quanto ad euro 15.000.000, relativi all'articolo 38, per l'anno 2006 con quota parte, ai sensi dell'articolo 3, delle risorse previste per lo stesso anno dalla misura 5.1 del Complemento di programmazione 2000/2006.

Art. 42

Attuazione della presente legge

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di commercio e previa consultazione delle organizzazioni più rappresentative dei commercianti, dei consumatori e delle organizzazioni sindacali, emana norme per l'attuazione della presente legge.

2. Le deliberazioni della Giunta regionale entrano in vigore trenta giorni dopo la loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 43

Abrogazioni

1. È abrogata la legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, ad esclusione degli articoli 33, 34, 35 e 36.

2. È abrogata ogni altra norma contraria o incompatibile con le disposizioni della presente legge.

3. È abrogato il comma 26 dell'articolo 6 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 18 maggio 2006

Soru

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 16 del 23 maggio 2006

LEGGE REGIONALE 18 maggio 2006, n. 6

Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS).

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga
la seguente legge:

Art. 1

Istituzione, finalità e
natura giuridica dell'Agenzia

1. La presente legge istituisce l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna, di seguito denominata ARPAS o Agenzia, in attuazione dell'articolo 03 del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla Legge 21 gennaio 1994, n. 61, ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento e provvede alla riorganizzazione delle strutture preposte ai controlli ambientali e alla promozione e prevenzione della salute collettiva.

2. L'attività dell'ARPAS è funzionale al perseguimento dell'obiettivo regionale di promozione dello sviluppo sostenibile e di tutela e promozione della qualità degli ecosistemi naturali e antropizzati, con particolare attenzione a quelli agricoli, ed è finalizzata:

a) al conseguimento della massima efficacia nella previsione, prevenzione e rimozione dei fattori di degrado che hanno o che potrebbero avere conseguenze dirette o indirette sulla salute umana e sull'ambiente, attraverso il monitoraggio, l'analisi e la previsione dell'evoluzione delle componenti ambientali;

b) a fornire assistenza, consulenza tecnico-scientifica ed altre attività di supporto alla Regione, agli enti locali ed agli altri enti pubblici ai fini dell'espletamento delle funzioni loro attribuite nel campo della programmazione dell'uso del territorio e dell'ambiente, della promozione e prevenzione della salute collettiva e del controllo ambientale.

3. L'ARPAS ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, tecnica, contabile e patrimoniale; è costituita con decreto del Presidente della Regione ed è sottoposta agli indirizzi, alla vigilanza ed al controllo della Giunta regionale.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto alla Regione, agli enti locali ed alle aziende sanitarie locali di mantenere o istituire

servizi, uffici, unità operative e strutture tecniche e di laboratorio con compiti analoghi a quelli dell'Agenzia.

Art. 2

Funzioni

1. L'ARPAS esercita le funzioni di interesse regionale di cui all'articolo 01 del decreto legge n. 496 del 1993, convertito dalla Legge n. 61 del 1994, e a tal fine provvede:

a) allo studio, analisi e controllo dei fattori fisici, chimici e biologici rilevanti ai fini della prevenzione, della riduzione o della eliminazione dell'inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo, elettromagnetico, radioattivo, da rifiuti solidi e liquidi, dei rischi di incidenti rilevanti;

b) allo studio, analisi e controllo sull'igiene dell'ambiente e allo studio, analisi e controllo dei fattori geologici, meteorologici, idrologici, nivologici e sismici, nonché allo studio, analisi e controllo dei processi di trasformazione antropica, ai fini della previsione e prevenzione dei rischi naturali e della tutela dell'ambiente; all'organizzazione e alla realizzazione della cartografia geologica di stato;

c) all'organizzazione ed alla gestione del sistema informativo ambientale regionale e, in tale ambito, alla raccolta sistematica, alla validazione, all'elaborazione e alla massima divulgazione dei flussi informativi rilevanti sotto il profilo della prevenzione e della protezione ambientale e territoriale;

d) alla realizzazione ed alla gestione delle reti di monitoraggio e di altri sistemi di indagine, anche ai fini della valutazione del rapporto tra ambiente e salute delle popolazioni;

e) all'assistenza tecnico-scientifica agli enti competenti in materia ambientale, territoriale, agricola, industriale, infrastrutturale e nelle altre attività economiche e sociali che producono un impatto con l'ambiente, nonché agli enti di prevenzione e di protezione civile, per l'elaborazione di normative, piani, programmi, relazioni, pareri, provvedimenti amministrativi ed interventi, anche di emergenza, e per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale e sanitaria;

f) a fornire il necessario supporto tecnico-scientifico agli uffici competenti per le attività istruttorie relative agli studi di valutazione di impatto ambientale (VIA), alla valutazione ambientale strategica (VAS), al rilascio delle autorizzazioni di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (IPPC), alla determinazione del danno ambientale;

g) alla promozione ed allo sviluppo della ricerca di base, al fine di una più completa conoscenza dell'ambiente e dei processi che lo governano, applicata agli elementi dell'ambiente fisico, ai fenomeni di inquinamento, ai fenomeni atmosferici intensi e potenzialmente dannosi per l'ambiente, alle condizioni generali e di rischio, al corretto utilizzo delle risorse naturali e alle forme di tutela degli ecosistemi naturali e alla gestione sostenibile dei sistemi agricoli, al monitoraggio e tutela della biodiversità e della Carta della natura;

h) allo studio, all'analisi, alla promozione ed alla diffusione delle tecnologie e dei sistemi di gestione ambientalmente compatibili, dei prodotti e dei sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale, dei sistemi e delle tecnologie di recupero e bonifica ambientale, anche tramite l'attivazione di programmi di assistenza tecnica al sistema delle imprese e alla promozione di indagini epidemiologiche ambientali;

i) alla verifica e controllo di progetti di interventi sull'ambiente;

l) alla formulazione agli enti pubblici di proposte sugli aspetti ambientali riguardanti la produzione energetica, la cogenerazione, il risparmio energetico e le forme alternative di produzione energetica;

m) all'elaborazione ed alla promozione di programmi di informazione, di educazione ambientale e di formazione e aggiornamento del personale degli enti ed organismi pubblici operanti in campo ambientale;

n) alla collaborazione, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), con l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) e con altri enti ed istituzioni nazionali, comunitari e internazionali operanti nel settore della prevenzione collettiva e del controllo ambientale;

o) alla collaborazione con centri di ricerca d'eccellenza, universitari e non, con sede in Sardegna e di rilievo nazionale ed internazionale, a partire dal Centro di ricerca internazionale contro la desertificazione NRD-UNISS;

p) alla collaborazione con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile e ambientale nei casi di emergenza e alla costituzione del Centro funzionale regionale della protezione civile, di cui al decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla Legge 3 agosto 1998, n. 267;

q) alla gestione operativa del Centro funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di

protezione civile, di cui al decreto legge n. 180 del 1998, convertito dalla Legge n. 267 del 1998, ed alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004;

r) alla segnalazione alle autorità competenti delle violazioni in materia ambientale;

s) alla redazione di un rapporto annuale sullo stato dell'ambiente in Sardegna;

t) ad ogni altro adempimento derivante da successive norme di attuazione della presente legge;

u) all'esercizio delle competenze del Servizio geologico regionale, in linea con quanto previsto dall'APAT e dal Servizio geologico nazionale - Dipartimento difesa del suolo.

2. In particolare, in relazione alle funzioni di cui al comma 1, l'ARPAS deve:

a) effettuare sopralluoghi, ispezioni, rilievi, prelievi, campionamenti, misure, acquisizioni di notizie e documentazioni tecniche ed altre forme di accertamento in loco, al fine di una completa caratterizzazione dell'ambiente e del territorio;

b) effettuare analisi di laboratorio dei materiali campionati ed elaborare le misure effettuate;

c) procedere all'acquisizione di dati, sia attraverso la raccolta diretta e sistematica, la validazione e l'organizzazione in banche dati, sia attraverso l'accesso ad altre banche dati pubbliche;

d) formulare modelli di simulazione per la definizione di modalità di intervento in situazioni critiche, con particolare riferimento ai rischi industriali ed alle situazioni derivanti da processi naturali o indotti dalle attività antropiche;

e) effettuare i controlli ambientali e le valutazioni dosimetriche relativi alle attività connesse all'uso dell'energia nucleare e in materia di protezione dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti e dai campi elettromagnetici;

f) garantire l'aggiornamento sullo stato delle conoscenze, delle ricerche, delle sperimentazioni e delle innovazioni tecnologiche nei campi di competenza dell'ARPAS, a livello nazionale ed internazionale;

g) gestire il sistema delle reti idro-meteo-pluviometriche della Regione, i radar meteorologici, i modelli meteorologici e svolgere attività finalizzate a fornire previsioni, informazioni ed elaborazioni meteorologiche e climatologiche;

h) fornire qualsiasi altra attività connessa alle competenze in materia di promozione e prevenzione della salute collettiva e di controllo ambientale;

i) garantire ogni altra attività necessaria al raggiungimento degli scopi istituzionali.

3. L'ARPAS garantisce un sistema di pronta reperibilità per interventi tesi a fronteggiare situazioni di emergenza, anche a supporto delle attività di protezione civile.

4. Le attività di cui alle lettere c) e d) del comma 1 sono svolte secondo metodologie concordate e condivise con gli organismi di livello nazionale e comunitario competenti in materia e secondo protocolli operativi uniformi.

5. Restano ferme le attribuzioni tecniche e di controllo e quelle amministrative spettanti, in base alla legislazione vigente, al Servizio sanitario regionale in materia di igiene e sanità pubblica, di servizi veterinari e di prevenzione, di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5 (Norme di riforma del servizio sanitario regionale).

6. Nell'espletamento delle attività di controllo e vigilanza di cui alla presente legge, il personale dell'ARPAS accede agli impianti e alle sedi di attività e richiede i dati, le informazioni e i documenti necessari all'espletamento dei suoi compiti; tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ARPAS; il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica e di controllo.

7. Il direttore generale dell'ARPAS con proprio atto individua il personale che, ai fini dell'espletamento delle attività di istituto, deve disporre della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e ne fa proposta al competente Prefetto.

8. L'ARPAS si avvale anche del Corpo forestale e di vigilanza ambientale per le attività di vigilanza e controllo ambientale o per altre attività compatibili con le funzioni istituzionali dello stesso Corpo forestale.

9. L'ARPAS fornisce servizi principalmente a soggetti pubblici ed enti di diritto pubblico; fornisce servizi ai privati assicurando il rispetto delle norme che regolano i principi di libera e leale concorrenza; sono in ogni caso incompatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali, e quindi vietate, le prestazioni rese a favore di privati che presuppongano sopralluoghi, pareri e valutazioni preventive su tipologie di attività soggette a vigilanza da parte dell'ARPAS stessa.

Art. 3

Funzioni regionali di coordinamento e di indirizzo

1. La Regione persegue l'obiettivo della massima integrazione, della razionalizzazione e del coordinamento delle attività e dei soggetti operanti nel campo della promozione e prevenzione della salute collettiva e del controllo ambientale, al fine di una gestione unitaria e dell'applicazione di protocolli operativi uniformi.

2. A tal fine la Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali della difesa dell'ambiente e dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva un atto di indirizzo che individua le rispettive specifiche competenze e le modalità per l'esercizio coordinato ed integrato delle funzioni dell'ARPAS e dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali in ordine ai controlli che hanno rilevanza ambientale e sanitaria, ai sensi dell'articolo 7 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 così come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, d'intesa con l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale:

a) definisce, nell'ambito degli strumenti di programmazione e pianificazione previsti dalla normativa vigente, gli obiettivi generali e le priorità strategiche delle attività di promozione e prevenzione della salute collettiva, di vigilanza e di controllo ambientale;

b) emana direttive per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al comma 1 dell'articolo 03 del decreto legge n. 496 del 1993, convertito con modificazioni dalla Legge n. 61 del 1994, onde assicurare il buon andamento generale e la regolarità dei provvedimenti posti in essere dall'ARPAS;

c) approva il programma triennale e annuale delle attività dell'ARPAS;

d) approva il bilancio preventivo pluriennale ed annuale ed il conto consuntivo.

Art. 4

Sistema informativo regionale ambientale

1. Per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 2, l'ARPAS organizza e gestisce il sistema informativo regionale per il monitoraggio ambientale (SIRA) che comprende:

a) i sistemi informativi e le reti di monitoraggio ambientale esistenti, sia regionali che degli altri enti pubblici, provvedendo, se necessario, alla loro integrazione, potenziamento e adeguamento, anche con

la predisposizione e gestione di scenari e modelli numerici di interesse ambientale;

b) i sistemi informativi e le reti di monitoraggio ambientale la cui realizzazione risulti programmata o in corso di realizzazione da parte della Regione e degli altri enti pubblici al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

2. L'ARPAS opera in collaborazione con altri sistemi informativi di livello regionale e locale, con il sistema informativo delle aziende sanitarie locali, anche al fine di correlare la mappatura dei siti inquinati, con le banche dati territoriali relative alla prevalenza ed all'incidenza di determinate patologie, con il Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e dei servizi tecnici (APAT) di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e con l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA).

Art. 5

Programma delle attività

1. L'ARPAS svolge le proprie attività sulla base di programmi pluriennali ed annuali, coerenti con gli indirizzi impartiti dalla Regione. Il programma pluriennale, con valenza triennale, fornisce un quadro previsionale delle tipologie degli interventi, delle risorse necessarie, dei tempi e dei risultati attesi, con riferimento sia alla struttura centrale, sia ai dipartimenti provinciali ed ai dipartimenti specialistici regionali; il programma annuale indica in modo aggregato a livello regionale e disaggregato a livello dipartimentale, gli obiettivi, gli interventi, le risorse, nonché il sistema di verifica dei risultati; in prima applicazione il programma annuale dell'Agenzia di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 3 è approvato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente d'intesa con l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

Art. 6

Vigilanza e controllo

1. L'ARPAS è sottoposta alla vigilanza ed al controllo della Giunta regionale.

2. Il controllo preventivo viene esercitato dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, tramite il competente servizio, dotato del personale necessario allo svolgimento dell'attività di controllo, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, limitatamente agli atti

di cui alle lettere e) ed f) del comma 5 dell'articolo 10.

3. Il controllo consiste nell'accertamento della conformità dell'atto alle norme legislative e regolamentari, nonché nella valutazione della coerenza dell'atto con gli obiettivi generali e le priorità strategiche definite dalla Giunta regionale nell'ambito degli strumenti di programmazione e pianificazione regionali.

4. Si estende all'ARPAS il controllo di gestione previsto dall'articolo 10 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).

Art. 7

Comitato provinciale per l'ambiente

1. Il comitato provinciale per l'ambiente è l'organismo di coordinamento territoriale per il controllo e la valutazione delle problematiche ambientali del territorio ed è istituito e convocato dal presidente della provincia.

2. Il comitato è composto:

- a) dal presidente della provincia, che lo presiede;
- b) dall'assessore provinciale dell'ambiente;
- c) da tre sindaci eletti dal Consiglio delle autonomie locali con voto limitato a due preferenze al fine di favorire il pluralismo.

3. Alle riunioni del comitato partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale dell'ARPAS ovvero il direttore del dipartimento provinciale.

4. Alle riunioni del comitato partecipano, qualora se ne presenti la necessità, i sindaci dei comuni interessati da crisi ambientali in atto o potenziali.

5. Il comitato ha il compito di:

a) definire proposte relative alle esigenze dei rispettivi ambiti territoriali da presentare al direttore generale dell'ARPAS per l'elaborazione dei programmi annuali di attività del dipartimento provinciale;

b) effettuare periodici controlli sullo svolgimento delle attività programmate e sui risultati conseguiti che sono comunicati al comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 9.

6. Il comitato esprime parere obbligatorio sui programmi provinciali dell'ARPAS.

7. Il comitato resta in carica per la stessa durata del consiglio provinciale e si riunisce almeno quattro volte l'anno, ovvero quando almeno due dei suoi componenti lo richiedano.

8. Ai componenti il comitato non compete alcun emolumento, salvo il rimborso delle spese di viaggio.

9. Le province adottano un regolamento di disciplina dello svolgimento delle sedute del comitato.

Art. 8 Organi dell'ARPAS

1. Sono organi dell'ARPAS:

- a) il comitato regionale di coordinamento;
- b) il direttore generale;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 9 Comitato regionale di coordinamento

1. Il comitato regionale di coordinamento:

a) verifica l'andamento generale delle attività ed esprime alla Giunta regionale le proprie valutazioni e proposte in merito ai fabbisogni del territorio e raccorda l'attività di gestione dell'ARPAS al sistema delle autonomie locali;

b) esprime parere obbligatorio su:

1) i bilanci preventivi annuali e pluriennali ed il conto consuntivo;

2) il programma triennale ed annuale delle attività.

2. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina del direttore generale, il comitato di coordinamento può, in caso di manifesta inattuazione del programma di attività, esprimere motivato parere sull'operato del direttore generale.

3. I pareri del comitato sono espressi entro venti giorni dalla data della richiesta, decorsi i quali si intendono comunque espressi in senso favorevole.

4. Il comitato è composto da:

a) l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, che lo presiede;

b) l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale;

c) tre componenti in rappresentanza degli enti locali eletti dal Consiglio delle autonomie locali, con voto limitato a due preferenze al fine di favorire il pluralismo, di cui almeno uno in rappresentanza dei comuni o delle province.

5. Alle riunioni del comitato partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale.

6. I membri del comitato sono nominati dal Presidente della Regione e restano in carica per il periodo coincidente con la legislatura regionale.

7. Ai componenti il comitato non compete alcun emolumento, salvo il rimborso delle spese di viaggio.

8. Il comitato, su proposta del direttore generale, approva il rapporto annuale sullo stato dell'ambiente in Sardegna, di cui alla lettera s) del comma 1 dell'articolo 2, contenente l'attività svolta ed i risultati conseguiti; la relazione viene trasmessa alla Giunta regionale ed alle Commissioni consiliari competenti in materia di ambiente e di sanità per eventuali determinazioni.

Art. 10 Direttore generale

1. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale e dura in carica da tre a cinque anni, prorogabili una sola volta; in fase di prima attuazione il direttore generale è nominato entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il direttore generale è scelto, con procedura ad evidenza pubblica, tra i dirigenti dell'Amministrazione o degli enti regionali di cui al comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998, o tra soggetti esterni di cui all'articolo 29 della medesima legge, in possesso di comprovata professionalità ed esperienza acquisita nella direzione di sistemi organizzativi complessi di medie e grandi dimensioni per almeno cinque anni nei dieci anni precedenti, il cui rapporto di lavoro non sia stato risolto per demerito o altro fatto imputabile al soggetto medesimo.

3. L'incarico di direttore generale comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno, non è compatibile con attività professionali ed incarichi elettivi e, per i pubblici dipendenti, è subordinato al collocamento in aspettativa o fuori ruolo dall'ente di appartenenza, senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.

4. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARPAS ed è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali dell'Agenzia, in coerenza con gli obiettivi e le priorità strategiche fissati dalla Giunta regionale, nonché della corretta gestione amministrativa, contabile ed economico-finanziaria.

5. Il direttore generale in particolare provvede:

a) all'indirizzo ed al coordinamento della struttura centrale, degli otto dipartimenti provinciali e dei dipartimenti specialistici regionali, nonché all'assegnazione agli stessi delle dotazioni finanziarie e strumentali, coerentemente con quanto previsto dal bilancio e dal programma, ed alla verifica del loro utilizzo;

b) alla nomina, con provvedimento motivato, del direttore dell'area tecnico-scientifica, del direttore dell'area amministrativa, dei direttori dei dipartimenti provinciali e specialistici regionali;

c) alla predisposizione dei bilanci di previsione pluriennali ed annuali, dei programmi pluriennali ed annuali di attività, del conto consuntivo;

d) alla redazione, per la presentazione al comitato regionale di coordinamento, di una relazione sulle attività svolte, i risultati conseguiti e le criticità emerse nell'anno precedente;

e) alla predisposizione del regolamento interno di organizzazione che definisce in particolare: i compiti e le funzioni dell'Agenzia e dei suoi organi, le modalità di funzionamento della struttura centrale, degli otto dipartimenti provinciali e dei dipartimenti specialistici regionali di cui agli articoli 13, 14, e 15; i rapporti con i soggetti esterni; le modalità per garantire i servizi istituzionali alla Regione e agli enti locali; la definizione della pianta organica;

f) alla predisposizione ed approvazione del regolamento di contabilità che prevede una contabilità di tipo economico in applicazione della vigente normativa regionale e nazionale in materia di contabilità delle ASL;

g) alla stipula di convenzioni con soggetti esterni;

h) ad assicurare l'uniformità dei livelli di qualità dei servizi, effettuando le opportune verifiche;

i) a fornire al comitato regionale di coordinamento i dati e l'assistenza necessari per l'espletamento dei propri compiti, con particolare riferimento alla redazione del rapporto annuale sull'ambiente.

6. Le determinazioni adottate dal direttore generale dell'ARPAS sono affisse per quindici giorni consecutivi in un apposito albo pretorio istituito nella sede centrale dell'Agenzia; le determinazioni relative agli atti di cui alla lettera b) del comma 5, dopo la loro esecutività, sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet dell'ARPAS.

7. Nei casi di assenza o impedimento del direttore generale le relative funzioni sono svolte dal direttore dell'area amministrativa o dal direttore dell'area tecnico-scientifica, su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal più anziano d'età; decorsi sei mesi dal verificarsi dell'assenza o dell'impedimento si procede alla sostituzione con la contestuale nomina, con decreto del Presidente della Regione, di un commissario straordinario per la gestione del periodo di vacanza.

8. Nei casi in cui la gestione evidenzia una situazione di grave disavanzo, in caso di grave violazione di legge o di mancato raggiungimento degli obiettivi, il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, d'intesa con l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, previa contestazione, provvede alla revoca del direttore generale, con conseguente risoluzione del contratto di lavoro, e alla sua sostituzione; per la gestione del periodo di vacanza si applica la stessa procedura di cui al comma 7; al direttore generale si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998.

9. In fase di prima applicazione il direttore generale, entro sei mesi dalla nomina, provvede:

a) ad una ricognizione che, sulla base di parametri quali la densità di popolazione, la densità di sorgenti inquinanti, la densità di attività produttive e agricole e la presenza di recettori particolarmente sensibili, permetta di definire gli obiettivi dell'attività di prevenzione e controllo ambientale e di strutturare, sulla base di questi, la dotazione organica, strumentale e finanziaria dell'ARPAS;

b) alla ricognizione del personale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature, delle dotazioni finanziarie e dei rapporti giuridici in essere dei presidi multizonali di prevenzione e dei servizi delle aziende sanitarie locali adibiti all'esercizio delle funzioni di competenza dell'ARPAS;

c) alla ricognizione del personale del contingente del Ministero dell'ambiente preposto alle iniziative di assistenza tecnica per l'avvio dell'Agenzia nell'ambito del Progetto operativo ambiente PON - ATAS 2000/2006, di quello preposto al Progetto operativo difesa del suolo (PODIS) PON - ATAS 2000/2006 e al progetto PON - ATAS 2000/2006 "Linea autorità ambientale";

d) alla ricognizione del personale, delle attrezzature e delle strutture laboratoristiche di controllo ambientale:

1) di proprietà della Regione e/o dislocate presso gli uffici di enti regionali o di enti locali o di proprietà di questi ultimi;

2) di proprietà di altri enti od organismi pubblici regionali che svolgono le funzioni di cui all'articolo 2 della presente legge;

e) alla ricognizione, finalizzata al trasferimento all'ARPAS, ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 17 e 18, del personale in servizio alla data del

31 dicembre 2004, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature, delle dotazioni finanziarie del Consorzio SAR Sardegna Srl, di Progemisa Spa e del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa operante presso i presidi multizonali di prevenzione della Sardegna; sono inoltre trasferiti all'ARPAS i rapporti giuridici in essere del Consorzio SAR Sardegna Srl e di Progemisa Spa che risultino funzionali alle attività di competenza dell'ARPAS;

f) alla presentazione alla Giunta regionale, che l'approva entro quindici giorni, di una relazione sui risultati della ricognizione contenente la definizione della dotazione organica;

g) alla nomina dei direttori di cui alla lettera b) del comma 5.

10. Il direttore generale, entro i sei mesi successivi alla ricognizione, provvede agli adempimenti di cui alle lettere c), e) ed f) del comma 5.

Art. 11

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri iscritti al Registro dei revisori ufficiali, di cui uno svolge le funzioni di presidente; il collegio è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale che ne indica anche il presidente e dura in carica cinque anni.

2. Il collegio dei revisori esercita funzioni di controllo e di verifica contabile, con i poteri e secondo le modalità previsti per i revisori dei conti delle aziende sanitarie locali.

Art. 12

Articolazione e organizzazione dell'ARPAS

1. Per l'esercizio delle funzioni e delle attività di cui alla presente legge, l'ARPAS si articola in una struttura centrale, in otto dipartimenti provinciali e in dipartimenti specialistici a valenza regionale.

2. La struttura centrale è organizzata in una direzione generale e in due direzioni di area denominate:

a) area tecnico-scientifica, che provvede alla promozione, programmazione, progettazione e produzione dei servizi connessi alle attività tecnico-scientifiche dell'ARPAS;

b) area amministrativa, che svolge le attività connesse alla gestione del personale, del bilancio e del patrimonio, nonché ogni altra attività amministrativa di carattere unitario.

Art. 13

Direttore dell'area tecnico-scientifica e direttore dell'area amministrativa

1. Il direttore dell'area tecnico-scientifica ed il direttore dell'area amministrativa coordinano le attività dei direttori dei dipartimenti provinciali e specialistici e collaborano con il direttore generale al quale forniscono pareri obbligatori sugli atti di rispettiva competenza.

2. Il direttore generale, con provvedimento motivato, nomina i due direttori di area scegliendoli tra i dirigenti dell'amministrazione regionale o degli enti regionali, di cui al comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998, tra soggetti esterni di cui all'articolo 29 della medesima legge o tra il personale dipendente dell'ARPAS, in possesso dei seguenti requisiti:

a) direttore dell'area tecnico-scientifica: laurea in discipline tecnico-scientifiche e attività di direzione e di responsabilità svolta per almeno cinque anni negli ultimi dieci anni presso enti o strutture pubbliche e private di media o grande dimensione, deputate allo svolgimento di attività di prevalente interesse per la prevenzione e l'ambiente;

b) direttore dell'area amministrativa: laurea in discipline giuridiche o economiche e attività di qualificata direzione amministrativa svolta per almeno cinque anni negli ultimi dieci anni presso enti o strutture pubbliche e private di media o grande dimensione.

3. Il direttore dell'area tecnico-scientifica ed il direttore dell'area amministrativa durano in carica quanto il direttore generale e possono essere riconfermati.

4. L'incarico di direttore di area comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno, non è compatibile con attività professionali ed incarichi elettivi e, per i pubblici dipendenti, è subordinato al collocamento in aspettativa o fuori ruolo dall'ente di appartenenza, senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.

Art. 14

Dipartimenti provinciali

1. Il dipartimento provinciale è una struttura unitaria diretta da un direttore di dipartimento, nominato dal direttore generale fra le persone aventi gli stessi requisiti del direttore dell'area tecnico-scientifica. Il direttore di dipartimento dura in carica quanto il direttore generale dal quale può essere rimosso con provvedimento motivato, previa contestazione, nei casi previsti dalla normativa vigente ovvero dal contratto.

2. I dipartimenti provinciali svolgono l'attività ed i servizi essenziali di base, con particolare riferimento all'attività di controllo ambientale, necessari allo svolgimento delle attività secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e sulla base delle direttive e con le risorse assegnate dal direttore generale, coerentemente con quanto disposto dal programma.

3. La rete dei laboratori e degli uffici di misurazione è al servizio dei dipartimenti provinciali e specialistici.

4. I dipartimenti provinciali per le proprie competenze possono essere incaricati di svolgere compiti specifici, a livello interdipartimentale, ove questo sia necessario al fine di garantire un migliore espletamento del servizio ed una maggiore economia delle risorse.

Art. 15

Dipartimenti specialistici regionali

1. Il dipartimento specialistico regionale è una struttura unitaria diretta da un direttore di dipartimento, nominato dal direttore generale fra le persone aventi gli stessi requisiti del direttore dell'area tecnico-scientifica; il direttore di dipartimento dura in carica quanto il direttore generale dal quale può essere rimosso con provvedimento motivato, previa contestazione, nei casi previsti dalla normativa vigente ovvero dal contratto.

2. I dipartimenti specialistici regionali possono essere istituiti in considerazione della necessità di disporre di particolari competenze, che per le loro caratteristiche debbono assolvere a funzioni applicabili in modo uniforme su tutto o parte del territorio regionale.

3. I dipartimenti specialistici regionali svolgono attività inerenti i propri campi di specializzazione e forniscono le informazioni di competenza alla struttura centrale ed ai dipartimenti provinciali interessati.

4. I dipartimenti specialistici regionali svolgono attività sulla base di criteri di efficienza, efficacia ed economicità, secondo le direttive e con le risorse loro assegnate dal direttore generale, coerentemente con quanto disposto dal programma.

Art. 16

Trattamento giuridico-economico del direttore generale, dei direttori di area, dei direttori dei dipartimenti provinciali e specialistici

1. Il trattamento economico del direttore generale è pari al 70 per cento del trattamento economico spettante al direttore generale di una ASL; il tratta-

mento economico del direttore dell'area tecnico-scientifica e di quello dell'area amministrativa è pari al trattamento economico spettante ad un responsabile di struttura complessa di una ASL; il trattamento economico spettante ai direttori dei dipartimenti provinciali e specialistici regionali è pari a quello spettante ad un responsabile di struttura semplice di una ASL.

2. Ai medesimi soggetti di cui al comma 1 si applica, per quanto non disciplinato dalla presente legge, il trattamento giuridico previsto per le succitate posizioni funzionali delle ASL.

Art. 17

Personale e trattamento giuridico ed economico

1. È assegnato all'ARPAS sin dalla sua costituzione:

a) il personale dei presidi multizonali di prevenzione;

b) il personale del contingente del Ministero dell'ambiente preposto alle iniziative di assistenza tecnica per l'avvio dell'Agenzia, nell'ambito del progetto operativo ambiente PON-ATAS 2000/2006;

c) il personale del contingente del Ministero dell'ambiente preposto al Progetto operativo difesa del suolo (PODIS) PON - ATAS 2000/2006 e al progetto PON - ATAS 2000/2006 "Linea autorità ambientale".

2. Le attività dei presidi multizonali di prevenzione non riconducibili alle competenze dell'ARPAS sono svolte, dalla data di avvio dell'Agenzia, dalle aziende sanitarie locali sulla base delle proprie competenze, così come previsto dal decreto legislativo n. 502 del 1992 come modificato dal decreto legislativo n. 229 del 1999.

3. Il direttore generale, ultimata la ricognizione di cui al comma 9 dell'articolo 10, definisce la dotazione organica, predispone il regolamento di organizzazione comprensivo della pianta organica e lo sottopone all'approvazione del comitato regionale di coordinamento, che lo approva entro quindici giorni.

4. Entro due mesi dall'approvazione del regolamento di cui al comma 3, il personale delle aziende sanitarie locali ed il personale operante nelle strutture della Regione, degli enti locali e degli enti strumentali della Regione che svolge, alla data di costituzione dell'ARPAS, le attività tecnico-scientifiche di cui all'articolo 2, può chiedere di essere assegnato all'Agenzia nella qualifica equivalente a quella posseduta.

5. Entro i successivi due mesi il direttore generale formula all'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione, che la approva entro quindici giorni, la proposta di mobilità per il personale di cui al comma 4.

6. Alla mobilità del personale di cui al comma 4 si provvede con decreto dell'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione, sentiti gli Assessori regionali della difesa dell'ambiente e dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

7. L'inquadramento nell'ARPAS del personale di cui alla lettera e) del comma 9 dell'articolo 10 è riservato ai dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2004 ed è subordinato al superamento di apposite procedure concorsuali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia.

8. I posti in organico non coperti dopo l'attivazione dei provvedimenti di mobilità di cui al comma 6 e di inquadramento di cui al comma 7, sono ricoperti mediante concorsi pubblici; ai trasferimenti di personale, di cui ai commi precedenti, conseguono le riduzioni di organico e finanziarie previste dal comma 2 dell'articolo 03 del decreto legge n. 496 del 1993, così come convertito dalla Legge n. 61 del 1994.

9. Al personale dell'ARPAS si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto della sanità; ad esso è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento nell'ente di provenienza.

10. In caso di trattamenti economici in godimento superiori a quello conseguente all'inquadramento nell'ARPAS, la differenza stipendiale verrà corrisposta a titolo di assegno ad personam non riassorbibile.

11. Il personale dell'ARPAS non può assumere, a favore di soggetti terzi, incarichi professionali di consulenza, progettazione e direzione dei lavori in campo ambientale.

Art. 18

Assegnazione di beni

1. Sono trasferiti all'ARPAS i beni mobili e immobili, le attrezzature, le strutture laboratoristiche e le dotazioni finanziarie dei presidi multizonali di prevenzione, relativi all'esercizio delle funzioni e delle attività di cui all'articolo 2.

2. A seguito della ricognizione di cui al comma 9 dell'articolo 10 sono assegnati all'ARPAS i beni mobili e immobili, le attrezzature, le strutture laboratoristiche, di progettazione e di monitoraggio e le

dotazioni finanziarie riguardanti l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2:

- a) delle aziende sanitarie locali;
- b) della Regione, degli enti regionali e degli enti locali se di proprietà della Regione;
- c) di altri enti e organismi pubblici regionali.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione promuove l'attivazione di una procedura diretta all'acquisizione dei beni mobili, immobili, delle attrezzature e delle strutture laboratoristiche, di progettazione e monitoraggio disponibili e delle dotazioni finanziarie del Consorzio SAR Sardegna Srl e di Proge-misa Spa, necessarie per lo svolgimento delle funzioni dell'ARPAS.

4. I beni di cui ai commi 2 e 3 sono trasferiti all'Agenzia con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, d'intesa con l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

5. Entro un anno dall'avvio dell'attività dell'Agenzia, in corrispondenza dell'approvazione del primo programma pluriennale ed annuale, il Presidente della Regione, sulla base della relazione del direttore generale di cui alla lettera f) del comma 9 dell'articolo 10, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, d'intesa con l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, può disporre, con proprio decreto, il trasferimento all'Agenzia di ulteriori risorse e strutture degli enti e organismi di cui ai commi 1 e 2.

Art. 19

Dotazioni finanziarie

1. Le entrate dell'ARPAS sono costituite da:

a) una quota del Fondo sanitario regionale, non inferiore allo 0,4 per cento, destinata al finanziamento della prevenzione e dei controlli ambientali, determinata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale in rapporto alle attività attribuite all'ARPAS;

b) un contributo annuale di funzionamento attribuito dalla Regione per l'espletamento delle attività dell'ARPAS;

c) finanziamenti per la realizzazione di attività e progetti specifici commissionati all'ARPAS dagli enti locali;

d) una quota degli introiti derivanti dalle tariffe per prestazioni a favore di privati, stabilite con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 02 del de-

creto legge n. 496 del 1993, così come convertito dalla Legge n. 61 del 1994, nonché da altri introiti derivanti da leggi istitutive di tributi e tariffe in campo ambientale;

e) introiti derivanti dall'effettuazione di prestazioni erogate a favore di altri enti e organismi pubblici;

f) risorse regionali destinate a finanziare Progemisa Spa e il Consorzio SAR Sardegna Srl;

g) finanziamenti statali e comunitari;

h) eventuali lasciti e donazioni;

i) ogni altro finanziamento acquisito in conformità delle norme che ne disciplinano l'attività.

Art. 20

Norma transitoria

1. Alla data di istituzione dell'ARPAS sono soppressi i presidi multizonali di prevenzione di cui alla legge regionale 20 giugno 1986, n. 34, e le loro funzioni sono garantite dai dipartimenti di cui all'articolo 14. L'ARPAS subentra ai presidi multizonali di prevenzione, in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi compresi i rapporti contrattuali.

2. Nelle more dell'effettivo avvio dell'ARPAS, e comunque per un periodo non superiore ai dodici mesi, tutte le spese relative all'esercizio delle attività di competenza dei presidi multizonali di prevenzione-dipartimenti provinciali continuano a gravare sui fondi di esercizio delle aziende sanitarie locali.

3. In fase di prima applicazione della presente legge vengono istituiti due dipartimenti specialistici

a valenza regionale: uno a Sassari per le tematiche meteorologiche ed agrometeorologiche ed un altro a Cagliari per le tematiche geologiche.

4. Fino all'adozione dei provvedimenti di inquadramento del personale nell'ARPAS e di trasferimento dei beni, conseguenti alla ricognizione di cui alla lettera e) del comma 9 dell'articolo 10, l'ARPAS si avvale per le proprie funzioni, di Progemisa Spa e del Consorzio SAR Sardegna Srl, sulla base di apposite convenzioni.

Art. 21

Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 980.000 annui; alle stesse si fa fronte con le disponibilità recate dalla UPB S05.014.

Art. 22

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 18 maggio 2006

Soru

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 18 del 1 giugno 2006

LEGGE REGIONALE 23 maggio 2006, n. 7

Istituzione, attribuzioni e disciplina della Consulta per il nuovo statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo.

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga
la seguente legge:

Capo I

Istituzione e compiti della Consulta

Art. 1

Consulta regionale

1. Il Consiglio regionale istituisce una Consulta per l'elaborazione di un progetto organico di nuovo statuto di autonomia e di sovranità del popolo sardo, al fine di assicurare la più ampia partecipazione della comunità regionale e dei sardi residenti fuori dall'Isola ed il concorso delle autonomie locali.

2. La Consulta ha il compito di definire il progetto, di proporlo all'esame delle forze sociali, economiche e culturali, delle istituzioni locali, delle autonomie funzionali della comunità regionale, degli organismi di parità e di quelli rappresentativi degli emigrati e degli immigrati; completata la consultazione, trasmette il progetto al Consiglio regionale.

3. I lavori della Consulta si articolano in tre fasi:

a) elaborazione del progetto di base, della durata di quattro mesi;

b) consultazione istituzionale e sociale su tale progetto, prevista dall'articolo 8;

c) definizione e approvazione del testo di statuto da trasmettere al Consiglio regionale, secondo quanto indicato al comma 4 dell'articolo 8.

4. La trasmissione deve avvenire entro otto mesi dall'insediamento della Consulta.

Art. 2

Progetto di statuto

1. Il progetto di nuovo statuto regionale è redatto sotto forma di articolato, preceduto da un preambolo di principi, ed accompagnato da una relazione. Per ciascuna delle parti o per singoli aspetti possono essere previste più ipotesi od opzioni.

2. L'articolato deve considerare indicativamente i seguenti argomenti:

a) principi e caratteri della identità regionale; ragioni fondanti della autonomia e sovranità; conseguenti obblighi di Stato e Regione in relazione a tali caratteri, individuando idonee forme per promuovere

re i diritti dei cittadini sardi in relazione a condizioni connesse alla specificità dell'Isola;

b) definizione di competenze e poteri legislativi ed amministrativi della Regione, mediante ricognizione di quelli attualmente attribuiti dallo Statuto e dalla Costituzione e l'individuazione di altre ulteriori o più ampie competenze;

c) autonomia finanziaria e impositiva attraverso la individuazione di entrate certe sia ordinarie, sia dirette a garantire forme di perequazione ed integrazione al fine di superare situazioni di arretratezza, ridurre le diseconomie derivanti dall'insularità, garantire investimenti sostitutivi per il caso di mancata inclusione nei programmi nazionali di infrastrutturazione; forme di intesa per la definizione delle entrate variabili;

d) rapporti con gli enti locali: principi in materia di ordinamento degli enti locali, forme di promozione e valorizzazione delle autonomie, principi che devono presiedere alla distribuzione delle funzioni a fini di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, cooperazione, coesione fra i diversi enti e comunità locali;

e) principi in materia di ordinamento e forma di governo della Regione: fonti, rapporti con i cittadini, forme di partecipazione;

f) poteri regionali rispetto alle politiche statali, forme di intervento ed intesa con organi dello Stato, forme di garanzia e tutela al fine di raggiungere intese per l'attuazione di interventi pubblici nel territorio regionale;

g) poteri esteri regionali e principi in materia di forme di partecipazione riguardo alla definizione delle politiche e della normativa dell'Unione europea;

h) forma e valore dello Statuto, garanzie procedurali e limiti di revisione.

3. Il progetto può indicare ogni altro argomento ritenuto rilevante al fine di definire autonomia e elementi di sovranità regionale e formulare proposte ad essa relative.

4. Il progetto di statuto, una volta predisposto ed approvato dalla Consulta, è trasmesso al Consiglio regionale, messo a disposizione dei consiglieri regionali ed assegnato alla Prima Commissione permanente che, sulla base del testo elaborato, presenta al Consiglio regionale una proposta di legge di nuovo statuto, per il suo esame secondo il normale iter legislativo.

Capo II Struttura della Consulta

Art. 3

Composizione e formazione della Consulta

1. I componenti della Consulta devono essere esperti di comprovata competenza nelle materie di rilevanza per lo Statuto o rappresentativi delle realtà politiche, sociali, economiche, imprenditoriali, culturali, dell'associazionismo. A tal fine le candidature e le designazioni sono accompagnate dal curriculum e dalla dichiarazione di consenso di ciascuno dei candidati.

2. La Consulta è composta da cinquanta membri, di cui:

a) ventinove eletti dal Consiglio regionale con sistema proporzionale riferito ai risultati delle ultime elezioni regionali con le modalità previste dai commi da 4 a 9;

b) venti eletti dal Consiglio regionale fra i soggetti designati dalle Università di Cagliari e Sassari, dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, dal Consiglio delle autonomie locali, dalla Consulta per l'emigrazione con le modalità previste dai commi 10 e 11;

c) uno nominato dal Presidente del Consiglio regionale ai sensi del comma 13.

3. Nella composizione della Consulta nessun genere può essere rappresentato in misura inferiore ad un quarto: se questa proporzione non viene conseguita, il numero di seggi in tal senso mancante ai rappresentanti del genere meno rappresentato viene loro assegnato sottraendolo ai meno votati dell'altro genere secondo le modalità previste ai commi 9 e 11.

4. Per l'elezione dei componenti di cui alla lettera a) del comma 2, si fa riferimento alle percentuali dei voti ottenuti dalle diverse coalizioni che hanno ottenuto seggi nella circoscrizione regionale, sul totale dei voti conseguiti nelle circoscrizioni provinciali dalle liste ad esse collegate nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale del 12 giugno 2004. A ciascuna coalizione viene assegnato in seno alla Consulta, sui ventinove previsti, un numero di seggi proporzionale ai voti suindicati.

5. La votazione avviene sulla base di liste presentate da almeno due consiglieri. Ogni lista: indica la coalizione a cui fa riferimento tra quelle di cui al comma 4; contiene un numero di candidati almeno doppio e non superiore al triplo di quelli spettanti alla coalizione cui si riferisce; assicura tra i candida-

ti il rispetto del rapporto fra generi previsto dal comma 3; è depositata presso la Presidenza del Consiglio regionale almeno settantadue ore prima del giorno previsto per la votazione. Qualora vengano presentate più liste che fanno riferimento alla stessa coalizione sono ammesse le liste che contengano un numero di candidati almeno pari a quello dei seggi spettanti alla coalizione cui si riferiscono. Il Presidente del consiglio dà un termine di ventiquattro ore per la eventuale regolarizzazione delle liste; quindi esclude le liste che non presentino i requisiti richiesti.

6. Ogni consigliere indica sulla scheda un nome. I seggi vengono attribuiti ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero di componenti assegnato a ciascuna coalizione.

7. Esaurite le operazioni di voto, qualora non vengano attribuiti tutti i ventinove seggi di cui alla lettera a) del comma 2, quelli mancanti sono assegnati attingendo dai designati delle proposte di cui al comma 10, seguendo l'elenco indicato nel comma stesso e l'ordine previsto dalle proposte attribuendo un seggio per ciascuna rappresentanza ed eventualmente ripetendo l'operazione fino alla concorrenza dei seggi da attribuire.

8. Qualora vengano presentate più liste che fanno riferimento alla stessa coalizione, i seggi spettanti alla coalizione vengono ripartiti fra le stesse liste in proporzione ai voti ottenuti. A tal fine si divide il numero dei voti ottenuti da ciascuna lista per 1, 2, 3, 4, ... sino alla concorrenza del numero dei consultori spettanti. Si scelgono quindi, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale ai seggi spettanti alla coalizione, disponendoli in graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito per sorteggio. All'interno di ciascuna lista i seggi sono assegnati ai candidati che hanno ottenuto più voti fino alla concorrenza dei seggi attribuiti ad ognuna. In caso di parità si procede mediante sorteggio.

9. Qualora al termine delle operazioni dei commi precedenti non risulti salvaguardata la proporzione minima fra generi prevista dal comma 3, le sostituzioni necessarie a questo fine vengono effettuate una per ciascuna lista che abbia ottenuto seggi, a partire da quella che ne abbia ottenuto un maggior numero e in senso decrescente, se necessario ripre-

correndo più volte la serie delle liste. Sono escluse le liste cui compete un solo seggio in seno alla Consulta e quelle tra i cui eletti risulti già soddisfatta la prescritta proporzione fra generi.

10. I venti componenti della Consulta di cui alla lettera b) del comma 2, vengono eletti dal Consiglio regionale su proposte di nomi di numero doppio rispetto ai membri da eleggere, formulate nel rispetto del rapporto di genere previsto dal comma 3, dai Senati accademici delle Università di Cagliari e Sassari, cui competono due membri eletti per ciascuna, dal CREL, cui competono sei membri, dal Consiglio delle autonomie locali, cui competono otto membri, dalla Consulta dell'emigrazione cui competono due membri di cui uno in rappresentanza dei circoli e delle loro federazioni, l'altro in rappresentanza delle associazioni di tutela. Le designazioni devono pervenire entro quindici giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il termine previsto per il deposito delle liste ai sensi del comma 5. A tal fine il Presidente del Consiglio invita gli organismi a provvedere.

11. Le elezioni dei componenti di cui al comma 10 avvengono separatamente per ciascuna categoria di designati. Ciascun consigliere indica nella scheda un solo nome. Vengono dichiarati eletti coloro che hanno riportato più voti. In caso di parità si procede a sorteggio. Qualora al termine delle operazioni non risulti salvaguardata la proporzione minima fra generi prevista dal comma 3, le sostituzioni necessarie a questo fine vengono effettuate una per ciascuna categoria, a partire da quella cui competono più seggi e in senso decrescente, se necessario ripercorrendo più volte la serie delle designazioni.

12. Valgono per i componenti della Consulta le incompatibilità previste per i consiglieri regionali, salvo quanto previsto dal presente comma. La carica è compatibile con quella di Senatore a vita e di sindaco, quale che sia il numero di abitanti del comune. Non sono eleggibili i consiglieri e gli assessori regionali, i componenti degli uffici di gabinetto, nonché i dipendenti regionali.

13. Il Presidente del Consiglio regionale nomina il componente di cui alla lettera c) del comma 2 al fine di consentire la rappresentanza della coalizione che ha presentato alle ultime elezioni regionali un proprio candidato a Presidente della Regione, senza che nessun candidato delle liste ad esso collegate venisse eletto consigliere regionale.

14. Il Presidente del Consiglio regionale provvede alla nomina dei componenti entro i dieci giorni successivi alle votazioni del Consiglio regionale. Entro lo stesso termine rileva, anche d'ufficio, eventuali incompatibilità, assegnando un termine di cinque giorni per rimuoverle.

15. In caso di dimissioni o impedimento subentra il più votato della medesima lista o categoria, salvaguardando preliminarmente il rapporto fra generi di cui al comma 3.

Art. 4 Organi

1. La Consulta elegge al suo interno un Presidente. Il Presidente assicura l'ordine dei lavori e dirige la discussione.

2. Il Presidente è coadiuvato da un Ufficio di coordinamento, composto da due vicepresidenti ed altri sei consultori, da lui presieduto. I vice presidenti e gli altri sei componenti sono eletti dalla Consulta in due distinte votazioni; ogni votante indica sulla scheda un solo nome.

3. Alle riunioni dell'Ufficio di coordinamento possono partecipare il Presidente ed il Vice Presidente della Prima Commissione permanente del Consiglio regionale.

4. L'Ufficio di coordinamento stabilisce il programma dei lavori, assume le determinazioni necessarie al buon funzionamento della Consulta, provvede all'attuazione dei suoi deliberati assicurando il necessario raccordo col Consiglio regionale, propone alla Presidenza del Consiglio regionale le eventuali iniziative che comportino spese.

5. La Consulta ed il relativo Ufficio di coordinamento cessano l'attività con la trasmissione al Consiglio regionale del progetto di statuto.

Capo III Funzionamento della Consulta

Art. 5 Sede della Consulta

1. La Consulta si riunisce nella città di Cagliari, in una sede definita dalla Presidenza del Consiglio regionale.

2. Nella fase di consultazione possono essere svolte riunioni in altre sedi nel territorio regionale.

Art. 6 Attività della Consulta

1. Ciascun componente della Consulta, ciascun consigliere regionale e ciascun deputato o senatore

eletto in Sardegna, entro il termine stabilito dal calendario dei lavori, ha facoltà di presentare proposte articolate per la formazione del progetto di statuto, riguardanti anche solo parte degli argomenti previsti.

2. Il Presidente della Regione può, in qualsiasi fase dei lavori della Consulta, nei termini previsti dal comma 1, partecipare ed intervenire, presentare documenti e formulare proposte sui temi in discussione.

3. La Consulta e il Presidente della Regione possono, d'intesa fra loro, prevedere partecipazione di uno o più componenti della Giunta regionale per aspetti specifici.

4. La Prima Commissione del Consiglio regionale è puntualmente informata su ogni fase dei lavori della Consulta e può proporre alla stessa integrazioni sui temi da trattare.

5. La Consulta può procedere ad audizioni, sollecitare contributi di singole personalità e di centri o istituti di studio e ricerca, formulare quesiti e richieste, assumere ogni iniziativa utile coinvolgendo organismi culturali, sociali ed economici, il mondo del volontariato e dell'associazionismo, ivi compresi i sardi residenti fuori dall'Isola per il più ampio esame delle proposte.

6. La Consulta tiene una o più sedute speciali nelle quali intervengono i deputati e senatori eletti in Sardegna.

7. Possono essere istituiti gruppi di lavoro su singoli aspetti.

8. Ciascun componente della Consulta può presentare emendamenti e chiedere che siano votati o inclusi nel documento finale.

9. La Consulta delibera a maggioranza.

10. Decorso il termine di cui al comma 1, la Consulta procede all'esame delle diverse proposte e predispose un progetto di statuto ai sensi dell'articolo 2, che viene proposto alla consultazione finale disciplinata dall'articolo 8.

11. La Consulta può nominare uno o più relatori. Nella relazione è dato conto dell'attività svolta dalla Consulta, dei documenti e delle proposte raccolti.

Art. 7

Forme di pubblicità

1. Le sedute della Consulta sono pubbliche.

2. Gli atti e i documenti della Consulta, in ogni fase di attività, sono resi pubblici anche mediante strumenti telematici accessibili a tutti.

3. La Consulta può promuovere forme di consultazione telematiche; dei risultati è data notizia nella relazione finale.

Art. 8

Consultazione finale

1. Il progetto di statuto, prima di essere trasmesso al Consiglio regionale, è reso noto alla comunità regionale, fatto oggetto della massima diffusione, trasmesso ai comuni ed alle province della Sardegna i quali possono inviare alla Consulta, entro quarantacinque giorni, documenti di indirizzo e proposte di modifica.

2. Entro lo stesso termine i residenti nell'Isola, i sardi emigrati anche tramite le loro organizzazioni, le associazioni ed altri soggetti operanti in Sardegna, possono far pervenire alla Consulta pareri, osservazioni e proposte modificative.

3. Al fine di promuovere il coinvolgimento del sistema delle autonomie locali della Sardegna, nei trenta giorni successivi, il presidente della Consulta d'intesa con i presidenti delle province, convoca un'assemblea territoriale dei consigli provinciale e comunali in ciascuna delle otto province.

4. Nei quarantacinque giorni successivi la Consulta, tenuto conto delle risultanze delle assemblee, definisce il progetto di Statuto, lo approva e lo trasmette al Consiglio regionale.

Art. 9

Insediamiento

1. Il Presidente del Consiglio convoca la Consulta per l'insediamento entro quindici giorni dalle votazioni di cui all'articolo 3. Apre i lavori e presiede la seduta.

2. Alla seduta partecipa il Presidente della Regione.

3. Si procede quindi all'elezione del Presidente della Consulta e dell'Ufficio di coordinamento.

Art. 10

Supporto e segreteria

1. Il supporto per l'attività istruttoria e di segreteria è assicurato dal Consiglio regionale, eventualmente ricorrendo, per le sole funzioni inferiori a quelle dirigenziali, a convenzioni e contratti di lavoro a tempo determinato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, assicurando in ogni caso un'adequata selezione del personale.

2. Tutte le spese necessarie per l'attività della Consulta sono disposte dall'Ufficio di presidenza

del Consiglio regionale su proposta dell'Ufficio di coordinamento.

Art. 11
Rimborsi

1. Ai componenti della Consulta compete un gettone di presenza per ogni giornata di seduta, della assemblea plenaria o dei gruppi di lavoro formalmente costituiti, indipendentemente dal numero di sedute, di ammontare pari alla diaria giornaliera dei consiglieri regionali.

2. Nel caso in cui al componente della Consulta lavoratore dipendente siano concessi permessi retribuiti, l'amministrazione del Consiglio regionale, su richiesta dei datori di lavoro, provvede al rimborso delle spese secondo quanto previsto dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali).

3. Nel caso in cui il componente della Consulta sia posto in aspettativa non retribuita, l'amministrazione del Consiglio regionale provvede, dandone tempestiva comunicazione ai datori di lavoro, al versamento a proprio carico degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi per il relativo periodo. Per i componenti della Consulta che non siano lavoratori dipendenti si provvede secondo le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 86 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

4. I componenti della Consulta posti in aspettativa non retribuita e quelli che non siano lavoratori dipendenti possono optare per la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione mensile, il cui ammontare è forfettariamente fissato in misura pari a ventisei giorni di diaria. È prevista la de-

trazione di un ammontare pari ad una giornata di diaria per ogni assenza non giustificata.

5. Per quanto non previsto si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste per i consiglieri comunali dagli articoli 79, 80, 81, 82 e 86 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

6. Il trattamento è erogato dall'amministrazione del Consiglio regionale che provvede a tutti gli adempimenti relativi.

Art. 12
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 2.500.000.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2006 è apportata la seguente variazione:

in diminuzione

03 - Programmazione

UPB S03.006

FNOL - parte corrente

2006 euro 2.500.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 13 della tabella A allegata alla legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006).

in aumento

04 - Presidenza della Giunta

Servizio 02 - UPB S01.013

Consiglio regionale

2006 euro 2.500.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 23 maggio 2006

Soru

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 18 del 1 giugno 2006

LEGGE REGIONALE 1 giugno 2006, n. 8

Integrazioni alla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2 (Indizione elezioni comunali e provinciali) e alla legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 (Scioglimento organi enti locali). Interventi per la partecipazione elettorale.

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga
la seguente legge:

Art. 1
Integrazioni alla legge regionale
17 gennaio 2005, n. 2

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2, è aggiunto il seguente:

“Art. 3 bis
Composizione e funzionamento dei seggi elettorali

1. Nel secondo turno dell'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia il seggio elettorale è composto da un presidente, da tre scrutatori - di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente - e da un segretario.

2. In caso di contemporaneo svolgimento di referendum nazionali e del secondo turno dell'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, alle consultazioni amministrative si applicano, relativamente alla composizione ed al funzionamento dei seggi elettorali, le disposizioni concernenti i referendum nazionali.

3. Nel caso di cui al comma 2, le operazioni di spoglio relative alle elezioni amministrative cominciano, in ciascun seggio elettorale, al termine delle operazioni dei referendum nazionali.”

Art. 2
Interventi per favorire la
partecipazione elettorale

1. I contributi di cui alla legge regionale 12 marzo 1984, n. 9 (Agevolazioni del voto dei cittadini sardi residenti all'estero) e successive modifiche e integrazioni, sono erogati anche agli elettori sardi emigrati

all'estero che, rientrati in Sardegna per esercitare il diritto di voto, non abbiano potuto votare a causa del rinvio della data delle consultazioni elettorali disposto con decreto del Presidente della Regione, emanato nei quindici giorni precedenti la data inizialmente fissata.

2. La presente disposizione si applica anche alle consultazioni elettorali già indette alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo si fa fronte con le disponibilità recate dalla UPB S02.014 del bilancio della Regione per l'anno 2006.

Art. 3
Modifiche e integrazioni alla
legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13

1. Alla legge regionale n. 13 del 2005, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1 dell'articolo 2 dopo le parole “ordinamento degli enti locali”, è aggiunta la seguente frase: “nonché in ogni altro caso previsto dalla legislazione statale vigente, fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 6”;

b) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

“Art. 5 bis
Competenze della Regione

1. Le funzioni attribuite alle prefetture dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali), sono, salvo i casi richiamati al comma 6 dell'articolo 2, esercitate dalla Regione.”

Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trento, addì 1 giugno 2006

Soru

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 20 del 20 giugno 2006

LEGGE REGIONALE 12 giugno 2006, n. 9

Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali.

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga
la seguente legge:

Titolo I
Disposizioni generali
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto della legge

1. Con la presente legge la Regione disciplina, nell'esercizio della propria potestà legislativa in materia di "Ordinamento degli enti locali e relative circoscrizioni", di cui alla lettera b) dell'articolo 3 dello Statuto speciale, il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi agli enti locali in attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il conferimento * di funzioni amministrative, in attuazione del capo I della Legge n. 59 del 1997), e in coerenza con i principi di cui agli articoli 118 e 119 della Costituzione, nonché con l'articolo 10 della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

2. Il conferimento di cui al comma 1 è relativo ai seguenti settori organici di materie, come definiti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59):

- a) sviluppo economico e attività produttive;
- b) territorio, ambiente e infrastrutture;
- c) servizi alla persona e alla comunità.

3. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge individua, tra le funzioni e i compiti conferiti alla Regione dal decreto legislativo n. 234 del 2001, quelli che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, specificando, per le funzioni e i compiti che non sono trattati a livello regionale, gli enti locali competenti.

4. Oltre ai conferimenti di cui ai commi precedenti, la presente legge dispone ulteriori conferimenti agli enti locali di funzioni e compiti già esercitati dalla Regione, individuando altresì, in relazione ai medesimi, quelli che, richiedendo l'esercizio unitario, restano di competenza regionale.

(*) Errata corrige B.U. 26/4/2007 n. 13, pag. 78

Art. 2
Principi del conferimento delle
funzioni agli enti locali

1. Le funzioni e i compiti sono conferiti agli enti locali nel rispetto dei seguenti principi:

- a) sussidiarietà;
- b) idoneità dell'amministrazione destinataria a garantire l'effettivo esercizio delle funzioni;
- c) ricomposizione unitaria delle funzioni tra loro omogenee e concentrazione organizzativa, gestionale e finanziaria in capo ad un medesimo livello istituzionale;
- d) differenziazione rispetto alle caratteristiche demografiche, territoriali e strutturali degli enti destinatari delle funzioni e dei compiti;
- e) attribuzione al comune, in base al principio di completezza, della generalità delle funzioni e dei compiti amministrativi non riservati alla Regione e non conferiti espressamente agli altri enti locali;
- f) trasferimento delle risorse finanziarie, patrimoniali e umane per l'esercizio delle funzioni amministrative;
- g) autonomia organizzativa e regolamentare e responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi conferiti.

2. Il conferimento delle funzioni e dei compiti agli enti locali comprende, salvo diversa espressa disposizione legislativa, anche tutte le attività connesse, complementari e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, tra le quali quelle di programmazione, di controllo e di vigilanza, nonché l'adozione dei provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge.

3. Gli enti locali sono titolari delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa nelle materie oggetto di conferimento ai sensi della presente legge.

4. In nessun caso le norme della presente legge possono essere interpretate nel senso della attribuzione alla Regione o agli enti regionali delle funzioni e dei compiti già conferiti agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in vigore.

5. Restano ferme le funzioni già esercitate dalla Regione ai sensi della vigente normativa, non contemplate dalla presente legge.

Art. 3
Funzioni della Regione

1. Spettano alla Regione le funzioni che, in quanto incidenti sugli interessi dell'intera comunità regionale, la legge espressamente le attribuisce.

2. In tutti i casi in cui la legge le attribuisce funzioni di programmazione, indirizzo o coordinamen-

to per le materie conferite agli enti locali, la Regione le esercita mediante gli atti di programmazione previsti dalle leggi di settore o, se non previsti e fino al riordino della relativa legislazione, mediante deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente. In ogni caso si applicano le procedure di concertazione e di parere previste dalla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali).

3. Ai fini di un efficace e coordinato esercizio delle funzioni, la Regione promuove lo scambio delle informazioni e la comunicazione istituzionale con il sistema locale. Su richiesta degli enti locali assicura, tramite le proprie strutture, adeguati servizi di assistenza tecnica, amministrativa e giuridico-normativa per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.

Art. 4

Funzioni dei comuni

1. Spetta ai comuni, singoli o associati, la generalità delle funzioni e dei compiti amministrativi salvo quelli riservati dalla legge alla Regione o conferiti, in corrispondenza degli interessi delle comunità stanziate nei rispettivi territori, alle province e agli altri enti locali.

Art. 5

Funzioni delle province

1. La provincia:

a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;

b) concorre alla determinazione degli atti della programmazione regionale secondo norme dettate dalla legge regionale;

c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi degli atti della programmazione regionale, propri programmi pluriennali, sia di carattere generale che settoriale, e promuove il coordinamento dell'attività programmatica dei comuni.

2. La provincia, ferme restando le competenze dei comuni, predispone ed adotta gli atti di pianificazione territoriale di livello provinciale ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio), e successive modificazioni.

3. Spettano alle province funzioni e compiti che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nell'ambito delle seguenti materie:

a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;

b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;

c) valorizzazione dei beni culturali;

d) viabilità e trasporti;

e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;

f) caccia e pesca nelle acque interne;

g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;

h) rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;

i) servizi sanitari, d'igiene e profilassi pubblica;

l) compiti connessi all'istruzione secondaria di secondo grado ed artistica e alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica;

m) raccolta ed elaborazione di dati ed assistenza tecnico-amministrativa e, ove necessario, economica e finanziaria, agli enti locali.

4. Fino all'adeguamento della legislazione regionale a quanto previsto dal presente articolo, per quanto non previsto dai titoli seguenti, restano ferme le competenze attribuite dalle vigenti disposizioni.

Art. 6

Esercizio associato delle funzioni

1. Al fine di favorire fra i comuni l'esercizio associato delle funzioni conferite, gli ambiti territoriali adeguati sono individuati con il Piano di riordino di cui all'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni), ovvero, per specifiche funzioni, secondo quanto stabilito dalle leggi di settore.

2. Per l'attuazione della presente legge può essere disposto un adeguamento del Piano di riordino anche prima del termine previsto dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 12 del 2005.

3. Qualora, entro il termine stabilito dal Piano o dalle leggi di settore, i comuni non provvedano a costituire forme di gestione associata di ambito adeguato, le funzioni per quei comuni sono esercitate in via transitoria dalla provincia. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, previa intesa ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005, sono stabilite

modalità e risorse per lo svolgimento delle attività da parte della provincia.

4. Per lo svolgimento delle funzioni conferite con la presente legge, valgono le incentivazioni previste dalla legislazione vigente per le gestioni in forma associata.

Art. 7

Potere regolamentare degli enti locali

1. In conformità al principio di autonomia organizzativa e di responsabilità, spetta agli enti locali la disciplina, con regolamento, dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti conferiti.

2. Con l'entrata in vigore di ciascuno dei regolamenti di cui al comma 1 cessano di avere vigore le norme organizzative e procedurali vigenti nelle materie oggetto della presente legge.

Art. 8

Cooperazione Regione - enti locali

1. La Regione e gli enti locali nei loro rapporti si attengono al principio della leale collaborazione, ponendo a fondamento della loro azione gli interessi delle comunità locali, l'efficacia e la trasparenza dell'attività amministrativa.

2. La Regione attua, nelle materie oggetto della presente legge, la concertazione con gli enti locali attraverso gli strumenti e le modalità previsti dalla legislazione vigente, in particolare dalla legge regionale n. 1 del 2005.

Art. 9

Potere sostitutivo regionale

1. In caso di ritardo o di omissione da parte degli enti locali di atti obbligatori per legge nell'esercizio delle funzioni conferite, l'Assessore regionale competente per materia, sentito l'ente inadempiente, assegna all'ente stesso un termine di tempo, comunque non superiore a sessanta giorni, per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta del medesimo Assessore, nomina uno o più commissari che provvedono in via sostitutiva.

2. La procedura prevista al comma 1 si applica in tutti i casi in cui le leggi regionali, anche di settore, prevedono poteri sostitutivi da parte della Regione nei confronti degli enti locali.

Art. 10

Disposizioni in materia di risorse

1. Gli enti esercitano le funzioni ad essi conferite dalla data di effettivo trasferimento dei beni e delle risorse.

2. Alla determinazione dei criteri ed alla ripartizione tra gli enti delle risorse e dei beni si provvede con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, di concerto con l'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione, previa intesa ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005. Si tiene conto dei trasferimenti di risorse operati direttamente dallo Stato agli enti locali con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 234 del 2001.

3. In sede di prima applicazione, con il decreto di cui al comma 2 la Regione trasferisce agli enti locali un ammontare di risorse di norma corrispondente alla media di quelle da essa utilizzate negli ultimi tre anni per l'esercizio dei medesimi compiti e funzioni conferiti.

4. Per gli esercizi successivi a quello di prima applicazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio della Regione, l'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica provvede, a valere sulle UPB di cui all'articolo 84, all'erogazione delle risorse agli enti locali, conformemente al riparto operato ai sensi del comma 2. I trasferimenti sono disposti in due rate semestrali anticipate e sono soggetti a rivalutazione annuale secondo l'andamento del tasso d'inflazione, salvo modifiche all'intesa di cui al comma 2.

5. Competono agli enti locali le somme derivanti dalla riscossione dei contributi annui, delle tariffe e dei diritti di segreteria relativi ai servizi resi in conseguenza del trasferimento delle funzioni.

Art. 11

Disposizioni in materia di personale

1. I criteri e le procedure di trasferimento del personale ai fini dell'inquadramento nei ruoli degli enti locali, la tabella di equiparazione fra le professionalità possedute dal personale regionale da trasferire e quelle del personale del comparto regioni-autonomie locali, il contingente per aree professionali nonché le sedi di destinazione del personale sono definiti con uno o più decreti dell'Assessore regionale competente in materia di personale, previa una o più intese: con gli enti locali, in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali, con le associazioni regionali delle camere di commercio, industria, artigianato e agri-

coltura, con i sindacati firmatari dei contratti collettivi applicati negli enti interessati al trasferimento del personale, per quanto concerne gli enti locali, e con le rappresentanze sindacali di cui all'articolo 60 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), per quanto concerne l'Amministrazione regionale, e con le organizzazioni sindacali di livello regionale.

2. Entro trenta giorni dall'intesa l'Assessore regionale competente in materia di personale, con proprio decreto da pubblicarsi sul BURAS, rende noti il contingente del personale da trasferire per categoria e aree professionali e le sedi di destinazione presso gli enti locali interessati al conferimento delle funzioni, al fine di consentire la presentazione delle richieste di trasferimento da parte dei dipendenti.

3. Le richieste di trasferimento devono essere presentate entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del decreto di cui al comma 2. Può fare domanda di trasferimento anche il personale che non svolge le funzioni conferite, purché in possesso di adeguate competenze professionali.

4. Sulla base delle richieste pervenute la direzione generale competente in materia di personale, con proprio provvedimento da pubblicarsi sul BURAS, formalizza gli elenchi nominativi del personale da trasferire, distinti per ente destinatario. I casi in cui le domande di trasferimento risultino inferiori ai posti da ricoprire o non pervengano domande di trasferimento sono disciplinati nell'intesa di cui al comma 1.

5. Gli inquadramenti del personale regionale devono avvenire entro sei mesi dalla data di trasferimento agli enti locali delle risorse occorrenti per l'esercizio delle funzioni conferite, di cui all'articolo 10.

6. Al personale regionale inquadrato ai sensi del comma 5 viene riconosciuta a tutti gli effetti l'intera anzianità di servizio maturata presso l'Amministrazione regionale. Al suddetto personale è conservata, a titolo di assegno personale non riassorbibile, l'eventuale differenza fra il trattamento economico fondamentale in godimento e quello determinato per effetto dell'inquadramento nel ruolo dell'ente destinatario delle funzioni. Al personale medesimo che ne faccia richiesta viene, inoltre, garantito il mantenimento del trattamento previdenziale vigente, compresa l'iscrizione al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dell'Ammi-

nistrazione regionale, istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15.

7. Gli oneri finanziari di cui al comma 6 sono a totale carico della Regione.

8. La Regione attiva o concorre ad attivare iniziative formative di riqualificazione del personale trasferito.

9. All'atto del conferimento delle funzioni si provvede, secondo le modalità previste dagli articoli 15 e 16 della legge regionale n. 31 del 1998, alla soppressione o alla rideterminazione delle competenze delle strutture organizzative interessate dal conferimento delle funzioni e alla modifica della dotazione organica per un numero di posti corrispondente a quello dei trasferimenti di personale effettuati.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai trasferimenti di personale regionale conseguenti agli ulteriori conferimenti di funzioni agli enti locali che venissero disposti dalla Regione.

Art. 12

Contrattazione collettiva Regione-enti locali

1. In attuazione dell'articolo 4 della Legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, e al fine di razionalizzare ed armonizzare il sistema organizzativo regionale e locale, è istituito il "Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali", di cui fa parte il personale dell'Amministrazione regionale, degli enti regionali, delle province, dei comuni, delle comunità montane e degli altri enti locali.

2. Dal Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali è escluso il personale degli enti regionali e locali non compreso nei comparti di contrattazione collettiva, rispettivamente, della Regione ed enti regionali e delle regioni ed autonomie locali.

3. Il personale di cui al comma 1 è disciplinato dalla legge regionale in armonia con i principi che regolano il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, per quanto riguarda gli enti locali, nel rispetto delle norme sul loro ordinamento.

4. Le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1, agli effetti della contrattazione collettiva, sono legalmente rappresentati dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli enti locali della Sardegna (ARAN Sardegna), che svolge ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e alla assistenza alle amministrazioni e agli enti ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi. L'ordinamento dell'Agenzia e il procedimento di contrattazione collettiva sono definiti

con legge regionale che, nella composizione degli organi dell'Agenzia e nel procedimento di contrattazione, assicuri la presenza di soggetti in rappresentanza degli enti locali.

5. Gli oneri derivanti dai contratti collettivi stipulati ai sensi dei commi 1 e 4 restano a carico degli enti locali per la parte corrispondente ai trattamenti e ai miglioramenti retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali del comparto regioni e autonomie locali.

6. L'equiparazione dei trattamenti retributivi del personale è realizzata, in più tornate contrattuali, mediante un processo graduale regolato secondo una rigorosa valutazione di sostenibilità economico-finanziaria da parte della Regione e degli enti locali, e deve tendere:

a) a migliorare la qualità e l'efficienza delle prestazioni e dei servizi offerti alla collettività regionale;

b) a favorire strumenti e discipline che agevolino il processo di riforma delle funzioni e dei compiti della Regione e degli enti locali.

7. Fino all'attuazione dei commi 3 e 4 continuano ad applicarsi nei confronti del personale di cui al comma 1 le disposizioni legislative e contrattuali vigenti secondo i rispettivi ordinamenti.

Titolo II

Sviluppo economico e attività produttive

Capo I

Artigianato

Art. 13

Artigianato. Definizione

1. Il presente capo disciplina, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, l'esercizio da parte della Regione, degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) delle funzioni amministrative in materia di artigianato, così come definito dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 112 del 1998, comprese le funzioni amministrative conferite ai sensi degli articoli 14, 48 e 49 dello stesso decreto.

2. Resta ferma, ove prevista, l'estensione alle imprese artigiane di agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi comunque denominati, ai sensi del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Art. 14

Artigianato. Funzioni della Regione

1. Spettano alla Regione le funzioni di:

a) programmazione, indirizzo e coordinamento in materia di artigianato in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 3;

b) disciplina degli organi di rappresentanza e di autotutela dell'artigianato, nonché delle modalità di tenuta dell'albo delle imprese artigiane;

c) promozione della ricerca applicata e dell'innovazione per il trasferimento delle conoscenze tecnologiche nel settore artigiano;

d) tutela dei prodotti tipici sardi, anche avvalendosi della collaborazione di idonei istituti tecnici.

2. La Regione subentra alle amministrazioni statali nelle convenzioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e provvede all'eventuale revisione delle stesse.

Art. 15

Artigianato. Conferimenti agli enti locali

1. Spettano alle province, ai sensi dell'articolo 75, le funzioni in materia di formazione per gli imprenditori artigiani.

2. I comuni, singoli o associati, possono promuovere l'innovazione di prodotto, di processo e di commercializzazione relativa alle attività artigiane.

Art. 16

Commissioni provinciali per l'artigianato

1. Alla legge regionale 10 settembre 1990, n. 41 (Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente: "1. Sono costituite, nelle otto province della Sardegna, le Commissioni per l'artigianato";

b) dopo il comma 3 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Fino all'istituzione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nelle province istituite ai sensi della legge regionale 12 luglio 2001, n. 9, le commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede presso le amministrazioni provinciali ed operano con personale delle medesime e delle camere di commercio. La Regione stipula con le province interessate e con le camere di commercio le relative convenzioni."

Capo II

Industria

Art. 17

Industria. Definizione

1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e degli enti locali delle funzioni amministrative in materia di industria, così come definita dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 112

del 1998, comprese quelle conferite ai sensi degli articoli 48 e 49 dello stesso decreto.

Art. 18

Industria. Funzioni della Regione

1. Spettano alla Regione tutti i compiti e le funzioni in materia di industria non riservati allo Stato ovvero non spettanti agli enti locali o alle CCIAA, compresa l'erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, all'industria, compresi quelli per le piccole e medie imprese.

2. La Regione svolge le funzioni in materia di promozione dello sportello unico per le attività produttive e assistenza alle imprese, previste dall'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio). Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Regione emana le direttive previste dallo stesso articolo.

Art. 19

Industria. Conferimenti agli enti locali

1. Spettano alle province le funzioni di programmazione e di pianificazione per gli ambiti sovracomunali in materia di aree industriali.

2. Spettano alle province le funzioni relative alla produzione di mangimi semplici, composti, completi e complementari come stabilito dal comma 9 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

3. Le province esercitano, nell'ambito delle funzioni ad esse conferite ai sensi dell'articolo 75, le funzioni amministrative relative alla formazione professionale degli imprenditori impegnati nel campo industriale, compresi quelli appartenenti alle piccole e medie imprese.

4. I comuni esercitano le funzioni amministrative relative:

a) alle concessioni o alle autorizzazioni per la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione degli impianti produttivi, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 112 del 1998;

b) alla istituzione e alla gestione degli sportelli unici per le attività produttive.

5. I comuni, singoli o associati, in armonia con i principi generali della programmazione comunitaria e regionale e nel quadro della normativa vigente per il settore industriale, possono esercitare attività promozionali e fornire servizi reali alle imprese, al

fine di accrescere l'interesse agli investimenti e favorire gli insediamenti industriali nel territorio regionale.

Capo III

Ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica

Art. 20

Energia. Funzioni della Regione

1. Spettano alla Regione le funzioni amministrative in materia di energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili, all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio ed al gas che non siano riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

2. Spettano alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi in materia di:

a) agevolazioni per la progettazione e la realizzazione di impianti con caratteristiche innovative, per aspetti tecnici e/o gestionali e/o organizzativi, che utilizzino fonti rinnovabili di energia e/o combustibili non tradizionali, ovvero sviluppino prototipi a basso consumo specifico o nuove tecnologie di combustione, di gassificazione, di liquefazione del carbone e di smaltimento delle ceneri, nonché iniziative utilizzanti combustibili non fossili la cui tecnologia non abbia raggiunto la maturità commerciale e di esercizio;

b) agevolazioni per la realizzazione di sistemi con caratteristiche innovative, utilizzanti le fonti rinnovabili di energia di origine solare, finalizzati a migliorare la qualità dell'ambiente e, in particolare, la fruizione della risorsa idrica attraverso sistemi di dissalazione e potabilizzazione dell'acqua;

c) concessione di contributi, previsti dall'articolo 14 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), per la riattivazione e per la costruzione di nuovi impianti idroelettrici;

d) regolamentazione relativa alla certificazione e al controllo degli impianti di produzione di energia, ivi comprese le certificazioni di cui all'articolo 30 della Legge n. 10 del 1991;

e) concessioni per l'esercizio delle attività elettriche di competenza regionale e per la realizzazione di altre reti energetiche e di impianti per lo stoccaggio di prodotti e risorse energetiche di interesse regionale, quali oleodotti e gasdotti, con esclusione di metano in giacimenti.

Art. 21

Energia. Conferimenti agli enti locali

1. Le province concorrono alla determinazione degli atti di programmazione regionale in materia di energia.

2. Sono attribuite alle province le funzioni in materia di controllo sul risparmio energetico e sull'uso razionale dell'energia.

3. Sono attribuiti, altresì, alle province, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, i seguenti compiti e funzioni:

a) redazione, adozione e attuazione dei piani di intervento per la promozione di fonti rinnovabili, del risparmio energetico e dell'uso razionale dell'energia;

b) rilascio, nel rispetto della programmazione regionale, di provvedimenti autorizzativi per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza di targa uguale o inferiore a 300 MW termici;

c) controllo del rendimento energetico degli impianti termici nei comuni con popolazione inferiore ai quarantamila abitanti;

d) adozione degli atti riguardanti reti di interesse locale di oleodotti, gasdotti e stoccaggio di energia, escluso quello di metano in giacimento;

e) individuazione di aree finalizzate alla realizzazione di impianti e reti di teleriscaldamento;

f) provvedimenti che interessano una sola provincia relativi a:

1) gruppi elettrogeni;

2) realizzazione di linee elettriche con tensione uguale o inferiore a 150 kilovolt;

3) installazione ed esercizio di impianti e depositi di oli minerali e relativi oleodotti di interesse locale;

4) installazione ed esercizio di impianti e depositi di riempimento e travaso o depositi di gas combustibili;

5) attività di distribuzione e vendita di gas combustibili in bombole e attività di controllo connesse.

4. Ai comuni sono riservati i seguenti compiti e funzioni, da esercitare in conformità con gli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico:

a) certificazione energetica degli edifici, di cui al comma 3 dell'articolo 30 della Legge n. 10 del 1991, adozione di provvedimenti atti a favorire su scala comunale il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia;

b) per i comuni con popolazione superiore a quarantamila abitanti, controllo degli impianti termici, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione del comma 4 dell'articolo 4 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10);

c) per i comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, adozione del piano per le fonti rinnovabili nell'ambito del Piano urbanistico comunale, ai sensi del comma 5 dell'articolo 5 della Legge n. 10 del 1991.

Capo IV

Miniere e risorse geotermiche

Art. 22

Miniere e risorse geotermiche. Definizione

1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e degli enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di "miniere e risorse geotermiche", come definite dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 112 del 1998, comprese le funzioni amministrative statali conferite ai sensi dell'articolo 49 dello stesso decreto.

2. In particolare, tali funzioni e compiti concernono le attività di ricerca e coltivazione dei minerali solidi e delle risorse geotermiche di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, alla legge regionale 7 maggio 1957, n. 15, e alla legge regionale 7 giugno 1989, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 23

Miniere e risorse geotermiche.

Funzioni della Regione

1. Spettano alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi non spettanti agli enti locali, compresa l'erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, nonché la concessione ed erogazione degli ausili finanziari che le leggi dello Stato prevedono a favore dei titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione di sostanze minerali e di risorse geotermiche.

2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, la Regione svolge le funzioni e i compiti amministrativi in materia di:

a) programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo delle attività connesse alla ricerca e allo sfruttamento delle risorse di cave e miniere;

b) concessione ed erogazione di ausili finanziari disposti ai sensi della legge regionale 29 novembre

2002, n. 22 (Disposizioni in materia di agevolazioni alle imprese);

c) rilascio delle autorizzazioni d'indagine, dei permessi di ricerca e delle concessioni minerarie; rilascio dei permessi di ricerca e delle autorizzazioni per attività di cava;

d) controllo della rispondenza dei lavori estrattivi al progetto approvato ed in particolare alle prescrizioni di natura tecnico-mineraria;

e) svolgimento dei compiti di polizia mineraria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 e al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, la Regione articola la propria organizzazione valorizzando gli uffici, la sede e la documentazione tecnica e storica del Distretto minerario della Sardegna, trasferiti dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234. Al fine di garantire l'integrità degli archivi e le testimonianze della attività mineraria industriale in Sardegna la Giunta Regionale procede alle necessarie intese con lo Stato.

Art. 24

Miniere e risorse geotermiche.
Conferimenti agli enti locali

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 sono attribuiti alle province la funzione di controllo, per le sole attività estrattive a cielo aperto e fatte salve le competenze dei comuni, della rispondenza dei lavori di riabilitazione ambientale al progetto approvato e i relativi poteri sanzionatori.

2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 sono attribuiti ai comuni i seguenti compiti e funzioni:

a) controlli sulle attività abusive sia di miniera che di cava e relativi poteri sanzionatori;

b) espressione dell'intesa di cui all'articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15, come modificato dal comma 30 dell'articolo 6 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 13, in tema di compatibilità dell'attività estrattiva con la pianificazione urbanistica comunale.

Capo V

Fiere, mercati e disposizioni in
materia di commercio

Art. 25

Fiere e commercio. Definizione

1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e degli enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di fiere, mercati e commercio così come definiti dall'articolo 39 del de-

creto legislativo n. 112 del 1998, comprese le funzioni amministrative statali conferite ai sensi degli articoli 48 e 49, nonché quelle previste dall'articolo 163 dello stesso decreto.

Art. 26

Fiere e commercio. Funzioni della Regione

1. Spettano alla Regione le funzioni e i compiti di:

a) organizzazione e partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali per favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche con la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la relativa propaganda;

b) concessione ed erogazione di ogni tipo di ausilio finanziario;

c) promozione e sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

d) sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri paesi dei prodotti agroalimentari locali, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

e) predisposizione ed attuazione di ogni altra iniziativa idonea a favorire i predetti obiettivi, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

f) determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia nelle materie di competenza regionale, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria;

g) promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio, nonché assistenza integrativa alle piccole e medie imprese nel settore del commercio;

h) promozione e sostegno alla costituzione di consorzi, esclusi quelli a carattere multiregionale, tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, come individuati dagli articoli 1 e 2 della Legge 21 febbraio 1989, n. 83 (Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane);

i) redazione, elaborazione e diffusione del calendario fieristico regionale e attribuzione della qualifica internazionale, nazionale o regionale alle manifestazioni fieristiche.

Art. 27

Fiere e commercio.
Conferimenti agli enti locali

1. Sono attribuiti alle province i seguenti compiti e funzioni:

a) vigilanza sull'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di classificazione, calibratura, tolleranza, imballaggio, presentazione dei prodotti commercializzati;

b) attività dei comitati provinciali per i prezzi sulla base delle norme di riforma del sistema dei prezzi controllati;

c) organizzazione di corsi di formazione professionale, tecnica e manageriale per gli operatori del settore, con particolare riferimento, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio estero, alla formazione degli operatori commerciali con l'estero.

2. Spettano ai comuni, fermi restando le funzioni e i compiti già esercitati in base all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna), i seguenti compiti e funzioni:

a) riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e relative autorizzazioni allo svolgimento;

b) rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio di cui all'articolo 37 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e all'articolo 56 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza);

c) rilascio delle licenze concernenti le agenzie d'affari nel settore delle esposizioni, mostre e fiere campionarie di cui all'articolo 115 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

d) programmazione e rilascio, in conformità alla legge regionale di settore, delle autorizzazioni relative ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di quelle relative ai punti vendita esclusivi e non esclusivi di quotidiani e periodici;

e) programmazione, rilascio e revoca, in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale, delle autorizzazioni relative ai distributori di carburante e alla commercializzazione del gas in bombole.

3. È abrogata la legge regionale 16 giugno 1994, n. 32 (Delega di funzioni in materia di commercio).

4. Il comma 17 dell'articolo 15 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali) è sostituito dal seguente:

“17. In caso di inerzia da parte del comune la Regione attiva la procedura sostitutiva prevista dalla legge regionale di conferimento di funzioni e compiti agli enti locali.”.

Art. 28

Fiere e commercio. Funzioni promozionali

1. Le funzioni promozionali indicate alle lettere a), d), g) e h) del comma 1 dell'articolo 26 sono svolte anche da province e comuni, singoli o associati, negli ambiti di rispettiva competenza.

Capo VI Turismo

Art. 29

Turismo. Definizione

1. Il presente capo disciplina, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, la ripartizione fra la Regione e gli enti locali delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera, così come definite dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della Legge 22 luglio 1975, n. 382), comprese le funzioni amministrative statali conferite ai sensi degli articoli 48 e 49 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Art. 30

Turismo. Funzioni della Regione

1. Spettano alla Regione le funzioni in materia di:

a) definizione dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo dell'industria turistica;

b) definizione degli indirizzi generali delle politiche in materia di turismo, attraverso l'adozione e l'attuazione di piani, programmi e atti di indirizzo e di coordinamento;

c) concessione di contributi ed agevolazioni per la realizzazione, riqualificazione, ammodernamento di beni, impianti e servizi turistici gestiti dalle imprese e dai soggetti pubblici e privati che operano nel sistema dell'offerta turistica regionale;

d) promozione regionale, nazionale ed internazionale dei singoli settori ed interventi che compongono l'offerta turistica al fine di consolidare l'immagine unitaria e complessiva del turismo sardo;

e) raccolta, elaborazione e diffusione delle rilevazioni e delle informazioni concernenti la domanda e l'offerta turistica regionale;

f) promozione del marchio Sardegna;

g) cura dei rapporti con gli organi centrali dello Stato, con l'Unione europea e coordinamento con le altre regioni;

h) sviluppo di una puntuale conoscenza dei mercati, anche mediante l'osservatorio turistico regionale;

i) sviluppo e coordinamento del sistema informatico-informativo turistico regionale e delle attività informatiche dei Sistemi turistici locali (STL) per la loro integrazione con il sistema regionale;

l) monitoraggio delle azioni promozionali effettuate da terzi per le attività alle quali la Regione contribuisce;

m) riconoscimento dei STL;

n) indirizzi e criteri generali per la classificazione delle strutture ricettive;

o) tenuta del registro regionale delle associazioni pro-loco sulla base dei dati risultanti dagli albi provinciali;

p) tenuta del registro di cui all'articolo 12 della legge regionale 13 luglio 1988, n. 13 (Disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo).

Art. 31

Turismo. Conferimenti agli enti locali

1. Alle province sono attribuiti:

a) il parere obbligatorio previsto dall'articolo 2 della legge regionale 20 giugno 1986, n. 35 (Norme in materia di vigilanza regionale sull'attività turistica in Sardegna a modifica ed integrazione della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22), anche con riferimento alle strutture ricettive disciplinate dalla legge regionale 12 agosto 1998, n. 27 (Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente: "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" e abrogazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 21);

b) le funzioni amministrative di cui alla Legge 25 agosto 1991, n. 284, ed al successivo decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo del 16 ottobre 1991, già svolte dagli enti provinciali per il turismo; le province provvedono a trasmettere copia delle comunicazioni alla Regione;

c) le funzioni amministrative in materia di agenzie di viaggio e turismo di cui alla legge regionale n. 13 del 1988, ivi comprese le attività di vigilanza e controllo sulle medesime;

d) la rappresentanza nelle commissioni di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera h) del comma 3 dell'articolo 6 della Legge n. 287 del 1991, già di competenza degli enti provinciali per il turismo;

e) le funzioni in materia di associazioni pro-loco, previste dal decreto dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio del 5 novembre 1997, n. 887;

f) l'attività di promozione turistica del territorio di competenza, di informazione, accoglienza e assistenza turistica;

g) la rilevazione dei dati statistici presso le strutture ricettive e la loro successiva trasmissione al sistema informativo turistico regionale;

h) tutte le funzioni già di competenza degli enti provinciali per il turismo già attribuite dall'articolo 23 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria).

2. Al riordino della disciplina ed ai conferimenti delle funzioni in materia di professioni turistiche si provvede con successiva legge regionale.

3. Sono attribuiti ai comuni:

a) la vigilanza sul corretto esercizio delle attività professionali e non professionali di interesse turistico;

b) il rilascio e la revoca delle autorizzazioni in materia di apertura, trasferimento e chiusura degli esercizi ricettivi;

c) l'applicazione, ferme restando le attribuzioni degli organi giudiziari, delle sanzioni amministrative relative all'esercizio abusivo delle attività professionali di interesse turistico, comprese le sanzioni previste dall'articolo 11 della legge regionale 15 luglio 1988, n. 26;

d) lo svolgimento dell'attività di informazione, accoglienza ed assistenza turistica, nonché di promozione locale.

4. I comuni, singoli o associati, in armonia con gli interventi della Regione e degli altri enti locali, possono intervenire al fine di elevare la qualità dell'offerta turistica.

5. I procedimenti amministrativi per il rilascio di licenze, autorizzazioni e nulla osta riguardanti le attività turistiche si conformano ai principi di speditezza, unicità e semplificazione, ivi compresa l'introduzione di sportelli unici, e si uniformano alle procedure previste in materia di autorizzazione delle altre attività produttive. È estesa alle imprese turistiche la disciplina recata dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Art. 32

Modifiche alla legge regionale n. 13 del 1988
(Agenzie di viaggio)

1. Le disposizioni della legge regionale n. 13 del 1988, sono così modificate:

a) ogni riferimento all'Assessorato regionale competente in materia di turismo deve intendersi riferito all'amministrazione provinciale competente per territorio in relazione all'ubicazione dei locali in cui si intende svolgere l'attività di agenzia di viag-

gio, salvo quanto espressamente riservato alla Regione dalla presente legge;

b) la cauzione prevista dall'articolo 10 deve essere versata alla tesoreria della provincia;

c) della commissione esaminatrice degli esami di idoneità di cui all'articolo 15 devono fare parte esperti in ciascuna lingua straniera oggetto d'esame e in materia di tecnica, legislazione e geografia turistica;

d) gli articoli 21 e 24 sono abrogati.

Capo VII

Agricoltura

Art. 33

Agricoltura. Definizione

1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e delle province delle funzioni in materia di agricoltura, in attesa della legge regionale di attuazione del decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 70 (Norme di attuazione dello Statuto concernenti il conferimento di funzioni in agricoltura).

Art. 34

Agricoltura. Funzioni della Regione

1. La Regione svolge, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, per le funzioni e i compiti conferiti alle province, le attività di:

a) indirizzo e coordinamento mediante gli atti di programmazione generale e settoriale per le funzioni di cui alle lettere d), e), f), g) ed h) dell'articolo 35;

b) coordinamento del sistema informativo agricolo regionale nell'ambito del sistema agricolo nazionale (SIAN).

Art. 35

Agricoltura. Conferimenti alle province

1. Sono attribuiti alle province i seguenti compiti e funzioni amministrativi:

a) autorizzazioni per l'acquisto di prodotti fitosanitari tossici e nocivi;

b) autorizzazioni per la vendita di bulbi e sementi, per la vendita di mangimi, per la trasformazione di prodotti agricoli e l'espanto di piante di olivo;

c) certificazione della qualifica di coltivatore diretto, IAP e di ogni altra qualifica richiesta in materia di agricoltura;

d) autorizzazione per l'istituzione delle aziende faunistiche venatorie ai sensi della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna);

e) interventi per l'educazione alimentare;

f) finanziamenti per l'elettrificazione rurale di cui al comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura);

g) finanziamenti per la realizzazione di strade interpoderali, rurali e vicinali ai sensi dell'articolo 17 e del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 21 del 2000;

h) finanziamenti per la realizzazione di laghetti collinari, invasi, pozzi e acquedotti rurali ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 21 del 2000.

Art. 36

Usi civici

1. I commi 13, 14 e 15 dell'articolo 27 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), sono sostituiti dai seguenti:

“13. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12, è sostituito dal seguente:

“3. Contro i decreti di accertamento è ammesso ricorso in opposizione. Il dirigente competente dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale annulla i decreti di accertamento relativi a quei terreni che siano stati utilizzati per la realizzazione di opere pubbliche, di PEEP e di PIP.”

14. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 1994 è aggiunto il seguente:

“5 bis. Non sono passibili di provvedimento definitivo di accertamento i terreni che siano stati utilizzati per la realizzazione di opere pubbliche, di PEEP e di PIP.”

15. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 bis della legge regionale n. 12 del 1994 è sostituita dalla seguente:

“b) siano stati alienati prima dell'entrata in vigore della Legge 8 agosto 1985, n. 431, da parte dei comuni mediante atti posti in essere dai comuni stessi senza il rispetto della normativa di cui alla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, o siano stati utilizzati dai comuni per la costruzione di opere permanenti di interesse pubblico o per la realizzazione di PEEP o di PIP;”.

Capo VIII

Camere di commercio

Art. 37

Funzioni delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura

1. In tutte le materie considerate dal presente titolo, le CCIAA svolgono le funzioni amministrative loro eventualmente delegate dalla Regione, dalle province o dai comuni.

Titolo III

Territorio, ambiente e infrastrutture

Capo I

Territorio e urbanistica

Sezione I

Edilizia residenziale pubblica

Art. 38

Edilizia residenziale pubblica.
Funzioni della Regione

1. Spettano alla Regione i seguenti compiti e funzioni:

- a) determinazione delle linee d'intervento e degli obiettivi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica;
- b) programmazione delle risorse finanziarie destinate al settore;
- c) definizione delle modalità d'incentivazione degli interventi;
- d) fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale destinati all'assistenza abitativa, nonché per la determinazione dei relativi canoni.

2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, spettano altresì alla Regione i seguenti compiti e funzioni:

- a) approvazione dei programmi d'intervento;
- b) ripartizione degli interventi per ambiti territoriali;
- c) definizione dei costi massimi degli interventi;
- d) formazione e gestione dell'anagrafe degli assegnatari di contributi pubblici del settore;
- e) riparto dei fondi a sostegno della locazione;
- f) programmazione degli interventi per l'accesso alla proprietà della prima casa d'abitazione.

Art. 39

Edilizia residenziale pubblica.
Conferimenti agli enti locali

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono attribuiti alle province i seguenti compiti e funzioni:

- a) individuazione del fabbisogno abitativo in ambito provinciale;
- b) esercizio della vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie fruitori di contributo;

c) formazione e gestione dell'anagrafe provinciale degli assegnatari di contributi pubblici per la casa.

2. Sono attribuiti ai comuni i seguenti compiti e funzioni:

- a) gestione e attuazione degli interventi relativi alle opere di rilevanza comunale;
- b) determinazione delle tipologie d'intervento anche attraverso programmi integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana.

3. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono altresì attribuiti ai comuni i seguenti compiti e funzioni:

- a) individuazione del fabbisogno abitativo in ambito comunale;
- b) individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi d'intervento;
- c) concessione di contributi pubblici ai soggetti attuatori;
- d) vigilanza sull'utilizzo dei contributi da parte dei beneficiari di contributi pubblici;
- e) controllo dei requisiti dei soggetti attuatori degli interventi e dei beneficiari finali;
- f) autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- g) autorizzazione alla cessione anticipata degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Sezione II

Demanio

Art. 40

Demanio marittimo. Funzioni della Regione

1. Spetta alla Regione la disciplina e, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, l'adozione degli atti generali di indirizzo per la redazione dei Piani comunali di utilizzazione dei litorali e per il rilascio di concessioni demaniali marittime da parte dei comuni.

2. Spettano inoltre alla Regione:

- a) tutte le concessioni sui beni del demanio della navigazione interna, del mare territoriale e del demanio marittimo non attribuite ai comuni o allo Stato;
- b) le concessioni di aree e specchi acquei connessi a strutture portuali di interesse regionale.

Art. 41

Demanio marittimo. Funzioni dei comuni

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni in materia di:

- a) elaborazione ed approvazione dei Piani di utilizzazione dei litorali;

b) concessioni, sui beni del demanio marittimo o della navigazione interna, per finalità turistico-ricreative, su aree scoperte o che comportino impianti di facile rimozione;

c) le altre funzioni amministrative riguardanti il demanio marittimo ed il mare territoriale non riservate alla Regione o allo Stato.

Art. 42

Demanio - Beni minerari

1. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 4 dicembre 1998, n. 33 (Interventi per la riconversione delle aree minerarie e soppressione dell'Ente minerario sardo - E.M.S.A.), si intende prorogato fino alla completa dismissione dei beni immobili connessi ad attività minerarie dismesse relativamente al passaggio dei beni agli enti locali.

Capo II

Protezione della natura e dell'ambiente,
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e
gestione dei rifiuti

Sezione I

Funzioni di carattere generale e di
protezione dell'ambiente naturale

Art. 43

Protezione dell'ambiente naturale.
Funzioni della Regione

1. Spettano alla Regione tutti i compiti e le funzioni non riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo n. 112 del 1998, e in particolare:

a) definizione dei criteri generali degli interventi in materia di protezione ed osservazione delle zone costiere;

b) programmazione, coordinamento dell'azione ambientale e ripartizione tra i vari interventi delle risorse finanziarie assegnate;

c) coordinamento degli interventi ambientali;

d) attuazione, previa intesa con lo Stato, di tutti gli interventi necessari per la realizzazione del programma di salvaguardia del litorale e delle zone umide nell'area metropolitana di Cagliari, di cui al comma 20 dell'articolo 17 della Legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), secondo quanto previsto dall'articolo 73 del decreto legislativo n. 112 del 1998;

e) controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, ricevimento di denunce, visti su certificati d'importazione, ritiro dei permessi errati o falsificati, autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normati-

va di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla Legge 19 dicembre 1975, n. 874 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973).

2. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 69 del decreto legislativo n. 112 del 1998, la Regione svolge inoltre i seguenti compiti e funzioni:

a) informazione ed educazione ambientale;

b) promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo sostenibile;

c) decisioni di urgenza ai fini della prevenzione del danno ambientale;

d) protezione dell'ambiente costiero.

3. Restano alla Regione le funzioni esercitate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale, ai sensi della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26.

Art. 44

Protezione dell'ambiente naturale.
Conferimenti agli enti locali

1. Sono attribuiti alle province i seguenti compiti e funzioni:

a) protezione e osservazione delle zone costiere nell'ambito del territorio provinciale;

b) gestione, in base agli indirizzi stabiliti dalla Regione, della rete provinciale dei centri di educazione ambientale.

2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono altresì attribuite alle province le funzioni indicate alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 5.

Sezione II

Aree protette e Rete natura 2000

Art. 45

Aree protette e Rete natura 2000. Definizione

1. La presente sezione disciplina l'esercizio da parte della Regione e degli enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di aree naturali protette, così come classificate dall'articolo 2 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), nonché delle funzioni e dei compiti amministrativi delle aree della Rete natura 2000, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 46

Aree protette e Rete natura 2000.
Funzioni della Regione

1. Spettano alla Regione tutte le funzioni e i compiti amministrativi in materia di aree naturali

protette non indicati tra quelli di rilievo nazionale e non attribuiti alle province, ai comuni e agli enti locali da leggi nazionali o regionali.

Art. 47

Aree protette e Rete natura 2000.
Conferimenti agli enti locali

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, in materia di aree naturali protette, definite dall'articolo 2 della Legge n. 394 del 1991, e specificate, per quanto concerne le funzioni amministrative nelle aree naturali protette regionali, dall'articolo 22 della stessa legge.

2. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative che riguardino le aree protette insistenti nel territorio comunale, in conformità ai principi di cui all'articolo 22 della Legge n. 394 del 1991.

3. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti l'applicazione delle misure di conservazione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, come modificato e integrato dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, adottate dalla Regione con apposito provvedimento.

4. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti lo svolgimento della procedura della valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, come modificato e integrato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2003, relative ad interventi di valenza provinciale e comunale da individuarsi, con apposita deliberazione della Giunta regionale, secondo le procedure previste al comma 2 dell'articolo 3 della presente legge.

Art. 48

Valutazione ambientale strategica e
valutazione di impatto ambientale
Funzioni della Regione

1. In materia di valutazione ambientale strategica spettano alla Regione le funzioni amministrative non ritenute di livello nazionale relative alla valutazione di piani e programmi di livello regionale o provinciale. In materia di valutazione di impatto ambientale spettano alla Regione tutte le funzioni amministrative non ritenute di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e non attribuite agli enti locali dalla presente legge.

2. In particolare spettano alla Regione i seguenti compiti:

a) predisposizione di direttive nell'ambito previsto dalle normative statali;

b) formulazione di linee guida di indirizzo tecnico-amministrativo in materia di valutazione ambientale;

c) svolgimento della valutazione ambientale strategica di piani e programmi di livello regionale o provinciale;

d) svolgimento delle valutazioni di impatto ambientale dei progetti, delle opere e interventi che interessano i territori di più province o che rivestono un interesse regionale sul piano ambientale, programmatico, economico e sociale.

3. Le procedure di cui all'articolo 31 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 (legge finanziaria 1999), si concludono, sulla base dell'attività istruttoria, con atto deliberativo assunto dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

Art. 49

Valutazione ambientale strategica,
valutazione di impatto ambientale e
autorizzazione integrata ambientale
Funzioni degli enti locali

1. In materia di valutazione ambientale strategica spettano alle province le funzioni amministrative relative alla valutazione di piani e programmi di livello comunale e sub-provinciale. In materia di valutazione di impatto ambientale spettano alle province tutte le funzioni amministrative non ritenute di rilievo regionale e lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale dei progetti, delle opere e interventi di valenza provinciale.

2. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi da parte della Giunta regionale entro i novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, con le procedure di cui al comma 2 dell'articolo 3 della presente legge, le specifiche categorie di opere, tra quelle regolamentate dalle direttive comunitarie vigenti, da attribuire alla competenza delle province. Prima della sua approvazione definitiva l'atto di indirizzo e coordinamento è inviato al Consiglio regionale per l'espressione del parere della competente Commissione. Il parere della Commissione è reso entro trenta giorni dalla richiesta; in caso contrario si prescinde dal parere.

3. Con il medesimo atto sono individuate le modalità per il coordinamento delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, di

cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e alla legge regionale n. 4 del 2006, per la valutazione di impatto ambientale.

Sezione III Tutela delle acque

Art. 50

Tutela delle acque. Funzioni della Regione

1. Spettano alla Regione tutte le funzioni amministrative non ritenute di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 112 del 1998, attribuite dalle norme comunitarie, nazionali e regionali di settore e in particolare le funzioni e i compiti di:

a) disciplina degli scarichi delle acque reflue nell'ambito delle leggi nazionali di settore e delle direttive comunitarie;

b) pianificazione, programmazione, indirizzo e controllo in materia di tutela delle acque;

c) verifica e controllo della compatibilità dei piani, dei programmi di intervento predisposti dall'Autorità d'ambito con gli atti generali di programmazione e pianificazione regionale della tutela delle acque;

d) fissazione dei livelli quantitativi e qualitativi dei servizi assicurati agli utenti dal gestore del servizio idrico integrato;

e) tenuta, classificazione e aggiornamento dell'elenco delle acque:

1) per specifica destinazione:

I. dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;

II. destinate alla vita dei molluschi;

III. destinate alla balneazione;

IV. richiedenti protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;

2) superficiali e sotterranee per gli obiettivi di qualità ambientale;

f) divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque.

2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 spettano altresì alla Regione i seguenti compiti e funzioni:

a) disciplina delle modalità di approvazione dei progetti relativi agli impianti di depurazione;

b) disciplina delle modalità di gestione degli impianti di depurazione e delle fasi delle autorizzazioni provvisorie per l'avvio;

c) gestione del Centro di documentazione istituito dall'articolo 1 della legge regionale 19 luglio 2000, n. 14 (Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sulla tutela delle acque dall'inquinamento, modifica alle leggi regionali 21 settembre 1993, n. 46, e 29 luglio 1998, n. 23, e disposizioni varie), ai

sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole).

Art. 51

Tutela delle acque.

Conferimenti agli enti locali

1. Sono attribuite alle province, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dalla Regione, le seguenti funzioni:

a) rilascio delle autorizzazioni allo scarico in qualunque corpo ricettore, compresa la pubblica fognatura;

b) controllo degli scarichi delle acque reflue e irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;

c) gestione del catasto delle pressioni antropiche;

d) ricevimento delle comunicazioni dell'utilizzo a fini agronomici dei fertilizzanti azotati;

e) aggiornamento e trasferimento alla Regione dei dati nel Centro di documentazione dei bacini idrografici previsto al comma 2 dell'articolo 50 e ai Sistemi informativi territoriali individuati dalla Regione.

2. Sono altresì attribuiti alle province i compiti e le funzioni riguardanti il rilascio di autorizzazioni di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche ed integrazioni, relativi alle seguenti attività:

a) immersione in mare o in casse di colmata, vasche di raccolta o comunque in strutture di contenimento poste in ambito costiero da navi ovvero aeromobili e da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso contigui, quali spiagge, lagune e stagni salmastri e terrapieni costieri, di materiali di escavo di fondali marini o salmastri, o di terreni litoranei emersi;

b) posa in mare di cavi e condotte ed eventuale relativa movimentazione dei fondali marini non avente carattere internazionale.

3. Qualora l'attività di posa in mare di cavi e condotte e l'eventuale relativa movimentazione dei fondali marini abbia carattere interprovinciale, le autorizzazioni relative alla lettera b) del comma 2, sono rilasciate dalla provincia ove l'attività di posa in opera e relativa movimentazione dei fondali marini abbia il percorso prevalente.

4. Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni:

a) ricevimento delle comunicazioni di utilizzo agronomico delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari;

b) controllo della corretta utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari e irrogazione delle sanzioni.

Sezione IV

Inquinamento atmosferico, rischi di incidenti rilevanti industriali, autorizzazioni integrate ambientali

Art. 52

Inquinamento atmosferico.
Funzioni della Regione

1. Sono riservate alla Regione le seguenti funzioni amministrative:

a) la predisposizione del Piano regionale di tutela e risanamento della qualità dell'aria;

b) la fissazione dei valori limite di qualità dell'aria, da adottarsi nell'ambito di piani stralcio di conservazione, per specifiche zone nelle quali è necessario limitare o prevenire un aumento dell'inquinamento dell'aria derivante da sviluppi urbani o industriali ovvero nelle quali è necessario assicurare una speciale protezione dell'ambiente;

c) la fissazione dei valori delle emissioni di impianti, sulla base della miglior tecnologia disponibile, tenuto conto delle linee guida fissate dallo Stato;

d) la fissazione, per zone particolarmente inquinate o per specifiche esigenze di tutela ambientale nell'ambito dei piani di cui alle lettere precedenti, di valori limite delle emissioni industriali più restrittivi dei valori minimi di emissione definiti nelle linee guida statali, nonché, per talune categorie di impianti, la determinazione di particolari condizioni di costruzione o di esercizio;

e) la definizione di linee di indirizzo dei sistemi di controllo e di rilevazione degli inquinanti atmosferici e l'organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni;

f) le funzioni di coordinamento e indirizzo in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti industriali ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Art. 53

Inquinamento atmosferico.
Conferimenti agli enti locali

1. Sono di competenza delle province tutte le funzioni amministrative non espressamente riservate alla Regione ed in particolare:

a) i provvedimenti autorizzativi, di diffida, di sospensione e di revoca delle autorizzazioni di im-

pianti esistenti e di nuovi impianti, ad eccezione di quelli di competenza statale, e i provvedimenti relativi alle modificazioni e ai trasferimenti degli stessi, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni;

b) la predisposizione e la realizzazione dei piani stralcio secondo gli obiettivi e i criteri generali fissati dal Piano regionale di tutela e risanamento della qualità dell'aria, finalizzati alla riduzione dell'inquinamento atmosferico;

c) l'elaborazione, sentiti i comuni interessati, dei piani di intervento operativo nei casi di emergenza, qualora si manifestino episodi acuti di inquinamento atmosferico, prevedendo tutti gli interventi strutturali e le eventuali misure urgenti che si rendano necessari per il ripristino delle condizioni ambientali;

d) l'attuazione degli interventi urgenti per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico di cui alla lettera c) in caso di inerzia dei comuni;

e) la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario provinciale delle emissioni;

f) la formulazione di proposte operative alla Regione per l'individuazione di zone in cui si rendano necessari particolari interventi di miglioramento o tutela della qualità dell'aria;

g) le funzioni amministrative in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti industriali, di cui all'articolo 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998;

2. Le province, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente), sono individuate quali "Autorità competenti" per la gestione di situazioni a rischio che comportano il superamento dei valori limite e delle soglie di allarme riportate nel decreto ministeriale 2 aprile 2002, n. 60, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Sono di competenza dei comuni:

a) le funzioni consultive in merito al rilascio delle autorizzazioni provinciali inerenti le emissioni in atmosfera;

b) gli interventi operativi, nei casi di emergenza, per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei piani provinciali di intervento di cui alla lettera c) del comma 1;

c) le funzioni previste dal decreto ministeriale 21 aprile 1999, n. 163 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limi-

tazione della circolazione), come modificato dal decreto ministeriale n. 60 del 2002;

d) l'informazione alla popolazione sullo stato della qualità dell'aria;

e) la formulazione di proposte alla provincia in merito all'individuazione di zone in cui si rendano necessari particolari interventi di tutela della qualità dell'aria.

Sezione V

Inquinamento elettromagnetico

Art. 54

Inquinamento elettromagnetico.

Funzioni della Regione

1. Spettano alla Regione le funzioni e i compiti non espressamente indicati nell'articolo 4 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), né spettanti alle autorità indipendenti, né compresi tra quelli di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e non attribuiti agli enti locali dalla presente legge.

2. La Regione nell'esercizio delle funzioni di propria competenza si attiene ai principi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità ambientale ed alle esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio.

3. In particolare, spettano alla Regione le funzioni e i compiti relativi:

a) all'emanazione del piano regionale di localizzazione dell'emittenza radio-televisiva;

b) alla definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore ai 150 kilovolt, nonché i criteri e le modalità per l'individuazione dell'ampiezza dei corridoi nel rispetto dei parametri fissati dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 4 della Legge n. 36 del 2001.

4. Spettano altresì alla Regione, che le esercita nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, i seguenti compiti e funzioni indicati dall'articolo 8 della Legge n. 36 del 2001:

a) la definizione, in coordinamento con il catasto nazionale di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della Legge n. 36 del 2001, dei criteri per la redazione di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;

b) l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al numero 1) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 36 del 2001;

c) il concorso all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Art. 55

Inquinamento elettromagnetico.

Conferimenti agli enti locali

1. Le province approvano, acquisito il parere dei comuni interessati, i piani di risanamento degli impianti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica di tensione non superiore a 150 kilovolt.

2. Sono di competenza delle province i seguenti compiti e funzioni:

a) rilascio delle autorizzazioni inerenti alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti con tensione non superiore a 150 kilovolt e relative varianti, nel rispetto dei criteri regionali di cui all'articolo 54;

b) controllo e vigilanza delle suddette reti circa l'osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico;

c) adozione dei provvedimenti per l'esecuzione delle azioni di risanamento degli impianti;

d) approvazione dei piani di risanamento degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva e degli impianti fissi per la telefonia mobile, con le modalità indicate dalla legislazione regionale.

3. Qualora gli impianti interessino i territori di due o più province, l'autorizzazione è rilasciata dalla provincia nella quale è previsto il maggiore sviluppo della linea, previa intesa con l'altra o le altre province.

4. Sono attribuiti ai comuni:

a) il rilascio di autorizzazioni per l'installazione e la modifica degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva e degli impianti fissi per la telefonia mobile;

b) l'individuazione, la perimetrazione, la costituzione e le eventuali modifiche delle aree sensibili;

c) l'identificazione dei siti di installazione per gli impianti per l'emittenza radiotelevisiva e per gli impianti fissi per la telefonia mobile;

d) l'individuazione, negli strumenti urbanistici di propria competenza, dei corridoi per la localizzazione delle linee e degli impianti elettrici con tensione uguale o superiore a 15 kilovolt.

5. I comuni, ai sensi del comma 6 dell'articolo 8 della Legge n. 36 del 2001, possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

6. I comuni esprimono parere sui piani di risanamento delle linee e degli impianti elettrici di tensione sino a 150 kilovolt, presentati alla provincia.

Sezione VI

Inquinamento acustico

Art. 56

Inquinamento acustico.

Funzioni della Regione

1. Spettano alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi non riservati allo Stato dall'articolo 3 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) o dall'articolo 83 del decreto legislativo n. 112 del 1998, né attribuiti agli enti locali dalla legislazione vigente o dalla presente legge; in particolare, la Regione:

a) predispone un piano regionale triennale di intervento per la prevenzione, la riduzione e il risanamento dall'inquinamento acustico, fatte salve le competenze statali relative ai piani di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 447 del 1995, per la redazione dei quali le regioni possono formulare proposte non vincolanti;

b) individua i criteri in base ai quali i comuni procedono alla classificazione del territorio comunale in zone acustiche;

c) individua i criteri ed i parametri in base ai quali i comuni, il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico, ambientale e turistico, possono stabilire livelli di inquinamento acustico in deroga alla legislazione statale ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 della Legge n. 447 del 1995.

Art. 57

Inquinamento acustico.

Conferimenti agli enti locali

1. Sono di competenza delle province:

a) il controllo e la vigilanza in materia di inquinamento acustico;

b) la formulazione di osservazioni nonché l'espressione di apposito parere sui progetti di classificazione acustica dei territori comunali;

c) la vigilanza sull'attuazione, da parte dei comuni, della classificazione del territorio comunale in zone acustiche;

d) la valutazione dei piani comunali di risanamento acustico con la formulazione di proposte

operative alla Regione al fine della predisposizione e definizione da parte di quest'ultima del piano regionale triennale di intervento;

e) il controllo e la verifica sull'attuazione dei piani di risanamento acustico dei comuni ricadenti nell'ambito provinciale, sulla base dei criteri e degli indirizzi contenuti nel piano regionale di intervento;

f) il coordinamento delle iniziative assunte da due o più comuni volte al contenimento delle emissioni sonore, nei casi di inquinamento acustico riguardante porzioni di territorio appartenenti a più comuni;

g) l'emanazione di specifiche ordinanze, a carattere temporaneo, per il contenimento e/o l'abbattimento delle emissioni sonore, estese a tutto il territorio provinciale o parte di esso comprendente più comuni, in caso di urgenti ed eccezionali necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

h) i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni ovvero di conflitto fra gli stessi.

2. Spettano ai comuni le funzioni ed i compiti amministrativi indicati dall'articolo 6 della Legge n. 447 del 1995; in particolare è di competenza dei comuni:

a) l'adozione, nel rispetto del piano regionale triennale, dei piani di risanamento acustico;

b) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie;

c) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;

d) la concessione delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.

3. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 della Legge n. 447 del 1995 i comuni, il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico, ambientale e turistico, possono individuare, nel rispetto dei criteri e delle disposizioni regionali, livelli di inquinamento acustico inferiori a quelli stabiliti dalla legge statale.

Sezione VII

Gestione dei rifiuti

Art. 58

Gestione dei rifiuti. Funzioni della Regione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 85 del decreto legislativo n. 112 del 1998, spettano alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi in materia di gestione dei rifiuti; in particolare, spettano alla Regione i seguenti compiti e funzioni:

a) redazione, sentiti i comuni e le province, dei piani regionali di gestione e di smaltimento dei rifiuti;

b) programmazione della spesa sulla base della pianificazione regionale;

c) predisposizione di norme regolamentari nell'ambito previsto dalle normative statali;

d) individuazione di azioni di promozione e di incentivazione delle attività di riutilizzo e recupero dei rifiuti;

e) predisposizione dell'anagrafe dei siti inquinati da bonificare e approvazione dei progetti di bonifica dei siti se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni, con le procedure di cui all'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni;

f) erogazione dei finanziamenti per la realizzazione delle opere di bonifica e degli impianti di smaltimento e recupero.

2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, spettano altresì alla Regione:

a) la definizione annuale dell'entità del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti e la riscossione del relativo tributo;

b) la costituzione del fondo per gli interventi ambientali.

Art. 59

Gestione dei rifiuti.

Conferimenti agli enti locali

1. Sono attribuiti alle province le funzioni e i compiti amministrativi indicati nell'articolo 197 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le funzioni in materia di accertamento, contenzioso amministrativo e tributario in attuazione dei commi dal 24 al 41 dell'articolo 3 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

2. La provincia concorre alla predisposizione dei piani regionali di gestione e smaltimento dei rifiuti.

3. Quando gli ambiti territoriali ottimali coincidono con il territorio provinciale, la provincia assicura la gestione unitaria dei rifiuti urbani e, sentiti i comuni interessati, predispone i relativi piani di gestione.

4. Spettano inoltre alle province i seguenti compiti e funzioni:

a) approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti pericolosi e non;

b) autorizzazione all'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti pericolosi e non;

c) individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, sulla base dei criteri definiti dalla Regione;

d) autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di ricerca e sperimentazione;

e) redazione degli elenchi dei siti inquinati che si estendono sul territorio di più comuni;

f) individuazione di azioni di promozione e di incentivazione delle attività di riutilizzo e recupero dei rifiuti, nell'ambito di propria competenza.

5. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono altresì attribuiti alle province i seguenti compiti e funzioni:

a) rilascio delle autorizzazioni per il trasporto, il recupero e lo smaltimento degli oli esausti;

b) rilascio delle autorizzazioni per lo smaltimento dei fanghi in agricoltura;

c) attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti.

6. Sono attribuiti ai comuni le funzioni e i compiti amministrativi indicati nell'articolo 198 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'approvazione dei progetti di bonifica ricadenti nel territorio di competenza, sentita la conferenza dei servizi convocata ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.

7. Spetta, altresì, ai comuni l'individuazione di azioni di promozione e di incentivazione delle attività di riutilizzo e recupero dei rifiuti, nell'ambito di propria competenza.

Capo III

Risorse idriche e difesa del suolo

Art. 60

Risorse idriche e difesa del suolo.

Funzioni della Regione

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, spettano alla Regione i seguenti compiti e funzioni:

a) pianificazione, programmazione, indirizzo e controllo nelle materie di cui al presente capo;

b) predisposizione del Piano regionale di tutela e di risanamento della qualità dell'acqua;

c) predisposizione del bilancio idrico e delle misure per la pianificazione e l'utilizzo delle risorse idriche;

d) progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di opere idrauliche classificate o classificabili di seconda categoria;

e) predisposizione, approvazione ed aggiornamenti del piano di bacino o dei piani stralcio di bacino, nelle more dell'approvazione della legge di riordino della materia;

f) rilascio di concessioni di derivazione di acque superficiali e di acque sotterranee, queste ultime per portate superiori o uguali a 10 litri al secondo;

g) determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico e introito dei relativi proventi;

h) prevenzione, repressione e sorveglianza in materia di polizia forestale;

i) istruttorie tecnico-amministrative dei procedimenti vincolistici e tutela tecnico-economica sui beni silvo-pastorali degli enti pubblici, secondo le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) e relativo regolamento.

Art. 61

Risorse idriche e difesa del suolo.

Conferimenti agli enti locali

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono attribuiti alle province i seguenti compiti e funzioni:

a) rilascio di licenze di attingimento per le acque superficiali;

b) rilascio di autorizzazioni alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee per portate inferiori a 10 litri al secondo e per usi domestici;

c) progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione, in conformità al piano di bacino, o ai piani stralcio, e/o agli altri atti della pianificazione e programmazione regionale di:

1) opere idrauliche di terza e quarta categoria, ad esclusione di quelle di competenza dei consorzi di bonifica, anche in difetto di classificazione;

2) interventi di difesa del suolo e di prevenzione del rischio di frana e/o idrogeologico, ivi compresa la pulizia e la manutenzione dei corsi d'acqua naturali o inalveati ricadenti nel territorio provinciale, ad esclusione di quelli di cui al comma 3.

2. Sono, inoltre, attribuite alle province le funzioni precedentemente esercitate dalle CCIAA concernenti le determinazioni sul vincolo idrogeologico di cui al regio decreto n. 3267 del 1923, ai sensi del comma 17 dell'articolo 14 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002).

3. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 sono attribuiti ai comuni le funzioni e i compiti di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione in materia di:

a) interventi di difesa del suolo e di prevenzione del rischio di frana e/o idrogeologico, ivi compresa la pulizia dei corsi d'acqua naturali o inalveati comunque classificati o classificabili, ricadenti interamente nel territorio comunale ovvero in area urbana;

b) opere idrauliche classificate o classificabili di quinta categoria o di interesse esclusivamente comunale.

Capo IV

Opere pubbliche

Art. 62

Opere pubbliche. Funzioni della Regione

1. Spettano alla Regione le funzioni e i compiti di rilevanza regionale collegati alla cessazione del soppresso intervento nel Mezzogiorno, con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 23 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 spetta altresì alla Regione la programmazione, mediante gli atti di cui al comma 2 dell'articolo 3, delle opere pubbliche di interesse locale finanziate con fondi regionali.

Art. 63

Opere pubbliche. Conferimenti agli enti locali

1. Sono conferiti agli enti locali, secondo le rispettive competenze, le funzioni e i compiti riferiti ad interventi di rilevanza locale, collegati alla cessazione del soppresso intervento nel Mezzogiorno, con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 23 della Legge n. 449 del 1997.

Capo V

Viabilità

Art. 64

Viabilità. Funzioni della Regione

1. Sono attribuiti alla Regione le funzioni e i compiti relativi alla pianificazione, alla programmazione e al coordinamento delle opere di viabilità ex ANAS non rientranti nella rete stradale nazionale.

2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, spettano alla Regione i seguenti compiti e funzioni:

a) pianificazione, programmazione e coordinamento della rete stradale regionale, ossia della viabilità non compresa nella rete stradale nazionale;

b) classificazione e declassificazione delle strade di interesse provinciale e pareri relativi alla classificazione ed alla declassificazione delle strade statali;

c) definizione dei criteri, delle direttive e delle prescrizioni per progettazione, manutenzione, gestione e sicurezza della rete viaria regionale.

Art. 65

Viabilità. Conferimenti agli enti locali

1. Sono attribuiti alle province le funzioni e i compiti relativi alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle opere di viabilità ex ANAS non rientranti nella rete stradale nazionale. È altresì trasferita al demanio della provincia competente per territorio la suindicata viabilità ex ANAS.

2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 sono altresì attribuiti alle province le funzioni e i compiti in materia di:

a) progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione della rete stradale regionale con esclusione della viabilità di interesse comunale; la Regione promuove accordi di programma nel caso di strade interprovinciali o di rilevante importanza, al fine di assicurare omogeneità alle caratteristiche funzionali delle strade;

b) rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada sulla base della rispettiva competenza territoriale.

3. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono attribuiti ai comuni le funzioni e i compiti in materia di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione della rete stradale di rilievo comunale.

Capo VI

Trasporti

Art. 66

Competenze in materia di trasporto pubblico locale

1. In attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma del comma 4 dell'articolo 4 della Legge 15 marzo 1997, n. 59), le funzioni in materia di trasporto pubblico locale sono ripartite fra regione ed enti locali ai sensi della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 (Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale).

Art. 67

Trasporti. Funzioni della Regione

1. Spettano alla Regione i seguenti compiti e funzioni:

- a) rifornimento idrico delle isole;
- b) estimo navale;
- c) disciplina della navigazione interna;
- d) rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale;

e) programmazione degli interporti e delle intermodalità con esclusione del rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse nazionale;

f) programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione delle opere concernenti porti o specifiche aree portuali così come definiti dalla Legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) relativamente alle competenze esercitate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, e del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979;

g) pianificazione e programmazione degli aeroporti di interesse regionale.

2. Spettano inoltre alla Regione le funzioni in materia di deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture di trasporto, escluse le strade e le autostrade.

Art. 68

Trasporti. Conferimenti agli enti locali

1. Sono attribuiti alle province le funzioni amministrative di interesse provinciale in materia di trasporti e le funzioni ed i compiti di gestione dei servizi di trasporto con qualsiasi mezzo effettuati, quando istituiscono stabili collegamenti tra due o più comuni di una stessa provincia non in continuità urbana, di uno o più comuni con il relativo capoluogo di provincia e quando collegano il territorio di una provincia con aree periferiche di un'altra provincia limitrofa. Sono altresì attribuiti alle province le funzioni ed i compiti relativi all'attività di progettazione, realizzazione e gestione degli aeroporti di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 67.

2. Spettano alle province, ai sensi del comma 3 dell'articolo 105 del decreto legislativo n. 112 del 1998, le funzioni relative a:

- a) autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attività svolta dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;
- b) riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore;
- c) esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola;
- d) rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;
- e) controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcilla nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi;
- f) rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio;

g) esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi, di autotrasportatore di persone su strada e dell' idoneità allo svolgimento di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada;

h) tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori.

3. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, i comuni provvedono alla manutenzione e alla tenuta in esercizio degli impianti di segnalamento notturno dei porti, ove non affidati in concessione, inseriti nel territorio comunale, con esclusione di quelli sottoposti al controllo delle autorità portuali o di diretta competenza della Regione.

Capo VII Protezione civile

Art. 69

Protezione civile. Funzioni della Regione

1. Spettano alla Regione i seguenti compiti e funzioni:

a) indirizzo e coordinamento relativi alla predisposizione e all'aggiornamento dei programmi di previsione e di prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;

b) indirizzo e coordinamento relativi alla predisposizione dei piani provinciali e comunali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile);

c) programmazione, indirizzo e coordinamento degli interventi di organizzazione e di utilizzo del volontariato;

d) predisposizione e attuazione del piano per lo spegnimento degli incendi boschivi;

e) programmazione, coordinamento e attuazione degli interventi urgenti, di rilevanza regionale, in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi calamitosi che, per natura ed estensione, richiedano l'intervento di una pluralità di enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;

f) programmazione, coordinamento e attuazione degli interventi, di rilevanza regionale, tesi a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi.

2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, spettano altresì alla Regione i seguenti compiti e funzioni:

a) programmazione e coordinamento in materia di formazione e qualificazione professionale;

b) erogazione di attività formative ad elevata complessità tecnico-operativa individuate ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 74.

Art. 70

Protezione civile.

Conferimenti agli enti locali

1. Spettano alle province le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardano vaste zone sovracomunali o l'intero territorio provinciale in materia di prevenzione delle calamità.

2. Sono conferiti alle province i seguenti compiti e funzioni:

a) esecuzione degli interventi, di rilevanza provinciale, necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;

b) esecuzione degli interventi urgenti, di rilevanza provinciale, in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della Legge n. 225 del 1992;

c) attività organizzative e di utilizzo del volontariato e relative attività formative secondo le indicazioni della programmazione regionale.

3. Spettano alle province, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, i seguenti compiti e funzioni:

a) attuazione in ambito provinciale dell'attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabiliti dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;

b) predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;

c) vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della Legge n. 225 del 1992.

4. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, è altresì attribuita alle province l'erogazione di una quota delle attività formative secondo le indicazioni della programmazione regionale.

5. Sono conferiti ai comuni i seguenti compiti e funzioni:

a) esecuzione degli interventi, di rilevanza comunale, necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;

b) esecuzione degli interventi urgenti, di rilevanza comunale, in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della Legge n. 225 del 1992.

6. Spettano ai comuni, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, i seguenti compiti e funzioni:

a) attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabiliti dai programmi e piani regionali;

b) adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari per assicurare i primi soccorsi, in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

c) predisposizione e attuazione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme di gestione associata individuate ai sensi della legge regionale n. 12 del 2005;

d) attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;

e) vigilanza sull'attuazione dei servizi urgenti da parte delle strutture locali di protezione civile;

f) utilizzo del volontariato di protezione civile, a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

Titolo IV

Servizi alla persona e alla comunità

Capo I

Tutela della salute

Art. 71

Tutela della salute

1. Spettano alla Regione tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ad essa conferiti ai sensi del capo I del titolo IV del decreto legislativo n. 112 del 1998.

2. La Regione esercita le funzioni di cui al comma 1 avvalendosi dei competenti servizi delle aziende sanitarie locali.

3. All'individuazione delle funzioni e dei compiti che rimangono in capo alla Regione e di quelli da conferire agli enti locali si provvede con legge regionale di riordino dell'intera materia.

Capo II

Istruzione scolastica

Art. 72

Istruzione. Funzioni della Regione

1. Spettano alla Regione i seguenti compiti e funzioni:

a) programmazione dell'offerta formativa;

b) programmazione sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);

c) suddivisione del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa, anche sulla base delle proposte degli enti locali interessati;

d) determinazione del calendario scolastico;

e) iniziative e attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;

f) interventi di orientamento scolastico e universitario individuati dalla programmazione regionale, che, per peculiarità, rilevanza e destinatari, possono essere adeguatamente svolti solo a livello regionale;

g) monitoraggio dell'attività svolta dagli enti locali nel campo dell'istruzione e dell'istruzione e formazione professionale.

Art. 73

Istruzione. Conferimenti agli enti locali

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del decreto legislativo n. 112 del 1998, spettano alle province, in relazione agli istituti del secondo ciclo di istruzione, i seguenti compiti e funzioni, sulla base degli atti di programmazione regionale adottati ai sensi del comma 2 dell'articolo 3:

a) istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole, sentite le istituzioni scolastiche;

b) servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni diversamente abili o in situazioni di svantaggio;

c) piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;

d) costituzione, controllo e vigilanza degli organi collegiali scolastici a livello territoriale ed eventuale scioglimento degli stessi;

e) interventi a favore degli istituti professionali ai sensi delle lettere g), h) ed l) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31.

2. Spettano, inoltre, alle province le seguenti funzioni:

a) sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;

b) iniziative e attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite.

3. Spettano, inoltre, alle province sulla base degli atti di programmazione regionale adottati ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 e d'intesa con i comuni, singoli o associati:

a) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;

b) l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 3 della legge regionale n. 31 del 1984 a favore delle scuole materne non statali;

c) l'erogazione di contributi a favore delle Università della terza età in Sardegna di cui alla legge regionale 22 giugno 1992, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.

4. La risoluzione dei conflitti di competenza è conferita alle province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola materna e primaria, la cui risoluzione è conferita ai comuni.

5. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del decreto legislativo n. 112 del 1998, spettano ai comuni, in relazione agli istituti del primo ciclo dell'istruzione sulla base degli atti di programmazione regionale adottati ai sensi del comma 2 dell'articolo 3:

a) l'istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole, sentite le istituzioni scolastiche;

b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche, d'intesa con queste ultime;

c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap diversamente abili o in situazioni di svantaggio;

d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;

e) la costituzione degli organi collegiali scolastici a livello territoriale, nonché i controlli e la vigilanza sugli stessi, ivi compreso lo scioglimento.

6. Spettano inoltre ai comuni:

a) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;

b) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite.

7. I comuni, singoli o associati, e le province, ciascuno in relazione al ciclo dell'istruzione di competenza, esercitano, d'intesa con le istituzioni scolastiche e nel rispetto della programmazione regionale, le seguenti funzioni:

a) programmazione dell'offerta dell'educazione degli adulti;

b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale con relativo monitoraggio;

c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;

d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;

e) interventi perequativi;

f) interventi integrati di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica e di educazione alla salute.

8. Spetta ai comuni sedi di convitto nazionale il finanziamento dei posti gratuiti di studio per convittori e semiconvittori.

Capo IV

Formazione professionale

Art. 74

Formazione professionale.

Funzioni della Regione

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, spettano alla Regione:

a) attività di programmazione e indirizzo, delle politiche di orientamento e della formazione professionale;

b) elaborazione degli indirizzi, dei criteri e delle modalità che regolano lo svolgimento delle attività formative, compreso l'aggiornamento dei formatori;

c) individuazione dei criteri di ripartizione delle risorse agli enti locali;

d) interventi formativi e di orientamento individuati dalla programmazione regionale che, per peculiarità, rilevanza o destinatari, possono essere adeguatamente svolti solo a livello regionale;

e) accreditamento delle agenzie formative e di orientamento;

f) in accordo con le province, azioni per assicurare un efficace monitoraggio delle attività formative e della finalizzazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi previsti dalla legge.

Art. 75

Formazione professionale.

Conferimenti agli enti locali

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono attribuite alle province:

a) tutte le funzioni e i compiti amministrativi e gestionali relativi alla formazione professionale, escluse quelle attribuite alla Regione;

b) la partecipazione, con il concorso dei comuni, all'elaborazione della programmazione regionale in materia di formazione professionale;

c) l'individuazione, tramite i servizi per il lavoro, dei fabbisogni formativi nel territorio provinciale.

Capo V

Beni culturali

Art. 76

Beni culturali. Funzioni della Regione

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, spettano alla Regione le funzioni di programmazione pluriennale ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, la pre-

disposizione dei criteri attuativi, la verifica degli interventi e la ripartizione dei fondi in materia di:

- a) salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale;
- b) musei di ente locale e di interesse locale;
- c) biblioteche e archivi storici di ente locale e di interesse locale.

2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma 1 la Regione organizza, promuove e coordina lo sviluppo del sistema regionale dei beni culturali e degli istituti e luoghi della cultura.

Art. 77

Beni culturali. Conferimenti agli enti locali

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono attribuiti alle province i seguenti compiti e funzioni:

- a) programmazione ed erogazione dei contributi per la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio monumentale;
- b) programmazione ed erogazione dei contributi per i musei locali e di interesse locale;
- c) promozione della cooperazione tra enti locali ai fini della gestione associata dei beni culturali e degli istituti e dei luoghi della cultura nonché dei relativi servizi;
- d) d'intesa con i comuni singoli o associati, programmazione, pianificazione, monitoraggio e controllo dei servizi degli istituti e dei luoghi della cultura nel territorio provinciale;
- e) fruizione e valorizzazione dei beni culturali e degli istituti e luoghi della cultura che si trovano nella loro disponibilità o ad esse trasferiti.

2. Spettano ai comuni la valorizzazione e tutte le funzioni per la fruizione dei beni culturali e degli istituti e luoghi della cultura quali musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali ricadenti nel proprio territorio dei quali abbiano la disponibilità.

3. Le province e i comuni, singoli o associati, concorrono alla programmazione regionale e all'organizzazione e allo sviluppo del sistema regionale dei beni culturali e degli istituti e luoghi della cultura.

Capo VI

Spettacolo e attività culturali

Art. 78

Spettacolo e attività culturali.

Funzioni della Regione

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, spettano alla Regione il monitoraggio sul funzionamento del sistema dello spettacolo in Sardegna e, ai sensi degli articoli 56 e 60 della legge regionale 22 gennaio

1990, n. 1 (legge finanziaria 1990), l'attuazione degli interventi in favore di operatori professionali di spettacolo.

Art. 79

Spettacolo e attività culturali.

Conferimenti agli enti locali

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono attribuiti alle province, che li esercitano sulla base degli indirizzi regionali e d'intesa con i comuni singoli o associati, i seguenti compiti e funzioni:

- a) interventi per manifestazioni culturali e di spettacolo organizzate da operatori privati non professionali, ai sensi della legge regionale 21 giugno 1950, n. 17;
- b) interventi per lo sviluppo delle attività musicali popolari di cui alla legge regionale 18 novembre 1986, n. 64, e successive modifiche ed integrazioni;
- c) promozione e gestione delle attività culturali, di ricerca e studio, anche attraverso l'erogazione dei contributi previsti dal comma 3 dell'articolo 60 della legge regionale n. 1 del 1990;
- d) organizzazione di iniziative dirette a favorire l'integrazione delle attività culturali con quelle relative all'istruzione scolastica ed alla formazione professionale;
- e) interventi in favore dell'istituzione e del funzionamento delle scuole civiche di musica di cui alla legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28; a tal fine il programma regionale previsto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 28 del 1997, suddiviso per province, è sottoposto alla Conferenza Regione-enti locali secondo le procedure di concertazione previste dalla legge regionale n. 1 del 2005; in sede di prima applicazione il programma è inviato altresì al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente.

2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono attribuiti ai comuni le funzioni e i compiti in materia di programmazione degli interventi e gestione delle risorse finanziarie per manifestazioni culturali e di spettacolo organizzate direttamente dai comuni singoli o associati.

Capo VII

Sport

Art. 80

Sport. Funzioni della Regione

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, spettano alla Regione i seguenti compiti e funzioni:

a) programmazione generale e determinazione delle linee di indirizzo delle politiche sportive regionali ai sensi della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17;

b) monitoraggio dello stato delle attività sportive in Sardegna ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale n. 17 del 1999;

c) gestione dell'albo regionale delle società sportive ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 17 del 1999;

d) sostegno alle attività istituzionali delle federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva ai sensi degli articoli 23 e 30 della legge regionale n. 17 del 1999;

e) programmazione e gestione delle risorse finanziarie per la realizzazione di impianti sportivi d'interesse regionale ai sensi degli articoli 11, 12, 16 e 17 della legge regionale n. 17 del 1999;

f) sostegno finanziario per l'organizzazione di manifestazioni sportive di particolare rilievo in ambito nazionale e internazionale ai sensi del comma 4 dell'articolo 26 della legge regionale n. 17 del 1999;

g) sostegno degli atleti sardi di elevate doti tecnico-agonistiche ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale n. 17 del 1999;

h) contributi per la partecipazione a campionati nazionali previsti dagli articoli 27 e 31 della legge regionale n. 17 del 1999;

i) contributi destinati all'attività sportiva giovanile a carattere dilettantistico previsti dall'articolo 22 della legge regionale n. 17 del 1999;

l) attività di ricerca ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale n. 17 del 1999.

Art. 81

Sport. Conferimenti agli enti locali

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, è attribuita alle province la programmazione e l'attuazione, sulla base della programmazione generale e delle linee di indirizzo delle politiche sportive regionali adottate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, e di intesa con i comuni singoli o associati, di tutti gli interventi in materia di sport previsti dalla legge regionale n. 17 del 1999, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 80.

2. Le province predispongono ed inviano alla Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato dello sviluppo dello sport nel loro territorio, che espliciti gli interventi realizzati e valuti i risultati raggiunti.

Capo VIII

Cultura e lingua sarda

Art. 82

Cultura e lingua sarda.

Conferimenti agli enti locali

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono attribuiti alle province i seguenti compiti e funzioni, sulla base degli atti di programmazione regionale adottati, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3:

a) programmazione e gestione delle risorse finanziarie relative alle attività delle consulte locali per la cultura e la lingua dei sardi;

b) programmazione e gestione delle risorse finanziarie relative all'erogazione di contributi agli enti locali per il ripristino dei toponimi in lingua sarda e delle varietà linguistiche tutelate ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26;

c) programmazione e gestione delle risorse finanziarie relative agli interventi previsti dagli articoli 13, 17 e 20 della legge regionale n. 26 del 1997.

Titolo V

Disposizioni finali

Art. 83

Monitoraggio e valutazione di attuazione.

1. La Giunta regionale, sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge, e successivamente ogni anno, trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della medesima con particolare riferimento:

a) ai trasferimenti di risorse finanziarie in favore degli enti locali disposti dalla Regione, alle intese in corso ai sensi dell'articolo 10, alla valutazione dei costi sostenuti dagli enti locali per la gestione delle funzioni conferite in rapporto alle risorse finanziarie trasferite dalla Regione e dallo Stato per le medesime funzioni;

b) ai trasferimenti di personale, agli inquadramenti operati e agli oneri rimasti a carico della Regione, ai procedimenti in corso, alle intese raggiunte o in fase di discussione ai sensi dell'articolo 11;

c) alle funzioni effettivamente trasferite ed al loro concreto esercizio da parte degli enti locali e al conseguente riordino ed adeguamento delle strutture organizzative regionali;

d) alle funzioni conferite per le quali sono richieste forme di gestione associata e alle iniziative adottate per la loro costituzione; ai casi di esercizio in via sostitutiva da parte della provincia ed ai provvedimenti adottati ai sensi del comma 3 dell'articolo 6;

e) agli atti di programmazione, indirizzo e coordinamento per le materie conferite, adottati ai sensi del comma 2 dell'articolo 3;

f) ai casi di esercizio di poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 9;

g) alle eventuali iniziative legislative adottate o da adottare per adeguare la normativa regionale al processo di conferimento di nuove funzioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 ed al fine di assicurare un costante monitoraggio sull'attuazione della presente legge, di valutarne l'efficacia e la rispondenza alle esigenze del sistema delle autonomie locali è costituito un osservatorio sul conferimento di nuove funzioni agli enti locali, composto dagli Assessori regionali competenti in materia di enti locali, di personale ed organizzazione della Regione, di bilancio e programmazione; esso si avvale del supporto delle strutture degli stessi Assessorati.

3. L'osservatorio assicura altresì il raccordo delle iniziative per l'attuazione della presente legge da parte di tutti gli Assessorati e strutture regionali competenti nonché con la Conferenza permanente Regione - enti locali.

Art. 84

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in euro 94.790.000 per l'anno 2006, in euro 82.635.000 per l'anno 2007 e in euro 82.735.000 per l'anno 2008 e successivi, si fa fronte con le risorse già destinate agli interventi in capo alla Regione e trasferiti a' termini della presente legge agli enti locali.

2. Alle spese a copertura degli oneri relativi al personale trasferito si fa fronte con le risorse iscritte in conto delle UPB S02.066, S02.086 e S02.087; alle conseguenti variazioni di bilancio si provvede con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio, previa individuazione delle risorse da trasferire da parte dell'Assessorato regionale competente in materia di personale.

3. Nel bilancio della Regione per l'anno 2006 e per gli anni 2006-2008 sono introdotte le seguenti variazioni:

in aumento

04 - Enti Locali

UPB S04.019

Trasferimenti agli enti locali - Parte corrente

2006 euro 60.717.000

2007 euro 61.865.000

2008 euro 62.065.000

UPB S04.020

Trasferimenti agli enti locali - Investimenti

2006 euro 34.073.000

2007 euro 20.770.000

2008 euro 20.670.000

in diminuzione

03 - Programmazione

UPB S03.006

Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente

2006 euro —

2007 euro 13.000.000

2008 euro 15.330.000

mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 12 della tabella A allegata alla legge finanziaria

04 - Enti Locali

UPB S04.112

Contributi ai comuni per strumenti urbanistici

2006 euro 2.000.000

2007 euro —

2008 euro —

05 - Ambiente

UPB S05.019

Rilevamento, risanamento e controllo dell'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico

2006 euro 2.324.000

2007 euro 2.324.000

2008 euro 2.324.000

UPB S05.020

Finanziamenti di parte corrente per la gestione dei rifiuti

2006 euro 806.000

2007 euro 806.000

2008 euro 806.000

UPB. S05.021

Investimenti nell'ambito della gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati

2006 euro 250.000

2007 euro 250.000

2008 euro 250.000

UPB S05.027

Spese per la tutela delle acque - Parte corrente

2006 euro 100.000

2007 euro 100.000

2008 euro 100.000

UPB S05.074

Spese correnti in materia di VIA e sistema informativo ambientale

2006 euro 86.000

2007 euro 86.000

2008 euro 86.000

07 - Turismo

UPB S07.018			Investimenti per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali		
Enti turistici - Spese di funzionamento					
2006	euro	8.000.000	2006	euro	7.370.000
2007	euro	1.200.000	2007	euro	7.270.000
2008	euro	1.000.000	2008	euro	7.170.000
UPB S07.020			UPB S11.034		
Promozione e propaganda turistica			Beni librari		
2006	euro	2.000.000	2006	euro	8.150.000
2007	euro	2.000.000	2007	euro	8.150.000
2008	euro	2.000.000	2008	euro	8.150.000
UPB S07.021			UPB S11.048		
Partite che si compensano nell'entrata			Manifestazioni ed iniziative di promozione nel settore dello sport		
2006	euro	3.000	2006	euro	7.316.000
2007	euro	3.000	2007	euro	6.766.000
2008	euro	3.000	2008	euro	6.716.000
UPB S07.036			UPB S11.049		
Spese di funzionamento delle Commissioni dell'artigianato e dell'ISOLA			Interventi in conto capitale per impianti sportivi		
2006	euro	1.000.000	2006	euro	500.000
2007	euro	1.000.000	2007	euro	500.000
2008	euro	1.000.000	2008	euro	500.000
UPB S07.045			UPB S11.050		
Promozione, riqualificazione e associazionismo			Formazione e tutela sanitaria nel settore dello sport		
2006	euro	80.000	2006	euro	405.000
2007	euro	80.000	2007	euro	300.000
2008	euro	80.000	2008	euro	170.000
08 - Lavori Pubblici			UPB S11.052		
UPB S08.033			Interventi per attività e manifestazioni culturali e di spettacolo		
Finanziamenti agli enti locali per la realizzazione di opere di loro interesse			2006	euro	3.400.000
2006	euro	12.600.000	2007	euro	2.800.000
2007	euro	6.000.000	2008	euro	2.100.000
2008	euro	6.000.000	UPB S11.060		
UPB S08.053			Interventi a favore della scuola dell'infanzia - Spese correnti		
Altre infrastrutture di trasporto			2006	euro	21.000.000
2006	euro	13.603.000	2007	euro	20.800.000
2007	euro	7.000.000	2008	euro	20.800.000
2008	euro	7.000.000	UPB S11.062		
UPB S08.079			Istruzione dell'obbligo e superiore		
Edilizia abitativa. Parte corrente			2006	euro	222.000
2006	euro	125.000	2007	euro	0
2007	euro	0	2008	euro	0
2008	euro	0	UPB S11.072		
11 - Pubblica Istruzione			Formazione integrata		
UPB S11.015			2006	euro	400.000
Interventi per la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura sarda			2007	euro	200.000
2006	euro	2.950.000	2008	euro	150.000
2007	euro	2.000.000	4. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede all'emissione del decreto di cui all'ul-		
2008	euro	1.000.000			
UPB S11.027					

timo comma dell'articolo 38 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 (Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione), e successive modifiche ed integrazioni, successivamente agli adempimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 10. Gli Assessorati regionali competenti continuano sino a tale data ad assumere gli impegni e ad effettuare i pagamenti sulle poste stanziare dalla legge regionale 24 febbraio 2006, n. 2 (Bilancio di previsione per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008), e a gestire, sino ad esaurimento, le somme sussistenti in con-

to residui e quelle impegnate in conto competenza alla stessa data.

5. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge gravano sulle UPB di cui al comma 3 per l'anno 2006 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 12 giugno 2006

Soru

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 26 dell'8 agosto 2006

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2006, n. 10

Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5.

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga
la seguente legge:

Capo I

**Principi e funzionamento
del servizio sanitario regionale**

Art. 1

Principi del servizio sanitario regionale

1. Il Servizio sanitario regionale della Sardegna (SSR), assicura, nell'ambito del servizio sanitario nazionale, la tutela della salute come diritto fondamentale della persona e interesse della collettività, ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione e delle disposizioni statali e regionali che ne sono svolgimento.

2. I principi di sistema del SSR sono:

a) la centralità della persona, titolare del diritto alla salute;

b) l'universalità e l'equità nell'accesso alle prestazioni e ai servizi sanitari;

c) la globalità della copertura assistenziale.

3. La Regione assicura i livelli essenziali e uniformi di assistenza, garantiti sull'intero territorio regionale e finanziati con risorse pubbliche ai sensi dell'articolo 26, attraverso:

a) le Aziende sanitarie locali (ASL);

b) le Aziende ospedaliero-universitarie di Cagliari e di Sassari, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale e università, a norma dell'articolo 6 della Legge 30 novembre 1998, n. 419);

c) l'Azienda ospedaliera di rilievo nazionale "G. Brotzu";

d) gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ove aventi sede nel territorio regionale;

e) altri soggetti pubblici e privati accreditati con i quali la Regione e le ASL abbiano stipulato accordi contrattuali.

4. La Regione promuove la qualità e l'appropriatezza dei servizi e delle prestazioni resi dalle aziende e dagli altri soggetti di cui al comma 3, vigilando in particolare affinché essi siano improntati ai principi della personalizzazione e dell'umanizzazione

del trattamento e affinché ogni persona che entra in contatto con il SSR sia accolta secondo i suoi bisogni e le sue esigenze assistenziali. Sono posti a carico del SSR le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del SSR le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che:

a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del servizio sanitario nazionale e regionale;

b) non soddisfano i principi dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;

c) non adempiono, in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, al principio dell'economicità nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse stesse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza.

5. Il SSR valorizza le responsabilità individuali e collettive nella promozione di stili di vita idonei alla tutela della salute e favorisce la partecipazione degli utenti, singoli o associati, alla valutazione dei servizi sanitari, secondo quanto previsto negli atti aziendali di cui all'articolo 9.

6. Il SSR valorizza le risorse umane e le competenze professionali degli operatori anche attraverso la formazione continua, sostiene la loro partecipazione alle attività di ricerca, promuove il loro coinvolgimento nei processi decisionali, anche attraverso le loro organizzazioni di rappresentanza.

7. La Regione promuove l'efficienza del SSR sviluppando in particolare iniziative, anche sperimentali e con modalità innovative, per la qualificazione dell'assistenza, per la razionalizzazione della spesa sanitaria e per la semplificazione dei processi amministrativi.

8. La Regione si raccorda, secondo il principio di leale collaborazione, con le altre regioni e con lo Stato sia mediante rapporti di autocoordinamento e di coordinamento bilaterale o multilaterale, sia in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, oltre che di Conferenza unificata di cui al capo terzo del decreto legislativo 28 agosto 1997,

n. 281 (Definizione e ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali); promuove la puntuale attuazione degli obblighi comunitari e il raccordo con gli indirizzi e le decisioni di protezione della salute deliberati a livello di Unione europea.

9. Le aziende sanitarie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 partecipano all'elaborazione del Piano regionale dei servizi sanitari e degli altri strumenti di programmazione da esso previsti.

10. Gli enti locali partecipano alla programmazione regionale e aziendale delle attività e alla verifica dei risultati di salute delle ASL, nonché alla programmazione delle attività ed alla verifica dei risultati di salute dell'azienda ospedaliera e delle aziende ospedaliero-universitarie, secondo specifiche modalità stabilite dalla Regione.

11. Le Università di Cagliari e di Sassari collaborano con il SSR, in particolare in vista della formazione del relativo personale, dello sviluppo della ricerca biomedica e sanitaria, con speciale attenzione al quadro epidemiologico proprio della Sardegna; i rapporti con la Regione sono regolati, oltre che dai principi fondamentali contenuti nella legislazione statale e dalle disposizioni della presente legge, da specifici protocolli di intesa.

12. L'assistenza sanitaria e quella sociale sono integrate sulla base dei principi stabiliti dall'articolo 3 septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche e integrazioni, dalla legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona), dal Piano regionale dei servizi sociali e dal Piano regionale dei servizi sanitari.

Art. 2

Aziende sanitarie locali

1. Le Aziende sanitarie locali (ASL) della Sardegna, aventi personalità giuridica di diritto pubblico, dotate di autonomia organizzativa, amministrativa, tecnica, patrimoniale, contabile e di gestione, sono le seguenti:

a) Azienda sanitaria locale n. 1 di Sassari coincidente con l'ambito territoriale della Provincia di Sassari;

b) Azienda sanitaria locale n. 2 di Olbia coincidente con l'ambito territoriale della Provincia di Olbia-Tempio;

c) Azienda sanitaria locale n. 3 di Nuoro coincidente con l'ambito territoriale della Provincia di Nuoro;

d) Azienda sanitaria locale n. 4 di Lanusei coincidente con l'ambito territoriale della Provincia dell'Ogliastra;

e) Azienda sanitaria locale n. 5 di Oristano coincidente con l'ambito territoriale della Provincia di Oristano;

f) Azienda sanitaria locale n. 6 di Sanluri coincidente con l'ambito territoriale della Provincia del Medio Campidano;

g) Azienda sanitaria locale n. 7 di Carbonia coincidente con l'ambito territoriale della Provincia di Carbonia-Iglesias;

h) Azienda sanitaria locale n. 8 di Cagliari coincidente con l'ambito territoriale della Provincia di Cagliari.

Art. 3

Erogazione delle prestazioni sanitarie

1. L'esercizio di attività sanitarie da parte di strutture pubbliche o private è disciplinato dai principi tratti dagli articoli 8, 8 bis, 8 ter, 8 quater e 8 quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, dalle disposizioni della presente legge e dalle disposizioni adottate dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2.

2. La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie sono subordinati alle relative autorizzazioni, ai sensi degli articoli 5 e 6. L'esercizio di attività sanitarie per conto del SSR è subordinato all'accreditamento istituzionale ai sensi dell'articolo 7. La remunerazione delle attività svolte dalle strutture e dai soggetti accreditati è subordinata alla definizione degli accordi e alla stipulazione dei rapporti contrattuali ai sensi dell'articolo 8.

3. Il rapporto di lavoro del personale medico convenzionato con il SSR è disciplinato dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni. Le attività dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, delle farmacie pubbliche e private, nonché dei professionisti di cui al comma 2 bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, sono raccordate con le attività e le funzioni delle ASL, di regola a livello distrettuale.

4. Le disposizioni della presente legge relative alle strutture, alle prestazioni e ai servizi sanitari si

applicano anche alle strutture, alle prestazioni e ai servizi sociosanitari.

Art. 4

Tutela del diritto del cittadino
alla salute e al benessere

1. È compito della Regione:

a) impartire direttive alle aziende sanitarie per l'attuazione di interventi di comunicazione, educazione e promozione della salute in collaborazione con il sistema scolastico, gli ordini professionali, l'università e con le organizzazioni di volontariato, di promozione sociale e della cooperazione sociale, nonché per la partecipazione alla verifica della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate e alla verifica dei risultati;

b) emanare linee guida per la omogenea definizione delle Carte dei servizi e sovrintendere al processo di attuazione delle stesse;

c) impartire direttive alle aziende sanitarie per l'attuazione del consenso informato e per assicurare ai cittadini l'esercizio della libera scelta nell'accesso alle strutture sanitarie ed al luogo di cura;

d) emanare linee guida per la realizzazione uniforme degli uffici di relazioni con il pubblico, di uffici di pubblica tutela e di punti di accesso unitario ai servizi sanitari, nei presidi ospedalieri e a livello distrettuale;

e) impartire direttive alle aziende sanitarie per l'attuazione, anche sperimentale, di interventi, stili e pratiche operative, formazione delle professionalità, finalizzati alla umanizzazione delle cure ed alla costruzione del benessere del cittadino malato attraverso le varie componenti del sistema sanitario: le professionalità tecnico-scientifiche, l'interazione tra le diverse professionalità, l'organizzazione del lavoro, le strutture e il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale.

2. Nelle aziende sanitarie sono istituiti:

a) un Ufficio di pubblica tutela (UPT) retto da persona qualificata, non dipendente del servizio sanitario regionale; la funzione di responsabile dell'ufficio di pubblica tutela ha natura di servizio onorario;

b) un ufficio di relazioni con il pubblico, affidato a personale dipendente;

c) punti di accesso unitario dei servizi sanitari (PASS) in ogni presidio ospedaliero e in ogni distretto, composti da responsabili del percorso clinico, in diretta relazione con i medici di medicina generale.

Art. 5

Autorizzazione alla realizzazione
di strutture sanitarie

1. La Giunta regionale stabilisce l'ambito di applicazione, le modalità e i termini per la richiesta e l'eventuale rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture sanitarie e al trasferimento, ristrutturazione, ampliamento e completamento di strutture sanitarie già esistenti, sulla base degli indicatori di fabbisogno determinati dal Piano regionale dei servizi sanitari di cui all'articolo 12 o dagli atti che ne costituiscono attuazione. Per l'espletamento dell'attività istruttoria relativa alla verifica di compatibilità di nuove strutture sanitarie, prevista dall'articolo 8 ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, la Regione si avvale del Nucleo tecnico per le autorizzazioni e gli accreditamenti di cui al comma 3 dell'articolo 6.

2. Per i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 8 ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, non è applicabile l'obbligo di autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie di cui al comma 1.

Art. 6

Autorizzazione all'esercizio
di attività sanitarie

1. La Giunta regionale stabilisce e aggiorna, con propria deliberazione, i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, nonché, sentiti gli ordini professionali e le associazioni professionali maggiormente rappresentative, degli studi professionali singoli e associati, mono o polispecialistici di cui al comma 2 dell'articolo 8 ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, sulla base dei principi e dei criteri direttivi contenuti nel comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, definendo altresì la periodicità dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi, nonché le modalità e i termini per la richiesta dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie.

2. Le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione di cui al comma 1 spettano:

a) ai comuni, con facoltà di avvalersi delle ASL, per quanto concerne le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale e gli studi professionali singoli e associati, mono o polispecialistici di cui al comma 2 dell'arti-

colo 8 ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni;

b) alla Regione, per quanto concerne le strutture a più elevata complessità.

3. In relazione alle strutture a più elevata complessità presso il competente Assessorato regionale è costituito un apposito Nucleo tecnico per le autorizzazioni e gli accreditamenti, composto da personale regionale, da personale delle aziende sanitarie e, qualora necessario, da professionisti esterni al sistema sanitario nazionale con qualificazione sanitaria e/o tecnica adeguata. Il nucleo di valutazione costituito a norma della lettera c) del comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1998, n. 30 (Norme in materia di esercizio delle funzioni di igiene e sanità pubblica) è soppresso a far data dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

Accreditamento istituzionale

1. Le strutture sanitarie pubbliche e private, autorizzate ai sensi dell'articolo 6, nonché i professionisti che intendono erogare prestazioni per conto del SSR, devono ottenere dalla Regione l'accREDITAMENTO istituzionale. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, sentita la competente Commissione consiliare, individua i criteri per la verifica della funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale e stabilisce i requisiti di qualità strutturali, tecnologici e organizzativi, ulteriori rispetto a quelli minimi, necessari per ottenere l'accREDITAMENTO. In particolare, le strutture che chiedono l'accREDITAMENTO devono assicurare forme di partecipazione dei cittadini e degli utilizzatori dei servizi alla definizione dell'accessibilità dei medesimi e alla verifica dell'attività svolta, un'adeguata dotazione quantitativa e la qualificazione professionale del personale effettivamente impiegato, la partecipazione della struttura stessa a programmi di accREDITAMENTO professionale tra pari, la partecipazione degli operatori a programmi di valutazione sistematica dell'appropriatezza e della qualità delle prestazioni erogate, il rispetto delle condizioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa per il personale comunque impiegato.

2. Con la medesima procedura la Giunta regionale aggiorna periodicamente i requisiti di cui al comma 1 e definisce la periodicità dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi, prevedendo altresì modalità e termini per la richiesta dell'accREDITA-

mento istituzionale, nonché casi e modi di riesame della medesima.

3. Sui requisiti per l'accREDITAMENTO degli studi professionali la Giunta regionale acquisisce il parere degli ordini e dei collegi professionali interessati.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui al comma 1, la Regione avvia la revisione degli accREDITAMENTI provvisori concessi ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 26/21 del 4 giugno 1998 e del relativo decreto dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale del 29 giugno 1998, recante requisiti e procedure per l'accREDITAMENTO delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture private), pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale 20 febbraio 1997, n. 42. Per la revisione degli accREDITAMENTI provvisori, nonché per l'istruttoria delle nuove richieste di accREDITAMENTO, la Regione si avvale del Nucleo tecnico di cui al comma 3 dell'articolo 6.

5. La revisione di cui al comma 4 deve essere completata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge; sino al completamento di tale revisione non possono essere rilasciate autorizzazioni alla realizzazione di nuove strutture sanitarie di media e grande complessità ai sensi dell'articolo 5, salvo quelle espressamente previste dal Piano regionale dei servizi sanitari di cui all'articolo 12 o da atti che ne costituiscono attuazione. In sede di concessione o di rinnovo dell'accREDITAMENTO, nonché di autorizzazione alla prosecuzione dell'accREDITAMENTO provvisorio sino alla definizione del procedimento di revisione del medesimo, si tiene comunque conto, per ciascuna struttura interessata, degli indici previsti dal Piano regionale dei servizi sanitari di cui all'articolo 12, in particolare del tasso di occupazione effettiva dei posti letto, al netto dei ricoveri ad elevato rischio di inappropriately.

Art. 8

Accordi e contratti

1. Le ASL definiscono gli accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accREDITATI, tenuto conto dei piani annuali preventivi e nell'ambito dei livelli di spesa stabiliti dalla programmazione regionale, assicurando trasparenza, informazione e

correttezza dei procedimenti decisionali. La Giunta regionale definisce appositi indirizzi per la formulazione dei programmi di attività delle strutture interessate alla stipula di accordi e contratti e predispone uno schema-tipo degli stessi.

2. Sino al termine del procedimento di revisione degli accreditamenti provvisori di cui al comma 4 dell'articolo 7, le ASL possono definire gli accordi e stipulare i contratti con le strutture provvisoriamente accreditate sulla base di indirizzi definiti a livello regionale.

Capo II Programmazione e organizzazione delle ASL

Art. 9 Norme generali di organizzazione delle ASL

1. Le ASL assicurano, attraverso servizi direttamente gestiti, l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera, salvo quanto previsto dalla presente legge in ordine all'azienda ospedaliera e alle altre strutture di cui al comma 3 dell'articolo 1. Le ASL hanno personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione e il loro funzionamento sono disciplinati dall'atto aziendale, di cui al comma 1 bis dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni. L'atto aziendale individua in particolare le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale soggette a rendicontazione analitica, le competenze dei relativi responsabili e disciplina l'organizzazione delle ASL secondo il modello dipartimentale, nonché i compiti e le responsabilità dei direttori di dipartimento e di distretto socio-sanitario.

2. Sono organi delle ASL il direttore generale e il collegio sindacale. Il direttore generale è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore sanitario e dal direttore amministrativo.

3. L'atto aziendale di cui al comma 1 è adottato o modificato dal direttore generale, sentita la Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria, di cui all'articolo 15, entro sessanta giorni dall'emanazione dei relativi indirizzi, predisposti dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente. Il direttore generale trasmette l'atto aziendale alla Giunta regionale per la verifica di conformità ai suddetti indirizzi; decorsi trenta giorni dal ricevimento dell'atto, la verifica si intende positiva; ove la Giunta regionale si pronunci nel senso della non conformità, il direttore generale sot-

topone alla Giunta regionale un nuovo testo entro i successivi trenta giorni; se la verifica è ancora negativa, la Giunta regionale può revocare il direttore generale oppure nominare un commissario ad acta.

4. Gli indirizzi di cui al comma 3 forniscono in particolare elementi per:

a) la valorizzazione del coinvolgimento responsabile dei cittadini, degli operatori e degli utenti nelle questioni concernenti la salute in quanto diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività;

b) la valorizzazione delle ASL quali elementi costitutivi e strumenti operativi del servizio sanitario regionale all'interno del quale cooperano per la realizzazione degli obiettivi di salute;

c) la definizione di un assetto organizzativo delle ASL che tenga conto del necessario stretto collegamento tra assistenza ospedaliera e assistenza territoriale, nonché della indispensabile integrazione tra assistenza sociale e assistenza sanitaria, prevedendo in particolare l'articolazione in distretti e la compresenza in esse di uno o più presidi ospedalieri;

d) la specificazione delle funzioni della direzione aziendale, affiancata dai direttori di distretto socio-sanitario, in ordine alla negoziazione e alla stipulazione degli accordi e dei contratti con i produttori di prestazioni e servizi sanitari, alla garanzia della compatibilità tra il programma sanitario annuale di cui al comma 4 dell'articolo 13 e la disponibilità delle risorse finanziarie, al controllo e alla verifica dei risultati nei confronti di ciascun soggetto erogatore di prestazioni e servizi, allo sviluppo del sistema di programmazione e controllo di cui al comma 3 dell'articolo 13 e all'articolo 28;

e) la specificazione delle principali funzioni del direttore sanitario, del direttore amministrativo, del direttore dei servizi sociosanitari, del dirigente medico e del dirigente amministrativo di presidio ospedaliero ovvero del direttore di presidio ospedaliero scelto tra i due, del direttore di dipartimento, del direttore di distretto socio-sanitario, del coordinatore dei servizi delle professioni sanitarie e sociali di cui alla Legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica), del collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni, del consiglio delle professioni sanitarie;

f) la scelta del dipartimento come modello ordinario di gestione operativa, a livello aziendale o in-

teraziendale, di tutte le attività delle aziende, dotato di autonomia tecnico-professionale, nonché di autonomia gestionale nei limiti degli obiettivi e delle risorse attribuiti; la definizione degli organi del dipartimento: un direttore, nominato dal direttore generale sulla base di una rosa di candidati selezionata dal comitato di dipartimento, per la durata di tre anni rinnovabili una sola volta, che ha la gestione complessiva del budget, è responsabile del raggiungimento degli obiettivi assegnati, assicura il coordinamento organizzativo e gestionale, è garante della continuità assistenziale e della qualità dell'assistenza e ne assicura la verifica e il miglioramento continuo, promuove l'aggiornamento continuo tecnico scientifico del personale, rimane titolare della struttura complessa cui è preposto e può mantenere le funzioni assistenziali; il comitato di dipartimento, composto dai responsabili delle strutture che vi afferiscono e da una quota di componenti elettivi, individuati tra le professionalità presenti all'interno del dipartimento, il quale concorre alla definizione del programma d'attività ed alla verifica degli obiettivi;

g) l'individuazione dei servizi e delle strutture che devono essere aggregati in dipartimenti, nonché i motivi che giustificano la costituzione dei dipartimenti stessi, tenuto conto, a tal fine, delle dimensioni demografiche, territoriali ed economiche dell'azienda e in funzione degli obiettivi e delle strategie aziendali;

h) le condizioni che giustificano l'accorpamento, in capo ad un'unica figura, di più funzioni o l'individuazione di ulteriori responsabilità limitatamente ai servizi di nuova istituzione;

i) la valorizzazione della funzione di governo delle attività cliniche o governo clinico, comprensiva della collaborazione multiprofessionale e della responsabilizzazione e partecipazione degli operatori, in particolare in relazione ai principi di efficacia, appropriatezza ed efficienza;

l) le modalità di raccordo con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS) e con l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna;

m) la determinazione delle risorse professionali necessarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa nazionale e regionale e dalla programmazione regionale.

Art. 10

Direttore generale, direttore sanitario
e direttore amministrativo

1. Il direttore generale è responsabile della gestione complessiva dell'azienda sanitaria, ne ha la rappresentanza legale e nomina i responsabili delle strutture operative secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale. La nomina, la conferma e la revoca, nonché lo stato giuridico e il trattamento economico del direttore generale sono disciplinati dagli articoli 3 e 3 bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 nel testo vigente al 31 dicembre 2005, avendo precipuo riguardo ai criteri di valutazione e all'assegnazione degli obiettivi di cui al comma 1 dell'articolo 16.

2. Il direttore generale attribuisce gli incarichi di cui al comma 2 dell'articolo 15 ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, curando la trasparenza del procedimento e attenendosi ai criteri di professionalità, attitudine gestionale e rispondenza alla programmazione aziendale e agli obiettivi assegnati dalla Regione. Il mantenimento degli incarichi conferiti è correlato al raggiungimento degli obiettivi secondo le modalità previste dal comma 5 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Ove ricorrano gravi motivi la Giunta regionale può disporre la sospensione cautelare del direttore generale dall'incarico, per un periodo di tempo determinato e di norma non superiore a sessanta giorni; in tal caso può nominare un commissario straordinario, scelto tra il personale con qualifica dirigenziale dell'Amministrazione regionale o delle aziende sanitarie, al quale spetta un'indennità non superiore a quella percepita dal direttore generale.

4. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la Giunta regionale verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 16 e, sentito il parere della Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria di cui all'articolo 15 ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza permanente Regione-enti locali, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine. La disposizione si applica in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del direttore generale, salvo quanto disposto dal comma 5.

5. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, la Giunta regionale risolve il contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e provvede alla sua

sostituzione, previo parere della Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria. Si prescinde dal parere nei casi di particolare gravità e urgenza. La Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria ovvero, per le aziende ospedaliere, la Conferenza permanente Regione-enti locali, nel caso di manifesta inattuazione del programma sanitario annuale e del programma sanitario triennale di cui al comma 3 dell'articolo 13, possono chiedere alla Giunta regionale di revocare il direttore generale o di non disporre la conferma, ove il contratto sia già scaduto.

6. In caso di revoca del direttore generale la Giunta regionale, ove non abbia proceduto alla nuova nomina, può nominare, per un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni, un commissario straordinario al quale si applica quanto disposto dal comma 3.

7. Il direttore sanitario e il direttore amministrativo sono nominati dal direttore generale e partecipano alla direzione dell'azienda secondo quanto disposto dai commi 1 quinquies e 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, e nel rispetto di quanto previsto dall'atto aziendale. Costituiscono requisiti, nel rispetto di quanto previsto dal comma 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni:

a) per la nomina a direttore sanitario:

- 1) titolo di laurea in medicina e chirurgia;
- 2) età non superiore ai sessantacinque anni;
- 3) esperienza almeno quinquennale, svolta nei dieci anni precedenti la nomina, di qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie;

b) per la nomina a direttore amministrativo:

- 1) titolo di laurea in discipline giuridiche o economiche;
- 2) età non superiore ai sessantacinque anni;
- 3) esperienza almeno quinquennale, svolta nei dieci anni precedenti la nomina, di qualificata attività di direzione tecnico-amministrativa in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private o in enti pubblici o privati di media o grande dimensione, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie.

8. I direttori generali, sanitari e amministrativi devono produrre, entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione di

cui ai commi 4 e 9 dell'articolo 3 bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni. Ove ricorrano gravi motivi gli incarichi di direttore sanitario o di direttore amministrativo possono essere sospesi o revocati dal direttore generale. Il direttore sanitario e il direttore amministrativo cessano dall'incarico non oltre sessanta giorni dalla data di nomina di un nuovo direttore generale, salvo conferma.

9. La funzione di direzione sanitaria è incompatibile con lo svolgimento di attività assistenziale.

Art. 11

Collegio sindacale

1. Il collegio sindacale ha compiti di vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile delle ASL; le sue attribuzioni e la sua composizione sono disciplinati dal comma 13 dell'articolo 3 e dall'articolo 3 ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, salvo quanto previsto dalla presente legge. Le modalità di funzionamento del collegio sindacale sono specificate dall'atto aziendale, sulla base degli indirizzi di cui al comma 3 dell'articolo 9.

2. Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui due designati dalla Regione, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della salute e uno designato dalla Conferenza di cui all'articolo 15.

3. Ai componenti del collegio sindacale si applicano le medesime cause di incompatibilità previste per i direttori generali; sono inoltre incompatibili coloro che ricoprono l'ufficio di direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo delle aziende sanitarie, nonché coloro che hanno ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini sino al quarto grado che nell'azienda sanitaria locale ricoprono l'ufficio di direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo, oppure svolgano funzioni dirigenziali nell'istituto di credito tesoriere dell'azienda medesima.

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i componenti dei collegi dei revisori in carica cessano dalle funzioni e i collegi medesimi sono ricostituiti secondo le disposizioni del presente articolo.

Art. 12

Programmazione sanitaria regionale

1. Il Piano regionale dei servizi sanitari ha durata triennale e rappresenta il piano strategico degli interventi di carattere generale per il perseguimento

degli obiettivi di salute e di qualità del SSR al fine di soddisfare le esigenze specifiche della realtà regionale, anche con riferimento agli obiettivi del Piano sanitario nazionale.

2. La proposta di Piano regionale dei servizi sanitari, predisposta dall'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale ed approvata dalla Giunta regionale, è presentata al Consiglio regionale, entro il 30 giugno dell'ultimo anno di vigenza del piano in scadenza; il Consiglio regionale approva il piano dei servizi sanitari entro il successivo 31 ottobre. Spetta alla Giunta regionale approvare gli atti che costituiscono attuazione del Piano dei servizi sanitari. Le linee guida e i progetti-obiettivo attuativi del Piano regionale dei servizi sanitari sono adottati dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, che lo esprime entro venti giorni dal ricevimento degli atti, trascorsi i quali il parere si intende espresso positivamente.

3. Nella predisposizione della proposta di piano di cui al comma 1, l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale promuove una larga consultazione della comunità regionale, secondo i principi stabiliti nei commi 5, 6 e 9 dell'articolo 1, assicurando altresì la consultazione dei soggetti privati di cui al comma 3 dell'articolo 1; è comunque garantita la consultazione:

a) della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria, di cui alla legge regionale n. 23 del 2005;

b) della Consulta regionale per i servizi sociali, sociosanitari e sanitari di cui alla legge regionale n. 23 del 2005, ove istituita;

c) delle Università di Cagliari e di Sassari;

d) dei rappresentanti degli ordini e collegi delle professioni sanitarie.

4. La Giunta regionale può presentare al Consiglio regionale una proposta di adeguamento del piano tenuto conto di eventuali priorità emergenti. La proposta di adeguamento è approvata con le modalità di cui al comma 2.

5. Il piano regionale dei servizi sanitari:

a) illustra le condizioni di salute della popolazione presente sul territorio con particolare riguardo alle disuguaglianze sociali e territoriali nei confronti della salute;

b) indica le aree prioritarie di intervento ai fini del raggiungimento di obiettivi di salute, anche attraverso la predisposizione di progetti obiettivo;

c) individua gli strumenti finalizzati ad orientare il SSR verso il miglioramento della qualità dell'assistenza;

d) fornisce indirizzi relativi alla formazione ed alla valorizzazione delle risorse umane;

e) indica le risorse disponibili e le attività da sviluppare;

f) fornisce criteri per l'organizzazione in rete dei servizi sanitari;

g) definisce la rete ospedaliera riguardo alla distribuzione dell'offerta dei posti letto pubblici e privati fra le aziende sanitarie locali e ospedaliere, alla presenza nelle aziende sanitarie delle diverse discipline, nonché all'individuazione dei centri di riferimento di livello regionale;

h) individua le priorità e gli obiettivi per la programmazione attuativa locale.

Art. 13

Programmazione sanitaria e socio-sanitaria locale

1. Alla definizione della programmazione attuativa locale concorre la Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria ai sensi e con le modalità di cui al comma 2 e all'articolo 15.

2. La Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria, sulla base della programmazione regionale degli obiettivi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16, nonché del Piano locale unitario dei servizi (PLUS), ove adottato, verifica entro il 30 giugno di ogni anno il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PLUS e dalla programmazione attuativa locale; entro il 30 giugno del terzo anno di vigenza del PLUS, la Conferenza delibera gli indirizzi per la nuova programmazione locale tenendo conto delle conseguenze finanziarie per l'azienda sanitaria locale e per gli altri soggetti sottoscrittori del PLUS.

3. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 2 e contestualmente all'adozione del bilancio di previsione di cui al comma 3 dell'articolo 27, il direttore generale adotta, entro il 15 novembre di ogni anno, il programma sanitario annuale ed il programma sanitario triennale, con allegato il programma degli investimenti di cui all'articolo 14 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni. Nelle relative delibere di adozione il direttore generale espone le ragioni che hanno eventualmente indotto a discostarsi dai pareri espressi dalla Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria.

4. I programmi sanitari annuale e triennale delle ASL sono approvati dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre.

5. Le aziende sanitarie predispongono annualmente una relazione sanitaria sullo stato di attuazione dei rispettivi programmi, promuovendo la partecipazione delle strutture organizzative e del Consiglio delle professioni sanitarie e la trasmettono, entro il 30 giugno, alla Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria ed alla Giunta regionale.

6. La Giunta regionale predispone annualmente la relazione sanitaria regionale sullo stato d'attuazione del programma e degli obiettivi definiti dal Piano dei servizi sanitari e la trasmette, entro il 30 ottobre, al Consiglio regionale e alla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria di cui alla Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23.

Art. 14

Integrazione socio-sanitaria

1. La Regione persegue l'integrazione delle politiche sanitarie e sociali in ambito regionale, attraverso l'adozione del piano dei servizi sanitari e del piano dei servizi sociali e, in ambito locale, mediante il PLUS di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 23 del 2005.

2. Il direttore dei servizi socio-sanitari, è nominato dal direttore generale, viene scelto fra coloro che hanno esperienza almeno quinquennale, svolta nei dieci anni precedenti alla nomina, di attività di dirigenza nei servizi socio-sanitari e psico-sociali e laurea in discipline sociali e sanitarie.

3. Il direttore dei servizi sociosanitari fa parte dello staff di direzione e svolge, tra gli altri, i seguenti compiti:

a) supporta la direzione generale e le direzioni distrettuali per l'integrazione dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari;

b) è preposto al coordinamento funzionale delle attività sociosanitarie ad alta integrazione sanitaria dell'azienda;

c) partecipa alla programmazione, alla definizione ed alla realizzazione del PLUS.

4. Il comma 4 dell'articolo 32 della legge regionale n. 23 del 2005 è sostituito dal seguente:

“4. Alla definizione del PLUS l'azienda sanitaria locale partecipa con il direttore generale ovvero con il direttore dei servizi sociosanitari e con il direttore del distretto”.

Art. 15

Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria

1. La Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria è composta dal presidente della provincia cui corrisponde l'ASL o dall'assessore provinciale competente e dai sindaci dei comuni ricadenti nella provincia e si riunisce almeno due volte l'anno.

2. La Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria:

a) esercita le funzioni di indirizzo e verifica periodica dell'attività delle ASL, anche formulando proprie valutazioni e proposte e trasmettendole al direttore generale ed alla Regione;

b) esprime parere obbligatorio sull'atto aziendale e sulle modifiche dello stesso, sul programma sanitario annuale e sul programma sanitario triennale delle ASL, sui bilanci annuale e pluriennale di previsione e sul bilancio d'esercizio, sugli accordi tra le aziende sanitarie e l'università, attuativi dei protocolli d'intesa, trasmettendo alla Regione eventuali osservazioni;

c) valuta, entro il 30 giugno di ogni anno, l'attuazione degli obiettivi previsti dal PLUS e dalla programmazione locale;

d) esprime il parere e formula le richieste previsti dai commi 4 e 5 dell'articolo 10.

3. La presidenza della Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria è composta dal presidente della provincia o dall'assessore competente delegato, dai presidenti dei Comitati di distretto e dal sindaco del capoluogo di provincia, anche con le modalità previste dal comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2005, qualora non sia già presidente del comitato di distretto, ed ha funzioni di rappresentanza, formazione dell'ordine del giorno e convocazione delle riunioni, di organizzazione dei lavori della Conferenza e di verifica dell'attuazione delle decisioni assunte.

4. La Conferenza di cui al comma 1 esprime i pareri di propria competenza entro venti giorni dal ricevimento degli atti, trascorsi inutilmente i quali essi si intendono acquisiti come positivi.

Art. 16

Rapporti tra Regione e ASL

1. La Giunta regionale:

a) definisce in via preventiva gli obiettivi generali dell'attività dei direttori generali, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale;

b) assegna, sulla base della programmazione regionale e aziendale, a ciascun direttore generale, all'atto della nomina e successivamente con cadenza annuale, gli specifici obiettivi di salute e di fun-

zionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse;

c) stabilisce i criteri e i parametri per le valutazioni e le verifiche relative al raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere a) e b), nonché il raccordo tra queste e il trattamento economico aggiuntivo dei direttori generali, a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502.

2. Le funzioni di supporto metodologico e tecnico-scientifico all'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 sono svolte dall'Agenzia istituita ai sensi dell'articolo 22.

3. La Regione persegue l'unitarietà, l'uniformità ed il coordinamento delle funzioni del servizio sanitario regionale, promuove l'integrazione e la cooperazione fra le aziende sanitarie e favorisce il coordinamento a livello regionale delle politiche del personale e delle politiche finalizzate all'acquisto, anche attraverso aziende capofila, di beni e servizi e allo sviluppo dell'innovazione tecnologica e del sistema informativo sanitario regionale.

Art. 17

Servizi sanitari e sociosanitari del territorio

1. Le ASL assicurano i livelli essenziali di assistenza nel territorio istituendo ed organizzando i distretti e i dipartimenti territoriali i quali operano in maniera integrata con la rete ospedaliera, il dipartimento dell'emergenza-urgenza e con il sistema integrato dei servizi alla persona.

2. L'organizzazione dipartimentale è regolata dall'atto aziendale; sono in ogni caso istituiti in ogni azienda sanitaria i seguenti dipartimenti territoriali:

a) dipartimento di prevenzione, articolato ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 quater del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni;

b) dipartimento della salute mentale.

3. I distretti sociosanitari costituiscono l'articolazione territoriale dell'ASL e il luogo proprio dell'integrazione tra assistenza sanitaria e assistenza sociale; essi sono dotati di autonomia tecnico-gestionale, nell'ambito degli obiettivi posti dall'atto aziendale, economico-finanziaria, nell'ambito delle risorse assegnate e di contabilità separata all'interno del bilancio aziendale. In sede di verifica del raggiungimento degli obiettivi dell'attività dei direttori generali delle ASL, definiti ai sensi dell'articolo 16, la Giunta regionale assegna specifico rilievo alla funzionalità operativa dei distretti.

4. I distretti concorrono a realizzare la collaborazione tra l'ASL ed i comuni e a favorire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 1.

5. Il distretto territoriale, diretto da un responsabile nominato ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 sexies del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, articola l'organizzazione dei propri servizi tenendo conto della realtà del territorio ed assicura:

a) il governo unitario globale della domanda di salute espressa dalla comunità locale;

b) la presa in carico del bisogno del cittadino, individuando i livelli appropriati di erogazione dei servizi;

c) la gestione integrata, sanitaria e sociale, dei servizi, anche collaborando alla predisposizione e realizzazione del PLUS;

d) l'appropriato svolgimento dei percorsi assistenziali attivati dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e dai servizi direttamente gestiti, per le competenze loro attribuite dalla programmazione regionale e locale;

e) la promozione, anche in collaborazione con il dipartimento di prevenzione, di iniziative di educazione sanitaria nonché di informazione agli utenti;

f) la fruizione, attraverso i punti unici di accesso, dei servizi territoriali sanitari e sociosanitari, assicurando l'integrazione con i servizi sociali e con i servizi ospedalieri;

g) l'attuazione dei protocolli diagnostico terapeutici e riabilitativi adottati dall'azienda.

6. Il direttore di distretto si avvale di un ufficio di coordinamento delle attività distrettuali, composto da rappresentanti delle figure professionali operanti nei servizi distrettuali.

7. Il direttore generale dell'ASL, d'intesa con la Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria, individua i distretti e le eventuali modifiche dei loro ambiti territoriali, sulla base dei criteri indicati negli indirizzi regionali di cui al comma 3 dell'articolo 9, i quali tengono conto delle caratteristiche geomorfologiche del territorio e della densità della popolazione residente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 quater del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni. Il direttore generale trasmette alla Regione i provvedimenti conseguenti con le stesse modalità previste dal comma 3 dell'articolo 9. Trascorsi centoventi giorni dall'adozione degli indirizzi regionali, in assenza dell'intesa di cui al presente comma, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competen-

te, procede alla individuazione dei distretti e delle eventuali modifiche dei loro ambiti territoriali.

8. In ogni distretto comprendente più comuni o più circoscrizioni comunali è istituito il comitato di distretto socio-sanitario, composto dai sindaci dei comuni o loro delegati. Ove previsto dalla legge e nel rispetto degli statuti comunali, fanno parte del comitato di distretto anche i presidenti delle circoscrizioni comprese nel distretto stesso. Le conferenze di distretto, previste dall'articolo 5 della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5, sono sostituite dai comitati di distretto.

9. Il comitato di distretto socio-sanitario elegge al proprio interno il presidente con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti; svolge i compiti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 3 quater del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, ed esprime parere obbligatorio sul programma delle attività distrettuali, proposto dal direttore di distretto e approvato dal direttore generale, d'intesa, limitatamente alle attività sociosanitarie, con il comitato medesimo.

10. Il comitato di distretto socio-sanitario verifica l'andamento delle attività di competenza del distretto e formula al direttore generale dell'azienda sanitaria locale osservazioni e proposte sull'organizzazione e sulla gestione dei servizi e delle strutture di livello distrettuale.

11. Il comitato di distretto socio-sanitario si riunisce obbligatoriamente almeno due volte l'anno, nonché su richiesta del direttore generale dell'azienda sanitaria locale o di almeno un terzo dei componenti il comitato medesimo. L'atto aziendale, di cui al comma 1 dell'articolo 9, determina le modalità di elezione, convocazione e funzionamento del comitato di distretto.

12. Il direttore generale dell'azienda sanitaria locale assicura il coordinamento tra le attività dei distretti e il PLUS avvalendosi per quest'ultimo del direttore dei servizi sociosanitari.

Art. 18

Disposizioni sulle aziende ospedaliero-universitarie e sull'azienda ospedaliera

1. Le aziende ospedaliero-universitarie sono disciplinate sulla base dei principi fondamentali contenuti nel decreto legislativo n. 517 del 1999. La Giunta regionale tiene conto delle finalità istituzionali e delle peculiarità organizzative di tali aziende in sede di predisposizione degli indirizzi per gli atti aziendali, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 9. Gli indirizzi relativi agli atti aziendali delle aziende

ospedaliero-universitarie sono predisposti dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente e previa intesa, per quanto concerne i dipartimenti ad attività integrata e le strutture complesse a direzione universitaria, con i rettori delle università; il direttore generale adotta l'atto aziendale dell'azienda ospedaliero-universitaria d'intesa con il rettore dell'università interessata, in relazione ai dipartimenti ad attività integrata e alle strutture complesse a direzione universitaria; l'atto aziendale disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'azienda nel rispetto di quanto stabilito, limitatamente ai profili concernenti l'integrazione tra attività assistenziali e funzioni di didattica e di ricerca, dai protocolli d'intesa stipulati dalla Regione con le università ubicate nel proprio territorio, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 517 del 1999. Il direttore generale trasmette, entro quindici giorni, copia degli atti aziendali all'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

2. L'apporto economico-finanziario dell'università e della Regione all'azienda ospedaliero-universitaria avviene secondo le modalità stabilite dall'articolo 7 e dal comma 7 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 517 del 1999.

3. L'azienda ospedaliera di cui alla lettera c) e gli istituti di cui alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 1 sono disciplinati in analogia, per quanto applicabile, con le ASL; la Giunta regionale tiene conto delle finalità istituzionali e delle peculiarità organizzative di tali aziende e istituti in sede di predisposizione degli indirizzi per gli atti aziendali ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 9.

4. La remunerazione delle prestazioni e dei servizi resi dalle aziende di cui al comma 1 e 3 è definita, in relazione ai volumi di attività contrattati, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 8, salvo le eventuali assegnazioni regionali connesse a specifiche funzioni anche assistenziali, nonché i trasferimenti collegati alle procedure della mobilità sanitaria interregionale.

Art. 19

Consiglio delle professioni sanitarie

1. Il Consiglio delle professioni sanitarie è organismo consultivo-elettivo delle ASL, delle aziende ospedaliere e delle aziende ospedaliero-universitarie; esso esprime pareri e formula proposte nelle materie per le quali l'atto aziendale lo preveda.

2. Il Consiglio delle professioni sanitarie esprime il parere obbligatorio in particolare sulle attività di assistenza sanitaria e gli investimenti ad esse atti-

nenti, sulla relazione sanitaria aziendale e sui programmi annuali e pluriennali delle aziende; il parere è espresso entro il termine di quindici giorni dal ricevimento degli atti trascorso inutilmente il quale si intende acquisito come positivo; il direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità al parere espresso dal Consiglio delle professioni sanitarie.

3. Il Consiglio delle professioni sanitarie dura in carica tre anni; le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal direttore generale nei sessanta giorni antecedenti la data di scadenza ed hanno luogo entro trenta giorni dalla data di cessazione del precedente.

4. La composizione del Consiglio delle professioni sanitarie (formato da un numero da 20 a 40 componenti) è determinata dall'atto aziendale; in ogni caso:

a) il 40 per cento dei componenti sono rappresentativi della componente medica ospedaliera;

b) il 30 per cento deve rappresentare la componente medica extraospedaliera, in particolare i dipartimenti di prevenzione e della emergenza-urgenza, i medici di medicina generale e della continuità assistenziale, i pediatri di libera scelta, i medici specialisti ambulatoriali, i veterinari; la proporzione tra le varie componenti è stabilita dall'atto aziendale;

c) il restante 30 per cento deve rappresentare gli altri laureati del ruolo sanitario, il personale infermieristico, il personale tecnico sanitario, eletti tra i dirigenti;

d) fanno parte di diritto del Consiglio delle professioni sanitarie il direttore sanitario che lo presiede e, senza diritto di voto, il presidente dell'Ordine dei medici o un suo delegato.

5. Nelle aziende ospedaliere e ospedaliero-universitarie la componente di cui alla lettera a) del comma 4 costituisce il 70 per cento del Consiglio delle professioni sanitarie e, per le aziende ospedaliero-universitarie, è divisa a metà tra componente universitaria e componente ospedaliera; il restante 30 per cento è attribuito come alla lettera c) del comma 4.

6. Le modalità di elezione del Consiglio delle professioni sanitarie sono definite nell'atto aziendale; in ogni caso, l'elezione avviene a scrutinio segreto e ciascun elettore indica un numero di nominativi non superiore al 50 per cento di quello dei rappresentanti alla cui elezione è chiamato a concorrere.

7. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di un membro elettivo si provvede alla sostituzione secondo l'ordine che è risultato dalla votazione.

Art. 20

Collegio di direzione

1. Gli atti aziendali stabiliscono la composizione e le attribuzioni del Collegio di direzione sulla base degli indirizzi regionali di cui al comma 3 dell'articolo 9, prevedendo comunque la presenza in esso di personale sanitario convenzionato, i raccordi con gli organi aziendali, la sua partecipazione all'elaborazione del programma aziendale di formazione continua del personale, nonché il suo potere di proposta sulle modalità ottimali per:

a) estendere la cultura e la pratica di un corretto governo delle attività cliniche o governo clinico;

b) prevenire l'instaurazione di condizioni di conflitto di interessi tra attività istituzionale ed attività libero professionale;

c) favorire la gestione delle liste di prenotazione delle prestazioni;

d) garantire il miglioramento continuo della qualità delle prestazioni e dei servizi;

e) promuovere una cultura collaborativa nei confronti delle altre aziende sanitarie, in particolare con riguardo alla mobilità intraregionale e allo sviluppo della rete dei servizi.

Art. 21

Dirigenza del ruolo sanitario

1. La dirigenza del ruolo sanitario ha rapporto di lavoro esclusivo, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 15 sexies del decreto legislativo n. 502 del 1992, nel testo introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e tenendo conto del principio fondamentale di reversibilità desumibile dall'articolo 2 septies del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica), convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 maggio 2004, n. 138.

2. L'esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il conferimento ai dirigenti del ruolo sanitario di incarichi di direzione di struttura semplice e complessa, nonché di quelli previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 517 del 1999. La validità dei contratti individuali relativi a tali incarichi, operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, è condizionata all'esclusività del rapporto di lavoro.

Capo III

Agenzia regionale della sanità,
ricerca e formazione biomedica

Art. 22

Agenzia regionale della sanità

1. È istituita l'Agenzia regionale della sanità, di seguito denominata Agenzia, quale organismo tecnico-scientifico della Regione, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, tecnica, amministrativa, contabile e gestionale, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive stabiliti dalla Giunta regionale e nei limiti dei finanziamenti ad essa assegnati dalla Regione.

2. L'Agenzia svolge funzioni di supporto tecnico-scientifico nei confronti dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale in materia di programmazione sanitaria, verifica della qualità, congruità e quantità delle prestazioni; in particolare l'Agenzia fornisce assistenza tecnica alle aziende sanitarie nello sviluppo degli strumenti e delle metodologie per il controllo di gestione e di valutazione di atti e contratti che comportino impegni di spesa pluriennali e valuta il fabbisogno formativo.

3. Su indicazione della Giunta o del Consiglio regionale e nell'ambito dei compiti, del budget e delle risorse assegnate, l'Agenzia svolge il ruolo di raccolta dati, studio e proposta su tematiche relative alle politiche di innovazione in sanità.

4. Il Consiglio regionale può avvalersi dell'Agenzia per le esigenze connesse all'attività legislativa; l'Agenzia presenta annualmente alla Giunta e al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta e sui costi sostenuti.

5. L'Agenzia si avvale di:

a) esperti di alta professionalità, esperienza e riconosciuta competenza, assunti con contratto a termine di diritto privato;

b) personale delle ASL della Regione, comandato a tempo determinato;

c) personale appartenente ai ruoli unici regionali, posto a disposizione con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, d'intesa con l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

6. Il numero massimo complessivo di personale di cui alle lettere b) e c) del comma 5 non può essere superiore alle quindici unità; il numero massimo di personale di cui alla lettera a) del comma 5 è stabilito annualmente sulla base dei compiti e del budget assegnati dalla Giunta regionale all'Agenzia.

7. Gli oneri relativi al personale di cui alla lettera c) del comma 5, continuano a far capo alla Regione per la misura massima di cinque unità.

8. Le attività tecnico scientifiche svolte dall'Osservatorio epidemiologico regionale, ai sen-

si della legge regionale 6 maggio 1991, n. 16 (Istituzione dell'Osservatorio epidemiologico regionale), sono attribuite all'Agenzia; il personale attualmente preposto allo svolgimento delle attività dell'Osservatorio epidemiologico regionale può, a domanda, essere posto a disposizione dell'Agenzia nel rispetto delle norme che disciplinano il personale regionale e l'organizzazione degli uffici della Regione, d'intesa con il direttore dell'Agenzia.

9. La Giunta regionale determina annualmente il piano di lavoro dell'Agenzia con deliberazione adottata sentita la competente Commissione consiliare che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento del medesimo.

Art. 23

Direttore dell'Agenzia

1. L'Agenzia è retta da un direttore che ne ha la responsabilità organizzativa e gestionale.

2. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale ed è scelto, senza necessità di valutazioni comparative, tra esperti di riconosciuta competenza e qualificazione scientifica in materia di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari, in possesso di diploma di laurea e di accertata esperienza dirigenziale.

3. Il rapporto di lavoro del direttore è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni ai sensi dei commi 8 e seguenti dell'articolo 3 bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni.

4. Il direttore adotta apposito atto di assetto interno nel quale sono stabilite le norme per il funzionamento e l'organizzazione dell'Agenzia sulla base degli indirizzi di cui al comma 1 dell'articolo 22.

5. L'Agenzia applica, nella gestione della propria attività, le disposizioni che disciplinano l'amministrazione, la contabilità e i contratti della Regione.

Art. 24

Ricerca biomedica e sanitaria

1. La Regione promuove lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica in campo biomedico e sanitario e garantisce il coordinamento e la complementarietà delle azioni di ricerca e di innovazione intraprese dai soggetti del servizio sanitario regionale, dalle università, dai centri di ricerca pubblici regionali, dal sistema del privato e del privato socia-

le, nonché il trasferimento dei risultati di eccellenza raggiunti.

2. La destinazione di risorse finanziarie a strutture, servizi e interventi nell'ambito del SSR da parte di enti pubblici e privati tiene conto, secondo il principio della leale collaborazione, delle priorità e degli obiettivi determinati dalla programmazione regionale e locale.

3. È istituito il Comitato per la ricerca biomedica e sanitaria, composto garantendo la presenza dell'intero sistema sanitario regionale e universitario e degli altri centri di ricerca pubblici e privati, con il compito di supportare la Giunta regionale per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 e per la formulazione di proposte per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo della ricerca biomedica e sanitaria.

4. La Giunta predispose entro il 31 marzo di ogni anno la relazione annuale sullo stato della ricerca biomedica e sanitaria in Sardegna.

5. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare individua, con apposito bando, le aree ed i settori di intervento della ricerca di maggiore interesse per il servizio sanitario regionale, garantendo attenzione al trasferimento dei risultati della ricerca nella pratica assistenziale e alle patologie specifiche dell'isola, sui quali le università, le ASL, le aziende ospedaliere e per il loro tramite gli altri soggetti pubblici e privati individuati nel bando, possono presentare progetti di ricerca, determinando anche l'ammontare del finanziamento.

6. Entro il 30 settembre dello stesso anno la Giunta regionale, sulla base delle regole stabilite dal bando, provvede ad assegnare il finanziamento, anche pluriennale, ai progetti ritenuti congrui alla realizzazione degli obiettivi posti dalla programmazione regionale in ambito socio-sanitario.

7. Il sistema di valutazione e di monitoraggio dei progetti di ricerca è effettuato, sulla base di standard internazionalmente riconosciuti, con criteri di trasparenza e pubblicità. La valutazione dei progetti ex ante in itinere e la valutazione ex post, la certificazione dei risultati ottenuti e il raggiungimento degli obiettivi programmati, vengono effettuati avvalendosi dell'opera di revisori anonimi di comprovata competenza ed esperienza scientifica in materia di ricerca biomedica e sanitaria.

8. Lo stanziamento annuale complessivo della ricerca biomedica e sanitaria non può essere inferiore al due per mille del valore del fabbisogno finanziario del sistema sanitario regionale.

Art. 25 Formazione

1. La Regione riconosce l'importanza della formazione tecnico-professionale e gestionale della dirigenza e del restante personale del SSR e a tale scopo ne favorisce la formazione continua e promuove occasioni di formazione sulla programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari, con particolare attenzione alla diffusione delle tecniche di monitoraggio e controllo sull'appropriatezza clinica e organizzativa delle prestazioni e dei servizi sanitari.

2. Ferme restando le competenze degli organismi previsti dai contratti collettivi di lavoro, la Giunta regionale istituisce una apposita Commissione regionale per la formazione sanitaria, quale organismo di supporto per la definizione delle linee di indirizzo sulle attività formative di cui al comma 1.

Capo IV Finanziamento, gestione e controllo del sistema sanitario regionale

Art. 26 Finanziamento del servizio sanitario regionale

1. Il finanziamento del servizio sanitario regionale è assicurato dal Fondo sanitario regionale, costituito dai fondi assegnati alla Regione o da questa acquisiti ai sensi della normativa vigente, nonché, ove presenti, dalla quota regionale di partecipazione alla spesa sanitaria e dai fondi regionali destinati a finanziare eventuali livelli integrativi di assistenza definiti a livello regionale.

2. La Giunta regionale individua ogni anno, sentita la Commissione consiliare competente in materia di sanità, i criteri per il riparto annuale del Fondo sanitario regionale tra le ASL tenuto conto dei livelli essenziali di assistenza e sulla base di:

a) popolazione residente, tenuto conto delle caratteristiche demografiche rilevanti ai fini dei bisogni di assistenza;

b) variabili di contesto, con particolare riferimento alle caratteristiche infrastrutturali del territorio, alla variabilità demografica stagionale e ai fenomeni di spopolamento;

c) fabbisogno di assistenza tenuto conto della domanda di prestazioni e della rete dei servizi e presidi;

d) obiettivi assistenziali e funzioni di coordinamento assegnati alle ASL dalla programmazione regionale.

3. Il riparto del Fondo sanitario regionale è altresì effettuato, per le specifiche funzioni assistenziali assegnate, a favore delle altre aziende e istituti pubblici di cui al comma 3 dell'articolo 1.

Art. 27

Contabilità economico-patrimoniale

1. Il sistema della contabilità economico-patrimoniale delle aziende sanitarie è definito dalla Giunta regionale, informandosi ai principi e alle disposizioni del codice civile e tenendo conto del sistema informativo sanitario nazionale e regionale, nonché delle esigenze poste dal consolidamento della finanza pubblica.

2. Il direttore generale adotta entro il 15 novembre, sulla base del finanziamento come ripartito a norma dell'articolo 26, il bilancio annuale di previsione e il bilancio pluriennale di previsione contestualmente all'adozione sia del Programma sanitario annuale, sia del Programma sanitario triennale. Un piano annuale di fabbisogno del personale è inserito come allegato al bilancio annuale di previsione e ne costituisce parte integrante. Gli atti previsti nel presente comma sono trasmessi al competente Assessorato contestualmente alla loro adozione.

Art. 28

Sistema di programmazione e controllo

1. Il sistema di programmazione e controllo si compone dei seguenti strumenti:

- a) programma sanitario pluriennale e annuale, di cui all'articolo 13;
- b) sistema informativo;
- c) sistema budgetario;
- d) contabilità analitica;
- e) sistema degli indicatori.

2. Le caratteristiche e le modalità di gestione degli strumenti di cui al comma 1 sono stabiliti dalla Giunta regionale, tenuto conto del sistema informativo sanitario nazionale e regionale.

3. Il sistema budgetario di cui alla lettera c) del comma 1 comprende:

a) limitatamente alle ASL, il budget di tutela, che raffronta il fabbisogno per macro-funzioni assistenziali, quale determinato dalla Regione in sede di riparto del Fondo sanitario regionale ai sensi dell'articolo 26, con il costo di acquisto o di produzione delle prestazioni e dei servizi necessari per assicurare il raggiungimento degli obiettivi assegnati;

b) i budget delle macro-articolazioni organizzative e dei centri di responsabilità individuati nell'atto aziendale.

Art. 29

Controlli regionali

1. La Regione esercita, per il tramite dell'Assessorato competente, il controllo preventivo sui seguenti atti delle aziende sanitarie:

- a) bilancio di esercizio;
- b) atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione;
- c) atti o contratti che comportino impegni di spesa su base pluriennale per un importo complessivo superiore a euro 5.000.000; il controllo deve avvenire entro quindici giorni lavorativi, trascorsi i quali gli atti si intendono approvati.

2. Gli atti o i contratti che comportino impegni di spesa inferiori a euro 5.000.000 non sono soggetti a controllo preventivo ma sono comunicati all'Assessorato contestualmente alla loro adozione.

3. Il controllo di cui al comma 1 è di legittimità e di merito. Il controllo di legittimità consiste nel giudizio circa la conformità dell'atto rispetto a disposizioni legislative e regolamentari. Il controllo di merito ha natura di atto di alta amministrazione e consiste nella valutazione della coerenza dell'atto adottato dall'azienda rispetto agli indirizzi della programmazione regionale, alle regole di buona amministrazione e alle direttive della Giunta regionale nella materia oggetto dell'atto.

4. Il termine per l'esercizio del controllo di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è di quaranta giorni ed è interrotto qualora l'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale richieda chiarimenti o elementi integrativi; il medesimo termine è sospeso dal 5 al 25 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio.

5. Gli atti soggetti al controllo preventivo ai sensi del comma 1 sono pubblicati in forma integrale contestualmente al loro invio al controllo. Nelle more del controllo regionale, ad essi non può essere data esecuzione.

6. La Giunta regionale nomina commissari per l'adozione degli atti obbligatori per legge, previa diffida a provvedere nel termine di trenta giorni, in caso di omissione o ritardo da parte del direttore generale.

Art. 30

Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione della presente legge i termini di presentazione e le modalità di approvazione del Piano regionale dei servizi sanitari previsti dal comma 2 dell'articolo 12 si applicano a decorrere dal 1° marzo 2007.

2. Le convenzioni stipulate in base alla Legge 23 dicembre 1978, n. 833, con le strutture private at-

tualmente in regime di accreditamento provvisorio in base al comma 2 dell'articolo 10 della delibera della Giunta regionale n. 26/21 del 4 giugno 1998 ed i contratti stipulati con le strutture transitoriamente accreditate secondo le modalità del predetto comma e in base al comma 5 dell'articolo 10 della citata deliberazione, disciplinanti l'erogazione di prestazioni sanitarie a carico del SSN, cessano di avere efficacia al 31 dicembre 2006.

3. Sino a tale data i rapporti in essere proseguono secondo le modalità e condizioni previste nelle convenzioni o contratti di cui al comma 2.

4. Entro il 31 marzo 2007 sono predisposti e sottoscritti sulla base di appositi indirizzi definiti dalla Giunta regionale i nuovi contratti sostitutivi delle convenzioni in essere, definiti ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 della presente legge, di durata biennale.

Art. 31

Norme finali e abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) la legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5 (Norme di riforma del servizio sanitario regionale);

b) la lettera c) del comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale n. 30 del 1998.

2. Sono altresì abrogati gli articoli da 1 a 13; i commi da 6 a 8 dell'articolo 14; i commi 4 e 5 dell'articolo 22; gli articoli da 28 a 33; l'articolo 44; gli articoli da 46 a 51 e gli articoli da 53 a 55 della legge regionale 24 marzo 1997, n. 10.

3. Il limite di cui al comma 3 dell'articolo 42 della legge regionale n. 10 del 1997 è stabilito in euro 200.000.

4. I pareri obbligatori previsti dalla presente legge sono resi, salvo diversa previsione, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta; decorso infruttuosamente tale termine, il soggetto richiedente può procedere ugualmente all'adozione dell'atto o provvedimento sul quale è stato richiesto il parere.

Art 32

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le risorse previste dal

Fondo sanitario nazionale e con le risorse integrative regionali per le stesse finalità, iscritte in conto delle UPB S12.029 e S12.030 del bilancio della Regione per l'anno 2006 e delle UPB corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2006 ed in quello pluriennale per gli anni 2006-2008 sono introdotte le seguenti variazioni:

12 - Sanità

spesa

in diminuzione

UPB S12.030

Spese per il servizio sanitario regionale

2006 euro 30.000

2007 euro 500.000

2008 euro 500.000

in aumento

UPB S12.036

N.I. 0109 Tit. I Dir. 01 Serv. 02

Agenzia regionale della sanità e Comitato tecnico scientifico per la ricerca biomedica e sanitaria

2006 euro 30.000

2007 euro 500.000

2008 euro 500.000

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico alle UPB S12.029, S12.030 e S12.036 del bilancio della Regione per l'anno 2006 e per gli anni 2006-2008 e alle UPB corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 33

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 28 luglio 2006

Soru

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 26 dell'8 agosto 2006

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2006, n. 11

Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23.

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga
la seguente legge:

CAPO I

Disciplina e struttura degli strumenti della gestione finanziaria della Regione

Art. 1

Strumenti fondamentali della gestione finanziaria della Regione

1. La presente legge disciplina gli strumenti di programmazione finanziaria ed economica della Regione.

2. Sono strumenti della programmazione finanziaria ed economica della Regione:

- a) il Programma regionale di sviluppo (PRS);
- b) il Documento annuale di programmazione economica e finanziaria (DAPEF);
- c) la legge finanziaria;
- d) il bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza;
- e) il bilancio pluriennale di previsione;
- f) le leggi collegate alla manovra economico-finanziaria;
- g) il rendiconto generale della Regione.

Art. 2

Programma regionale di sviluppo (PRS)

1. Il Programma regionale di sviluppo (PRS):

- a) determina le strategie e gli obiettivi generali e specifici che, nel periodo dell'intera legislatura, la Regione intende perseguire per lo sviluppo economico e sociale e definisce le principali linee progettuali che si intendono adottare per il conseguimento degli obiettivi nonché i risultati attesi;

- b) effettua una stima delle risorse disponibili individuando le fonti di copertura per l'attuazione delle azioni previste;

- c) stabilisce, con riguardo all'esigenza di inquadrare in termini attuativi le politiche regionali, le funzioni obiettivo su cui trova riscontro nel bilancio regionale l'azione strategica dell'Amministrazione regionale;

- d) individua le eventuali modifiche e integrazioni alla normativa vigente nonché gli ulteriori provvedimenti legislativi necessari all'attuazione del PRS, anche ai sensi delle lettere l) ed m) del comma 1 dell'articolo 4 e dell'articolo 5.

2. In un separato allegato tecnico la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale l'elenco dei progetti d'intervento in attuazione della lettera a) del comma 1; tali progetti sono descritti in schede riepilogative che contengono in particolare i risultati attesi, le risorse necessarie con le relative fonti di finanziamento e i soggetti responsabili dell'attuazione.

3. All'inizio di ogni legislatura, entro centottanta giorni dal proprio insediamento, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, per la sua approvazione, il PRS elaborato in sintonia col programma della coalizione di Governo. Il PRS è corredato da:

- a) l'analisi degli aspetti strutturali e degli andamenti economici del sistema regionale;
- b) il rapporto sullo stato di attuazione del Programma regionale di sviluppo vigente;
- c) specifici piani di intervento finalizzati al contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale nel territorio regionale, in attuazione dell'articolo 9 dello Statuto speciale della Sardegna; le entrate aggiuntive registrate in relazione all'attuazione dei predetti piani sono prioritariamente finalizzate al sostegno delle politiche regionali e locali, di riequilibrio territoriale, di coesione e di inclusione sociale.

4. Il Programma regionale di sviluppo è annualmente aggiornato mediante il DAPEF di cui all'articolo 3; in un separato allegato tecnico la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale l'aggiornamento delle schede riepilogative di cui al comma 2.

Art. 3

Documento annuale di programmazione economica e finanziaria (DAPEF)

1. Il Documento annuale di programmazione economica e finanziaria (DAPEF) aggiorna annualmente il PRS e, con riferimento al periodo del bilancio pluriennale, coordina i flussi finanziari pubblici determinando l'ammontare delle risorse disponibili comprensivo delle entrate proprie.

2. Il DAPEF contiene:

- a) un esame del grado di realizzazione dei programmi e degli interventi finanziati con il bilancio e dei risultati raggiunti, anche in termini economici;

- b) l'aggiornamento degli indirizzi e delle priorità delle politiche e delle azioni che devono essere perseguite e attuate, anche con riferimento alla legi-

slazione da emanare, per il conseguimento degli obiettivi individuati nel PRS;

c) le previsioni delle entrate, del ricorso all'indebitamento e del prelievo autonomo da parte della Regione;

d) i criteri e i parametri per la formazione del bilancio annuale e pluriennale;

e) l'indicazione dei programmi da finanziarsi con il bilancio pluriennale, compresa l'attività degli enti e delle agenzie regionali.

3. Il DAPEF, approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di programmazione, è trasmesso al Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 11.

Art. 4

Legge finanziaria

1. La legge finanziaria ha le seguenti finalità:

a) adeguare il bilancio annuale e pluriennale agli obiettivi contenuti nel DAPEF;

b) autorizzare il limite massimo del ricorso al mercato finanziario individuando, in apposita tabella allegata, gli investimenti finanziabili con lo stesso;

c) autorizzare l'istituzione di tributi propri, variazioni delle aliquote e di altre misure che incidono sui tributi propri;

d) fissare limiti all'autorizzazione di cui al comma 3 dell'articolo 6, relativamente all'impegnabilità degli stanziamenti successivi al primo anno;

e) determinare, in apposita tabella, la quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa con onere permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;

f) determinare, in apposita tabella, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, le riduzioni e/o gli incrementi di autorizzazioni legislative di spesa;

g) determinare gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 25 e le corrispondenti voci di spesa in apposite tabelle;

h) rifinanziare leggi settoriali di spesa della Regione e programmi di opere pubbliche;

i) determinare l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo del contratto del personale dipendente dell'Amministrazione regionale e degli enti pubblici strumentali di cui all'articolo 69 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni;

l) fissare autorizzazioni di spesa per nuovi interventi che non richiedano una disciplina organica

della materia e sotto il vincolo di coerenza con gli strumenti di programmazione regionale;

m) introdurre adeguamenti funzionali di disposizioni normative vigenti finalizzati ad interventi di contenimento e di razionalizzazione della spesa.

2. La determinazione delle spese previste da leggi pluriennali recanti oneri valutati di carattere permanente è stabilita dalla legge di bilancio.

Art. 5

Leggi collegate alla manovra finanziaria

1. Nell'ambito della manovra economico-finanziaria complessiva, unitamente al disegno di legge finanziaria, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale disegni di legge funzionali al perseguimento degli obiettivi previsti dal PRS e dal DAPEF.

Art. 6

Bilancio pluriennale

1. Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato nel rispetto degli obiettivi, degli indirizzi e delle priorità indicati nel DAPEF e copre un periodo non inferiore ai tre anni.

2. Il bilancio pluriennale indica le risorse finanziarie che la Regione prevede di acquisire e di impiegare in attuazione della vigente legislazione regionale e statale, della normativa comunitaria e sulla base della legge finanziaria regionale e non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate ed eseguire le spese ivi contemplate.

3. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio limitatamente alle seguenti fattispecie:

a) spese correnti nei limiti delle disposizioni contenute nell'articolo 20 della Legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni;

b) spese in conto capitale relative alla progettazione e realizzazione di opere pubbliche;

c) spese in annualità previste da limiti d'impegno;

d) autorizzazioni di spesa a carattere pluriennale determinate con legge.

4. Il bilancio pluriennale rappresenta lo strumento per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite con leggi della Regione a carico degli esercizi finanziari considerati nello stesso documento.

5. Il bilancio pluriennale è approvato con la stessa legge di approvazione del bilancio annuale.

6. Il bilancio pluriennale, formulato per unità previsionali di base, contiene le previsioni per ciascuno degli anni considerati secondo la struttura prevista all'articolo 12; esso contiene altresì il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese.

7. Le variazioni al bilancio pluriennale sono apportate secondo le norme che prevedono le variazioni al bilancio annuale.

8. Il bilancio pluriennale è aggiornato contestualmente alla predisposizione del bilancio annuale e viene ricostituito nella sua estensione temporale.

Art. 7

Legge di bilancio

1. La Regione adotta, con propria legge, un bilancio di previsione annuale nel rispetto degli obiettivi, degli indirizzi e delle priorità indicati nel DAPEF.

2. Con la predetta legge e con distinti articoli sono aggiornati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e il quadro generale riassuntivo.

3. L'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 8

Equilibrio di bilancio

1. Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e/o altre forme di indebitamento.

Art. 9

Bilancio annuale

1. Il bilancio annuale di previsione è articolato, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base (UPB), stabilite in modo da costituire un insieme organico di risorse finanziarie affidate alla gestione di uno o più centri di responsabilità.

2. I centri di responsabilità amministrativa di cui al comma 1 adottano gli atti di gestione, fatte salve le spese obbligatorie e vincolate, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 9 della legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per ogni unità previsionale di base sono indicati:

a) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce, che formano oggetto di approvazione consiliare;

b) l'ammontare, a titolo conoscitivo, dei residui attivi o passivi risultanti alla data di presentazione del bilancio al Consiglio regionale.

4. Il bilancio annuale di previsione è costituito dagli stati di previsione dell'entrata e della spesa, nonché dal quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese.

5. Entro i quindici giorni successivi all'entrata in vigore della legge di bilancio, le unità previsionali di base ivi previste sono ripartite in capitoli. La ripartizione, effettuata con decreto dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, è inviata alla Ragioneria generale e, per conoscenza, al Consiglio regionale.

6. Con decreto dell'Assessore competente per materia, emesso su proposta del rispettivo direttore generale, previo parere del direttore del servizio del bilancio dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità ed a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Sono, altresì, consentite variazioni compensative tra capitoli, della medesima UPB, aventi natura di spesa obbligatoria. Tali decreti sono comunicati all'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, alla Ragioneria generale ed alle competenti Commissioni consiliari.

Art. 10

Elenchi uniti al bilancio annuale

1. Al bilancio di previsione sono uniti gli elenchi riferiti alle tipologie di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 19, all'articolo 20 e al comma 1 dell'articolo 21, da approvarsi con appositi articoli della relativa legge.

Art. 11

Predisposizione e presentazione del DAPEF, della legge finanziaria, del bilancio annuale e pluriennale e delle leggi collegate

1. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio propone all'approvazione della Giunta regionale il DAPEF, il disegno di legge finanziaria e il disegno di legge del bilancio annuale e pluriennale; propone, altresì, i disegni di legge collegati alla manovra economico-finanziaria, predisposti su iniziativa degli Assessori competenti per materia.

2. Il bilancio annuale e pluriennale di cui al comma 1 è integrato da un allegato tecnico strutturato per capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione, che evidenzia i centri di responsabilità cui è affidata la gestione dei medesimi capitoli.

3. I documenti di cui al comma 1 sono trasmessi al Consiglio regionale per l'approvazione entro il 30 settembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario cui gli stessi si riferiscono.

Art. 12

Classificazione delle entrate e delle spese

1. Le entrate sono ripartite per:

a) titoli, a seconda che derivino da:

1) tributi propri, devoluti e compartecipati (titolo I);

2) contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti (titolo II);

3) entrate extratributarie (titolo III);

4) alienazioni da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale (titolo IV);

5) mutui, prestiti o altre operazioni creditizie (titolo V);

6) partite di giro (titolo VI);

b) categorie, secondo la natura dei cespiti;

c) unità previsionali di base, ai fini dell'approvazione;

d) capitoli, secondo il rispettivo oggetto, ai fini della gestione e della rendicontazione.

2. Le spese sono ripartite in:

a) unità previsionali di base determinate con riferimento a specifiche aree omogenee di attività, corrispondenti alle materie di competenza regionale e relative a gruppi omogenei di attività all'interno della medesima funzione obiettivo;

b) titoli, a seconda che siano:

1) spese correnti (titolo I);

2) spese in conto capitale (titolo II);

3) spese per rimborso di prestiti (titolo III);

4) spese per partite di giro (titolo IV);

c) capitoli, che costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, secondo l'oggetto ed il contenuto economico e funzionale.

3. Le spese sono inoltre classificate in funzioni obiettivo definite con riguardo alle politiche regionali.

Art. 13

Fondi statali assegnati alla Regione

1. Tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo dallo Stato alla Regione confluiscono nel bilancio regionale senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo il caso di assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'articolo 6 dello Statuto speciale della Sardegna, e sal-

vi i casi in cui la legge statale disponga espressamente il contrario.

2. La Regione ha facoltà di stanziare, con la legge di bilancio, somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, ferme, nel caso di delega, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative funzioni.

Art. 14

Iscrizione in bilancio di spese connesse a tributi e contributi ad onere ripartito

1. Le spese cui sono connessi tributi o contributi ad onere ripartito fra l'Amministrazione regionale e i suoi creditori, il pagamento dei quali debba avvenire in un momento successivo a quello della erogazione delle spese stesse, sono imputate ai capitoli competenti per il loro importo depurato della quota a carico dell'Amministrazione dei tributi o contributi medesimi.

2. L'importo dei tributi o contributi di cui al comma 1 è imputato, tanto per la quota a carico dell'Amministrazione regionale quanto per la quota a carico dei creditori, ad appositi capitoli di spesa che considerano insieme, per ciascun tributo o contributo o per gruppi omogenei di essi, entrambe le quote.

3. Le quote dei tributi o contributi a carico dei creditori dell'Amministrazione regionale sono attribuite, per ciascun tributo o contributo o per gruppi omogenei di essi, ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 15

Autonomia contabile del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale ha autonomia contabile e dispone di un proprio bilancio.

2. Lo stanziamento relativo al funzionamento del Consiglio regionale iscritto in apposita UPB del bilancio regionale, è posto a disposizione del Consiglio medesimo in una o più soluzioni, con mandati diretti, secondo le effettive esigenze di liquidità.

3. Il Consiglio regionale, secondo le norme del proprio regolamento interno, disciplina la gestione delle somme attribuitegli.

4. Le eventuali economie sull'assegnazione annua e gli interessi attivi sulla stessa assegnazione possono essere utilizzati dal Consiglio regionale per far fronte alle spese dell'anno successivo.

Art. 16

Ripartizione di capitoli tra diversi centri di responsabilità

1. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede,

con propri decreti, ove occorra, alla ripartizione delle somme stanziare sui capitoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa fra diversi centri di responsabilità, su richiesta dei singoli Assessori competenti per materia.

Art. 17

Istituzione dei capitoli aggiunti

1. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, con propri decreti, all'istituzione, nelle competenti unità previsionali di base, dei capitoli aggiunti agli stati di previsione per le entrate rimaste da riscuotere e rimaste da versare, nonché per le spese rimaste da pagare in conto degli esercizi anteriori, per le quali non esistano nel bilancio di competenza in corso i corrispondenti capitoli.

Art. 18

Variazioni al bilancio annuale e pluriennale

1. I disegni di legge di variazione delle dotazioni dei bilanci annuali e pluriennali possono essere presentati dalla Giunta regionale al Consiglio regionale entro il 15 settembre di ogni anno.

2. Qualora le variazioni di cui al comma 1 comportino modifiche degli obiettivi, degli indirizzi e delle priorità contenuti nel DAPEF, la Giunta regionale presenta, contestualmente al relativo disegno di legge, un atto di adeguamento al suddetto documento.

3. A seguito delle modifiche organizzative introdotte con decreto del Presidente della Regione, a' termini del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale n. 31 del 1998, l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, con proprio decreto, alla ripartizione delle risorse tra i centri di responsabilità competenti alla gestione delle stesse, nel rispetto dello stanziamento autorizzato dalla legge di bilancio per ciascuna unità previsionale di base.

Art. 19

Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine

1. Nel bilancio annuale è istituito, nella parte corrente delle spese, un fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

2. Con decreti dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, previa richiesta dell'Assessore competente, possono essere prelevate da detto fondo le somme occorrenti per l'aumento degli stanziamenti dei capitoli di spesa classificati "spesa obbligatoria" o

"spesa d'ordine" o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

Art. 20

Integrazioni degli stanziamenti relativi a particolari spese

1. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, di concerto con i singoli componenti della Giunta regionale rispettivamente competenti, dispone, con propri decreti, l'iscrizione delle somme occorrenti per integrare gli stanziamenti relativi alla restituzione di tributi indebitamente percetti, nonché a stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge.

2. Con la procedura di cui al comma 1 è disposta, altresì, l'iscrizione delle somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti del fondo speciale per la riassegnazione delle somme perente agli effetti amministrativi, in capo alle competenze dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, nonché ad apportare variazioni compensative tra i vari fondi di riassegnazione di somme perente in capo alla competenza della Presidenza e dei singoli Assessorati.

Art. 21

Restituzione di somme percepite per conto di terzi e riassegnazione di spese

1. In corrispondenza con gli accertamenti dell'entrata, mediante decreti dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, adottati su proposta degli Assessori rispettivamente competenti, possono iscriversi le somme occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote d'entrata devolute ad enti ed istituti o di somme comunque percepite per conto di terzi.

2. Con la procedura di cui al comma 1, previa conforme deliberazione della Giunta regionale di conferma della validità di spesa adottata su proposta dell'Assessore competente, possono altresì riassegnarsi ai competenti capitoli di spesa le somme corrispondenti a quelle accertate in entrata, sui capitoli correlativi, a titolo di recuperi e rimborsi.

3. Con la legge di bilancio possono introdursi modalità differenti per la riassegnazione delle somme di cui al comma 2.

Art. 22

Fondi di rotazione

1. Al bilancio di previsione della Regione è accluso un elenco dei fondi di rotazione o assimilati, nel quale sono riportate le rispettive dotazioni, l'im-

porto degli impegni vigenti ed i programmi assunti nell'esercizio.

Art. 23

Fondo di riserva per le spese impreviste

1. Per provvedere ad eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, cui non possa farsi fronte nei modi indicati negli articoli 19, 20 e 21, è istituito un fondo di riserva per le spese impreviste.

2. I prelevamenti possono essere disposti esclusivamente per provvedere a spese per le quali corrano le seguenti condizioni:

- a) che non si possano prevedere in alcun modo o in modo adeguato all'atto della presentazione o della discussione del bilancio;
- b) che abbiano carattere di assoluta necessità;
- c) che non possano essere rinviare senza detrimento del pubblico servizio;
- d) che non impegnino in maniera continuativa i bilanci futuri.

3. I prelievi dal fondo di cui al comma 1 e la correlativa iscrizione ai competenti capitoli di spesa, istituiti o da istituire, sono disposti con decreto dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.

4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale è allegato un elenco dei decreti di cui al comma 3.

Art. 24

Fondo di riserva per la revisione dei prezzi

1. Nel bilancio annuale - parte spesa - è iscritto un fondo di riserva al fine di provvedere agli incrementi delle assegnazioni di bilancio in dipendenza di maggiorazioni di spesa derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali, ivi compresi gli interessi per ritardato pagamento, per l'esecuzione di opere immobiliari finanziate dalla Regione.

2. I trasferimenti di somme da detto fondo e la loro iscrizione ai capitoli di spesa sono disposti con decreto dall'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con i singoli Assessori competenti per materia.

3. Al pagamento delle spese conseguenti alla revisione dei prezzi contrattuali, ivi compresi gli interessi per ritardato pagamento, per l'esecuzione di opere immobiliari di competenza dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, si provvede mediante utilizzazione di un apposito fondo di riserva.

4. I trasferimenti di somme da detto fondo e la loro iscrizione ai competenti capitoli di spesa sono disposti con decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo, di concerto con l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

5. In carenza di disponibilità del fondo di cui al comma 3 l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, con proprio decreto, ad integrare le disponibilità medesime con trasferimento dal proprio fondo.

6. Si prescinde dalla deliberazione della Giunta per importi di trasferimento inferiori a euro 500.000.

7. Alla determinazione di ulteriori modalità di trasferimento dai fondi di cui ai precedenti commi si provvede con legge di bilancio, ivi compresa l'individuazione di ulteriori limiti all'importo di cui al comma 6.

8. Per il pagamento della revisione dei prezzi si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 26 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 25

Fondi speciali

1. Nel bilancio della Regione sono iscritti appositi fondi speciali, uno di parte corrente ed uno in conto capitale, indicati dalla legge finanziaria di cui all'articolo 4, destinati a far fronte agli oneri derivanti da progetti di legge perfezionati dopo l'approvazione della legge di bilancio.

2. In appositi elenchi, allegati alla legge finanziaria, sono indicati i progetti di legge per i cui oneri viene predisposta la copertura con i fondi speciali.

3. Le quote dei fondi non utilizzate entro il termine dell'anno finanziario costituiscono economie di spesa.

4. La copertura finanziaria, che preveda l'utilizzazione di accantonamenti dei fondi speciali relativa a progetti di legge non perfezionati entro il termine dell'anno finanziario, resta valida per l'anno successivo, purché le leggi corrispondenti entrino in vigore entro il termine di detto anno; la copertura è valida limitatamente agli oneri relativi al solo anno di entrata in vigore. In tal caso, ferma restando l'acquisizione della copertura finanziaria al bilancio dell'anno cui essa è pertinente, le nuove o maggiori spese recate dalle leggi corrispondenti sono iscritte nel bilancio dell'anno nel corso del quale esse entrano in vigore.

Art. 26

Fondi speciali per la riassegnazione dei residui perenti

1. Ad ogni singola direzione generale è attribuito un fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, relativo sia a spese di parte corrente che a quelle in conto capitale.

2. Verificata la sussistenza dell'obbligo a pagare, i direttori generali competenti per materia, provvedono, con propria determinazione, a trasferire le somme dal predetto fondo ai pertinenti capitoli di spesa.

3. Il trasferimento per la riassegnazione di spese di parte corrente è disposto previa richiesta dell'avente diritto.

4. Nel caso di reistituzione di capitoli soppressi e di contestuale iscrizione dei dovuti stanziamenti negli stessi, nonché per ulteriori dotazioni nei fondi di cui al comma 1, si provvede con determinazione del direttore generale dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, su proposta del direttore generale competente per materia, mediante attingimento dal fondo allo stesso attribuito.

5. Con la procedura di cui al comma 4 si provvede alle variazioni compensative tra i fondi di cui al comma 1.

Art. 27

Pubblicità degli atti riguardanti il bilancio

1. Tutti i provvedimenti con i quali si introducono variazioni di qualsiasi genere nel bilancio di previsione della Regione sono pubblicati, anche per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna.

Art. 28

Bilanci e rendiconti degli enti e delle agenzie regionali

1. I bilanci di previsione, gli assestamenti al bilancio annuale nonché il rendiconto generale degli enti e delle agenzie regionali devono essere:

a) redatti in modo da risultare direttamente conformi alla struttura e all'articolazione dei corrispondenti documenti della Regione o, qualora per le caratteristiche del sistema contabile ciò non possa avvenire, mediante specifici documenti di raccordo elaborati sulla base di opportune riclassificazioni;

b) approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dalla normativa regionale in materia.

2. Ai fini del consolidamento dei conti pubblici, gli enti e le agenzie regionali effettuano specifiche

elaborazioni per la ricostruzione dei flussi finanziari territoriali, secondo le modalità e i termini di rilevazione stabiliti dall'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

Art. 29

Esercizio provvisorio

1. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

2. Durante l'esercizio provvisorio la gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi della spesa stanziata dal disegno di legge del bilancio, presentato al Consiglio regionale, per quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio autorizzato, ovvero nei limiti della maggior spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi.

3. In caso di mancata presentazione del disegno di legge di bilancio, l'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base del bilancio dell'esercizio precedente, tenuto conto delle correlative variazioni, con esclusione di quelle relative alla riassegnazione di somme perente secondo le modalità di cui al comma 2.

4. Le limitazioni di cui al comma 2 si intendono riferite, per la sola competenza, sia alle autorizzazioni di impegno che a quelle di pagamento.

5. L'esercizio provvisorio del bilancio degli enti e delle agenzie sottoposti al controllo di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzato con il procedimento previsto dall'articolo 4 della stessa legge per il controllo dei bilanci di previsione, delle relative variazioni e dei bilanci consuntivi di cui alla lettera b) dell'articolo 3 della medesima legge n. 14 del 1995, secondo gli stati di previsione ed i relativi provvedimenti di variazione del bilancio per l'anno precedente e non può superare il periodo di quattro mesi; valgono al riguardo i limiti di cui ai commi 2 e 4 per l'impegno ed il pagamento delle spese.

6. L'autorizzazione di cui al comma 5 non comporta l'obbligo ad erogare i contributi regionali previsti nel bilancio assunto a base dell'esercizio provvisorio.

Art. 30

Autorizzazione di finanziamenti e di prestiti obbligazionari

1. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 5 e dell'articolo 10 della Legge costituzionale 18 ottobre

2001, n. 3, l'autorizzazione e la contrazione di indebitamento finanziario della Regione a carico della stessa sono regolate dalle norme di cui al presente articolo ed all'articolo 31.

2. La legge di autorizzazione dell'indebitamento finanziario per provvedere a spese di investimento, indica i limiti massimi di importo, durata - per un periodo di ammortamento non superiore a trent'anni - e tasso. La Giunta regionale delibera direttamente sulla contrazione dei finanziamenti e sull'emissione dei prestiti nonché sugli altri oneri connessi per quanto non espressamente previsto dalla legge di autorizzazione.

3. Le spese di investimento da finanziarsi col provento dell'indebitamento sono quelle previste dalla normativa statale vigente in materia.

4. Le rate d'ammortamento di ciascun finanziamento o prestito da autorizzare, sommate alle rate d'ammortamento dei finanziamenti e dei prestiti non ancora estinti, non possono annualmente superare l'ammontare delle entrate tributarie ed extratributarie previste nel bilancio dell'anno in corso alla data di approvazione della legge di autorizzazione dell'indebitamento che abbiano natura permanente e non abbiano destinazione vincolata, al netto di quelle destinate alla copertura delle spese a carattere obbligatorio.

5. I prestiti obbligazionari sono emessi sul mercato domestico o internazionale e sono denominati in euro o altra valuta, in quest'ultimo caso con copertura del rischio di cambio.

6. Il pagamento dei finanziamenti e dei prestiti è garantito mediante l'iscrizione nei bilanci di previsione, per tutta la durata degli stessi, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti. Il rimborso dei finanziamenti e dei prestiti obbligazionari ed il pagamento dei relativi interessi può essere garantito attraverso il rilascio, nell'interesse dei finanziatori, di delegazione di pagamento sulle entrate proprie. L'atto di delega non è soggetto ad accettazione e, una volta comunicato al tesoriere, costituisce titolo esecutivo. Il tesoriere provvede alle previste scadenze al versamento delle somme relative al servizio del debito; il versamento delle stesse ha priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria.

7. L'autorizzazione alla contrazione dei finanziamenti e/o prestiti di cui al comma 2 è rideterminata, al termine di ogni esercizio, nell'ammontare corrispondente all'effettiva assunzione dei correlati impegni di spesa. Qualora a detto ammontare non corrisponda, in tutto o in parte, un'effettiva opera-

zione di indebitamento nel corso dell'esercizio relativo, la parte non contratta costituisce minore entrata e continua a sussistere quale autorizzazione alla contrazione nell'esercizio finanziario immediatamente successivo e la relativa operazione di indebitamento deve essere realizzata entro detto esercizio finanziario.

Art. 31

Ristrutturazione di finanziamenti e prestiti

1. Con legge regionale è stabilita la durata massima degli eventuali finanziamenti e/o prestiti obbligazionari, da stipularsi nell'anno di riferimento, destinati a ristrutturare l'indebitamento finanziario esistente, nonché il tasso massimo di riferimento ed i limiti massimi dei relativi costi.

2. In attuazione del comma 1, la Giunta regionale, in relazione alle condizioni di mercato, delibera la ristrutturazione di tutti o parte dei finanziamenti e/o prestiti obbligazionari conclusi con oneri a carico del bilancio regionale, anche ricorrendo all'estinzione anticipata degli stessi e contraendo nuovi finanziamenti e/o prestiti obbligazionari nei limiti dell'importo in linea capitale dell'indebitamento finanziario da ristrutturare, maggiorato degli eventuali oneri, commissioni e penali di estinzione.

3. Alle ristrutturazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 30.

4. Le risorse e le minori spese risultanti dalle ristrutturazioni dell'indebitamento non possono essere utilizzate per spese di parte corrente, se non nei limiti della riduzione dell'eventuale disavanzo complessivo risultante alla chiusura dell'anno finanziario precedente.

Art. 32

Cessione e cartolarizzazione dei crediti

1. La Giunta regionale, su proposta del Presidente o dei competenti Assessori, può disporre la cessione o la cartolarizzazione dei crediti vantati dalla Regione nei confronti di terzi.

2. Le operazioni di cessione e/o cartolarizzazione possono essere disposte nei limiti delle entrate accertate in sede di rendiconto generale, previa verifica della sussistenza dei requisiti di esigibilità delle stesse.

3. Per quanto non previsto dalla normativa regionale trovano applicazione le disposizioni statali in materia.

Art. 33

Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria

1. Le leggi regionali che comportano, per un tempo limitato o permanente, l'erogazione a carico del bilancio della Regione di spese determinate nell'oggetto e nella loro entità devono indicare, nel quadro del bilancio pluriennale, i mezzi per far fronte alle spese stesse.

2. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 25, restando precluso l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;

c) mediante nuove o maggiori entrate, anche con relative modificazioni legislative.

3. I progetti di legge che prevedono nuove o maggiori spese devono essere corredati da una relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri, con la specifica dei dati e dei metodi utilizzati per l'individuazione degli stessi e di ogni altro elemento utile per l'esame del progetto di legge, e da un'analisi d'impatto della regolamentazione di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000 e successive modifiche e integrazioni. Tale relazione è predisposta a cura del proponente anche col supporto di apposite strutture di valutazione.

4. A seguito dell'entrata in vigore di una legge regionale comportante oneri finanziari o comunque variazioni alle unità previsionali di base, con decreto dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio su proposta del Presidente o dell'Assessore competente per materia, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della stessa legge, sono apportate le variazioni nell'allegato tecnico del bilancio concernenti sia capitoli esistenti che da istituire. Il decreto di variazione è trasmesso, per conoscenza, al Consiglio regionale ed alla Ragioneria generale della Regione. Qualora nella legge regionale siano indicate le variazioni dei capitoli si prescinde dal decreto.

Art. 34

Recupero crediti

1. La Presidenza della Regione e ciascun Assessorato regionale curano, nelle materie di rispettiva competenza, il recupero dei crediti in via amministrativa, nelle forme e secondo le modalità di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche

e integrazioni, e alla legislazione regionale vigente in materia.

2. Qualora le procedure di cui al comma 1 diano esito negativo, la Presidenza della Regione e ciascun Assessorato trasmettono all'ufficio legale dell'Amministrazione regionale la documentazione necessaria per le eventuali ulteriori azioni in sede giurisdizionale.

3. Nella legge di approvazione del bilancio può essere disposta la rinuncia alla riscossione quando, per ogni singola entrata, risulti eccessivo l'onere della riscossione rispetto all'ammontare della medesima entro un limite massimo annualmente fissato nella stessa legge.

Art. 35

Spese di rappresentanza

1. In deroga all'articolo 8 della legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni, spetta al Presidente della Regione e agli Assessori regionali la competenza all'adozione degli atti di gestione e degli atti o provvedimenti amministrativi relativi alle spese di rappresentanza e patrocinio; al Presidente della Regione spetta, altresì, la competenza relativa alle spese di cerimoniale e a quelle connesse al proprio ruolo istituzionale.

CAPO II

Procedimenti gestori

Art. 36

Accertamento e riscossione delle entrate

1. L'entrata è accertata quando è appurata la ragione del credito, l'identità del debitore e l'ammontare del credito che viene a scadenza entro l'esercizio finanziario.

2. L'accertamento è disposto, a cura della Ragioneria generale, ove il credito non sia stato precedentemente accertato, contestualmente alla riscossione delle entrate, nel caso di verificata sussistenza degli elementi di cui al comma 1.

3. Gli atti dai quali conseguono accertamenti di entrata devono essere trasmessi, unitamente alla relativa documentazione, alla Ragioneria generale, la quale verifica il titolo del credito e la regolarità della documentazione, nonché l'esatta imputazione dell'entrata al capitolo di bilancio.

4. Gli accertamenti delle entrate derivanti da assegnazioni statali sono disposti dall'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio; restano fermi, in capo ai competenti centri di responsabilità della Presidenza e degli Assessorati, gli adempimenti necessari all'effettiva acquisizione delle entrate medesime.

5. Le iscrizioni di assegnazioni statali effettuate nel corso dell'esercizio con decreto dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio costituiscono, per la Ragioneria generale, titolo all'accertamento e si prescindono dall'emanazione di ulteriori atti.

6. L'entrata è riscossa quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il versamento del relativo importo alla Regione, tramite il tesoriere o altro ufficio o ente a ciò autorizzato, e la Ragioneria generale ne ha avuto comunicazione. L'entrata riscossa è imputata al relativo accertamento a cura della Ragioneria generale, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.

7. La riscossione delle entrate è riscontrata mediante reversali di incasso, anche cumulative, a firma del competente dirigente della Ragioneria generale; l'emissione della reversale deve avvenire entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 6.

8. Per le spese effettuate a valere sui conti detenuti dalla Regione presso la Tesoreria centrale dello Stato, la Ragioneria generale provvede direttamente a contabilizzare il relativo impegno e il relativo accertamento e ad effettuare il pagamento mediante commutazione in quietanza d'entrata da imputarsi ai competenti capitoli del bilancio regionale. Relativamente ai pagamenti concernenti la spesa sanitaria, la Ragioneria provvede sulla base del riparto delle relative risorse effettuato con delibera della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sanità.

Art. 37

Riscossione delle somme a titolo di deposito provvisorio

1. La Ragioneria generale provvede all'incasso delle somme rimosse a titolo di deposito provvisorio, qualora le stesse, decorsi i termini di giacenza previsti dal decreto ministeriale 30 giugno 1939 (Istruzioni generali sui servizi del Tesoro) dovessero risultare, in tutto o in parte, ancora presenti su tale conto.

2. La Tesoreria regionale, tenuto conto di tali termini, provvede a trasmettere alla Ragioneria generale gli elenchi dei depositi provvisori, articolati per tipologia, dei quali non risulta effettuata la restituzione.

3. I servizi competenti per materia sono informati a cura della Ragioneria generale affinché procedano: allo svincolo per i depositi provvisori cauzionali; alla richiesta motivata di mantenimento del deposito per i depositi provvisori per concorrere alle

aste, ovvero alla produzione di tutti gli elementi utili per l'eliminazione del deposito.

4. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che i medesimi servizi abbiano provveduto a quanto richiesto, la Ragioneria generale procede all'accertamento e al versamento in conto entrate dei depositi provvisori dei quali non risulti, in tutto o in parte, effettuata la restituzione entro sei mesi, se trattasi di depositi per concorrere alle aste, e entro il secondo esercizio successivo a quello in cui vennero effettuati per i restanti.

5. Le somme per le quali si è provveduto all'incasso possono, su richiesta dell'avente diritto e previa verifica della sussistenza del credito, essere riassegnate ai competenti capitoli di spesa, mediante utilizzo dei fondi di cui all'articolo 26 e con la procedura ivi indicata.

Art. 38

Impegno delle spese

1. Formano impegno, entro i limiti degli stanziamenti di competenza dell'esercizio, le somme dovute in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili.

2. L'obbligazione, giuridicamente perfezionata, relativa all'impegno di cui al comma 1, deve venire, di norma, a scadenza entro il termine dell'esercizio.

3. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute per:

- a) le indennità del Presidente della Regione e degli altri componenti della Giunta regionale;
- b) il funzionamento del Consiglio regionale;
- c) il trattamento economico tabellare attribuito al personale dipendente e relativi oneri riflessi;
- d) il pagamento delle somme riassegnate a fronte di reiscrizioni di residui perenti.

4. Nel corso dell'esercizio possono essere assunte prenotazioni di impegno relative a procedure in via di espletamento. Qualora entro il termine dell'esercizio, tali prenotazioni non diano origine a obbligazioni giuridicamente perfezionate, i provvedimenti relativi agli impegni prenotati decadono e le prenotazioni di impegno costituiscono economie di spesa.

5. Per l'assunzione di obbligazioni a carico di esercizi successivi a quello in corso valgono le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 6.

Art. 39

Disimpegni

1. Ogni qualvolta il vincolo giuridico in base al quale è stato assunto l'impegno venga a cessare o a ridursi per qualsiasi causa, il soggetto che ha assunto l'impegno di spesa ha l'obbligo di emanare il provvedimento di disimpegno della spesa medesima entro il termine di sessanta giorni e, comunque, non oltre l'esercizio nel quale si verifica la cessazione del vincolo giuridico e di darne immediata comunicazione alla Ragioneria generale.

Art. 40

Liquidazione delle spese

1. La liquidazione delle spese consiste nel riconoscimento del preciso ammontare della somma da pagare, del creditore e della causale, sulla scorta dei documenti e dei titoli comprovanti il diritto acquisito del creditore, ed è adottata nei limiti degli impegni assunti. Nel contempo, ove occorre, è disposta la riduzione degli impegni per le quote non dovute, nel qual caso il disimpegno deve essere contestuale.

2. L'atto di liquidazione, oltre all'indicazione degli elementi di cui al comma 1, deve indicare le modalità di pagamento.

Art. 41

Ordinazione delle spese

1. Il pagamento delle spese iscritte in bilancio e debitamente impegnate e liquidate è ordinato con:

- a) ruoli di spesa fissa;
- b) mandati diretti sulla Tesoreria regionale;
- c) aperture di credito, disposte mediante ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati, i quali provvedono sia per mezzo di ordinativi a favore dei creditori, sia direttamente mediante prelevamento di fondi a proprio favore. L'apertura di credito a favore di funzionari delegati è disposta nei casi in cui ogni altra forma di pagamento sia incompatibile con la necessità dei servizi;
- d) carte di credito.

Art. 42

Procedure di ordinazione delle spese

1. I mandati diretti e gli ordini di accreditamento sono emessi dai Servizi della Ragioneria generale in riferimento alle rispettive competenze.

2. Gli ordinativi e i buoni di prelevamento in contanti sugli ordini di accreditamento sono emessi dai funzionari delegati intestatari degli stessi ovvero, per gli ordinativi, dai funzionari cui essi ne affidano la firma.

3. Per i pagamenti su ruoli di spesa fissa si applicano le corrispondenti disposizioni della contabilità generale dello Stato, intendendosi attribuite le competenze previste dalle disposizioni medesime per le

direzioni provinciali del Tesoro ai relativi servizi della Ragioneria generale.

Art. 43

Limitazione all'assunzione di impegno e di pagamento

1. Ai fini di un efficace controllo del rispetto del patto di stabilità e dell'andamento dei pagamenti in relazione alle disponibilità sussistenti nella Tesoreria regionale, con delibera della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, sono definite le limitazioni all'emissione dei titoli di impegno e dei titoli di pagamento a carico del bilancio regionale in termini quantitativi e qualitativi, con esclusione delle spese relative agli stipendi, assegni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, alle spese relative ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualità relative ai limiti di impegno decorrenti da esercizi precedenti e alle rate di ammortamento mutui.

Art. 44

Smarrimento o distruzione dei titoli di spesa

1. Nel caso di smarrimento o distruzione, prima del pagamento, di un ordinativo diretto emesso dall'Amministrazione regionale o da un funzionario delegato deve esserne informata la Ragioneria generale, che deve fare eseguire accurate indagini per l'accertamento del fatto e per il rinvenimento del titolo smarrito. A tale scopo la Ragioneria generale, tenuto conto dell'importanza del titolo smarrito o distrutto, può provvedere a fare pubblicare il fatto denunciato nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna, assegnando un congruo termine per la presentazione del titolo. Riuscite infruttuose le indagini e decorso il termine assegnato per la presentazione del titolo senza che sia stata fatta opposizione, la Ragioneria generale autorizza, con propria determinazione, l'emissione di un duplicato del titolo smarrito o distrutto.

2. Il nuovo titolo, corredato della determinazione di cui al comma 1, viene spedito con le stesse formalità del primo e contiene identiche indicazioni, più la dichiarazione che è dato per duplicato.

3. Qualora il primo titolo fosse in seguito rinvenuto, deve essere inviato alla Ragioneria generale che ne cura l'annullamento.

4. Alla chiusura dell'esercizio finanziario, qualora non si fosse conclusa la procedura di duplicazione del titolo, la Ragioneria generale cura comun-

que l'annullamento del titolo smarrito o distrutto. In tal caso, conclusi gli adempimenti di cui al comma 1, la Ragioneria è autorizzata ad emettere un nuovo titolo di spesa, che deve contenere la dichiarazione che è emesso in sostituzione del titolo smarrito o distrutto.

5. I titoli di spesa pagati, smarriti dalla Tesoreria regionale prima di essere prodotti in contabilità, su autorizzazione del direttore generale della Ragioneria generale, possono essere sostituiti da analoga dichiarazione con la quale, da parte del Tesoriere, si assume l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione regionale da qualunque danno potesse derivare in dipendenza dell'avvenuto smarrimento.

Art. 45

Aperture di credito - Funzionari delegati

1. Possono essere nominati funzionari delegati i dipendenti dell'Amministrazione regionale, nonché dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti e di agenzie regionali.

2. A favore di uno stesso funzionario delegato possono essere disposti per il medesimo oggetto più ordini di accreditamento.

3. Ogni successivo ordine di accreditamento può essere disposto anche prima della presentazione del rendiconto del precedente, su dichiarazione del funzionario delegato che attesti l'avvenuta utilizzazione di almeno il novanta per cento del precedente accreditamento.

4. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, i funzionari delegati presentano all'organo che ha disposto l'apertura di credito i rendiconti dei pagamenti effettuati sia per gli ordini di accreditamento relativi a spese correnti, sia per quelli relativi a spese in conto capitale; copia del rendiconto, senza i documenti giustificativi, è trasmessa contestualmente alla Ragioneria generale.

5. Nei confronti dei funzionari delegati che non presentino i rendiconti nei termini di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 o che non forniscano, entro quindici giorni, esaurienti chiarimenti ai rilievi degli uffici incaricati della revisione, si applica la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche, a cura della Ragioneria regionale. La Giunta regionale determina criteri ed indirizzi per l'applicazione della sanzione.

6. L'organo che ha autorizzato l'apertura del credito deve esaminare i rendiconti e trasmetterli alla Ragioneria generale controfirmati per il visto di regolarità sia dal funzionario che ha effettuato il riscontro sia dal dirigente preposto al servizio, entro i

tre mesi successivi alla loro ricezione o al perfezionamento di eventuali rilievi.

7. La verifica contabile dei rendiconti da parte della Ragioneria generale è effettuata a campione, secondo programmi annuali di controllo predisposti dal direttore generale della Ragioneria sulla base di una percentuale non inferiore al trenta per cento degli atti da controllare e di criteri di selezione prestabiliti. Con lo stesso provvedimento può disporsi in ordine a nuovi sistemi di archiviazione dei rendiconti medesimi. La Ragioneria può, comunque, procedere in qualsiasi momento al controllo dei rendiconti non inclusi nei programmi di controllo.

8. I rendiconti inclusi nei programmi di controllo di cui al comma 7 sono inoltrati alla Ragioneria generale dai competenti uffici, in originale e completi di tutta la documentazione nei termini indicati dai programmi stessi.

9. I provvedimenti che autorizzano accreditamenti a favore di funzionari delegati devono indicare i limiti entro i quali le somme accreditate sono prelevabili direttamente dal funzionario delegato stesso.

10. Qualora le esigenze del servizio non richiedano che siano rimosse per intero le somme che i funzionari delegati sono autorizzati a prelevare a loro favore, essi devono effettuare il prelevamento di volta in volta, nella misura strettamente occorrente per i pagamenti.

11. Le somme accreditate per la concessione al personale dell'Amministrazione regionale di anticipazioni sulle indennità di missione e di trasferimento sono totalmente prelevabili mediante buoni direttamente dal funzionario delegato a cui favore sono disposte le aperture di credito.

12. Le somme prelevate direttamente dal funzionario delegato mediante buoni, e non utilizzate entro il 31 gennaio dell'anno successivo per il pagamento di spese di competenza dell'anno cui si riferiscono le corrispondenti aperture di credito, sono versate dai funzionari delegati in Tesoreria entro la medesima data. Per tali somme il funzionario delegato è tenuto, entro il successivo mese di febbraio, alla predisposizione di un rendiconto suppletivo secondo le modalità previste dal presente articolo.

13. La rendicontazione dei conti correnti accesi ai sensi della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, intestati alla Regione autonoma della Sardegna, è soddisfatta:

a) se estinti, con autocertificazione attestante la conclusione dei lavori e la spesa sostenuta, da presentarsi al servizio che ha autorizzato la spesa;

b) se operativi, con autocertificazione annuale attestante lo stato dei lavori e la spesa sostenuta, da presentarsi al servizio che ha autorizzato la spesa e alla Ragioneria generale nei termini previsti dal comma 3 e, a conclusione dei lavori, con rendiconto da presentarsi al servizio competente che, effettuati i relativi controlli, lo trasmette, con apposita determinazione, alla Ragioneria la quale provvede, altresì, a disporre la chiusura del conto. La mancata presentazione della certificazione nei termini prescritti comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 5.

Art. 46

Trasporto all'esercizio successivo degli ordini di accreditamento

1. Gli ordini di accreditamento emessi dall'Amministrazione regionale, sia per spese di parte corrente che in conto capitale, rimasti in tutto o in parte inestinti alla fine dell'esercizio possono essere trasportati integralmente o per la parte inestinta, all'esercizio successivo.

Art. 47

Competenze del direttore del Centro regionale di programmazione

1. L'assunzione degli impegni e l'ordinazione dei pagamenti su capitoli e titoli di spesa delle contabilità ordinaria e speciali attribuiti alla competenza del Centro regionale di programmazione sono adottati dal suo direttore. Al medesimo sono estese, oltre alle funzioni previste dalla legge regionale 11 luglio 1962, n. 7, e dal regolamento approvato col decreto del Presidente della Giunta regionale n. 179 del 1986, le funzioni attribuite ai direttori generali dalla legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche e integrazioni.

2. Al direttore del Centro regionale di programmazione si applicano le disposizioni in materia di conferma o revoca dell'incarico previste per i direttori generali dalla legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche e integrazioni.

3. Sono attribuiti al personale del Centro regionale di programmazione incaricato della funzione di responsabile di misura di programmi operativi, di programmi di iniziativa comunitaria e/o di compiti ad esso delegati dal direttore generale, i poteri gestori previsti dall'articolo 25 della legge regionale n. 31 del 1998.

Art. 48

Particolari modalità di spesa

1. Al fine di consentire il funzionamento degli uffici di rappresentanza all'estero della Regione è

consentita l'apertura di conti correnti intestati alla Regione sui quali possono trarre assegni i funzionari individuati quali responsabili della gestione.

2. Le somme versate nei suddetti conti possono essere mantenute nell'esercizio successivo a quello in cui è avvenuto l'accreditamento, al termine del quale il funzionario responsabile deve riversare alle entrate del bilancio della Regione le somme inutilizzate.

3. Il funzionario di cui al comma 1 deve riversare, entro il 31 marzo di ogni anno, gli interessi maturati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Ai fini della rendicontazione e del controllo valgono le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 1 del 1975 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 49

Carte di credito

1. È ammessa l'utilizzazione di carte di credito per l'effettuazione di spese di trasporto, vitto e alloggio, sostenute per missioni in territorio nazionale ed estero.

2. La convenzione, da stipularsi per la gestione delle carte di cui al comma 1 da parte dell'Assessorato regionale competente in materia di personale, deve indicare, a' termini del comma 2 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 9 dicembre 1996, n. 701:

- a) la durata della convenzione;
- b) l'eventuale costo per il rilascio, per l'utilizzo e per il rinnovo della carta di credito;
- c) il periodo di validità della carta di credito;
- d) la periodicità dell'invio dell'estratto conto ed il termine di regolazione delle situazioni debitorie;
- e) le modalità relative alla sostituzione in caso di smarrimento o sottrazione;
- f) le modalità di regolazione dell'estratto conto periodico;
- g) la responsabilità del titolare della carta di credito anche per l'uso non autorizzato della stessa;
- h) la determinazione di eventuali soglie massime di spesa.

Art. 50

Pagamento dei titoli di spesa

1. I mandati diretti, gli ordinativi su ordini di accreditamento, gli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa e gli ordinativi su contabilità speciali emessi dall'Amministrazione regionale sono pagati in contanti dal Tesoriere. Il Tesoriere appone sul titolo certificazione datata dell'avvenuta esecuzione, raccogliendo quietanza su documentazione meccanografica da conservare presso di sé.

2. Su richiesta dell'Amministrazione regionale il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita, nonché la relativa prova documentale che lo stesso Tesoriere deve custodire per i cinque anni successivi all'esercizio finanziario di riferimento.

3. Sono fatte salve:

a) la facoltà del Tesoriere di utilizzare altri tratti di pagamento qualora, per causa di forza maggiore, non sia in grado di provvedere ai pagamenti in loco con i propri uffici;

b) l'applicazione delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato relative alle quietanze da darsi per atto pubblico;

c) la facoltà dei dipendenti della Regione di delegare la riscossione dei loro stipendi, retribuzioni, assegni, compensi e indennità, e il rilascio delle relative quietanze, nelle forme e nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni regionali e, per quanto da queste non previsto, dalle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

4. La facoltà di cui alla lettera c) del comma 3 è estesa a chiunque percepisce dalla Regione emolumenti di analoga natura.

Art. 51

Particolari modalità di estinzione dei titoli di spesa

1. Gli uffici centrali e periferici, cui spetta l'ordinazione delle spese della Regione, possono disporre, con espressa annotazione sui singoli titoli, che i mandati diretti, gli ordinativi su ordini di accreditamento, gli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa e gli ordinativi su contabilità speciali siano estinti mediante accreditamento in conto corrente postale al nome del creditore.

2. La facoltà di cui al comma 1 può ugualmente essere esercitata per i titoli di spesa emessi a favore delle persone giuridiche pubbliche e delle persone giuridiche private di cui agli articoli 11 e 12 del Codice civile, nonché degli enti, associazioni e istituzioni non riconosciuti giuridicamente, sottoposti o no a vigilanza o tutela dello Stato e della Regione.

3. L'indicazione sui titoli di spesa delle modalità di estinzione sopra riportate è obbligatoria quando i creditori ne abbiano fatto richiesta scritta agli uffici ordinatori.

4. È tuttavia fatta salva, in ogni caso, la possibilità dei creditori di richiedere per iscritto l'estinzione dei titoli di spesa mediante:

a) accreditamento in conto corrente a favore del creditore presso il competente stabilimento dell'istituto tesoriere;

b) accreditamento in conto corrente, presso il competente stabilimento dell'istituto tesoriere, per conto del creditore, a favore di un determinato istituto di credito designato dal creditore stesso;

c) commutazione in assegno circolare del competente istituto tesoriere intestato al creditore e non trasferibile;

d) commutazione in assegno postale intestato al creditore e non trasferibile;

e) commutazione in vaglia postale ordinario.

5. La richiesta delle operazioni di cui alle lettere a), c), d) ed e) del comma 4, nonché quella di accreditamento in conto corrente postale al nome del creditore, può essere diretta anche agli stabilimenti degli istituti tesoriери, relativamente ai titoli di spesa ad essi pervenuti. Per quella di cui alla lettera b) del comma 4 occorre che la firma del creditore sia autenticata da un notaio, ovvero da un funzionario dell'ufficio ordinatore dell'Amministrazione regionale, oppure da un funzionario dello stabilimento dell'istituto tesoriere cui è diretta la richiesta.

Art. 52

Commutazione in assegni dei titoli non pagati

1. I mandati diretti, gli ordinativi su ordini di accreditamento, gli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa e gli ordinativi su contabilità speciali pervenuti alla Tesoreria regionale e detenuti ancora impagati dagli stabilimenti degli istituti tesoriери al termine dell'esercizio finanziario e quelli pagabili per contanti che non vengano riscossi entro il termine di nove giorni lavorativi dalla ricezione degli stessi da parte degli istituti tesoriери, sono commutati d'ufficio in assegni circolari ovvero bancari non trasferibili degli istituti medesimi intestati ai creditori ovvero in assegni postali localizzati e non trasferibili intestati ai creditori.

2. La disposizione di cui sopra non si applica:

a) quando il competente stabilimento dell'istituto tesoriere ritenga che nell'emissione del titolo di spesa sia incorso errore;

b) quando il creditore risulti di fatto sconosciuto;

c) quando allo stabilimento consti che, per morte del creditore o per qualsiasi altra causa, il titolo di spesa non possa o non debba più essere pagato;

d) quando il creditore abbia richiesto l'estinzione del titolo in una delle forme previste dal comma 4 dell'articolo 51, ovvero mediante accreditamento in conto corrente postale.

3. I titoli estinti ai sensi del comma 1 si considerano, agli effetti del rendiconto generale della Regione, come titoli pagati.

4. Con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, sono disciplinati i rapporti con gli istituti di credito incaricati del servizio di tesoreria in relazione agli ulteriori limiti ed alle modalità della commutazione, nonché all'accertamento dell'effettivo pagamento degli assegni di cui al comma 1.

Art. 53

Contabilizzazione dei titoli collettivi parzialmente insoluti

1. Salvi gli effetti della prescrizione e del divieto di pagamento di cui all'articolo 446 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, di cui al Regio decreto n. 827 del 1924, i titoli di spesa collettivi rimasti parzialmente insoluti al termine dell'esercizio finanziario sono trasportati, per il loro integrale importo, al conto dei residui dell'esercizio successivo.

Art. 54

Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria è affidato, dall'Assessorato competente in materia di credito, in applicazione delle disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici di servizi, mediante apposita convenzione posta in essere fra l'Amministrazione regionale, rappresentata dai direttori generali competenti in materia di ragioneria e credito, e l'istituto o gli istituti di credito selezionati. La convenzione deve, tra l'altro, prevedere:

- a) la gestione gratuita del servizio, salvo il rimborso spese;
- b) la corresponsione degli interessi sulle somme di spettanza della Regione giacenti in Tesoreria;
- c) l'effettuazione dei pagamenti disposti dalla Regione, anche in caso di deficienza di cassa, mediante anticipazioni di cassa entro importi stabiliti;
- d) l'estensione, anche nel corso della gestione e su richiesta, delle condizioni del servizio di tesoreria agli enti locali territoriali, agli enti ed agenzie regionali, alle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
- e) le sanzioni in caso di inadempimento, da irrogarsi da parte dell'Assessorato competente in materia di credito.

2. La Tesoreria regionale riceve il versamento delle entrate, effettua il pagamento delle spese e detiene le disponibilità liquide della Regione.

Art. 55

Procedura delle assegnazioni di somme conse-

guenti a provvedimenti esecutivi promossi da creditori

1. La Ragioneria generale è autorizzata, ad istanza del Tesoriere regionale, a rimborsare le somme oggetto di pignoramento o di altra forma di riscossione coattiva presso il Tesoriere medesimo a seguito di procedimenti promossi da creditori diretti dell'Amministrazione regionale.

2. La Ragioneria generale, disposto il rimborso di cui al comma 1, trasmette gli atti alla direzione dell'area legale per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Art. 56

Operazioni di riscossione

1. Per ogni somma riscossa il Tesoriere regionale provvede ad annotare l'entrata, numerandola in ordine cronologico per esercizio finanziario, in apposito registro.

2. Il Tesoriere, a richiesta del versante, è tenuto a rilasciare dichiarazione di avvenuto versamento, in conformità a quanto contenuto nel registro di cui al comma 1, su propria modulistica adottata di concerto con la Ragioneria generale.

Art. 57

Gestione informatica del servizio di tesoreria

1. Nell'ambito della gestione del servizio di tesoreria, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad operare anche con procedure informatiche. In tal caso le reversali di incasso e i mandati di pagamento predisposti dalla Regione con criteri informatici secondo le disposizioni nazionali vigenti in materia, la loro trasmissione al Tesoriere con strumenti telematici e la relativa archiviazione su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. Tali ordinativi, perfezionati con l'apposizione della firma digitale secondo le vigenti disposizioni nazionali, sono equiparati giuridicamente agli analoghi documenti cartacei dei quali devono ritenersi sostitutivi.

2. Nell'ambito della gestione del bilancio e delle gestioni fuori bilancio della Regione, l'ordinazione delle spese - che può avvenire con l'adozione di un mandato informatico trasmesso direttamente al Tesoriere mediante pagamento diretto al creditore per contanti ovvero mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale a nome del creditore che ne abbia fatto richiesta - può essere raccolta ed annotata su documentazione meccanografica con l'indicazione degli elementi necessari per l'individuazione dell'operazione.

3. Gli obblighi di documentazione connessi con la resa del conto giudiziale da parte del Tesoriere in caso di utilizzazione di ordinativi informatici possono essere soddisfatti mediante produzione di elenchi meccanografici contenenti le indicazioni relative ai pagamenti effettuati, nonché di documenti meccanografici contenenti gli elenchi delle riscossioni effettuate.

Art. 58

Ragioneria generale della Regione

1. La Ragioneria generale della Regione, che può essere organizzata in uffici decentrati, provvede, oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni di legge:

1) alla tenuta delle scritture contabili delle operazioni relative alla gestione delle entrate e delle spese di bilancio;

2) alla formulazione e compilazione del rendiconto generale della Regione, entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento;

3) alla verifica contabile sulla gestione dei fondi e dei beni, da chiunque detenuti o amministrati, di pertinenza della Regione, ivi comprese le verifiche di cassa nei confronti dei funzionari delegati in servizio presso l'Amministrazione regionale e del casiere regionale, con le modalità previste dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato; detta verifica è riferita alle sole gestioni per le quali non siano previsti collegi sindacali o di revisori ovvero non siano disposti specifici controlli da norme di natura legislativa o contrattuale;

4) alla registrazione, entro quindici giorni dal ricevimento, degli impegni di spesa assunti sotto la responsabilità dei competenti centri di responsabilità; la registrazione non può aver luogo ove si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui anziché alla competenza o viceversa; in tal caso la Ragioneria restituisce alla competente amministrazione l'atto, con l'indicazione delle ragioni che ne impediscono l'ulteriore corso; nel caso di impegno contestuale al pagamento per la registrazione dell'atto si applicano le modalità sotto indicate; trascorsi dieci giorni dalla registrazione dell'impegno, i provvedimenti acquistano efficacia; entro il predetto termine la Ragioneria può preannunciare all'amministrazione l'invio di osservazioni circa la legalità della spesa; tali osservazioni, ferma restando l'efficacia degli atti e la facoltà dell'amministrazione di darvi comunque esecuzione, sono comunicate non oltre i successivi dieci giorni al soggetto

emittente l'atto, che dispone circa il seguito da dare all'atto stesso, nonché all'organo gerarchicamente sovraordinato e al competente organo politico; tali rilievi sono segnalati dalla Ragioneria anche agli uffici preposti ai controlli di regolarità amministrativo-contabile per quanto di competenza;

5) alla verifica del regolare andamento del servizio di tesoreria;

6) alla verifica del conto giudiziale del Tesoriere regionale, dichiarandone la conformità alle proprie scritture, mentre gli altri conti giudiziali della Regione sono trasmessi a cura dell'agente contabile direttamente alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono;

7) all'invio al Consiglio regionale, con cadenza quadrimestrale, dello stato di attuazione della spesa del bilancio in corso.

2. Il direttore generale della Ragioneria promuove il trasferimento di quote di giacenze esistenti sui vari conti di Tesoreria al fine di fronteggiare momentanee deficienze di cassa; lo stesso direttore provvede alla retrocessione delle somme trasferite entro l'anno finanziario in cui sono stati disposti i trasferimenti. In assenza di tale ultimo provvedimento, i trasferimenti sono compensati d'ufficio il 31 dicembre dell'anno in cui sono stati disposti, dall'istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria.

Art. 59

Gestioni fuori bilancio

1. Le gestioni fuori bilancio non sono di norma consentite; sono fatte salve solo le gestioni fuori bilancio previste da leggi regionali e statali.

CAPO III

Risultati di gestione e amministrazione

Art. 60

Formazione, mantenimento, eliminazione e riproduzione in bilancio dei residui passivi

1. Formano residui passivi le somme impegnate e non pagate entro la data di chiusura dell'esercizio finanziario; le somme non impegnate entro tale termine costituiscono economie di spesa.

2. I residui delle spese correnti, non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento.

3. I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi di cui la Regione abbia assunto obbligo di pagamento per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il quinto esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi.

4. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi, previa acquisizione per la riassegnazione delle somme di cui al comma 2 della richiesta dell'avente diritto, quando si è verificata l'esigenza del pagamento e sono impegnate ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'articolo 38; le stesse somme possono permanere quali residui sino all'esercizio successivo a quello della loro riassegnazione; trascorso tale periodo sono eliminate per perenzione amministrativa.

5. Al pagamento delle spese eliminate si può provvedere anche utilizzando gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli della competenza dell'esercizio.

6. Il reintegro delle somme utilizzate ai sensi del comma 5 sui capitoli di competenza per il pagamento delle spese perente è effettuato periodicamente, ovvero di volta in volta, con determinazione del direttore generale competente.

7. Le somme stanziare per l'acquisizione di beni e servizi e non impegnate alla chiusura dell'esercizio sono mantenute in bilancio quali residui nell'esercizio successivo a quello di iscrizione, limitatamente agli importi degli appalti, comprensivi delle somme a disposizione, per i quali i relativi bandi siano stati pubblicati prima della chiusura dell'esercizio stesso.

8. Le somme stanziare per la realizzazione di opere pubbliche in gestione diretta dell'Amministrazione regionale possono essere impegnate entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di iscrizione in bilancio, ovvero entro il secondo anno successivo all'iscrizione in bilancio quando la loro realizzazione richieda l'approvazione di un progetto esecutivo.

9. Le assegnazioni statali disposte in corrispondenza di delega di funzioni amministrative sono mantenute in bilancio sino ad eventuale revoca o richiesta di restituzione da parte dei competenti organi statali.

10. Le somme stanziare per la realizzazione di programmi o iniziative comunitari, non impegnate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui sino al termine ultimo di impegna-

bilità stabilito dall'Unione europea per la realizzazione dei medesimi.

11. Le somme di cui al comma 10, qualora impegnate, permangono nel conto dei residui sino al termine ultimo di pagamento stabilito dall'Unione europea.

12. Le somme stanziare per spese correnti e per spese di investimento correlate ad accertamento di entrate aventi in tutto o in parte destinazione vincolata per legge, qualora non impegnate, sono mantenute in bilancio quali residui e permangono nello stesso conto sino alla riscossione della correlativa entrata.

Art. 61

Contabilità economico-patrimoniale ed economico-analitica

1. Al fine di monitorare la dinamica dei fatti gestionali, la Regione adotta un sistema di contabilità economico-patrimoniale, integrato con quello finanziario, che consenta l'elaborazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa secondo i criteri ed i principi di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili ai fatti gestionali della stessa Regione.

2. La Regione adotta un sistema di contabilità economico-analitica al fine di consentire le rilevazioni utili per l'effettuazione del controllo interno di gestione.

3. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2, la Giunta regionale, con apposite direttive, adotta le misure applicative ed in particolare la struttura dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, il piano dei conti, il piano dei centri di costo, le regole contabili, i criteri di valutazione del patrimonio e individua le attività gestionali in capo ai competenti centri di responsabilità.

4. Sulle direttive di cui al comma 3 la competente Commissione consiliare esprime il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione delle stesse direttive, trascorso il quale il parere si dà per acquisito.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi finanziaria e di bilancio la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, sentito l'Ufficio del controllo interno di gestione, adotta il budget economico che è inviato, per conoscenza, al Consiglio regionale.

Art. 62

Rendiconto generale della Regione

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale entro il mese di luglio, con apposito disegno di legge, il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Il rendiconto generale di cui al comma 1 è composto da :

- a) il conto del bilancio;
- b) lo stato patrimoniale;
- c) il conto economico;
- d) la nota integrativa.

3. Il disegno di legge di cui al comma 1 è predisposto dall'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

Art. 63

Conto del bilancio

1. Il conto del bilancio, che dimostra i risultati dell'esercizio del bilancio in rapporto alle previsioni di quest'ultimo, comprende:

- a) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere, versate o rimaste da versare;
- b) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
- c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;
- d) le somme versate in Tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo del bilancio, distintamente in conto competenza e in conto residui;
- e) il conto totale dei residui attivi e passivi che si rinviano all'esercizio successivo;
- f) le minori o maggiori entrate e le minori o maggiori spese.

2. Al conto del bilancio è allegata la dimostrazione dei risultati della gestione finanziaria derivante dalle sole poste relative ai capitoli classificati come assegnazioni statali.

Art. 64

Stato patrimoniale

1. Lo stato patrimoniale, redatto secondo le disposizioni di cui agli articoli 2424 e seguenti del Codice civile, per quanto applicabili, deve indicare in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:

- a) le attività e le passività finanziarie;
- b) i beni mobili ed immobili;
- c) ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.

2. Lo stato patrimoniale deve inoltre contenere i punti di concordanza tra la contabilità finanziaria e quella economico-patrimoniale.

3. Allo stato patrimoniale è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione del rispettivo valore, delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.

Art. 65

Conto economico

1. Il conto economico, redatto secondo le disposizioni contenute negli articoli 2425 e seguenti del Codice civile, per quanto applicabili, evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione reddituale secondo il criterio della competenza economica.

Art. 66

Nota integrativa

1. La nota integrativa, redatta secondo le disposizioni contenute negli articoli 2427 e seguenti del Codice civile, per quanto applicabili, espone i criteri di valutazione degli elementi del patrimonio e le modificazioni intervenute nelle attività e passività rispetto all'anno precedente, motivandone le ragioni.

CAPO IV

Norme finali e transitorie

Art. 67

Rinvio alla normativa statale e regionale in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge valgono le disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, e successive sue integrazioni e modificazioni, e di ogni altra norma speciale statale o regionale.

Art. 68

Abrogazione di norme

1. Tutte le norme regionali riguardanti il procedimento gestorio della spesa, la formazione e la struttura del bilancio della Regione e di quelli degli enti e agenzie regionali, nonché la variazione e l'esercizio dei bilanci medesimi e la formazione dei corrispondenti rendiconti, in contrasto con la presente legge, sono abrogate secondo la decorrenza di cui all'articolo 69; in particolare sono abrogati:

- a) la legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 (Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione), e successive modifiche e integrazioni;
- b) la legge regionale 9 giugno 1999, n. 23 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 maggio

1983, n. 11, relativa a norme in materia di bilancio e contabilità della Regione e successive modifiche);

c) il comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 12 dicembre 1994, n. 36 (Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (legge finanziaria 1994), modificata dalla legge regionale 30 marzo 1994, n. 13 e dalla legge regionale 9 giugno 1994, n. 27, e disposizioni varie);

d) i commi 1 e 2 dell'articolo 55 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 1998);

e) il comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2003);

f) i commi 21, 22 e 23 dell'articolo 1 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2001);

g) il comma 1 dell'articolo 23 della regionale 24 dicembre 1991, n. 39 (Finanziamenti in favore di diversi settori e disposizioni varie);

h) la legge regionale 7 luglio 1975, n. 27 (Regolamentazione del servizio di Tesoreria della Regione autonoma della Sardegna), unitamente al capitolo speciale allegato, a decorrere dalla data della convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 54;

i) il comma 9 dell'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2004);

l) l'articolo 6 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo);

m) il decreto del Presidente della Giunta regionale 7 novembre 1955, n. 38, a partire dall'entrata in vigore delle direttive in materia di servizi di economato e cassa emanate dalla Giunta regionale in applicazione della presente legge.

Art. 69 Decorrenza

1. Le disposizioni relative:

a) al Programma regionale di sviluppo e al Documento annuale di programmazione economica e finanziaria trovano applicazione a partire dalla data di approvazione del primo programma regionale di sviluppo da parte del Consiglio regionale;

b) alla classificazione del bilancio per strategie e funzioni obiettivo trovano applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 2007;

c) alla contabilità economica si applicano in via sperimentale dal 2007 e in via definitiva dal 2008;

d) alla convenzione di tesoreria di cui all'articolo 55 trovano applicazione a far data dalla stipula della convenzione successiva a quella vigente e sue eventuali proroghe;

e) al comma 3 dell'articolo 33 si applicano a far data dall'istituzione delle strutture di valutazione; dalla data di istituzione delle predette strutture in via sperimentale, per un anno, l'analisi d'impatto della regolamentazione è limitata agli elementi definiti dal punto IV) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000.

2. In sede di prima applicazione, le strategie e le funzioni obiettivo, ai fini della predisposizione del bilancio per l'anno 2007 e per gli anni 2007-2009, sono individuate dalla Giunta regionale con propria delibera, adottata su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

3. Gli enti regionali di cui all'articolo 69 della legge regionale n. 31 del 1988 e successive modifiche ed integrazioni e le Agenzie regionali adottano la contabilità economica di cui all'articolo 61 in via sperimentale nel 2008 e in via definitiva nel 2009, nel rispetto delle direttive regionali di cui al comma 3 del medesimo articolo 61 in quanto applicabili.

4. Per l'applicazione dell'articolo 49, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con direttiva della Giunta regionale sono disciplinate le procedure per l'imputazione della spesa ai pertinenti capitoli di bilancio, nonché quelle per la rendicontazione ed il controllo.

5. È sospesa per l'anno 2006 l'applicazione, sia per gli stanziamenti di competenza che per le disponibilità sussistenti in conto residui, di tutte le vigenti disposizioni in materia di conservazione a residui di stanziamento; sono fatte salve quelle di cui ai commi 9, 10 e 12 dell'articolo 60 della presente legge e al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 24.

Art. 70 Stato patrimoniale iniziale

1. Lo stato patrimoniale, per la prima volta, è elaborato secondo le disposizioni che seguono.

2. Le immobilizzazioni immateriali sono rilevate secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 2426 del Codice civile e riportate nello stato patrimoniale distintamente per costo storico e quota ammortizzata.

3. Le immobilizzazioni materiali sono rilevate secondo un processo d'inventariazione fisica fina-

lizzato ad individuare i beni strumentali effettivamente in funzione ed impiegati nei processi gestionali e sono riportate distintamente per costo storico e quota ammortizzata. I beni non strumentali sono rilevati separatamente col medesimo procedimento a nessuna valorizzazione.

4. Le immobilizzazioni materiali sono valutate con i seguenti metodi:

a) i terreni ed i fabbricati sono valutati al valore catastale, rivalutato secondo le vigenti norme fiscali;

b) le altre immobilizzazioni sono valutate al costo d'acquisto ridotto delle quote d'ammortamento calcolate ai sensi dell'articolo 2426 del Codice civile.

5. Qualora il periodo intercorso fra la data d'acquisto ed il periodo d'iscrizione nello Stato patrimoniale risulti maggiore o uguale al periodo completo d'ammortamento il bene viene valorizzato per l'importo di un centesimo di euro.

6. I beni strumentali di valore non superiore a euro 500 sono iscritti tra le immobilizzazioni e completamente ammortizzati nell'esercizio di entrata in funzione.

7. Le immobilizzazioni in corso d'esecuzione che non sono ancora entrate in funzione sono rilevate separatamente.

8. Per le immobilizzazioni finanziarie si applicano le disposizioni vigenti in materia.

9. Le disposizioni inerenti la redazione del conto del patrimonio ai sensi dell'articolo 65 della legge regionale n. 11 del 1983 e successive modifiche e integrazioni si applicano fino al 31 dicembre 2006.

10. Dalla medesima data cessa l'elaborazione dell'inventario dei beni mobili secondo quanto finora applicato e in particolare, con riferimento al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 38 del 1955.

Art. 71

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 2 agosto 2006

Soru

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 27 del 18 agosto 2006

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2006, n. 12

Norme generali in materia di edilizia residenziale pubblica e trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) in Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA).

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga
la seguente legge:

Art. 1
Finalità

1. Al fine di assicurare il diritto fondamentale all'abitazione a particolari categorie sociali, la Regione promuove politiche di edilizia residenziale pubblica indirizzate a:

a) incrementare e valorizzare il patrimonio abitativo di proprietà pubblica attraverso interventi di nuova costruzione, di recupero e di riqualificazione urbanistica;

b) ampliare l'offerta degli alloggi pubblici in locazione a canone ridotto rispetto ai valori di mercato;

c) perseguire obiettivi di qualità e di vivibilità degli alloggi pubblici e delle aree urbane di riferimento favorendo il contenimento dei costi di costruzione, il risparmio energetico e gli interventi di architettura ecocompatibile;

d) ottimizzare le risorse finanziarie disponibili perseguendo l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli interventi anche attraverso una razionalizzazione dei modelli organizzativi e di gestione degli enti operativi preposti.

2. L'attività della Regione e degli enti istituzionali e operativi si ispira alla concertazione istituzionale ed al concorso degli enti locali alla definizione delle politiche di edilizia residenziale pubblica.

3. Nell'erogazione del servizio la Regione promuove e attua strumenti, tra i quali la Carta dei servizi, che garantiscono la rappresentanza degli interessi e dei diritti dell'utenza.

4. Per le finalità di cui al comma 1, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, ed in conformità dei principi stabiliti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, la presente legge disciplina il riordino degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) mediante la loro trasformatio-

ne nell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA).

Art. 2
Funzioni della Regione

1. La Regione provvede alla programmazione coordinata degli interventi di edilizia residenziale pubblica attraverso appositi piani annuali o pluriennali approvati dalla Giunta regionale; a tal fine predispone, sulla base delle proposte delle province, indirizzi e criteri programmatici e li sottopone all'intesa della Conferenza permanente Regione-enti locali ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1. Prima della predisposizione dei piani la Regione fissa i tempi e le procedure per la presentazione delle proposte dei comuni e delle province.

2. I piani tengono conto delle risorse previste dalla legge finanziaria regionale, di quelle statali e comunitarie attribuite a qualunque titolo alla Regione per le politiche abitative e delle risorse derivanti dai proventi delle alienazioni del patrimonio pubblico abitativo e dai canoni di locazione per la quota di reinvestimento prevista dalla normativa vigente.

3. I piani annuali o pluriennali sono approvati dalla Giunta regionale in attuazione degli indirizzi e dei criteri programmatici, di cui al comma 1, e in armonia con la programmazione regionale; determinano gli obiettivi generali e le azioni a sostegno della domanda abitativa; ripartiscono i finanziamenti per tipologie di intervento ritenute prioritarie e per aree territoriali provinciali; assicurano priorità, per limitare l'espansione dei centri urbani, agli interventi di recupero a fini abitativi del patrimonio edilizio esistente nei centri urbani e promuovono politiche integrate di riqualificazione urbana.

4. La Giunta regionale dispone l'assegnazione all'AREA e ai comuni dei fondi necessari per l'attuazione degli interventi previsti nei piani pluriennali e annuali e provvede alla verifica ed al monitoraggio dell'attuazione dei piani stessi, attraverso la raccolta e l'elaborazione delle informazioni tecniche relative agli interventi realizzati, avvalendosi a tale scopo dell'osservatorio del sistema abitativo di cui all'articolo 5.

Art. 3
Compiti delle province

1. Le province, nell'ambito delle funzioni ad esse conferite ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), provvedono alla valutazione dei fabbisogni abitativi rilevati a livello

comunale, elaborano proposte, indicando i comuni o gli ambiti sovracomunali cui destinare le azioni prioritarie di intervento, e le trasmettono alla Regione per la redazione degli indirizzi e dei criteri programmatici di cui al comma 1 dell'articolo 2.

2. Per l'adozione delle determinazioni previste dal comma 1, la provincia convoca preliminarmente una conferenza dei comuni del proprio territorio la quale:

- a) esprime parere in merito all'individuazione delle priorità nelle diverse tipologie di interventi;
- b) sviluppa forme di coordinamento d'area fra più comuni o per ambiti omogenei per l'attuazione di interventi specifici.

3. Le proposte di cui al comma 1 sono aggiornate periodicamente con la medesima procedura.

Art. 4

Compiti dei comuni

1. Spetta ai comuni, singoli o associati nelle forme previste dalla legge regionale sugli ambiti per l'esercizio associato di funzioni, la promozione degli interventi per l'edilizia residenziale pubblica.

2. I comuni concorrono alla programmazione regionale mediante:

- a) la rilevazione a livello comunale del fabbisogno abitativo;
- b) l'indicazione delle tipologie di intervento atte a soddisfare il fabbisogno abitativo.

3. Le proposte dei comuni sono trasmesse alla provincia per le attività di cui all'articolo 3.

4. Spetta ai comuni la predisposizione di progetti per la realizzazione e la riqualificazione del proprio patrimonio di edilizia residenziale pubblica; per l'attuazione degli interventi i comuni possono avvalersi, mediante convenzione, dell'AREA.

Art. 5

Monitoraggio della condizione abitativa

1. La Regione verifica costantemente la qualità e l'efficacia degli interventi in relazione alla pressione abitativa, alle risorse disponibili, agli obiettivi di qualificazione del patrimonio urbano e di assetto generale e corretto utilizzo del territorio.

2. La Regione affida all'Osservatorio economico previsto dal comma 7 dell'articolo 41 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005), l'acquisizione, la raccolta, l'elaborazione, la diffusione e la valutazione dei dati sulla condizione abitativa e sulle attività nel settore dell'edilizia abitativa. In particolare è assicurata la raccolta e la rielaborazione dei dati relativi a:

a) fabbisogno abitativo, espresso a livello comunale, provinciale e regionale, riferito in particolare alle categorie sociali più deboli;

b) interventi pubblici nel settore abitativo;

c) rilevazioni congiunturali e strutturali sugli scenari abitativi;

d) monitoraggio ed attuazione dei programmi di intervento;

e) modalità di utilizzo del patrimonio esistente.

3. All'Osservatorio è affidata la creazione e tenuta dell'anagrafe dei beneficiari di contributi ed agevolazioni in materia di edilizia residenziale, in attuazione del comma 18 dell'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2005; la convenzione ivi prevista è modificata in relazione a quanto disposto dal presente articolo.

4. L'Osservatorio svolge la sua attività anche a supporto degli enti locali per le funzioni ad essi attribuite in materia di edilizia abitativa e, in particolare, per gli adempimenti previsti dagli articoli 3 e 4.

5. L'Assessorato regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica assicura il raccordo con l'Osservatorio nazionale della condizione abitativa di cui all'articolo 12 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, e specifica con propria determinazione i metodi di rilevazione e gli standard tecnici al fine di assicurare l'omogeneità dei dati.

Art. 6

Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA)

1. L'AREA, con sede nel capoluogo della regione, è un ente pubblico economico dotato di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale, gestionale, patrimoniale e contabile; ha un proprio statuto ed è sottoposta a vigilanza della Regione; costituisce lo strumento attraverso cui la Regione risponde alla domanda abitativa di soggetti in condizioni economiche e sociali disagiate.

2. L'AREA informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio del bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

3. L'AREA è articolata per distretti territoriali periferici, corrispondenti a ciascuna delle circoscrizioni provinciali di cui alla legge regionale 13 ottobre 2003, n. 10, ovvero a più circoscrizioni provinciali in relazione all'entità del patrimonio gestito.

4. Il distretto è un'articolazione organizzativa e funzionale di secondo livello dell'AREA, organizzato in almeno due strutture, una a carattere tecnico e l'altra a carattere amministrativo. Svolge i compiti e le

funzioni previsti dal regolamento di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 10 e quelli ad esso affidati dai competenti organi dell'AREA; in ogni caso assicura, nell'ambito territoriale di competenza, i servizi minimi essenziali previsti dalla Carta dei servizi ed in particolare:

a) garantisce il rapporto con l'utenza anche mediante la costituzione dell'ufficio relazioni con il pubblico;

b) rileva costantemente lo stato di manutenzione del patrimonio in gestione ed esegue gli interventi urgenti e indifferibili;

c) provvede, per quanto di competenza, all'attuazione dei provvedimenti e degli interventi deliberati dall'Azienda;

d) cura i rapporti con gli enti locali del territorio.

5. L'AREA organizza i distretti conferendo a ciascuno ambiti di autonomia e risorse adeguati a conseguire livelli ottimali di qualità ed efficienza nell'erogazione dei servizi e nel perseguimento degli scopi dell'Azienda.

Art. 7

Trasformazione degli IACP in AREA

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione nomina, per ciascun IACP, un commissario straordinario e ne fissa i compiti.

2. Con la nomina del commissario decadono i consigli di amministrazione ovvero i commissari straordinari in carica.

3. Entro centottanta giorni dal decreto di cui al comma 1 sono nominati, con le modalità previste dagli articoli 11 e 14, gli organi dell'AREA; è stabilita la data del loro insediamento e della costituzione dell'AREA ed il contestuale scioglimento degli IACP.

Art. 8

Attività dell'AREA

1. Costituiscono compiti istituzionali dell'AREA le seguenti attività:

a) attuazione degli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata a totale finanziamento pubblico, da assegnare in locazione a canone sociale alle categorie sociali a minor reddito, mediante programmi di nuova edificazione, di recupero e di acquisto e recupero;

b) promozione di interventi di manutenzione e di recupero del patrimonio edilizio esistente nei centri storici dei comuni da destinare a finalità di edilizia residenziale pubblica;

c) attuazione degli interventi di edilizia residenziale, anche sostenuti da agevolazioni pubbliche, da destinare alla locazione a canone moderato, ovvero alla locazione ed alla successiva vendita, mediante programmi di nuova edificazione, di recupero e di acquisto e recupero;

d) gestione e alienazione del patrimonio di proprietà sulla base della normativa di riferimento e delle direttive della Giunta regionale;

e) gestione del patrimonio abitativo appartenente allo Stato e agli enti locali e ad essa affidato mediante convenzioni;

f) attuazione, per conto proprio oppure di altri enti e soggetti pubblici, di interventi edilizi e urbanistici, anche complessi, compresi i piani di riqualificazione urbana e gli interventi di contenuto innovativo con riferimento alle tecniche costruttive;

g) erogazione, ad enti e soggetti pubblici, di servizi di progettazione, studio, analisi, assistenza tecnica e amministrativa, nel campo dell'edilizia, dell'urbanistica e dei lavori pubblici;

h) promozione o partecipazione, previa autorizzazione della Giunta regionale, a società di scopo per l'esercizio dei compiti istituzionali, fermo restando il ricorso a procedure ad evidenza pubblica secondo la normativa vigente per la scelta dei soci privati anche di minoranza;

i) svolgimento di ogni altra attività, non ricompresa nelle precedenti lettere, già attribuita alla competenza degli IACP.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua le attività, le linee d'intervento regionali ed i servizi per i quali intende avvalersi dell'AREA; stabilisce gli indirizzi, le direttive e le modalità attuative cui la stessa deve uniformarsi; approva un disciplinare con il quale sono stabiliti i compensi per le attività ed i servizi, ed i livelli di qualità richiesti.

3. La promozione o la partecipazione a società di scopo, ai sensi della lettera h) del comma 1, sono deliberate sulla base di un apposito piano di attività, allegato al bilancio pluriennale o a quello annuale di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 16, nel quale sono indicati i settori, gli obiettivi ed i livelli di partecipazione dell'AREA. Il piano è trasmesso dalla Giunta regionale al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della Commissione competente; se il parere non è espresso entro quindici giorni se ne prescinde. Durante i termini previsti per l'acquisizione del parere sono sospesi i termini per il controllo del bilancio previsti dalla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14.

Art. 9 Organi

1. Sono organi dell'AREA:
 - a) il consiglio di amministrazione;
 - b) il presidente;
 - c) il collegio sindacale.
2. Agli organi dell'AREA si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge, le disposizioni di cui alle leggi regionali 3 maggio 1995, n. 11, e 23 agosto 1995, n. 20, intendendosi l'AREA inserita nel primo gruppo della tabella A allegata alla legge regionale n. 20 del 1995.

Art. 10

Statuto, regolamenti e carta dei servizi

1. Lo statuto disciplina l'ordinamento e il funzionamento dell'AREA e ne specifica le finalità in conformità alle disposizioni della presente legge; è adottato dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale la quale apporta eventuali modifiche e integrazioni.

2. Il consiglio di amministrazione adotta la proposta di statuto entro trenta giorni dal primo insediamento, sulla base di uno schema approvato dalla Giunta regionale.

3. Con regolamenti approvati ai sensi dell'articolo 12, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dallo statuto, sono disciplinati:

a) l'organizzazione dell'azienda, le attribuzioni e il funzionamento delle strutture organizzative, i requisiti e le modalità per l'attribuzione degli incarichi di direzione, i requisiti per le modalità di accesso e di selezione del personale, le attribuzioni e le responsabilità dei dirigenti;

b) i criteri e le modalità del controllo di gestione;

c) l'ordinamento finanziario e contabile, secondo quanto previsto dall'articolo 16;

d) la pubblicità degli atti e le modalità di accesso agli stessi.

4. Entro centoventi giorni dal primo insediamento del consiglio di amministrazione l'AREA adotta, a garanzia di un corretto e trasparente rapporto con gli utenti, sulla base delle direttive della Giunta regionale e sentite le organizzazioni sindacali rappresentative degli inquilini:

a) la Carta dei servizi, che individua i diritti e i doveri dell'azienda e dell'utenza, anche allo scopo di favorire la gestione diretta dei servizi da parte dell'utenza stessa;

b) un protocollo di relazioni sindacali che definisce le modalità del confronto in merito al funziona-

mento del servizio ed alla programmazione degli interventi.

Art. 11

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione dell'AREA è composto da cinque componenti di cui tre nominati dalla Giunta regionale, fra i quali è individuato quello con funzioni di presidente, e due in rappresentanza degli enti locali, eletti dal Consiglio delle autonomie locali di cui alla legge regionale n. 1 del 2005.

2. I requisiti per i componenti del consiglio di amministrazione sono quelli previsti dall'articolo 4 della legge regionale n. 20 del 1995.

Art. 12

Compiti e funzionamento del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione:

a) adotta la proposta di statuto e le sue modificazioni, ai sensi dell'articolo 10;

b) approva i regolamenti;

c) approva la carta dei servizi;

d) delibera la dotazione organica del personale, ivi compresa quella da assegnare ai distretti;

e) approva i bilanci;

f) approva i piani annuali e pluriennali di attività ed i relativi interventi;

g) verifica i risultati delle attività svolte e dei servizi resi dalle strutture organizzative sotto gli aspetti della economicità, dell'efficienza e della qualità;

h) delibera la costituzione o la partecipazione a società di scopo, secondo quanto previsto dalla lettera h) del comma 1 e dal comma 3 dell'articolo 8;

i) nomina e revoca il direttore generale;

l) emana gli indirizzi per il perseguimento degli obiettivi e svolge ogni funzione non attribuita ad altri organi, esclusi in ogni caso gli atti di gestione da riservare ai dirigenti, ai sensi dei regolamenti di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 10.

2. Per le attività, le linee di intervento ed i servizi assegnati dalla Giunta regionale, il consiglio di amministrazione decide nell'ambito degli indirizzi, direttive e modalità attuative stabiliti ai sensi del comma 2 dell'articolo 8.

3. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore generale o, in sua assenza, da altro dipendente con funzioni direttive.

Art. 13

Presidente

1. Il presidente dell'AREA:
 - a) ha la rappresentanza legale dell'Azienda;
 - b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
 - c) sovrintende al buon funzionamento dell'Azienda e assicura l'attuazione degli indirizzi emanati dal consiglio di amministrazione;
 - d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni;
 - e) adotta gli atti che gli sono delegati dal consiglio di amministrazione;
 - f) adotta, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale li sottopone per la ratifica nella prima adunanza successiva.

Art. 14
Collegio sindacale

1. Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti, nominati dalla Giunta regionale.
2. I sindaci sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di giustizia.
3. Il collegio sindacale svolge le funzioni di controllo a norma degli articoli 2397 e seguenti del Codice civile e del regolamento di amministrazione e contabilità dell'AREA.
4. In caso di accertata e persistente grave irregolarità amministrativa e contabile nella gestione dell'AREA il collegio sindacale ne riferisce immediatamente alla Giunta regionale.

Art. 15
Fonti di finanziamento

1. L'AREA provvede al raggiungimento dei propri obiettivi mediante:
 - a) i finanziamenti dell'Unione europea, dello Stato, della Regione e degli enti locali destinati all'edilizia residenziale pubblica;
 - b) i canoni di locazione degli immobili di proprietà o in gestione, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla normativa vigente per l'edilizia residenziale pubblica;
 - c) i finanziamenti aggiuntivi ad essa appositamente attribuiti dalla Regione e dai comuni per il perseguimento di specifiche ulteriori finalità nel campo dell'edilizia residenziale e sociale, nonché per far fronte alle situazioni di particolare tensione abitativa;
 - d) i compensi e tutte le ulteriori entrate derivanti dalle attività di cui all'articolo 8;
 - e) i proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare;

- f) le eventuali altre entrate derivanti da lasciti, legati e donazioni.

Art. 16
Bilancio e documenti contabili

1. Sono documenti contabili dell'AREA:
 - a) il bilancio pluriennale, riferito ad un arco temporale triennale, redatto in coerenza con i piani annuali e pluriennali di attività di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 12 e con la previsione dei costi e dei ricavi per ogni esercizio;
 - b) il bilancio di previsione, che definisce gli indirizzi per la gestione economica dell'azienda e deve garantire il pareggio dell'esercizio, e il bilancio di esercizio redatto in conformità ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile;
 - c) il conto consuntivo.
2. Le scritture contabili devono consentire la rilevazione dei costi delle attività espletate e dei servizi prestati e dei corrispettivi introitati, nonché le variazioni negli elementi attivi e passivi del patrimonio raggruppati secondo il modello di conto economico e stato patrimoniale previsto nel regolamento di contabilità; le rilevazioni sono basate sulla definizione dei centri di costo riferiti alle strutture organizzative e ai centri di responsabilità tale da consentire il controllo finanziario, di gestione e di qualità dei servizi.
3. La contabilità analitica deve fornire dettagliati elementi informativi sui costi e i ricavi per indirizzare le scelte di gestione, specificando in particolare:
 - a) la quota dei costi generali non ripartibili;
 - b) la quota dei costi generali imputabili a ciascuna tipologia delle attività espletate e dei servizi prestati;
 - c) ogni ulteriore indicazione rilevante ai fini della rilevazione dell'efficienza ed economicità dell'azienda in generale, nonché delle sue diverse attività gestionali.

Art. 17
Controllo di gestione

1. L'AREA attua il controllo di gestione secondo le modalità stabilite nello statuto e nel regolamento di contabilità.
2. Il controllo di gestione deve consentire la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, la qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

Art. 18
Direttore generale

1. Il direttore generale dell'AREA è nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente ed è scelto tra laureati in materie giuridiche, tecniche o economiche che abbiano acquisito esperienza nella direzione di sistemi organizzativi complessi di medie o grandi dimensioni per almeno cinque anni nei dieci anni precedenti; ovvero che abbiano maturato significative esperienze di lavoro, di rilievo per l'attività dell'AREA, in enti, aziende o società di particolare importanza.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato, ha la durata massima di cinque anni ed è rinnovabile fino a una durata complessivamente non superiore a dieci anni. L'atto di conferimento dell'incarico non può prevedere una durata eccedente quella del mandato del consiglio di amministrazione che provvede alla nomina. L'incarico di direttore generale è incompatibile con ogni impiego alle dipendenze di soggetti pubblici o privati, con ogni altra attività professionale, commerciale o imprenditoriale, con incarichi di amministratore di istituzioni ed enti che abbiano parte nelle attività dell'AREA o che determinino un oggettivo conflitto di interessi; eventuali ulteriori incompatibilità sono definite con il regolamento di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 10.

3. L'incarico di direttore generale può essere revocato prima della scadenza con atto motivato qualora risultino accertate gravi violazioni di legge, gravi irregolarità amministrative e contabili, inosservanza delle direttive o negativo risultato della gestione.

4. Il trattamento economico del direttore generale è determinato dal consiglio di amministrazione con riferimento ai criteri approvati dalla Giunta regionale per i direttori generali esterni, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).

5. Qualora il direttore generale sia dipendente dell'AREA, ovvero della Regione, la nomina ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni.

6. Il direttore generale è responsabile dell'attività gestionale dell'Azienda, e in particolare svolge le seguenti funzioni:

a) dirige, controlla e coordina le attività delle strutture organizzative, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, al fine di conseguire gli obiettivi assegnati dal consiglio di amministrazione e di assi-

curare l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive;

b) collabora con il consiglio di amministrazione esprimendo pareri, formulando proposte e fornendo le informazioni utili per la decisione, con particolare riguardo ai piani annuali e pluriennali di attività;

c) sovrintende alla gestione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie assicurando la funzionalità, l'economicità e la rispondenza dell'azione tecnico-amministrativa ai fini generali dell'AREA e provvede, nel rispetto di quanto previsto nei regolamenti di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 10, all'organizzazione delle strutture e al controllo e alla verifica dell'attività dei dirigenti;

d) su mandato del consiglio di amministrazione, promuove e resiste nelle liti, disponendo per le relative conciliazioni, rinunce e transazioni e rappresenta l'Azienda in giudizio;

e) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e adotta ogni altro atto di carattere gestionale non attribuito dal regolamento di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 10 ai dirigenti preposti alle strutture organizzative interne.

Art. 19
Direttore del distretto

1. Il direttore del distretto è nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale; ad esso è attribuita anche la responsabilità di una delle strutture organizzative interne al distretto.

2. Nell'ambito delle risorse e dell'autonomia gestionale attribuite al distretto, il direttore svolge i seguenti compiti:

a) cura la gestione tecnica ed amministrativa del distretto mediante l'adozione di atti di organizzazione e di spesa rilevanti nei confronti dei terzi;

b) ha la responsabilità di conseguire gli obiettivi e di dare esecutività alle deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione di competenza del distretto;

c) dirige il personale ed organizza i servizi.

3. Con regolamento adottato ai sensi della lettera a) del comma 3 dell'articolo 10, sono definite le ulteriori funzioni e le competenze del direttore correlate alla rappresentanza unitaria del distretto e le relative responsabilità.

4. Il direttore del distretto cura i rapporti con le rappresentanze delle comunità locali e delle associazioni dell'utenza.

5. Il direttore del distretto risponde al direttore generale dell'attività del distretto.

Art. 20
Personale dell'AREA

1. Al personale dell'AREA si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico e la disciplina del rapporto di lavoro previsti dalla legge regionale n. 31 del 1998.

2. Non si applicano all'AREA le disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998 concernenti l'organizzazione degli uffici.

3. Ai fini della contrattazione collettiva l'AREA rientra nel comparto unico regionale ed è rappresentata dal comitato per la rappresentanza negoziale di cui all'articolo 59 della legge regionale n. 31 del 1998. Per gli aspetti connessi alla differente organizzazione degli uffici ai sensi del comma 2, sono stabilite discipline distinte nell'ambito del contratto di comparto.

4. Il personale di ruolo presso gli IACP è assegnato all'AREA ed incluso nei ruoli organici della stessa dalla data della sua costituzione e mantiene l'inquadramento e la retribuzione individuale di anzianità in godimento.

5. Entro novanta giorni dall'approvazione dei regolamenti di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 10, il consiglio di amministrazione delibera la dotazione della pianta organica dell'Azienda e attiva le procedure per la copertura dei posti vacanti.

6. Nelle procedure di selezione indette per la prima copertura dei posti vacanti di cui al comma 5 sono valutati i periodi di servizio svolti presso gli IACP nelle aree tecnica ed amministrativa, con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo di almeno ventiquattro mesi, anche non continuativo, nei quattro anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 21
Vigilanza e controllo

1. L'AREA è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale, la quale esercita i poteri di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 14 del 1995, e può richiedere informazioni agli organi dell'Azienda ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 11 del 1995, anche in relazione ad atti non soggetti a controllo preventivo.

2. Sono assoggettati a controllo preventivo di legittimità e di merito, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 14 del 1995, i seguenti atti:

- a) i bilanci di previsione pluriennale ed annuale ed il conto consuntivo;
- b) i regolamenti;
- c) i piani annuali e pluriennali di attività;

d) le piante organiche;

e) gli incarichi di direzione.

3. Per la procedura di controllo e per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge regionale n. 14 del 1995.

4. In caso di impossibilità di funzionamento, di reiterate violazioni di legge e di regolamento, di gravi irregolarità omissive e contabili rilevate dal collegio sindacale, ovvero nel caso di rilevanti perdite derivanti dall'attività di gestione, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, il consiglio di amministrazione può essere sciolto anticipatamente; con lo stesso provvedimento è nominato un commissario per la gestione provvisoria dell'AREA fino alla nomina dei nuovi organi e comunque per un periodo di tempo non superiore ai sei mesi.

Art. 22
Successione nei rapporti

1. L'AREA subentra nella titolarità del patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli IACP.

Art. 23
Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge, relativamente all'articolo 5, sono valutate in euro 125.000 annui; alle stesse si fa fronte per l'anno 2006 con le risorse recate dalla UPB S08.079 (capitolo 08166) che assume la seguente nuova denominazione: "Spese per la stipula della convenzione con l'Osservatorio economico per le attività di monitoraggio nel campo dell'edilizia residenziale pubblica, nonché per la tenuta e manutenzione dell'anagrafe dei beneficiari di contributi e agevolazioni in materia di edilizia residenziale (articolo 5 della presente legge)". Alle spese per gli anni 2007 e 2008 si fa fronte con la seguente variazione al bilancio per gli anni 2006-2008:

in aumento

UPB S08.079

Edilizia abitativa - parte corrente

Anno 2006 —

Anno 2007 euro 125.000

Anno 2008 euro 125.000

in diminuzione

UPB S03.006

Fondo per nuovi oneri legislativi - parte corrente

Anno 2006 —

Anno 2007 euro 125.000

Anno 2008 euro 125.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 14 della tabella A allegata alla legge regionale 20 gennaio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006).

2. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulla suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2006-2008 e su quelle corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

Art. 24
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 8 agosto 2006

Soru

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 27 del 18 agosto 2006

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2006, n. 13

Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna.

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga
la seguente legge:

Capo I

Finalità e disposizioni generali

Art. 1

Finalità

1. La presente legge, nell'ambito della riforma complessiva dell'Amministrazione regionale, si propone di riordinare le modalità di esercizio delle funzioni in materia di agricoltura attribuite alla Regione e relative:

- a) all'individuazione delle funzioni attribuite direttamente all'Amministrazione regionale;
- b) all'attività di ricerca e sperimentazione;
- c) all'attività di assistenza tecnica, divulgazione e formazione al servizio dello sviluppo rurale;
- d) alla gestione delle diverse fasi della concessione degli aiuti a favore degli imprenditori agricoli;
- e) all'istituzione delle agenzie regionali operanti nel settore e all'individuazione delle loro funzioni;
- f) all'individuazione degli obiettivi della politica agricola regionale.

Art. 2

Funzioni esercitate
dall'Amministrazione regionale

1. L'Amministrazione regionale esercita direttamente le funzioni regionali in materia di agricoltura non attribuite espressamente alle agenzie istituite dalla presente legge, fatte salve quelle attribuite al sistema delle autonomie locali, ed in particolare le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo.

Art. 3

Obiettivi della politica agricola regionale

1. La Regione autonoma della Sardegna, considerata l'importanza che il settore agricolo riveste per l'economia dell'Isola quale espressione del carattere della ruralità e del modo di essere fondamentale della cultura del popolo sardo, provvede all'elaborazione e al coordinamento della politica agricola

e agro-industriale regionale, in coerenza con quella definita dall'Unione europea e con quella espressamente riservata allo Stato, al fine di:

a) promuovere lo sviluppo economico del sistema agricolo e agro-alimentare regionale attraverso l'utilizzo e la valorizzazione dei mezzi di produzione e del progresso tecnologico in modo razionale e sostenibile, garantendo la qualità e la sicurezza alimentare dei prodotti agricoli, tutelando e promuovendo i prodotti tipici e a denominazione di origine della Sardegna;

b) incoraggiare e sostenere lo sviluppo rurale valorizzando e tutelando le risorse storico-culturali, ambientali e la biodiversità della Sardegna, mantenendo un adeguato livello di redditività alle attività agricole al fine di favorire ed incrementare la permanenza nelle aree rurali, montane e svantaggiate della popolazione, con particolare riferimento ai giovani, delle aziende agricole e delle attività rurali;

c) sostenere lo sviluppo delle filiere agricole;

d) riconoscere e promuovere la diversificazione produttiva e la multifunzionalità delle aziende agricole quale indispensabile strumento di gestione, tutela e salvaguardia del territorio con particolare riguardo ai sistemi di produzione eco-sostenibili;

e) sostenere e affermare la centralità delle aziende agricole quale indispensabile strumento di gestione, tutela e salvaguardia del territorio e del paesaggio rurale.

Art. 4

Consulta agricola

1. La Consulta agricola svolge funzioni consultive e di supporto alla Giunta regionale nelle fasi di elaborazione e di verifica dei programmi di indirizzo delle agenzie istituite dalla presente legge.

2. La Consulta è composta da:

a) l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale;

b) un componente indicato dalla Facoltà di agraria dell'Università degli studi di Sassari;

c) un componente indicato dalla Facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Sassari;

d) cinque rappresentanti delle filiere agricole organizzate, di cui tre indicati dalle organizzazioni professionali agricole, come individuate dalla legge regionale 8 gennaio 1986, n. 1, in base alla rispettiva rappresentatività, e due indicati dalle centrali cooperative maggiormente rappresentative.

3. I componenti della Consulta sono nominati dal Presidente della Regione, durano in carica cinque anni che coincidono con la legislatura regionale

e decadono in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale.

4. Ai componenti della Consulta, con esclusione dell'Assessore, compete un gettone di presenza di 150 euro per seduta comprensivo del rimborso spese.

5. La Consulta è convocata dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale che la presiede e ne coordina i lavori.

Art. 5

Consultazione delle parti sociali

1. L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, nella fase di predisposizione delle linee programmatiche della politica agricola regionale, promuove la consultazione delle organizzazioni professionali agricole, delle organizzazioni delle cooperative agricole, delle associazioni dei consumatori e, per le politiche di riferimento, delle organizzazioni sindacali regionali di categoria e confederali.

2. L'individuazione degli organismi ammessi alla consultazione è stabilita dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale sulla base del principio di maggiore rappresentatività.

Capo II

Agenzia per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna)

Art. 6

Istituzione dell'Agenzia AGRIS Sardegna

1. È istituita l'Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna, denominata AGRIS Sardegna, quale struttura tecnico-operativa della Regione per la ricerca scientifica generale nelle filiere agricole, agro-industriale e forestale.

2. L'Agenzia AGRIS Sardegna ha sede legale a Sassari, in località Bonassai.

3. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 l'Agenzia AGRIS Sardegna assume le funzioni di ricerca svolte dall'ERA Sardegna, di cui all'articolo 30 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005), con esclusione di quelle già esercitate dall'Istituto di incremento ippico, e subentra nelle attività svolte dal Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e dal Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari.

Art. 7

Soppressione dell'ERA Sardegna e dei Consorzi per la frutticoltura

1. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 sono soppressi l'ERA Sardegna di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 7 del 2005, nonché il Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e il Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari.

2. Alla stessa data di cui al comma 1 l'Agenzia AGRIS Sardegna succede all'ERA Sardegna, al Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e al Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, con esclusione di quelli inerenti l'Istituto di incremento ippico.

Art. 8

Finalità dell'Agenzia AGRIS Sardegna

1. L'Agenzia AGRIS Sardegna svolge e promuove la ricerca scientifica e applicata, la sperimentazione e l'innovazione tecnologica al fine di:

- a) favorire uno sviluppo rurale sostenibile;
- b) favorire lo sviluppo dei settori agricolo, agro-industriale e forestale;
- c) accrescere la propria qualificazione competitiva nell'area della ricerca;
- d) contribuire a tutelare e valorizzare la biodiversità vegetale ed animale.

Art. 9

Funzioni dell'Agenzia AGRIS Sardegna

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 8, l'Agenzia AGRIS Sardegna svolge le seguenti funzioni:

- a) promuove il trasferimento dei risultati ottenuti dalla propria attività alle imprese, in collaborazione con i soggetti preposti a tali funzioni;
- b) collabora con le università, gli istituti e i laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e con altri enti pubblici e privati di ricerca e assistenza tecnica nazionali ed internazionali, promuovendo a tal fine l'attività di formazione ed alta formazione del proprio personale scientifico;
- c) svolge, nel rispetto delle norme che regolano i principi di libera e leale concorrenza e sulla base di apposite convenzioni, attività di ricerca per conto delle imprese dei settori agricolo, agro-industriale e forestale;
- d) svolge attività a supporto della certificazione di qualità delle produzioni locali;
- e) elabora con metodologie scientifiche i dati di filiera dei settori agricolo, agro-industriale e forestale e redige appositi rapporti;

f) svolge attività di formazione ed alta formazione di studenti, laureati e ricercatori, anche in collaborazione con le università, attraverso propri programmi di assegnazione di borse di studio e di ricerca;

g) può, sulla base di convenzioni quadro approvate dalla Giunta regionale, instaurare rapporti di collaborazione, consulenza, servizio e promozione con agenzie, enti regionali, enti locali e altre pubbliche amministrazioni;

h) svolge attività tecnico-scientifiche a supporto delle funzioni fitosanitarie regionali.

Art. 10

Organi dell'Agenzia AGRIS Sardegna

1. Sono organi dell'Agenzia AGRIS Sardegna:

- a) il direttore generale;
- b) il comitato scientifico;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 11

Comitato scientifico

1. Il comitato scientifico di cui alla lettera b) dell'articolo 10 è l'organo di indirizzo e coordinamento della ricerca e sperimentazione ed elabora i programmi pluriennali e annuali; esso è composto da:

- a) il direttore generale dell'Agenzia AGRIS Sardegna, che lo presiede;
- b) un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale;
- c) due membri scelti fra i responsabili delle strutture di ricerca e i ricercatori dell'Agenzia, secondo i criteri e le modalità indicati nello statuto;
- d) un rappresentante designato dall'Agenzia LAORE Sardegna;
- e) tre esperti esterni altamente qualificati nelle materie di competenza dell'Agenzia AGRIS Sardegna, di cui due indicati dalle Facoltà di agraria e di medicina veterinaria dell'Università di Sassari.

2. I componenti del comitato scientifico sono nominati con decreto del Presidente della Regione previa conforme deliberazione della Giunta regionale.

3. Lo statuto dell'Agenzia disciplina il funzionamento del comitato scientifico.

4. Ai componenti del comitato scientifico, con esclusione del direttore generale e dei dipendenti delle agenzie e dell'Amministrazione regionale, compete un gettone di presenza di 150 euro per seduta comprensivo del rimborso spese.

Art. 12

Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa dell'Agenzia AGRIS Sardegna è disciplinata dalla presente legge, dalla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e, sulla base delle medesime, dal suo statuto. Essa si articola in dipartimenti e servizi; i dipartimenti hanno funzioni di coordinamento di servizi omogenei definiti e specificati dallo statuto.

2. I dipartimenti operativi e i servizi sono diretti da dirigenti; i dirigenti preposti ai dipartimenti operativi sono sovraordinati ai dirigenti preposti ai servizi.

3. Sono individuati i seguenti dipartimenti, fatta salva la facoltà dell'Agenzia di istituire con lo statuto ulteriori dipartimenti:

- a) dipartimento della ricerca nel settore delle produzioni vegetali;
- b) dipartimento della ricerca nel settore zootecnico e caseario;
- c) dipartimento della ricerca per il sughero e la silvicoltura;
- d) dipartimento degli affari generali e della contabilità.

Capo III

Agenzia per l'attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale (LAORE Sardegna)

Art. 13

Istituzione dell'Agenzia LAORE Sardegna

1. È istituita l'Agenzia regionale per l'attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo sviluppo rurale, denominata LAORE Sardegna, quale struttura tecnico-operativa della Regione per l'attuazione della programmazione regionale e in conformità con le direttive della Giunta regionale.

2. L'Agenzia LAORE Sardegna ha sede legale a Cagliari.

3. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 l'Agenzia subentra nell'esercizio delle funzioni di assistenza tecnica svolte dall'ERSAT Sardegna e di quelle previste dall'articolo 15, nonché di quelle già esercitate dall'Istituto di incremento ippico della Sardegna.

Art. 14

Soppressione dell'ERSAT Sardegna

1. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 è soppresso l'ERSAT Sardegna di cui all'articolo 29 della legge regionale n. 7 del 2005.

2. Alla stessa data di cui al comma 1 l'Agenzia LAORE Sardegna succede all'ERSAT Sardegna in

tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, e all'ERA Sardegna nei rapporti giuridici relativi all'Istituto di incremento ippico.

Art. 15

Funzioni dell'Agenzia LAORE Sardegna

1. L'Agenzia LAORE Sardegna promuove lo sviluppo dell'agricoltura, lo sviluppo integrato dei territori rurali, la compatibilità ambientale delle attività agricole; favorisce la multifunzionalità delle aziende agricole, le specificità territoriali, le produzioni di qualità e la competitività sui mercati.

2. Ai fini di cui all'articolo 1, l'Agenzia:

a) fornisce assistenza tecnica a soggetti sia pubblici che privati, nel rispetto delle norme che regolano i principi di libera e leale concorrenza;

b) cura l'informazione, la divulgazione, la valorizzazione e la formazione nel settore dell'agricoltura, della zootecnia e dell'allevamento di razze equine multifunzionali autoctone, e da esse derivate, e tradizionali della Sardegna;

c) coordina l'attività di integrazione all'interno delle filiere agricole, dei distretti agroalimentari e dei distretti rurali;

d) favorisce la valorizzazione delle produzioni agroalimentari, delle biodiversità regionali e dei prodotti tipici;

e) promuove la diffusione della cultura d'impresa;

f) agisce da intermediario tra il sistema produttivo e la ricerca al fine di favorire un efficace trasferimento sul territorio delle innovazioni di processo e di prodotto;

g) promuove e divulga l'attuazione delle normative relative alla disciplina delle coltivazioni e degli allevamenti, all'igiene delle produzioni agricole e alla tutela dell'ambiente, all'adozione di marchi di tutela dell'origine delle produzioni agricole;

h) promuove e partecipa, anche in accordo con altri enti e soggetti pubblici e privati, a progetti di interesse regionale, interregionale, nazionale e comunitario in materia di servizi di sviluppo agricolo integrato, nell'ambito di accordi di programma e di apposite convenzioni, privilegiando forme di progettazione partecipata e di associazionismo tra imprese;

i) svolge ogni altro compito affidatole dalla Regione nell'ambito della programmazione regionale agricola, nonché quelli di cui alla legge regionale 6 settembre 1976, n. 44 (Riforma dell'assetto agro-pastorale), e ad esaurimento i compiti assegnati dalla legge di riforma fondiaria.

3. L'Agenzia può, sulla base di convenzioni quadro approvate dalla Giunta regionale, instaurare rapporti di collaborazione, consulenza, servizio e promozione con le altre pubbliche amministrazioni.

Art. 16

Raccordo con altri soggetti pubblici e privati

1. L'Agenzia LAORE Sardegna può, mediante apposite convenzioni, istituire forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati già operanti nel campo dell'assistenza tecnica a favore degli imprenditori agricoli e zootecnici.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere strutture e competenze professionali specifiche e una comprovata esperienza nei campi di attività.

3. I soggetti convenzionati devono garantire nei rapporti con il proprio personale il rispetto dei contratti collettivi nazionali e regionali di lavoro, impegnandosi a riconoscerne e a valorizzarne le specificità professionali.

4. I soggetti di cui al comma 1 che svolgono attività di assistenza tecnica a favore degli imprenditori agricoli e zootecnici tramite convenzione con l'Agenzia devono garantire a tutti gli imprenditori gli stessi diritti nell'accesso all'attività di assistenza tecnica.

5. Le prestazioni di assistenza tecnica a favore degli imprenditori agricoli e zootecnici si articolano sulla base di convenzioni quadro settennali soggette a verifiche annuali.

6. I bandi di concorso per l'assunzione di personale dell'Agenzia prevedono, nella valutazione dei titoli, specifici punteggi per l'attività di assistenza tecnica alle aziende zootecniche svolta, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, nell'attuazione di programmi finanziati dalla Regione.

Art. 17

Organi dell'Agenzia LAORE Sardegna

1. Sono organi dell'Agenzia LAORE Sardegna:

a) il comitato tecnico;

b) il direttore generale;

c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 18

Comitato tecnico

1. Il comitato tecnico di cui alla lettera a) dell'articolo 17 è l'organo di indirizzo e coordinamento dell'attività dell'Agenzia ed elabora i programmi pluriennali e annuali; esso è composto da:

a) il direttore generale dell'Agenzia LAORE Sardegna, che lo presiede;

b) un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale;

c) due membri scelti fra i responsabili dei dipartimenti per le produzioni vegetali e zootecniche, secondo i criteri e le modalità indicati nello statuto;

d) un rappresentante designato dall'Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna;

e) tre esperti esterni altamente qualificati nelle materie di competenza dell'Agenzia LAORE Sardegna, di cui due indicati dalle Facoltà di agraria e di medicina veterinaria dell'Università di Sassari.

2. I componenti del comitato tecnico sono nominati con decreto del Presidente della Regione previa conforme deliberazione della Giunta regionale.

3. Lo statuto dell'Agenzia disciplina il funzionamento del comitato.

4. Ai componenti del comitato tecnico, con esclusione del direttore generale e dei dipendenti delle agenzie e dell'Amministrazione regionale, compete un gettone di presenza di 150 euro per seduta comprensivo del rimborso spese.

Art. 19

Decorrenza delle competenze

1. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 tutti gli atti e i procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli uffici degli enti di cui al comma 3 dell'articolo 13, sono attribuiti alla competenza degli uffici dell'Agenzia LAORE Sardegna.

Art. 20

Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa dell'Agenzia LAORE Sardegna è disciplinata dalla presente legge, dalla legge regionale n. 31 del 1998 e, sulla base delle medesime, dal suo statuto. Essa si articola in dipartimenti e servizi; i dipartimenti hanno funzioni di coordinamento di servizi omogenei definiti e specificati dallo statuto.

2. I dipartimenti operativi e i servizi sono diretti da dirigenti; i dirigenti preposti ai dipartimenti operativi sono sovraordinati ai dirigenti preposti ai servizi.

3. Sono individuati i seguenti dipartimenti, fatta salva la facoltà dell'Agenzia di istituire con lo statuto ulteriori dipartimenti:

- a) dipartimento per le produzioni vegetali;
- b) dipartimento per le produzioni zootecniche;
- c) dipartimento per l'incremento ippico;

d) dipartimento per la multifunzionalità dell'impresa agricola, per lo sviluppo rurale e per la filiera agroalimentare;

e) dipartimento degli affari generali e della contabilità.

4. La struttura amministrativa garantisce una diffusa ed equilibrata presenza nel territorio regionale degli uffici dell'Agenzia, con particolare riferimento all'attività di assistenza tecnica, divulgazione e sviluppo agricolo e rurale che viene assicurata dagli sportelli territoriali di cui all'articolo 38.

Capo IV

Agenzia regionale per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura (ARGEA Sardegna)

Art. 21

Istituzione dell'Agenzia ARGEA Sardegna

1. È istituita l'Agenzia regionale sarda per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura, denominata ARGEA Sardegna.

2. L'Agenzia ARGEA Sardegna ha sede legale a Oristano.

Art. 22

Funzioni dell'Agenzia ARGEA Sardegna

1. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 all'Agenzia ARGEA Sardegna è trasferita la competenza in materia di aiuti, contributi e premi previsti da norme comunitarie, nazionali e regionali.

2. La competenza di cui al comma 1 comprende la ricezione, l'istruttoria, la liquidazione ed il controllo delle domande.

3. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 all'Agenzia sono attribuite le funzioni di organismo pagatore degli aiuti, contributi o premi, finanziati o cofinanziati dall'Unione europea, a favore delle imprese agricole operanti in Sardegna.

4. Nell'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 del 7 luglio 2005 "Regolamento della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione Garanzia" e successive modificazioni, l'Agenzia provvede:

- a) all'autorizzazione dei pagamenti;
- b) all'esecuzione dei pagamenti;
- c) alla contabilizzazione dei pagamenti;

d) ad assicurare il raccordo operativo con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e con la Commissione europea;

e) a garantire il raccordo con il Ministero dell'economia e con l'AGEA relativamente alle anticipazioni di cassa;

f) a predisporre le periodiche relazioni alla Giunta regionale, all'AGEA e alla Commissione europea sull'andamento della gestione.

Art. 23

Organi dell'Agenzia ARGEA Sardegna

1. Sono organi dell'Agenzia ARGEA Sardegna:

- a) il direttore generale;
- b) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 24

Anagrafe delle aziende

1. L'Agenzia ARGEA Sardegna, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta regionale, gestisce l'anagrafe delle aziende agricole ed il registro degli aiuti.

Art. 25

Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa dell'Agenzia ARGEA Sardegna è disciplinata dalla presente legge, dalla legge regionale n. 31 del 1998, e, sulla base delle medesime, dal suo statuto. Essa si articola in aree di coordinamento e servizi; le aree hanno funzioni di coordinamento di servizi omogenei definiti e specificati dallo statuto.

2. Le aree di coordinamento e i servizi sono diretti da dirigenti; i dirigenti preposti alle aree di coordinamento sono sovraordinati ai dirigenti preposti ai servizi.

3. Sono individuate le seguenti aree di coordinamento, fatta salva la facoltà dell'Agenzia di istituire con lo statuto ulteriori aree:

- a) area di coordinamento delle istruttorie;
- b) area di coordinamento delle erogazioni e del controllo.

4. La struttura amministrativa garantisce una diffusa ed equilibrata presenza nel territorio regionale degli uffici dell'Agenzia, che viene assicurata dagli sportelli territoriali di cui all'articolo 38.

Art. 26

Convenzioni con i CAA

1. L'Agenzia ARGEA Sardegna può stipulare convenzioni con i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) per lo svolgimento di compiti di propria competenza ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.

165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e successive modifiche ed integrazioni, e di quelli previsti dalla legislazione regionale.

Capo V

Disposizioni comuni alle agenzie

Art. 27

Natura giuridica delle agenzie

1. Le agenzie istituite dalla presente legge hanno personalità giuridica di diritto pubblico, sono dotate di autonomia finanziaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale e sono sottoposte, per quanto non previsto dalla presente legge, ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Giunta regionale e ai controlli di cui alla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali).

2. Alle agenzie si applica la normativa contabile prevista per l'Amministrazione regionale e gli enti regionali.

Art. 28

Competenze della Regione

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, approva, con riferimento alle agenzie istituite con la presente legge:

- a) gli statuti;
- b) i regolamenti interni;
- c) i bilanci di previsione e consuntivi;
- d) i programmi annuali e pluriennali;
- e) gli atti di indirizzo e le direttive a cui le agenzie devono attenersi nell'esercizio della loro attività;
- f) le piante organiche.

2. A valere sulle disponibilità recate dall'UPB S06.019 è autorizzata la spesa relativa alle attività propedeutiche all'avviamento delle agenzie istituite dalla presente legge; la relativa spesa è valutata in euro 100.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

3. Gli statuti e i programmi annuali e pluriennali delle agenzie sono approvati dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare.

4. Il parere della Commissione di cui al comma 3 è reso entro trenta giorni dalla assegnazione; se la Commissione non esprime il parere nel termine indicato, la Giunta regionale può approvare gli statuti o i programmi prescindendo dallo stesso.

Art. 29

Programmazione e controllo

1. Sulla base degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale, le agenzie predispongono i programmi annuali e pluriennali di attività che definiscono gli obiettivi, le priorità, le risorse necessarie alla loro realizzazione e le modalità di verifica e controllo del raggiungimento degli obiettivi rispetto ai risultati attesi. I programmi annuali e pluriennali predisposti dalle agenzie sono approvati dalla Giunta regionale con la procedura prevista dall'articolo 28.

2. Sulla base degli indirizzi della Giunta regionale, le agenzie definiscono un sistema di controlli interni, coordinato con quello dell'Amministrazione regionale, che disciplina il controllo strategico, le procedure per il controllo di gestione e le procedure di controllo della regolarità amministrativo-contabile.

Art. 30

Funzioni e nomina del direttore generale

1. Il direttore generale è il rappresentante legale della relativa agenzia; entro i limiti stabiliti dallo statuto, ha competenza in materia amministrativa, finanziaria e di bilancio.

2. Il direttore generale dirige e coordina le attività dell'agenzia e verifica il raggiungimento degli obiettivi; a tal fine svolge le seguenti funzioni:

a) definisce gli obiettivi dell'agenzia in conformità degli indirizzi e delle direttive impartiti dalla Giunta regionale ed è responsabile della loro attuazione;

b) conferisce gli incarichi ai dirigenti, assegna loro le risorse umane, strumentali e finanziarie, ne definisce la responsabilità in relazione alle competenze e agli obiettivi affidati;

c) dirige, coordina e valuta l'attività dei dirigenti, promuove i procedimenti disciplinari e quelli per responsabilità dirigenziale adottando le relative misure sanzionatorie;

d) propone alla Giunta regionale l'adozione della pianta organica.

3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia è conferito dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

4. Il direttore generale è scelto, con procedura ad evidenza pubblica, tra persone in possesso di comprovata esperienza e competenza che abbiano ricoperto, per almeno cinque anni, incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica e gestionale in strut-

ture pubbliche o private; per il direttore generale dell'Agenzia AGRIS Sardegna è richiesto il possesso di un'alta qualificazione scientifica e professionale nelle materie di competenza dell'Agenzia.

5. Il rapporto di lavoro del direttore generale dell'agenzia è regolato da un contratto di diritto privato che non deve essere di durata superiore a quella della legislatura e si conclude al massimo entro i novanta giorni successivi alla fine della stessa.

6. Al direttore generale è attribuito lo stesso trattamento economico dei direttori generali dell'Amministrazione regionale.

7. L'incarico di direttore generale è incompatibile con cariche pubbliche elettive, nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato e, per i dipendenti pubblici, determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico.

Art. 31

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri iscritti al Registro dei revisori ufficiali, di cui uno svolge le funzioni di presidente. Il collegio è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale che ne indica anche il presidente, e dura in carica cinque anni. Il collegio esercita le funzioni previste dall'articolo 6 della legge regionale n. 14 del 1995.

2. Al presidente e ai componenti del collegio sindacale competono i compensi previsti dal comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale).

Art. 32

Personale

1. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 il personale di ruolo dell'ERA Sardegna, con esclusione del personale proveniente dall'Istituto di incremento ippico, e il personale del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e del Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari è inquadrato nelle dotazioni organiche dell'Agenzia AGRIS Sardegna con la salvaguardia del trattamento giuridico, economico e previdenziale in atto, ivi compreso quello integrativo. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 il personale di ruolo dell'ERSAT Sardegna e il personale di ruolo dell'ERA Sardegna

proveniente dall'Istituto di incremento ippico è inquadrato nelle dotazioni organiche dell'Agenzia LAORE Sardegna con la salvaguardia del trattamento giuridico, economico e previdenziale in atto, ivi compreso quello integrativo.

2. Al personale delle agenzie si applicano le disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni e i contratti collettivi regionali di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dell'Amministrazione regionale e degli enti. In sede di prima applicazione, al personale proveniente dal Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e dal Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari con rapporto di lavoro regolato dai contratti collettivi nazionali di categoria, continuano ad applicarsi gli stessi contratti fino all'adozione, nell'ambito della prima contrattazione collettiva regionale, di una compiuta disciplina adeguata alle attività ed alle tipologie lavorative del personale medesimo.

3. Per l'espletamento dei propri compiti, all'Agenzia ARGEA Sardegna è assegnato, nell'ambito della dotazione organica dell'Agenzia stessa, con decreto dell'Assessore regionale agli affari generali, personale e riforma della Regione, un contingente di personale individuato tra quello appartenente all'Amministrazione regionale, agli enti regionali o alle agenzie regionali; i criteri per l'individuazione e l'assegnazione del personale sono stabiliti su deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione di concerto con l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

4. Il personale delle agenzie istituite dalla presente legge fa parte del comparto unico di contrattazione collettiva regionale, fatta eccezione per il personale del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e del Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari con rapporto di lavoro regolato da contratti collettivi nazionali di categoria fino all'adozione, nell'ambito della prima contrattazione collettiva regionale, di una compiuta disciplina adeguata alle attività ed alle tipologie lavorative del personale medesimo.

5. Al personale dell'Agenzia AGRIS Sardegna che svolge attività di ricerca si applica il comma 3 dell'articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998.

6. L'Amministrazione regionale e le agenzie, per lo svolgimento delle funzioni, di cui al comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale n. 31 del 1998, come modificato dal comma 8 dell'articolo 20 della

legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), possono disporre la mobilità temporanea del personale mediante intese che definiscono compiti, modalità, tempi e oneri che gravano sull'Amministrazione regionale o sull'agenzia di assegnazione. È inoltre consentito il trasferimento di personale, a domanda del dipendente o del dirigente, mediante accordo tra le agenzie interessate.

7. Con apposita norma della legge finanziaria regionale sono disciplinate forme di incentivazione per la cessazione anticipata dal servizio del personale.

8. Le agenzie di cui alla presente legge sono autorizzate a rinnovare o prorogare, sino all'espletamento dei primi concorsi pubblici, i rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa, secondo il contratto in atto presso gli enti soppressi ERA Sardegna, ERSAT Sardegna e Consorzi per la frutticoltura della Sardegna alla data del 1° maggio 2006. Nei concorsi di cui al presente comma verranno valutate le competenze professionali maturate nei rapporti predetti.

Art. 33

Entrate e patrimonio

1. Il patrimonio dell'Agenzia AGRIS Sardegna è costituito dai beni mobili e immobili degli enti soppressi di cui al comma 1 dell'articolo 7, riconosciuti strettamente funzionali alle attività attribuite all'Agenzia con atto ricognitivo approvato dal Presidente della Regione, con esclusione di quelli già appartenenti all'Istituto di incremento ippico.

2. Il patrimonio dell'Agenzia LAORE Sardegna è costituito dai beni mobili e immobili dell'ERSAT Sardegna, soppresso dal comma 1 dell'articolo 14, e da quelli già appartenenti all'Istituto di incremento ippico, riconosciuti strettamente funzionali alle attività attribuite all'Agenzia con atto ricognitivo approvato dal Presidente della Regione.

3. Le agenzie provvedono alle proprie spese di funzionamento e di attività con le risorse derivanti dalle seguenti entrate:

- a) il contributo ordinario a carico della Regione per i compiti previsti dalla presente legge e le spese relative al personale;
- b) i contributi derivanti da normative comunitarie, statali e regionali;
- c) i proventi derivanti da attività e servizi effettuati;
- d) le rendite patrimoniali;
- e) ogni altro introito.

4. Costituiscono entrate dell'Agenzia AGRIS Sardegna anche i proventi derivanti da contratti di ricerca stipulati con organismi pubblici o privati.

Art. 34

Coordinamento delle agenzie

1. È istituito il Comitato di coordinamento tecnico e programmatico delle agenzie istituite dalla presente legge.

2. Il Comitato è costituito dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e dai tre direttori generali delle agenzie.

3. Il Comitato ha il compito di:

a) coordinare l'attuazione dei programmi elaborati dalle singole agenzie;

b) garantire il coordinamento tecnico e l'integrazione funzionale tra le attività attribuite alle agenzie;

c) organizzare, con cadenza periodica, attività di formazione per il trasferimento dei risultati della ricerca alle strutture preposte all'assistenza tecnica.

4. Alle riunioni del Comitato partecipano i direttori di dipartimento delle agenzie direttamente interessati agli argomenti in discussione.

Art. 35

Comitato interassessoriale

1. Per l'attuazione della presente legge è istituito un Comitato interassessoriale presieduto dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e composto dai rappresentanti dei seguenti Assessorati:

a) Assessorato regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione;

b) Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica;

c) Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

2. Il Comitato coordina l'attività dei vari assessorati coinvolti nelle fasi di attuazione della legge con particolare riferimento alla istituzione e all'avviamento delle agenzie.

Art. 36

Relazione alla Commissione consiliare

1. La Giunta regionale, entro il 31 maggio di ciascun anno, presenta alla competente Commissione consiliare una dettagliata relazione sull'attuazione dei programmi delle agenzie.

Art. 37

Prima approvazione degli statuti e delle piante organiche

1. Entro la data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 la Giunta regionale approva in sede di prima applicazione gli statuti delle agenzie nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 28.

2. Entro la data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 la Giunta regionale approva in sede di prima applicazione le piante organiche delle agenzie.

Art. 38

Sportelli unici territoriali

1. L'Amministrazione regionale e le Agenzie LAORE e ARGEA organizzano, sulla base di protocolli d'intesa le proprie strutture amministrative mediante la realizzazione di sportelli unici territoriali per la prestazione di servizi integrati a favore degli imprenditori agricoli e degli operatori della filiera agro-alimentare.

Capo VI

Disposizioni finali

Art. 39

Proroga dei commissari

1. Le gestioni commissariali dell'ERSAT Sardegna e dell'ERA Sardegna sono prorogate fino alla data di scioglimento degli stessi.

Art. 40

Abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 sono abrogate le seguenti leggi regionali e le loro successive modifiche ed integrazioni:

a) legge regionale 26 marzo 1953, n. 8 (Trasferimento dei poteri di vigilanza sull'Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna dal Ministero dell'agricoltura e foreste alla Regione autonoma della Sardegna);

b) legge regionale 19 giugno 1956, n. 22 (Istituzione del Centro regionale agrario sperimentale);

c) legge regionale 6 febbraio 1952, n. 5 (Istituzione della Stazione sperimentale del sughero);

d) legge regionale 19 gennaio 1984, n. 5 (Trasformazione dell'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna - in Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT));

e) legge regionale 28 maggio 1969, n. 27 (Statuto dell'Istituto incremento ippico della Sardegna);

f) l'articolo 35 della legge regionale n. 7 del 2005.

Art. 41

Modifiche della legge regionale n. 31 del 1998

1. Alla legge regionale n. 31 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 1*, dopo le parole "degli enti pubblici" sono aggiunte le parole "e delle agenzie";

b) al comma 1 dell'articolo 69, dopo le parole "i seguenti enti" sono aggiunte le parole: "e Agenzie regionali:";

c) alla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007, nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 69, l'indicazione degli enti soppressi è sostituita dall'indicazione delle agenzie istituite con la presente legge.

Art. 42

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 300.000 per l'anno 2006 e in euro 77.250.000 per l'anno 2007 e successivi, si fa fronte per l'anno 2006 con le risorse stanziare dal comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1, e per gli anni 2007 e successivi con le risorse già destinate al funzionamento ed all'attività degli enti di cui si prevede la soppressione con la presente legge.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2006 e per gli anni 2006-2008 sono introdotte le seguenti variazioni:

06 - Agricoltura

in diminuzione

UPB S06.021

Finanziamento agli enti strumentali ed ai consorzi per la frutticoltura - parte corrente

2006 euro 300.000

2007 euro 450.000

2008 euro 450.000

in aumento

UPB S06.019

Consulta agricola e spese per l'avvio delle agenzie agricole

2006 euro 300.000

2007 euro 450.000

2008 euro 450.000

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico alle citate UPB S06.019 ed S06.021 del bilancio della Regione per l'anno 2006 ed alle UPB corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 8 agosto 2006

Soru

(*) Errata corrige B.U. 26/10/2006 n. 35, pag. 118

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 32 del 26 settembre 2006

LEGGE REGIONALE 20 settembre 2006, n. 14

Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura.

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga
la seguente legge:

Titolo I

Norme generali

Art. 1

Finalità e oggetto

1. La Regione autonoma della Sardegna persegue la tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Sardegna quale fattore di crescita civile, sociale, economica e significativa componente della civiltà e dell'identità del popolo sardo, nonché della sua specialità nel contesto delle culture regionali del Mediterraneo ed europee.

2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, favorisce l'integrazione delle funzioni e dei compiti concernenti la tutela, la valorizzazione, la fruizione dei beni culturali e il coordinamento degli interventi anche in armonia con le politiche di governo del territorio, di tutela del paesaggio, dell'istruzione, della ricerca, del turismo e promuove l'organizzazione di un sistema regionale di istituti e luoghi della cultura, nonché la qualità dei relativi servizi e attività.

3. La Regione promuove e valorizza l'arte contemporanea sostenendo la ricerca e la sperimentazione artistica, nonché l'incremento del patrimonio pubblico d'arte contemporanea anche in applicazione della Legge 29 luglio 1949, n. 717 (Norme per l'arte negli edifici pubblici).

4. La presente legge disciplina:

a) le attività di valorizzazione e di fruizione dei beni e degli istituti e luoghi della cultura, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 101 del decreto legislativo 16 gennaio 2004, n. 42, non appartenenti allo Stato o dei quali sia stata trasferita la disponibilità, assicurando, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali e dei compiti e delle funzioni ad essi conferiti ai sensi dell'articolo 77 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, condizioni omogenee di efficace gestione;

b) l'esercizio delle funzioni programmatiche e amministrative relative ai musei, compresi quelli dedicati ai temi dell'emigrazione, ai parchi archeo-

logici, agli ecomusei, alle biblioteche e agli archivi storici di ente locale e di interesse locale.

Art. 2

Principi generali

1. Gli interventi della Regione si ispirano ai principi di:

- a) cooperazione, coordinamento e sviluppo delle progettualità comuni fra soggetti pubblici e privati;
- b) valorizzazione del rapporto tra beni, istituti e luoghi della cultura e relativi contesti territoriali;
- c) qualità dei progetti e delle azioni attuative;
- d) sostegno all'attività di ricerca e riconoscimento dell'autonomia tecnico-scientifica degli istituti della cultura;
- e) promozione di rapporti tra produzione e fruizione culturale, sviluppo del territorio e orientamento sociale ed economico all'innovazione e alla conoscenza.

Art. 3

Rapporti con lo Stato, gli enti locali, l'università, le istituzioni di ricerca e di cultura e i soggetti privati

1. Per le finalità della presente legge la Regione opera congiuntamente con gli enti locali, promuove ogni intesa con lo Stato, con soggetti pubblici e privati, secondo i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, nonché forme di consultazione, informazione e coordinamento con le istituzioni universitarie, di ricerca e di cultura.

2. La Regione promuove atti di coordinamento, di intesa e di accordo con lo Stato che possano accrescere il livello di integrazione nell'esercizio delle funzioni relative ai beni, agli istituti e ai luoghi della cultura, particolarmente ai seguenti fini:

a) conferimento di ulteriori funzioni e compiti di tutela del patrimonio culturale al sistema regionale e locale, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

b) organizzazione, integrazione e sviluppo delle attività di fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura, compresi quelli appartenenti allo Stato, nonché attribuzione della disponibilità e della gestione di istituti e luoghi della cultura statali al sistema regionale e locale, ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

c) organizzazione, integrazione e sviluppo delle attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica, ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

d) definizione degli indirizzi generali per assicurare il coordinamento regionale della cooperazione degli enti locali alle funzioni di tutela;

e) istituzione, con il concorso del Centro di restauro e conservazione dei beni culturali della Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Sassari e Nuoro con sede a Li Punti (Sassari), delle università e di altri soggetti pubblici e privati, di un Centro di ricerca e conservazione dei beni culturali, avente anche funzioni di scuola di alta formazione e studio per l'insegnamento del restauro, ai sensi dei commi 9 e 11 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

3. La Regione riconosce agli enti locali funzioni di integrazione, coordinamento e gestione dei rapporti tra beni culturali e contesto paesaggistico e territoriale.

4. La Regione, mediante le procedure previste dalla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1, garantisce la partecipazione degli enti locali alla definizione di obiettivi e piani regionali, al processo di elaborazione delle proprie proposte ai fini di cui alla lettera c) del comma 2, agli accordi su base regionale, ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e determina indirizzi generali sulle attività di fruizione e di valorizzazione affinché siano assicurate condizioni omogenee di efficace gestione nel territorio regionale.

5. La Regione promuove l'elaborazione di programmi comuni con università, istituzioni di ricerca e di cultura e altri soggetti pubblici e privati; può partecipare a fondazioni, associazioni, comitati e altri organismi di carattere culturale sulla base di progetti definiti in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e di congruità dimensionale, tecnica e gestionale.

6. La Regione riconosce il ruolo degli operatori pubblici e privati, singoli o associati, e ne promuove la crescita professionale e imprenditoriale.

Titolo II

Funzioni e programmazione

Art. 4

Funzioni e compiti della Regione

1. La Regione esercita le funzioni di tutela e valorizzazione dei beni culturali ad essa attribuite dalla Costituzione, dalle intese ai sensi del comma 3 dell'articolo 118 della Costituzione, dall'articolo 10 della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dallo Statuto speciale per la Sardegna e successive norme di attuazione, dal decreto legislativo n. 42 del 2004 e le funzioni di indirizzo, coordinamento, pro-

grammazione generale e valutazione in materia di beni, istituti e luoghi della cultura degli enti locali o ad essi affidati; in particolare:

a) predispone il Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura, di cui all'articolo 7;

b) promuove, d'intesa e in concorso con gli organi statali competenti, con gli enti locali e con i titolari di istituti e di luoghi della cultura, nonché con altri soggetti pubblici e privati, il censimento, l'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali e lo sviluppo delle relative banche dati regionali, favorendo l'interoperabilità tra i diversi sistemi informatizzati;

c) coopera con il Ministero per i beni e le attività culturali e con i soggetti proprietari in ordine alla tutela di beni mobili e immobili degli enti locali o di interesse locale, o comunque inclusi nei musei, nei parchi archeologici, negli ecomusei e nelle altre strutture degli enti locali o di interesse locale, sottoposti a tutela o destinatari di contributi finanziari, diretti e indiretti, della Regione;

d) promuove e coordina progetti per la valorizzazione dei beni culturali, l'organizzazione delle connesse attività, l'allargamento delle capacità e delle competenze di fruizione culturale;

e) promuove e coordina progetti per la valorizzazione dell'arte contemporanea e ne favorisce la catalogazione;

f) promuove e coordina interventi di restauro dei beni culturali sulla base di metodologie definite d'intesa con gli organi statali competenti, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

g) collabora alle azioni per il recupero dei beni culturali trafugati e acquista beni culturali anche attraverso l'esercizio del diritto di prelazione;

h) promuove, d'intesa con gli organi statali competenti, con le università e gli istituti di ricerca, interventi di ricerca archeologica e paleontologica nel territorio della Sardegna;

i) esprime il parere per l'esportazione di opere d'arte, di cui al comma 7 dell'articolo 68 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

l) esercita le funzioni e i compiti di soprintendenza dei beni librari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, attraverso il Centro regionale di tutela e restauro dei beni librari;

m) predispone e aggiorna l'Albo regionale degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 19;

n) determina, con il concorso degli organi statali competenti e delle organizzazioni professionali, gli standard di qualità dei servizi degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui al comma 4 dell'articolo 1, e ne verifica periodicamente la sussistenza;

o) contribuisce alla definizione di linee di indirizzo e di standard tecnici concernenti l'intervento pubblico in tema di beni culturali a livello nazionale e predispone, nel rispetto delle competenze statali, le linee guida per i profili professionali e i percorsi formativi del personale degli istituti e dei luoghi della cultura e promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori;

p) coordina la rilevazione dei dati sugli istituti e luoghi della cultura, i loro servizi, attività ed utenti;

q) promuove la ricerca di soluzioni innovative per il coordinamento e la qualità della gestione del patrimonio e dell'offerta culturale sul territorio;

r) assicura, su richiesta degli enti locali, servizi di supporto e di assistenza tecnica, amministrativa e giuridica nelle materie della presente legge;

s) promuove azioni e accordi diretti all'integrazione sociale e multiculturale e allo sviluppo delle collezioni bibliografiche e documentarie e di servizi bibliotecari rivolti alle fasce di utenti svantaggiati;

t) cura lo sviluppo e l'inserimento delle attività e dei servizi degli istituti e dei luoghi della cultura della Sardegna nel contesto europeo ed extraeuropeo, favorendo la collaborazione e la cooperazione, la circolazione delle persone e delle idee e gli scambi professionali;

u) esercita le funzioni che le sono attribuite da norme di attuazione statutaria.

2. La Regione, previa intesa con lo Stato, ai sensi del comma 3 dell'articolo 118 della Costituzione, esercita i compiti e le funzioni di soprintendenza regionale dei beni culturali, fatte salve le competenze trasferite con il decreto del Presidente della Repubblica n. 480 del 1975.

3. La Regione e gli enti locali, nei rispettivi ambiti di competenza, possono stipulare, anche mediante la partecipazione finanziaria agli oneri di gestione, convenzioni o accordi con soggetti pubblici e privati titolari di istituti della cultura o di raccolte museali o bibliografiche e documentarie di riconosciuto interesse culturale, qualora la rilevanza del patrimonio o dei servizi sia tale da concorrere allo sviluppo del sistema regionale; le convenzioni e gli accordi riguardano la partecipazione a specifiche iniziative e comportano l'obbligo, per tali soggetti,

di garantire l'accesso pubblico al proprio patrimonio e ai relativi servizi culturali.

Art. 5

Funzioni e compiti delle province

1. Le province concorrono alla valorizzazione e assicurano la fruizione dei beni culturali della Sardegna ed esercitano i compiti e le funzioni indicati al comma 1 dell'articolo 77 della legge regionale n. 9 del 2006; in particolare, nel rispetto degli indirizzi regionali:

a) programmano e coordinano, con il concorso dei comuni, lo sviluppo dei servizi degli istituti e dei luoghi della cultura del territorio provinciale e istituiscono i sistemi museali e bibliotecari provinciali, cui aderiscono gli istituti, i luoghi della cultura e i sistemi del territorio;

b) approvano, sulla base delle proposte dei comuni singoli o associati, il piano provinciale di cui all'articolo 8, suddiviso per singoli settori d'intervento;

c) garantiscono il buon funzionamento e la fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di cui hanno titolarità o loro affidati;

d) curano il monitoraggio sui servizi e le attività degli istituti e dei luoghi della cultura operanti in ambito provinciale;

e) promuovono la didattica dei beni culturali mediante progetti definiti con gli operatori del settore, le istituzioni scolastiche e universitarie e realizzano attività di promozione del patrimonio culturale anche a fini di turismo culturale;

f) coordinano e pubblicano un calendario trimestrale e annuale delle attività degli istituti e dei luoghi della cultura organizzate in ambito provinciale e lo trasmettono alla Regione.

2. Le province erogano annualmente contributi propri e regionali agli istituti e ai luoghi della cultura di ente locale e d'interesse locale e ai sistemi museali e bibliotecari operanti nell'ambito provinciale sulla base dei criteri indicati nel Piano regionale di cui all'articolo 7. In particolare erogano ai comuni singoli o associati del proprio territorio contributi per:

a) la costituzione, il funzionamento e l'incremento delle biblioteche e degli archivi storici di ente locale;

b) la gestione dei servizi relativi a musei, parchi archeologici, ecomusei, biblioteche e archivi storici;

c) il funzionamento dei sistemi museali e bibliotecari;

d) il funzionamento dei centri e delle istituzioni bibliografiche private di cui al comma 1 dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

3. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui al presente articolo le province si avvalgono di personale professionalizzato, privilegiando quello appartenente a istituti e luoghi della cultura operanti sul territorio provinciale.

4. La Regione esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2006.

Art. 6

Funzioni e compiti dei comuni

1. I comuni sono i primi custodi dei valori della cultura e dell'identità locale e operano per la conservazione del patrimonio di memorie e tradizioni della comunità regionale e delle singole comunità della Sardegna.

2. I comuni concorrono alla valorizzazione e assicurano la fruizione dei beni culturali della Sardegna ed esercitano le funzioni indicate al comma 2 dell'articolo 77 della legge regionale n. 9 del 2006 e quelle non espressamente riservate dalla legislazione vigente allo Stato, alla Regione o alle province; provvedono in particolare:

a) in concorso con le province, all'elaborazione dei piani provinciali di cui all'articolo 8;

b) singolarmente o in maniera associata, alla gestione e alla valorizzazione delle attività e dei servizi degli istituti e dei luoghi della cultura di cui hanno titolarità o loro affidati;

c) alla cura e alla conservazione delle aree e dei parchi archeologici e dei complessi monumentali di loro titolarità o loro affidati, anche attraverso la realizzazione di interventi di prevenzione, manutenzione e restauro secondo metodologie concordate con la Regione e con gli organi statali competenti;

d) all'integrazione degli istituti e dei luoghi della cultura di loro titolarità o loro affidati, nei sistemi museali e bibliotecari e alla collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie e con le associazioni culturali e sociali presenti sul territorio;

e) all'organizzazione di forme di servizio diffuso di lettura, accompagnamento alla fruizione e all'informazione sul proprio territorio;

f) al monitoraggio sui servizi e le attività degli istituti e dei luoghi della cultura operanti in ambito locale.

3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2 i comuni si avvalgono di personale professionalizzato, privilegiando quello appartenente agli

istituti e ai luoghi della cultura di propria pertinenza.

Art. 7

Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura

1. La Regione, in coerenza con le finalità e i principi della presente legge e con gli indirizzi del Piano regionale di sviluppo, elabora il Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura, di seguito denominato Piano regionale, sulla base delle proposte e dei programmi degli enti locali. In sede di prima applicazione le proposte degli enti locali, elaborate dalle province d'intesa con i comuni singoli o associati, sono trasmesse alla Regione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge; successivamente le proposte sono inserite nei programmi annuali provinciali di cui all'articolo 8.

2. Il Piano regionale è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, previo il parere obbligatorio e non vincolante della competente Commissione consiliare e nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005. Il Piano ha, di norma, durata triennale e può essere aggiornato prima della scadenza con le medesime procedure.

3. Il Piano regionale contiene gli obiettivi e le priorità strategiche, nonché le relative linee di intervento; in particolare prevede:

a) la ripartizione delle risorse per la programmazione degli interventi per i beni, gli istituti e i luoghi della cultura, compresa la quota da trasferire agli enti locali e la definizione dei criteri per l'assegnazione dei contributi regionali;

b) gli standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni degli istituti e dei luoghi della cultura necessari per ottenere il riconoscimento regionale, nonché i criteri per l'istituzione di musei, parchi archeologici, ecomusei, biblioteche e archivi storici, tenuto conto delle esigenze di differenziazione e di equilibrio territoriale dell'offerta culturale, nonché di sostenibilità culturale del progetto;

c) le metodologie e gli standard definiti a livello nazionale e internazionale che i musei, i parchi archeologici, gli ecomusei, le biblioteche e gli archivi storici devono adottare per l'inventariazione e la catalogazione;

d) i requisiti professionali del personale da impiegare nei musei, nei parchi archeologici, negli ecomusei, nelle biblioteche e negli archivi storici;

e) le linee dell'intervento regionale per la conservazione dei beni culturali, per la ricerca archeologica e paleontologica e per l'arte contemporanea;

f) gli orientamenti per la realizzazione delle attività didattiche, scientifiche e culturali, di promozione della lettura e di accompagnamento alla fruizione;

g) le direttive per la redazione di statuti e regolamenti, nonché le forme di intesa e di cooperazione tra gli enti locali e gli altri soggetti pubblici, privati ed ecclesiastici;

h) gli indirizzi per la promozione e comunicazione dei sistemi museali e bibliotecari;

i) i criteri per la valutazione di efficienza ed efficacia di utilizzo delle risorse da parte degli enti beneficiari, in conformità alle priorità strategiche e agli obiettivi stabiliti;

l) ogni altro intervento rivolto ad assicurare il funzionamento e lo sviluppo del sistema regionale degli istituti e dei luoghi della cultura.

4. Il Piano regionale è predisposto entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed attuato tramite programmi annuali approvati dalla Giunta regionale.

Art. 8

Piani provinciali

1. Coerentemente con gli obiettivi e gli indirizzi del Piano regionale di cui all'articolo 7, d'intesa con i comuni singoli o associati e sentiti i responsabili dei musei, dei parchi archeologici, degli ecomusei, delle biblioteche e degli archivi storici di ente locale e di interesse locale del proprio territorio, la provincia approva il piano provinciale degli interventi per i beni culturali e gli istituti e i luoghi della cultura, di seguito denominato piano provinciale.

2. Il piano provinciale, di norma di durata triennale, e i relativi programmi annuali di attuazione, specificano i progetti e le iniziative della provincia e dei comuni, singoli o associati, con indicazione delle relative risorse e stabiliscono, inoltre, le modalità di richiesta dell'intervento provinciale, i criteri e le priorità per la concessione, l'erogazione, la revoca dei contributi e i termini di presentazione delle richieste.

3. La provincia, entro il mese di ottobre, trasmette alla Regione una relazione sull'attuazione del programma annuale del piano provinciale e sui risultati del relativo monitoraggio.

Titolo III

Istituti e luoghi della cultura

Capo I

Sistema museale della Sardegna

Art. 9

Musei

1. Il museo è un'istituzione permanente aperta al pubblico, che, in armonia con i principi sanciti dall'articolo 9 della Costituzione, acquisisce, conserva, ordina ed espone beni culturali, salvaguardando e portando a conoscenza dei cittadini testimonianze di cultura materiali e immateriali, a fini di studio, di educazione e di diletto.

2. Ai fini della presente legge sono equiparati ai musei di ente locale o di interesse locale le raccolte museali, comprese quelle relative ai temi dell'emigrazione, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali, gli ecomusei, i siti di interesse naturalistico e i beni mobili e immobili, di proprietà pubblica e privata, che rivestono particolare interesse e che possono essere funzionalmente integrati nell'organizzazione museale regionale.

3. I musei hanno il compito di:

a) conservare, ordinare, catalogare, incrementare ed esporre le proprie collezioni;

b) assicurare la fruizione pubblica e la valorizzazione delle collezioni, anche tramite l'organizzazione di mostre e altre attività culturali;

c) organizzare eventuali mostre temporanee su tematiche conformi alla missione e alle caratteristiche del museo;

d) svolgere attività didattica e di accompagnamento alla fruizione, anche in rapporto con le istituzioni scolastiche;

e) sviluppare programmi di studio e di ricerca a partire dalle proprie raccolte, anche in collaborazione con università e centri di ricerca;

f) operare in collegamento e in collaborazione con altri musei e istituti della cultura locali, nazionali e internazionali;

g) svolgere opera di sensibilizzazione circa i temi della salvaguardia del patrimonio culturale e ambientale, agendo quale presidio per la tutela del territorio;

h) attivare rapporti con l'imprenditoria locale per creare un'offerta coordinata di servizi aggiuntivi e realizzare iniziative congiunte di valorizzazione e promozione.

4. I musei assolvono ai propri compiti mediante personale professionalmente qualificato, si dotano di un proprio statuto o regolamento approvato dagli organi competenti e provvedono alla rilevazione dei dati sui propri servizi, attività e utenti.

Art. 10

Parchi archeologici

1. Il parco archeologico è un ambito territoriale caratterizzato dalla presenza di importanti testimonianze archeologiche, insieme a valori storici, paesaggistici o ambientali, organizzato e gestito per assicurarne la fruizione e la valorizzazione a fini scientifici e culturali. Sono equiparati ai parchi archeologici i complessi monumentali e, in particolare, santuari, chiese campestri, luoghi di culto, torri e sistemi di difesa costiera, edificati anche in epoche diverse e che, con il tempo, hanno acquisito per la Sardegna, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica ed etnoantropologica.

2. I parchi archeologici hanno lo scopo di salvaguardare, conservare, gestire e difendere il patrimonio archeologico, architettonico, ambientale e paesaggistico regionale ed hanno il compito di:

a) perseguire la conservazione e la salvaguardia degli interessi storico-archeologici e paesaggistico-ambientali;

b) promuovere e realizzare iniziative volte ad accrescere la consapevolezza dei cittadini riguardo ai problemi della tutela del patrimonio culturale;

c) svolgere attività didattica e di accompagnamento alla fruizione;

d) promuovere progetti educativi relativi all'archeologia, alla storia, alla cultura locale, all'ambiente e al paesaggio, rivolti prioritariamente alle istituzioni scolastiche;

e) provvedere alla catalogazione del patrimonio e alla predisposizione di documenti informativi da mettere a disposizione del pubblico in appositi luoghi di documentazione e di informazione;

f) promuovere ogni iniziativa utile alla conoscenza del patrimonio culturale e allo sviluppo locale e turistico del territorio;

g) cooperare con i musei del territorio;

h) attivare rapporti con l'imprenditoria locale per creare un'offerta coordinata di servizi aggiuntivi e realizzare iniziative congiunte di valorizzazione e promozione, anche con i musei e le biblioteche locali;

i) favorire l'inserimento della propria offerta culturale nei programmi di marketing e di valorizzazione territoriale promossi dai sistemi turistici locali;

l) coordinare la propria attività con i progetti integrati di sviluppo locale promossi nel territorio da soggetti pubblici e privati.

3. I parchi archeologici assolvono ai propri compiti mediante personale professionalmente qualificato, si dotano di un proprio statuto o regolamento approvato dagli organi competenti e provvedono

alla rilevazione dei dati sui propri servizi, attività e utenti.

4. I parchi archeologici sono istituiti dalla Giunta regionale su proposta delle amministrazioni locali interessate, sentite le soprintendenze competenti, secondo i criteri definiti nel Piano regionale di cui all'articolo 7; il perimetro del parco può subire variazioni in aumento qualora lo richiedano nuove scoperte archeologiche o ritrovamenti di reperti.

5. Il parco archeologico, in funzione della sua gestione, può essere suddiviso in zone assoggettate a prescrizioni differenziate, nel rispetto comunque delle previsioni del Piano paesaggistico regionale, e si articola in:

a) zona archeologica, ossia l'area su cui insistono i beni (monumenti, insieme architettonici ed emergenze d'interesse archeologico);

b) zona ambientale e paesaggistica, comprendente l'area di rispetto intorno alla zona archeologica e idonea a garantire l'inserimento e la conservazione dei valori paesaggistici del contesto in cui la zona archeologica è inserita;

c) zona naturale attrezzata, comprendente le aree residue del parco in cui possono essere attrezzati servizi ad uso esclusivamente scientifico, culturale, ricreativo e turistico ai fini di valorizzazione e fruizione dell'area archeologica e di accoglienza dei visitatori.

6. L'istituzione dei parchi archeologici è condizionata al possesso preliminare dei seguenti requisiti:

a) presenza nel territorio di risorse archeologiche, architettoniche, artistiche, storiche di rilevante interesse regionale;

b) elaborazione di un piano di gestione e di un progetto pluriennale.

7. La Regione favorisce il coinvolgimento di più comuni nei cui territori siano presenti beni di cui al comma 1, al fine di realizzare modalità integrate di gestione e valorizzazione.

8. I parchi archeologici sono funzionalmente integrati nell'organizzazione museale regionale.

Art. 11 Ecomusei

1. L'ecomuseo è un'istituzione culturale volta a rappresentare, valorizzare e comunicare al pubblico i caratteri, il paesaggio, la memoria e l'identità di un territorio e della popolazione che vi è storicamente insediata, anche al fine di orientarne lo sviluppo futuro in una logica di sostenibilità, responsabilità e partecipazione dei soggetti pubblici e privati e della comunità locale in senso lato.

2. Gli ecomusei hanno il compito di:

a) documentare e conservare la memoria storica del territorio nelle sue manifestazioni materiali ed immateriali, attraverso la salvaguardia e la ricostruzione di edifici e ambienti secondo i criteri dell'edilizia tradizionale e nel rispetto di un corretto rapporto tra consumo e rinnovamento delle risorse, nonché attraverso il recupero di strumenti, saperi e pratiche tradizionali, anche nella prospettiva di proporre al mercato turistico servizi, attività e produzioni locali sostenibili e a basso impatto ambientale;

b) predisporre percorsi nel paesaggio volti a far conoscere le caratteristiche del patrimonio territoriale nelle sue componenti ambientali, storico-culture, produttive, etnoantropologiche;

c) promuovere e realizzare attività di ricerca e progetti educativi relativi all'ambiente e alla cultura locale, rivolti prioritariamente alle istituzioni scolastiche;

d) provvedere alla catalogazione del patrimonio e alla predisposizione di documenti informativi da mettere a disposizione del pubblico in appositi luoghi di documentazione e di informazione;

e) cooperare con ecomusei di altre realtà territoriali;

f) favorire l'inserimento dell'offerta ecomuseale nei programmi di marketing e di valorizzazione territoriale promossi dai sistemi turistici locali;

g) coordinare la propria attività con i progetti integrati di sviluppo locale promossi nel territorio da soggetti pubblici e privati.

3. Gli ecomusei svolgono il ruolo di catalizzatori dei processi di valorizzazione condivisa dei territori e dei loro patrimoni e delle reti di relazioni locali, attraverso il coinvolgimento delle comunità, delle istituzioni culturali e scolastiche e delle associazioni del territorio.

4. Gli ecomusei assolvono ai propri compiti mediante personale professionalmente qualificato, si dotano di un proprio statuto o regolamento approvato dagli organi competenti e provvedono alla rilevazione dei dati sui propri servizi, attività e utenti.

5. Gli ecomusei sono istituiti dalla Giunta regionale su proposta delle amministrazioni interessate e sulla base del possesso dei seguenti requisiti:

a) presenza nel territorio di risorse naturalistiche, architettoniche, artistiche, storiche di particolare rilievo e messa a disposizione di almeno un edificio caratteristico di interesse storico;

b) coinvolgimento di associazioni operanti nel territorio nel settore della valorizzazione della cultura locale, mediante accordi di programma indi-

canti compiti e risorse materiali e finanziarie di ogni partecipante;

c) elaborazione di un piano di gestione e di un progetto pluriennale;

d) partecipazione attiva dei residenti al progetto e ampio coinvolgimento delle realtà economiche locali.

6. L'istituzione degli ecomusei è promossa da comuni singoli o associati.

7. Ogni ecomuseo ha una propria denominazione e un proprio marchio esclusivo, coerente graficamente con il sistema di identità visiva del patrimonio culturale di cui al comma 4 dell'articolo 18.

Art. 12

Sistemi museali

1. La Regione promuove il Sistema museale della Sardegna quale organizzazione di rete rivolta a favorire sul territorio regionale la fruizione dei beni culturali e la qualità dei servizi di conservazione, gestione e valorizzazione ai fini della conoscenza del patrimonio culturale da parte dei residenti e della promozione del turismo culturale.

2. Il Sistema museale della Sardegna adotta la cooperazione come base dello sviluppo programmato dei servizi e delle attività e si articola su base territoriale. Aderiscono al Sistema museale della Sardegna, purché provvisti degli standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni definiti dal Piano regionale di cui all'articolo 7, i musei regionali, ossia quelli promossi dalla Regione con la partecipazione di enti pubblici o privati e di istituzioni scientifiche e di ricerca, i musei di ente locale, i parchi archeologici, gli ecomusei e i sistemi museali territoriali; vi possono aderire, previa le opportune intese e purché provvisti degli standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni definiti dal Piano regionale di cui all'articolo 7, musei pubblici e privati, di qualsiasi natura giuridica e titolarità istituzionale, presenti nel territorio.

3. I sistemi museali sono aggregazioni di musei e costituiscono lo strumento per mezzo del quale gli enti locali attuano la cooperazione e l'integrazione dell'offerta culturale, la qualificazione e lo sviluppo dei servizi, promuovono la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico dei loro territori.

4. I sistemi museali hanno i seguenti compiti:

a) coordinare la programmazione degli istituti e dei luoghi della cultura associati;

b) cooperare con il sistema informativo regionale e assicurare la circolazione delle informazioni, nonché la divulgazione degli studi e delle ricerche;

c) istituire e gestire servizi comuni agli istituti e ai luoghi della cultura associati;

d) promuovere le attività comuni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale;

e) raccogliere ed elaborare le rilevazioni sui servizi, sulle attività e sugli utenti dei musei associati e trasmetterle alle province;

f) coordinare la collaborazione degli istituti e dei luoghi della cultura associati con strutture e servizi sociali, culturali e scolastici del territorio.

5. I sistemi museali sono istituiti sulla base di un accordo formale di cooperazione tra enti e il loro funzionamento è regolato da un atto approvato dagli enti titolari e redatto in armonia con i principi e le finalità della presente legge; gli accordi formali per l'istituzione dei sistemi devono prevedere:

a) l'ambito territoriale e la struttura organizzativa;

b) le funzioni del sistema museale;

c) la composizione e le attribuzioni degli organi di gestione e di rappresentanza;

d) i servizi tecnico-amministrativi comuni e il relativo personale;

e) le modalità di finanziamento e di riparto degli oneri.

6. I musei possono istituire altre forme di collaborazione attraverso reti regionali tematiche, con particolare riguardo all'istituzione della rete museale dell'emigrazione. I sistemi museali territoriali e le reti tematiche sono riconosciuti dalla Regione, su proposta degli enti locali interessati. Possono aderire ai sistemi museali territoriali o alle reti tematiche, previa le opportune intese e purché provvisti degli standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni definiti dal Piano regionale di cui all'articolo 7, musei pubblici e privati, o istituti e luoghi della cultura equiparati di qualsiasi natura giuridica e titolarità.

Art. 13

Rete museale dell'emigrazione

1. La rete museale dell'emigrazione ha lo scopo di conservare, documentare e diffondere la conoscenza della cultura e dei valori identitari degli emigrati sardi, di rafforzare la coscienza di appartenenza alle loro radici culturali e storiche, di realizzare la maggiore integrazione possibile fra la comunità regionale e la comunità dei sardi nel mondo.

2. La rete museale dell'emigrazione è formata da ogni museo che conservi, anche in sezioni a ciò dedicate, testimonianze documentarie sulle diverse comunità di sardi emigrati; ad essa concorrono, con

i propri materiali, le sezioni di storia locale delle biblioteche e gli archivi storici.

3. La rete museale dell'emigrazione attiva rapporti di collaborazione con il Ministero degli esteri, con università, istituzioni e associazioni culturali italiane e straniere, pubbliche e private, ambasciate, associazioni imprenditoriali e sindacali e di studiosi.

Art. 14

Osservatorio regionale dei musei

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge è istituito l'Osservatorio regionale dei musei, organismo tecnico scientifico con funzione consultiva e propositiva nei confronti della Giunta regionale riguardo alla stesura del Piano regionale di cui all'articolo 7 e alla sua attuazione, nonché alla qualità culturale e scientifica del Sistema museale della Sardegna e all'istituzione di nuovi musei, parchi archeologici ed ecomusei.

2. L'Osservatorio è istituito con decreto dell'Assessore regionale competente ed è composto da:

a) tre direttori di musei regionali e di ente locale, eletti collegialmente dai direttori dei musei regionali e di ente locale;

b) un rappresentante dei musei ecclesiastici designato dalla Conferenza episcopale sarda;

c) un rappresentante dei musei di proprietà privata aderenti al Sistema museale regionale, designato dai titolari dei musei di proprietà privata;

d) quattro rappresentanti degli enti locali nominati dal Consiglio delle autonomie locali;

e) tre esperti di riconosciuta e documentata competenza in materia di musei, parchi archeologici ed ecomusei, designati dal Consiglio regionale con voto limitato a uno;

f) un rappresentante dell'International council of museums (ICOM) operante nel territorio regionale, designato dal presidente dell'ICOM Italia o dal presidente regionale;

g) due rappresentanti delle associazioni datoriali e di categoria degli operatori dei musei di ente locale, dei parchi archeologici e degli ecomusei da queste designati;

h) il dirigente del Servizio beni culturali dell'Assessorato regionale competente.

Possono far parte dell'Osservatorio, previo accordo con l'ente di appartenenza, un rappresentante dei musei statali e uno delle soprintendenze archeologiche, designati dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna e un rappresentante delle due università della Sarde-

gna, designato dai rettori tra i docenti di riconosciuta e documentata competenza in materia di beni culturali e paesaggistici.

3. I membri dell'Osservatorio, alla prima seduta, eleggono un presidente. L'Osservatorio resta in carica per la durata della legislatura, si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del suo presidente. Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio sono svolte da un funzionario dell'Assessorato competente.

4. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, l'Osservatorio presenta all'Assessore regionale competente la relazione annuale sullo stato del Sistema museale della Sardegna ed esprime, anche con il concorso di esperti esterni di riconosciuta competenza nazionale ed internazionale, una valutazione sull'efficienza ed efficacia di utilizzo delle risorse erogate nel precedente anno; le risultanze di tale valutazione costituiscono un elemento informativo rilevante ai fini della ripartizione per gli anni successivi dei finanziamenti di cui all'articolo 21.

5. Ai componenti dell'Osservatorio regionale dei musei sono attribuiti le indennità e i rimborsi previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.

Capo II

Sistema bibliotecario della Sardegna

Art. 15

Biblioteche e archivi storici degli enti territoriali

1. La biblioteca è una struttura informativa permanente, aperta al pubblico, che fornisce accesso alla conoscenza e all'informazione, accresce le proprie raccolte, le organizza e ne promuove lo sviluppo in funzione delle esigenze dei propri utenti e della crescita culturale e sociale della comunità di riferimento in una prospettiva multiculturale.

2. L'archivio storico è una struttura permanente preposta alla raccolta e alla conservazione della documentazione originale di interesse storico della comunità locale; a tal fine provvede alla sua adeguata valorizzazione e conservazione, all'ordinamento e all'inventariazione, ne promuove l'utilizzazione scientifica e l'uso pubblico nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla legislazione vigente.

3. Ai fini della presente legge sono equiparati alle biblioteche gli archivi storici, le fototeche, le fonoteche, le videoteche, le mediateche e altri centri di documentazione e informazione comunque denominati, nonché le strutture rivolte a favorire l'accesso alla conoscenza e all'informazione, ove queste

possano essere funzionalmente integrate nell'organizzazione del Sistema bibliotecario della Sardegna.

4. Le biblioteche hanno il compito di:

a) acquisire, aggiornare, revisionare, conservare, organizzare, mettere a disposizione informazioni e documenti su qualsiasi supporto e promuovere la lettura;

b) erogare servizi informativi e documentari, anche a sostegno della formazione continua dei cittadini;

c) organizzare i servizi e gli spazi in maniera funzionale e in relazione alle diverse fasce di utenti;

d) inventariare il materiale a qualsiasi titolo acquisito e catalogarlo secondo regole e standard nazionali e internazionali;

e) erogare servizi informativi e documentari rivolti a fasce di utenti svantaggiati, in particolare ipovedenti e non vedenti;

f) fornire assistenza agli utenti per la ricerca e l'acquisizione di informazioni e documenti;

g) promuovere e comunicare i servizi della biblioteca mediante apposita segnaletica e carte dei servizi;

h) curare il reperimento e l'organizzazione della documentazione locale al fine di valorizzare e far conoscere il patrimonio culturale della Sardegna a partire dalle proprie raccolte, anche in collaborazione con università, istituti e centri di ricerca;

i) operare in collegamento con altre biblioteche e istituti della cultura locali, nazionali e internazionali.

5. Le biblioteche assolvono ai propri compiti mediante personale professionalmente qualificato, si dotano di un proprio statuto o regolamento approvato dagli organi competenti e provvedono alla rilevazione, almeno annuale, dei dati sui propri servizi, attività e utenti.

6. I servizi delle biblioteche e degli archivi storici sono gratuiti; possono essere a carico degli utenti le spese sostenute per l'erogazione di particolari servizi, aggiuntivi a quelli di base, che per loro natura, funzionamento o tipo di fornitura, comportino costi supplementari anche connessi all'utilizzazione di tecnologie.

7. Le province depositano una copia delle pubblicazioni, da loro a vario titolo curate, nelle biblioteche di tutti i comuni del proprio territorio ed una copia presso la biblioteca regionale. I comuni depositano una copia delle pubblicazioni, da loro a vario titolo curate, nelle proprie biblioteche, una copia

nella biblioteca del capoluogo di provincia ed una copia presso la biblioteca regionale.

Art. 16

Sistemi bibliotecari

1. La Regione promuove il Sistema bibliotecario della Sardegna quale organizzazione di rete rivolta a favorire il conseguimento sul territorio regionale, a costi ottimali, degli obiettivi di acquisizione, conservazione e diffusione del patrimonio librario e documentario e la qualità dei servizi al pubblico.

2. Il Sistema bibliotecario della Sardegna si ispira ai principi espressi nel manifesto UNESCO per le biblioteche pubbliche, adotta la cooperazione territoriale come base dello sviluppo programmato dei servizi e si articola su base territoriale. Aderiscono al Sistema bibliotecario della Sardegna, purché provvisti degli standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni definiti dal Piano regionale di cui all'articolo 7, le biblioteche regionali, le biblioteche di aziende o enti regionali, le biblioteche di ente e di interesse locale, i sistemi bibliotecari territoriali. Vi possono aderire, previe le opportune intese e purché provviste degli standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni definiti dal Piano regionale, le biblioteche statali e le biblioteche di proprietà di soggetti pubblici e privati presenti nel territorio.

3. I sistemi bibliotecari territoriali sono aggregazioni di biblioteche e costituiscono lo strumento mediante il quale gli enti locali attuano la cooperazione bibliotecaria, la valorizzazione delle risorse, la qualità e lo sviluppo dei servizi.

4. I sistemi bibliotecari hanno il compito di:

- a) organizzare i servizi nel territorio e il coordinamento dei programmi delle biblioteche associate, anche attraverso una loro specializzazione tematica;
- b) pianificare l'incremento coordinato delle collezioni, anche attraverso forme di acquisto centralizzate, ed elaborare protocolli per la gestione delle collezioni, per la revisione e lo scarto dei documenti, per l'uniformità delle procedure amministrative;
- c) attivare la catalogazione partecipata e la manutenzione del catalogo, nonché organizzare e gestire il prestito interbibliotecario favorendo la più ampia circolazione dei documenti;
- d) organizzare attività coordinate di promozione della lettura e dei servizi bibliotecari;
- e) svolgere attività di assistenza biblioteconomica e tecnologica alle biblioteche associate;
- f) raccogliere ed elaborare annualmente le rilevazioni dei dati su servizi, attività e utenti delle biblioteche associate e trasmetterle alle province;

g) collaborare con strutture e servizi sociali, culturali e scolastici del territorio incentivando in particolare l'integrazione delle biblioteche scolastiche, singole o organizzate in reti;

h) promuovere servizi bibliotecari destinati alle persone in stato di disagio integrandoli nei sistemi bibliotecari operanti nel territorio.

5. I sistemi bibliotecari sono istituiti sulla base di un accordo formale di cooperazione anche tra enti o biblioteche di uno stesso ente, ovvero entrambi. Sono regolati da un atto approvato dagli enti titolari, elaborato in armonia con i principi e le finalità della presente legge; tali accordi devono prevedere:

- a) l'ambito territoriale e la struttura organizzativa;
- b) le funzioni del sistema;
- c) la composizione e le attribuzioni degli organi di gestione e di rappresentanza;
- d) i servizi tecnico-amministrativi comuni;
- e) il personale assegnato a tali servizi;
- f) le modalità di finanziamento e di riparto degli oneri.

6. I sistemi bibliotecari, istituiti in aree territorialmente omogenee, sono riconosciuti dalla Regione, sentiti gli enti locali interessati. Ai sistemi bibliotecari possono aderire, purché provviste degli standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni definiti dal Piano regionale di cui all'articolo 7, biblioteche pubbliche e private, di qualsiasi natura giuridica e titolarità istituzionale, presenti nel territorio.

Art. 17

Osservatorio regionale delle biblioteche

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge è istituito l'Osservatorio regionale delle biblioteche, organismo tecnico scientifico con funzione consultiva e propositiva nei confronti della Giunta regionale riguardo alla stesura del Piano regionale di cui all'articolo 7, alla sua attuazione e alla qualità culturale e scientifica del Sistema bibliotecario della Sardegna e alla istituzione di nuove biblioteche e archivi storici.

2. L'Osservatorio è istituito con decreto dell'Assessore regionale competente ed è composto da:

- a) due direttori di biblioteche di ente locale e un responsabile di sistemi bibliotecari, eletti rispettivamente dai direttori delle biblioteche di ente locale e dai responsabili dei sistemi bibliotecari;
- b) un rappresentante degli archivi storici di ente locale eletto dai direttori degli archivi di ente locale;

c) un rappresentante delle biblioteche e archivi ecclesiastici designato dalla Conferenza episcopale sarda;

d) quattro rappresentanti degli enti locali designati dal Consiglio delle autonomie locali;

e) due esperti di riconosciuta e documentata competenza in materia di biblioteche eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a uno;

f) un rappresentante dell'Associazione italiana biblioteche designato dal presidente regionale dell'associazione;

g) due rappresentanti delle associazioni datoriali e di categoria degli operatori delle biblioteche e degli archivi di ente locale da queste designati;

h) i dirigenti del Servizio beni librari dell'Assessorato regionale competente e della biblioteca regionale.

Possono far parte dell'Osservatorio, previo accordo con l'ente di appartenenza, un rappresentante delle biblioteche e degli archivi statali designato dal Ministero per i beni e le attività culturali, un responsabile dei sistemi bibliotecari, se formalmente istituiti, delle due università della Sardegna da queste designato e un rappresentante delle biblioteche scolastiche designato dalla Direzione scolastica regionale.

3. I membri dell'Osservatorio, alla prima seduta, eleggono il presidente. L'Osservatorio resta in carica per la durata della legislatura e si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del suo presidente. Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale competente.

4. Entro il mese di ottobre di ciascun anno l'Osservatorio presenta all'Assessore regionale competente la relazione annuale sullo stato del Sistema bibliotecario della Sardegna ed esprime, anche con il concorso di esperti esterni di riconosciuta competenza nazionale ed internazionale, una valutazione sull'efficienza ed efficacia di utilizzo delle risorse erogate nel precedente anno; le risultanze di tale valutazione costituiscono un elemento informativo rilevante ai fini della ripartizione, per gli anni successivi, dei finanziamenti di cui all'articolo 21.

5. Ai componenti dell'Osservatorio regionale delle biblioteche sono attribuiti le indennità e i rimborsi previsti dalla legge regionale n. 27 del 1987.

Capo III

Sistema informativo

Art. 18

Sistema informativo del patrimonio culturale

1. La Regione, per l'espletamento delle funzioni previste dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4, organizza, gestisce e aggiorna un sistema informativo del patrimonio culturale della Sardegna, con la finalità di rilevare i dati utili alla conoscenza dei beni culturali e del paesaggio e del loro stato di conservazione, di raccogliere e valorizzare il patrimonio di conoscenze già esistenti sul territorio favorendo la collaborazione e lo scambio reciproco con lo Stato, gli enti locali, le università e altri istituti e soggetti pubblici e privati, nonché di assicurare la messa in rete dell'offerta culturale e di contribuire ai sistemi informativi nazionali; in particolare, la Regione organizza, gestisce e aggiorna:

a) il catalogo regionale dei beni archeologici, artistici, storici ed etnoantropologici;

b) il catalogo regionale dei beni librari e documentali;

c) il portale del patrimonio culturale della Sardegna.

2. Il sistema informativo del patrimonio culturale della Sardegna contribuisce a garantire la pubblicità e la trasparenza dell'intervento pubblico sui beni culturali e sul paesaggio e consente l'accesso ai dati nei limiti previsti dalla legislazione vigente.

3. La Regione concorre con lo Stato, le altre regioni e con istituti e soggetti pubblici e privati alla definizione di metodologie comuni per la raccolta, lo scambio, l'accesso e l'elaborazione dei dati catalografici nonché per l'integrazione delle reti nel campo dei beni culturali e del paesaggio.

4. La Regione, per promuovere il patrimonio culturale della Sardegna, istituisce un sistema di identità visiva le cui caratteristiche e modalità di utilizzo sono determinate dalla Giunta regionale.

Art. 19

Albo regionale degli istituti e dei luoghi della cultura

1. Con provvedimento della Giunta regionale e successivo decreto dell'Assessore regionale competente è istituito l'Albo regionale degli istituti e dei luoghi della cultura che abbiano ottenuto il riconoscimento regionale sulla base dei requisiti minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni indicati nel Piano regionale di cui all'articolo 7. L'Albo, predisposto dall'Assessorato competente, è suddiviso per settori ed aggiornato annualmente.

Capo IV

Enti e istituzioni culturali

Art. 20

Enti e istituzioni culturali - Celebrazioni

1. La Regione, anche in concorso con enti pubblici territoriali, interviene con contributi annuali a sostegno delle attività di enti e istituzioni culturali e scientifiche di particolare importanza presenti in ambito regionale. Ai fini dell'ottenimento del contributo regionale gli enti e le istituzioni culturali devono:

- a) essere stati istituiti con legge della Regione e svolgere i compiti stabiliti dalla stessa legge, oppure essere in possesso di personalità giuridica;
- b) essere costituiti e svolgere un'attività continuativa da almeno cinque anni;
- c) disporre di una sede adeguata e di attrezzature idonee per lo svolgimento delle proprie attività;
- d) non avere fini di lucro;
- e) promuovere e svolgere in modo continuativo attività di ricerca e di elaborazione documentata e fruibile, realizzata anche attraverso seminari permanenti, corsi, concorsi, convegni, mostre, premi letterari e altre manifestazioni di valore culturale e scientifico;
- f) svolgere e fornire servizi di accertato valore collegati alla propria attività di ricerca;
- g) pubblicare i risultati della propria attività culturale e scientifica;
- h) predisporre e attuare programmi triennali di attività;
- i) documentare l'attività svolta nel triennio precedente la richiesta di contributo, nonché presentare i relativi rendiconti annuali approvati dagli organi statutari competenti.

2. Gli enti e le istituzioni che operano sulle medesime tematiche devono coordinare tra loro la programmazione e lo svolgimento delle attività.

3. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione istituisce un fondo unico la cui articolazione è definita con decreto dell'Assessore regionale competente sulla base del parere di una apposita commissione scientifica costituita da tre esperti di riconosciuta e documentata competenza nazionale ed internazionale, nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a uno, ed incaricata dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 1 e della valutazione delle attività programmate e realizzate. La commissione dura in carica per l'intera legislatura; ai componenti della commissione sono attribuiti le indennità e i rimborsi previsti dalla legge regionale n. 27 del 1987.

4. In sede di prima applicazione gli enti e le istituzioni culturali e scientifiche già finanziati con leggi regionali devono conseguire i requisiti di cui al

comma 1 entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. La Regione, attraverso apposito capitolo di bilancio, può concorrere con contributi annuali all'organizzazione di manifestazioni celebrative di figure di protagonisti della storia e della cultura della Sardegna.

Titolo IV

Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Art. 21

Finanziamenti regionali

1. La Regione persegue le finalità della presente legge attraverso interventi finanziari annuali per:

- a) la gestione e l'incremento del Catalogo regionale dei beni archeologici, artistici, storici ed etnoantropologici, nonché la gestione e l'aggiornamento del sistema informativo e la promozione del patrimonio culturale della Sardegna;
- b) il funzionamento dei musei regionali, dell'Istituto superiore regionale etnografico di cui all'articolo 16 della legge regionale 5 luglio 1972, n. 26, e della Fondazione Costantino Nivola di cui all'articolo 6 della legge regionale 31 luglio 1990, n. 35;
- c) il restauro di beni culturali di rilevante interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico;
- d) la promozione della ricerca archeologica e paleontologica nel territorio della Sardegna;
- e) l'acquisizione di beni culturali anche in via di prelazione;
- f) l'acquisizione di opere d'arte contemporanea da destinare ai musei regionali e di ente locale; l'organizzazione di manifestazioni artistiche e culturali di interesse regionale, nazionale e internazionale; gli scambi internazionali e le residenze di artisti;
- g) le convenzioni e gli accordi di cui al comma 3 dell'articolo 4;
- h) la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei musei, dei parchi archeologici e degli eco-musei;
- i) l'istituzione e il consolidamento di distretti culturali;
- l) la gestione e l'incremento del Catalogo regionale dei beni librari e documentari; la catalogazione di materiale documentario moderno ed antico; la gestione e l'aggiornamento del sistema informativo dedicato ai beni librari;
- m) progetti di promozione della lettura e festival letterari d'interesse regionale, nazionale e internazionale;

n) l'esercizio dei compiti di soprintendenza di beni librari;

o) il funzionamento della Biblioteca e dell'Archivio storico dell'Amministrazione regionale;

p) il funzionamento del centro per i servizi culturali Società umanitaria di cui alla legge regionale 15 giugno 1978, n. 37, e della relativa biblioteca, con sede a Cagliari;

q) la formazione e l'aggiornamento degli operatori delle biblioteche e degli archivi storici;

r) il sostegno alle attività di enti e istituzioni culturali e scientifiche di particolare importanza in ambito regionale;

s) l'organizzazione di manifestazioni celebrative di figure di protagonisti della storia e della cultura della Sardegna;

t) il sostegno alla promozione di elaborati in lingua sarda, da parte di singoli studenti o di classi nelle scuole isolate di ogni ordine e grado, sulle materie di cui alla presente legge;

u) ogni altro intervento di livello regionale rivolto al perseguimento delle finalità della presente legge.

2. La Regione persegue le finalità di cui alla presente legge anche attraverso trasferimenti di risorse ordinarie alle province da destinarsi, in base agli indirizzi del Piano regionale di cui all'articolo 7, per:

a) la costituzione, il funzionamento e l'incremento dei musei di ente locale e di interesse locale;

b) la gestione dei servizi relativi a musei di ente locale, parchi archeologici ed ecomusei;

c) il funzionamento dei sistemi museali;

d) la costituzione, il funzionamento e l'incremento delle biblioteche di ente locale;

e) il funzionamento dei sistemi bibliotecari;

f) la gestione dei servizi relativi a biblioteche e archivi storici di ente locale e d'interesse locale;

g) il funzionamento dei centri e delle istituzioni bibliografiche private di cui al comma 1 dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979;

h) il funzionamento dei centri per i servizi culturali UNLA e Società umanitaria di cui alla legge regionale n. 37 del 1978, e delle relative biblioteche, con sede ad Alghero, Carbonia, Iglesias, Macomer e Oristano.

Art. 22

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in euro 28.297.000 per

l'anno 2006, in euro 29.996.000 per l'anno 2007 e in euro 29.036.000 per l'anno 2008 e successivi, si fa fronte come segue:

a) quanto a euro 28.297.000 per l'anno 2006, a euro 24.996.000 per l'anno 2007 e a euro 24.036.000 per l'anno 2008 e successivi, con le risorse già destinate agli interventi previsti dalle leggi regionali di cui si dispone l'abrogazione con l'articolo 23, iscritte in conto delle UPB S11.025, S11.027, S11.033, S11.034, S11.042 e S11.052;

b) quanto a euro 5.000.000 per gli anni 2007 e successivi, con la variazione di cui al comma 2.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2006-2008 sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione

03 - Programmazione

UPB S03.006

Fondo per i nuovi oneri legislativi di parte corrente

2006	euro	-----
------	------	-------

2007	euro	5.000.000
------	------	-----------

2008	euro	5.000.000
------	------	-----------

mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 8 della tabella A allegata alla legge 24 febbraio 2006, n. 1 (finanziaria 2006).

in aumento

04 - Enti Locali

UPB S04.019

Trasferimenti agli enti locali - parte corrente

2006	euro	-----
------	------	-------

2007	euro	2.370.000
------	------	-----------

2008	euro	2.370.000
------	------	-----------

11 - Pubblica Istruzione

UPB S11.025

Tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali

2006	euro	-----
------	------	-------

2007	euro	1.660.000
------	------	-----------

2008	euro	1.660.000
------	------	-----------

UPB S11.027

Investimenti per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali

2006	euro	-----
------	------	-------

2007	euro	350.000
------	------	---------

2008	euro	350.000
------	------	---------

UPB S11.033

Interventi a favore delle biblioteche e per la promozione della lettura

2006	euro	-----
------	------	-------

2007	euro	260.000
------	------	---------

2008	euro	260.000
------	------	---------

UPB S11.052

Interventi per attività e manifestazioni culturali e di spettacolo

2006	euro	-----
2007	euro	360.000
2008	euro	360.000

3*. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulle citate UPB, di cui ai commi 1 e 2, del bilancio della Regione per gli anni 2006-2008 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 23 Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni e leggi regionali:

a) legge regionale 24 novembre 1950, n. 64 (Erogazione di contributi per la costituzione, il riordinamento e l'incremento delle biblioteche dipendenti da enti locali);

b)* gli articoli 1, 2, 3, 4, commi 1 e 2, 7 e 8 della legge regionale 7 febbraio 1958, n. 1 (Disposizioni per i musei degli enti locali, lo sviluppo delle ricerche archeologiche ed il finanziamento di opere urgenti per la conservazione dei monumenti);

c) legge regionale 20 giugno 1979, n. 49 (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 1958, n. 1, già modificata con legge regionale 14 gennaio 1969, n. 2, recante disposizioni per i musei degli enti locali, lo sviluppo delle ricerche archeologiche ed il finanziamento di opere urgenti per la conservazione dei monumenti);

d) lettere e) ed f) del comma 6 dell'articolo 92, comma 7 dell'articolo 110 e articolo 113 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (legge finanziaria 1988);

e) articolo 81 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 (legge finanziaria 1989);

f) comma 1 dell'articolo 20 e commi 2 e 6 dell'articolo 80 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 (legge finanziaria 1990);

g) comma 2 dell'articolo 29 e articolo 86 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 (legge finanziaria 1992);

h) articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 30 (Disposizioni varie in materia di attività culturali e sociali);

i) legge regionale 9 giugno 1994, n. 29 (Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale della Sardegna);

l) comma 5 dell'articolo 50 e articolo 51 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (legge finanziaria 1995);

m) articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 (legge finanziaria 1996);

n) comma 6 dell'articolo 39 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11 (legge finanziaria 1998);

o) articolo 29 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 (legge finanziaria 1999);

p) articolo 38 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 (legge finanziaria 2000);

q) commi 14, 15 e 16 dell'articolo 4 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001);

r) commi 3, 9, 10, 11, 12, 13 e 15 dell'articolo 26 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002);

s) lettere a), b) e c) del comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (legge finanziaria 2003).

Art. 24 Norma transitoria

1. Il completamento dei procedimenti amministrativi in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge è effettuato ai sensi delle preesistenti norme di riferimento.

Art. 25 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 20 settembre 2006

Soru

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 32 del 26 settembre 2006

LEGGE REGIONALE 20 settembre 2006, n. 15

Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna.

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga
la seguente legge:

Capo I

Finalità

Art. 1

Finalità e obiettivi

1. La Regione autonoma della Sardegna riconosce il cinema quale mezzo fondamentale di espressione artistica, di formazione culturale, di comunicazione e rilevante strumento di crescita sociale ed economica e ne promuove lo sviluppo e le attività connesse.

2. Nell'ambito delle competenze ad essa attribuite la Regione persegue i seguenti obiettivi:

a) incentivare la produzione in Sardegna di opere cinematografiche al fine di rafforzare e qualificare le imprese locali, attrarre le produzioni nazionali e internazionali, favorire la crescita professionale degli operatori del settore, diffondere la conoscenza dell'Isola;

b) sostenere la distribuzione delle opere cinematografiche riguardanti la Sardegna mediante l'accesso ai circuiti di programmazione e la partecipazione a rassegne, festival e altre iniziative rivolte alla promozione e alla diffusione;

c) promuovere le attività culturali inerenti il cinema secondo criteri di valorizzazione della qualità;

d) incentivare l'attività di associazioni e circoli del cinema, l'esercizio cinematografico e l'incremento di spazi idonei alla fruizione in tutto il territorio regionale;

e) favorire la formazione alle professioni del cinema e l'educazione all'immagine;

f) assicurare l'acquisizione, la conservazione, la fruizione e la diffusione per fini culturali ed educativi, del patrimonio cinematografico e audiovisivo, con particolare riferimento a quello relativo alla Sardegna, anche con la collaborazione dell'Ente pubblico radiotelevisivo e delle emittenti pubbliche e private;

g) dare impulso allo studio, alla ricerca e alla sperimentazione nell'ambito del cinema e degli audiovisivi.

Capo II

Interventi a favore della produzione

Art. 2

**Servizi alla produzione -
Sardegna film commission**

1. La Regione, attraverso lo sportello Film commission, operante presso l'Assessorato regionale competente, che con la presente legge assume la nuova denominazione di "Sardegna film commission", promuove e valorizza il patrimonio artistico ed ambientale, le risorse professionali e tecniche e crea le condizioni per attrarre in Sardegna produzioni cinematografiche, audiovisive e televisive mediante:

a) l'informazione e la divulgazione delle opportunità e dei servizi offerti alle produzioni nel territorio regionale;

b) l'erogazione di servizi, informazioni, facilitazioni logistiche e organizzative;

c) la promozione di opere cinematografiche ed audiovisive che valorizzano l'immagine e la conoscenza della Sardegna;

d) la collaborazione con enti locali, soggetti pubblici e privati, organismi di produzione e di servizi operanti in Sardegna nonché con altri organismi nazionali e internazionali.

2. La Sardegna film commission è gestita da un organismo associativo senza fini di lucro cui partecipano la Regione, come socio di maggioranza, gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati senza fini di lucro.

3. La direzione della Sardegna film commission è affidata, con procedura ad evidenza pubblica, ad una figura di ampia e documentata esperienza nel campo cinematografico che non abbia interessi diretti o concorrenziali nei confronti dell'attività dello stesso organismo. Il rapporto di lavoro del direttore della Sardegna film commission è regolato da un contratto di diritto privato che non deve essere di durata superiore a quella della legislatura e si conclude al massimo entro i novanta giorni successivi al termine della medesima.

4. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva lo statuto della Sardegna film commission, previo parere della competente Commissione consiliare da esprimersi entro trenta giorni.

Art. 3

Centri di produzione

1. La Regione promuove la realizzazione e l'allestimento, da parte di soggetti pubblici e privati, di

strutture, spazi e centri dedicati alla produzione cinematografica e audiovisiva e favorisce l'accesso alle risorse previste nei programmi regionali per i settori produttivi ed a quelle previste dallo Stato e dall'Unione europea.

Capo III

Interventi per le opere di interesse regionale

Art. 4

Opere di interesse regionale

1. Gli interventi previsti dal presente capo riguardano opere cinematografiche realizzate o girate prevalentemente in Sardegna o aventi un diretto legame con la cultura, la lingua e l'identità regionale e sono riservati:

- a) alla sceneggiatura;
- b) alla produzione di lungometraggi e di cortometraggi, così come definiti dai commi 2 e 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;
- c) alla distribuzione.

2. Le opere devono essere prioritariamente destinate alla circolazione nei circuiti delle sale cinematografiche, anche qualora se ne preveda la successiva diffusione televisiva, mediante i circuiti home video, ovvero via internet o editoriale.

3. Sono escluse le opere tipicamente televisive come notiziari, reportage giornalistici e redazionali, talk show e le produzioni realizzate a scopi promozionali, pubblicitari e propagandistici.

4. Gli interventi sono concessi nei limiti delle disponibilità di bilancio, in base al giudizio tecnico, artistico e di sostenibilità economico-finanziaria espresso dalla Commissione di cui all'articolo 11.

Art. 5

Sviluppo della sceneggiatura

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 4, concede contributi ai progetti di sceneggiatura finalizzati alla produzione di lungometraggi di interesse regionale.

2. Ogni anno possono essere selezionate fino ad un massimo di cinque opere scelte sulla base dei criteri previsti dall'articolo 12. Il contributo, limitatamente ad un'opera, è concesso a favore di imprese individuali e società di produzione. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 12, almeno uno degli interventi deve essere destinato ad un giovane esordiente.

3. Il contributo deve tener conto delle spese sostenute per lo sviluppo della sceneggiatura, per l'acquisizione di eventuali diritti letterari, per i sopralluoghi e per tutte le attività di preproduzione; esso è

concesso nella misura massima del 60 per cento delle stesse, fino all'ammontare massimo di 50.000 euro per sceneggiatura, aumentabili a 80.000 euro per l'acquisizione dei diritti d'autore nel caso di sceneggiature tratte da opere letterarie.

Art. 6

Produzione di cortometraggi

1. La Regione eroga contributi per la produzione di cortometraggi di interesse regionale ai sensi dell'articolo 4.

2. Il contributo è concesso nella misura massima del 60 per cento delle spese, fino a un massimo di 40.000 euro.

3. Il contributo è concesso a favore di persone fisiche o giuridiche, con un adeguato riconoscimento dei progetti che vedano coinvolti i giovani.

Art. 7

Produzione di lungometraggi

1. Per la produzione di opere cinematografiche di lungometraggio di interesse regionale ai sensi dell'articolo 4 la Regione concede prestiti a tasso agevolato.

Art. 8

Fondo di rotazione per la produzione di lungometraggi

1. Per le finalità di cui all'articolo 7 è istituito un Fondo di rotazione la cui dotazione è determinata in euro 1.200.000 per l'anno 2006 e in euro 1.300.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

2. La gestione del Fondo è affidata a intermediari finanziari operanti nel territorio regionale, da individuarsi mediante procedimento a evidenza pubblica.

3. I prestiti, di durata quinquennale, sono concessi, previa fidejussione bancaria o assicurativa, per un importo non superiore al 40 per cento del costo del film, elevato al 50 per cento per le opere prime e seconde, fino a un ammontare massimo di euro 400.000 per ogni progetto, elevabili ad euro 500.000 in caso di coproduzione internazionale. Possono accedere ai benefici di cui al presente comma esclusivamente società di produzione, anche per più progetti purché presentati in anni differenti, fatto salvo il rispetto dei massimali d'aiuto stabiliti in sede comunitaria.

4. Per l'effettiva erogazione, il beneficiario deve dimostrare, entro un anno dalla concessione del prestito, la disponibilità delle risorse necessarie all'intera copertura dei costi di produzione.

5. La mancata restituzione del prestito comporta l'acquisizione da parte della Regione di una

quota dei diritti di utilizzazione e lo sfruttamento dell'opera fino al recupero degli importi dovuti; i soggetti inadempienti sono esclusi da ulteriori finanziamenti.

Art. 9

Diffusione e distribuzione

1. La Regione eroga contributi per il lancio pubblicitario e per campagne promozionali e di marketing, sia in Italia che all'estero, tesi ad agevolare la distribuzione e la diffusione di opere cinematografiche di interesse regionale ai sensi dell'articolo 4 nei circuiti, nei festival, nelle rassegne e nei premi di cinema.

2. Il contributo è concesso esclusivamente a favore di società di produzione o distribuzione operanti a livello nazionale o internazionale da almeno un triennio, nella misura massima del 50 per cento delle spese; l'ammontare non può essere superiore al 10 per cento del costo di produzione del film.

3. La Regione favorisce con appositi contributi la creazione di società di produzione e di distribuzione aventi sede nell'Isola.

Art. 10

Cumulo degli interventi

1. I benefici di cui agli articoli 5, 6, 7 e 9 sono cumulabili, salvo diverse disposizioni, con analoghi interventi dello Stato e dell'Unione europea.

2. Gli interventi di cui alla presente legge, fatti salvi ulteriori limiti posti dalla normativa comunitaria e nazionale, non possono in alcun caso superare per ogni singolo film il 50 per cento del costo con riferimento al bilancio consuntivo, indipendentemente dalla natura delle singole voci di spesa che esso contiene, ivi comprese la realizzazione della sceneggiatura, la promozione e la distribuzione.

3. Nei piani di intervento per le agevolazioni tariffarie nei collegamenti aerei e marittimi nazionali sono compresi i viaggi e i trasporti attinenti a produzioni cinematografiche e audiovisive da effettuarsi in Sardegna.

Art. 11

Commissione tecnico-artistica

1. Per la valutazione e la selezione delle richieste di cui al presente capo l'Assessorato competente si avvale di una Commissione tecnico-artistica composta da:

a) un regista che abbia all'attivo almeno due film lungometraggio, iscritti al Pubblico registro cinematografico e regolarmente distribuiti nel circuito nazionale e/o internazionale e che svolga re-

golarmente attività di regista in ambito nazionale e/o internazionale;

b) uno sceneggiatore che abbia all'attivo almeno due film lungometraggio, iscritti al Pubblico registro cinematografico e regolarmente distribuiti nel circuito nazionale e/o internazionale e che svolga regolarmente attività di sceneggiatore in ambito nazionale e/o internazionale;

c) un produttore o direttore di produzione che abbia all'attivo almeno due film lungometraggio, iscritti al Pubblico registro cinematografico e regolarmente distribuiti nel circuito nazionale e/o internazionale e che svolga regolarmente attività di produttore e/o direttore di produzione in ambito nazionale e/o internazionale;

d) un esperto di riconosciuta competenza nell'ambito della cultura, dell'arte, del teatro, del cinema e della letteratura della Sardegna scelto tra docenti universitari di ruolo o critici iscritti alle organizzazioni di categoria o personalità di chiara fama;

e) un esperto di riconosciuta competenza in materia di valutazione economica di progetti culturali.

2. I componenti della Commissione, scelti fra personalità di riconosciuta e documentata competenza, sono nominati con decreto dell'Assessore regionale competente, sentito il parere della competente Commissione consiliare, da rendersi entro trenta giorni.

3. I componenti della Commissione di cui al comma 1 durano in carica tre anni, decadono allo scadere del terzo anno dalla nomina e non possono essere immediatamente riconfermati.

4. La Commissione nella sua prima riunione elegge il presidente; funge da segretario un dipendente dell'Assessorato regionale competente.

5. La Commissione si riunisce su convocazione del suo presidente ed è validamente costituita con la maggioranza dei componenti.

6. Ai componenti della Commissione, che per la durata del loro mandato non possono fruire di alcun beneficio previsto dal presente capo, sono attribuiti i gettoni di presenza e le indennità ai sensi della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.

Art. 12

Selezione delle opere

1. Annualmente l'Assessorato regionale competente dà avviso in forma pubblica dei tempi e delle modalità per la presentazione delle domande per accedere ai benefici previsti dal presente capo.

2. La Commissione tecnico-artistica provvede alla valutazione delle opere ammesse secondo quan-

to disposto dall'articolo 4 e, con parere motivato, redige una graduatoria per ciascuno degli interventi previsti dagli articoli 6, 7 e 9 sulla base dei seguenti requisiti:

- a) valore artistico e tecnico;
 - b) valorizzazione dell'identità regionale con riferimento al patrimonio storico-culturale, paesaggistico-ambientale, socio-economico, linguistico-letterario e antropologico della Sardegna;
 - c) curriculum degli autori;
 - d) validità economico-finanziaria del progetto e del piano di diffusione commerciale; devono essere privilegiati quei progetti che possono avvalersi di un contratto o di un'opzione di distribuzione con una delle società tra quelle riconosciute e titolate operanti sul mercato;
 - e) ricadute economiche sul territorio regionale in termini di servizi, impiego di maestranze e professionalità locali, in misura non inferiore al 120 per cento dell'importo del contributo richiesto;
 - f) curriculum del produttore e del distributore;
 - g) risultati di precedenti progetti, anche di cortometraggio, cui abbiano partecipato il produttore o gli autori, valutato sulla base del successo di critica e/o di pubblico, dei premi e delle segnalazioni conseguiti.
3. La Commissione tecnico-artistica adotta la medesima procedura di cui al comma 2 per gli interventi di cui all'articolo 5, tenuto conto dei requisiti indicati alle lettere a), b), c), f) e g) del comma 2.
4. La Commissione tecnico-artistica, nel rispetto della graduatoria dei progetti di lungometraggio ammessi ai benefici di cui all'articolo 7, indica quelli di rilevante interesse regionale da coprodurre tramite l'intervento diretto della Regione che partecipa con una quota non superiore al 35 per cento del costo complessivo, fino a un ammontare massimo di euro 400.000 per progetto, elevabili ad euro 500.000 in caso di coproduzione internazionale. Dai costi sono esclusi i benefici di cui agli articoli 5 e 9. Le opere in coproduzione con la Regione non possono accedere ai benefici previsti dall'articolo 7. La Giunta regionale, nel rispetto di detta graduatoria, delibera sui progetti di lungometraggio proposti dall'Assessore regionale competente.
5. All'attribuzione dei benefici si provvede con le procedure previste dall'articolo 24.
6. In assenza di progetti ritenuti idonei sotto il profilo tecnico e artistico dalla Commissione, le risorse di cui agli articoli 5, 6, 7 e 9 possono non essere assegnate. Le somme non spese sono destinate al fondo di rotazione di cui all'articolo 8.

Art. 13

Anticipazioni finanziarie da parte della Regione

1. Ai beneficiari dei contributi, di cui agli articoli 6, 7 e 9, la Regione concede, su richiesta degli interessati, un'anticipazione sino al 70 per cento degli importi assegnati. La rimanente parte è erogata a conclusione dei lavori, dietro presentazione del rendiconto delle spese e dietro consegna dei materiali da destinarsi all'archivio della Cineteca regionale sarda come previsto dal comma 10 dell'articolo 14.
2. Le opere di cui agli articoli 5 e 6 devono essere completate entro un anno dalla data di comunicazione dell'ottenimento dei benefici; quelle di cui all'articolo 7 entro tre anni.

Capo IV

Interventi per la conservazione, diffusione nel territorio, formazione e ricerca

Art. 14

Cineteca regionale sarda -
Centro di documentazione audiovisiva

1. La Regione promuove la costituzione della Fondazione "Cineteca regionale sarda" al fine di favorire l'acquisizione, la catalogazione, lo studio e la ricerca, la fruizione per fini culturali ed educativi del patrimonio cinematografico ed audiovisivo, nonché la conservazione e la diffusione delle opere cinematografiche di interesse regionale; ad essa partecipano la Regione, gli enti locali e soggetti pubblici e privati idonei a concorrere alle finalità di cui al presente comma.
2. Le quote della Fondazione, all'interno della quale la Regione mantiene una partecipazione maggioritaria, sono detenute da amministrazioni pubbliche in misura non inferiore al 70 per cento.
3. Lo statuto della Fondazione è approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Il direttore della Fondazione è scelto mediante procedura ad evidenza pubblica fra figure rappresentative e di documentata esperienza nel campo delle attività di competenza della Fondazione e per un periodo che non deve essere di durata superiore a quello della legislatura e deve concludersi al massimo entro i novanta giorni successivi al termine della medesima.
5. La Fondazione, per la gestione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, si attiene ai requisiti, alle metodologie e agli standard definiti a livello nazionale e internazionale, anche per quanto riguarda i profili professionali degli operatori.

6. La Regione, sulla base di specifici programmi di attività, concorre al fondo di dotazione iniziale e ai finanziamenti annuali per la gestione e le attività ordinarie della Fondazione, in modo da garantirne, unitamente ai contributi degli altri soci, il funzionamento; in caso di estinzione o trasformazione della Fondazione i beni conferiti in uso dalla Regione ritornano nella sua disponibilità.

7. La Fondazione per le attività di conservazione, restauro e digitalizzazione, ristampa e diffusione delle opere può avvalersi di altri organismi pubblici o privati, sulla base di accordi e nel rispetto della normativa in materia di protezione del patrimonio audiovisivo.

8. La Regione riconosce il valore e l'importanza dell'attività svolta dal centro per i servizi culturali "Società umanitaria", di cui alla legge regionale 15 giugno 1978, n. 37, con sede in Cagliari; a tal fine la Giunta regionale predispone i necessari atti amministrativi e normativi per l'integrazione del suo patrimonio e delle sue competenze ed esperienze professionali all'interno della Fondazione.

9. La Regione riconosce il valore storico dell'archivio della sede regionale della RAI e ricerca con la stessa una fattiva collaborazione per la salvaguardia e la diffusione del patrimonio audiovisivo in tale archivio custodito.

10. Copia delle opere realizzate con gli interventi della presente legge, di qualità tale da permetterne la conservazione, la riproducibilità e l'utilizzo via internet, è depositata presso la Fondazione, con diritto d'uso per scopi non commerciali.

Art. 15

Promozione della cultura cinematografica

1. La Regione, allo scopo di favorire lo sviluppo e la diffusione nel territorio della cultura cinematografica, sostiene gli organismi pubblici e privati che svolgano iniziative per accrescere e qualificare conoscenza e capacità critica da parte del pubblico.

2. La Regione eroga i contributi, di cui al comma 1, fino al 70 per cento delle spese, per la realizzazione nel territorio regionale di rassegne, circuiti, festival, premi, seminari, convegni, privilegiando la qualità, l'esperienza e il rilievo regionale, nazionale e internazionale e la loro diffusione su tutto il territorio regionale.

Art. 16

Educazione al cinema, formazione professionale, ricerca

1. La Regione concede contributi a università, scuole e istituti pubblici e privati che abbiano signifi-

ficative e documentate esperienze di settore per l'incremento e l'innovazione della didattica del cinema.

2. La Regione, nell'ambito delle politiche per la formazione professionale e dei programmi per l'alta formazione, promuove lo sviluppo delle professionalità nel settore cinematografico e prevede borse di studio per la frequenza di corsi in scuole di cinema di riconosciuta importanza.

3. La Regione concede a soggetti qualificati operanti in Sardegna contributi per studi e ricerche sulle materie disciplinate dalla presente legge e per articolati progetti di ricerca e sperimentazione sui nuovi linguaggi e sulle nuove tecnologie audiovisive.

Capo V

Diffusione dell'esercizio cinematografico in Sardegna

Art. 17

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per sala cinematografica, per cinema-teatro e per multisala quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 28 del 2004;

b) per arena, il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo stagionale adeguato, allestito su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per proiezioni cinematografiche;

c) per cinecircolo e cinestudio, uno spazio destinato a proiezioni per un'utenza a carattere associativo, conforme alle normative per la sicurezza.

Art. 18

Sviluppo e qualificazione dell'esercizio dell'attività cinematografica

1. La Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione dell'esercizio dell'attività cinematografica sulla base dei seguenti principi:

a) favorire l'offerta in relazione alle esigenze dei cittadini, con particolare riguardo all'integrazione delle sale nel contesto sociale ed ambientale ed in relazione alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e della mobilità;

b) favorire la crescita di attività che valorizzino la qualità urbana e la riqualificazione, il riuso di aree urbane, la loro vivibilità e sicurezza;

c) salvaguardare i centri storici favorendo la presenza adeguata di esercizi;

d) salvaguardare e riqualificare il sistema dell'offerta nelle zone interne, nei comuni minori e in quelli particolarmente svantaggiati;

e) favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di esercizio assicurando il rispetto del principio della libera concorrenza.

2. La Giunta regionale stabilisce i criteri per il rilascio, da parte dei comuni, delle autorizzazioni alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili e spazi da destinarsi all'attività cinematografica, nonché alla ristrutturazione o all'ampliamento degli esercizi già attivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni

1. La Giunta regionale, previo parere del Nucleo tecnico regionale di cui all'articolo 20, stabilisce i criteri per il rilascio delle autorizzazioni tenuto conto:

- a) del rapporto tra popolazione e numero degli schermi presenti nel territorio sovracomunale, provinciale e interprovinciale;
- b) della differenziazione fra le varie tipologie di sale ed arene cinematografiche;
- c) dell'ubicazione delle sale e delle arene, anche in rapporto a quelle operanti nei comuni limitrofi;
- d) dell'esigenza di assicurare la priorità ai trasferimenti di sale e di arene, nel rispetto dei parametri di cui alle lettere a) e b);
- e) della dimensione, qualità e completezza dell'offerta nel bacino d'utenza;
- f) delle caratteristiche della viabilità e del traffico per i percorsi di avvicinamento e accesso.

2. La Giunta regionale disciplina:

- a) il livello qualitativo degli impianti, delle attrezzature e degli strumenti tecnologici necessari;
- b) la semplificazione delle procedure di autorizzazione per le sale inferiori a cento posti e per i cinecircoli e cinestudi.

3. Non sono soggette alle sopra indicate prescrizioni le autorizzazioni per le iniziative relative agli esercizi in corso di realizzazione, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia stata rilasciata almeno la concessione edilizia da cui risulti la destinazione d'uso o, comunque, per i quali le procedure autorizzative siano state già avviate alla data del 15 settembre 2006.

Art. 20

Nucleo tecnico regionale

1. La Regione istituisce il Nucleo tecnico regionale con funzioni consultive per la predisposizione dei criteri di cui al comma 2 dell'articolo 18.

2. Il Nucleo tecnico è nominato con decreto del Presidente della Regione, resta in carica tre anni ed è composto da:

- a) un rappresentante dell'Assessorato regionale competente in materia di spettacolo, con funzioni di presidente;
- b) un rappresentante dell'Assessorato regionale competente in materia di urbanistica;
- c) un rappresentante dell'Assessorato regionale competente in materia di commercio;
- d) un rappresentante dell'Unione delle province sarde (UPS);
- e) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
- f) un rappresentante della Delegazione regionale Sardegna dell'Associazione generale dello spettacolo (AGIS);
- g) un rappresentante dell'Unione delle camere di commercio della Sardegna.

3. Svolge le funzioni di segretario del Nucleo un funzionario della Regione.

4. Ai componenti di cui alle lettere d), e), f) e g) sono riconosciuti i gettoni di presenza e le indennità ai sensi della legge regionale n. 27 del 1987.

5. Il Nucleo tecnico regionale adotta proprie norme di funzionamento.

Art. 21

Monitoraggio del sistema dell'offerta cinematografica

1. La Regione, al fine di monitorare compiutamente il sistema dell'offerta cinematografica, provvede a realizzare un sistema informativo della rete distributiva, in raccordo con i comuni, le province e le camere di commercio, nonché con la collaborazione della Delegazione regionale Sardegna dell'Associazione generale dello spettacolo (AGIS).

Capo VI

Disposizioni procedurali e finanziarie

Art. 22

Consulta regionale per il cinema

1. Presso l'Assessorato regionale competente è costituita la Consulta regionale per il cinema, quale organo di consulenza tecnica della Regione per le questioni attinenti al cinema.

2. Fanno parte della Consulta di cui al comma 1:

- a) l'Assessore regionale competente o un suo delegato, che la presiede;
- b) un componente scelto fra gli autori cinematografici;
- c) un componente scelto fra produttori, distributori ed esercenti;
- d) un componente scelto tra esponenti delle associazioni di cultura cinematografica operanti nel

territorio che svolgono le attività di cui al comma 1 dell'articolo 15;

e) un esperto in materia di cinema scelto tra docenti universitari di ruolo in discipline cinematografiche o tra critici cinematografici iscritti alle organizzazioni di categoria;

f) un rappresentante della Fondazione Cineteca regionale sarda di cui all'articolo 14;

g) un rappresentante dell'Osservatorio regionale per la lingua e la cultura sarda istituito ai sensi della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26.

3. I componenti della Consulta sono nominati dalla Giunta regionale tra persone di riconosciuta e documentata competenza, previo parere della competente Commissione consiliare, da rendersi entro trenta giorni.

4. La Consulta, nella prima seduta, nomina fra i suoi componenti un coordinatore; funge da segretario di dipendente dell'Assessorato competente.

5. In sede di prima applicazione, la Consulta è nominata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e decade in concomitanza con la scadenza del Consiglio regionale in carica al momento della nomina. La Consulta resta in carica per la durata della legislatura.

6. La Consulta si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del suo presidente e delibera a maggioranza dei presenti.

7. Alle riunioni della Consulta possono partecipare, senza diritto di voto, altri rappresentanti di enti o di associazioni costituiti fra gli operatori del settore cinematografico.

8. I componenti della Consulta, per la durata del loro mandato, non possono fruire di alcun beneficio previsto dalla presente legge.

Art. 23

Direttive di attuazione

1. Le direttive di attuazione della presente legge sono approvate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa, previo parere della competente Commissione consiliare.

Art. 24

Procedure

1. I programmi di spesa per gli interventi di cui alla presente legge sono adottati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, sentito il parere della Consulta di cui all'articolo 22.

2. L'Assessorato regionale competente effettua il monitoraggio e la valutazione degli interventi previsti dalla presente legge e trasmette annualmente i dati rela-

tivi al Consiglio regionale allegando un'apposita relazione.

Art. 25

Modalità di concessione degli aiuti

1. Gli aiuti previsti nella presente legge sono concessi alle condizioni e nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis".

Art. 26

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 1.200.000 per l'anno 2006 ed in euro 3.000.000 per l'anno 2007 e successivi.

2. Le risorse disposte a favore della presente legge sono destinate prioritariamente, per una quota non inferiore al 70 per cento, agli interventi di cui ai capi II e III. L'80 per cento della somma riservata ai capi II e III è destinato agli articoli 5, 6, 7 e 9 del capo III.

3. Nel bilancio della Regione per l'anno 2006 e nel bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione

03 - Programmazione

UPB S03.006

Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente

2006	euro 1.200.000
------	----------------

2007	euro 3.000.000
------	----------------

2008	euro 3.000.000
------	----------------

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 9 della tabella A allegata alla legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006).

in aumento

UPB S11.043 (NI)

Dir. 01 Serv. 06

Interventi a favore del cinema

2006	euro 1.200.000
------	----------------

2007	euro 3.000.000
------	----------------

2008	euro 3.000.000
------	----------------

4. Le spese previste per l'attuazione della presente legge gravano sulla suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2006-2008 e su quella corrispondente per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 20 settembre 2006

Soru

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 36 del 4 novembre 2006

LEGGE REGIONALE 2 novembre 2006, n. 16

Riavvio produttivo della miniera “Genna Tres Montis” nei Comuni di Silius e San Basilio.

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga
la seguente legge:

Art. 1

**Costituzione e compiti di un
nuovo soggetto giuridico**

1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a costituire una nuova società per azioni avente il compito di assicurare la ripresa produttiva della concessione mineraria per fluorite e altri minerali denominata miniera “Genna Tres Montis” nei Comuni di Silius e San Basilio.

2. La nuova società per azioni, che può anche essere controllata interamente dalla Regione, partecipa al bando di evidenza pubblica per l’assegnazione

della concessione mineraria e, in caso di aggiudicazione, realizza un piano industriale riconducibile ai criteri di qualsiasi operatore in economia di mercato.

Art. 2

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, valutati in euro 2.000.000 per l’anno 2006, si fa fronte con pari importo da recuperarsi nell’ambito dei fondi destinati dal comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1, alla gestione liquidatoria di Marfil Spa e delle finanziarie regionali SIGMA Invest Spa e INTEX Spa e loro collegate (UPB S09.055 - Partecipazioni azionarie).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 2 novembre 2006

Soru

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 41 del 14 dicembre 2006

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2006, n. 17

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali).

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga
la seguente legge:

Art. 1

Requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale

1. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali), dopo le parole "un'attività di commercio" è inserita la seguente: "alimentare".

Art. 2

Tipologie di esercizi commerciali

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale n. 5 del 2006 è inserita la seguente frase: "La deroga di cui al presente comma è comprensiva degli accessori relativi alle merci ingombranti".

2. Al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale n. 5 del 2006, dopo le parole "parere favorevole del rappresentante della Regione" sono inserite le seguenti: "che lo esprime secondo gli obiettivi di cui agli articoli 8 e 10".

Art. 3

Orari di vendita

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2006, è sostituito dal seguente:

"Art. 5 (Orari di vendita)

1. Gli esercizi di vendita possono restare aperti al pubblico dalle ore 7,00 alle ore 22,00 per un limite massimo di tredici ore giornaliere.

2. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva.

3. Previa concertazione con le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio più rappresentative, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, il comune può consentire, nei periodi di maggiore afflusso turistico, in occasione di eventi e di manifestazioni di particolare rilevanza o per rispondere alle esigenze e ai tempi di vita e di lavoro dei cittadini, l'esercizio di vendita oltre le ore 22,00, nonché l'apertura domenicale e festiva.

4. Al fine di acquisire i relativi pareri e gli eventuali accordi intervenuti tra le parti, il sindaco deve preventivamente attivare un tavolo di concer-

tazione con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese di commercio, delle associazioni di tutela dei consumatori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, sulla base dei seguenti principi: rispetto delle norme poste a tutela dei lavoratori, necessità di idonei servizi all'utenza anche attraverso la turnazione, periodi di maggiore afflusso turistico, tempi di vita e di lavoro dei cittadini.

5. I comuni, anche con accordi intercomunali, individuano i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva.

6. Non sono derogabili le chiusure relative alle festività del 1° gennaio, Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 25 e 26 dicembre. La deroga per il 1° maggio è consentita per l'area metropolitana di Cagliari in corrispondenza della festività di Sant'Eufisio".

Art. 4

Vendite straordinarie

1. Nell'articolo 7 della legge regionale n. 5 del 2006:

a) il comma 4 è abrogato;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Esclusivamente per il settore non alimentare le vendite promozionali, così come quelle straordinarie di liquidazione per cessazione o cessione d'attività o rinnovo locali, sono vietate nei quaranta giorni antecedenti la data d'inizio delle vendite di fine stagione. Limitatamente alle vendite straordinarie di liquidazione per cessazione o cessione d'attività o rinnovo locali possono essere effettuate soltanto trascorsi venti giorni dalla presentazione al comune di apposita comunicazione recante i termini iniziali e finali, la tipologia di vendita straordinaria, l'ubicazione precisa dell'esercizio e il soggetto titolare dell'impresa.";

c) il comma 7 è abrogato.

Art. 5

Centri di assistenza tecnica

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 5 del 2006, le parole "con l'eventuale partecipazione di altri soggetti interessati" sono sostituite dalle seguenti: "e da altri soggetti interessati".

Art. 6

Sospensioni e revoche

1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 5 del 2006, è sostituito dal seguente:

"1. Le autorizzazioni previste dal presente titolo sono sospese, o è ordinata la chiusura dell'esercizio attivato con comunicazione, per un periodo di cin-

que giorni in caso di seconda violazione delle norme in materia igienico-sanitaria e delle disposizioni in materia di chiusura domenicale e festiva. In caso di violazioni successive sono sospese per un periodo di quindici giorni.”.

Art. 7
Sanzioni pecuniarie

1. Nell’articolo 18 della legge regionale n. 5 del 2006:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 17, chiunque violi le disposizioni previste dal comma 2 dell’articolo 5 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000. Chiunque violi le disposizioni previste dal comma 1 dell’articolo 5 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.”;

b) il comma 5 è abrogato.

Art. 8
Programmazione delle attività di
somministrazione aperte al pubblico

1. Il comma 7 dell’articolo 22 della legge regionale n. 5 del 2006 è abrogato.

Art. 9
Esercizi di somministrazione
non aperti al pubblico

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 24 della legge regionale n. 5 del 2006, è aggiunto il seguente:

“4 bis. L’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati è disciplinato da apposita direttiva approvata dalla Giunta regionale.”.

Art. 10
Attività non soggette ad autorizzazione

1. Nell’articolo 25 della legge regionale n. 5 del 2006:

a) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

“b) le attività di somministrazione di cui alla legislazione regionale sull’agriturismo.”;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il consumo immediato di prodotti di gastronomia presso l’esercizio di vicinato, utilizzando locali ed arredi dell’azienda con esclusione del servi-

zio assistito di somministrazione, non è soggetto ad autorizzazioni preventive e può essere vietato dal comune soltanto ove difetti l’osservanza dei requisiti igienico-sanitari.”.

Art. 11
Incentivi

1. Al comma 1 dell’articolo 36 della legge regionale n. 5 del 2006, sono soppresse le parole “di cui al comma 8 dell’articolo 1 della legge regionale n. 5 del 2005”.

Art. 12
Priorità per le agevolazioni

1. Al comma 1 dell’articolo 37 della legge regionale n. 5 del 2006, dopo le parole “piccole e medie imprese” sono inserite le seguenti: “inserite nei centri”.

Art. 13
Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione e in attesa della definizione giuridica di area metropolitana di Cagliari, l’individuazione dei comuni di cui al comma 6 dell’articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2006, così come modificato dall’articolo 3, viene effettuata con decreto dell’Assessore competente per materia.

2. In sede di prima applicazione la direttiva che disciplina l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati di cui al comma 4 bis dell’articolo 24 della legge regionale n. 5 del 2006, introdotto dall’articolo 9, è approvata dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 14
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 6 dicembre 2006

Soru

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 41 del 14 dicembre 2006

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2006, n. 18

Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna.

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga
la seguente legge:

Art. 1
Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna promuove la tutela, la valorizzazione e la fruizione delle attività di spettacolo, nelle sue diverse articolazioni di generi e settori, quale fattore di espressione artistica, di crescita culturale, di integrazione sociale, sviluppo economico, nonché quale componente significativo della civiltà e dell'identità della società sarda.

2. In attuazione della lettera m) del comma 1 dell'articolo 4 dello Statuto speciale per la Sardegna e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale, la Regione dispone misure finalizzate alla programmazione, alla promozione culturale ed economica ed al monitoraggio delle attività teatrali, musicali, di danza, dello spettacolo di strada e viaggiante, circense e di figura. A tal fine, ispirando la propria azione ai principi del pluralismo culturale, definisce il quadro generale degli obiettivi, le forme e le modalità del concorso al loro perseguimento, ponendo la qualità artistica a fondamento delle proprie iniziative e avendo particolare riguardo alla valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico e alle tradizioni della Sardegna.

3. La Regione e gli enti pubblici territoriali, ai sensi del capo VI del titolo IV della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), promuove la cultura dello spettacolo anche attraverso la collaborazione con lo Stato, le altre regioni, le istituzioni e i centri culturali e di ricerca, i soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, primariamente in ambito europeo e mediterraneo.

Art. 2

Funzioni e compiti della Regione

1. La Regione, per l'attuazione delle finalità enunciate all'articolo 1, intende:

- a) promuovere e sostenere la valorizzazione del patrimonio della cultura identitaria;
- b) agevolare l'organizzazione di percorsi formativi per profili professionali atti a svolgere le funzio-

ni artistiche, progettuali, gestionali, organizzative e divulgative tipiche del settore;

c) favorire le pari opportunità e l'imprenditoria giovanile nel settore dello spettacolo ai fini dello sviluppo dell'occupazione;

d) promuovere la formazione del pubblico e sostenere le attività di spettacolo, anche in relazione a finalità sociali;

e) incoraggiare la diffusione della cultura e delle attività di spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università;

f) incentivare la diffusione della produzione artistica regionale nei circuiti nazionali ed internazionali valorizzando ed ampliando le reti istituzionali, culturali e commerciali esistenti nelle forme tipiche dello spettacolo;

g) concorrere all'attuazione di ogni altra iniziativa volta a promuovere lo sviluppo del settore.

2. Sono compiti della Regione in riferimento alle attività di spettacolo:

a) il finanziamento dei progetti in coerenza con le finalità generali della legge; i progetti devono concorrere allo sviluppo del settore dello spettacolo ed all'impiego ottimale delle risorse, nonché essere coerenti con gli indirizzi enunciati nel Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11, e 9 giugno 1999, n. 23);

b) la valutazione ex ante, il monitoraggio in itinere ed ex post dei progetti;

c) la creazione di un registro regionale degli organismi di spettacolo;

d) il censimento delle strutture;

e) la costituzione di un archivio storico dello spettacolo, che raccoglie tutta la documentazione inerente la storia dello spettacolo in Sardegna; tale archivio è costantemente aggiornato e posto a servizio degli operatori;

f) i rapporti annuali sullo spettacolo in Sardegna, finalizzati alla valutazione degli andamenti del settore e dell'efficacia dell'intervento regionale, che costituiscono parte integrante del Documento di programmazione di cui all'articolo 3 per il triennio successivo, al fine di garantire un imprescindibile rapporto tra risultati conseguiti e obiettivi programmati;

g) il supporto per la presentazione di progetti sui fondi regionali, nazionali e comunitari, ivi compresa la consulenza per la stipula di convenzioni, con-

tratti ed altri atti pubblici volti al conseguimento delle finalità della presente legge;

h) il calendario trimestrale e annuale delle attività finanziate direttamente dalla Regione e la relativa pubblicizzazione, anche su internet;

i) il finanziamento attraverso il credito agevolato o la costituzione di fondi di garanzia;

l) il ricorso al partenariato provinciale, regionale, nazionale ed internazionale;

m) l'incentivazione del gemellaggio e di consorzi tra organismi affini;

n) la diffusione di residenze multidisciplinari;

o) l'agevolazione della coproduzione e l'istituzione di agenzie di promozione a livello regionale, nazionale e internazionale dei prodotti della cultura sarda connessi all'attività di spettacolo, anche in concorso con la Regione stessa.

3. L'Amministrazione regionale, per l'espletamento dei compiti di cui al comma 2, istituisce l'Osservatorio regionale dello spettacolo di cui all'articolo 6.

4. I destinatari dei finanziamenti regionali collaborano con l'Amministrazione regionale mediante la fornitura di dati e informazioni.

Art. 3

Documento di programmazione regionale in materia di spettacolo

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge la Regione elabora il Documento di programmazione regionale in materia di spettacolo, di seguito definito Documento di programmazione.

2. Il Documento di programmazione è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente, previa intesa con la Conferenza permanente Regione-enti locali, secondo la procedura prevista dall'articolo 13 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali), e acquisiti i pareri del Comitato regionale per le attività di spettacolo di cui all'articolo 5 e della Commissione consiliare competente. Il Documento di programmazione è redatto sulla base dei rapporti annuali sullo spettacolo in Sardegna elaborati dall'Osservatorio regionale dello spettacolo di cui all'articolo 6.

3. Il Documento di programmazione contiene:

a) gli obiettivi da perseguire nel triennio, in coerenza con le finalità generali della legge, nonché gli elementi per il coordinamento fra le politiche pubbliche della Regione e degli enti pubblici territoriali in materia di spettacolo;

b) il riparto annuale delle risorse finanziarie da destinare agli interventi, distinto per i singoli comparti delle attività di spettacolo;

c) le direttive ed i termini annuali per la presentazione dei progetti e per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi;

d) i principi generali di valutazione dei progetti, che devono essere coerenti con le finalità della presente legge, e in particolare con i seguenti criteri: il livello della qualità artistica, l'innovazione, la valorizzazione del patrimonio delle tradizioni regionali, l'internazionalizzazione, l'equilibrata produzione di spettacoli nel territorio regionale, estesa anche alle aree interne o disagiate, il coinvolgimento delle forze sociali, la circuitazione degli eventi, le finalità educative e sociali dello spettacolo in genere;

e) le direttive d'attuazione della presente legge.

4. Per l'esame della corrispondenza dei progetti con i criteri stabiliti dal Documento di programmazione e la valutazione degli stessi, secondo i requisiti di cui alla lettera d) del comma 3, l'Assessorato regionale competente si serve di revisori esterni che operano secondo criteri e metodologie fissati dal medesimo Assessorato e coerenti con il Documento di programmazione. I revisori sono scelti da un albo regionale dei revisori per lo spettacolo, da istituirsi con decreto del Presidente della Regione, e nominati annualmente dall'Assessore regionale competente, sentito il parere della Commissione consiliare competente.

5. Il Documento di programmazione ha durata triennale ed è predisposto entro i primi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge; esso è articolato in piani di intervento annuali.

Art. 4

Funzioni e compiti delle province e dei comuni

1. La Regione, le province e i comuni, nell'attuazione della presente legge, conformano la loro azione al principio di cooperazione, come previsto dall'articolo 8 della legge regionale n. 9 del 2006. La Regione favorisce inoltre il concorso degli enti locali alla definizione dei propri programmi; gli enti locali svolgono le funzioni ad essi attribuite dall'articolo 79 della legge regionale n. 9 del 2006.

2. Le province e i comuni, in attuazione della presente legge, ciascuno nel proprio ambito ed anche in forma associata, secondo le forme previste dalla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni):

a) promuovono l'attività di spettacolo e la formazione del pubblico per finalità sociali e di sviluppo locale, raccordandole altresì con le iniziative di valorizzazione dei beni culturali;

b) partecipano alla costituzione e alla gestione di soggetti stabili;

c) concorrono alla distribuzione della produzione teatrale e musicale sul territorio;

d) promuovono e sostengono, in accordo con le amministrazioni competenti, la diffusione dell'attività di spettacolo nelle scuole.

3. Spettano alle province:

a) la promozione di manifestazioni di spettacolo organizzate da operatori privati non professionisti;

b) lo sviluppo delle attività musicali popolari di cui alla legge regionale 18 novembre 1986, n. 64 (Interventi regionali per lo sviluppo delle attività musicali popolari), e successive modifiche ed integrazioni;

c) l'istituzione e il funzionamento delle scuole civiche di musica di cui alla legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28 (Interventi a favore della istituzione di scuole civiche di musica);

d) l'istituzione di un albo degli organismi di cui alle lettere b) e c).

4. Spettano ai comuni:

a) le funzioni amministrative previste dalla normativa nazionale per gli spettacoli di arte varia, attività circensi e spettacoli viaggianti;

b) la valorizzazione delle tradizioni teatrali e musicali locali;

c) la cura delle strutture dello spettacolo di loro proprietà, per favorirne l'inserimento nel sistema regionale di offerta degli spettacoli.

Art. 5

Comitato regionale per le attività di spettacolo

1. È istituito, presso l'Assessorato regionale competente, il Comitato regionale per le attività di spettacolo, strumento tecnico della Giunta regionale con funzioni consultive, di seguito definito Comitato.

2. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) fornisce pareri e formula proposte sul Documento di programmazione di cui all'articolo 3;

b) si pronuncia in merito ai criteri di rispondenza qualitativa degli interventi della Regione in materia di spettacolo.

3. Il Comitato, istituito entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, rimane in carica per tre anni dalla data del suo insediamento; la nomina dei componenti e le modalità di funziona-

mento sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

4. Il Comitato è presieduto dall'Assessore regionale competente o da un suo delegato, con profilo non inferiore a dirigente, ed è composto dai seguenti soggetti di comprovata competenza ed esperienza nel settore dello spettacolo:

a) tre rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali, di cui uno in rappresentanza delle province;

b) il sovrintendente della Fondazione teatro lirico di Cagliari;

c) il direttore artistico dei teatri lirici o dei teatri di tradizione della Sardegna, indicato alternativamente per ogni triennio dai soggetti afferenti;

d) un rappresentante dei conservatori della Sardegna, indicato alternativamente per ogni triennio dai soggetti afferenti;

e) il direttore artistico dei teatri stabili, indicato alternativamente per ogni triennio dai soggetti afferenti;

f) un rappresentante nominato dalle associazioni concertistiche;

g) un rappresentante dei grandi festival musicali;

h) un rappresentante della circuitazione;

i) cinque rappresentanti nominati dai soggetti afferenti alle seguenti categorie di spettacolo:

1) uno per il teatro di prosa e di ricerca;

2) uno per la musica;

3) uno per la danza;

4) uno per lo spettacolo di strada, viaggiante, circense e di figura;

5) uno per il settore tecnico;

l) un rappresentante delle associazioni di categoria;

m) un rappresentante sindacale nominato dai sindacati di categoria.

5. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, senza diritto di voto, altri rappresentanti di enti o di associazioni degli operatori dello spettacolo.

6. Ai componenti del Comitato si applica, per la partecipazione alle sedute, la vigente normativa regionale limitatamente alle disposizioni per i soli rimborsi spese.

Art. 6

Osservatorio regionale dello spettacolo

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è istituito l'Osservatorio regionale dello spettacolo, di seguito definito Osservatorio, avente compiti di monitoraggio, analisi ed indagine finalizzati alla crescita culturale, all'integra-

zione sociale, allo sviluppo economico e all'espressione dell'identità regionale da conseguirsi nell'ambito delle attività dello spettacolo.

2. L'Osservatorio svolge le funzioni di cui alle lettere b), d), e) ed f) del comma 2 dell'articolo 2.

3. Le modalità di funzionamento e di costituzione dell'Osservatorio sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente e il Comitato regionale per le attività di spettacolo di cui all'articolo 5.

Art. 7

Registro degli organismi di rilevanza regionale

1. È istituito il Registro regionale degli organismi di spettacolo a cui sono iscritti, su domanda, i soggetti dotati di professionalità e aventi sede legale ed operativa in Sardegna; il Registro è così articolato:

a) organismi di rilevanza regionale, che comprendono i teatri stabili, i circuiti, i grandi festival internazionali e in generale tutti gli organismi che si sono distinti in ambito regionale, nazionale ed internazionale per prestigio, autorevolezza artistica, capacità tecniche, finanziarie ed organizzative; ne fanno parte di diritto i teatri stabili e i teatri di tradizione, soggetti a competenze concorrenziali Stato-Regione, di cui all'articolo 28 della Legge 14 agosto 1967, n. 800 (Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali);

b) organismi di rilevanza territoriale che comprendono gli organismi di produzione e distribuzione territoriale, radicati nel territorio di appartenenza, che abbiano operato da almeno un quinquennio mediante i benefici previsti dall'articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (legge finanziaria 1990);

c) compagnie a carattere professionale che comprendono le compagnie teatrali musicali e di danza che operano da almeno cinque anni con requisiti di continuità e professionalità;

d) altri organismi che comprendono gli operatori del settore, dotati di professionalità e aventi sede legale in Sardegna.

2. Il Registro è soggetto a revisione triennale.

3. La Regione riconosce una particolare rilevanza agli organismi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e ne sostiene l'attività mediante l'erogazione di contributi connessi ad un progetto di sviluppo triennale delle attività specifiche da loro svolte, da presentarsi prima della redazione del Documento di programmazione di cui all'articolo 3.

4. Le modalità ed i requisiti per l'iscrizione nel Registro, su proposta dell'Assessore regionale com-

petente, sentito il parere del Comitato di cui all'articolo 5 e della Commissione consiliare competente, sono fissati con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 8

Tipologie dell'intervento regionale

1. Gli obiettivi specificati nel Documento di programmazione di cui all'articolo 3 sono perseguiti mediante il concorso della Regione alle spese correnti di soggetti pubblici e privati operanti nel settore, derivanti dalle seguenti attività:

a) produzione di spettacoli realizzati da soggetti che operano in forma stabile sul territorio regionale, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore;

b) attività di circuitazione di spettacoli nel territorio regionale;

c) iniziative di formazione e promozione delle attività di spettacolo;

d) organizzazione di festival, manifestazioni, spettacoli, circuiti e rassegne nel territorio regionale;

e) attività di formazione degli operatori dello spettacolo e di aggiornamento professionale, anche in collaborazione con l'università e con istituzioni pubbliche e private;

f) iniziative finalizzate alla promozione della ricerca, dell'attività creativa di nuovi autori e in particolare dei giovani;

g) iniziative di formazione del pubblico, destinate in particolare all'infanzia e all'adolescenza, in collaborazione con gli organismi dello spettacolo, le istituzioni scolastiche e le università;

h) iniziative finalizzate a favorire la mobilità del pubblico;

i) iniziative in favore delle pari opportunità e dell'imprenditoria giovanile nel settore dello spettacolo ai fini dello sviluppo dell'occupazione, comprese le forme di spettacolo itineranti;

l) iniziative di partenariato, gemellaggio e consorzi;

m) iniziative di promozione della produzione artistica contemporanea al di fuori del territorio regionale;

n) ogni altra iniziativa volta a promuovere lo sviluppo del settore.

2. La Regione concede contributi a soggetti pubblici e privati per spese d'investimento derivanti dalle seguenti attività:

a) acquisto, allestimento, restauro, adeguamento, qualificazione di sedi e attrezzature destinate alle attività di spettacolo;

b) interventi di innovazione tecnologica per lo spettacolo;

c) attività di valorizzazione del patrimonio storico e artistico, limitate e connesse all'esclusivo ambito dello spettacolo.

3. Al fine di favorire l'imprenditoria giovanile e le pari opportunità la Regione contribuisce, attraverso il credito agevolato o la costituzione di fondi di garanzia finalizzati, ad agevolare l'accesso al credito bancario dei soggetti pubblici e privati operanti nel settore.

4. La Regione sostiene l'esportazione della produzione di spettacolo sarda in territorio extraregionale, mediante stipula di apposite convenzioni con compagnie e aziende di trasporto aereo e marittimo.

5. L'intervento regionale si attua esclusivamente a seguito di:

a) presentazione di progetti articolati secondo le tipologie del presente articolo;

b) sottoscrizione di convenzioni con soggetti pubblici e privati.

Art. 9

Modalità di erogazione dei contributi

1. Con il Documento di programmazione di cui all'articolo 3 la Giunta regionale disciplina le modalità di richiesta dell'intervento regionale, i principi e le priorità per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi. L'entità dei contributi è determinata nel piano di intervento annuale in funzione della disponibilità di bilancio; contestualmente vengono fissati i termini di presentazione delle richieste; la comunicazione dell'accettazione della richiesta deve avvenire entro sessanta giorni dalla data della presentazione.

2. I contributi di cui al comma 1 dell'articolo 8 sono erogati nella misura del 75 per cento entro trenta giorni dall'approvazione della richiesta; la somma residua è liquidata ad avvenuta esecuzione delle attività per le quali il contributo è stato concesso, secondo le modalità indicate dal Documento di programmazione di cui all'articolo 3, entro sessanta giorni dall'avvenuta rendicontazione.

3. I contributi di cui al comma 2 dell'articolo 8 sono concessi in conto capitale fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ammissibile per i soggetti privati e del 70 per cento della spesa ammissibile per i soggetti pubblici, con le modalità ed i tempi di cui al comma 2. Il limite massimo di spesa è stabilito nel Documento di programmazione di cui all'articolo 3.

4. Gli interventi che si configurano come aiuti di Stato sono concessi nei limiti previsti dalla normativa europea.

Art. 10

Norme transitorie

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla loro conclusione continuano ad applicarsi le leggi regionali previgenti.

2. In sede di prima costituzione del Comitato regionale per le attività di spettacolo, di cui all'articolo 5, e fino all'istituzione del Registro regionale degli organismi dello spettacolo di cui all'articolo 7, i rappresentanti che compongono il Comitato sono designati dall'Assessore regionale competente su proposta degli operatori afferenti ai singoli comparti, sentita la Commissione consiliare competente.

Art. 11

Abrogazione di norme

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 1973, n. 38 (Contributo annuo alla Fondazione teatro lirico di Cagliari), e successive modifiche ed integrazioni;

b) articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione), e successive modifiche e integrazioni;

c) articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 30 (Disposizioni varie in materia di attività culturali e sociali);

d) articolo 16 della legge regionale 1° ottobre 1993, n. 50 (Disposizioni integrative e modificative della legge regionale n. 17 del 1993 - legge finanziaria 1993);

e) articolo 50 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione);

f) articolo 30 della legge regionale 10 novembre 1995, n. 28 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 - legge finanziaria 1995, modificata dalla legge regionale 7 aprile 1995, n. 7, e disposizioni varie);

g) articolo 39 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione);

h) articolo 13, per la parte concernente le attività di spettacolo, della legge regionale 29 aprile 2003,

n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione).

2. L'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 1 decorre dalla data di approvazione dei relativi atti di programmazione ai sensi dell'articolo 3.

Art. 12

Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 18.600.000 annui a decorrere dall'anno 2007; alle stesse si fa fronte quanto ad euro 14.500.000 con l'utilizzo delle risorse già previste dalle disposizioni contenute nel comma 1 dell'articolo 11, per le quali è prevista l'abrogazione, ed iscritte in conto della UPB S11.052 che assume la seguente nuova denominazione "DV - Interventi per le attività di spettacolo"; quanto ad euro 4.100.000 con la seguente variazione al bilancio della Regione per gli anni 2006-2008:

in aumento

11 - Pubblica Istruzione

UPB S11.052

Interventi per le attività di spettacolo

2006

2007 euro 4.100.000

2008 euro 4.100.000

in diminuzione

03 - Programmazione

UPB S03.006

Fondo nuovi oneri legislativi di parte corrente

2006

2007 euro 4.100.000

2008 euro 4.100.000

mediante utilizzo della riserva di cui alla voce 4 della tabella A allegata alla legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006).

2. La ripartizione in capitoli, ai fini della specificazione per tipologie di intervento previste dall'articolo 8, è effettuata a' termini del comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale n. 11 del 2006.

3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge fanno carico alla suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2006-2008 ed a quelle corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 6 dicembre 2006

Soru

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 41 del 14 dicembre 2006

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2006, n. 19

Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici.

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga
la seguente legge:

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Finalità

1. La Regione riconosce l'acqua quale patrimonio da tutelare in quanto risorsa limitata di alto valore ambientale, culturale ed economico; considera altresì l'accesso all'acqua quale diritto umano, individuale e collettivo e ne regola l'uso, in attuazione dell'articolo 43 della Costituzione, al fine di salvaguardare i diritti e le aspettative delle generazioni future.

2. La presente legge disciplina funzioni e compiti primari per il governo delle risorse idriche sotto il profilo quantitativo e qualitativo, promuovendo:

a) l'uso responsabile e sostenibile della risorsa idrica, in quanto bene pubblico primario e fattore fondamentale di civiltà e di sviluppo, secondo criteri di solidarietà ed in funzione di obiettivi di salvaguardia dei diritti delle future generazioni e dell'integrità del patrimonio ambientale;

b) le azioni necessarie per tutelare le acque destinate prioritariamente al consumo umano, quindi all'uso agricolo ed infine agli altri usi, garantendo, quale esigenza fondamentale, nei bacini idrografici di competenza, il deflusso necessario alla vita negli alvei a salvaguardia permanente degli ecosistemi interessati;

c) la gestione dei beni del demanio idrico e la determinazione dei relativi canoni di concessione;

d) l'approvvigionamento primario delle risorse idriche per l'uso civile, irriguo, agricolo ed industriale;

e) l'organizzazione ed il funzionamento del servizio idrico multisettoriale regionale per la gestione e la manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e delle opere e per la conservazione dei beni preposti all'uso ed alla tutela delle acque, secondo principi industriali e criteri di efficienza, di efficacia e di economicità;

f) il miglioramento della qualità delle acque, anche sotto il profilo igienico-sanitario, attraverso la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;

g) il raggiungimento degli obiettivi di qualità, sulla base di un approccio combinato della gestione delle fonti puntuali e diffuse di inquinamento e degli usi delle acque;

h) la salvaguardia dell'approvvigionamento idrico dei soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati o residenti in zone territorialmente svantaggiate;

i) la definizione di politiche per il recupero dei costi dei servizi idrici per un uso sostenibile delle risorse ed il recupero del costo della risorsa, del costo ambientale dell'utilizzo e dei costi industriali e finanziari dei relativi servizi, sulla base dei principi stabiliti dall'articolo 9 della direttiva n. 2000/60/CE del 23 ottobre 2000; il livello e le modalità del recupero dei costi a carico delle utenze devono tener conto delle conseguenze sociali, ambientali ed economiche del recupero stesso, come pure delle specifiche condizioni geografiche e climatiche della Sardegna.

3. La presente legge disciplina inoltre funzioni e compiti primari per il conseguimento dell'equilibrio idrogeologico del suolo, promuovendo:

a) la prevenzione del rischio idraulico e di frana garantendo, prioritariamente, la sicurezza delle popolazioni e delle infrastrutture;

b) la difesa e la regolazione dei corsi d'acqua, delle aree limitrofe, delle zone umide e lacustri;

c) la difesa e il consolidamento dei versanti delle aree instabili e dei litorali;

d) la realizzazione, la manutenzione e la gestione delle infrastrutture idrauliche e degli impianti.

Art. 2

Delimitazione dei bacini

1. L'intero territorio regionale è delimitato quale unico bacino idrografico di competenza della Regione e costituisce il distretto idrografico della Sardegna, ai sensi della lettera g) del comma 1 dell'articolo 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini della presente legge:

a) per bacino idrografico si intende il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali;

b) per distretto idrografico si intende l'area di terra e di mare costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e

costiere che viene assunto come principale unità di gestione dei bacini idrografici;

c) per sistema idrico multisettoriale regionale si intende l'insieme delle opere di approvvigionamento idrico e di adduzione che, singolarmente o perché parti di un sistema complesso, siano suscettibili di alimentare, direttamente o indirettamente, più aree territoriali o più categorie differenti di utenti, contribuendo ad una perequazione delle quantità e dei costi di approvvigionamento;

d) per sistema regionale di opere idrauliche si intende l'insieme di opere che concernono le sistemazioni dell'alveo, il contenimento delle acque di fiumi, torrenti ed altri corsi d'acqua naturali e i manufatti per la regolazione dei corsi d'acqua;

e) per le restanti infrastrutture si intendono quelle ricomprese nei distinti sistemi idrici, volti agli usi singoli delle diverse categorie di utenza;

f) per categorie di utenza si intendono le macrocategorie in cui si ripartiscono gli usi dei corpi idrici; essi sono:

1) usi civili: quelli relativi al consumo umano e ai servizi d'igiene, collettivi e privati;

2) usi agricoli: quelli relativi all'utilizzo della risorsa idrica finalizzata alla produzione di prodotti agricoli;

3) usi industriali: quelli relativi all'utilizzo della risorsa idrica per scopi industriali;

4) usi ambientali: quelli che assicurano una quota dei deflussi minimi vitali necessaria a garantire la salvaguardia naturale dei corsi d'acqua.

Art. 4

Competenze della Regione

1. Competono alla Regione, oltre ai compiti e alle funzioni assegnati dalla legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali):

a) la disciplina del sistema idrico multisettoriale regionale e delle opere che lo costituiscono;

b) la regolazione economica dei servizi idrici e la definizione degli indirizzi per i riversamenti dei corrispettivi per le forniture idriche tra i gestori dei diversi servizi idrici organizzati per le diverse parti del ciclo delle acque ed i diversi usi;

c) il coordinamento delle attività attuate ai fini del perseguimento degli obiettivi fissati dalla pianificazione regionale in materia di risorse idriche, tutela delle acque e difesa del suolo, nel rispetto dei principi generali stabiliti per l'erogazione dei servizi;

d) il potere di vigilanza e di sostituzione nei confronti dei soggetti responsabili della redazione

e dell'attuazione della pianificazione regionale in materia di risorse idriche, tutela delle acque e difesa del suolo.

Art. 5

Autorità di bacino regionale

1. È istituita un'unica Autorità di bacino per l'insieme dei bacini regionali.

2. L'Autorità di bacino regionale, al fine di perseguire l'unitario governo dei bacini idrografici, indirizza, coordina e controlla le attività conoscitive, di pianificazione, di programmazione e di attuazione, aventi per finalità:

a) la conservazione e la difesa del suolo da tutti i fattori negativi di natura fisica e antropica;

b) il mantenimento e la restituzione ai corpi idrici delle caratteristiche qualitative richieste per gli usi programmati;

c) la tutela delle risorse idriche e la loro razionale utilizzazione;

d) la tutela degli ecosistemi, con particolare riferimento alle zone d'interesse naturale, forestale e paesaggistico e alla promozione di parchi fluviali, ai fini della valorizzazione e del riequilibrio ambientale.

3. L'Autorità di bacino regionale opera in collaborazione con gli enti locali territoriali e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nel bacino idrografico.

Art. 6

Organi dell'Autorità di bacino

1. Sono organi dell'Autorità di bacino:

a) il Comitato istituzionale;

b) l'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna.

Art. 7

Comitato istituzionale

1. Il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino, presieduto dal Presidente della Regione, è composto da:

a) quattro Assessori regionali competenti in materia di lavori pubblici, difesa dell'ambiente, agricoltura e sviluppo produttivo;

b) tre amministratori locali indicati, con voto limitato a due, dal Consiglio delle autonomie locali tra soggetti non facenti parte del medesimo Consiglio, individuati in modo da assicurare la rappresentanza rispettivamente delle province, dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

2. Le adunanze del Comitato istituzionale sono valide con la presenza della metà più uno dei com-

ponenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del presidente.

3. Il Comitato istituzionale:

a) definisce i criteri, metodi, tempi e modalità per l'elaborazione del Piano di bacino distrettuale e lo adotta;

b) approva i programmi d'intervento attuativi del Piano di bacino, degli schemi previsionali e programmatici e ne controlla l'attuazione;

c) adotta il Piano per il recupero dei costi relativi ai servizi idrici;

d) adotta il Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna, da svilupparsi con le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 13 della direttiva n. 2000/60/CE;

e) propone e adotta normative omogenee relative a standard, limiti e divieti, inerenti alle finalità di cui all'articolo 1;

f) predispone indirizzi, direttive e criteri per la valutazione degli effetti sull'ambiente degli interventi e delle attività con particolare riferimento alle tecnologie agricole, zootecniche ed industriali;

g) attiva forme di informazione e partecipazione pubblica al fine di favorire un adeguato coinvolgimento dei portatori di interesse nella formazione degli atti di pianificazione.

Art. 8

Piano di bacino distrettuale - Contenuto

1. Il Piano di bacino è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa, alla valorizzazione e alla corretta utilizzazione del suolo e delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali dei territori interessati. Esso rappresenta il quadro di riferimento a cui devono adeguarsi e riferirsi tutti i provvedimenti autorizzativi e concessori inerenti agli interventi comunque riguardanti il bacino e ha valore di piano territoriale di settore.

2. Il Piano di bacino ha i contenuti e l'efficacia di cui all'articolo 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. Il Piano di bacino è redatto, adottato e approvato per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, interessanti anche più bacini idrografici e costituenti, in ogni caso, fasi sequenziali e interrelate rispetto ai suoi contenuti.

Art. 9

Piano di bacino distrettuale - Procedure

1. Il presidente del Comitato istituzionale, al fine di definire criteri, metodi, tempi e modalità per l'elaborazione del Piano di bacino, entro sessanta giorni dalla sua prima adunanza convoca una conferenza programmatica articolata per sezioni provinciali alle quali partecipano le province ed i comuni interessati.

2. Lo schema preliminare di Piano, predisposto dall'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna di cui all'articolo 12 tenendo conto della pianificazione territoriale della Regione, è adottato dal Comitato istituzionale e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, con l'indicazione delle modalità di accesso e di consultazione degli elaborati relativi e contestualmente inviato alle province e ai comuni interessati.

3. Entro sessanta giorni dall'ultima pubblicazione le autonomie locali, le organizzazioni e associazioni economiche e sociali e tutti i soggetti interessati possono presentare osservazioni al Comitato istituzionale; trascorso tale termine il presidente del Comitato istituzionale provvede ad indire l'istruttoria pubblica articolata per province, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sui rapporti fra i cittadini e l'amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa).

4. Il Comitato istituzionale, entro i successivi sessanta giorni decorrenti dall'ultima istruttoria pubblica, adotta la proposta definitiva di Piano e la trasmette al Consiglio regionale per la sua approvazione finale che deve avvenire entro i successivi novanta giorni, previa acquisizione - ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali) - del parere del Consiglio delle autonomie locali.

5. Entro un anno dall'approvazione del Piano di bacino la Regione e gli enti locali provvedono ad adeguare i rispettivi strumenti di piano e programmatici alle sue prescrizioni.

Art. 10

Misure di salvaguardia

1. Dal momento dell'adozione e fino all'approvazione del Piano di bacino distrettuale o di un suo stralcio si applica il comma 7 dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 11

Disposizioni concernenti l'utilizzazione delle risorse idriche

1. La Regione subentra nella sola titolarità di tutte le concessioni di acqua pubblica, o dei titoli a derivare comunque denominati in corso ovvero di tutte le domande di concessione in istruttoria, in capo ad enti pubblici o a partecipazione pubblica, che utilizzino o prevedano l'utilizzo delle infrastrutture, degli impianti ad essa trasferiti ai sensi dell'articolo 6 della Legge 2 maggio 1976, n. 183 (Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80), e quelli realizzati con finanziamenti regionali, nazionali e comunitari, purché inseriti nel sistema idrico multisettoriale regionale.

2. Agli attuali utilizzatori è assicurata la possibilità di prelevare, per gli utilizzi settoriali della risorsa, in qualità di utenti del soggetto gestore del sistema multisettoriale regionale, un quantitativo d'acqua pari a quello utilizzato in conformità al preesistente titolo di derivazione rilasciato o in fase di istruttoria, a condizione che ciò risulti compatibile con le risultanze della procedura di revisione dei titoli di utilizzazione delle acque pubbliche.

3. L'Agenzia regionale per le risorse idriche, con l'obiettivo di assicurare l'equilibrio del bilancio idrico nel rispetto delle priorità di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 e tenendo conto delle idroesigenze, delle disponibilità della risorsa, del minimo deflusso vitale, della salvaguardia delle falde e delle destinazioni d'uso compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative, propone alla Regione prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative di tutti i titoli di utilizzazione di acque pubbliche, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

4. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, emana, su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, direttive per la disciplina del procedimento di concessione per l'approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, o da acque sotterranee e sorgenti, sulla base dei criteri e principi di cui al comma 8 dell'articolo 20 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa).

Capo II

Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

Art. 12

Agenzia regionale del distretto idrografico

della Sardegna.

Istituzione, finalità e natura giuridica

1. Al fine di garantire l'unitarietà della gestione delle attività di pianificazione, programmazione, regolazione nei bacini idrografici della regione è istituita, quale direzione generale della Presidenza della Giunta, l'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna di seguito denominata Agenzia.

2. L'Agenzia ha la funzione di segreteria tecnico-operativa, di struttura di supporto logistico-funzionale dell'Autorità di bacino e di struttura tecnica per l'applicazione delle norme previste dalla direttiva n. 2000/60/CE; a tal fine svolge compiti istruttori, di supporto tecnico, operativo e progettuale alle funzioni di regolazione e controllo proprie della Regione e realizza una attività di ricerca e sviluppo.

3. L'attività dell'Agenzia è finalizzata a:

a) proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici per il fabbisogno idrico;

b) agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche sostenibili;

c) mirare alla protezione rafforzata e al miglioramento dell'ambiente acquatico;

d) assicurare la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee;

e) contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e delle siccità;

f) contribuire a garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualità per un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo.

Art. 13

Funzioni

1. L'Agenzia cura gli adempimenti dell'Autorità di bacino fornendo il supporto tecnico e organizzativo per il suo funzionamento e predispone, per l'adozione dei successivi provvedimenti di competenza:

a) i progetti di Piano di bacino, dei relativi Piani stralcio e il progetto del Piano di gestione del distretto idrografico;

b) un'analisi delle caratteristiche del distretto idrografico della Sardegna, con le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 5 della direttiva n. 2000/60/CE, per procedere ad un esame dell'impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee e per definire un'analisi economica dell'utilizzo idrico;

c) gli elaborati per istituire e aggiornare i registri delle aree protette, con le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 6 della direttiva n. 2000/60/CE;

d) l'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti;

e) gli indirizzi e gli obiettivi per l'elaborazione, da parte del soggetto gestore del sistema idrico multisettoriale, dei programmi di interventi e del piano finanziario, relativi al servizio di approvvigionamento idrico;

f) la carta dei servizi inerente al servizio idrico multisettoriale regionale, esercitando inoltre le attività di verifica e controllo riguardanti il raggiungimento dei requisiti e degli standard in essa fissati;

g) il sistema regionale dei corrispettivi economici per la fornitura dell'acqua grezza all'ingrosso per gli usi multisettoriali;

h) le attività operative ed istruttorie relative alle funzioni della Regione in materia di servizio idrico integrato a' termini del decreto legislativo n. 152 del 2006 e della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 (Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36) e successive modifiche ed integrazioni;

i) i programmi di monitoraggio dello stato di qualità delle acque, con le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 8 della direttiva n. 2000/60/CE, anche ai fini della determinazione continua del bilancio idrico e della salvaguardia della sicurezza dei cittadini in condizioni di crisi e successiva emergenza idrica, concordandone l'attuazione con l'ARPAS;

l) i pareri sulle domande di concessione idrica di particolare rilevanza, ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo n. 152 del 2006, i criteri e gli obblighi per l'installazione e manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivata o restituita e le norme sul risparmio idrico con particolare riferimento al settore agricolo;

m) le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa e per il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano, ai sensi del comma 2 dell'articolo 94 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

n) i pareri di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 91 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. L'Agenzia inoltre, assicura:

a) l'integrazione e la raccolta unitaria delle informazioni relative al sistema delle acque interne, compresi gli ambiti fluviali e lacustri;

b) la condivisione delle informazioni da parte di tutti gli enti competenti in materia, al fine di favorire una gestione coerente e integrata delle risorse idriche;

c) la raccolta omogenea delle informazioni necessarie per l'alimentazione delle banche dati nazionali ed europee;

d) la realizzazione di strumenti informatici di supporto alle decisioni e di monitoraggio in ordine all'impatto degli interventi;

e) la realizzazione di servizi informativi per la diffusione di dati ed elementi conoscitivi del territorio;

f) il raccordo e l'integrazione dei dati e delle informazioni con il Sistema informativo regionale per il monitoraggio ambientale gestito dall'ARPAS.

Art. 14

Direttore generale

1. Il direttore generale dell'Agenzia è scelto tra i dirigenti dell'Amministrazione o degli enti regionali o tra soggetti esterni di cui al comma 2 dell'articolo 28 e all'articolo 29 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), in possesso di comprovata professionalità ed esperienza acquisita nella direzione di sistemi organizzativi complessi di medie e grandi dimensioni nei cinque anni precedenti, il cui rapporto di lavoro non sia stato risolto per demerito o altro fatto imputabile al medesimo soggetto.

2. Il direttore generale redige, in particolare, una relazione annuale sulle attività svolte, i risultati conseguiti e le criticità emerse nell'anno precedente e un rapporto annuale sullo stato dei servizi idrici, sulle caratteristiche quantitative e qualitative dei corpi idrici e sull'assetto idrogeologico del territorio in Sardegna per la presentazione al Comitato istituzionale; tale relazione deve essere redatta in collaborazione, per le materie di competenza, con l'ARPAS.

3. Il direttore generale svolge le funzioni di segretario generale dell'Autorità di bacino regionale e partecipa alle adunanze del Comitato istituzionale senza diritto di voto.

Art. 15

Assegnazione di beni

1. Per l'esercizio delle sue funzioni sono assegnati all'Agenzia, con decreto del Presidente della Regione, i beni mobili ed immobili, le attrezzature, le strutture della Regione, degli enti regionali e di

altri enti, organismi pubblici e società di capitali se tali beni sono di proprietà della Regione.

Art. 16

Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna

1. Il Piano di gestione del distretto idrografico, di seguito Piano di gestione, da sviluppare con le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 13 della direttiva n. 2000/60/CE, è lo strumento regionale per la pianificazione della tutela e dell'uso delle acque; esso, in coerenza con la pianificazione generale della Regione, assunta anche in qualità di Autorità di bacino:

a) individua le misure e gli interventi necessari ad assicurare la tutela qualitativa e quantitativa dei corpi idrici e il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, secondo il modello della programmazione integrata e nel rispetto del principio di sussidiarietà;

b) contiene il programma di tutela e uso delle acque con il quale sono individuate le azioni per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nell'atto di indirizzo;

c) contiene l'integrazione della valutazione ambientale condotta secondo i contenuti e le procedure di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della direttiva n. 2001/42/CE.

2. Il Piano di gestione costituisce un piano stralcio di bacino con le caratteristiche e le procedure di approvazione e attuazione di cui all'articolo 9.

Art. 17

Piano per il recupero dei costi relativi ai servizi idrici

1. Il Comitato istituzionale stabilisce annualmente i criteri per l'attuazione del sistema di definizione dei contributi al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua all'ingrosso, sulla base di quanto previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 2000/60/CE, tenendo conto:

a) dell'esigenza di incentivare la conservazione ed il risparmio della risorsa idrica per conseguire l'obiettivo di una gestione sostenibile;

b) degli investimenti infrastrutturali effettuati e da effettuare, che contribuiscono al miglioramento della produttività, della qualità e dell'organizzazione del servizio idrico di gestione del sistema idrico multisettoriale regionale;

c) dell'obiettivo di unificare i criteri di determinazione dei corrispettivi economici relativi al servizio di approvvigionamento idrico del sistema idrico multisettoriale regionale sull'intero territorio per categorie di utenze omogenee;

d) delle conseguenze sociali, ambientali ed economiche del recupero dei costi per le diverse categorie di utenza;

e) dell'esigenza di graduare nel tempo le eventuali variazioni dei contributi territorialmente vigenti al recupero dei costi.

2. L'Agenzia elabora il Piano per il recupero dei costi relativi ai servizi idrici per l'acqua all'ingrosso, sulla base dei criteri di cui al comma 1 e lo propone all'adozione del Comitato istituzionale che lo trasmette, successivamente, alla Giunta regionale per la sua approvazione; il Piano ripartisce i costi tra i diversi settori di utilizzazione suddivisi almeno nelle categorie di utenza di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 3.

3. I corrispettivi economici per la fornitura dell'acqua all'ingrosso sono riscossi dal soggetto gestore del sistema idrico multisettoriale.

4. Gli organismi competenti della distribuzione delle risorse settoriali, che usufruiscono delle risorse idriche rese disponibili dal sistema idrico multisettoriale regionale, provvedono di conseguenza ad adeguare i rispettivi recuperi economici a carico degli utenti in relazione a quanto stabilito dal Piano di recupero dei costi.

Capo III

Soggetto gestore del sistema idrico multisettoriale regionale

Art. 18

Soggetto gestore del sistema idrico multisettoriale regionale

1. L'Ente autonomo del Flumendosa, dalla data di entrata in vigore della presente legge, è trasformato in Ente delle risorse idriche della Sardegna, di seguito denominato ERIS, quale ente strumentale della Regione per la gestione del sistema idrico multisettoriale regionale.

2. L'ente provvede alla realizzazione, alla gestione e alla manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e delle opere del sistema idrico multisettoriale regionale affidati in concessione dalla Regione e, a tal fine, utilizza le risorse ed i beni della Regione per lo svolgimento delle attività di cui all'oggetto sociale, e quelli già di competenza dell'Ente autonomo del Flumendosa.

3. La titolarità delle reti e delle infrastrutture e la titolarità delle concessioni ad esse inerenti rimane in capo alla Regione, mentre la relativa gestione è attribuita all'ERIS.

Art. 19

Compiti

1. L'attività dell'ERIS ha per oggetto:

a) la gestione unitaria del sistema idrico multi-settoriale regionale sia in modo diretto che indiretto;

b) la progettazione, la realizzazione, la gestione dei relativi impianti ed opere e la manutenzione ordinaria e straordinaria e la valorizzazione delle infrastrutture, degli impianti e delle opere, del sistema idrico multisettoriale regionale;

c) la predisposizione dei programmi di interventi ed il relativo piano finanziario inerenti al servizio di approvvigionamento idrico multisettoriale regionale; essi sono approvati dalla Giunta regionale;

d) la riscossione dei corrispettivi per il recupero dei costi del servizio idrico, per il sistema di approvvigionamento multisettoriale dell'acqua all'ingrosso, dalle utenze idriche settoriali sulla base del Piano di recupero dei costi;

e) l'espletamento di ulteriori compiti, funzioni ed attività conferiti dalla Regione, dagli enti locali e da altri soggetti pubblici e privati coerenti con la sua attività e con riferimento alle attività di realizzazione delle opere pubbliche.

2. Le norme statutarie dell'ERIS sono approvate, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici previo parere della competente Commissione consiliare.

3. Fino all'approvazione delle norme statutarie e regolamentari l'ERIS conserva lo statuto, il regolamento organico, i regolamenti interni e gli atti di contrattazione decentrata vigenti per l'EAF. Sono confermate, fino all'approvazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'ERIS, le strutture organizzative, le sottoarticolazioni e gli incarichi vigenti all'EAF alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 20

Modifiche legislative

1. Nella tabella A allegata alla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali), il numero 7) è sostituito dal seguente:

“(7) Ente delle risorse idriche della Sardegna (ERIS);”.

2. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale), la lettera n) è sostituita dalla seguente:

“(n) Ente delle risorse idriche della Sardegna (ERIS);”.

3. L'articolo 24 della legge regionale n. 20 del 1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 24 (Ente delle risorse idriche della Sardegna)

1. Il consiglio di amministrazione dell'Ente delle risorse idriche della Sardegna (ERIS) è composto da tre esperti di elevato livello scientifico in possesso di comprovata professionalità ed esperienza acquisita in materia di sistemi ed infrastrutture idrauliche, gestione di servizi pubblici e di sistemi organizzativi complessi; essi sono nominati con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale, secondo le forme e le procedure di cui all'articolo 3.”.

4. Nella tabella A allegata alla legge regionale n. 20 del 1995, l'alinea:

“- Ente autonomo del Flumendosa (EAF)”

è sostituito dal seguente:

“- Ente delle risorse idriche della Sardegna (ERIS);”.

5. La lettera l) del comma 1 dell'articolo 69 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituita dalla seguente:

“(l) Ente delle risorse idriche della Sardegna (ERIS);”.

Art. 21

Entrate del soggetto gestore

1. Le entrate del soggetto gestore sono costituite da:

a) i contributi al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua all'ingrosso;

b) i finanziamenti per la realizzazione di attività e progetti specifici commissionati al soggetto gestore;

c) gli introiti derivanti dall'effettuazione di prestazioni erogate a favore di altri enti e organismi pubblici;

d) i finanziamenti statali e comunitari;

e) ogni altro finanziamento acquisito in conformità alle norme che ne disciplinano l'attività.

2. La Regione, sulla base delle risultanze dei Piani di bacino, del Piano di gestione o di documenti pianificatori preliminari predisposti dall'Agenzia e in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale, può concedere incentivi e contributi al soggetto gestore, a parziale copertura dei costi del servizio idrico multi-settoriale, al fine di tener conto delle conseguenze sociali, ambientali, economiche del recupero dei costi a carico dei soggetti utilizzatori delle risorse idriche e delle specifiche condizioni geografiche e climatiche della Sardegna.

3. La Regione, sulla base degli obiettivi strategici fissati nel Piano regionale di sviluppo e dei programmi operativi elaborati dall'Agenzia e in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale, può concedere incentivi e contributi a favore dell'ente per l'attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e di realizzazione di opere infrastrutturali, nonché per ricerche e studi, attinenti alla gestione delle risorse idriche multisettoriali del distretto idrografico della Sardegna.

4. Il rilascio della concessione degli incentivi avviene secondo le seguenti priorità:

- a) programmi di investimento e adeguamento degli impianti e delle reti multisettoriali;
- b) attivazione di risorse pubbliche con strumenti e tecniche che comportino minori costi per la pubblica amministrazione;
- c) attivazione di progetti che tendano al risparmio ed al recupero della qualità idrica;
- d) adozione di tecnologie a elevato contenuto innovativo, finalizzate al risparmio idrico.

Capo IV

Norme per la trasparenza dei costi

Art. 22

Finalità

1. Le presenti norme perseguono la trasparenza dei costi sostenuti dai soggetti gestori dei sistemi di approvvigionamento idrico per le diverse categorie di utenza mediante un appropriato sistema di individuazione e di separazione, amministrativa e contabile, degli oneri afferenti alle attività svolte per garantire il servizio idrico. Gli oneri del servizio idrico devono essere totalmente distinti dagli oneri afferenti ad altre attività ed altri servizi svolti dai soggetti gestori, comprese le attività connesse alla difesa idraulica del territorio.

2. La separazione amministrativa e contabile persegue l'obiettivo di rendere trasparenti e omogenei i bilanci dei soggetti operanti nel settore della gestione dei sistemi idrici e di consentire la verifica dei costi delle singole prestazioni assicurando, in particolare, la loro corretta disaggregazione ed imputazione per attività svolta per area geografica e per categoria di utenza.

3. Le presenti norme dettano altresì le regole della corretta imputazione dei costi che i soggetti che operano nel settore della gestione dei sistemi idrici devono applicare anche al fine della promozione dell'efficienza nell'erogazione dei servizi di pubblica utilità e per garantire adeguati livelli di qualità dei servizi in condizioni di economicità ed efficacia.

Art. 23

Ambito soggettivo di applicazione

1. Le presenti norme si applicano ad ogni soggetto, indipendentemente dalla sua forma giuridica, che operi in favore di una pluralità di categorie di utenza di risorse idriche, ovvero che operi nel campo della gestione delle risorse idriche ed in altre e diverse attività; esse non si applicano a soggetti affidatari della gestione del servizio idrico integrato da parte dell'Autorità d'ambito.

Art. 24

Attività e comparti di separazione contabile

1. Con riferimento alle attività nel campo della gestione delle risorse idriche, costituiscono attività e comparti di separazione contabile:

a) l'attività di produzione delle risorse idriche, con i seguenti comparti:

- 1) opere di presa e derivazione ad acqua fluente;
- 2) dighe e relativi serbatoi di accumulo;
- 3) pozzi e sorgenti;
- 4) impianti non convenzionali;

b) l'attività di adduzione delle risorse idriche, con i seguenti comparti:

- 1) adduzioni a pelo libero;
- 2) adduzioni in pressione;
- 3) impianti di sollevamento;

c) l'attività di trattamento delle risorse idriche, con i seguenti comparti:

- 1) trattamento delle acque per l'utilizzo;
- 2) depurazione delle acque per lo scarico;
- 3) depurazione delle acque per il riuso;

d) l'attività di distribuzione delle risorse idriche, con i seguenti comparti:

- 1) trasporto, accumulo e consegna;
- 2) impianti di sollevamento;

e) l'attività di misura delle risorse idriche, con i seguenti comparti:

- 1) installazione e manutenzione dei misuratori;
- 2) rilevazione e registrazione dei flussi e dei consumi;

f) l'attività di controllo della qualità delle risorse idriche, con i seguenti comparti:

- 1) installazione e manutenzione delle apparecchiature di monitoraggio;
- 2) campionamento;
- 3) analisi chimico-fisiche e biologiche.

2. Tali attività comprendono le operazioni di gestione, esercizio, manutenzione e sviluppo delle opere e degli impianti.

Art. 25

Servizi comuni e condivisi

1. Le componenti non attribuibili dal soggetto in modo diretto alle attività di cui all'articolo 24, sono imputate ai servizi comuni.

2. Costituiscono servizi comuni:

a) la pianificazione e il controllo di gestione, la contabilità generale e di gestione, la revisione contabile interna ed esterna;

b) la gestione finanziaria;

c) il funzionamento degli organi legali e societari, inclusi presidenza, direzione generale, segreteria generale e protocollo, servizi legale e fiscale, studi economici, marketing e relazioni esterne;

d) i servizi del personale e delle risorse umane;

e) gli approvvigionamenti, acquisti, trasporti e logistica;

f) la ricerca e sviluppo;

g) i servizi di ingegneria e di costruzione;

h) i servizi immobiliari;

i) i servizi informatici;

l) i servizi di telecomunicazione;

m) eventuali altri servizi non compresi nel presente elenco.

3. Quando i costi di una funzione svolta da un servizio comune sono attribuibili in modo diretto e quantificabile alle attività, il soggetto gestore assegna detti costi direttamente alle attività cui si riferiscono.

4. Quando i costi di una funzione svolta da un servizio comune non sono attribuibili in modo diretto alle attività, il soggetto gestore assegna detti costi alle attività cui si riferiscono in modo proporzionale ai costi diretti imputati alle diverse attività.

Art. 26

Categorie di utenza

1. Quando il costo complessivo di una attività svolta, distinto per comparti e gravato dei costi dei servizi comuni, è attribuibile in modo diretto a una categoria di utenza, il soggetto gestore assegna detto costo direttamente alla categoria cui si riferisce.

2. Quando il costo di una attività svolta, distinto per comparti e gravato dei costi dei servizi comuni, non è attribuibile in modo diretto a una categoria di utenza, il soggetto gestore ripartisce detto costo fra le categorie di utenze interessate in modo proporzionale al volume annuo di acqua movimentato per ciascuna categoria di utenza.

Art. 27

Gestione separata

1. Ai fini delle norme del presente capo il soggetto gestore organizza le attività di cui all'articolo 24 come se le stesse attività fossero svolte da imprese separate.

Capo V

Norme transitorie e finali

Art. 28

Personale dell'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

1. L'Agenzia si avvale per le proprie funzioni prioritariamente del personale di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 12 luglio 2005, n. 10 (Norme sul trasferimento del personale dei soggetti gestori dei servizi idrici regionali al servizio idrico integrato). L'Agenzia può, inoltre, avvalersi di personale dell'Amministrazione e degli enti regionali.

2. In sede di prima applicazione il direttore generale dell'Agenzia è nominato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro due mesi dalla data della nomina di cui al comma 2, il direttore generale provvede:

a) alla ricognizione del personale necessario per lo svolgimento a regime delle attività inerenti le competenze dell'Agenzia e dei relativi beni ed attrezzature;

b) alla presentazione alla Giunta regionale, che l'approva entro quindici giorni, di una relazione sui risultati della ricognizione contenente la definizione della dotazione organica e dei beni e delle attrezzature necessarie per il funzionamento.

4. Entro i successivi due mesi la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, procede alla valutazione delle domande di assegnazione pervenute e alla contestuale attivazione delle procedure di mobilità.

5. I posti in organico, non coperti dopo l'attivazione dei provvedimenti di mobilità, sono assegnati mediante concorsi pubblici. Al personale dell'Agenzia è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento nell'ente di provenienza.

Art. 29

Personale dell'Ente delle risorse idriche della Sardegna

1. Il personale di ruolo dell'Ente autonomo del Flumendosa, alla data di entrata in vigore della presente legge, è assegnato all'Ente delle risorse idriche della Sardegna ed incluso nei suoi ruoli organici mantenendo l'inquadramento, lo status giuridico, economico, previdenziale in godimento e l'anzianità di servizio maturata che viene interamente riconosciuta nel ruolo dell'ERIS. Alle eventuali carenze di organico, in sede di prima applicazione, si fa fronte con il personale e secondo le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 28.

2. In sede di prima applicazione il consiglio di amministrazione dell'ERIS è nominato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro due mesi dalla data della nomina di cui al comma 2 il consiglio di amministrazione provvede:

a) alla ricognizione del personale necessario per lo svolgimento a regime delle attività inerenti le competenze dell'Ente;

b) alla presentazione alla Giunta regionale, che l'approva entro quindici giorni, di una relazione sui risultati della ricognizione contenente la definizione della dotazione organica necessaria per il funzionamento.

4. Entro i successivi due mesi la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, procede alla valutazione delle domande di assegnazione pervenute e alla contestuale attivazione delle procedure di mobilità.

5. I posti in organico, non coperti dopo l'attivazione dei provvedimenti di mobilità, sono assegnati mediante concorsi pubblici. Al personale dell'ERIS è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento nell'ente di provenienza.

6. Ai soggetti che partecipino a concorsi pubblici banditi dall'Amministrazione regionale per le finalità di cui al comma 5, impiegati presso l'EAF, a qualunque titolo, alla data del 1° novembre 2006, per profili professionali corrispondenti alle mansioni da essi effettivamente svolte, è attribuito, qualora conseguano l'idoneità nelle prove d'esame, un punteggio aggiuntivo in sede di valutazione dei titoli non superiore al 25 per cento del punteggio complessivo finale conseguito da ciascun candidato, in relazione alla durata del servizio prestato.

7. In sede di prima applicazione sono disposte analoghe selezioni concorsuali anche per le qualifiche "A" e "B" del vigente ordinamento professionale del personale regionale. Ai candidati idonei che abbiano, a qualunque titolo, prestato servizio negli ultimi quattro anni presso l'EAF sono riconosciuti i medesimi punteggi aggiuntivi di cui al comma 6; le relative graduatorie hanno validità triennale.

Art. 30

Trasferimento di gestione

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge gestiscono singoli impianti del sistema idrico multisettoriale regionale cessano nell'attività di gestione a decorrere dall'effettiva operatività del nuovo soggetto gestore delle opere rientranti nel sistema idrico multisettoriale regionale.

2. L'ERIS prosegue nella gestione di tutte le opere e di tutti gli impianti ad uso multisettoriale di competenza dell'Ente autonomo del Flumendosa.

3. In sede di prima applicazione l'Assessorato regionale dei lavori pubblici procede, entro un mese

dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione e identificazione delle opere del sistema idrico multisettoriale regionale di competenza della Regione da affidare al soggetto gestore e del personale adibito alla gestione delle opere, individuato sulla base delle certificazioni dei rappresentanti legali dei soggetti gestori di cui al comma 1.

4. Le opere identificate ai sensi del comma 3 sono dichiarate di competenza regionale con appositi decreti del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

5. I decreti di cui al comma 4, nell'individuare e disciplinare le procedure attraverso cui realizzare in concreto il trasferimento delle opere dall'attuale gestore al nuovo gestore unico regionale, devono prevedere:

a) l'individuazione cartografica delle opere e le caratteristiche tecniche principali;

b) l'individuazione della tipologia gestionale in atto, con riferimento alla natura giuridica e alle caratteristiche del servizio esercitato;

c) l'illustrazione dei costi di gestione e delle strutture gestionali in atto;

d) l'individuazione del personale necessario per la gestione dell'opera da trasferire all'ERIS.

6. Il Presidente della Regione, entro trenta giorni dalla costituzione dell'Autorità di bacino trasmette al Comitato istituzionale i risultati della ricognizione di cui al comma 3.

7. Il personale trasferito è inquadrato dall'ERIS con le garanzie dell'articolo 2112 del Codice civile, facendo esclusivo riferimento alla posizione giuridica ricoperta nell'ente di provenienza; in ogni caso a tale personale è garantito un trattamento economico non inferiore a quello corrisposto presso l'ente di provenienza all'atto del trasferimento.

8. L'ente di provenienza provvede alla liquidazione di tutti i crediti esigibili che il prestatore di lavoro ha maturato all'atto del trasferimento.

9. Il personale trasferito ha facoltà di esercitare l'opzione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della Legge 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della direzione generale degli istituti stessi) e successive modificazioni, per il mantenimento del trattamento previdenziale goduto presso l'ente di appartenenza.

Art. 31

Procedure transitorie

1. Le integrazioni e modifiche puntuali ai piani stralcio di bacino di cui al comma 4 dell'articolo 21

della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), già approvati e in corso di attuazione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino e successivamente approvate con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

Art. 32
Relazione di verifica

1. Al fine della migliore ed unitaria gestione pubblica del sistema idrico integrato, multisettoriale ed idropotabile la Giunta regionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione delle normative regionali concernenti il governo della risorsa idrica e i soggetti gestori e sulla loro efficacia proponendo, inoltre, le eventuali integrazioni e modifiche necessarie alla legislazione vigente.

Art. 33
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati in euro 300.000 per l'anno 2006; alla determinazione degli oneri per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria; gli stessi oneri fanno carico alla UPB S01.014 di nuova istituzione del bilancio regionale per l'anno 2006 e alla UPB corrispondente dei bilanci per gli anni successivi e, a decorrere dall'esercizio finanziario 2007, all'UPB S08.014.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2006 sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione

03 - Programmazione

UPB S03.006

Fondo speciale per nuovi oneri legislativi di parte corrente

2006 euro 300.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3) della tabella A allegata alla legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006)

in aumento

01 - Presidenza

Direzione 01 Servizio 01

UPB S01.014 - NI Titolo I (01.01)

Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

2006 euro 300.000

08 - Lavori Pubblici

UPB S08.014 (NI)

Contributi ed incentivi ad ERIS per il parziale recupero dei costi del servizio idrico multisettoriale regionale (comma 2 dell'articolo 21 della presente legge).

2007 PM

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 6 dicembre 2006

Soru

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 42 del 23 dicembre 2006

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2006, n. 20

Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi.

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga
la seguente legge:

Capo I
Figure professionali
turistiche di accompagnamento

Art. 1
Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina la materia delle professioni turistiche di accompagnamento nel rispetto delle norme costituzionali e comunitarie, nonché sulla base dei principi di cui alla Legge 29 marzo 2001, n. 135, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002.

2. La presente legge ha l'obiettivo di razionalizzare l'esercizio delle professioni turistiche in Sardegna intervenendo sulla definizione, sulla declaratoria delle funzioni, sull'accesso e sui requisiti abilitativi.

3. L'esercizio delle attività finalizzate all'offerta turistica, non esplicitamente definite e disciplinate nella presente legge, è considerato libero.

Art. 2
Individuazione delle figure professionali di accompagnamento

1. La Regione autonoma della Sardegna riconosce e tutela le seguenti attività professionali di accompagnamento:

- a) la guida turistica;
- b) la guida ambientale-escursionistica;
- c) la guida turistica sportiva.

Art. 3
Direttore tecnico
di agenzie di viaggio e turismo

1. È direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo chi per professione dirige ed organizza l'attività di agenzie di viaggio e turismo e di succursali e filiali delle stesse.

2. Per l'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzie di viaggio e turismo è necessaria l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 6.

3. L'iscrizione nel registro è riservata a coloro che possiedono i seguenti requisiti minimi: laurea triennale in scienze giuridiche, economiche, politiche o turistiche, più sei mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo certificato secondo l'articolo 7.

4. I titolari di diploma di scuola media superiore con almeno un anno, anche non continuativo, di comprovata esperienza nel settore turistico, possono essere iscritti nel registro dei direttori tecnici previo superamento di un esame che viene bandito ogni due anni con decreto dell'Assessore regionale competente per materia.

Art. 4
Declaratoria di funzioni
delle figure professionali

1. Le funzioni di ciascuna figura professionale di cui all'articolo 2 sono le seguenti:

a) è guida turistica chi per professione illustra, con competenza a carattere regionale, nel corso di visite guidate in accompagnamento di persone singole o gruppi di persone, opere d'arte, gallerie, musei, mostre, monumenti, scavi archeologici, complessi architettonici, urbanistici, città ed insediamenti umani, beni demo-etno-antropologici e quant'altro sia testimonianza di una civiltà, evidenziandone le caratteristiche artistiche, storiche e monumentali;

b) è guida ambientale-escursionistica chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone in ambienti terrestri o acquatici, compresi parchi ed aree protette, illustrandone le peculiarità paesaggistiche, naturalistiche, faunistiche, botaniche e geologiche;

c) è guida turistica sportiva chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone in attività turistico-sportive per le quali è richiesta la conoscenza e l'utilizzo di particolari tecniche secondo le direttive, le linee guida e le tabelle di specializzazione adottate con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia; appartengono alla categoria di guida turistica sportiva le guide subacquee e gli istruttori subacquei di cui alla legge regionale 26 febbraio 1999, n. 9 (Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo).

Art. 5
Requisiti abilitativi
per l'accesso alla professione

1. Le professioni turistiche di cui all'articolo 2 possono essere esercitate mediante iscrizione nel registro professionale di cui all'articolo 6.

2. L'iscrizione a ciascun registro delle professioni turistiche è consentita a chi possiede i seguenti requisiti abilitativi minimi:

a) per guida turistica: laurea almeno triennale in discipline afferenti alle materie turistiche, umanistiche e storico-artistiche ed architettoniche, più tre mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio

operativo certificato in Sardegna, avente ad oggetto attività connesse al patrimonio storico-archeologico-monumentale della Sardegna; i titolari di diploma di scuola media superiore con almeno un anno, anche non continuativo, di comprovata esperienza nel settore, possono esser iscritti nel registro delle guide turistiche previo superamento di un esame bandito ogni due anni con decreto dell'Assessore regionale competente per materia;

b) per guida ambientale-escursionistica:

- laurea triennale in discipline afferenti alle materie biologiche e naturali, ambientali, geologiche, agrarie e forestali, più titoli rilasciati da organismi riconosciuti che attestino la frequenza di corsi sulle attività tecniche connesse all'escursionismo ambientale, secondo le direttive e le linee guida stabilite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia, più tre mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo, secondo le modalità di cui all'articolo 7;

- oppure titoli rilasciati da organismi riconosciuti che attestino la frequenza di corsi sulle attività tecniche connesse all'escursionismo ambientale, secondo le direttive e le linee guida stabilite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia, più tre mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo, secondo le modalità di cui all'articolo 7, previo superamento di un esame bandito ogni due anni con decreto dell'Assessore regionale competente per materia;

c) per guida turistica sportiva: titoli rilasciati da organismi riconosciuti ed individuati nelle direttive e linee guida stabilite con successiva deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia, più tre mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo certificato, secondo le modalità previste nell'articolo 7, per ciascuna delle specialità per le quali si richiede l'iscrizione.

3. Costituiscono titoli validi, oltre ai requisiti di cui al comma 2, anche i titoli equipollenti il cui elenco è aggiornato periodicamente con deliberazione della Giunta regionale.

Capo II

Registro delle professioni turistiche.

Disciplina transitoria

Art. 6

Registro degli esercenti professioni turistiche e segreteria

1. I registri degli esercenti le professioni turistiche di accompagnamento e dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo sono tenuti dalla Re-

gione alla quale vengono comunicati i dati di cui al comma 2.

2. Presso ciascuna provincia è istituita la segreteria dei registri che ha il compito di verificare il possesso dei titoli previsti dalla presente legge e la relativa documentazione e di trasmettere l'esito dell'istruttoria all'interessato e alla Regione per i successivi adempimenti.

3. Gli iscritti agli albi professionali di cui al previgente regime sono iscritti d'ufficio nel corrispondente registro.

4. Alla segreteria dei registri sono affidati i compiti di cui agli articoli 7 e 8, nonché i compiti di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale n. 9 del 1999.

5. I registri relativi alla professione di guida turistica sportiva e di guida ambientale-escursionistica devono indicare le specifiche aree tematiche di competenza in conformità alle direttive stabilite con successiva deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia.

6. Per l'iscrizione al registro, oltre ai requisiti di cui agli articoli 3 e 5, le segreterie dei registri devono verificare che ciascun richiedente l'iscrizione posseda i seguenti requisiti soggettivi minimi:

a) maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di altro paese membro dell'Unione europea (sono equiparati i cittadini extracomunitari in regola con le leggi dello Stato);

c) godimento dei diritti civili;

d) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione.

7. Coloro che esercitano la professione di guida turistica abilitati all'esercizio presso altre regioni o altri paesi membri dell'Unione europea, al fine dell'iscrizione nei registri della Sardegna devono dimostrare di conoscere le peculiarità storiche, archeologiche, monumentali, museali e naturalistiche della Sardegna, superando un esame integrativo da bandirsi con cadenza biennale.

8. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire una disciplina omogenea a livello regionale degli esami di cui al comma 7, l'Assessore regionale competente per materia, con proprio decreto, stabilisce le materie, le prove d'esame e la composizione delle commissioni.

9. La Regione riceve, esamina e decide i ricorsi in materia di iscrizione ai registri delle professioni turistiche di accompagnamento e dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo presentati entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento amministrativo regionale.

10. L'iscrizione nel registro regionale ha valenza triennale per la guida turistica e per la guida ambien-

tale-escursionistica e annuale per la guida turistica sportiva. La richiesta di rinnovo dell'iscrizione deve essere presentata alle segreterie dei registri entro e non oltre sessanta giorni antecedenti le scadenze sopradette, pena la sospensione o la cancellazione d'ufficio dal registro medesimo. Ai fini del rinnovo è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di permanenza dei requisiti abilitativi ed il certificato di idoneità psico-fisica, in corso di validità, di cui alla lettera d) del comma 6.

Art. 7

Tirocinio operativo certificato

1. Per tirocinio operativo certificato si intende un periodo di formazione intensivo in affiancamento presso associazioni, enti o società pubbliche o private che erogano servizi turistici e/o culturali o presso una figura professionale turistica già abilitata ed iscritta in apposito registro; in particolare:

a) per la professione di guida turistica e di guida ambientale-escursionistica, la certificazione di tirocinio deve essere rilasciata da associazioni, enti o società pubbliche o private che erogano servizi turistici e/o culturali o da guide professioniste abilitate ed iscritte nei registri e deve attestare la pratica dell'attività di guida per il periodo indicato rispettivamente dalle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 5, nonché almeno dieci prestazioni di guida in affiancamento alla guida professionista;

b) per guida turistica sportiva la certificazione di tirocinio deve essere rilasciata, per ciascuna delle specialità individuate con deliberazione della Giunta regionale, di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 5, da un istruttore abilitato ed iscritto nel registro e deve attestare la pratica dell'attività di istruzione per ciascuna disciplina per il periodo indicato dalla medesima lettera c) in affiancamento all'istruttore professionista;

c) per il direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo di cui all'articolo 3 la certificazione di tirocinio deve essere rilasciata dal rappresentante legale di un'agenzia di viaggio e turismo o da un direttore tecnico di agenzia di viaggio abilitato ed iscritto nel registro e deve attestare la frequentazione della struttura operativa e la pratica dell'attività di direzione tecnica per il periodo indicato dal comma 3 dell'articolo 3 in affiancamento al rappresentante legale o al direttore dell'agenzia.

Art. 8

Disciplina transitoria dell'accesso alla professione

1. In sede di prima applicazione della presente legge sono iscritti di diritto nei registri di cui all'arti-

colo 6 tutti coloro i quali operano professionalmente e regolarmente nel settore del turismo con specializzazioni per le quali non era istituito l'albo sotto la previgente disciplina, ovvero per le quali, pur esistendo l'albo, non si era regolarmente provveduto ad effettuare gli esami di abilitazione per l'accesso, che possano documentare esperienza di almeno tre anni anche in modo non esclusivo e continuativo di esercizio regolare e professionale nello specifico settore e ne facciano domanda entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge presso la competente segreteria. Entro gli stessi termini, ai fini dell'iscrizione di diritto nei registri di cui all'articolo 6, possono fare domanda coloro che hanno frequentato corsi di almeno 600 ore, comprensivi di stage formativi con esame finale di qualifica, riconosciuti dalla Regione Autonoma della Sardegna e/o dal Ministero della pubblica istruzione e/o dall'Unione europea nel settore ambientale.

2. La segreteria dei registri, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, comunica l'esito dell'istruttoria alla Regione ai fini dell'iscrizione al registro del professionista. Alla verifica dei requisiti, alla successiva iscrizione o al diniego della stessa deve procedersi entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Fra i requisiti necessari per la documentazione dell'esperienza professionale rilevano, fra gli altri, contratti di lavoro con specificazione di mansioni, possesso di partita IVA, lettere di incarico, fatture, dichiarazioni dei redditi, ricevute di pagamento di imposte e di versamento di oneri previdenziali connessi e compatibili con l'attività professionale turistica, atti amministrativi e in genere documenti dai quali si desuma incontrovertibilmente l'esercizio per almeno tre anni delle attività professionali turistiche per le quali si richiede l'iscrizione.

3. In sede di prima applicazione della presente legge ed entro centottanta giorni dalla entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 9, la Regione indice una sessione straordinaria di esami per ciascuna delle categorie professionali previste per coloro i quali, pur non in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 5, abbiano almeno un anno, anche non continuativo, di comprovata esperienza nel settore.

4. Il superamento dell'esame di abilitazione attribuisce il diritto ad iscriversi ai registri professionali di cui agli articoli precedenti.

Capo III

Esami e aggiornamento professionale

Art. 9

Prove d'esame e valutazione di idoneità

1. È affidato alla Regione l'espletamento delle prove d'esame di cui agli articoli 3 e 5, nonché di quelle previste nel regime transitorio di cui al comma 3 dell'articolo 8.

2. Con decreto dell'Assessore regionale competente per materia, emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate per ciascuna professione turistica le modalità attuative dell'esame.

Art. 10

Aggiornamento professionale e formazione continua

1. I professionisti di cui agli articoli precedenti sono tenuti a frequentare periodicamente corsi di aggiornamento e perfezionamento inerenti l'attività professionale turistica esercitata.

2. La Regione, sentite le province, con apposito decreto dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, disciplina le modalità di certificazione dell'attività di formazione di cui al comma 1.

3. In caso di inadempienza degli obblighi previsti dal comma 1, la Regione può disporre la sospensione dall'iscrizione al registro da uno a sei mesi; in caso di reiterata sospensione può disporre la cancellazione dal registro professionale.

Art. 11

Esercizio abusivo di professioni turistiche di accompagnamento. Sanzioni

1. L'esercizio delle professioni turistiche, di cui agli articoli 2 e 3, in mancanza dell'iscrizione nell'apposito registro professionale di cui agli articoli precedenti è da ritenersi abusivo e quindi vietato.

2. L'esercizio abusivo è punito con sanzioni pecuniarie dell'importo da euro 520 a euro 3.200.

3. Le sanzioni amministrative sono irrogate dai comuni e comunicate alle segreterie dei registri. L'entità delle sanzioni amministrative deve essere rapportata alla gravità delle violazioni e alla reiterazione delle stesse.

4. I proventi delle sanzioni di cui al comma 1 sono introitati dal comune.

Art. 12

Vigilanza

1. Ai fini dell'esercizio delle attività di vigilanza attribuite ai comuni ai sensi della lettera a) del comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), l'Assessore regionale competente per materia emana, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, previo parere del Consiglio delle autonomie locali,

linee di indirizzo delle attività di vigilanza omogenee a livello regionale.

Capo IV

Abrogazioni - Norma finanziaria

Art. 13

Abrogazioni

1. Sono abrogati la legge regionale 15 luglio 1988, n. 26 (Disciplina delle attività di interesse turistico), gli articoli 8, 13, 14 e 15 della legge regionale 13 luglio 1988, n. 13 (Disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo), nonché i commi 7 e 10 dell'articolo 7 e gli articoli 9 e 10 della legge regionale 26 febbraio 1999, n. 9 (Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo su bacqueo).

Art. 14

Modifiche alla legge regionale n. 9 del 1999

1. L'espressione "elenco regionale" contenuta negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituita da "registro regionale".

2. Le espressioni "Assessorato regionale del turismo" e "Assessorato regionale competente in materia di turismo" contenute nel comma 3 dell'articolo 5 e nel comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 1999 sono sostituite da "segreterie dei registri istituite presso le province".

Art. 15

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 130.000 per l'anno 2006 e successivi; nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2006-2008 sono introdotte le seguenti variazioni:

Spesa

In diminuzione

03 - Programmazione

UPB S03.006

Fondo speciale nuovi oneri legislativi di parte corrente

2006	euro 130.000
------	--------------

2007	euro 130.000
------	--------------

2008	euro 130.000
------	--------------

mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 5) della tabella A), allegata alla legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (finanziaria 2006)

In aumento

04 - Enti Locali

UPB S04.019

Trasferimenti enti locali di parte corrente

2006	euro 50.000
------	-------------

2007	euro 50.000
------	-------------

2008	euro 50.000
------	-------------

07 - Turismo

UPB S07.020	Art. 16
Promozione e propaganda turistica	Entrata in vigore
2006 euro 80.000	1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.
2007 euro 80.000	La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
2008 euro 80.000	E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
2. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulle suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2006-2008 e su quelle corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.	Data a Cagliari, addì 18 dicembre 2006
	Soru

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 43 del 30 dicembre 2006

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2006, n. 21

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2007 e disposizioni per la chiusura dell'esercizio 2006.

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga
la seguente legge:

Art. 1

Esercizio provvisorio

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11, e 9 giugno 1999, n. 23), è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2007 per un periodo non superiore a mesi due, dal 1° gennaio al 28 febbraio 2007.

2. Negli impegni di spesa la Giunta regionale non può superare due dodicesimi dello stanziamento previsto per ciascuna UPB dello stato di previsione della spesa.

3. Nei pagamenti di spesa la Giunta regionale è autorizzata al pagamento dell'intero ammontare dei residui nonché degli impegni di spesa assunti in conto competenza a' termini del comma 2.

4. Il limite di cui al comma 2 non si applica ove si tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entità e alla scadenza delle erogazioni.

5. Il limite di cui al comma 2 non si applica ai fondi per la riassegnazione dei residui perenti di cui all'articolo 26 della legge regionale n. 11 del 2006, nonché agli altri fondi di riserva di cui all'articolo 24 della stessa legge regionale.

Art. 2

Disposizioni per la chiusura dell'esercizio 2006

1. Le somme resesi disponibili sui capitoli di spesa relativi al finanziamento degli interventi inclusi nella programmazione comunitaria del periodo 2000-2006, a seguito della rendicontazione all'Unione europea di progetti coerenti, permangono sul conto dei residui del bilancio regionale per essere utilizzate, nell'anno 2007, anche per finalità differenti da quelle per le quali sono state stanziare, purché rispondenti agli obiettivi fissati dall'Asse prioritario di riferimento o da quanto previsto nelle

relazioni di accompagnamento delle modifiche al Complemento di programmazione al Programma operativo regionale approvate dal Comitato di sorveglianza. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale assunta su proposta del medesimo, di concerto con gli Assessori competenti, alle conseguenti e necessarie variazioni di bilancio.

2. Le somme relative alla copertura di bandi pubblicati entro il 31 dicembre 2006 costituiscono per lo stesso esercizio titolo per l'impegno di spesa; le eventuali disponibilità derivanti a seguito del minor importo di aggiudicazione, nei bandi relativi all'acquisizione di beni e servizi o per la realizzazione di opere, costituiscono economia di spesa.

3. Le somme stanziare dal comma 3 dell'articolo 3 e dal comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006), non impegnate alla chiusura dell'esercizio 2006, permangono nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

4. Le somme sussistenti in conto residui ed in conto competenza del bilancio per l'anno 2006 destinate alla copertura degli oneri derivanti dagli accordi sindacali (capitoli 03024 e 03025) permangono nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio 2007.

5. Le somme recuperate dagli enti locali per mancata impegnabilità a' termini di legge, e le relative residue somme sussistenti in conto residui del bilancio regionale, possono essere utilizzate, entro il 31 dicembre 2007, in gestione diretta dall'Amministrazione regionale per il conseguimento delle finalità per le quali furono agli stessi enti assegnate.

6. In deroga alle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 11 del 2006 l'autorizzazione alla contrazione dei mutui di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2006 cessa al 31 dicembre 2006.

7. Lo stanziamento iscritto in conto del capitolo 12106-01 (UPB E03.034) del bilancio per l'anno 2006 costituisce accertamento d'entrata a valere su quota parte del gettito delle partecipazioni tributarie spettanti alla Regione in ragione di euro 500.000.000 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

8. Sono annullati alla data del 31 dicembre 2006 tutti gli ordini di accreditamento accesi, in conto competenza e in conto residui, a favore di funzionari delegati. Le somme detenute in contanti dai funzionari delegati e non utilizzate entro il 31 dicembre 2006 devono essere riversate in conto entrata del bilancio regionale entro il 15 gennaio 2007 e sono iscritte, previo loro accertamento, con decreto

dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio per essere destinate alle finalità per le quali sono state accreditate. Le somme rinvenienti dall'operazione di annullamento degli ordini di accreditamento costituiscono disponibilità del capitolo e sono utilizzate nell'esercizio 2007 per le medesime finalità per le quali sono state stanziare. Con decreto dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, su richiesta dell'Assessore competente per materia, si provvede alla ripartizione di dette disponibilità tra diversi centri di responsabilità.

Art. 3

Entrata in vigore

1. L'articolo 1 della presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2007, l'articolo 2 nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Sardegna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data Cagliari, addì 28 dicembre 2006

Soru



Finito di stampare nel mese di novembre 2007

PUBBLICAZIONE A CURA DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - CAGLIARI **PREZZO € 20,28**

Stabilimento Tipografico Fabbiani S.r.l. - La Spezia